

ANNALI  
DELL'ISTITUTO ITALIANO  
PER GLI STUDI STORICI

XXVII

---

2012/2013



SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO



ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO  
PER GLI STUDI STORICI

XXVII

\*



ANNALI  
DELL'ISTITUTO ITALIANO  
PER GLI STUDI STORICI

XXVII

---

2012/2013

STUDI PER OVIDIO CAPITANI



SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI

*Presidente*

Natalino Irti

*Amministratore delegato*

Roberto Giordano

*Consiglio direttivo*

Piero Craveri, Giulio de Caprariis, Carmela Decaro Bonella,  
Paola Franchomme, Giuseppe Galasso, Maurizio Mattioli, Federico Pepe,  
Gennaro Sasso, Fulvio Tessitore

*Collegio dei revisori*

Fabrizio Mannato, Benedetto Giusti, Gennaro Napoli

*Segretario generale*

Marta Herling

*Segretario di redazione*

Stefano Palmieri

Volume pubblicato con il contributo di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA

REGIONE CAMPANIA

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa, con  
qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o altro, senza l'autorizzazione  
scritta del proprietario dei diritti

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - ALL RIGHTS RESERVED

© 2013 Istituto Italiano per gli Studi Storici - Napoli

PRINTED IN ITALY

ISSN 0578-9931

ISBN 978-88-15-24766-7

## SOMMARIO

<i>Gennaro Sasso</i> , Capitani e Huizinga	IX
Bibliografia di Ovidio Capitani, a cura di <i>Berardo Pio</i>	XXV
<i>Marta Herling</i> , Per l'inaugurazione dell'anno acc. 2011-12	LXV
SAGGI E STUDI	
<i>Giulia Marconi</i> , Istruzione laica ed educazione religiosa nell'Italia del VI secolo. Considerazioni su Ennodio e Cassiodoro	3
<i>Giulia Rainis</i> , La terra promessa. La gestione del lavoro dipendente nell'Amiatino tra Longobardi e Franchi (740-820)	49
<i>Stefano Manganaro</i> , Protezione regia. I mundeburdi degli Ottoni per S. Maria di Farfa (secc. X-XI)	73
<i>Luca Fiorentini</i> , Il suicidio di Pier della Vigna. Variazioni narrative negli antichi commenti danteschi	145
<i>Francesca Magnoni</i> , «Exercere visitacionis officium». Le visite del vescovo Lanfranco Salvetti al capitolo cattedrale di Bergamo (1363-71)	209
<i>Kristjan Toomaspoeg</i> , Terra, uomini e denaro. Un inedito censuale siciliano del Quattrocento	379
<i>Yasmina Rocío Ben Yessef Garfia</i> , Redes genovesas en la monarquía imperial hispánica: los Serra en la banca sevillana a inicios del Seiscientos	457
<i>Alessandra Mita Ferraro</i> , Dal «Lariano» al «Giornale del Lario». Stampa e cultura a Como in età napoleonica	493
<i>Anna Rinaldin</i> , Alcuni lemmi per un lessico politico ottocentesco. Le forme di governo nelle opere di Niccolò Tommaseo	537
<i>Giovanni Perazzoli</i> , Contro il nichilismo giuridico. Ricerca (e fallimento) della fondazione della 'filosofia del diritto' del neokantismo giuridico italiano	555
<i>Fulvio Tessitore</i> , Diritto, storia e scienza secondo Rudolf von Jhering	593

<i>Michele Sensini</i> , Il dantista Giovanni Andrea Scartazzini cronista giudiziario al processo di Stabio (1880)	659
<i>Maria Antonia Rancadore</i> , Lettere di Francesco De Sarlo a Carlo Cantoni (1895-99)	679
<i>Elena Alessiato</i> , Tempo storico ed essenza tedesca nella <i>Kriegsliteratur</i> della Prima Guerra Mondiale	697
<i>Antonella Capano</i> , Piero Treves come Elio Aristide. La tradizione greca contro il regime romano	725
<i>Michele Camaioni</i> , Nel segno di Bernardino Ochino. Note su Bainton, Cantimori e Benedetto Nicolini	743

## SEMINARI E LEZIONI

<i>Stefano Palmieri</i> , Cristiani ed ebrei nell'Italia meridionale fra Antichità e Medioevo	835
<i>Giancarlo Lacerenza</i> , I rapporti fra cristiani ed ebrei fra Antichità tarda e Medioevo: Napoli come esempio	1011
<i>Alberto Cavaglioni</i> , I vecchi e i giovani. Due generazioni ebraiche a confronto tra Otto e Novecento	1025
<i>Annalisa Capristo</i> , Gli intellettuali italiani di fronte all'estromissione dei colleghi ebrei da università e accademie nel 1938	1039
Gli alunni dell'Istituto nel 2012 e nel 2013	1067



GENNARO SASSO

## CAPITANI E HUIZINGA

Conobbi Ovidio Capitani nel 1948, o nel 1949, nell'aula della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma in cui, ogni mercoledì, Carlo Antoni teneva il suo seminario di Filosofia della storia. Lo conobbi quando io ero fra il secondo e il terzo anno e lui, credo, fra il primo e il secondo. Il lungo tratto di tempo che da allora è trascorso è stato, per entrambi, di costante, profonda, convinta amicizia, fatta di reciproca solidarietà umana e di comuni passioni culturali, accese e tenute deste dentro di noi non tanto, come qualcuno potrebbe pensare, dalla filosofia, quanto piuttosto da Dante. Dal luogo in cui era nata, la nostra amicizia trasse un carattere che durò nel tempo senza mai perdersi o attenuarsi; e non fu la sola ad avere avuto lì la sua origine. Nell'aula che ospitava quel seminario, nel quale con grande vivacità e libertà si discuteva di filosofia della storia, e di storia, ma, com'era inevitabile, voci e problemi di diversa origine alimentavano e rendevano talvolta incandescenti le passioni di quel momento già difficile della nostra vicenda politica e culturale, alcuni di noi strinsero legami destinati a durare per tutta la vita. Il che avvenne non perchè lì tutti studiassimo le stesse cose e, tutti, ci dedicassimo a capire che cosa fosse la storia e la ricerca di essa: accanto ai filosofi c'erano gli storici, accanto a questi c'erano gli studiosi delle letterature moderne e antiche, né mancavano i cultori della storia delle religioni e persino, il che allora non era frequente, dell'etnologia. Quei legami in effetti si strinsero non perchè tutti fossimo uniti dalla stessa filosofia, e il crocianesimo di Antoni pacificamente passasse nei suoi giovani allievi. Ma, direi, per la ragione opposta, e questa era la libertà di cui tutti godevamo. In quel luogo ciascuno arrivava con i suoi problemi, con l'esperienza dei suoi studi e delle sue ricerche, con le sue certezze, le sue incertezze, i suoi dubbi; e non è detto che alla fine non dovesse scoprire in sé una vocazione diversa da quella che, all'inizio, credeva fosse la sua. Se era filosofo, ossia studioso di filosofia, poteva anche acca-

dere che scoprisse in sé la vocazione dello storico. Se aveva ritenuto, e riteneva, di essere uno storico, poteva accadere che all'improvviso comprendesse che i suoi problemi non si risolvevano andando in un archivio, ma studiando la *Critica della ragion pura*. Si dava, naturalmente, anche il caso di chi allora seriamente pensava che si potesse andare in archivio con la *Critica della ragion pura* sotto il braccio. E non è escluso che, come ad altri, anche a Capitani accadesse di coltivare questa nobile illusione, e che, forte, soprattutto nella prima parte della sua vita di studioso e di medievista, in lui fosse presente l'idea che la storia non poteva essere ricostruita e pensata se non alla luce di un'adeguata consapevolezza teoretica.

Questa idea doveva essere ben ferma nella sua mente anche nel momento in cui, quasi all'improvviso, e senza che ne desse notizia agli amici che vi lasciava, Capitani abbandonò il seminario di Antoni e approdò a quello, prima di Chabod, e poi di Raffaello Morghen. Non saprei dire se a determinare in lui quella decisione fosse stata l'esperienza fatta alla scuola, non di uno storico, ma di quel grande maestro di filosofia medievale e di studi danteschi che fu Bruno Nardi, che sempre Capitani avrebbe poi considerato fra i suoi maggiori. Resta che quando arrivò alla sponda medievistica di Morghen, la sua vocazione si era definita. Capitani, il filosofo inquieto del nostro seminario, si era deciso per la storia medievale. Ma non credo che questa decisione per la storia importasse che, nel suo nuovo ambiente di lavoro e di studio, Capitani riuscisse a placare l'ansia teoretica che lo possedeva. Al contrario. Se nel tempo in cui frequentava il seminario di Antoni quella passione era, per così dire, rimasta senza un oggetto che si aggiungesse a quello che essa costituiva a sé stessa, nel nuovo ambiente l'oggetto era dato dal Medioevo, dai suoi momenti, dai suoi problemi, e dalla varia storiografia che lo riguardava. Cominciò allora il lungo viaggio che, fino all'ultimo dei suoi giorni, Capitani compì all'interno di quella storiografia. Cominciò un'inchiesta che, per rispondere alla domanda relativa alle mete che si prefiggeva, e ai punti di arrivo di volta in volta conseguiti, aveva a oggetto i suoi principali esponenti, dai più vecchi, Falco e Morghen, ma anche Bertolini, Sestan, Martini, ai più giovani, Frugoni, Lamma, Manselli, Violante, e ai giovanissimi suoi coetanei, Arnaldi e Miccoli. Dei maestri Capitani leggeva tutto con divorante passione, ma con la dovuta disposizione storiografica. Ai

meno giovani e ai giovani cercava di strappare il segreto interno al loro modo di fare storia nell'atto in cui a quelli proponeva le sue questioni, il suo modo di intendere il Medioevo e la storiografia, che egli viveva e praticava con particolare tormento, perché certo non aveva dimenticato quanto aveva dibattuto con sé stesso e con altri al tempo della sua iniziazione filosofica. A ciascuno dei suoi giovani compagni di lavoro storiografico, a seconda delle caratteristiche che vi avesse scoperte, poneva infatti il problema della sua teoresi, lamentando a volte che fosse costretto a constatarne l'assenza. Capitani era diventato storico, o aveva ribadito il suo esserlo sempre stato. Ma, nel suggestivo recinto nel quale aveva deciso di chiudersi, non smise mai di interrogarsi e di interrogare, di storicizzare sé stesso nell'atto in cui questa disposizione al capire estendeva ai suoi compagni di lavoro, che tutti furono di volta in volta storicizzati, interrogati, sollecitati a dare risposte, perché ciascuno di loro per lui era un problema che non si poteva lasciar languire in sé stesso e doveva essere risolto.

Il Medioevo non era, del resto, soltanto Morghen, i suoi dotti collaboratori e la sua scuola romana. Non era soltanto a lui e ai suoi vari collaboratori, giovani e meno giovani, che Capitani rivolgeva le sue ansiose domande. Non era soltanto con loro che discuteva, per esempio, di Croce. Il quale nei pensieri di quegli studiosi era presente in modo non più che marginale. Derivando essenzialmente sia da quel che avevano letto nel capitolo sulla storiografia compreso in *Teoria e storia della storiografia*, sia dal giudizio che, in tempi recenti, Croce aveva dato del saggio di Morghen sulle eresie medievali, nel quale aveva colto, con favore, la differenza in cui si era posto nei confronti, non tanto o non soltanto del libro di Felice Tocco, ma degli studi di Gioacchino Volpe. In realtà, dei suoi problemi, delle sue aspirazioni e continue insoddisfazioni Capitani aveva preso a discutere, in un periodo che non so ben collocare nel tempo, anche con Gustavo Vinay, che, dirigendo *Sudi medievali*, aveva raccolto intorno a sé e a quella bellissima rivista, un folto gruppo di studiosi. A parte che alla rivista collaborò spesso, con saggi assai importanti, non saprei tuttavia dire, in modo che non sia generico, che parte vi avesse Capitani; che più volte me ne parlò nel modo impegnativo, drammatizzante e tuttavia anche criptico, che gli era proprio quando, trattando di sé e dei suoi lavori, era incline a pensare che

tutti dovessero saperne tutto (il che, naturalmente, non era vero, perché anche i suoi più vecchi amici potevano incontrare difficoltà a capire in modo non generico che cosa gli stesse in mente). Aggiungerò che del sodalizio (della confraternita, come una volta, scherzando, gli dissi), che si era formato intorno a Vinay, sapevo poco, perché poco allora sapevo di quello studioso assai singolare, che più tardi ebbi la fortuna di avere collega nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma. Cominciai a conoscerlo meglio anni dopo quando ebbe pubblicato i *Pretesti della memoria per un maestro*, ossia la singolare autobiografia nella quale, in una lingua inconsueta presso gli studiosi di storia, e anche di letteratura, Vinay descriveva il suo sodalizio con Giorgio Falco e spiegava le ragioni della solitudine in cui quello proprio aveva, fra le altre cose, contribuito a chiuderlo. Non so che cosa propriamente, a parte i *Pretesti*, Capitani trovasse di congeniale in Vinay. Forse vi incontrava un Medioevo studiato su testi diversi (letterari, in prevalenza) rispetto a quello che gli offrivano Morghen e anche Falco: più mosso, più drammatico, più vario di quello del primo, più imprevedibile e meno provvidenzialistico di quello offerto dal secondo. Ma è una spiegazione che non è una spiegazione; alla quale, per poco che valga, aggiungerei comunque un tratto che di Vinay mi pare caratteristico e che, se non ricordo male antichi discorsi, anche Capitani aveva forse rivelato a sé stesso come un limite interno alla sua *ars critica*. Un tratto che emerge con nettezza dai suoi studi danteschi, dagli articoli dedicati al *De vulgari eloquentia* (1956), dal commento alla *Monarchia* (1950), dalla piccola monografia dedicata a questo trattato; e che si caratterizza per il contrasto che può notarvisi fra una disposizione analitica a scoprire, con acutezza, contrasti e tensioni concettuali, e una tendenza scetticeggiante tendente a togliere valore a quanto era pur stato rilevato nella prima battuta e a non proseguirlo in un discorso coerente. Ma su questo tema non sono in grado di proseguire. E non vorrei che, la congettura prendendo il posto della certezza, mi accadesse di narrare cose non vere.

Quel che è certo, e da non mettere in dubbio, è che il rapporto stabilito con Vinay fu proficuo sul piano intellettuale e, quando venne meno o si affievolì, non fu senza sofferenza. Capitani non era uomo che fosse disposto a rendere dolci le cose amare. La sua tendenza era, se mai, a rendere più amare quelle che già lo erano.

Ma in questa tendenza, che lo rendeva amabile anche nelle drammatizzazioni ed esagerazioni che spesso imponeva alle cose, si esprimeva la sua grande onestà, l'inclinazione a prendere sul serio anche cose che avrebbero richiesto, non di non esserlo, ma di esserlo nel modo più lieve e distaccato che a certe situazioni era del resto l'unico che convenisse. Tanti anni fa, quando lui insegnava a Lecce e io avevo cattedra a Urbino (si era dunque agli inizi degli anni Sessanta) accadeva che fossimo chiamati insieme al terzo programma della Rai a presentare qualche nuovo libro. Fu un'esperienza per me molto interessante quando capitava che avessi come compagno, per esempio, Santo Mazzarino o Arsenio Frugoni, o, appunto Capitani. Con Mazzarino le cose andavano nel modo meno prevedibile, perché in lui l'illimitata erudizione si combinava con un'intelligenza capace di scoprire, anche nell'improvvisazione radiofonica a cui spesso si abbandonava, nessi insospettati. Con Frugoni il ritmo era determinato dalla sua finezza, dall'attrazione che provava per le situazioni nascoste o indirette, per i chiaroscuri piuttosto che per la luce meridiana; e fui molto colpito, non tanto dall'ammirazione che provava e dichiarava per l'*Autunno del Medioevo* di Huizinga, e che in lui era ovvia, ma dall'interesse che una volta mi disse di provare per la Roma del Seicento, della quale volentieri si sarebbe fatto storico. Con Capitani, in quelle circostanze, le cose andavano in modo diverso. Propenso com'era a prendere tutto sul serio, a quelle conversazioni radiofoniche arrivava munito di fitti appunti, a partire dai quali svolgeva discorsi complessi, adatti, per la verità, assai più a un seminario universitario che non alle anzidette sedi. E qui, poiché ho parlato di seminari, è giunto il momento per ricordare una fase della vita e dell'insegnamento di Capitani, che ebbero luogo a Napoli nella sede dell'Istituto italiano per gli studi storici. Negli anni in cui avrebbe potuto esservi borsista, Capitani aveva preferito tenersene lontano. Riteneva, mi disse una volta, che se fosse approdato all'Istituto fondato da Croce, per una ragione o per un'altra, il canto delle sirene filosofiche lo avrebbe distratto dalla scelta medievistica che considerava irreversibile e che non voleva esporre a rischi. E forse, assai più che dalle sirene filosofiche, temeva che il vero rischio potesse venirgli dalla parte di Chabod che, con la sua straordinaria eloquenza storiografica, avrebbe potuto attrarlo verso lidi moderni, o diversi, comunque, da quelli medie-

vali. Il timore era certamente infondato perché Chabod sarebbe stato il primo a confermare le scelte medievistiche di Capitani. Ma, quale che ne fosse stata la ragione, le cose allora andarono così. Sebbene fosse nato per diventarlo, Capitani non divenne borsista dell'Istituto.

Quando, nel 1987, ne fui nominato direttore, fra i vari problemi e le non piccole preoccupazioni che la responsabilità conferitami mi comunicava c'era quella determinata dal desiderio di coinvolgere nell'impresa anche Capitani. Gli rivolsi subito l'invito a tenervi un seminario. Avrei desiderato che, come era accaduto con quelli affidati a Ettore Lepore e a Marcello Gigante, anche il suo potesse svolgersi con regolarità lungo l'intero anno accademico. Ma Lepore e Gigante vivevano a Napoli, Capitani a Bologna: il suo seminario, mi disse rispondendo al mio invito a stretto giro di posta, avrebbe perciò dovuto essere concentrato in una sola settimana. Ma, per i tanti anni che a quell'impegno fu in grado di tener fede, si trattò di una settimana così impegnativa che nessun altro insegnamento poté esserle pari. Sbarcato a Napoli la sera della domenica, il lunedì, alle nove, Ovidio si presentava all'Istituto, entrava nell'aula, ne usciva all'ora di pranzo, vi rientrava poco dopo per concludere il suo lavoro alla sera. Era una *full immersion* scientifica rimasta, come avrebbe detto Machiavelli, «sanza exemplo». Non c'è borsista che, anche se di diversi interessi, abbia partecipato a quelle lezioni, che non le abbia incluse fra le esperienze fondamentali della sua vita di studente e di giovane studioso.

Non so se, a parte Nardi, ad attrarlo verso la riva medievistica fosse stato Morghen con le sue lezioni sull'eresia medievale e sul Medioevo cristiano, o se a raggiungerla e a fermarvi Capitani fosse stato piuttosto persuaso dal fascino emanante dalla personalità di Arsenio Frugoni, uno studioso del quale più e più volte egli avrebbe in seguito cercato, sia pure di scorcio, di tracciare il profilo, affascinato soprattutto dal modo in cui la personalità di Arnaldo da Brescia era stata da lui scissa nelle diverse fonti che la testimoniavano e poi ricomposta senza che mai il momento che definirò sintetico avesse avuta partita vinta su quello precedente, caratterizzato dall'analisi e dalla separazione. La seconda ipotesi, beninteso, non escludeva la prima; né questa escludeva quella. Nella testa di Capi-

tani le esperienze rappresentate da quei due studiosi potevano ben coesistere senza, per altro, che la coesistenza assumesse la forma della sintesi. Se infatti l'*ars historica* di Frugoni ebbe sui giovani medievisti di allora un effetto di fascinazione e, per un altro verso, di tale estremismo problematico da far dubitare che il suo intento fosse di comprendere «comechessia il suo presente» e non sorgesse piuttosto da «una drammatica condizione di intelligenza solitaria destinata sempre a riconoscere la sostanziale incomunicabilità dei vari elementi della realtà», il magistero di Morghen nasceva da un tutt'altro pensiero. Indicava una tutt'altra via, era nutrito di inconcusse certezze. E in primo luogo della persuasione che la storia fosse, non il luogo di singole verità intese per altro come un gioco di immagini riflesse in uno specchio, ma il luogo bensì in cui si rifletteva il volto stesso del divino. Donde l'esaltazione del Medioevo cristiano, che era un valore in sé, prima ancora che qualcosa di storicamente sperimentabile e verificabile. Due posizioni antitetiche che, consapevole com'era di questa intrinseca opposizione, inducevano Capitani a sorridere della *communis opinio* secondo cui ci sarebbe stata affinità di problemi nella visione storica di Morghen e di Frugoni (si veda, al riguardo, *Medioevo passato prossimo. Appunti storiografici fra due guerre e molte crisi*, Bologna 1979, p. 255 in nota): salvo che era, il suo, un sorriso che, per dirla con Machiavelli, «non passa[va] dentro». Nel suo animo e nella sua mente quei due modi erano, nelle esigenze che esprimevano, entrambi presenti, entrambi irrinunciabili; ma anche, come ho detto, non sintetizzabili. A lui, che anche da questa esperienza era stato tratto a vivere in sé la crisi filosofica della dialettica idealistica, non era dato, perciò, se non di sopportarne l'inconciliabilità. Se Frugoni gli insegnava, o piuttosto risvegliava e potenziava in lui, il senso dell'estrema problematicità del reale e del modo di esserne parte («Arnaldo da Brescia potrebbe benissimo non essere mai esistito»), Morghen gli comunicava il senso del valore assoluto, l'urgenza e la potenza dell'universale, che in lui, storico fondamentalmente laico, poteva assumere un volto diverso da quello che sorrideva al suo maestro romano, ma era pur sempre un universale. Insomma, se uscendo dal seminario di Antoni, Capitani aveva lasciato un luogo di problemi (in quell'aula e fuori di essa si discuteva, come se niente fosse, anche dell'esistenza di Dio), non li aveva certo dimenticati quando giunse nella sua

nuova casa. Non saprei dire, nello specifico, quali, in particolare, avesse tenuti vivi dentro di sé: ossia di quali inquietudini e tormenti e travagli Capitani si rendesse protagonista nel diverso ambiente degli studi prima moderni e poi medievali, in quali forme li esprimesse, con quali argomenti animasse l'ambiente che ora lo accoglieva. Ma non stento a credere che anche in questi, e soprattutto nel secondo dei due, egli non stesse se non come era stato nel precedente seminario filosofico, con la stessa passione e la stessa incapacità di trovare pace.

Il possesso da lui conseguito di una più scaltrita «consapevolezza teoretica» non significava infatti che Capitani avesse raggiunto il porto delle pacificate certezze. Non significava che l'esser passato da un seminario filosofico a uno storiografico gli avesse consentito di risolvere quella consapevolezza in una prassi che per sempre ne aveva superate le specifiche difficoltà. A differenza dei tanti che, nella così detta concretezza della ricerca e dei connessi strumenti ermeneutici credettero, in quegli anni, di aver trovata la salvezza dalle angosce della filosofia, da essi ritradotta in un metodo, Capitani non pensò mai che, per essere divenuta criterio di interpretazione della realtà storica, per ciò stesso quella avesse cessato di essere una fonte specifica di specifici tormenti. Il contatto con il concreto, di cui molto si parlava in quegli anni che videro la crisi di precedenti certezze, non fu mai fra le sue illusioni: ne vedeva la falsità e, forse, persino la malafede, che ne era la radice. Non pensò mai che, divenuta un metodo, la filosofia se ne stesse pacificata e tranquilla presso di sé, come un qualsiasi strumento pronto all'uso, e cioè a consentire più salde conoscenze. Di un professore di allora, del resto più che illustre, del quale correva nelle aule il detto secondo cui, per interpretare l'arte, occorreva (testuale) una «buona estetica», eravamo in molti a ridere, e fra questi, ricordo bene, c'era anche il giovane Ovidio. Troppo, già a quei tempi, egli aveva frequentata la filosofia per poter condividere una banalità così grande, una così ingenua opinione. Capitani sapeva che la filosofia non è un metodo. Se non poteva farne a meno, era tuttavia troppo critico e troppo, direi, onesto, per non dire a sé stesso che, se vi si entra, si deve andare fino in fondo. Ma Capitani era storico: senza poter rinunciare alla frequentazione della filosofia, si era deciso per la storiografia, aveva, per dir così, accettato di stare nei suoi confini.



Mentre lo possedeva agendo dentro di lui, in questo medesimo atto perciò la filosofia gli sfuggiva: come non poteva non accadere a chi, invece di affrontarne in forma diretta le questioni, cercava bensì di risolverle, ma pur sempre per il tramite di specifiche interpretazioni storiche. Così, malgrado la sua buona volontà e la sua tendenza alla radicalizzazione dei problemi, anche Capitani fu allora e poi esposto al rischio che questa non si realizzasse e, suo malgrado, restasse a metà. Se è così, si capisce perché, mentre per un verso contribuiva a rendere estremamente dense di problemi le sue pagine, per la sua parte la teoresi restasse esitante e gli si trasformasse in ragione di ulteriore tormento psicologico. Accadeva così che, a tratti, lui pure soggiacesse a una tentazione che pur aborrisceva, a quella che gli consigliava di cedere le armi, lasciando libero il campo alla così detta concretezza del mestiere e al sano metodo della lettura e dell'esegesi delle fonti. Ma erano momenti. Quello che a tratti emergeva dal fondo della coscienza inquieta di Capitani era una nota pacificatrice che, nell'ampia tela costituita dalle sue molte preoccupazioni e dalle sue cento domande, occupava uno spazio minore: non eliminabile, ma minore. E, soprattutto, non era sul serio pacificatrice.

Alla sua più profonda ispirazione e ambizione non era infatti disposto a rinunciare. Se avvertiva in sé, e, anzi, proprio perché avvertiva in sé, l'urgenza della filosofia, Capitani non era indulgente nei confronti di chi a questa urgenza, e alla connessa passione, riluttasse, e da entrambe si difendesse. L'«ateoreticità», come la definiva, della medievistica italiana contemporanea costituiva per lui un problema tanto più urgente, e inquietante, quanto più, per un altro verso, egli fosse lieto di constatare i progressi che ne erano stati compiuti sul piano delle ricerche concrete. Ma la constatazione dei progressi non faceva passare in seconda linea la questione dell'«ateoreticità»; che a tal segno non era tramontata in lui, che, ancora negli ultimi suoi anni, tornò ad affrontare questioni filosofiche attraverso un raffronto, sul serio paradossale, questo, e sconcertante, fra le posizioni di Morghen e la filosofia di Heidegger, divenuta per lui un argomento di studio anche, forse, attraverso la conversazione con Carlo Dolcini. Alla resa dei conti, la cosa non può tuttavia, e non deve, meravigliare. Sebbene variamente modulate nel corso dei diversi tempi attraverso i quali la sua esistenza compì il suo corso, quella del Medioevo e del suo significato rimase

sempre, per lui, una questione filosofica; che addirittura ne involse altre, si moltiplicò, se si preferisce dire così, in questioni suggerite da altre filosofie, entrate in gioco a misura che, sulla sua pelle, Capitani viveva le crisi alle quali gli sembrò giusto accennare nel sottotitolo del suo *Medioevo passato prossimo*: «tra due guerre e molte crisi». Malgrado dubbi e incertezze, l'ancoraggio crociano era stato robusto ai tempi della sua giovinezza. E la presenza di Croce si avverte infatti in molte delle sue pagine, anche delle più tarde. Il fortissimo legame affettivo che, per lunghi anni, lo strinse all'Istituto italiano per gli studi storici, nel quale, come ho già detto, condusse seminari di leggendaria complessità e lunghezza, implicava anche, attraverso il suo stesso persistere, il riconoscimento di un debito intellettuale che, contratto in giovinezza, non fu dimenticato nell'età adulta. Ma il passaggio attraverso la regione crociana non era avvenuto nel segno di quella sola filosofia. Fedele, a suo modo, alla filosofia, Capitani non fu mai, fedele a una sola filosofia. Era convinto inoltre che nessun modello storiografico la medievistica italiana avesse ricavato da Croce e che in questo dovesse scorgersi una ragione specifica di debolezza, non certo di forza o di originalità. Ma non perché di certe convergenze rivelasse l'estraneità e l'equivoco che le aveva determinate, per parte sua Capitani poté evitare che anche in lui il crocianesimo manifestasse la sua crisi. Di un suo contatto con le filosofie dell'esistenza so quel che si legge nei suoi libri, ma non conosco il modo in cui queste si atteggiarono in concreto nella sua mente: a meno che il *Vergleiche dich! Erkenne was du bist!*, messo a motto del suo saggio, *Crisi epistemologica e crisi di identità*, non alludesse alla relatività esistenziale e situazionale dello storico che, dal suo presente, guarda nella direzione del passato e del condizionamento che subisce dai tempi nei quali vive e dei quali subisce il peso, non può prescindere. Ma è un suggerimento generico: troppo per poter essere considerato appagante.

D'altra parte, le frequenti citazioni di Dilthey e quelle, meno frequenti ma significative, di Troelsch e di Meinecke, dimostrano bensì che Capitani non fu insensibile al ritorno, documentato soprattutto dal libro di Pietro Rossi su *Lo storicismo tedesco contemporaneo* (1956), di questi filosofi, storici e teologi, letti in una prospettiva, diversa fino all'opposizione, da quella delineata nei secondi anni Trenta da Antoni nei saggi poi raccolti in *Dallo storicismo alla socio-*

logia (1941). Ma non provano che a quella spiaggia, del resto tutt'altro che omogenea, egli approdasse con piena soddisfazione dei suoi dubbi, e che lì, come Odisseo, finalmente piantasse il suo remo. Capitani non era uomo il cui viaggio tormentoso potesse mai aver fine: viaggiava, in realtà, anche quando stava fermo. Chi lo ha conosciuto da giovane e ha seguito a conoscerlo da uomo maturo, e poi da vecchio, non ha potuto sorprendere nel suo animo un addolcimento dei contrasti, il sopraggiungere di una qualsiasi quiete: vi si notava, se mai, un ispessirsi della tristezza, un consolidarsi del pessimismo, che non significò mai, per altro, rinuncia a pensare, a lavorare, a interrogarsi. Anche a questo riguardo, dunque, non è facile comprendere quale valore egli desse al ritorno di questi scrittori, e se fino in fondo condividesse il giudizio di chi, contrapponendo il loro storicismo a quello di Croce, vi indicava il segno di un più proficuo criterio di comprensione della storia. L'interesse che egli provò per quel movimento di pensiero, meno unitario, del resto, e concorde di quanto la sua contrapposizione allo storicismo, definito romantico, di Croce, lasciasse pensare, non andava a quella contrapposizione. Agli autori dello storicismo tedesco Capitani guardò con l'interesse che in lui nasceva da una viva e, direi, quasi esistenziale esigenza di sperimentazione: con simpatia, dunque, ma anche senza eccessive illusioni, senza, soprattutto, poter evitare che al suo animo rimanesse estranea una parte almeno dell'ironia con cui, e non solo nel 1932, quelli erano stati considerati da Cantimori. Può darsi che, quando li lesse, egli non avesse condiviso, e, quando gli accadeva di riconsiderarne il pensiero, egli non condividesse tutto quel che di loro Cantimori aveva scritto negli *Appunti sullo storicismo* del 1945. Può darsi che la severa critica che lì era stata riservata ad Antoni e il netto rifiuto opposto al suo metodo, fossero dispiaciuti a chi del maestro triestino era stato allievo e del suo pensiero si era, per certi aspetti, reso partecipe. Certo è però che da quelle letture egli fu indotto a rivedere il giudizio che Antoni aveva dato sia dello storicismo tedesco in generale, sia, in particolare, di Johan Huizinga che, sebbene fosse olandese e alla storia della sua terra fosse legato in modo non estrinseco, era tuttavia stato inserito nella storia che raccontava le vicende della decadenza dello storicismo nella sociologia.

Che, sullo scorcio degli anni Cinquanta, Capitani non condividesse il senso che Antoni aveva dato alla sua storia, e fermo re-

stando il suo apprezzamento della lezione crociana, guardasse tuttavia in direzioni diverse, è provato dall'interesse con cui affrontò la questione posta dal pensiero di Huizinga; che non era soltanto l'autore dell'*Autunno del Medioevo*, lo era altresì, per tacere d'altro, dell'*Homo ludens*. Fu del resto, e salvo errore, lungo quella via che a lui giunse *Der Untergang des Abendlandes* di Oswald Spengler, che a piena orchestra, senza risparmio di suoni e di colori, proponeva il poema sinfonico della decadenza; che assunse per altro in lui un significato diverso da quello che aveva in quel libro, da molti maledetto e, nondimeno, subito, e anche da Huizinga che, almeno in parte, nell'ultimo periodo della sua vita, ne era stato influenzato. Se non mi sbaglio, Capitani fu sensibile, non a vivere il dramma della crisi delle civiltà, non a subire, con animo decadente, il fascino amaro dei loro tramonti, non a temere che se, come diceva Paul Valéry, tutte «le civiltà sono mortali», anche l'Europa potesse conoscere la catastrofe, e che anche per lei prima o poi si udisse il rintocco della campana di John Donne. La sua disposizione fu piuttosto rivolta a congelare i momenti fluidi della dialettica idealistica, all'interno della quale la decadenza è per non essere e non comparire se non per risolversi in più alta positività. Fu a riconoscere consistenza obiettiva, e non solo prospettica, al non essere e al negativo, a strapparli al loro ἐξαιφνης per riconsegnarli alla realtà. Che era un modo molto più sottile di vivere la crisi della dialettica, perché, come credeva di aver appreso da Dilthey, e lo scrisse, la decadenza era implicita in ogni momento della storia, anche nei più positivi, era una sorta di controcanto che frenava lo svolgersi progressivo della musica, costringendola a riconvergere verso l'origine e a rendere udibili le sue note basse, alludenti alla morte.

L'incontro con Huizinga costituì forse il primo atto di questa sua ormai conclamata attitudine a osservare la storia con occhi diversi da quelli, non solo dei suoi maestri medievisti, ma anche di Croce. E altresì di Antoni, le cui tesi sullo storico olandese furono ripercorse con rispetto e talvolta condivise, ma, nell'insieme, criticate e respinte. Era l'idea che, per quanto nobile e elegante e raffinato, il discorso di Huizinga fosse privo di interesse per chi avesse ricostituita in sé, e capita a fondo, la lezione della filosofia classica tedesca, ripensata e riproposta da Croce, — era questa idea che egli soprattutto respingeva.

Sebbene gli risultasse evidente che, nei suoi molti scritti sulla storia e la sua teoria, Huizinga non era andato al di là di osservazioni suggestive, Capitani, che in quelle pagine aveva intravisto altro, si rifiutava di condividere l'atteggiamento di quei recensori che lo avevano rimproverato di non possedere un'idea della storia teoreticamente rigorosa: non senza, dalla parte di quei recensori, qualche goffaggine e molta presunzione, perché non è né elegante né ben diretto il rimprovero che si rivolge ad altri per il suo essere privo di quel che nemmeno noi possediamo. A questo sentimento, che era di giusto rispetto per l'autore dell'*Autunno del Medioevo*, Capitani aggiungeva del resto la considerazione di quel che in Huizinga apparteneva, non soltanto al gusto personale, al suo «impressionismo» estetizzante e simili, a quel patrimonio di qualità e di attitudini che tanto spesso indussero i suoi critici a parlarne come di un maestro che non poteva avere scolari che sul serio fossero fedeli alla sua lezione e la ripetessero, ma, in primo luogo, ai «pensieri». Che non erano quelli di un personaggio chiuso in un mondo che stesse a parte, un mondo sequestrato in sé stesso, nel quale non si potesse entrare proprio come, per chi lo abitava, era, o sarebbe stato, impossibile uscirne. Quei pensieri appartenevano infatti alla scienza storica che, nella seconda metà del secolo decimonono e all'inizio del successivo aveva combattuto le sue battaglie, per il positivismo e contro il positivismo, per il confronto della storiografia con le scienze sociali, per l'apertura delle storie speciali e nazionali alla storia universale. Non so se Capitani avesse ragione nel condividere, sia pure con cautela, il giudizio di chi, come per esempio Umberto Eco, nel tentativo di definire il carattere della ricerca huizinghina di *un'autre histoire* l'aveva messa a paragone con gli scritti di Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss, e per *Homo ludens* aveva parlato di strutturalismo (*Medioevo passato prossimo*, p. 66). Ma certo è che egli non aveva invece torto quando, a documentazione dell'impegno messo dal suo autore per orientarsi nel dibattito sulla storia, richiamava i nomi di Lamprecht e di Windelband, «e poi» citava «anche Lavisse, Pirenne, Meyer, Brunner, Febvre, Breysig e la 'Revue de synthèse historique'» (p. 67), alludendo a un ambiente intellettuale e ai problemi che vi si agitavano che l'idealismo aveva messi al margine o non aveva, quanto meno, fatto in modo che fossero più attentamente discussi.

Che in tutto questo vi fosse, piuttosto che un'esigenza di riconsiderazione di quanto la scienza storica aveva prodotto fra il

decimonono secolo e il ventesimo, l'indicazione del disagio provato nei confronti di una tradizione di pensiero, quella idealistica, di cui si avvertivano le chiusure e l'esaurimento senza che, d'altra parte, si fosse in grado di affrontarla nel suo centro e di discuterla a fondo, mi sembra evidente. La ricerca che ostinatamente Capitani faceva della sua teoresi lo conduceva in direzioni diverse, lo induceva a discutere di molte cose e a non contentarsi di nessuna: come si vede anche dal modo che egli tenne nell'assumere le riflessioni di Huizinga, non dirò come un pretesto, ma come una buona occasione per dare fondo ai suoi dubbi e per cercare risposte. Se non gli accadde di trovarle e di renderle note ai suoi lettori con la nettezza che questi forse avrebbero desiderata maggiore di quella che gli riuscì di conseguire, se dai dubbi non riuscì a venir fuori e alla fine, forse, si accorse che questi si erano fatti più forti e stringenti di quanto non fossero all'inizio, la ragione non sta tanto in un difetto che possa indicarsi nel suo personale *Begriff*, quanto piuttosto nell'aver creduto che i problemi che lo storico olandese gli poneva fossero quelli della storia e della scienza che la riguardava, e che di quelli si dovesse principalmente discutere. Sta nel non aver dato pieno ascolto a un tema che era in Huizinga e che, come ho detto, egli stesso, Capitani, chiudeva dentro di sé, avvertendone la punta dolorosa e inquietante. In realtà, quel che, a parte l'*Autunno*, in Huizinga è veramente essenziale non sta nelle celebri conferenze di Santander, e nemmeno nelle pagine dedicate alle «ombre del domani» e allo «scempio del mondo». Sta in *Homo ludens* che, fra le cose che hanno attinenza alla riflessione sulle cose del mondo, è veramente il testo capitale. Un testo, innanzi tutto, ricco di una dottrina che, dalla linguistica all'etnologia, dall'estetica al pensiero politico, alla filosofia non è facile ritrovare in chi faccia il mestiere (come si dice con alquanto retorica) dello storico: vi si trova, fra le tante altre cose, persino una discussione del «detto», come poi lo chiamò Heidegger, di Anassimandro. Un testo ricco di fascino e anche, senza dubbio, di ambiguità, di incertezze, che continuamente sembra in procinto di smarrire la sua rotta e poi, talvolta in forme avventurose, la ritrova. Ma fondamentale per capire che il problema che, precocemente, Huizinga aveva posto a sé stesso, era quello della storia solo perché lì, nella storia, si dava a vedere il più grave dei rischi che l'umanità corresse, quello della decadenza e della fine. Che è il tratto che, nell'intrin-

seco, lo avvicinò a Burckhardt. Non a quello de *La civiltà del Rinascimento* che con *l'Autunno del Medioevo* ha affinità soltanto estrinseche, ma al pessimistico e pungente autore delle *Weltgeschichtliche Betrachtungen*, all'acuto indagatore del volto oscuro della politica e del danno che ne deriva al sereno mondo dell'arte e della letteratura: il tratto per il quale Huizinga divenne, negli anni, l'altro autore di Werner Kaegi (ma anche, vorrei ricordare, dell'ultimo Meinecke e, in Italia, di Federico Chabod). Sul modo in cui, ponendo al centro del suo quadro, l'idea del gioco e variamente mettendolo in relazione con la serietà, Huizinga ne dissertò, non conviene, in questa sede, dire più di quel che si è detto. Ma forse si può aggiungere che, a misura che il libro prendeva forma e consistenza, e le cose del mondo accennavano a intraprendere la via di una catastrofe senza, per allora, precedenti, la dialettica (chiamiamola così) che Huizinga aveva indicata nel gioco e nel suo congegno mostrava via via la disperata necessità di uscire da sé stessa nella direzione dell'assoluto e dell'eterno; tanto che anche le parole offerte da Platone nel dialogo sulle *Leggi* si mostravano insufficienti a concludere il libro. Non so, per metter fine a questo ricordo, se fosse questo il filo che soprattutto, senza dimenticare i tanti altri che vi aveva individuati, a Capitani interessava di mettere in luce nell'opera di Huizinga e, in particolare, in *Homo ludens*; e che per qualche ragione gli riuscì di afferrare meno bene di quanto avrebbe desiderato. Ma nello sforzo in cui si impegnò per impadronirsene c'era tutto lui, con la sua generosità intellettuale, con l'inesausto amore della discussione e della ricerca, con le sue ansie e la sua amabile esagerazione: con le qualità, insomma, che a tutti lo hanno reso caro, e a me preziosa e insostituibile la sua amicizia.





## BIBLIOGRAFIA DI OVIDIO CAPITANI\*

1956

1. *La lettera di Goffredo II Martello conte d'Angiò a Ildebrando (1059)*, «Studi gregoriani», V, pp. 19-31.  
Rist. nel n° 51.

\* Il 17 marzo 2012 è morto a Bologna Ovidio Capitani, un grande studioso, una personalità forte e complessa, capace di grandi slanci affettivi e di dure polemiche.

Nella sua vasta produzione scientifica, protesa verso una maggiore e migliore comprensione di un'epoca, il Medioevo, capace di suscitare continui interrogativi e curiosità non facilmente appagabili, non è difficile individuare alcune linee di ricerca di particolare importanza: la storia della Chiesa medievale, intesa come storia della *coscienza del sistema*; la riforma del secolo XI, con un'attenzione particolare per l'azione riformatrice di Gregorio VII e per i tormentati rapporti fra Papato e Impero, inseguiti fino all'età di Bonifacio VIII e di Dante; la storia delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche faticosamente definite fra alto e basso Medioevo; la dimensione giuridica, soprattutto canonistica, dei secoli di mezzo; il pensiero economico medievale; l'eresia; singoli aspetti del francescanesimo strettamente connessi con le questioni etico-economiche; aspetti non secondari della produzione dantesca e, naturalmente, la storia della storiografia.

Altrettanto evidenti, nonostante la prosa spigolosa, le caratteristiche scientifiche della stessa produzione: la costante attenzione alle fonti, soprattutto a quelle poco conosciute o poco utilizzate, la verifica capillare dei dati, l'interesse continuo per la storiografia europea, e in particolare per quella tedesca, l'importanza riconosciuta al dettaglio per la sua capacità di confermare la correttezza della ricostruzione dei quadri generali, la continua ricerca del problema, del tema da sviscerare in vista di risposte che spesso si configurano come nuovi interrogativi, la curiosità intellettuale incapace di appagamento e sempre protesa verso nuovi scenari, l'inclinazione a cercare quasi sempre punti di osservazione insoliti, la consapevolezza metodologica ed epistemologica.

I contributi — monografie e raccolte di saggi, curatele di antologie e di volumi miscellanei, articoli in periodici, atti di convegno e voci enciclopediche, recensioni, introduzioni, prefazioni, premesse e presentazioni — sono elencati per anno in ordine alfabetico senza considerare l'articolo iniziale. Per le riviste si è tenuto conto dell'annata editoriale e abbiamo indicato, quando è stato possibile, l'anno di stampa effettivo se diverso dall'annata editoriale indicata sul frontespizio.

Abbiamo cercato di evitare le ripetizioni, mantenendo voci distinte solo a fronte di variazioni di rilievo: non è stato facile e non sempre siamo riusciti a farlo.

Non è stato possibile dare conto degli articoli pubblicati sulla stampa quotidiana, pur consapevoli della loro importanza per un migliore inquadramento della produzione e degli interessi di Capitani (si pensi a *Sacro e profano: la svolta del potere* pubblicato sul «Corriere della Sera» del 10 ottobre 2004 come presentazione della ristampa del volume *Il Medioevo* di G. Tabacco e G.G. Merlo nella collana «La storia universale» del

2. *Per una bibliografia delle Fonti del Medio Evo per gli anni 1950-1955* (a c. di L. GATTO e O.C.), «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXVIII, pp. 311-26.

«Corriere», oppure a *Un appuntamento senza identità* sulla terza pagina dell'«Osservatore romano» del 10 agosto 1985 a proposito degli esami di maturità appena conclusi).

A parte sono stati considerati gli appunti dei corsi monografici tenuti da Ovidio Capitani nella prima metà degli anni Settanta presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna, raccolti e pubblicati da Lorenzo Paolini, ma soltanto rivisti dall'Autore: *Appunti di Storia medievale*, a.a. 1970-71, Bologna, Copisteria Bolognina, [1971], voll. I-III, *L'eresia medievale: dissenso cristiano o protesta sociale?*, 160 pp.; *Appunti di Storia medievale*, a.a. 1971-72, Bologna, Copisteria Centro Stampa Bolognina, [1972], voll. I-II, *Storia economica e storia culturale nell'opera storiografica di H. Pirenne*, 80, 145 pp.; *Appunti di Storia medievale*, a.a. 1972-73, Bologna, Copisteria Bolognina, [1973], vol. I, *Momenti di storiografia medioevale*, 75 pp., vol. II, *Il Liber Pontificalis Ravennate*, 117 pp., vol. III, *Le cronache comunali fiorentine*, 56 pp.; *Appunti di Storia medievale*, a.a. 1973-74, Bologna, Edizioni Universitarie Bolognina, [1974], voll. I-II, *La coscienza della povertà nel Medioevo: dalla povertà «individuale» alla povertà «sociale»*, 131, 84 pp.; *Appunti di Storia medievale*, a.a. 1974-75, Bologna, Editrice Universitaria Bolognina, [1975], voll. I-II, *Per la storia della concezione del lavoro nel Medioevo*, 111, 92 pp.

Per la raccolta e per il controllo dei dati ci siamo giovati di precedenti lavori conservati in forma dattiloscritta fra le carte dello stesso Capitani, dello spoglio meticoloso fatto da Domenico Caravita per il catalogo della biblioteca del Dipartimento di paleografia e medievistica dell'Università di Bologna e della *Bibliografia degli scritti di Ovidio Capitani*, curata da Marco Iuffrida e pubblicata nel 2008 dalla Bononia University Press.

Non abbiamo la presunzione di aver individuato tutti gli scritti editi di Ovidio Capitani e siamo certi che la sua bibliografia sarà arricchita dalla pubblicazione di inediti e dalla ristampa di titoli che hanno segnato la produzione storiografica degli ultimi sessant'anni: il Centro italiano di studi sull'alto Medioevo di Spoleto e il Centro italiano di studi sul basso Medioevo di Todì stanno preparando le ristampe degli *Studi su Berengario di Tours* (a c. di M. OLDONI), di *Medioevo passato prossimo* (a c. di E. MENESTÒ e G.G. MERLO) e di una raccolta di scritti sull'età gregoriana (*Gregorio VII: il papa epitome della Chiesa di Roma*, a c. di B. PIO); l'ormai introvabile opuscolo *Dante e la società comunale*, pubblicato a Bologna nel 1983, è in corso di stampa sul numero LI/2 (ago. 2013) della «Cultura» (a c. di G. INGLESE).

Un sincero ringraziamento per i suggerimenti, i consigli, le informazioni a Ferdinando Briamonte responsabile della biblioteca del neonato Dipartimento di storia, culture, civiltà dell'Università di Bologna e a Paolo Scuderi bibliotecario della Pontificia Università Lateranense, l'uno e l'altro 'custodi' delle migliaia di volumi generosamente donati alle rispettive biblioteche da Ovidio Capitani e da suo figlio Riccardo. Un ringraziamento particolare, infine, ad Augusto Vasina per la grande cortesia usatami nel mettere a mia disposizione la sua minuziosa e nutrita raccolta di indicazioni bibliografiche.

Per un primo inquadramento della vita e della produzione di Ovidio Capitani, oltre

1957

3. *Studi per Berengario di Tours*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXIX, pp. 67-173.  
Rist. nel n° 51.

1958

4. Rec. a L. SANTIFALLER, *Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen Papst Gregors VII.*, I. Teil, «R. stor. ital.», LXX, pp. 586-89.  
5. Rec. a J. T. NOONAN, *The Scholastic Analysis of Usury*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXX, pp. 539-66.  
6. *La venditio ad terminum nella valutazione morale di san Tommaso d'Aquino e di Remigio de' Girolami*, *ibid.*, pp. 299-363.

1959

7. *Motivi di spiritualità cluniacense e realismo eucaristico in Odone di Cluny*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXXI, pp. 1-18.  
Rist. senza note in *Spiritualità cluniacense*. Atti dei convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale (12-15 ottobre 1958), II, Todi, Accademia tudertina, 1960, pp. 250-57.  
8. *Per la storia dei rapporti tra Gregorio VII e Berengario di Tours*, «Studi gregoriani», VI, pp. 99-145.  
Rist. nel n° 51.  
9. Rec. a J. LECLERCQ, *L'idée de la Royauté du Christ au Moyen Âge*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXXI, pp. 291-304.

alle relazioni contenute nel prezioso volumetto *Giornata di studio per un Maestro: Ovidio Capitani* (Bologna, 29 marzo 2004), a c. di M. C. DE MATTEIS, Bologna, [Università degli studi], 2005, si vedano *Le storiografie di Ovidio Capitani*, a c. di I. LORI SANFILIPPO, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2013, che raccoglie gli atti della giornata di studi organizzata a Roma, presso l'Istituto, il 13 giugno 2012, da integrare con A. DE VINCEN- TIS, *Ovidio Capitani critico della medievistica italiana. 1967-1977*, «B. Ist. stor. ital. Medio- evo», CXV (2013), pp. 527-45; *Orientamenti e tematiche della storiografia di Ovidio Capi- tani*. Atti del convegno di studio (Bologna, 15-17 marzo 2013), a c. di M. C. DE MATTEIS e B. PIO («Uomini e mondi medievali», 36), Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2013; *Chierici e laici, poteri politici e poteri religiosi nei secoli XI e XII. Un omaggio a Ovidio Capitani*. Convegno di studio (Trieste, 26-27 novembre 2012), a c. di M. BOTTAZZI, Trieste, CERM, 2013.

BERARDO PIO

1960

10. *Adalardo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 1, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 210, 211.
11. *Adalberto di Samaria*, *ibid.*, p. 218.
12. *Adalfredo*, *ibid.*, pp. 223, 224.
13. *Adelmanno*, *ibid.*, pp. 263-65.
14. *Amidani Guglielmo*, *ibid.*, vol. 2, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 790-92.
15. *L'incompiuto «tractatus de iustitia» di fra' Remigio de' Girolami (†1319)*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXXII (ma 1961), pp. 91-134.
16. Notizia del convegno *L'attesa dell'età nuova nella spiritualità della fine del Medioevo (Todi 16-19 ottobre 1960)*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, I/2, pp. 724-28.
17. Rec. a J. HEERS, *Le livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio, homme d'affaires génois. 1456-1459*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXXII (ma 1961), pp. 251-53.
18. Rec. a J. LECLERCQ, *S. Pierre Damien, ermite et homme d'Église*, *ibid.*, pp. 241-49.

1961

19. *A proposito di un «Restauro di un luogo della Monarchia»*, «A. Scuola speciale Archivistici e Bibliotecari Univ. Roma», I/1, pp. 109-12. Rist. nel n° 137.
20. *Andrea*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 3, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, p. 61.
21. Rec. a M. MACCARRONE, *Papato e Impero, dalla elezione di Federico I alla morte di Adriano IV (1152-1159)*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, II/2, pp. 628-33.
22. Rec. a O. PREROVSKY, *L'elezione di Urbano VI e l'insorgere dello scisma d'occidente*, *ibid.*, pp. 261-66.

1962

23. *A proposito delle «Recherches italiennes d'histoire du Moyen Âge» nella presentazione datane da Jacques Heers*, «A. Scuola speciale Archivistici e Bibliotecari Univ. Roma», II, pp. 133-36.
24. *A proposito di un libro recente di W. Ullmann*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, III/1, pp. 297-314.
25. *Arnolfini Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 4, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 263, 264.

26. *Arnolfo, ibid.*, pp. 283, 284.
27. *Attone, ibid.*, pp. 560-63.
28. *Ausilio, ibid.*, pp. 597-600.
29. *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età pregregoriana e gregoriana*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, III/2, pp. 525-75.  
Continua nel n° 42. Rist. nel n° 50.
30. *Nota per il testo dello «Scutum canonicorum»*, in *La vita comune del clero nei secoli XI e XII*. Atti della settimana internazionale di studio (Mendola, settembre 1959) («Miscellanea del Centro di studi medioevali», III); vol. II, Milano, Vita e pensiero, pp. 40-47.
31. *Per il significato dell'attesa della nuova età di Niccolò da Cusa*, in *L'attesa dell'età nuova nella spiritualità della fine del Medioevo*. Atti dei convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 16-19 ottobre 1960), vol. III, Todi, Accademia tudertina, pp. 197-216.

1963

32. *Ballerini Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 5, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 575-87.
33. *La riforma gregoriana e la lotta per le investiture nella recente storiografia*, «Cultura e Scuola», II/6 (dic. 1962-feb. 1963), pp. 108-15.

1964

34. *Archivum Historiae Pontificiae*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, V/1, pp. 375-88.
35. *La figura del vescovo in alcune collezioni canoniche della seconda metà del secolo XI*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII)*. Atti del II convegno di storia della Chiesa in Italia (Roma, 5-9 settembre 1961) («Italia sacra», 5), Padova, Editrice Antenore, pp. 161-91.
36. *Gregoriana. Impressioni di lettura e note in margine a Studi Gregoriani VI*, «R. Storia Chiesa Italia», XVIII/3, pp. 467-94.
37. *Motivi e momenti di storiografia medioevale italiana: secc. V-XIV*, in *Nuove questioni di storia medioevale*, Milano, Marzorati, pp. 729-800.  
Rist. nel 1969, 1973, 1974, 1976, 1977, 1984.
38. *S. Pier Damiani e l'istituto eremitico*, Lecce, Edizioni Milella, 56 pp.  
Rist. nel n° 47.

1965

39. *Cenni di storiografia e di metodologia medioevale. Corso dell'anno accademico 1964-65*, Lecce, Edizioni universitarie Milella, 136 pp.
40. *Il De peccato usure di Remigio de' Girolami*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, VI/2, pp. 537-662.

41. *Esiste un'«età gregoriana»? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica*, «R. Storia Letter. rel.», I/3, pp. 454-81.  
Rist. nel n° 223 con aggiunte.
42. *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età pregregoriana e gregoriana*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, VI/1, pp. 196-290.  
Continuazione del n° 29. Rist. nel n° 50.
43. *Monarchia. Il pensiero politico*, «Cultura e Scuola», IV/13-14, pp. 722-38.  
Rist. nel n° 137.
44. *Paralipomeni ad un «Restauro di un luogo della Monarchia» ovvero «And Brutus is an honourable man»*, «A. Scuola speciale Archivisti Bibliotecari Univ. Roma», V/1, pp. 79-82.  
Rist. nel n° 137.
45. *«Questi resurgeranno dal sepulcro col pugno chiuso...» (Inf. VII, vv. 56-57)*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXXVII, pp. 257-62.  
Rist. nel n° 137.
46. Rec. a *Il libro di Ricordanze dei Corsini (1362-1447) a c. di A. Petrucci*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, VI/1, pp. 330-34.
47. *San Pier Damiani e l'istituto eremitico*, in *L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII*. Atti della seconda settimana internazionale di studio (Mendola, 30 agosto - 6 settembre 1962) («Miscellanea del Centro di studi medioevali», IV), Milano, Vita e Pensiero, pp. 122-63.  
Rist. nel n° 38.

1966

48. *Benedetto IX*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 8, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 354-66.  
Rist. nel n° 323.
49. *Benedetto X*, *ibid.*, pp. 366-70.  
Rist. nel n° 324.
50. *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età «pregregoriana» e «gregoriana». L'avvio alla «Restaurazione»* («Biblioteca di Studi medioevali», III), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XII-214 pp.  
Contiene i n° 29 e 42. Rist. nel n° 77.
51. *Studi su Berengario di Tours* («Collezione di studi e testi», 2), Lecce, Edizioni Milella, 203 pp.  
Contiene i n° 1, 3 e 8.

1967

52. *Dove va la storiografia medioevale italiana?* «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, VIII/2, pp. 617-62.  
Rist. nei n° 59 e III.

53. *Giovanni Battista Borino (1881-1966)*, «R. Storia Chiesa Italia», XX/1, pp. 286-89.
54. *Introduzione a J. HUIZINGA, La mia via alla storia e altri saggi*, a c. di P. BERNARDINI MAZZOLLA («Collezione storica», 44), Bari, Laterza, pp. v-LIV.  
Rist. nel n° 111 con il titolo *Johan Huizinga: la via alla storia*.
55. *Italicum est, non legitur*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, VIII/2, pp. 745-61.
56. *Ritratti critici di contemporanei: Johan Huizinga*, «Belfagor», XXII/1, pp. 54-79.

1968

57. *Introduzione a H. DE LUBAC, Corpus mysticum: l'eucaristia e la Chiesa nel Medioevo. Studio storico*, Torino, Gribaudi, pp. I-LIV.

1969

58. *Chiese e monasteri pavesi nel secolo X, in Pavia capitale di regno*. Atti del 4° congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Pavia, Scaldasole, Monza, Bobbio, 10-14 settembre 1967), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 107-54.
59. *Dove va la storiografia medioevale italiana? Bilanci e prospettive* («Mimima», 2), Lecce, Edizioni Milella, 44 pp.  
Rist. nel n° 52.
60. *Prefazione a H. PIRENNE, Maometto e Carlomagno* («Universale Laterza», 115), Bari, Laterza, pp. v-XXXIII.  
Ed. e rist.: 1971, 1973, 1976, 1980, 1984 («Universale Laterza», 115); 1987, 1990, 1992 («Biblioteca universale Laterza», 188); 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2010 («Economica Laterza», 95); rist. nel n° 111 con il titolo *Henri Pirenne: Maometto e Carlomagno*.

1970

61. *Alessandro III, lo Scisma e le Diocesi dell'Italia settentrionale*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda*. XXXIII congresso storico subalpino per la celebrazione dell'VIII centenario della fondazione di Alessandria (Alessandria, 6-9 ottobre 1968), Torino, Deputazione subalpina di storia patria, pp. 221-38.
62. *Ancora della lettera di Odilone ad Enrico Imperatore*, in *Miscellanea Gilles Gérard Meerseman* («Italia sacra», 15), vol. I, Padova, Editrice Antenore, pp. 89-106.
63. *Attualismo storiografico e metodo storico (a proposito di un libro di Y.M. Congar)*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XI/2, pp. 867-83.

- Rist. con il titolo *Per non dimenticare Y.M. Congar*, in *Per la Ricerca e l'Insegnamento. Studi in onore di Fausto Fonzi*, a c. di O. CONFESSORE e M. CASSELLA, Galatina, Congedo, 2000, pp. 29-34.
64. *Costanza d'Altavilla*, in *Enciclopedia dantesca*, vol. II, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 239, 240.  
Rist. senza indicazioni bibliografiche in *Enciclopedia dantesca*, ed. speciale per la «Biblioteca Treccani», vol. 7, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 2005, pp. 477-79.
65. *Enrico VI Imperatore, ibid.*, p. 682.  
Rist. senza indicazioni bibliografiche in *Enciclopedia dantesca*, ed. speciale per la «Biblioteca Treccani», vol. 8, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 2005, pp. 466, 467.
66. *Enrico VII di Lussemburgo, imperatore, ibid.*, pp. 682-88.  
Rist. senza indicazioni bibliografiche in *Enciclopedia dantesca*, ed. speciale per la «Biblioteca Treccani», vol. 8, cit., pp. 467-76.
67. *Storiografia e Riforma della Chiesa in Italia (Arnaldo e Landolfo Seniore di Milano)*, in *La storiografia altomedievale*, Spoleto, 10-16 aprile 1969 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XVII/2), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 557-629.  
Rist. in *Storici e storiografia del Medioevo italiano*, a c. di G. ZANELLA («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 14), Bologna, Pàtron, 1984, pp. 139-211.

1971

68. *L'eresia medievale*, a c. di O.C. («Problemi e prospettive. Serie di storia»), Bologna, Il Mulino, antologia con *Introduzione* di O.C. alle pp. 7-22.  
Rist. nel 1972 e nel 1974.
69. *Gioacchino Volpe, storico del Medioevo*, «Studi romagnoli», XXII (ma 1974), pp. 319-34.  
Rist. nel n° 111.
70. *Girolami, Remigio dei*, in *Enciclopedia dantesca*, vol. III, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 208, 209.  
Rist. senza indicazioni bibliografiche in *Enciclopedia dantesca*, ed. speciale per la «Biblioteca Treccani», vol. 9, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 2005, pp. 567, 568.
71. *Imperatori e monasteri in Italia centro-settentrionale (1049-1085)*, in *Il monachesimo e la riforma ecclesiastica (1049-1122)*. Atti della quarta settimana internazionale di studio (Mendola, 23-29 agosto 1968), Milano, Vita e Pensiero, pp. 423-89.
72. *Introduzione* a H. PIRENNE, *Le città del Medioevo* («Universale Laterza», 179), Bari, Laterza, pp. VII-XLIII, con *Appendice. La «tesi Pirenne» sulle città e alcune posizioni storiografiche italiane recenti: cenni di orientamento*, pp. XLIII-XLVIII.



Ed. e rist.: 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1982; 1985, 1989, 1990, 1993 («Universale Laterza», 179); 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007 («Economica Laterza», 43). Rist. nel n° 111 con il titolo *Henri Pirenne: le città del Medioevo*.

73. *Per un riesame dei «falsi» ravennati*, «Atti M. Dep. Stor. p. Romagna», n.s., XXII (ma 1972), pp. 21-42.
74. *Il «Tractatus de potestate Summi Pontificis» di Guglielmo di Sarzano. Nota introduttiva*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XII/2, pp. 997-1014.

1972

75. *Al di là di una Commemorazione*, «Studi gregoriani», IX, pp. 17-35.  
Rist. nel n° 173.

1973

76. *Agnello Ravennate nella recente storia della storiografia medioevale*, «Felix Ravenna», s. 4<sup>a</sup>, V/VI, pp. 183-98.
77. *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età «pregregoriana» e «gregoriana». L'avvio alla «Restaurazione»*, Torino, Bottega d'Erasmus, XII-214 pp.  
Rist. del n° 50.
78. *Premessa alla seconda edizione italiana*, in *Storia della Chiesa dalle origini ai giorni nostri*, vol. VII, E. AMANN e A. DUMAS, *L'epoca feudale. La Chiesa del particolarismo (888-1057)*, seconda ed. it. a c. di O.C., Torino, Editrice S.A.I.E., pp. 5-8.
79. *Una questione non ancora chiusa: il paragrafo 10 (Ed. Toynbee) della lettera ai Cardinali italiani di Dante*, «A. Scuola normale superiore Pisa. Classe Lett. Filos.», s. III, III/2, pp. 471-85.
80. *Raterio e il diritto canonico*, in *Raterio da Verona*. Atti del X convegno storico internazionale dell'Accademia tudertina (Todi, 12-15 ottobre 1969), Todi, Accademia tudertina, pp. 137-64.

1974

81. *La concezione della povertà nel Medioevo*, antologia di scritti a c. di O.C., Bologna, Patron, VIII-355 pp.  
Prima ed. fuori collana; rist. nel 1979 come primo vol. della collana «Il mondo medievale. Studi di storia e storiografia. Sezione di storia delle istituzioni della spiritualità e delle idee», dir. da O.C. Terza rist. 1983.
82. *Episcopato ed ecclesiologia nell'età gregoriana*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas cristiana» dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*. Atti della quinta settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 1971) («Miscellanea del Centro di studi medioevali», VII), Milano, Vita e Pensiero, pp. 316-73.  
Rist. nel n° 223 con aggiunte.

83. *L'etica economica medievale*, a c. di O.C. («Problemi e prospettive. Serie di storia»), Bologna, Il Mulino, 218 pp.  
Antologia con *Introduzione* (pp. 7-22) e *Sulla questione dell'usura nel Medioevo* (pp. 23-46) di O.C.
84. *Introduzione* a J. HUIZINGA, *La scienza storica*, a c. di P. BERNARDINI MAZZOLLA («Universale Laterza», 294), Bari, Laterza, pp. VII-XXX.  
Rist. nel n° 111 con il titolo *Joban Huizinga. La scienza storica*.
85. *Introduzione all'edizione italiana* di R. ALPHANDÉRY e A. DUPRONT, *La cristianità e l'idea di crociata* («Nuova collana storica»), Bologna, Il Mulino, pp. IX-XVI.  
Ripubblicato nel 1983 («Collezione di testi e studi. Storiografia») con l'aggiunta di una *Nota alla seconda edizione italiana* (pp. IX-XVI) di O.C. Rist. nel 1989.
86. *Papato*, in *Enciclopedia dantesca*, vol. IV, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 276-80.  
Rist. senza indicazioni bibliografiche in *Enciclopedia dantesca*, ed. speciale per la «Biblioteca Treccani», vol. 12, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 2005, pp. 264-70.

1975

87. *L'«affaire bérengarienne» ovvero dell'utilità delle monografie*, «Studi medievali», s. 3<sup>a</sup>, XVI/1, pp. 353-78.
88. *Presentazione* a B. VETERE, *Una rinascita per Pirenne? Storici e storia del Medioevo: note minime di lettura*, Bari, Adriatica Editrice, p. 5.
89. *Problematica della Disceptatio Synodalis*, «Studi gregoriani», X, pp. 141-74.  
Rist. nel n° 223 con aggiunte.
90. *Problemi ecclesiologici alla fine del '200*, in *Atti del convegno di studio VII centenario del 1° conclave (1268-1271)* (Viterbo, 5-6 giugno 1971), Viterbo, Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Viterbo, pp. 151-72.

1976

91. E.A. THOMPSON, *Una cultura barbarica. I Germani*, trad. it. di O.C. e M.C. DE MATTEIS («Universale Laterza», 352), Roma, Bari, Laterza, XIV-171 pp.
92. *Impressioni sullo stato della storia della Chiesa medievale in Italia*, in *Convegno dell'associazione dei medioevalisti italiani* (Roma, 31 maggio - 2 giugno 1975), Bologna, Editrice universitaria bolognese, pp. 51-70.
93. *L'interpretazione «pubblicistica» dei canoni come momento della definizione di istituti ecclesiastici (secc. XI-XII)*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*. Atti del congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico ita-

liano. 1883-1973 (Roma, 22-27 ottobre 1973), vol. I, *Relazioni*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. 253-82.

Rist. nel n° 223 con aggiunte.

94. *Le istituzioni ecclesiastiche medievali: tra ideologia e metodologia. Appunti*, «R. Storia Chiesa Italia», XXX/2, pp. 345-62.
95. *Legislazione antiereticale e strumento di costruzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo III*, «B. Soc. Studi valdesi», CXL, pp. 31-53.
96. *Usura*, in *Enciclopedia dantesca*, vol. V, Roma, Istituto della enciclopedia Italiana, pp. 852, 853.  
Rist. senza indicazioni bibliografiche in *Enciclopedia dantesca*, ed. speciale per la «Biblioteca Treccani», vol. 16, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 2005, pp. 567, 568.
- 1977
97. Intervento senza titolo, in *L'entità ladina dolomitica*. Convegno interdisciplinare (Vigo di Fassa, 10-12 settembre 1976), a c. di L. HEILMANN, Vigo di Fassa, Istituto culturale ladino, pp. 51-57.
98. *Apostolicità, episcopato e primato di Pietro dal II al V secolo*, «R. Storia Chiesa Italia», XXXI/2, pp. 485-95.
99. *Crisi epistemologica e crisi di identità: appunti sulla ateoreticità di una medievistica*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XVIII/2, pp. 395-460.  
Rist. nel n° 111.
100. *Medioevo ereticale*, a c. di O.C. («Problemi e prospettive. Serie di storia»), Bologna, Il Mulino, 323 pp.  
2<sup>a</sup> ed. 1983.
101. *Motivazioni peculiari e linee costanti della cronachistica normanna dell'Italia meridionale: secc. XI-XII*, «Rci Accad. Sci. Ist. Bologna», LXXV/1 (1976-77, ma 1977), pp. 59-91.  
Versione in lingua inglese nel n° 103.
102. *Presentazione* a M.C. DE MATTEIS, *La «teologia politica comunale» di Remigio de' Girolami* («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 3), Bologna, Patron, pp. VII-XI.
103. *Specific Motivations and Continuing Themes in the Normans Chronicles of Southern Italy in the Eleventh and Twelfth Centuries*, in *The Normans in Sicily and Southern Italy. Lincei Lectures 1974*, Oxford, Oxford University Press, pp. 1-46.  
Versione inglese del n° 101.
104. *Spiritualità e cultura religiosa*, in *Il Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo. Venticinque anni di attività 1952-1977* («Miscellanea», 3), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 93-107.

105. *Storia ecclesiastica come storia della «coscienza del sistema»*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a c. di G. ROSSETTI («Istituzioni e società nella Storia d'Italia», 1), Bologna, Il Mulino, pp. 41-55.

1978

106. *Canossa: una lezione da meditare*, «R. Storia Chiesa Italia», XXXII/2, pp. 359-81.  
Anche in *Studi matildici*. Atti e memorie del III convegno di studi matildici (Reggio Emilia, 7-9 ottobre 1977), Modena, Aedes Muratoriana, pp. 3-23.
107. *Introduzione a R. STADELMANN, Il declino del Medioevo. Una crisi di valori* («Collezione di testi e di studi. Storiografia»), Bologna, Il Mulino, pp. 5-49.  
Rist. nel n° 111 con il titolo *Rudolf Stadelmann: Il declino del Medioevo*.
108. *Spigolature minime sul III della Monarchia*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXXXVII (ma 1979), pp. 173-200.  
Rist. nel n° 137.

1979

109. *Indirizzo di saluto*, in *Culto cristiano, politica imperiale carolingia*. Atti del XVIII convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1977), Todi, Accademia Tudertina, pp. 9-12.  
Rist. con il titolo *Parole di saluto ai convegnisti: Todi, 9 ottobre 1977*, in *L'Accademia Tudertina 1955-1995. Storia, storiografia, immagini*, a c. di E. MENESTÒ, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1995, pp. 125-27.
110. *Introduzione a K. BOSL, Modelli di società medievale* («Saggi», 184), Bologna, Il Mulino, pp. 7-33.  
Rist. nel n° 360 con il titolo *La storia della società medievale in Karl Bosl*.
111. *Medioevo passato prossimo. Appunti storiografici: tra due guerre e molte crisi* («Saggi», 192), Bologna, Il Mulino, 367 pp.  
Contiene i n° 52, 54, 60, 69, 72, 84, 99, 107. Inoltre: *Prefazione*, pp. 5-7.
112. *La storiografia altomedievale: linee di emergenza dalla critica contemporanea*, «A. Ist. stor. italo-germ. Trento», V (ma 1981), pp. 209-34.  
Pubblicato anche in *La Cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo*. Atti del convegno (Roma, 12-16 novembre 1979), Roma, Herder Editrice, 1981, pp. 123-47; e in *Storici e storiografia del Medioevo italiano*, a c. di G. ZANELLA («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 14), Bologna, Pàtron, 1984, pp. 79-110.

1980

113. *Berengar von Tours*, in *Lexikon des Mittelalters*, Bd. I, München-Zürich, Artemis Verlag, coll. 1937-39.
114. *Considerazioni sulla necessità di addivenire ad un dipartimento di medievistica*, in *Atti dell'incontro dei medievisti italiani* (Milano, 19 maggio 1979), Genova, Mondini e Siccardi, pp. 101-06.

115. *Intorno ad alcune linee di ispirazione del libro «Tra Milano e Cluny. Momenti di vita e cultura ecclesiastica nel secolo XII» di Pietro Zerbi, «R. Storia Chiesa Italia», XXXIV/2, pp. 546-51.*
116. *Introduzione a O. BRUNNER, Storia sociale dell'Europa nel Medioevo («Saggi», 196), Bologna, Il Mulino, pp. 7-28.*  
Nuova edizione 1988 («Universale paperbacks Il Mulino», 217); rist. 1992, 1998, 2001. Rist. nel n° 360 con il titolo *La storia della società medievale in Otto Brunner.*
117. *Prefazione a M.G. MUZZARELLI, Una componente della mentalità occidentale: i Penitenziali nell'alto medio evo («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 9), Bologna, Pàtron, pp. XI-XIII.*
118. *Prefazione a P. GOLNELLI, Culto dei santi e vita cittadina a Reggio Emilia (secoli IX-XII), Modena, Aedes Muratoriana, pp. XI-XIV.*

1981

119. *Città e comuni, in Storia d'Italia, dir. da G. GALASSO, vol. IV, Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia, Torino, UTET, pp. 1-57.*
120. *Dal comune alla signoria, ibid., pp. 135-75.*
121. *Indirizzo di saluto, in Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese. Atti dei convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, XIX (Todi, 15-18 ottobre 1978), Todi, Accademia Tudertina, pp. 5-7.*
122. *Medioevo latino, «Maia», n.s., XXXIII/1, pp. 57-62.*  
Presentazione dei volumi di *Medioevo latino* letta al CNR, Roma 29 ottobre 1980.
123. *Per un ricordo di Pietro Torelli, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», LXXXIX (1980-81, ma 1982), pp. 553-89.*  
Rielaborazione del n° 125.
124. *Polemica religiosa e polemica pubblicistica nelle Laude di Iacopone da Todi (Discorso inaugurale), in Atti del convegno storico iacoponico in occasione del 750° anniversario della nascita di Iacopone da Todi (Todi, 29-30 novembre 1980), a c. di E. MENESTÒ («Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici dell'Università di Perugia», 8), Firenze, La Nuova Italia, pp. 11-33.*  
Rist.: Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1992.
125. *Presenza e attualità di Pietro Torelli nella medievistica italiana contemporanea, in Convegno di studi su Pietro Torelli nel centenario della nascita. 1880-1980 (Mantova, 17 maggio 1980), Mantova, Accademia nazionale virgiliana, pp. 31-51.*  
Cf. n° 123.

126. *Relazione di chiusura*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, Spoleto, 19-25 aprile 1979 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XXVII/2), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 973-1011.
- 1982
127. *Federico Barbarossa davanti allo scisma: problemi e orientamenti*, in *Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania*. Atti della settimana di studio (8-13 settembre 1980), a c. di R. MANSELLI e J. RIEDMANN («Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderni», 10), Bologna, Il Mulino, pp. 83-130.
128. *Introduzione* a M. MOLLAT, *I poveri nel Medioevo* («Società e storia»), Bari, Laterza, pp. v-xxxvi.  
Edizioni successive: 1983, 1987, 1993 («Biblioteca universale Laterza», 84); Roma, Bari, 2001 («Biblioteca storica Laterza»).
129. *Il Medioevo: una mentalità alternativa*, Bologna, Fotografis, 12 pp.  
Rist. nel n° 141 con il titolo *Il Medioevo: una mentalità del molteplice*. Versione in lingua francese nel n° 156.
130. *Monachesimo occidentale e collezioni canoniche: secoli V-VII*, in *San Benedetto nel suo tempo*. Atti del 7° congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo (Norcia, Subiaco, Cassino, Montecassino, 29 settembre-5 ottobre 1980), vol. I, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 231-53.
131. *Non è mai troppo tardi*, «Quaderni. Ist. Sci. stor.-pol., Fac. Magistero, Univ. Bari», II (1981-82), pp. 7-38.
132. *Gli orientamenti culturali della storia medioevale*, in *Il Medioevo oggi*. Terzo congresso dell'Associazione dei medioevalisti italiani (Santa Margherita Ligure, 24-26 maggio 1978), Bologna, Ponte nuovo editrice, pp. 33-42.
133. *Prefazione ad Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310*, vol. I, a c. di L. PAOLINI e R. ORIOLI («Fonti per la storia d'Italia», 106), Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, pp. ix-xii.
134. *Riferimento storico e pubblicistica nel commento di Bruno Nardi alla «Monarchia» dantesca*, «Lecture Classensi», IX/X, pp. 217-45.  
Rist. nel n° 137.
135. *San Bernardino e l'etica economica*, in *Atti del convegno storico bernardiniano in occasione del sesto centenario della nascita di s. Bernardino da Siena* (L'Aquila, 7-9 maggio 1980), L'Aquila, Comitato aquilano del sesto centenario della nascita di s. Bernardino da Siena, pp. 47-65.  
Rist. nel n° 180.

1983

136. *Avvertenza*, in *Temi e problemi della mistica femminile trecentesca*. Atti dei convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, vol. XX, (Todi, 14-17 ottobre 1979), Todi, Accademia tudertina, p. 5.
137. *Chiose minime dantesche* («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 12), Bologna, Pàtron, 139 pp. Contiene i n<sup>1</sup> 19, 43, 44, 45, 108, 134 e l'inedito *Mondo della storia e senso della storia in Dante* (pp. 115-34).
138. *Commiato*, in *«Imago Mundi»: la conoscenza scientifica nel pensiero bassomedievale*. Atti dei convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, XXII (Todi, 11-14 ottobre 1981), Todi, Accademia Tudertina, pp. 5, 6.  
Rist. in *L'Accademia Tudertina 1955-1995. Storia, storiografia, immagini*, a c. di E. MENESTÒ, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1995, pp. 135, 136.
139. *Dante e la società comunale*, Bologna, Fotografis, 34 pp.
140. *Hadrianum e Privilegium minus: una rilettura*, in *Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter*. Festschrift für Friedrich Kempf zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag und fünfzigjährigen Doktorjubiläum, hrsg. von H. MORDEK, Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, pp. 173-86.
141. *Il Medioevo: una mentalità del molteplice*, «Intersezioni», III/1, pp. 21-33. Rist. del n° 129. Versione in lingua francese nel n° 156.
142. *La nuova storia sociale come superamento di istanze idiografiche e nomotetiche*, «Ricerche Storia soc. rel.», XII/24, pp. 82-100.  
Rist. in *Dieci prolusioni accademiche (1975-1985)*, a c. di A. LAZZARETTO ZANNOLO, Vicenza, Istituto per le ricerche di storia sociale e storia religiosa, 1985, pp. 167-87. Rist. nel n° 360.
143. *Papato e Impero nei secoli XI e XII*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, dir. da L. FIRPO, vol. II/2, *Il Medioevo*, Torino, UTET, pp. 117-63.
144. *Patari in Umbria: lo «Status quaestionis» nella recente storiografia*, «B. Ist. stor. art. orvietano», XXXIX (ma 1988), pp. 37-54.
145. *Prefazione a Il pensiero politico del basso Medioevo. Antologia di saggi*, a c. di C. DOLCINI («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 11), Bologna, Pàtron, pp. 1-3.
146. *Prefazione a Bibliografia storica polironiana. 1. Opere generali. Il Medioevo*, a c. di P. GOLINELLI e B. ANDREOLLI («Storia di San Benedetto Polirone», 1.1), Bologna, Patron, pp. 3-8.  
Rist. nel 2002 («Il mondo medievale. Sezione di storia medievale dell'Italia padana», 11).
147. *Ragione e storia*, in *Ragione e scienza, storia, filosofia, etica, teologia*.

- Atti del colloquio interdisciplinare (Trieste, 9-10 gennaio 1982), Trieste, Centro di teologia e cultura, pp. 19-38.
148. Rec. a RICCOBALDO DA FERRARA, *Chronica parva Ferrariensis*, introd. e nn. di G. ZANELLA, «B. Not. e Ric. Arch. e Bibl.», VI (ma 1984), pp. 159-64.
149. *Tendenze della storiografia sulla povertà nel Medioevo, oggi*, in *Povertà e carità dalla Roma tardo-antica al '700 italiano* («Materiali e ricerche», 7), Abano Terme, Francisci, pp. 36-64.
150. *La trattatistica ecclesiologica*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia-Romagna*, I, *L'alto Medioevo*, Milano, Silvana, pp. 53-63.
- 1984
151. *A proposito di: Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale, a c. di S. Boesch Gajano e L. Sebastiani*, «Studi Mater. Stor. Relig.», n.s., VIII/2, pp. 343-56.
152. *Correlazione*, in *Federico Chabod e la «nuova storiografia» italiana. Dal primo al secondo dopoguerra. 1919-1950*. Giornate di studio organizzate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e dall'Istituto di storia medievale e moderna dell'Università degli studi di Milano (Milano, 3-6 marzo 1983), a c. di B. VIGEZZI, Milano, Jaka Book, pp. 64-71.
153. *Il francescanesimo ed il papato da Bonaventura a Pietro di Giovanni Olivi: una riconsiderazione*, in *Francesco d'Assisi e il Francescanesimo delle origini*. Atti del convegno di studi (Lugano, 18-20 marzo 1983), Napoli, Edizioni scientifiche italiane («Ricerche stor.», XIII/3, 1983), pp. 595-611.  
Rist. nel n° 325.
154. *Introduzione ai lavori*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (sec. XIII-XV)*, in *Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981)*, vol. II («Italia sacra», 36), Roma, Herder Editrice, pp. 605-07.
155. *L'Italia medievale nei secoli di trapasso. La Riforma della Chiesa (1012-1122)*, Bologna, Pàtron, 93 pp.  
Rist. nel n° 159.
156. *Le Moyen Âge, une mentalité du multiple*, «Médiévales», VII, pp. 65-77.  
Versione in francese del n° 141.
157. *Nuove acquisizioni del pensiero etico-economico francescano del basso Medioevo*, in *Alle origini dei Monti di Pietà. I francescani fra etica ed economia nella società del tardo Medioevo* (Studi in occasione delle celebrazioni del V centenario della morte del beato Michele Carcano. 1427-84, fondatore del Monte di Pietà di Bologna) («Quaderni del Monte», III), Bologna, Ravenna, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, pp. 21-28.  
Rist. in *La presenza francescana fra Medioevo e Modernità*, a c. di M. CHESSA e M. POLI, Firenze, Vallecchi, 1996, pp. 39-51.



158. *Un ricordo di Zelina Zafarana 1960-1968/70*, «A. Fac. Lett. Filos. Univ. Siena», V (ma 1985), pp. 3-15.  
Rist. in Z. ZAFARANA, *Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di storia medievale*, a c. di O. C., C. LEONARDI, E. MENESTÒ e R. RUSCONI («Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia», 17), Firenze, La Nuova Italia, 1987, pp. 451-63 (rist. Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1991). Rist. nel n° 173.
159. *La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture*, in *Storia della società italiana*, vol. 5, *L'Italia dell'Alto Medioevo*, Milano, Teti, pp. 279-344. Contiene il n° 155.
160. *Storici della filosofia e storia medievale*, «Intersezioni», IV/3, pp. 611-23.
161. *La storiografia coeva sulla pace di Costanza*, in *La pace di Costanza 1183*, Bologna, Cappelli, pp. 99-117.
162. *Una testimonianza per Raffaello Morghen*, «Rci Accad. Sci. Ist. Bologna», LXXII (1983-84), pp. 49-60.  
Rist. nel n° 173.

1985

163. *Introduzione a K. BOSL, Il risveglio dell'Europa: l'Italia dei comuni* («Collezione di testi e studi. Storiografia»), Bologna, Il Mulino, pp. ix-xxii.
164. *Introduzione a Istituzioni e società nell'alto Medioevo marchigiano*. Atti del convegno (Ancona, Osimo, Jesi, 17-20 ottobre 1981), vol. III, *Indici analitici*, a c. di M. MORRONI, Ancona, Deputazione di storia patria Marche («Atti Mem. Dep. Stor. p. Marche», LXXXVI/3, 1981), pp. 1221-38.
165. *Ipotesi sociali del francescanesimo medioevale: orientamenti e considerazioni*, in S. Francesco. Giornata lincea indetta in occasione dell'VIII centenario della nascita (Roma, 12 novembre 1982) («Atti dei convegni lincei», 68), Roma, Accademia nazionale dei Lincei, pp. 39-57.  
Rist. nel n° 325.
166. *Prefazione a G. ZANELLA, Bibliografia per la storia dell'Università di Bologna dalle origini al 1945, aggiornata al 1983* («Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n.s., V), Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, pp. 1, 2.
167. *Premessa a Il Mezzogiorno medievale nella storiografia del secondo dopoguerra: risultati e prospettive*. Atti del IV convegno nazionale (Università di Calabria, 12-16 giugno 1982), a c. di P. DE LEO («Associazione nazionale dei medioevalisti italiani. Convegni», IV), Soveria Mannelli, Rubbettino, p. 7.

1986

168. *Durandus von Troarn*, in *Lexikon des Mittelalters*, Bd. III, München, Zürich, Artemis Verlag, coll. 1466, 1467.

169. «*Ecclesia Romana*» e Riforma: «*Utilitas*» in Gregorio VII, in *Chiesa diritto e ordinamento della 'societas christiana' nei secoli XI-XII*, Atti della nona settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983) («*Pubblicazioni dell'Università Cattolica del S. Cuore. Miscellanea del Centro di studi medievali*», XI), Milano, Vita e Pensiero, pp. 26-66; *ibid.*, *Discussione* sulla lezione O.C., pp. 67-69, e *Discussione* sulla lezione di G. Fornasari, pp. 454-58. Rist. nel n° 223 con aggiunte.
170. *La figura di Giovanni da Capestrano alla luce dei problemi del suo tempo*, in *Giovanni da Capestrano. Dalla storia della Chiesa alla storia d'Europa*. Studi in occasione delle Celebrazioni del VI centenario della nascita di San Giovanni da Capestrano, francescano ed europeo di sei secoli fa (1386-1986) («*Quaderni del Monte*», 4), Bologna, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, s.d., pp. 19-25. Rist. in *La presenza francescana fra Medioevo e Modernità*, a c. di M. CHessa e M. POLI, Firenze, Vallecchi, 1996, pp. 123-34.
171. *Giovanni da Capestrano. Un europeo di seicento anni fa*, *ibid.*, pp. 7, 8.
172. *Gregorio VII e l'unità europea*, «*Aevum*», LX/2, pp. 183-92.
173. *Una medievistica romana* («*Il mondo medievale*. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 16), Bologna, Pàtron, 75 pp. Contiene i n° 75, 158, 162, 187. Inoltre: *Premessa*, pp. 9-10.
174. *Presentazione del Liber Floriger*, «*Arch. Soc. romana Stor. p.*», CIX, pp. 251-56.
175. *Raoul Manselli, 20 novembre 1985*, s.l., s.e., 4 pp. non numerate.
176. *Il «revival» del Medioevo*, in *Cento anni Laterza 1885-1985, testimonianze degli autori*, Roma, Bari, Laterza, pp. 58-61.
177. *Roma tardo-medievale come problema storiografico*, in *Un pontificato ed una città: Sisto IV (1471-1484)*. Atti del convegno (Roma, 3-7 dicembre 1984), Roma, Associazione Roma nel Rinascimento, pp. 747-60.
178. *Storia dell'Italia medievale. 410-1216* («*Collezione storica*»), Bari, Laterza, VII-541 pp. Edizioni successive: 1988, 1989, 1992 (3ª edizione aggiornata), 1994, 1999, 2001 («*Biblioteca Universale Laterza*», 234); 2004, 2009 («*Biblioteca storica Laterza*»); l'edizione 2004 è disponibile in registrazione sonora, voce Vincenzo Rizzini, Feltre, Centro internazionale del libro parlato, s.d. [post 2005] (23 h., 5 min.); ultima edizione: («*I classici della storia*», 46), Milano, Mondadori, 2011, VII-541 pp.
- 1987
179. *Discorso conclusivo*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*. Atti del convegno internazionale di studi (Mantova, 23-25 mag-

- gio 1986), a c. di P. GOLINELLI («Il mondo medievale. Studi di storia e storiografia»), Bologna, Pàtron, pp. 423-31.
180. *Una economia politica nel Medioevo*, a c. di O.C. («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 15), Bologna, Pàtron, 191 pp.  
Contiene il n° 135. Inoltre: *Introduzione*, pp. IX-XXVII.
181. *L'indulgenza come espressione teologica della «Communio Sanctorum» e nella formazione della dottrina canonistica*, in *Indulgenza nel Medioevo e perdono di papa Celestino*. Atti del convegno storico internazionale (L'Aquila, 5-6 ottobre 1984), a c. di A. CLEMENTI («Convegni celestiniani», 1), L'Aquila, Centro celestiniano (ma 1988), pp. 17-32.  
Rist. nel n° 325.
182. *Medioevo e spiritualità. La tradizione di studi dell'Accademia Tudertina*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XXVIII/1, pp. 1-11.  
Stampato a parte in *La spiritualità medievale: metodi, bilanci, prospettive* («Estratti degli Studi medievali», 11), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1987. Rist. in *L'Accademia Tudertina. 1955-1995. Storia, storiografia, immagini*, a c. di E. MENESTÒ, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1995, pp. 167-78.
183. *Medioevo, Europa e R. S. Lopez*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XXVIII/2 (ma 1988), pp. 845-59.  
Rist. nel n° 360.
184. *La modernità di Salimbene*, in *Salimbene da Parma. Curiosità umana ed esperienza politica in un francescano di sette secoli fa*. Studi in occasione delle celebrazioni nel VII centenario della morte di Fra Salimbene da Parma (1221-87) («Zenit. Quaderni», supplemento al numero IV del 1987), Bologna, Ravenna, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, pp. 11-12.
185. *Politica e religiosità nella Cronica di Fra Salimbene*, *ibid.*, pp. 31-38.
186. *Premessa a Z. ZAFARANA, Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di storia medievale*, a c. di O.C., C. LEONARDI, E. MENESTÒ e R. RUSCONI («Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia», 17), Firenze, La Nuova Italia, pp. IX, X.  
Rist.: Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1991.
187. *Ricordo di Raoul Manselli*, in *Segni e riti nella Chiesa altomedievale occidentale*, Spoleto 11-17 aprile 1985 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XXXIII/1), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 13-40.  
Rist. nei n° 173 e 360.
188. *Tensioni riformatrici e cultura ecclesiastica tra Ferrara, Pomposa e Ravenna dal X al XII secolo*, in *Storia di Ferrara*, vol. IV, *L'alto Medioevo VII-XII*, a c. di A. VASINA, Ferrara, G. Corbo, pp. 300-22.

189. *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a c. di O.C., Bologna, Cassa di risparmio di Bologna; *Prefazione di O.C. alle pp. 11-15.*
- 1988
190. *L'età «pregregoriana»*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, dir. da N. TRANFAGLIA e M. FIRPO, vol. I, *Il Medioevo*, 1, *I quadri generali*, Torino, UTET, pp. 361-90.
191. *Francescanesimo e società tra Duecento e Trecento*, in «*Osservanza*» *francescana e Università di Bologna. Cultura laica e religiosa tra Umanesimo e Rinascimento*. Studi in occasione delle celebrazioni per i 760 anni del Convento dell'Osservanza e IX centenario dell'Università di Bologna (Bologna, 21-22 maggio 1988) («*Zenit. Quaderni*», supplemento al n° IV), Bologna, Banca del monte di Bologna e Ravenna, pp. 11-19.  
Rist. in *La presenza francescana fra Medioevo e Modernità*, a c. di M. CHIESA e M. POLI, Firenze, Vallecchi, 1996, pp. 177-88.
192. [Intervento nella tavola rotonda] *Problemi di metodo nella lettura delle lettere pastorali* (Bologna, 4 dicembre 1987), «*R. Stor. soc. relig.*», XVII/34, pp. 189-93.
193. *Medioevo e Mezzogiorno dopo la lezione di Croce: una riconsiderazione*, «*A. Ist. ital. Studi stor.*», X (1987-88, ma 1991), pp. 393-419.
194. *L'opera storica di Raoul Manselli*, «*Itinerari Ricerca stor.*», 2, pp. 289-91.
195. *Prefazione a R. MORGHEN, Cronache dell'Italia provinciale*, s.e. [Bologna, Tamarì], pp. 7-8.  
Stampato anche nel «*B. Ist. stor. ital. Medioevo*», XCII (1985/86, ma 1989), pp. 21-22.
196. *Presentazione a C. DOLCINI, Crisi di poteri e politologia in crisi. Da Sini baldo Fieschi a Guglielmo d'Ockham* («*Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee*», 17), Bologna, Patron, pp. 3-7.
197. *I secoli centrali del Medio Evo: un periodo storiografico?*, in *Periodi e contenuti del Medio Evo*, a c. di P. DELOGU («*Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'. Seminari dell'Istituto di storia medievale*», 1), Roma, Il Ventaglio, pp. 89-110.
198. *Spoletto: una tradizione antica per una vocazione culturale moderna*, «*Ca' de Sass*», CIV, pp. 4-9.
199. *Status quaestionis dei falsi berengariani. Note sulla prima fase della disputa*, in *Fälschungen im Mittelalter*, Bd. II, *Gefälschte Rechtstexte. Der bestrafte Fälscher*. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae historica (München, 16-19 september 1986) («*Monumenta Germaniae historica. Schriften*», 33), Hannover, Hahnsche Buchhandlung, pp. 191-215.

200. *La storiografia medievale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, dir. da N. TRANFAGLIA e M. FIRPO, vol. I/1, *Il Medioevo. I quadri generali*, Torino, UTET, pp. 757-92.
201. *Gli studi ecclesiologici di Raoul Manselli*, in *L'opera storica di Raoul Manselli*. Atti del seminario internazionale di studio (Lecce, 20 novembre 1986), a c. di B. VETERE, Galatina, Congedo, pp. 51-62.
202. *La Universitas Studiorum a Bologna e la diffusione universitaria in Europa*, in *La Universitas Studiorum a Bologna e la diffusione universitaria in Europa*. Atti del convegno celebrativo del 60° anniversario di fondazione del Rotary a Bologna (Bologna, 11 aprile 1987), Bologna, Analisi, pp. 13-29.

1989

203. *La crisi del concetto di Medioevo nella storiografia italiana del dopoguerra*, in *Questioni e metodi della storiografia contemporanea*, a c. di A. DI LEO, Napoli, Guida, pp. 81-114.
204. *Da Landolfo seniore a Landolfo iuniore: momenti di un processo di crisi, in Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*. Atti dell'11° congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987), vol. II, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 589-622.
205. *Da una ecclesiologia medievale ad una ecclesiologia moderna: il pensiero di Pietro Olivi*, in *Pietro di Giovanni Olivi. Verso una nuova età. Chiesa, società, economia*. Studi in occasione delle «Giornate dell'Osservanza» di Bologna (Bologna, 13-14 maggio 1989) («Zenit. Quaderni», supplemento al quarto numero del 1989), Bologna, Ravenna, Banca del monte di Bologna e Ravenna, pp. 15-21.  
Rist. in *La presenza francescana fra Medioevo e Modernità*, a c. di M. CHESSA e M. POLI, Firenze, Vallecchi, 1996, pp. 213-21.
206. *Introduzione a La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia*, a c. di M.G. MUZZARELLI e G. TODESCHINI («Documenti», 29), Bologna, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, pp. 7-10.
207. *Il papato di Gregorio VII nella pubblicistica del suo tempo: notazioni sul Liber ad Gebehardum*, in *La riforma gregoriana e l'Europa*. Congresso internazionale (Salerno, 20-25 maggio 1985), «Studi gregoriani», XIII, pp. 373-97.  
Rist. nel n° 223 con aggiunte.
208. *Prefazione a S. BRUFANI, Eresia di un ribelle al tempo di Giovanni XXII: il caso di Muzio di Francesco d'Assisi con l'edizione del processo inquisitoriale* («Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medie-

- vali e umanistici nell'Università di Perugia», 19), Firenze, La Nuova Italia, pp. XI-XIV.  
Rist.: Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1991.
209. *Presentazione* a G.M. CANTARELLA, *La Sicilia e i Normanni. Le fonti del mito* («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 19), Bologna, Pàtron, pp. 6-9.
210. *Presentazione* a L. PAOLINI, *Eretici del Medioevo. L'albero selvatico* («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 20), Bologna, Pàtron, pp. 9-11.
211. Rec. a G. ALBERIGO, *La Chiesa nella storia*, «Cristianesimo Stor.», X, pp. 625-28.
212. Rec. a GIOVANNI DI PIAN DI CARPINE, *Storia dei Mongoli*, ed. crit. del testo latino a c. di E. MENESTÒ, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XXX/1 (ma 1990), pp. 292-97.
213. *Romualdo e Pier Damiani*, in *Storia illustrata di Ravenna*, a c. di P.P. D'ATTORRE («Il tempo e la città»), Milano, Nuova editoriale Aiep, pp. 289-304.
214. *S. Giovanni da Capestrano nella storiografia. Discorso inaugurale*, in *S. Giovanni da Capestrano nella Chiesa e nella società del suo tempo*. Atti del convegno storico internazionale (Capestrano, L'Aquila, 8-12 ottobre 1986), a c. di E. e L. PASZTOR, L'Aquila, Comitato per il VI centenario della nascita di San Giovanni da Capestrano, pp. 1-19.
- 1990
215. *Bronisław Geremek*, presentazione del prof. O.C. [per la laurea *honoris causa*], «B. Studi ital.», n° speciale, Varsavia, pp. 67-69.
216. *Discorso conclusivo*, in *Conciliarismo, Stati nazionali, inizi dell'Umanesimo*. Atti del XXV convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1988), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 319-30.
217. *Discorso conclusivo*, in *L'ambiente vegetale nell'alto Medioevo*. Spoleto, 30 marzo-5 aprile 1989 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XXXVII/2), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 907-12.
218. *Introduzione a L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo*. Atti della settimana di studio (5-9 settembre 1988), a c. di O.C. e J. MIETHKE («Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno», 28), Bologna, Il Mulino, pp. 7-10.
219. *Introduzione a Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*. Atti del 2° convegno (Bologna, 20-21 maggio 1988), a c. di O.C. («Convegni e Colloqui», n.s., 10), Bologna, Istituto per la storia di Bologna, pp. 9-18.

220. (con C. LEONARDI ed E. MENESTÒ) *Premessa a Conciliarismo, Stati nazionali, inizi dell'Umanesimo*. Atti del XXV convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1988), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. VII, VIII.
221. *Gli «scritti vari» di Ernesto Sestan*, «Arch. stor. ital.», CXLVIII, pp. 133-46.
222. *Sondaggio sulla terminologia militare in Urbano II*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XXXI/1 (ma 1991), pp. 1-25.  
Rist. nel n° 242.
223. *Tradizione ed interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI* («Storia», 26), Roma, Jouvence, 263 pp.  
Rist., con *addenda* ai singoli saggi, dei n° 41, 82, 89, 93, 169, 207. Inoltre: *Introduzione*, pp. 7-9.

1991

224. *Arnaldo da Brescia e le inquietudini del secolo XII*, in *Arnaldo da Brescia e il suo tempo*, a c. di M. PEGRARI, Brescia, Fondazione Banca credito agrario bresciano, pp. 7-18.
225. *Commemorazione del prof. Hidetoshi Hoshino*, «Annu. Ist. giapponese Cultura Roma», XXIV (1990-91), pp. 105, 106.
226. *La Germania medioevale nella storiografia italiana del XX secolo*, «A. Ist. stor. italo-germ. Trento», XVII (ma 1992), pp. 227-55.
227. *Mario Salmi e il Centro italiano di studi sull'alto Medioevo*, in *Mario Salmi storico dell'arte e umanista*. Atti della giornata di studio (Roma, 30 novembre 1990) («Miscellanea», 6), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 27-32.
228. *Niccolò IV ed il suo tempo: situazione socio-politico-culturale in Italia ed Europa nella seconda metà del XIII secolo*, in *Niccolò IV: un pontificato tra Oriente ed Occidente*. Atti del convegno internazionale di studi in occasione del VII centenario del pontificato di Niccolò IV (Ascoli Piceno, 14-17 dicembre 1989), a c. di E. MENESTÒ («Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia», 4), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-20.
229. *Prefazione alla ristampa*, in *Giuseppe Mazzatinti (1855-1906) tra storia e filologia*. Atti del convegno di studi (Gubbio, 9-10 dicembre 1987), a c. di P. CASTELLI, E. MENESTÒ e G. PELLEGRINI, («Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia», 25), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. VII-XIII.
230. *Premessa*, in *Studi medievali. Serie terza. Indici anni XXI-XXX (1980-*

- 1989), a c. di G. TORTORELLI, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, p. v.
231. *Premessa alla ristampa* di B. RUGGIERO, *Potere, istituzioni, chiese locali: aspetti e motivi del Mezzogiorno medioevale dai Longobardi agli Angioini* («Reprints», 2), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. v\*-viii\*.
232. *Saluto di apertura*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto, 19-25 aprile 1990 («Settimane del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XXXVIII), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 15-23; *ibid.*, *Discussione* sulla lezione di J. Yarza Luaces, vol. XXXVIII/2, pp. 1081, 1082.
233. *Verso una nuova antropologia e una nuova religiosità*, in *La conversione alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV*. Atti del XXVII convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 1990), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 447-71.  
Rist. nel n° 325.

1992

234. *Gianfranco Orlandelli: un grande studioso, un uomo schivo*, «Atti Mem. Dep. Stor. p. Prov. Romagna», XLIII (ma 1993), pp. 11-32.  
Rist. in G. ORLANDELLI, *Scritti di paleografia e diplomatica*, a c. di R. FERRARA e G. FEO, («Opere dei maestri», VII), Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, pp. III-XXI.
235. *Matilde e i Canossa nel cuore del Medioevo. A proposito di un recente libro di Paolo Golinelli*, «Quad. Bassa modenese», XXI, VI/1, pp. 5-14.
236. *Premessa alla ristampa* di B. NARDI, *Dal «Convivio» alla «Commedia» (Sei saggi danteschi)* («Nuovi studi storici», 18), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. v-xxix.  
Rist. nel n° 360 con il titolo *Bruno Nardi e il percorso dantesco dal «Convivio» alla «Commedia»*. *Premessa*.
237. *Problemi del pontificato romano da Teodoro I a Martino I*, in *Martino I papa (649-653) e il suo tempo*. Atti del XXVIII convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ottobre 1991), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 69-83.
238. *Le relazioni tra le vite di Teodoro I e Martino I del «Liber Pontificalis» e gli Atti del Concilio Lateranense del 649: nuove prospettive*, «Studi Ric. Oriente crist.», XV/1, pp. 5-14.
239. *Il repertorio della cronachistica emiliano-romagnola: una riflessione*, «Rci Accad. Sci. Ist. Bologna», LXXXVI (1991-92, ma 1993), pp. 97-102.
240. «*Romana Ecclesia*» e «*Cathedra Petri*» in Michele Maccarrone. *A proposito di una raccolta di saggi*, «R. Stor. Lett. relig.», XXVIII/3, pp. 591-606.
241. *Saluto di apertura*, in *Committenti e produzione artistico-letteraria nell'alto Medioevo occidentale*. Spoleto, 4-10 aprile 1991 («Settimane di



- studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XXXIX/1, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 13-19.
242. *Sondaggio sulla terminologia militare in Urbano II*, in *'Militia Christi' e Crociata nei secoli XI-XIII*. Atti della undecima settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto-1 settembre 1989), vol. XI («Miscellanea del centro di studi medioevali», 13), Milano, Vita e Pensiero, pp. 167-92.  
Rist. del n° 222.
243. *Storia medievale* («EDO. Un'enciclopedia d'orientamento», 12), Milano, Editoriale Jaca Book, 124 pp.  
Anche in *L'Europa del Medioevo e del Rinascimento (storia)* («Enciclopedia tematica aperta»), Milano, Editoriale Jaca Book, pp. 59-85.
244. *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, «R. Stor. Chiesa Italia», XLVI/1, pp. 167-79.

1993

245. *L'allusione dantesca a Matteo d'Acquasparta*, in *Herrschaft, Kirche, Kultur. Beiträge zur Geschichte des Mittelalters*. Festschrift für Friedrich Prinz zu seinem 65. Geburtstag, hrsg. von G. JEMAL, Stuttgart, Anton Hiersemann, pp. 417-29.  
Anche in *Matteo d'Acquasparta. Francescano, filosofo, politico*. Atti del XXIX convegno storico internazionale (Todi, 11-14 ottobre 1992), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 291-310, con lievi modifiche. Rist. nel n° 391.
246. *Il Centro italiano di studi sull'alto Medioevo di Spoleto*, in *La storia come storia della civiltà. Memorial per Gina Fasoli*, a c. di S. NERI e P. PORTA, Bologna, Grafis Edizioni, pp. 35-42.
247. *Croce e il Medioevo*, «Cultura», XXXI/2, pp. 263-82.
248. *Dalla fraternitas all'Ordine: impressioni di lettura di un «non francescanista»*, in *Gli studi francescani dal dopoguerra ad oggi*. Atti del convegno di studio (Firenze, 5-7 novembre 1990), a c. di F. SANTI («Quaderni di cultura mediolatina», 2), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 113-42.  
Rist. nel n° 325.
249. *L'etica economica: considerazioni e riconsiderazioni di un vecchio studioso*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*. Atti del XIII convegno di studi (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, pp. 475-96.
250. *Istituzioni e società nella ricerca alto-medievistica di Gina Fasoli*, «Atti Mem. Dep. Stor. p. Prov. Romagna», XLIV (ma 1994), pp. 9-25.
251. *Notice de mise à jour*, in A. FRUGONI, *Arnaud de Brescia dans les sources du XII<sup>e</sup> siècle*, introd. et trad. par A. BOUREAU avec une note de mise à jour d'O.C. («Histoire», 21), Paris, Les Belles Lettres, pp. 231-35.

252. *Parole di commiato*, in  *Mercati e mercanti nell'alto Medioevo: l'area euro-asiatica e l'area mediterranea*. Spoleto, 23-29 aprile 1992 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XL), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 903-07.
253. *Politica e cultura a Ravenna tra Papato e Impero dall'XI al XII secolo*, in *Storia di Ravenna*, vol. III, *Dal Mille alla fine della signoria polentana*, a c. di A. VASINA, Venezia, Marsilio Editori, pp. 169-98.
254. *Prefazione a Codice diplomatico polirioniano (961-1125)*, a c. di R. RINALDI, C. VILLANI e P. GOLINELLI («Il mondo medievale. Storia di San Benedetto Polirone. Sezione medievale», II/1), Bologna, Pàtron, pp. XXIII-XXV.
255. *Prefazione* (con E. MENESTÒ) a V. GIORGETTI, *Podestà, capitani del popolo e loro ufficiali a Perugia (1195-1500)* («Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria», 30), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. VII-X.
256. *Premessa* a L. CARATTI DI VALFREI, *Metodologia della ricerca genealogica*, Bologna, Pàtron, pp. 11, 12.
257. *Premessa alla ristampa* di G. SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens* («Reprints», 4), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. v\*-vii\*.
258. *Saluto di apertura*, in  *Mercati e mercanti nell'alto Medioevo: l'area euro-asiatica e l'area mediterranea*. Spoleto, 23-29 aprile 1992 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XL), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 13-21.
259. *Saluto di commiato*, in *Teodorico il Grande e i Goti d'Italia*. Atti del 13° congresso internazionale di studio sull'alto Medioevo (Milano, 2-6 novembre 1992), vol. II, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 851-54.
260. *La storia del diritto e i suoi destinatari. La storia del diritto nelle Facoltà di Lettere e Storia. Testimonianza*, in *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive*. Atti dell'incontro di studio (Firenze, 6-7 novembre 1992), a c. di P. GROSSI («Per la storia del pensiero giuridico moderno», 42), Milano, Giuffrè, pp. 269-83.

1994

261. *Centro italiano di studi sull'alto Medioevo*, «A. Ist. stor. italo-germ. Trento», XX (ma 1995), pp. 389-403.
262. *Chiara per Francesco*, in *Chiara d'Assisi: un messaggio antico (1194) per un'eredità moderna (1994)*. Studi in occasione delle «Giornate dell'Osservanza» (Bologna, 21-22 maggio 1994) («Zenit. Quaderni», supplemento al n° 3 del 1994), Bologna, Carimonte Banca spa, s.d., pp. 47-52. Rist. in *La presenza francescana fra Medioevo e modernità*, a c. di M. CHESSA e M. POLI («Emilia Romagna: arte e storia», 4), Firenze, Vallecchi, 1996, pp. 103-12.

263. *Considerazioni in margine ad un recente libro: «Il sacramento del potere»*, «Cristianesimo Stor.», XV, pp. 149-60.
264. *Duns Scoto e la crisi di un'età*, in *Etica e persona. Duns Scoto e suggestioni nel moderno*. Atti del convegno di studi (Bologna, 18-20 febbraio 1993), a c. di S. CASAMENTI («Collectio Antoniana», 7), Bologna, E.F.B., pp. 7-33.
265. *Eresie nel Medioevo o Medioevo ereticale?*, in *Eretici ed eresie medievali nella storiografia contemporanea*. Atti del XXXII convegno di studi sulla Riforma e i movimenti religiosi in Italia, a c. di G.G. MERLO («B. Soc. Stud. valdesi», CLXXIV), Torre Pellice, pp. 5-15.  
Anche in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, I, («Collectanea», 1), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 145-62, con il titolo *Eresie medievali o Medioevo ereticale? Proponibilità di un dilemma storiografico*.
266. *Escatologia e cristianità. Due letture su «La cattura della fine»*. Intervento di O.C., «Cristianesimo Stor.», XV, pp. 403-15.
267. *L'idea di Europa nel Medioevo*, in *Quale unità per l'Europa? Per un'Europa delle solidarietà*. Atti del 63° corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica (Spoleto, 15-19 settembre 1993), Milano, Vita e Pensiero, pp. 31-50.
268. *L'Impero e la Chiesa*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, vol. 1, *Il Medioevo latino*, dir. da G. CAVALLO, C. LEONARDI, E MENESTÒ, 2, *La circolazione del testo*, Roma, Salerno Editrice, pp. 221-71.
269. *Introduzione a Lettere a Raffaello Morghen 1917-1983*, a c. di G. BRAGA, A. FORNI e P. VIAN («Nuovi studi storici», 24), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. v-LVII.  
Rist. nel n° 360 con il titolo *A proposito delle lettere a Raffaello Morghen*.
270. *Laudatio Bononiae. Presentazione*, in *La via dell'ambra dal Baltico all'Alma Mater*. Atti del convegno italo-baltico (Bologna, 18-20 settembre 1991), a c. di R.C. LEWANSKI («Peregrinatio academica», 1), Bologna, Università degli Studi di Bologna, pp. LXIII-LXXX.
271. *Prefazione a M.G. MUZZARELLI, Penitenze nel Medioevo. Uomini e modelli a confronto* («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 22), Bologna, Patron, pp. 7, 8.
272. *Premessa a Bibliografia di Raoul Manselli*, a c. di E. PÁSZTOR («Testi, studi, strumenti», 9), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, p. VII.
273. *Premessa a Guida agli incontri medievistici in Italia (1951-1992)*, a c. di G. TORTORELLI («Testi, studi, strumenti», 8), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. VII, VIII.
274. Rec. a R. FUBINI, *Italia quattrocentesca*, «Roma Rinascimento», IX, pp. 5-10.
275. *Saluto di apertura*, in *Testo e immagine nell'alto Medioevo*. Spoleto, 15-21 aprile 1993 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto

Medioevo», XLI/1), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-10.

1995

276. *Disegni imperiali e politiche locali: Federico II e l'Italia centrosettentrionale*, «Atti Mem. Dep. Stor. p. Prov. Romagna», n.s., XLVI (ma 1996), pp. 61-79.
277. G. FASOLI, *Cronache medievali di Sicilia. Note d'orientamento* (testo riveduto da O.C. e da F. BOCCHI) («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 21), Bologna, Pàtron; di O.C.: *Introduzione* (pp. v-viii); *Premessa alla ristampa* (pp. 1-2). Inoltre *Avvertenza dei curatori* (p. ix).
278. «*Marginalia et Generalia*». *Note su due opere collettive*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XXXVI/1 (ma 1996), pp. 375-429.  
Rist. nel n° 360.
279. *Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della «peste nera» del 1348*, a c. di O.C. («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee», 23), Bologna, Pàtron; di O.C.: *Avvertenza*, pp. 3-4; *Premessa*, pp. 5-20.
280. *Prefazione a G. ZANELLA, Hereticalia. Temi e discussioni* («Collectanea», 7), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. VII-XXII.  
Rist. nel n° 360 con il titolo *Inquietudini ereticali e inquietudini storiografiche: a proposito di «Hereticalia»*.
281. *La ricerca del sapere nelle scuole francescane tra Duecento e Trecento, in Monasteri e conventi francescani in Emilia Romagna*, a c. di G. MAIOLI, Bologna, Re Enzo Editrice, pp. 6-11.
282. *Presentazione a M. MACCARRONE, Nuovi studi su Innocenzo III*, a c. di R. LAMBERTINI («Nuovi studi storici», 25), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. VII-XXIV.  
Rist. nel n° 360 con il titolo *I nuovi studi su Innocenzo III di Michele Maccarrone*.
283. Rec. a T. GREGORY, *Mundana Sapientia. Forme di conoscenza nella cultura medievale*, «Cristianesimo Stor.», XVI/1, pp. 182-87.
284. *Ricordo di Giuseppe Ermini*, in *L'Accademia Tudertina 1955-1995. Storia, storiografia, immagini*, a c. di E. MENESTÒ, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 129-34.
285. *Saluto di apertura*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto, 7-13 aprile 1994 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XLII/1), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-8.
286. *Saluto di commiato*, *ibid.*, pp. 1277-80.

287. *Storiografia. Medioevo*, in *Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti, Quinta Appendice 1979-1992*, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 286-92.  
Rist. nel n° 360 con il titolo *Venti anni di medievistica italiana*.
288. *Sui poteri dei Canossa*, «Quad. mediev.», 40, pp. 260-67.

1996

289. *Averroismo politico nella recente storiografia*, in *Aristotelismo e Platonismo nella cultura del Medioevo*, a c. di A. ARISI ROTA e M. DE CONCA, Pavia, Ibis, pp. 15-32.
290. *Federico II nella storiografia dei contemporanei*, in *Federico II e Bologna* («Documenti e studi», XXVII), Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, pp. 7-26.
291. *L'Italia nella prima metà del Duecento*, in *Un antico e sempre nuovo testimone del francescanesimo: Sant'Antonio da Padova*, XIV edizione delle «Giornate dell'Osservanza» (Bologna, 13-14 maggio 1995). Atti, a c. di M. POLI («Quaderni della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna»), Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, pp. 27-34.
292. *Premessa a I re nudi. Congiure, assassini, tracolli ed altri imprevisti nella storia del potere*. Atti del convegno di studio della Fondazione Ezio Franceschini (Certosa del Galluzzo, 19 novembre 1994), a c. di G.M. CANTARELLA e F. SANTI («Quaderni di cultura mediolatina», 12), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. VII-XVII.  
Rist. nel n° 360 con il titolo *I «re nudi»*.
293. *Problemi di giurisdizione nella ecclesiologia di Innocenzo IV nel conflitto con Federico II*, in *Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994*, hrsg. von A. ESCH e N. KAMP («Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom», 85), Tübingen, Max Niemeyer Verlag, pp. 150-62.
294. *Saluto di apertura*, in *Il Caucaso: cerniera fra culture dal Mediterraneo alla Persia (secoli IV-XI)*, Spoleto, 20-26 aprile 1995 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XLIII/1), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-7.
295. *Saluto di commiato*, *ibid.*, pp. 1053-58.
296. *Verso un diritto del quotidiano*, in *Dalla penitenza all'ascolto delle confessioni: il ruolo dei frati mendicanti*. Atti del XXIII convegno internazionale (Assisi, 12-14 ottobre 1995), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 3-29.

1997

297. *Conclusioni*, in *Iacopone da Todi un francescano scomodo, ma attuale*. XV edizione delle «Giornate dell'Osservanza» (Bologna, 13-14 mag-

- gio 1996). Atti, a c. di M. POLI («Quaderni della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna»), Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, pp. 109-14.
298. *L'Europa del Quattrocento. L'inserimento di Giacomo della Marca nella vicenda storica del '400, tra papi, crisi conciliare, Ossevanza e Bernardino da Siena e Giovanni da Capistrano, in San Giacomo della Marca nell'Europa del '400*. Atti del convegno internazionale di studi (Monteprandone, 7-10 settembre 1994), a c. di S. BRACCI, Padova, Centro studi antoniani, pp. 13-32.  
Rist. nel n° 325.
299. G. ERMINI, *Scritti storico-giuridici*, a c. di O.C. ed E. MENESTÒ («Collectanea», 9), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo.
300. *Gregorio VII e la giustizia*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*. Spoleto, 11-17 aprile 1996 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XLIV), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 385-421; *ibid.*: *Discussione sulla lezione O.C.*, pp. 423-25.
301. *Il Medioevo tra Crivellucci e Gentile. A proposito di una ricerca del giovane Gentile sulle leggi suntuarie del Comune di Pisa*, «B. stor. pisano», LXVI, pp. 1-16.
302. *Per i cinquant'anni dell'Istituto. Riflessioni e testimonianze*, «A. Ist. ital. Stud. stor.», XIV, pp. 587-94.  
Rist. in *Per i cinquant'anni dell'Istituto. Riflessioni e testimonianze*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, pp. 37-44; *L'Istituto italiano per gli studi storici dal 1997 al 2012*, a c. di M. HERLING, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 2012, pp. 98-105.
303. *Premessa* a E. PAOLI, *Agiografia e strategie politico-religiose. Alcuni esempi da Gregorio Magno al Concilio di Trento* («Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria», 19), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. VII-XII.
304. *Il rapporto Occidente Oriente nella storiografia medievistica italiana dalla fine del II conflitto mondiale al 1990*, in *Europa medievale e mondo bizantino. Contatti effettivi e possibilità di studi comparati*. Tavola rotonda del XVIII congresso del CISH (Montréal, 29 agosto 1995), a c. di G. ARNALDI e G. CAVALLO («Nuovi studi storici», 40), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. 267-81.
305. «*Sacra pagina*», *teologia e diritto a Bologna tra la fine del sec. XII e gli inizi del sec. XIII*, in *Antonio, uomo evangelico*. Convegno di studi nell'VIII centenario della nascita e del 50° di proclamazione a Dottore della Chiesa (Bologna, 22-23 febbraio 1996), a c. di G. RAVAGLIA, Padova, Centro studi antoniani, pp. 191-207.  
Rist. nel n° 325.
306. *Saluto di apertura*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*. Spoleto, 11-17 aprile 1996 («Settimane di studio del Centro italiano

di studi sull'alto Medioevo», XLIV), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-8.

307. *Una storiografia esistenziale. Ricordo di Vito Fumagalli*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XXXVIII/2 (ma 1998), pp. 1007-18.  
Rist. in *L'olmo, la quercia, il nido di gazze. Ricordi di Vito Fumagalli (1938-1997)*, a c. di M. MONTANARI («Miscellanea», 14), Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2007, pp. 21-32, e nel n° 360.

1998

308. *Federico II e le Marche: illusioni e delusioni*, in *Esculum e Federico II. L'imperatore e la città: per una rilettura dei percorsi della memoria*. Atti del convegno di studio (Ascoli Piceno, 14-16 dicembre 1995), a c. di E. MENESTÒ, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-30.
309. *Introduzione a Storia di S. Benedetto Polirone. Le origini (961-1125)*, a c. di P. GOLINELLI («Il mondo medievale. Storia di San Benedetto Polirone. Sezione medievale», IV/1), Bologna, Pàtron, pp. XIII-XVIII.
310. *La medievistica italiana: ulteriori considerazioni*, in *La storiografia medievistica europea alle soglie del terzo millennio: Francia-Germania-Italia*. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione del «Premio internazionale Ascoli Piceno» (Ascoli Piceno, 15 dicembre 1996), a c. di E. MENESTÒ, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 33-44.
311. *La migrazione magiara, l'Italia, l'Occidente*, in *Gli antichi Ungari. Nascita di una nazione*, Milano, Skira, pp. 21-27.
312. *Prolusione*, in *Frate Angelo Carletti osservante nel V centenario della morte (1495-1995)*. Atti del convegno (Cuneo, 7 dicembre 1996 - Chivasso, 8 dicembre 1996), «B. Soc. Stud. stor., archeol. art. Prov. Cuneo», CXVIII, pp. 7-17.  
Rist. nel n° 325.
313. *Rec. a Chiara e il Secondo Ordine. Il fenomeno francescano femminile nel Salento*, a c. di G. ANDENNA e B. VETERE, «Itinerari Ric. stor.», XI, pp. 197-214.
314. *Saluto di apertura*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa*, Spoleto, 3-9 aprile 1997 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XLV/1), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-8.

1999

315. *Congar et l'ecclésiologie du haut Moyen Âge. Quelques réflexions 2*, in *Cardinal Yves Congar. 1904-1995. Acte du colloque réuni à Rome les 3-4 juin 1996 publiés sous la dir. de A. VAUCHEZ*, Paris, Les éditions du Cerf, pp. 41-49.  
Trad. par Cécile Caby.

316. *Da Volpe a Morghen: riflessioni eresiologiche a proposito del centenario della nascita di Eugenio Duprè Theseider*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XL/I, pp. 305-21.
317. *La fondazione dell'Università di Napoli e lo Studio di Bologna: alcune riflessioni*, in *Storia, filosofia e letteratura. Studi in onore di Gennaro Sasso*, a c. di M. HERLING e M. REALE, Napoli, Bibliopolis, pp. 155-74.
318. *I giubilei medievali*, «Veltro», XLIII/3-4, pp. 257-73.
319. *La Matelda di Dante e Matilde di Canossa: un problema aperto. Discorso di apertura*, in *Matilde di Canossa nelle culture europee del secondo millennio. Dalla storia al mito*. Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia, Canossa, Quattro Castella, 25-27 settembre 1997), a c. di P. GOLINELLI, Bologna, Pàtron, pp. 19-27.
320. *Premessa a G. SASSO, Nicolò Machiavelli in Cancelleria: cinquecento anni dopo*, Bologna, Clueb, pp. 5-8.
321. *Ricordo di Georges Duby*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto Medioevo*. Spoleto, 16-21 aprile 1998 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XLVI/1), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 49-71.  
Rist. nel n° 360 con il titolo *Ricordo di Georges Duby alle Settimane spoletine*.
- 2000
322. *A proposito della nuova edizione del volume di Giovanni Miccoli, «Chiesa gregoriana»*, «R. Stor. Chiesa Italia», LIV/2, pp. 517-22.
323. *Benedetto IX*, in *Enciclopedia dei papi*, vol. II, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 138-147.  
Rist., con lievi modifiche, del n° 48.
324. *Benedetto X*, *ibid.*, pp. 168-71.  
Rist., con lievi modifiche, del n° 49.
325. *Figure e motivi del francescanesimo medievale* («Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni della spiritualità e delle idee», 25), Bologna, Pàtron, 154 pp.  
Contiene i n° 153, 165, 181, 233, 248, 298, 305 e 312.
326. *Gregorio VII*, in *Enciclopedia dei papi*, vol. II, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 188-212.  
Rist., con lievi modifiche, nel n° 350.
327. *Gregorio IX*, *ibid.*, pp. 363-80.  
Rist., con lievi modifiche, nel n° 351.
328. *In memoria di Norbert Kamp (12 ottobre 1999)*, in *Il secolo XI, la cultura europea e Le Bec. Testimonianze su Guitmondo e agiografia di età gregoriana in chiese del Sud*. Atti del convegno internazionale di studi (Casino, Aversa, 13-15 novembre 1997), a c. di L. ORABONA («Chiese del



- Mezzogiorno. Fonti e studi», 13), Napoli, Edizioni scientifiche italiane, pp. 177-80.
329. Interventi nella *Tavola rotonda conclusiva*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo*, Spoleto, 8-12 aprile 1999 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XLVII/2), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 967, 968, 1059, 1060.
330. *Premessa a Giorgio Cencetti e la scrittura latina*. Atti del convegno (Bologna, 24 febbraio 1999), Bologna, Edizioni Pendragon, p. 7. Inoltre: (senza titolo) pp. 11-14.
331. *Problemi della cultura europea nel secolo XI. Prolusione*, in *Il secolo XI, la cultura europea e Le Bec.*, cit., pp. 39-57.
332. *Regno e sacerdozio: un confronto durato mezzo millennio (da Carlomagno a Federico II)*, in *Adveniat regnum. La regalità sacra nell'Europa cristiana*, a c. di F. CARDINI e M. SALTARELLI, Genova, Name, pp. 37-57. Rist. in *Per me reges regnant. La regalità sacra nell'Europa medievale*, a c. di F. CARDINI e M. SALTARELLI, Rimini, Siena, Il Cerchio, Edizioni Cantagalli, pp. 29-45.
333. *La riforma gregoriana*, in *Le Bibbie Atlantiche. Il libro delle Scritture tra monumentalità e rappresentazione*. Catalogo della mostra (Abbazia di Montecassino, Firenze, 2000-01), a c. di M. MANIACI e G. OROFINO; Milano, Centro Tibaldi, pp. 7-13.
334. *Ricordo di Arsenio Frugoni: trenta anni dopo*, «Cultura», XXXVIII/2, pp. 321-31.
335. *Saluti inaugurali*, in *Il secolo XI, la cultura europea e Le Bec*, cit., pp. 31-32.
336. *Storiografia e periodizzazione nel Medioevo*, in *Sentimento del tempo e periodizzazione della storia nel Medioevo*. Atti del XXXVI convegno storico internazionale del Centro italiano di studi sul basso Medio Evo, Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 10-12 ottobre 1999), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-17.
- 2001
337. *Avvertenza* (con M. MIGLIO), in *Le carte bolognesi del secolo XI*, vol. I, a c. di G. FEO («Fonti per la storia dell'Italia medievale. Regesta chartarum», 53\*), Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, pp. VII, VIII. Pubblicato anche con copertina diversa recante come editore l'Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna.
338. *Dante politico*, in «*Per correr miglior acque ...*». *Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio*. Atti del convegno internazionale (Verona, Ravenna, 25-29 ottobre 1999), Roma, Salerno Editrice, pp. 57-69.

339. *Introduzione* a E. PETRUCCI, *Ecclesiologia e politica. Momenti di storia del papato medievale*, Roma, Carocci, pp. XI-XXI.
340. *Introduzione* a *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medioevali*, a c. di A. DEGRANDI («Nuovi studi storici», 54), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. XIII-XXXIV.
341. *Introduzione* a *Vitale e Agricola sancti doctores. Città, Chiesa, Studio nei testi agiografici bolognesi del XII secolo*, a c. di G. ROPA e G. MALAGUTI, Bologna, Centro editoriale dehoniano, pp. 1-6.
342. *La memoria storica*, in *Roma nell'alto Medioevo*. Spoleto, 27 aprile-1 maggio 2000 («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo», XLVIII/1), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-29.
343. *Paolo Diacono e la storiografia altomedievale*, in *Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI-X)*. Atti del XIV congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo (Cividale del Friuli-Bottenicco di Moimacco, 24-29 settembre 1999), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 25-44.
344. *La polemica antibonifaciana*, in *Iacopone da Todi*. Atti del XXXVII convegno storico internazionale del Centro italiano di studi sul basso Medio Evo, Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 8-11 ottobre 2000), Spoleto, Centro italiano per lo studio dell'alto Medioevo, pp. 127-48.  
Rist. nel n. 391.
- 2002
345. *Alle radici dell'Ateneo. La presenza dei frati predicatori*, «Saecularia nona», XV (2001-02), pp. 58-65.  
Rist. nel n° 362 con il titolo *Note in margine ai primordi dello Studio domenicano di Bologna*.
346. *Assisi: istituzioni comunali e politiche*, in *Assisi anno 1300*, a c. di S. BRUFANI ed E. MENESTÒ, («Medioevo francescano. Saggi», 6), Assisi, Edizioni Porziuncola, pp. 1-22.
347. *La Chiesa di Bologna e l'ordine canonistico europeo*, in *La Chiesa di Bologna e la cultura europea*. Atti del convegno di studi (Bologna, 1-2 dicembre 2000) («Istituto per la storia della Chiesa di Bologna. Saggi e ricerche», 13), Bologna, Giorgio Barchigiani Editore, pp. 15-26.
348. *Discutendo di Santi*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», CIV, pp. 167-76.
349. *L'eresia in Italia tra Volpe e Duprè: alcune riflessioni*, in *La storiografia di Eugenio Duprè Theseider*, a c. di A. VASINA («Nuovi studi storici», 58), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. 249-64.

350. *Gregorio VII*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 59, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 146-60.  
Già edito, con lievi modifiche, nel n° 326.
351. *Gregorio IX*, *ibid.*, pp. 166-78.  
Già edito, con lievi modifiche, nel n° 327.
352. *Prefazione* a P. COSTA, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella repubblica medievale (1100-1433)* («Per la storia del pensiero giuridico moderno», 62), Milano, Giuffrè Editore, II ed., pp. IX-XVIII.
353. *Prefazione* a R. RICCI, *Poteri e territorio in Lunigiana storica (VII-XI secolo). Uomini, terra, poteri in una regione di confine* («Istituzioni e società», 2), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. IX-XIV.
- 2003
354. *Cardinali e «plenitudo potestatis»: una difficile disputa tra i secoli XIII e XIV*, in *Forme storiche di governo della Chiesa universale*. Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del prof. Giuseppe Alberigo (Bologna, 31 ottobre 2001), a c. di P. PRODI («Quaderni di discipline storiche», 18), Bologna, Clueb, pp. 87-93.
355. *La crisi del 1976*, in *Cinquant'anni di vita della «Rivista di storia della Chiesa in Italia»*. Atti del convegno di studio (Roma, 8-10 settembre 1999), a c. di P. ZERBI («Italia sacra», 71), Roma, Herder Editrice, pp. 123-37.
356. *Da Innocenzo III a Bonifacio VIII*, in *Bonifacio VIII*. Atti del XXXIX convegno storico internazionale del Centro italiano di studi sul basso Medio Evo, Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 13-16 ottobre 2002), Spoleto, Fondazione centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-20.  
Rist. nel n° 391.
357. *Giovanni Tabacco*, «Rci Accad. Lincei», s. IX, XIV, pp. 355-64.  
Rist. nel n° 366.
358. *L'immagine urbana nelle fonti narrative altomedievali*, in *Imago urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia*. Atti del convegno internazionale (Bologna, 5-7 settembre 2001), a c. di F. BOCCHI e R. SMURRA, Roma, Viella, pp. 251-70.
359. *Introduzione a Bologna nel Medioevo*. Atti del convegno (Bologna, 28-29 ottobre 2002), «Quad. Filol. romanza», XVII (ma 2004), pp. 17-27.
360. *Medievistica e medievisti nel secondo Novecento. Ricordi, rassegne, interpretazioni* («Collectanea», 11), Spoleto, Fondazione centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XIV-369 pp.  
Contiene i n° 110, 116, 142, 183, 187, 236, 269, 278, 280, 282, 287, 292, 307, 321 e gli inediti *Ancora sull'ecclesiologia e sull'escatologia negli studi di Raoul Manselli*, pp. 231-38, e *Riflessioni in margine a due libri di teologia e di storia altomedievale*, pp. 137-48.

361. *I mercanti e il tempio*, «R. stor. ital.», CXV/3, pp. 693-705.
362. *Note in margine ai primordi dello Studio domenicano di Bologna*, «Stud. mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XLIV/3, pp. 1191-200.  
Rist. del n° 345.
363. *Ricordo di Cinzio Violante (1921-2001)*, in *Uomo e spazio nell'alto Medioevo*. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo (Spoleto, 4-8 aprile 2002), vol. L/1, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-26.  
Rist. nel n° 371.
- 2004
364. *Cupidigia, avarizia, bonum commune in Dante Alighieri e in Remigio de' Girolami*, in *Scientia Veritatis. Festschrift für Hubert Mordek zum 65. Geburtstag*, hrsg. v. O. MÜNSCH, T. ZOTZ, Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, pp. 351-64.  
Rist. nel n° 391.
365. *Le «discussioni» spoletine e non di Giovanni Tabacco sullo «stato» medievale e sulla «religiosità» medievale: in margine ad alcune notazioni*, in O.C. e G. SERGI, *Ricordo di due maestri. Giovanni Tabacco e Cinzio Violante nella medievistica europea* («Miscellanea», 12), Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 33-40.
366. *Giovanni Tabacco, ibid.*, pp. 19-32.  
Rist. del n° 357.
367. *Un incontro importante: Raffaele Spongano*, in *Per i cento anni di un Maestro. Scritti in onore di Raffaele Spongano*, Bologna, Bononia University Press, pp. 39-42.
368. *L'Odissea manierista di Pellegrino Tibaldi nelle storie di Ulisse dell'Accademia delle scienze di Bologna*, a c. di O.C. e M. ZINI, Bologna, Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna; il contributo di O.C. alle pp. 19-32.
369. *Prefazione a Codice diplomatico della Chiesa bolognese. Documenti autentici e spuri (secoli IV-XII)*, a c. di M. FANTI e L. PAOLINI («Fonti per la storia dell'Italia medievale. Regesta chartarum», 54), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. VII-XV.  
Pubblicato anche con copertina diversa recante come editore l'Istituto per la storia della Chiesa di Bologna.
370. *La ricezione di Gregorio Magno durante il pontificato di Gregorio VII*, in *Gregorio Magno nel XIV centenario della morte*. Convegno internazionale (Roma, 22-25 ottobre 2003) («Atti dei convegni lincei», 209), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 291-319.
371. *Ricordo di Cinzio Violante*, in O.C. e G. SERGI, *Ricordo di due maestri*, cit., pp. 43-61.  
Rist. del n° 363.

372. *Ricordo di Lalla Bertolini*, in M.G. BERTOLINI, *Studi canossiani*, a c. di O.C. e P. GOLINELLI («Il mondo medievale. Sezione di storia medievale dell'Italia padana», 13), Bologna, Pàtron, pp. VII-IX.
373. M.G. BERTOLINI, *Studi canossiani*, a c. di O.C. e P. GOLINELLI, cit. Contiene il n° 372.

2005

374. *Antonio Pini e la storia dell'Università*, in *Per Antonio Ivan Pini* («Documenti e studi», XXXV), Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, pp. 35-44.
375. *Bonifacio VIII*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», CVII, pp. 229-45. Rist. nel n° 391.
376. *Celestino III*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, vol. I, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 291-94.
377. *Fede e angosce, certezze e questioni irrisolte: autentica e inautentica Riforma della Chiesa nel pensiero di R. Morghen. Piccole divagazioni filosofiche*, in *Raffaello Morghen e la storiografia del Novecento. Atti del convegno* (Roma, 19-20 giugno 2003), a c. di L. GATTO ed E. PLEBANI, Roma, Università La Sapienza, pp. 29-38.
378. *La fortuna dei Borgia*. Atti del convegno (Bologna, 29-31 ottobre 2000), a c. di O.C., M. CHIABÒ, M.C. DE MATTEIS, A.M. OLIVA, Roma, Roma nel Rinascimento.
379. *Gregorio IX*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, vol. I, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 787-94.
380. *Intervento conclusivo del prof. O.C.*, in *Giornata di studio per un maestro: Ovidio Capitani* (Bologna, 29 marzo 2004), a c. di M.C. DE MATTEIS, Bologna, Università degli Studi di Bologna, pp. 85, 86.
381. *Lione, Concilio di*, con G. ARNALDI, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, vol. II, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 205-09.
382. *Memoria di una stagione storiografica*, in *Una storiografia inattuale? Giovanni Miccoli e la funzione civile della ricerca storica*, a c. di G. BATTELLI e D. MENOZZI («I libri di Viella», 50), Roma, Viella, pp. 21-38.
383. *Onorio III*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, vol. II, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, pp. 412-19.
384. *Prefazione a Le carte bolognesi del secolo XI. Appendice*, a c. di M. MODESTI («Fonti per la storia dell'Italia medievale. Regesta chartarum», 53\*\*\*), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, s.i.p. [pp. VII, VIII].  
Pubblicato anche con copertina diversa recante come editore l'Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna.

385. *Riflessioni e testimonianze per i sessant'anni dell'Istituto. Intervento*, «A. Ist. ital. Studi stor.», XXI (ma 2007), pp. 267-76.  
Stampato anche, in forma di estratto e con paginazione inalterata, in N. IRTI, G. SASSO, O.C., C. CESA, M. HERLING, G. INGLESE, *Per i sessant'anni dell'Istituto italiano per gli studi storici. Riflessioni e testimonianze*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 2007. Rist. in *L'Istituto italiano per gli studi storici dal 1997 al 2012*, cit. al n° 302, pp. 119-29.

2006

386. *L'impero cristiano medievale*, in *Il cristianesimo. Grande atlante*, vol. I, *Dalle origini alle chiese contemporanee*, dir. da R. RUSCONI, Torino, UTET, pp. 124-46, 454, 455.
387. *Petrarca e l'Autunno del Medioevo in alcune notazioni della storiografia europea*, «Atti M. Accad. virgiliana», n.s., LXXIV (ma 2007), pp. 135-43. Rist. con alcune varianti nel n° 394.
388. *Presentazione a Preaterita facta. Scritti in onore di Amleto Spicciati*, a c. di A. MERLO e E. PELLEGRINI, Pisa, Edizioni ETS, pp. 9-19.
389. *Prima dell'incontro di Verona*, in *Forme di potere nel pieno Medioevo (secc. VIII-XII). Dinamiche e rappresentazioni*, a c. di G. ISABELLA («DPM quaderni. Dottorato», 6), Bologna, Clueb, pp. 9-21.
390. «*Reformatio Ecclesiae*», in *Europa in costruzione: la forza delle identità, la ricerca di unità, secoli IX-XII*. Atti della XLVI settimana di studio (Trento, 15-19 settembre 2003), a c. di G. CRACCO *et al.* («Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni», 69), Bologna, Il Mulino, pp. 109-39.  
Pubblicato anche su «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XLVII/1, pp. 1-27, con il titolo «*Reformatio Ecclesiae: a proposito di unità e identità nella costruzione dell'Europa medievale*»; stampato anche a parte nella collana «Estratti dagli Studi medievali», 17, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, 27 pp.

2007

391. *Da Dante a Bonifacio VIII* («Bonifaciana», 4), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 113 pp.  
Contiene i n° 245, 344, 356, 364, 375 e l'inedito *Una debita reverentia per Bonifacio VIII?* (Pg. XX, 85-93; Pd. XXVII, 22-24), pp. 81-93; inoltre: *Pre-messa*, pp. 7-8 e *Avvertenza*, pp. 9-10.
392. *Introduzione a Storia di Bologna*, dir. da R. ZANGHERI, vol. 2, *Bologna nel Medioevo*, a c. di O.C., Bologna, Bononia University Press, pp. 3-5.
393. *Per il significato di «bonum commune»: appunti*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a c. di P. PRODI («Percorsi»), Bologna, Il Mulino, ma 2008, pp. 87-92.

394. *Petrarca e l'Autunno del Medioevo in alcune notazioni della storiografia europea*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», CIX/1, pp. 419-28.  
Rist. con alcune varianti del n° 387.
395. *Presentazione a M. MESCHINI, Innocenzo III e il negotium pacis et fidei in Linguadoca tra il 1198 e il 1215* («Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Memorie», s. IX, XX/2), Roma, Bardi Editore, pp. 369-74; inoltre: *Relazione* (10 marzo 2006), di G. ARNALDI, O.C. e M. DEL TREPPO, pp. 367, 368.
396. *Presentazione a R. RICCI, La marca della Liguria e gli Obertenghi (945-1056)* («Istituzioni e società», 8), Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. VII-IX.

2008

397. *Carducci e la storia dell'Italia medievale. Controriflessioni inattuali, in Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, a c. di A. MAZZON («Nuovi studi storici», 76), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, pp. 101-14.  
Rist. in *Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi*, a c. di M. GIANANTE («Documenti e studi», XL), Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2011, pp. 25-43.
398. *Prefazione a F. BOCCHI, Bologna nei secoli IV-XIV. Mille anni di storia urbanistica di una metropoli medievale*, Bologna, Bononia University Press, pp. 5-15.

2009

399. *A proposito di un recente commento dantesco: l'Inferno a cura di Giorgio Inglese*, «Stud. Problemi Crit. testuale», LXXIX, pp. 103-16.
400. *Compte rendu de S.A. SZUROMI, Anselm of Lucca as a canonist*, «Cahiers de civilisation médiévale», LII/2, pp. 197-201.
401. *[Non solo le luci di New York: note, ricordi, rimpianti]*, in *Vetus et nova. Cinquant'anni delle facoltà di Magistero e Scienze della formazione nell'Università Salentina*, Lecce, Università del Salento, pp. 135-37.
402. *Presentazione dell'Inferno di Giorgio Inglese*, «Cultura», XLVII/2, pp. 337-48.

2010

403. *La questione della datazione della «Monarchia». Il senso concettuale e istituzionale della polemica di Dante contro la funzione «costituzionale» degli electores del «re dei Romani»*, «Studi mediev.», 3<sup>a</sup> serie, LI/2, pp. 921-53.  
Rist. in *Lectura Dantis Bononiensis*, I, a c. di E. PASQUINI e C. GALLI, Bologna, Bononia University Press, 2011, pp. 103-25.

404. «Settimo non rubare». *A margine di un recente libro di Paolo Prodi*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, LI/1, pp. 279-305.

2011

405. *Brevi considerazioni sul significato della presenza di Agostino in Dante*, in *Scritti di storia medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis*, a c. di B. PIO («Uomini e mondi medievali», 27), Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 121-36.
406. *Discussione sul libro di Tullio Gregory, «Speculum Naturale. Percorsi del pensiero medievale». Intervento di O.C.*, «A. Stor. Esegisi», XXVIII/1, pp. 424-30.
407. *Introduzione del Segretario della Classe di scienze morali dell'Accademia*, in M. ZINI, *Tre secoli di Scienza. Lineamenti della storia dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, attraverso gli studi e le vicende dei suoi membri più celebri*, Bologna, Bononia University Press, pp. 17-19.

2012

408. *Dante: 150 anni e una ben diversa unità d'Italia*, in *Lectura Dantis Bononiensis*, II, a c. di E. PASQUINI e C. GALLI, Bologna, Bononia University Press, pp. 183-90.
409. *Ideologia del bene comune e contese cittadine nelle valutazioni di Dante*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo*. Atti del XLVIII convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2012), Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, pp. 1-13, con *Postilla bibliografica* alle pp. 13-14 a c. di B. PIO.
410. *La Promissio Carisiaca. Il problema storiografico: presupposti e 'revisionismi'*, in *Roma e il Papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, vol. I, *Percezioni, scambi, pratiche*, a c. di A. DE VINCENTIIS, Roma, Edizioni di storia e letteratura, pp. 63-82.



MARTA HERLING

PER L'INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO ACCADEMICO 2011-2012 \*

Presidente, Consiglieri, Autorità, borsisti, signore e signori,

Desidero rivolgere il nostro benvenuto ai borsisti dell'anno accademico che oggi inauguriamo: quattordici laureati e dottori di ricerca, vincitori del concorso al quale sono state presentate 188 candidature, provenienti per il 4% dall'estero (Argentina, Giappone, India, Polonia, Spagna), per il 22% dalle università dell'Italia settentrionale, per il 23% dalle università dell'Italia centrale e per il 51% dalle regioni meridionali e dalle isole. E agli otto borsisti col rinnovo per il secondo e il terzo anno, fra i quali il vincitore della borsa intitolata a Mario Pannunzio per il contributo dell'Accademia dei Lincei. Il programma e gli argomenti dei corsi e dei seminari che seguiranno lo si può leggere nel dépliant a stampa. Illustri studiosi italiani e stranieri — alcuni da lunghi anni fanno parte del corpo docente dell'Istituto — offriranno il loro insegnamento e saranno il riferimento per le ricerche e pubblicazioni scientifiche dei borsisti: Giuseppe Cambiano, Claudio Cesa, Domenico Conte, Paolo Falzone, Chiara Frugoni, Giuseppe Galasso, Emma Giammattei, Andrea Giardina, Andrea Graziosi, Girolamo Imbruglia, Giorgio Inglese, Karol Modzelewski, Stefano Petrucciani, Nello Preterossi, Adriano Prosperi, Fulvio Tessitore e Alberto Varvaro. Altre iniziative sono previste rivolte ai borsisti e aperte al pubblico: il ciclo di seminari *Testi e fonti della cultura e dell'identità italiane* curato da Piero Craveri, Stefano De Luca, Emanuele Cutinelli-Rèndina, Roberto Pertici, Francesco Tuccari, il cui primo incontro il 26-27 gennaio, sarà dedicato a: *L'Italia moderata tra mito, speranza e realtà*.

I borsisti e gli utenti, che lo scorso anno hanno raggiunto le 3250 unità, avranno a disposizione una biblioteca il cui catalogo informa-

\* Relazione tenuta nella sede dell'Istituto il 22 novembre del 2011.

tizzato in SBN e nell'Opac del sito web, comprende oggi il 75% del patrimonio librario (130.000 volumi complessivi), fra le nuove accessioni (una media di 1000 l'anno) e i fondi pregressi con i circa 800 volumi antichi del fondo *Nicolini* e il fondo *Chabod*, inseriti quest'anno nel catalogo informatico. Al patrimonio bibliografico si aggiungono due nuove risorse elettroniche *on-line* acquisite con un abbonamento sottoscritto, per iniziativa delle bibliotecarie Elli Cattello e Annamaria Trama, con l'Università Federico II, la Biblioteca Nazionale di Napoli e l'Università degli studi di Salerno. Le risorse elettroniche di cui la Biblioteca dispone, le hanno consentito di adeguarsi ulteriormente agli standard tecnologici europei, nella prospettiva dei progetti di digitalizzazione del patrimonio antico, per la Biblioteca digitale italiana ed europea (Europeana).

Per gli Archivi, l'inventario della *Corrispondenza di Adolfo Omodeo*, a cura di Maria Rascaglia e Teresa Leo, sarà a breve consultabile *on-line*; nell'ambito della convenzione con la Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce» è proseguita la collaborazione per la schedatura informatizzata e la riproduzione digitale della serie *Carteggio di Benedetto Croce* giunta all'anno 1928, e della *Miscellanea di scritti concernenti Benedetto Croce*.

Per l'attività editoriale, affidata alle cure competenti di Stefano Palmieri, segnalo che nel corso dell'anno sono stati pubblicati: il volume XXIV (2009) degli «Annali» ed è in stampa il volume XXV (2010); le monografie di Giovanni Perazzoli, *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla 'realtà' del diritto* e di Marco Ciccarella, *Idee per una fenomenologia dell'immanenza. La costituzione intersoggettiva della validità di Husserl*. Nella collana di «Testi storici filosofici e letterari» è uscita l'edizione di Giovanni Duns Scoto, *Il principio di individuazione*, a cura di Antonello D'Angelo, ed è in stampa Pietro Vivencio, *Sepolcri nolani*, a cura di Salvatore Napolitano. Nei «Saggi e studi», dove sono raccolti scritti di studiosi legati all'Istituto e che ne sono stati allievi, per tener vivo il filo della continuità con coloro che negli anni hanno contribuito alla vita della istituzione, sono in tipografia i libri di Silvia Berti, *Anticristianesimo e libertà. Studi sul primo Illuminismo europeo*, e di Fulvio Tessitore, *La ricerca dello storicismo. Studi su Benedetto Croce*.

Nella collana dei Carteggi crociani sono state pubblicate le *Lettere di Leo Spitzer a Benedetto Croce e ad Elena Croce*, a cura di Davide

Colussi, ed uscirà il carteggio con Vincenzo Arangio Ruiz (1924-52), a cura di Valerio Massimo Minale, con una nota di Luigi Labruna. È in preparazione la corrispondenza fra Croce e il suo traduttore tedesco Hans Feist, che il curatore Emanuele Cutinelli Rëndina ha ricostruito nell'archivio crociano e nella biblioteca dell'Università di Houston. Con la Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce» è stato pubblicato l'*Indice dei nomi* dei sei volumi dei *Taccuini di lavoro* di Benedetto Croce.

Fuori collezione, è uscito l'opuscolo di Gennaro Sasso, *L'Istituto e la sua storia*, ed è in stampa il *Catalogo delle cinquecentine della raccolta di Benedetto Nicolini*, a cura di Maria Rosaria Romano Vicenzo.

L'Istituto sta consolidando le attività in ambito internazionale per accedere ai finanziamenti dalla Commissione Europea e di altre organizzazioni della Comunità. Lungo le linee che il Settimo programma quadro 2007-2013, indica per la ricerca, la formazione e l'istruzione, verranno stabiliti accordi con enti nazionali ed internazionali per progetti sulla formazione e la ricerca, anche con gli strumenti dell'innovazione tecnologica. Uno degli obiettivi è di diffondere il modello di formazione che l'Istituto rappresenta, contribuendo ad un maggiore riconoscimento dell'importanza degli studi storici nei processi di crescita democratica dei popoli e degli stati. Lungo questa via, è il progetto che sto seguendo, con la Biblioteca Nazionale di Varsavia e il Ministero della cultura della Polonia, per l'inventariazione e digitalizzazione dell'archivio di Gustaw Herling conservato a palazzo Filomarino. Questo patrimonio di testi letterari e documenti che appartengono alla storia della Polonia, dell'Italia e dell'Europa fra gli anni trenta del Novecento e il 2000, con propaggini che si estendono all'ex-Unione Sovietica, alla Russia, agli Stati Uniti e all'America latina, verrà reso disponibile alla comunità scientifica e contribuirà alla costruzione di quella coscienza comune dell'Europa e dei suoi valori liberali e democratici risorti dopo l'89.

Concludo ringraziando il personale e i collaboratori per il contributo dato a questo programma, e con alcune notizie sulla sede. Verranno avviati i lavori di restauro e adeguamento alle normative sull'antincendio al secondo piano, e per una sala conferenze al primo piano. Questo significa che avremo nuovi spazi per le manifestazioni pubbliche, per l'utenza della biblioteca e degli archivi, e per la partecipazione alle nostre iniziative, come è accaduto con il ciclo di

conferenze *L'Istituto italiano per gli studi storici celebra i 150 anni dell'Unità d'Italia*, al quale hanno aderito associazioni cittadine, docenti e studenti dei licei.

Nel 2012 ricorrono i sessant'anni dalla morte di Benedetto Croce. Al suo magistero, sempre vivo in queste sale, guardiamo con la volontà di renderne partecipi anche coloro che finora non lo hanno frequentato.

SAGGI E STUDI



GIULIA MARCONI

ISTRUZIONE LAICA ED EDUCAZIONE RELIGIOSA  
NELL'ITALIA DEL VI SECOLO  
CONSIDERAZIONI SU ENNODIO E CASSIODORO

Gli studi relativi alla formazione dei giovani in età tardoantica risultano parziali e settoriali, dedicati per lo più ad argomenti cristiani, quali l'esistenza e le caratteristiche della scuola alessandrina, il catecumenato, la ricezione e trasformazione della *paideia* classica. Per l'Italia del VI secolo, molte ricerche sono state rivolte alle teorie agostiniane, in quanto ispirazione di quelle medievali, e alle esperienze monastiche di Cassiodoro e Benedetto da Norcia, considerati dai medievisti come prodromi del sistema che sarebbe diventato dominante in seguito. Gli antichisti, diversamente, hanno studiato la fine dell'istituzione scolastica romana sia attraverso le vestigia archeologiche dei luoghi ove da ultimo l'attività didattica impartita da laici era svolta,<sup>1</sup> sia in quanto espressione della cristianizzazione dei contenuti e degli attori coinvolti (insegnanti e allievi).<sup>2</sup>

È mancato finora uno studio specifico che inquadrasse il problema educativo, quale si pose nel VI secolo, nel contesto che lo produsse. In tale prospettiva, le vicende scolastiche dell'Italia di quel periodo vanno lette sullo sfondo di almeno due secoli, partendo dal IV, e inserite in una cornice geografica più ampia, che includa le altre province nelle quali il sistema scolastico era particolarmente efficace (Africa, Gallia). Fino al IV secolo, infatti, la scuola classica romana fu caratterizzata da un forte conservatorismo, che rifletteva

<sup>1</sup> Si pensi ai dati ricavati dalle recenti scoperte fatte nell'area romana di piazza Madonna di Loreto, dove a partire dall'età di Traiano si sviluppò una struttura pubblica dedicata ad attività culturali (come suggerisce la presenza di due gradinate affrontate), che sembra fosse ancora attiva nella seconda metà del V secolo (cf. R. EGIDI, *Il tracciato fondamentale della Linea C della metropolitana di Roma: prime indagini archeologiche*, «B. Ar. Archeol. e Infrastrutture», vol. speciale, s. VII, 2010, pp. 93-130, in particolare pp. 104-24).

<sup>2</sup> Cf., ad esempio, P. GEMEINHARDT, *Das lateinische Christentum und die antike pagane Bildung*, Tübingen 2007.

la società e cooperava a mantenerla come tale. Nel IV secolo, tuttavia, nei percorsi educativi cominciarono ad affiorare elementi di discontinuità (si pensi alla censura di certa parte del mondo cristiano nei confronti della cultura classica, come per esempio nel *Discorso ai giovani sulla lettura dei classici* di Basilio Magno), che riflettevano un cambiamento generale al quale concorreva il cristianesimo, la cui prioritaria preoccupazione pedagogica, ancora per tutto il V secolo, fu quella di convertire, rivolgendosi ai laici per indottrinarli.

Le fonti della prima metà del VI secolo consentono di focalizzare la situazione dei ceti dirigenti romani destinatari delle parole degli insegnanti, aristocrazia senatoria e nobiltà provinciali, in un periodo che, per l'Italia, fu caratterizzato da notevoli rivolgimenti politici, economici e sociali: il passaggio istituzionale da una provincia dell'Impero a un regno retto da un sovrano ostrogoto formatosi a Costantinopoli e che (stando in particolare alla testimonianza delle *Variae*) si mostrò rispettoso della tradizione giuridica romana che era stata riordinata una settantina di anni prima da Teodosio II; l'insediamento nel suolo italico di un esercito composto da nobili e soldati goti, a seguito di uno scontro che, dal 488 al 493, sconvolse duramente le strutture amministrative, economiche, culturali e religiose delle aree settentrionali della Penisola; il primo grande scisma (acaciano) tra la chiesa di Roma e quella di Costantinopoli, protrattosi per un ventennio (484-519).

Vivaci sono stati i dibattiti sulla periodizzazione del Tardoantico che, soprattutto negli ultimi decenni, hanno riguardato spesso il VI secolo: le forti critiche avanzate nei confronti della periodizzazione lunga o lunghissima che si è imposta negli anni Settanta, e che ora è in corso di ripensamento,<sup>3</sup> ci stimolano a interrogare questo periodo anche con l'intenzione di comprendere quali paradigmi identitari delle classi dirigenti fossero sostanziati dalla realtà eventuale che intendiamo ricostruire.

Henri-Irénée Marrou<sup>4</sup> e Pierre Riché<sup>5</sup> ci hanno consegnato il paradigma storiografico dell'evoluzione del sistema educativo nel

<sup>3</sup> Cf. A. GIARDINA, *Esplosione di tardoantico*, «Studi stor.», XL/1 (1999), pp. 157-80; Id., *Tardoantico: appunti sul dibattito attuale*, *ibid.*, XLV/1 (2004), pp. 41-46.

<sup>4</sup> *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité*, Paris 1948.

<sup>5</sup> *Éducation et culture dans l'Occident barbare. VI<sup>e</sup>-VIII<sup>e</sup> siècles*, Paris 1962.



passaggio dall'età classica all'età medievale attraverso la suggestiva narrazione della graduale sostituzione delle scuole tradizionali con le scuole monastiche. Nello scenario italico, le *dictiones* di Ennodio e le lettere da lui inviate agli allievi, le epistole delle *Variae* di Cassiodoro che regolano il soggiorno romano degli studenti stranieri e quelle che elogiano l'Urbe come sede degli studi liberali, la menzione che la *Pragmatica sanctio* fa del finanziamento dei professori ad opera di Teoderico, sono state considerate le ultime tracce della sopravvivenza di un'istituzione ormai moribonda e anacronistica.

Rileggendo queste fonti e valorizzandole in modo nuovo attraverso il dialogo con altre testimonianze coeve poco o per nulla considerate nella storiografia relativa alla storia della scuola, l'immagine che emerge dell'educazione dei giovani nell'Europa romano-barbarica può apparire più complessa e articolata.

*La cosiddetta «Parenesi didascalica» di Ennodio di Pavia.<sup>6</sup>*

*Scopo, datazione e struttura dell'opera.*

Nella tradizione manoscritta ricostruita da Friedrich Vogel nel 1885, il testo n° 452 si presenta come una lettera indirizzata da Ennodio ad Ambrogio e Beato (*Ennodius Ambrosio et Beato*), due giovani che, stando alle informazioni desumibili dal *corpus*, si diressero a Roma per continuare la formazione avviata altrove.<sup>7</sup> Jacques Sirmond, nel 1611, la intitolò *Paraenesis didascalica ad Ambrosium et Beatum* dando espressione alle intenzioni di Ennodio di comporre una *concinnatio didascalica* (n° 452, 1) e una *epistolam admonitionis* (n° 405, 2 lettera a Beato che accompagna l'operetta).<sup>8</sup> Il termine

<sup>6</sup> Nel corso della presente ricerca è stata utilizzata l'edizione critica dell'opera ennodiana curata da F. VOGEL, *Ennodius. Opera omnia* («M. G. H. Auctores antiquissimi», vol. VII), Berlin 1885, secondo la formula seguente: numero del testo (n°) e paragrafo.

<sup>7</sup> Ambrogio, ad esempio, figlio di Faustino, proveniva dalla Liguria (n° 425, 426).

<sup>8</sup> *Patrologia Latina*, vol. LXIII, col. 249D: «(Paraenesis didascalica) Auctor ipse sub initium concinnationem didascalicam vocat, et lib. VIII, epist. 28, epistolam admonitionis: dignam sane quae adolescentibus omnibus, qui ad virtutem et litteras informantur, legenda ac paedagogi loco sectanda proponatur».

greco *parainesis* («esortazione, consiglio») indicava un discorso contenente ammonimenti di valore etico. Se ne trovano numerosi esempi nella letteratura filosofica di carattere popolare, nell'Antico Testamento e nelle lettere evangeliche (cf., ad esempio, la prima lettera di Pietro e quella di Paolo ai Romani).<sup>9</sup> Nella letteratura latina tarda, il termine, che il grammatico Donato usa per la figura retorica adottata quando si vogliono impartire precetti (*hoc te moneo*), fu utilizzato sia in ambito cristiano (cf. l'opera di Paciano vescovo di Barcellona, IV secolo, intitolata *Paraenesis ad paenitentiam*) sia in ambito secolare (cf. *Scriptores Historiae Augustae, V. Avidii Cassii 3, 7: per ordinem paraeneseos*)<sup>10</sup> per indicare un testo precettivo. Nella chiesa primitiva il termine si riferisce a un testo ammonitorio generalmente rivolto a persone battezzate, contenente indicazioni etiche che vengono declinate in comportamenti concreti (regole domestiche, lista di vizi e virtù, detti proverbiali). Con le lettere evangeliche, in particolare, condivide l'intenzione di connettere l'aspetto cristologico ed escatologico con la sfera della vita sociale e l'indicazione del modello da seguire, Cristo.<sup>11</sup> L'editore seicentesco di Ennodio, dunque, pur spiegando che il testo era rivolto a giovani educati sia alle *virtutes* che alle *litterae*, volle sottolineare il carattere morale del testo piuttosto che quello didattico.

Il termine *concinnatio*, dal verbo *concinno*, indica l'azione o l'arte del comporre qualcosa, assemblando convenientemente più elementi (la *concinnatio epistolae*, ad esempio, è l'arte del comporre lettere);<sup>12</sup> per estensione, indica anche il risultato di tale azione (traducibile con «composizione»).<sup>13</sup> *Didascalicus* è tutto ciò che riguarda l'insegnamento tecnico impartito da un maestro ad un allievo.<sup>14</sup> L'espressione ennodiana *concinnatio didascalica* potrebbe quindi tradursi con «una lettera dai contenuti didattici», che Beato

<sup>9</sup> Cf. D. MOO, *The new international commentary on the New Testament. The epistle to the Romans*, Cambridge 1996, p. 772.

<sup>10</sup> Cf. *Thesaurus linguae Latinae*, s.v. *paraenesis*.

<sup>11</sup> Cf. H. PAULSEN, s.v. *Paraenesis*, in *The Encyclopedia of Christianity*, vol. IV, Leiden 2005, p. 44.

<sup>12</sup> Cf. E. FORCELLINI, *Totius Latinitatis lexicon*, Padova 1940, s.v. *concinnatio*.

<sup>13</sup> Cf. *Thesaurus linguae Latinae*, s.v. *concinnatio*.

<sup>14</sup> Cf. *ibid.*, s.v. *didascalicus*.

e altri<sup>15</sup> avrebbero dovuto seguire come fosse un'educatrice («ecce habetis gratiae meae obsidem paginam, quam velut pedagogam secutamini»: n° 452, 26). Soddisfacendo la richiesta di alcuni giovani, Ennodio indirizzò loro un testo che richiamasse alla mente (questo uno dei significati del termine *admonitio*)<sup>16</sup> quelli che egli considerava i fondamenti dell'istruzione laica. La terminologia usata dal diacono per riferirsi al testo, dunque, rimanda alla tradizione scolastica laica ed è priva di esplicite ed enfatiche sfumature cristiane. Ciò non toglie che la parte riservata ai precetti morali veicolasse contenuti cristiani. Onde evitare che il termine *paraenesis* possa essere interpretato come l'allusione a un testo filosofico o catechetico, riteniamo opportuna la scelta di Vogel che definì la n° 452 *epistula didascalica, epistula admonitionis* o *concinatio didascalica*.<sup>17</sup>

Il testo si articola in varie sezioni: un'introduzione (§§ 1-5), una parte dedicata ai valori cristiani (§§ 6-9), una alle discipline liberali (§§ 10-17), una ai modelli umani da seguire (§§ 18-25), l'invocazione finale della protezione di Dio (§ 26), la dedica a Simmaco in prosa e quella ai giovani in versi adoni.<sup>18</sup>

Nell'introduzione Ennodio, presentato il contenuto della lettera,<sup>19</sup> spiega il ricorso all'alternanza di prosa e poesia con ragioni di

<sup>15</sup> I titoli dei testi ennodiani potrebbero derivare dalla tradizione manoscritta o essere autoriali. Stando ai criteri filologici, secondo i quali un'intestazione che non riprenda nomi o espressioni dal testo ha buone possibilità di essere originale (i copisti, infatti, tendono a cercare informazioni nel testo per creare un titolo laddove manchi), il titolo *Ennodius Ambrosio et Beato* dovrebbe essere originale, non essendo presenti i nomi di Ambrogio e Beato nel testo.

<sup>16</sup> Cf. *Thesaurus linguae Latinae*, s.v. *admonitio*. Nell'opera ennodiana, infatti, il termine *admonitio* è spesso adoperato non in riferimento a un'istanza parentetica, ma semplicemente con il significato di «insegnamento», cf. G. MORETTI, *L'Epistula didascalica di Ennodio fra Marziano Capella e Boezio*, in *Atti della prima giornata ennodiana* (Pavia, 29-30 marzo 2000), a c. di F. GASTI, Pisa 2001, pp. 69-77, in particolare p. 71.

<sup>17</sup> Cf., rispettivamente, F. VOGEL, *op. cit.*, pp. XXII e 329. Dello stesso parere è G. MORETTI, art. cit., p. 71.

<sup>18</sup> Secondo R. RALLO FRENI, *La Paraenesis didascalica di Magno Felice Ennodio con il testo latino e la traduzione*, Messina, Firenze 1970, p. 43, le due dediche sarebbero interpolazioni successive; comunque, corrispondono alle destinazioni della lettera.

<sup>19</sup> Prima esporrà *quod vivificat*, poi tratterà specificamente gli argomenti *didascalici*: § 1-2.

ordine didattico (il connubio di serio e piacevole nell'insegnamento è efficace: § 3) e artistico (esprimere concetti gravi in versi richiede un lavoro tanto duro da non poter essere sostenuto da chiunque con risultati elevati: i versi dedicati alla *laus versuum*). Quindi, motiva l'interesse di un uomo di Chiesa nei confronti dell'insegnamento (rivolto a dei laici), ricorrendo a una citazione biblica,<sup>20</sup> che esorta il fedele ad ammonire anche il saggio, e a una citazione laica,<sup>21</sup> che tesse un parallelo tra il maestro e il padre: il *praeceptor*, nel senso che Ennodio sembra aver dato al verso di Giovenale, diventa un padre *sanctus* perché legato al figlio-allievo non per natura ma per bontà in un rapporto educativo che è un atto di amore maggiore della procreazione, essendo questa testimonianza di libidine.

Rispettando la scansione annunciata all'inizio dell'opuscolo, il diacono passa in rassegna i valori cristiani della *verecundia/pudicitia* e della *fides*. A questa segue l'illustrazione delle discipline liberali della *grammatica* e della *rhetorica*, fondamentali, nell'ottica dell'autore, per diventare un vero romano: «ad meum compendium (parla l'eloquenza) ubicumque est Romanus invigilat» (§ 16). Nel conseguire questa formazione retorico-cristiana, i giovani dovranno ispirarsi ai modelli reali che Ennodio elenca di seguito, individuandoli in eminenti personaggi del tempo discendenti dalle più illustri famiglie della storia romana: Anicio Probo Fausto Nigro, il figlio Rufio Magno Fausto Avieno e la sorella Stefania erano membri della *gens Anicia*;<sup>22</sup> Rufio Postumio Festo discendeva dai *Rufii Festi*, entrati nell'ordine senatorio tra la fine del II e l'inizio del III;<sup>23</sup> i Symmachi, dai quali discendeva il patrizio Aurelio Memmio Simmaco che aveva adottato Anicio Manlio Severino Boezio, erano senatori almeno dal IV secolo;<sup>24</sup> Petronio Probrino e il figlio Rufio Petronio

<sup>20</sup> *Proverbi* IX 8: «argue sapientem, amabit te».

<sup>21</sup> *Iuv.*, VII 209: «qui praeceptorem sancti voluere parentis / esse loco».

<sup>22</sup> Cf. S. ORLANDI, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano*. VI. Roma. Anfiteatri e strutture annesse con una nuova edizione e commento delle iscrizioni del Colosseo, Roma 2004, pp. 476-78.

<sup>23</sup> Cf. *ibid.*, pp. 483, 484.

<sup>24</sup> Cf. C. SETTIPANI, *Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles sénatoriales romaines à l'époque impériale. Mythe et réalité*, Oxford 2000, pp. 411-15.

Nicomaco Cetego appartenevano ai *Rufii*;<sup>25</sup> l'epitaffio di Probo alludeva a gloriosi antenati.<sup>26</sup>

Il riferimento a questi *notabiles*, insieme ad altri testi del *corpus*, fornisce indizi per la datazione, collocata dagli studiosi tra il 511<sup>27</sup> e il 512,<sup>28</sup> sulla base della convinzione che i testi della raccolta ennodiana siano in sistematico (Sundwall) o quasi (Tanzi) ordine cronologico. Non dando per scontata la successione cronologica, osserviamo che la lettera n° 405 diretta a Beato informa che l'*epistula didascalica* era rivolta al giovane e che venne contemporaneamente inviata da Ennodio anche al patrizio Simmaco (come riscontrabile nei versi finali a questo dedicati nell'opuscolo ennodiano),<sup>29</sup> affinché, una volta ottenuta, con le dovute correzioni, l'approvazione di quest'ultimo, fosse diffusa da Beato nei circoli intellettuali dell'Urbe.<sup>30</sup> Il testo venne dunque inviato quando Beato soggiornava a Roma, dove, stando all'epistola n° 416 con la quale Ennodio raccomandò il giovane a papa Simmaco, arrivò durante il pontificato di quest'ultimo che ebbe inizio, come è noto, nel 498; questo può

<sup>25</sup> Cf. C. SETTIPANI, *op. cit.*, pp. 157-65.

<sup>26</sup> «*Spes generis clari, magnorum gloria patrum*», riportato in A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1971-92, vol. II, p. 913, s.v. *Fl. Probus* 9.

<sup>27</sup> R. RALLO FRENI, *op. cit.*, p. 15, colloca la «Parenesi» negli ultimi mesi del 511.

<sup>28</sup> C. TANZI, *La cronologia degli scritti di Magno Felice Ennodio*, «Archeografo triestino», XV/2 (1889), pp. 339-412, in particolare p. 400, e J. SUNDWALL, *Abhandlungen zur Geschichte des ausgehenden Römertums*, Helsingfors 1918 (rist. anast. New York 1975), p. 68, datano i due testi al 512.

<sup>29</sup> «Per te, per qui te talem genere parentes, / Symmache, ne nostram maneat sors dura tabellam, / da dextram tenui et tecum me tolle per undas. / Non facit ad mores credentem fallere sanctos. / Nil moror: en supplex venio, miserere precanti, / vilia divitibus commendans dicta patronis».

<sup>30</sup> N° 405, 2-3: «Accettato, pertanto, l'onore del saluto, sappiate che io, secondo la vostra richiesta, ho dettato una lettera di ammonimento diretta a voi, sebbene di corsa, lettera che per questo ho disposto di inviare al signor patrizio Simmaco, così che sia corretto ciò che, in essa, è degno di emendamento. Ma, per paura della negligenza dei corrieri, ho informato anche te inviandotene una copia. Tieni questa cosa per te ed evita di manifestare all'eminentissimo uomo sopra citato le cose rese note a te; chiedigli la lettera come se si trattasse di una cosa nuova; poi, se saprai che è piaciuta a quel dotto, non temere di renderla nota ai sapienti».

essere considerato il *terminus post quem* dell'invio della lettera. Il *terminus ante quem* è da individuare nel 521, anno in cui Ennodio, stando al suo epitaffio, morì.<sup>31</sup> Entro questa ampia cornice temporale, le brevissime informazioni relative al profilo politico e culturale dei notabili romani permettono di avanzare ipotesi più circoscritte riguardo al periodo di composizione. Anzitutto, Fausto e Avieno erano assenti dall'Urbe perché occupati in impegni palatini a Ravenna,<sup>32</sup> cosa che, stando alle ipotesi di Silvia Orlandi, per Fausto potrebbe essere avvenuta dopo il 503<sup>33</sup> e per Avieno dopo il 502, anno del suo consolato.<sup>34</sup> Ai primi anni del VI secolo potrebbero ricondurre anche le notizie circa la giovane età di Boezio e il fatto che da non molto tempo avrebbe terminato gli studi.<sup>35</sup> Il mancato riferimento agli onori pubblici conseguiti dal filosofo, inoltre, suggerisce di collocare il testo prima del consolato del 510.<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Per l'epitaffio di Ennodio cf. C. MERKEL, *L'epitaffio di Ennodio e la basilica di S. Michele in Pavia*, «Atti Accad. Lincei», s. V, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, III (1896), pp. 83-219.

<sup>32</sup> N° 452, 18: «cum Faustum et Avienum saeculi nostri beatitudinem et Latiaris flumen cloquii, aulicis districtum teneat sors secunda consiliis? Quos dum manet cura, a generalitate nescitur, quorum temptare praeconia idem est ac si lucem solit et potentiam velis divinitatis adserere». L'espressione *aulicis consiliis* farebbe riferimento agli impegni palatini, considerando anche l'assenza di Fausto e Avieno da Roma. R. RALLO FRENI, *op. cit.*, p. 63, opportunamente, traduce «interamente occupati a consigliare i principi».

<sup>33</sup> Cf. S. ORLANDI, *op. cit.*, p. 477.

<sup>34</sup> Nella lettera che Ennodio scrisse a Fausto per celebrare il consolato del figlio, infatti, ripercorre il *curriculum* di Avieno e, dopo la formazione scolastica greca e latina, non cita altri onori politici prima del consolato del 502 (n° 9, 8: «Con successi inaspettati sono destinati a venire a lui incrementi di progressi, lui che vediamo aver cominciato dai fasci consolari»); questo suggerisce l'opportunità di collocare dopo questa data lo svolgimento di impegni palatini da parte del giovane.

<sup>35</sup> «C'è il patrizio Boezio, nel quale a stento scorgi gli anni dell'apprendimento e capisci che in lui l'esperienza è già sufficiente a insegnare, lui che fu valutato dall'*élite* degli intellettuali». Le leggi relative all'educazione dei giovani stabiliscono fino a venti anni l'età conveniente per l'apprendimento (*Codex Theodosianus* XIV 9, 1), che Boezio, nato nel 475, avrebbe compiuto nel 495.

<sup>36</sup> In questo arco di tempo più circoscritto, dal 502 al 510, decisiva potrebbe essere l'espressione *vir consularis* attribuita a Cetegeo. La formula, apparsa nelle iscrizioni a partire dai primi decenni del III secolo, indicava solitamente un personaggio discendente da una famiglia consolare (cf. M. CHRISTOL, «*Consularis memoriae vir*»,

*Concezioni pedagogiche e prospettive politiche in Ennodio.*

Sul contenuto pedagogico dell'*epistula didascalica* gli studiosi sono divisi tra coloro che, nel rispetto della coerenza dell'uomo di Chiesa, hanno visto nell'opuscolo un manualetto catechetico che suggerisse il giusto modo di utilizzare le arti liberali e ricavare da queste benefici anche spirituali,<sup>37</sup> e quanti, notando un'incoerenza tra il cinismo sofistico con il quale Ennodio tratta l'arte retorica e la sua *professio* religiosa, hanno creduto che la «Parenesi» fosse un manuale ironico,<sup>38</sup> che il diacono «mondano» non avesse risolto la tensione tra cultura classica e clericato<sup>39</sup> e che, implicitamente contrario al rigorismo religioso dei suoi tempi, adottasse *ad tempus* una *persona*/maschera che lo autorizzasse senza troppi rischi a far intendere la sua dissidenza.<sup>40</sup>

«Z. Papyrologie Epigraphik», CLXIII, 2007, pp. 279, 280). Colpisce, tuttavia, che l'unico personaggio chiamato *vir consularis* nel testo ennodiano sia anche il solo ad aver conseguito tale onore nei primi anni del VI secolo, se si esclude Avieno (502) che Ennodio è interessato a lodare per l'attuale incarico palatino; gli altri notabili furono consoli molti anni prima (Festo nel 472, Simmaco nel 485, Probo nel 489, Fausto nel 490) oppure dopo il 510 (Probo nel 513, Agapito nel 517). Tali considerazioni spingono a ipotizzare che il diacono, riferendosi a Cetego come *vir consularis*, intendesse alludere al recente (se non in corso) consolato; ipotesi che, se verificata, colpirebbe la composizione dell'*epistula didascalica* intorno al 504.

<sup>37</sup> Léglise, citato da R. RALLO FRENI, *Le concezioni pedagogiche nella Paraenesis didascalica di Magno Felice Ennodio*, in *Umanità e Storia. Scritti in onore di Adelchi Attisani*, vol. II, Messina 1971, pp. 109-26, in particolare p. 124 n. 42, ritenne che il primo momento del programma educativo della «Parenesi» fosse la purezza del cuore e l'unione a Dio, attraverso la grazia; secondo G.A. CECCONI, *Pagani e cristiani nell'Occidente tardoantico*, Roma 2012, p. 96, Ennodio «scrive un opuscolo di *praecepta* indirizzato a due giovani che gliel'avevano chiesto (*mystica praecepta*, in quanto destinati ad accrescere la fede e l'amore verso il prossimo). In questa *Paraenesis didascalica*, in primo luogo celebrò, mediante una prosopopea, le straordinarie, quasi illusionistiche, doti argomentative dell'arte retorica della quale non negava affatto i benefici spirituali che sapeva arrecare, riprendendo il motivo dell'unione della forma oratoria con la sostanza contenutistica e le virtù etica e di costumi».

<sup>38</sup> Cf. J.C. RELIHAN, citato da V. ZARINI, *Allégorie et «dissidence» dans la Paraenesis didascalica d'Ennode de Pavie*, in *Allégorie et symbole. Voies de dissidence? De l'Antiquité à la Renaissance*, éd. par A. ROLET, Rennes 2012, pp. 227-40, in particolare p. 237.

<sup>39</sup> Cf. B.-J. SCHRÖDER, cit. da V. ZARINI, art. cit., p. 236.

<sup>40</sup> Cf. *ibid.*, p. 238, che cita, ad esempio, il frequente ricorso, nell'opera ennodiana, al *topos* dell'umiltà del suo stato ecclesiastico, usato per controbilanciare pra-

C'è stato anche chi ha colto, da una parte, la vicinanza di Ennodio alle teorie ciceroniane che concepivano una funzione autonoma dell'acquisizione delle discipline liberali, volte all'addestramento dello spirito umano e al potenziamento delle sue capacità, dall'altra, la lontananza dalla visione strumentale dell'educazione retorica, di studio preparatorio all'apprendimento delle più alte verità dei libri sacri, che ne aveva Agostino.<sup>41</sup>

I destinatari delle parole di Ennodio sono giovani cristiani (non sappiamo se battezzati o no) che aspirano a funzioni nell'amministrazione della giustizia<sup>42</sup> e del governo.<sup>43</sup> L'uomo che Ennodio vuole educare, dunque, è in sostanza l'uomo politico, che, per lui, deve avere un profilo culturale ben definito: il suo comportamento deve controllare tutti gli istinti più forti, sia emotivi (che potrebbero esplodere in sfrontatezza: § 5), sia carnali (l'appetito sessuale come quello del ventre: §§ 6, 7).<sup>44</sup> Costui è sorretto da una fede cristiana (dato il riferimento alla croce),<sup>45</sup> che a sua volta ispira questi stessi atteggiamenti<sup>46</sup> e, in generale, l'attenzione e il rispetto verso l'altro.<sup>47</sup> Orientato da questi principi, deve avere una buona conoscenza grammaticale (§§ 11-13) come base per l'acquisizione fondamentale, la retorica, intesa anzitutto come la capacità di persuadere, attraverso l'esposizione orale,<sup>48</sup> quegli uditori in cui, secondo Enno-

tiche «eterodosse» rispetto alle più rigide posizioni che i cristiani assunsero di fronte al patrimonio culturale classico.

<sup>41</sup> Cf. R. RALLO FRENI, art. cit., pp. 113, 114.

<sup>42</sup> Cf. §§ 14, 15: «hac vos digredientes iam institutos rhetoricis lituis evocat Mavors eloquentiae et quasi lorica hamis, ita componit variis et conexis causarum munimenta particulis».

<sup>43</sup> Cf. § 16: «nos (l'eloquenza) regna regimus et imperantis salubria iubemus (...) ante Scipiones et trabeas est pomposa recitatio».

<sup>44</sup> La modestia ed essenzialità nella condotta, come nel parlare, erano gli elementi fondamentali del *mos maiorum* al quale l'insegnamento romano, sin dalla repubblica, si era ispirato (cf. L. CANFORA, *L'educazione*, in *Storia di Roma*, vol. IV, a c. di E. GABBA, A. SCHIAVONE, Torino 1989, pp. 735-70, in particolare p. 751).

<sup>45</sup> Cf. i versi della *Castitas*: «at mihi crux cuspis, crux scutum cruxque thoraca».

<sup>46</sup> Come ripete, significativamente, nella parte conclusiva: «det autem vobis deus quod decet et velle semper et facere» (§ 26).

<sup>47</sup> Cf. § 2: «fovete etiam proximos, quos facit naturale collegium, et ne quod vobis factum dolori esset, vos fecisse gaudeatis».

<sup>48</sup> Il passo relativo alla retorica (§§ 14-17) fa riferimento a *performances* di tipo



dio, si esercita il potere, ovvero i tribunali giudiziari<sup>49</sup> e il Senato romano.<sup>50</sup>

I modelli umani citati da Ennodio (§§ 18-25) precisano meglio le aspirazioni dei giovani: si tratta di funzionari palatini (Fausto Nigro e Avieno), esponenti di spicco del Senato (Festo e Simmaco) e altri genericamente definiti *patricii* o *virii illustres*, che da altre fonti apprendiamo aver ricoperto alte e prestigiose cariche (*quaestor sacrii palatii* e *praefectus pretorio Italiae* come Fausto Nigro, *magister officiorum* come il figlio Avieno e Boezio, *praefectus Urbi* come Agapito).<sup>51</sup> I destinatari della guida costituiscono, quindi, per Ennodio un modello umano molto specifico: sono giovani che saranno impegnati nella gestione della cosa pubblica ai più alti livelli dirigenziali degli uffici palatini o dell'amministrazione di Roma.

Fedele alla tradizione sofistica, il diacono esprime grande fiducia nell'onnipotente capacità creativa della Retorica, che poteva generare — mentendo — qualsiasi realtà, come ella stessa personificata afferma nell'*epistula didascalica*:

orale, come sintetizzato dalla frase «prima dei bastoni del potere e delle toghe consolari, c'è la maestosa recitazione». La superiorità, in termini di efficacia comunicativa, dell'espressione orale su quella scritta si mostra anche sul piano del piacere artistico-estetico: «cosa dire poi del fatto che il godimento delle nostre declamazioni supera tutto ciò che proviene dalle altre discipline e che eterna è la fama che procuriamo?». Nell'affermare la centralità dell'arte di parlare in pubblico nella formazione del futuro uomo politico, Ennodio non si discostava dalle teorie pedagogiche tradizionali espresse da Cicerone e da Quintiliano: l'*Institutio oratoria*, in tal senso, assorbiva tutte le altre discipline, dalla storiografia alla giurisprudenza (cf. L. CANFORA, art. cit., pp. 753-55).

<sup>49</sup> N° 452, 14-15: «hac vos digredientes iam institutos rhetoricis lituis evocat Mavors eloquentiae et quasi loricae hamis, ita componit variis et conexis causarum munimenta particulis».

<sup>50</sup> Cf. i versi della *Rhetorica*: «si niveo constet merito quis teste senatu, / cogimus hunc omnes dicere nocte satum».

<sup>51</sup> Accanto a questi sono indicate due donne, Barbara e Stefania, da imitare per il comportamento (atteggiamento e linguaggio), che sono solite tenere in società. Per le carriere di questi personaggi cf. R.S. BAGNALL, A. CAMERON, S.R. SCHWARTZ, K.A. WORP, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta 1987; A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *op. cit.*; S. ORLANDI, *op. cit.*, pp. 453-521.

... io sono quella che o modifico i fatti o li produco. La luce che, parlando, offro a chi è avvolto dalle tenebre di azioni quantosivoglia oscure, è sufficiente. Io sono colei attraverso cui gli uomini vengono accusati quando le loro colpe non sono palesi, e vengono assolti quando invece sono evidenti. Tramite me una coscienza fosca viene rivestita di splendore, tramite me circostanze che splendono di luce propria vengono coperte dalla notte, sebbene non la conoscano (...) noi copriamo le macchie della vita col potere dell'arte. / Se qualcuno, di fronte al Senato, si mostra nella luce dei suoi meriti, / costringiamo tutti a dire che costui è figlio della notte. / Sia il reo sia l'innocente nascono dalla nostra bocca ... (n° 452, 15-17).

Altrove Ennodio si mostrò consapevole, anzitutto per esperienza personale, che il potere della parola può permettere ai provinciali, come i suoi allievi, di ascendere alle vette della società. In una lettera a Fausto, nella quale lodò il componimento che il patrono aveva dedicato alla descrizione del lago di Como, ironizzando sul potere illusorio della retorica che può rendere sublimi realtà niente affatto amene, affermò: «crescitis, provinciae, cultura sermonum. Oris est quidquid in vobis lector stupuit» (n° 10, 3). Passando fluidamente dal piano letterale a quello metaforico, Ennodio intendeva dire che, come l'angusta regione comense poteva diventare un paradiso grazie alle parole artistiche dello scrittore, così un provinciale poteva ascendere socialmente per mezzo della *cultura sermonum*, espressione che sembra indicare, in generale, la coltivazione delle belle lettere nelle forme orali e scritte della *dictio* e dell'*epistula*.

Il potere della retorica, per Ennodio, non si esaurisce qui. Affermare, come accennato, che l'eloquenza è caratteristica del *Romanus* (n° 452, 16), infatti, assume un particolare significato sociale e politico in un'Italia governata da un re barbaro educato secondo la tradizione classica e che, una volta al potere, adottò una politica di mantenimento o riorganizzazione delle istituzioni amministrative imperiali negli organi centrali e locali, passando anche attraverso il rafforzamento del *cursus* formativo classico che grammatici, retori, medici e giurisperiti offrivano nella città di Roma.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Come noto, dalla *Pragmatica sanctio* (XXII) apprendiamo che il re ostrogoto era solito attribuire l'annona agli insegnanti romani, come confermò poi Giustiniano: «ut annona ministretur medicis, et diversis: annonam etiam quam et Theodericus dare solitus erat, et nos etiam Romanis indulsumus, in posterum etiam dari praeci-

Nel 488 Teoderico giunse con al seguito un esercito socialmente stratificato che sconfisse i sostenitori di Odoacre e che costituì il primo gruppo di insediamento nella Penisola, distribuito soprattutto nelle regioni settentrionali, al quale, in un secondo momento, si aggiunsero probabilmente altre componenti civili. Il gruppo iniziale deve essere stato composto, per buona parte, da soldati che vennero sistemati da Liberio con un'operazione di razionalizzazione del fisco e redistribuzione delle terre diffusamente apprezzata da Cassiodoro ed Ennodio, sebbene con toni diversi: il primo, portavoce del governo teodericiano, considerò la *praediorum communitio* come un'occasione di creare legami e non attriti tra la componente romana e quella ostrogota (*Var.* II 16), mentre il secondo, esponente dei Romani dell'Italia padana, si considerò tra i *superati* che non avvertirono eccessivi danni per la sistemazione degli Ostrogoti solo grazie all'abilità di Liberio (n° 447).<sup>53</sup>

pimus, sicut etiam annonae, quae grammaticis ac oratoribus, vel etiam medicis, vel iurisperitis antea dari solitum erat, et in posterum suam professionem scilicet exercitibus erogari praecipimus, quatenus iuvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rempublicam floreat». La legislazione informa sulle caratteristiche di questi *magistri publici* la cui storia inizierebbe con Cesare, il quale, secondo Svetonio, concesse privilegi a medici e insegnanti; successivamente Vespasiano istituì le prime cattedre stipendiate dallo Stato; cf. S. PRICOCO, *L'editto di Valentiniano I sui filosofi* (*CTh* 13, 3, 7), in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, vol. VII, Milano 1987, pp. 689-713, in particolare pp. 699-701. In età tardoantica i *professores* (da *profiteor*: dichiarare, riconoscere pubblicamente; in seguito il *professus* sarà il maestro che ha ottenuto la *licentia docendi*: cf. J.F. NIEMMEYER, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, Leiden 1976, p. 859, s.v. *professus*), coloro, cioè, che erano stati autorizzati a praticare la loro attività dalle autorità municipali (l'*ordo curialis*: *Corpus Iuris Civilis* X 53, 2 riferito all'età di Gordiano; *Codex Theodosianus* XIII 3, 5 del 362; *ibid.*, XIII 3, 6) o imperiali (con Giuliano: *ibid.*, XIII 3, 5), utilizzavano luoghi pubblici come *auditoria* (*SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE, Alexander Severus* XLIV 4-5; *Codex Theodosianus* XIII 3, 6 del 364), *publicae magistrationes et cellulae* (*Codex Theodosianus* XIV 9, 3 del 425) e, a Roma, l'*Athenaeum*; oltre allo stipendio (*Codex Theodosianus* XIII 3, 1, 2 del 321/24), ricevevano l'*annona* (*CASS.*, *Var.* IX 21 del 527 ca; *Pragmatica Sanctio* XXII del 554) e alcune immunità (*Codex Theodosianus* XIII 3, 10 del 370 ca); il loro numero poteva essere stabilito, per alcune città, dal governo centrale (*Digesta* XXVII 1, 6; *Codex Theodosianus* XIII 3, 11 del 376); si rivolgevano, almeno a Roma, a studenti che al massimo avevano venti anni (*ibid.*, XIV 9, 1 del 370). Sulla tradizione legislativa scolastica cf., da ultimo, la monografia di L. DI PINTO, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013.

<sup>53</sup> Cf. P. PORENA, *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia*, Roma 2012, pp. 38,

L'insediamento di una popolazione barbara sul suolo italico non ebbe solamente risvolti economici e politici. Dal punto di vista culturale Ennodio divideva il mondo tra coloro che erano in grado di esprimersi in un *Latianis sermo* e quelli che conoscevano solo un *gentile murmur*, i *docti* e gli *indocti*, i *nobiles* (detentori di cariche pubbliche) e i non *nobiles*, i *boni* e i *crudeles*. Per questo poteva contrapporre gli Ostrogoti di Teoderico non ai Romani, essendone gli eredi culturali e politici, ma agli altri barbari (Gepidi, Sarmati, Vandali, Alemanni), non solo perché richiesto dalle circostanze di rappresentanza (si pensi al «Panegirico»), ma perché constatava una realtà di fatto.<sup>54</sup> Non tutti gli Ostrogoti giunti in Italia, tuttavia, videro nella *Romanitas* un paradigma culturale e politico da seguire e realizzare. Si pensi, gettando un occhio in avanti, alle tensioni create nella corte ostrogota quando Amalasueta dovette affrontare la questione dell'educazione del figlio e successore al regno Atalarico scegliendo di impartirgli quella romana incentrata sul diritto e la retorica, piuttosto che seguire la tradizione militare degli Ostrogoti.<sup>55</sup>

Un episodio di cui fu protagonista Ennodio suggerisce che anche egli si imbatté personalmente in un simile problema culturale ed educativo che, come tutte le questioni concernenti la formazione dei giovani, aveva forti implicazioni politiche e sociali. Verosimilmente negli anni di cui stiamo parlando (il primo decennio del VI secolo) il diacono seguì l'istruzione del nipote Partenio introducendolo con un discorso pubblico<sup>56</sup> alla scuola milanese di Deuterio e rivolgendo a quest'ultimo un'orazione di ringraziamento per i notevoli risultati raggiunti dal giovane grazie alla guida del retore (n° 94). Questa

39 e 183-86. Per una rapida sintesi del complesso e vivace dibattito circa le modalità di insediamento degli Ostrogoti in Italia cf. *ibid.*, pp. 9-14.

<sup>54</sup> Come emerge dalla lettera indirizzata a Liberio in cui il diacono esaltò i risultati dell'attività di questo nella provincia riconquistata della Provenza, finalmente sottratta alla barbarie per poter assaporare nuovamente la *romana libertas* (n° 447, 6); inoltre, un epitaffio in cui dileggiò un Goto che pretendeva di imitare un Romano indossandone i costumi tipici (cf. n° 182, 182b), da una parte, testimonia l'intenzione di alcuni Ostrogoti di assimilarsi alla cultura romana, dall'altra, conferma l'assenza di resistenze in Ennodio a questa possibilità.

<sup>55</sup> In proposito cf. M. VITIELLO, *Il principe, il filosofo, il guerriero. Lineamenti di pensiero politico nell'Italia ostrogota*, Stuttgart 2006, pp. 116, 117.

<sup>56</sup> N° 94, 4: «sub oratiuncola (...) limen intraret».

occasione pubblica diede modo al diacono di esprimere non solo gratitudine ma anche felicità e soddisfazione perché si trattava di un giovane che aveva rischiato di non ricevere l'educazione classico-retorica romana: questa, infatti, non apparteneva alla tradizione culturale del ramo paterno da cui discendeva e che, stando alla nostra ricostruzione,<sup>57</sup> era barbaro visigoto. Considerando le abitudini culturali ed educative delle *élites* barbariche nei regni post-romani,<sup>58</sup> è legittimo supporre che l'alternativa, per Partenio, sarebbe stata una formazione prevalentemente militare.

Ennodio espresse anche convinzioni più ampie sull'essere umano e sulla società: le parole che «rivelano l'*humanitas*» sono quelle pronunciate dalla bocca di chi ha ricevuto la classica educazione retorica romana (n° 94, 13) che, stando alle nostre precedenti considerazioni sulla n° 452, presuppone e a sua volta sostiene una società basata sul diritto e la discussione: questa è l'essenza della *Romanitas* al punto che colui che si riconosce in essa, ovunque si trovi, non può fare a meno di «attendere all'aiuto da me offerto», dice la Retorica (n° 452, 16).

Nell'Italia teodericiana, dunque, valori e morale cristiani (*christianitas*), non meno che diritto e dialettica spesa nel dibattito (*Romanitas*),<sup>59</sup> erano i pilastri sui quali, secondo Ennodio e i gruppi pur diversi di cui era espressione (nobiltà ligure e provenzale, aristocrazia romana), andava impostata la convivenza tra Romani e Goti.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Cf. G. MARCONI, *Ennodio e la nobiltà gallo-romana nell'Italia ostrogota*, Spoleto 2013, pp. 123-28.

<sup>58</sup> Cf. P. HEATHER, *Elite militarisation & the post-roman West*, in *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, a c. di G. BONAMENTE, R. LIZZI TESTA, Bari 2010, pp. 245-65.

<sup>59</sup> L'importanza che Ennodio attribuì al dibattito e al discorso pubblico è suggerita anche dal fatto che, a differenza di quanto si riscontra negli altri scrittori a partire dal IV secolo, egli non ridusse la scienza retorica al *genus iudiciale* ma vi incluse anche il *genus deliberativum* e *demonstrativum* (cf. R. RALLO FRENI, art. cit., p. 11).

<sup>60</sup> Opportunamente, J. MOORHEAD, *Libertas and nomen Romanum in Ostrogothic Italy*, «Latomus», XLVI (1987), pp. 161-68, S. BARNISH, *Liberty and advocacy in Ennodius of Pavia: the significance of the rhetorical education in late antique Italy*, in *Hommages à Carl Deroux*, vol. V, éd. par P. DEFOSSE, Bruxelles 2003, pp. 20-28, e S. GIOANNI, *Ennode de Pavie. Lettres. Tome I. Livres I et II*, Paris 2006, p. LXXXIX, identificano la *civilitas* ennodiana con lo spazio della cultura e della *libertas* assicurata dal

In questa prospettiva, fu positivo l'incontro con le prime iniziative improntate alla *civilitas* del governo di Teoderico, il quale, tramite le parole di Cassiodoro, esaltò sempre la tradizionale formazione greco-romana dei suoi funzionari.<sup>61</sup>

### *Ennodio e Agostino.*

Rosalba Rallo Freni, autrice della prima traduzione della «Parenesi» in lingua italiana<sup>62</sup> e del primo studio specifico (dopo quello ottocentesco di L glise) sulle concezioni pedagogiche di quell'opera,<sup>63</sup> suggerì che nella parte finale dello scritto ennodiano fosse citato il passo di una delle opere esegetiche di Agostino.<sup>64</sup> L'ipotesi della studiosa, a nostro parere, è indebolita da alcune considerazioni: l'eventuale citazione agostiniana, nella rielaborazione fatta da Ennodio, non è accertabile;<sup>65</sup> si troverebbe in un luogo del testo epistolare, il commiato, che solitamente era occupato da formule diffusamente riutilizzate dagli autori;<sup>66</sup> la *concinnatio* ennodiana, infine, non è confrontabile con il *de doctrina christiana*: se, infatti, la prima si rivolge alla futura classe dirigente politica, già di fede cristiana, la seconda, come il *de catechizandis rudibus*, è una guida per l'uomo di Chiesa che, dopo aver compreso le Sacre Scritture secondo i criteri illustrati nei primi tre libri dell'opera (*de doctr. chr.*

diritto romano scritto. Questi studiosi, tuttavia, non colgono l'importanza che il diacono attribuisce al dibattito orale, giudiziario e politico.

<sup>61</sup> Cf., ad esempio, *Var. I* 12, 2 al *magister officiorum* Eugenius; *ibid.*, II 15, 4 a Venanzio *v.i.*; *ibid.*, V 3, 1 al questore Onorato; *ibid.*, VIII 12 ad Aratore *v.i.*; *ibid.*, VIII 13, 2 al questore Ambrogio; *ibid.*, VIII 17, 3 al questore Fedele.

<sup>62</sup> R. RALLO FRENI, *op. cit.* in n. 18.

<sup>63</sup> EAD., *op. cit.* in n. 37.

<sup>64</sup> Cf. EAD., *op. cit.* in n. 18.

<sup>65</sup> Il passo di *de doctr. chr.* IV 15, 32, «et in quantum potuerit pietate magis orationum (preghiere) quam oratorum (oratori) facultate», sarebbe stato rielaborato da Ennodio, che avrebbe inserito il termine *oratio* in un rapporto semanticamente incrociato rispetto all'originale: «ergo si pomposa oratione (discorso) non valui, oratione (preghiera) vos memor professionis adiuvi» (n° 452, 25).

<sup>66</sup> Cf. C.D. LANHAM, *Salutatio formulas in latin letters to 1200: syntax, style and theory*, Munich 1975.

IV 1, 1), è tenuto a esporle a coloro che vogliono conoscere il cristianesimo o approfondire la dottrina cristiana, probabilmente in vista del battesimo.<sup>67</sup> In questa prospettiva, il modello che Agostino propone al vescovo o al chierico didatta è quello dell'oratore classico, della cui attività il chierico condivide le tre finalità ciceroniane di informare (tramite lo stile dimesso), suscitare ammirazione (con lo stile temperato) e spingere all'azione (grazie allo stile solenne).<sup>68</sup> Attraverso questi sentieri colui che parla deve esercitare la persuasione, fine ultimo dell'arte retorica.<sup>69</sup> Agostino, quindi, scrive un testo di «dottrina» rivolto a chi vuole addottrinarsi; a tal fine il possesso degli strumenti retorici è indifferente: che si abbiano o meno è irrilevante, né lui intende formarli, perché per imparare il cristianesimo è sufficiente ricorrere ad altre fonti.

I modelli con i quali il diacono volle consapevolmente dialogare nel comporre l'*epistula didascalica* vanno ricercati nella letteratura latina piuttosto che in quella cristiana. Gabriella Moretti, infatti, ha convincentemente ricostruito l'operazione letteraria compiuta da Ennodio, il quale, per veicolare il suo insegnamento, avrebbe situato il suo prosimetro sul versante dei *seria*, a scapito degli *ioci* tipici della satira menippea, innestando la tradizione della satira menippea all'interno di quella dell'epistola prosimetrica (di ascendenza gallica — Ausonio, Paolino, Sidonio Apollinare — evolutasi dalla lettera di accompagnamento dei carmi) e dell'epistola dottrinale (risalente a Seneca). Il principale testo di riferimento, nel compiere tale operazione, sarebbe stato il *de nuptiis* di Marziano

<sup>67</sup> J. FONTAINE, *Education and learning*, in *The new Cambridge Medieval History*, vol. I, ed. by P. FOURACRE, Cambridge 2005, pp. 735-59, in particolare p. 744, ad esempio, considera il *de doctrina* un testo volto alla formazione degli ecclesiastici. Ciò non toglie che le riflessioni vaste e articolate del libro agostiniano fossero «destinate a un pubblico anche laico» (G.A. CECCONI, *op. cit.*, p. 101, citando M. SIMONETTI).

<sup>68</sup> Cf. *de doct. chr.* IV 13, 29 (sui tre scopi dell'oratoria) e *ibid.*, IV 25, 55 (sul nesso tra intenzione e stile retorico).

<sup>69</sup> Il ragionamento che Agostino sviluppa nel quarto libro si basa sulla sovrapposizione concettuale e linguistica tra il predicatore cristiano (*divinarum scripturarum tractator et doctor: de doct. chr.* IV 4, 7) e l'oratore classico. Il sacerdote che recita il suo sermone è infatti qualificato come *eloquens (noster: ibid.*, IV 15, 32) e *doctor (noster: ibid.*, IV 25, 56); *oratio* e *orator* sono rispettivamente la preghiera e colui che prega, il discorso e colui che lo declama.

Capella, come confermano consonanze retoriche, metriche e strutturali, oltre che la reale possibilità che l'opera circolasse nell'ambiente di Ennodio. Coerentemente con la propria sensibilità cristiana ed ecclesiastica, Ennodio rielaborò il modello ricorrendo, ad esempio, alla tradizione prudenziana della *Psychomachia* per attingere le personificazioni delle virtù cristiane (*verecundia, castitas, fides*) da contrapporre alla *voluptas* e alle divinità pagane del *de nuptiis*; trasfigurando il rapporto padre-figlio nelle forme della paternità spirituale del maestro nei confronti dei discepoli; raffigurando materalmente e benevolmente una *Grammatica* che evita di ricorrere ai castighi corporali, a differenza dell'*Ars* di Capella che usava *ferula* o *frusta*.<sup>70</sup>

Il confronto con Agostino, autore che Ennodio, in altri passi del *corpus*, mostra di conoscere direttamente,<sup>71</sup> è maggiormente significativo piuttosto su questioni esplicitamente trattate da entrambi; anzitutto la formazione dei chierici. Nel *de doctrina christiana* (IV 3, 4) Agostino, rivolgendosi anche al futuro chierico (*utilitati ecclesiasticae*), afferma con decisione che non c'è bisogno della tradizionale formazione secolare, basata sull'apprendimento della retorica e della grammatica attraverso il rigido studio delle norme o, nella migliore delle ipotesi, la frequentazione di scrittori e oratori profani. Le discipline liberali, comunque finalizzate all'esposizione e alla difesa della verità cristiana, potevano essere apprese prevalentemente attraverso la lettura dei numerosi esempi di eloquenza che si trovano negli scrittori biblici (anche quelli esclusi dal canone) e nella letteratura ecclesiastica: con l'analisi di alcuni passi tratti dalla Bibbia e dagli scrittori cristiani, infatti, l'autore — consapevole che solo alcuni la pensavano come lui — dimostrò l'alto livello retorico di queste opere, quindi la legittimità della sua proposta di sostituirli

<sup>70</sup> Cf. G. MORETTI, art. cit., pp. 71-75. Anche V. ZARINI, art. cit., pp. 228, 229, d'accordo con la studiosa italiana, afferma che il diacono ebbe come modello «Le nozze di Mercurio e Filologia» di Marziano Capella, dal quale si discosta per il tono serio e protreptico, per il numero di Arti (due anziché sette) e per il rinvio alla morale cristiana più che alla pedagogia profana. Insieme a Capella, tuttavia, è tributario del linguaggio militare con il quale viene presentata la Retorica (*ibid.*, p. 233).

<sup>71</sup> Cf. il riferimento a un episodio delle *Confessiones* (II 4) che Ennodio fece in una lettera a Fausto (n° 7, 6).



agli autori classici come modelli di eloquenza.<sup>72</sup> La posizione di Ennodio relativamente alla formazione dei chierici e al ruolo educativo dell'ecclesiastico nella società risulta molto diversa.

*Classicismo e formazione dei chierici.*

*Milano e le aree provinciali.*

Una lettera di Ennodio, indirizzata alla provenzale Camilla negli anni successivi al 510/11,<sup>73</sup> getta luce sul pensiero del diacono relativo alla formazione di un giovane destinato alla Chiesa:

Bloccasti il nostro progetto non so seguendo chi. Infatti, prima che fosse opportuno, hai insignito il tuo piccolo, che avrebbe dovuto intraprendere gli studi liberali, dei titoli della religione (...) Approvai ciò che chiedesti tramite il diacono Patrizio, a quanto lui stesso affermò: perché decidesti di inviarmelo in una condizione diversa da quella che conobbi allora? (n° 431, 1-2).<sup>74</sup>

Stando alla nostra analisi,<sup>75</sup> il figlio di Camilla era stato destinato alla vita religiosa e, per un accordo particolare tra il diacono

<sup>72</sup> *De doctr. christ.* IV 6, 9-10: «A questo punto qualcuno chiederà forse se i nostri autori - coloro dico i cui scritti ispirati divinamente hanno formato il nostro canone con la sua autorità oltremodo salutare - debbono essere chiamati soltanto sapienti o anche eloquenti. È questo un problema che da me e da coloro che sull'argomento la pensano come me, si risolve molto facilmente (...). Se avessi tempo, potrei mostrare come nei Libri sacri composti dai nostri autori ci sono tutte le risposte e gli ornamenti dell'eloquenza di cui si vantano coloro che antepongono il proprio linguaggio al linguaggio dei suddetti nostri autori» (traduzione italiana a c. di V. TARULLI, *Opera omnia di s. Agostino. La dottrina cristiana*, vol. VIII, Roma 1992, pp. 211 e 213). G.A. CECCONI, *op. cit.*, pp. 105, 106, opportunamente, sottolinea che, secondo Agostino «una tale istruzione (retorica) non è obbligatoria, giacché un giovane volenteroso può apprendere molto esercitandosi dopo avere letto o ascoltato chi unisca eloquenza e sapienza», ovvero, gli autori biblici ed ecclesiastici.

<sup>73</sup> Per la datazione cf. G. MARCONI, *op. cit.*, p. 162.

<sup>74</sup> «Intercepisti nostrum nescio quem secuta consilium. Nam parvulum tuum, quem studiorum liberalium debuit cura suscepisse, ante iudicii convenientis tempora religionis titulis insignisti (...) Adnueram quod per Patricium diaconum, quantum ipse asseruit, postulasti: quid oportuit eum aliter ad me, quam diebus ipsis inventus est, destinari?».

<sup>75</sup> Cf. G. MARCONI, *op. cit.*, pp. 100-05.

Paolo (che forse avrebbe seguito l'istruzione catecumenale del giovane) ed Ennodio, avrebbe dovuto ricevere qualche forma di istruzione retorica classica parallelamente alla catechesi, per poi essere consacrato. Se l'educazione del giovane da parte di Ennodio avvenne probabilmente presso l'*auditorium* milanese, è ignoto il luogo in cui il giovane ricevette la sua formazione religiosa e il diacono Paolo esercitava il suo ministero. Il dato rilevante è che tre membri dell'*élite* provinciale, animati da diversi interessi, si incontrarono nell'esigenza di impartire l'educazione retorica classica a un futuro chierico: da una parte, la donna, forse consigliata da Ennodio stesso, potrebbe aver visto nella formazione liberale del figlio una concreta possibilità di carriera nelle istituzioni ecclesiastiche, come era accaduto al parente diacono; dall'altra, Ennodio e Paolo, esponenti di chiese provinciali, mostrarono col loro proposito di essere preoccupati per lo stato di decadenza culturale nel quale versava il corpo ecclesiastico in quegli anni. Come apprendiamo dalla *Vita Epiphani* (n° 80, 121), infatti, nel periodo della crisi economica e demografica provocata dagli scontri tra Odoacre e Teoderico, il presule di Pavia si dedicò alla ricostituzione del tessuto sociale del centro e a rinfoltire le istituzioni ecclesiastiche che, stando alle lamentele di Gelasio (*epist.* XIV), nelle zone più colpite dalla guerra (come quelle settentrionali) mancavano di chierici.

La donna, forse per ragioni economiche connesse con la riconquista della Provenza, non rispettò l'accordo fatto con Ennodio e il diacono Paolo, e decise di far conferire i *tituli religionis* al ragazzo quando ancora era allievo di Ennodio:<sup>76</sup>

Certamente la bellezza del servizio ecclesiastico deve essere venerata, ma che non apra l'animo a due parti. Una è una strada difficile, per mezzo della quale si va a Cristo, e mai la via stretta accoglie coloro che sono

<sup>76</sup> L'espressione *ante iudicii convenientis tempora* può riferirsi agli accordi presi da Ennodio, Paolo e Camilla, oppure all'età minima di accesso alle varie funzioni ecclesiastiche (dall'art. 121 della *Breviatio Canonum* di FERRANDUS ricaviamo che, come stabilito dal canone 9 del concilio di Cartagine, i chierici non potevano essere ordinati, né le vergini consacrate prima dei venticinque anni). Ai fini del nostro studio, tuttavia, è rilevante solo il fatto che il giovane sarebbe diventato chierico continuando a ricevere la formazione classica da Ennodio; e questo è palese nell'una e nell'altra traduzione.

variamente occupati. L'artefice della salvezza non rifiuta coloro che si affrettano a Lui provenendo dalle discipline secolari, ma non tollera che chiunque vada a quelle provenendo dal suo splendore. Se lo avevi già sottratto al mondo, non dovresti cercare in lui gli artifici retorici del mondo. Mi vergogno di adornare con gli ornamenti secolari colui che si arruola nella Chiesa (...). Se chiedi la mia opinione, voglio che coloro dei quali mi prendo cura siano santi più per merito che per titolo. Ma tu hai cacciato il mio animo dal porto della quiete nel mare dei pensieri; accolsi tuttavia il piccolo servo del mio sangue, Dio ne è testimone (n° 431, 1-2).

La decisione della donna, dunque, creò una situazione nuova: un chierico (forse *lector*) si trovò a ricevere l'educazione liberale da un *rhetor*. Se la reazione negativa di Ennodio rivela l'anomalia della circostanza (poteva essere pericoloso, per un chierico ordinato troppo giovane, ricevere l'istruzione retorica, che avrebbe potuto spingerlo a rifiutare gli ordini e a tornare sulla scelta quando ormai era troppo tardi), retoricamente enfaticizzata dal ripudio cristiano degli studi liberali,<sup>77</sup> il fatto che egli accettasse d'impartire tale tipo di educazione è sintomo di un'esigenza che va al di là del rapporto familiare con Camilla.

Nell'Italia dei primi due decenni del VI secolo, il bisogno di formare chierici competenti e colti non si fece sentire solo nei centri urbani settentrionali. Si prenda in considerazione il seguente canone del concilio di Vaison (529):

... secondo una consuetudine che abbiamo saputo essere conservata in tutta Italia con grande utilità, tutti i presbiteri che sono istituiti nelle parrocchie accolgano con loro, nella casa dove è noto che essi stessi abitano, giovani lettori e quanti siano senza moglie e, nutrendoli spiritualmente come buoni padri, si sforzino di prepararli ai salmi, di insistere sulle letture divine e di istruirli nella legge del Signore, affinché si procurino degni successori e ricevano dal Signore premi eterni. Quando, però, saranno pervenuti all'età matura, se qualcuno di loro, per debolezza della carne, vorrà prendere moglie, non gli venga negata la possibilità di sposarsi.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Cf., ad esempio, n° 39, 6 a Pomerio: «ista quae sunt saecularium schemata respuantur, caducis intenta persuasionibus, telae similia Penelopeae»; n° 422, 4 ad Aratore: «facessat philosophiae in nostrorum nota conventibus (...) nam si quae mihi sit sententia flagites, ego ipsa studiorum liberalium nomina iam detestor».

<sup>78</sup> «Ut omnes presbyteri, qui in parrociis constituti, secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, iuniores lectores, quanto-

*In parrociis* italiche, ovvero nelle dipendenze rurali di chiese vescovili urbane (contrapposte, nello stesso testo, alle *civitates*)<sup>79</sup> i giovani cristiani desiderosi di intraprendere la carriera ecclesiastica erano dunque soliti rivolgersi ai presbiteri per ricevere un'educazione basata sulla lettura della Bibbia.<sup>80</sup> Il fenomeno doveva essere piuttosto diffuso nella Penisola ma, soprattutto, rispondeva anche alle esigenze dei vescovi gallici.

### A Roma.

Un episodio avvenuto in quegli anni a Roma e testimoniato da Ennodio, offre l'occasione di ampliare la nostra visione. Quando, intorno al 504/06,<sup>81</sup> morì Cinegia, moglie di Fausto Nigro e parente di Ennodio, il diacono, in ossequio tanto alla donna quanto al *patronus*, compose un epitaffio che, attraverso il presbitero Adeodato e il giovane Beato, avrebbe fatto circolare tra i cari della defunta nella speranza che fosse scelto per essere inciso sul sepolcro.<sup>82</sup> Dalle due

scumque sine uxoribus habuerint, se cum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant et eos quomodo boni patres spiritaliter nutrienter psalmis parare, divinis lectionibus insistere et in lege domini erudire contendant, ut et sibi dignos successores provideant et a domino praemia aeterna recipiant. Cum vero ad aetatem perfectam pervenerint, si aliquis eorum pro carnis fragilitate uxorem habere voluerit, potestas ei ducendi coniugium non negetur».

<sup>79</sup> «Solum in civitatibus sed etiam in omnibus parrociis».

<sup>80</sup> Il canone è considerato dagli studiosi l'origine delle scuole parrocchiali che, al tempo, svolsero prevalentemente la funzione di seminari e solo secondariamente ed eccezionalmente potevano formare laici cristiani (cf. C. FROVA, *Istruzione ed educazione nel Medioevo*, Torino 1973 e C.M. BELLITTO, *Revisiting ancient practices: priestly training before Trent*, in *Medieval education*, ed. by R.B. BEGLEY, J.W. KOTERSKI, New York 2005, pp. 35-49, in particolare p. 37).

<sup>81</sup> Per la datazione cf. G. MARCONI, *op. cit.*, p. 163.

<sup>82</sup> N° 361, 3 ad Adeodato: «Vi prego di far scrivere sulla parete della tomba, sopra i piedi, i versi che ho spedito (...). Sappi che sarà gradito anche a tuo figlio (Fausto), che vuole che, secondo quelle parole, i meriti della donna siano celebrati dalla bocca di molti»; n° 362, 3 a Beato: «Ti ho spedito, pertanto, l'epitaffio da scrivere con questi versi». Sul problema dei due epitaffi dedicati a Cinegia cf. N. BROCCA, *Ennodio e il 'caso' dei due epitaffi per Cinegia*, in *Atti della terza giornata ennodiana (Pavia, 10-11 novembre 2004)*, a c. di F. GASTI, Pisa 2006, pp. 123-42.

lettere che accompagnarono l'epitaffio (n° 361 e 362) emerge che Fausto e la moglie erano inseriti in una rete di illustri uomini politici e chierici romani facenti capo ad altre due *domus* oltre a quella di Fausto: quella di Barbara, del marito, dei fratelli e dei parenti, presso cui si trovavano Beato e altri giovani e che era frequentata da Cetego e Blesilla;<sup>83</sup> quella di papa Simmaco, intorno alla quale orbitavano il presbitero Adeodato, Stefania sorella di Fausto, Sabiana e Fadilla (probabilmente vedove o comunque donne consacrate come Stefania),<sup>84</sup> il diacono Dioscoro e Ormisda, futuro pontefice.<sup>85</sup>

Alcuni di questi personaggi, come abbiamo visto, furono additati nell'*epistula didascalica* come modelli educativi da seguire, essendo personalità di considerevole spessore culturale e politico: oltre a Fausto, sono elencati Cetego «uomo consolare, che, pur giovane, superando la senile prudenza senza l'immatùrità della sua età, possiede sia il sapore degli anziani sia il miele dell'infanzia» (n° 452, 20) e Barbara, lodata perché è

fiore del genio romano, che, con la testimonianza del volto, manifesterà la luce del sangue e dell'eleganza, nella quale troverete sia una sicurezza riservata sia un ritegno che trae sicurezza dalla bontà delle azioni, uno stile adornato da una semplicità naturale e artificiosa, affinché nè la piacevolezza della conversazione si deturpi nè la limpidezza delle donne si irrigidisca in duri discorsi ... (*ibid.*, 23).

e Stefania «splendidissimo lume della chiesa cattolica, i cui natali sono offuscati da una luce maggiore, se consideri i costumi, così come

<sup>83</sup> N° 362 a Beato: «Non vergognarti di mostrare la mia lettera anche ad altri, soprattutto e giustamente alla signora Barbara, dal momento che si trova con te (...) Saluta da parte mia il signor Cetego e la signora Blesilla sua sorella. Saluta da parte mia Fedele, Marcello, Giorgio, Solazio, Simpliciano e di loro: se a voi sta a cuore la disciplina della signora Barbara, frequentate il marito, i parenti e i suoi fratelli, poiché (lei) è casta e priva di dissolutezza; chi avrà fatto altrimenti, non spera di tornare da me».

<sup>84</sup> Cf. n° 394.

<sup>85</sup> N° 361 ad Adeodato: «Saluta per me la mia signora Stefania e la signora Sabiana, ma anche la signora Fadilla. Se saranno stati scritti (i versi), riscrivimi subito. È opportuno dire al papa che, per la mia questione, disponga qualcosa tramite il diacono Dioscoro. Ho scritto quanto ho potuto nella fretta del corriere (di Stato). Salutate per me, in modo conveniente, il signore e fratello Ormisda, al quale dite di spedire quella chiave».

il sole, occhio del mondo, offusca la vista; se consideri i raggi di un innato modo di vivere, niente rilucerà più del suo sangue» (*ibid.*, 25). Fausto, infatti, possedeva una ricca biblioteca di testi classici e cristiani (n° 70), era in grado di cogliere riferimenti alla Sacra Scrittura (ad esempio Geremia, citato da Ennodio nella lettera n° 25, 1 e Matteo nella n° 9, 13) e alla letteratura cristiana (le «Confessioni» di Agostino in n° 7, 6) e si dilettava nel comporre versi (n° 10). Stefania ricevette dal diacono commenti retorici sulle proprie composizioni, probabilmente di contenuto religioso,<sup>86</sup> e inviò a Fulgenzio e ai cattolici africani in Sardegna due lettere-trattato contro i pelagiani e i donatisti, che furono plagiate da Fastidioso, impegnato nella contesa sulla Santa Trinità.<sup>87</sup> Barbara, occupata in scambi epistolari con Ennodio che contenevano anche citazioni bibliche (n° 393

<sup>86</sup> N° 442: «Sopporto a stento, tuttavia, il fatto che voi raccontiate cose rozze con uno stile troppo urbano ed elegante. La grazia divina si rivelò presso la vostra famiglia, così che non sia permesso a nessuno di non somigliare o per lingua o per gesta ai suoi antenati, se non forse per il fatto che il fulgore in voi della santa vedovanza (*sanctus*) vi irradia sopra lo splendore degli anziani (...) Vi chiedo di non mescolare mai le rozze disposizioni di parole tipiche delle esercitazioni scolastiche alle sante composizioni. A me basta trovare nelle vostre esposizioni ciò che ammiro e che, se lo merito, dovrei seguire». L'espressione *sanctis dictationibus* alluderebbe a opere di contenuto religioso, così S.A.H. KENNELL, *Magnus Felix Ennodius: a gentleman of the Church*, Ann Arbor 2000, p. 144.

<sup>87</sup> Questo è quanto apprendiamo dalla *Contra sermonem Fastidiosi ariani ad Victorem* (I 10) di FULGENZIO DI RUSPE: «Finora le parole si sono dilungate in quel sacrilego discorso contro la fede cattolica di Fastidioso. In ciò, tuttavia, ad esclusione delle cose che blasfemò nella contesa della santa Trinità, malvagissimo usurpò dai detti degli altri quasi tutte le cose, che precedono e che seguono. Addirittura, sottrasse le cose che oppose ai donatisti da due lettere, nelle quali tutti quelli che si trovano con noi nell'esilio della Sardegna avrebbero dovuto rispondere a Stefania, figlia religiosa della Chiesa contro pelagiani e donatisti; per di più, le trovate inserite secondo lo stesso ordine di parole del testo che lo stesso malvagissimo, in modo fraudolento, aveva messe sotto il suo nome. Ma, affinché non ti mancasse la conoscenza di questa cosa, ho fatto sì che fossero aggiunte a questo opuscolo le due lettere che la già ricordata Stefania ci indirizzò, e quelle che noi le abbiamo riscritto. Che tu riconosca, in quel discorso, le cose che sono solo di Fastidioso, con le quali quali egli, precipitandosi con cuore cieco nell'ingiuria della stessa Santa Trinità, tentò di aggredire la verità cattolica». Sull'identificazione di Stefania corrispondente di Ennodio e Stefania corrispondente di Fulgenzio, cf. S.T. STEVENS, *The circle of bishop Fulgentius*, «Traditio», XXXVIII (1982), pp. 329-41, in particolare p. 335.

la resurrezione di Lazzaro), fu convocata a Corte per svolgere un incarico:

Preannuncio che l'incarico da voi ottenuto farà sì che, con vostra felicità e gioia, voi siate arruolate nelle *excubiae* di Corte, secondo le mie preghiere. Non voglio, signora, che tu ti allontani da questa fatica, da questo onere. Le province vedano i beni della città di Roma, e le cose, che a stento sono istituite con i moniti, siano plasmate dagli esempi per mezzo dei beni che Dio vi conferi (n° 393, 3-4).

Il richiamo al valore esemplare della donna che, nella funzione di *instituere*, è più efficace dei *moniti*, suggerisce che l'incombenza fosse didattica.<sup>88</sup> Il linguaggio utilizzato, inoltre, richiama da vicino il passo dell'*epistula didascalica* dedicato a Barbara, nel quale il diacono espresse il desiderio che la donna potesse essere imitata *in omnibus Italiae partibus* (n° 452, 24): la n° 393 testimonia che le speranze di Ennodio si avverarono.<sup>89</sup>

Nel caso di Barbara, dunque, il riferimento alla funzione di modello sembra essere stato direttamente connesso con una sua attività docente. Questa ipotesi potrebbe essere confermata da un accenno contenuto nella già citata lettera n° 362 a Beato:

Saluta da parte mia Fedele, Marcello, Giorgio, Solazio, Simpliciano e di loro: se a voi sta a cuore la disciplina della signora Barbara, frequentate il marito, i parenti e i suoi fratelli, poiché (lei) è casta e priva di dissolutezza: chi avrà fatto altrimenti, non spera di tornare da me.

Ennodio, dunque, mandò presso Barbara dei giovani perché ricevessero una formazione che, stando al linguaggio usato, possiamo definire religiosa e di alto livello culturale, considerando lo spessore intellettuale della donna e dei frequentatori della sua *domus*. Il fatto che questi giovani erano destinati a tornare da Ennodio, suggerisce che fossero chierici o aspiranti tali che il diacono volle dotare di una buona preparazione teologica e dottrinale combinata con il perfezionamento di quelle discipline liberali che alcuni,

<sup>88</sup> Così A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *op. cit.*, p. 209.

<sup>89</sup> I legami testuali tra i due passi non solo suggeriscono che la n° 393 sia stata composta dopo la n° 452, ma invitano anche a riflettere sulla possibile circolazione dell'*epistula didascalica* a Corte.

come Marcello, avevano appreso proprio dal retore Ennodio (n° 357) e che altri, come Simpliciano, avevano iniziato ad approfondire a Roma (n° 282 e 331).<sup>90</sup>

Anche per Ennodio la *domus* sembra essere stata lo spazio di una catechesi di alto livello culturale, considerando la formazione classica di cui era già in possesso: nell'*Eucharisticum*, ritratto autobiografico-spirituale condotto sulla falsariga delle «Confessioni»,<sup>91</sup> il diacono ricordò come l'ingresso in una famiglia ligure particolarmente religiosa e la frequentazione di persone molto devote, tra cui la sua futura sposa, poi *dux femina tituli* (n° 438, 28), avevano fatto sì che egli passasse al culto del dio cristiano fuggendo l'oscura infedeltà, espressioni che sembrano alludere non a una conversione dal paganesimo ma piuttosto all'ingresso nella comunità cristiana tramite il battesimo.<sup>92</sup> A questo sacramento accennò in un passo precedente del testo,<sup>93</sup> separandolo, nella trama narrativa, dalla con-

<sup>90</sup> L'insegnamento catechetico offerto da donne verso altre donne era autorizzato dai canoni (cf., ad esempio, gli *Statuta ecclesiae antiqua*, secondo i quali: «viduae uel sanctimoniales, quae ad ministerium baptizandarum mulierum eliguntur, tam instructae sint ad id officium, ut possint aperto et sano sermone docere imperitas et rusticanas mulieres, tempore quo baptizandae sunt, qualiter baptizatoris ad interrogata respondeant et qualiter accepto baptisate uiuant») e attestato nella letteratura (si pensi, ad esempio, alle *adulescentulae* discepolo di Marcella: HIER., *ep.* XXIV 1, 5-9). Quello femminile rivolto a uomini, invece, è ricordato solo dagli autori: Gerolamo, ad esempio, lodò l'esempio didattico di Aquila e Priscilla (*ibid.*, LXV 1, 3). Era un modello che poteva essere legittimato dall'immagine evangelica di Maria come donna consapevole e «dotta» che ha l'abitudine di leggere e meditare la Scrittura (Vangelo di Luca); un aspetto, questo, che venne poi ripreso da Atanasio nella lettera alle vergini (cf. F.E. CONSOLINO, *Ascetismo e monachesimo femminile in Italia dalle origini all'età longobarda (IV-VIII secolo)*, in *Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia*, a c. di L. SCARAFFIA, G. ZARRI, Bari 1994, pp. 3-41, in particolare p. 21).

<sup>91</sup> Cf. M.R. PIZZINO, *L'Eucharisticum di Ennodio di Pavia e le Confessiones di sant'Agostino*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, vol. V, Milano 1978, pp. 803-10.

<sup>92</sup> N° 438, 21-23: «extemplo porrexisti consuetam dexteram, defensio mea, et domum censu et religione praedivitem, ut solacium meum non respueret, compulisti. Poposci in matrimonio cuiusdam nobilissimae et tibi bene conperta parvulam filiolam, protinus, te ut ad te venirem procurante, quasi hoc a me sperari debuisset, exceptus. Contulit mihi placentium tibi consortium, et ut alimentis affluerem et ad culturam tuam fugiens infidelitatis obscura commearum».

<sup>93</sup> N° 438, 15: «quamvis per secundam pii naturam baptismatis ablutum sit quicquid de limo parente sorduimus».



sacrazione a diacono, che potrebbe, dunque, essere avvenuta successivamente e non in concomitanza col battesimo.<sup>94</sup> Nella preparazione ecclesiastica di Ennodio (che probabilmente avvenne presso la chiesa di Pavia, dove fu consacrato da Epifanio) svolse un ruolo fondamentale un certo Servilione, chierico, al quale, una volta diacono, indirizzò una lettera piena di lodi per colui che, come un contadino col campo, aveva seminato il germe ecclesiastico nel figlio spirituale.<sup>95</sup>

A questa esigenza di reclutamento e di formazione di un clero culturalmente competente e amministrativamente capace, dunque, risposero, in città sede di chiese importanti come Roma e Milano, gli aristocratici romani laici e i nobili provinciali che avevano potuto ricevere l'educazione classica pur nella grave situazione generale successiva allo scontro tra Teoderico e Odoacre. Un altro segnale di tale sforzo può essere considerata la notizia, contenuta in una lettera che Ennodio spedì a Stefania, secondo cui la prefettura di Fausto avrebbe favorito la fondazione di monasteri: *nempe illius domni Fausti germana es, in cuius praefectura quod monachos instituat invenitur, quem plus est actione venerabilem esse quam titulo* (n° 442, 3).<sup>96</sup> La casata di Fausto, infatti, era nota per il forte impegno in aiuto della Chiesa, espresso, ad esempio, nelle scelte di vita dei suoi componenti<sup>97</sup> e negli interventi in favore della comunità,<sup>98</sup> tanto che

<sup>94</sup> N° 438, 25: «ordinasti, ut per officium levitarum coactus sanarer et in pacti honoris sarcina quod premebat a me pondus amoveret». Nel IV-V secolo si era soliti amministrare il battesimo in tarda età (si pensi ad Agostino), a volte in occasione della stessa consacrazione religiosa (come accadde ad Ambrogio). In proposito cf. E. FERGUSON, *Baptism in the early Church: history, theology, and liturgy in the first five centuries*, Grand Rapids 2009.

<sup>95</sup> N° 236, 2: «sic ego sanctitatis tuae adfectione possessus, quamquam me de peritia iactare non audeam, vultum tamen praeceptoris exspecto, ne degeneri te credas ecclesiasticum germen filio commisisse, quia quamvis memoria mea ad centenos se non valeat fructus extollere, scit tamen semina multiplicata redhibere cultori». Sulla lettera cf. G. MARCONI, *op. cit.*, p. 22.

<sup>96</sup> Si tratta della prefettura al pretorio, le cui prime testimonianze risalgono al 507, le ultime al 512 (cf. S. ORLANDI, *op. cit.*, p. 478).

<sup>97</sup> La *sancta* vedovanza di Stefania, sorella di Fausto (n° 394).

<sup>98</sup> Così Ennodio scrisse a Fausto raccomandandogli degli sventurati apparentemente inviati dalla chiesa del diacono: «familia est quam cum videritis, non possitis ambigere ab ecclesia destinatam» (n° 381, 1); per ottenere l'aiuto di Avieno in difesa di un certo giudice Vicario, oppresso dalle ingiustizie dei nemici, affermò che: «su-

Ennodio poté definire la *domus «sancta»* (n° 25, 4), rivolgersi spesso ai suoi membri con gli appellativi che riservava agli uomini religiosi,<sup>99</sup> coinvolgere la comunità cristiana ligure in una preghiera per la guarigione dei figli di Fausto (n° 25, 4).

### *Classicismo e formazione della classe dirigente.*

#### *I senatori romani.*

I senatori romani non sembrano essere intervenuti direttamente solo nell'emergenza educativa che colpì le gerarchie ecclesiastiche. Oltre a Barbara anche altri personaggi citati nell'*epistula didascalica*, esponenti di spicco del Senato romano in quanto membri dell'aristocrazia tradizionale o del funzionariato di Corte, sembrano aver svolto direttamente funzioni educative a livello di perfezionamento della formazione ricevuta dal *rhetor*. Questo parrebbe indicato dalle lettere di raccomandazione scritte da Ennodio per i suoi studenti che si diressero nell'Urbe per ragioni di studio, e con le quali il diacono-retore affidò ai *sapientes* di Roma la formazione dei

blimis vir Vicarius haec a me, quamvis pro iustitiae consideratione deberentur, tamen extorsit alloquia (...) Hoc non est alienum a christianitate, cum defero, quia impium est rerum ordinem sub hac permixtione confundi (...) Vos vocem supplicis gratanter accipite» (n° 324, 1-2).

<sup>99</sup> Ad esempio l'aggettivo *sanctus* (n° 401, 1; 434, 1; 440, 2), che altrimenti usa per i vescovi (Lorenzo di Milano: n° 1, 5; Epifanio di Pavia: n° 43, v. 111; Simmaco: n° 49, 25; Atanasio di Alessandria: n° 49, 46; Vittore di Torino: n° 80, 164), i presbiteri (Adeodato: n° 303, 2), i monaci (di Lérins: n° 240, 37), le donne consacrate (Onorata vergine: n° 80, 97; Arcotamia vedova: n° 319, 4; Apodemia vedova: n° 441, 2; Stefania vedova: n° 442, 2; Agnella vedova: n° 449, 1) i santi in cielo (n° 9, 14; 80, 116; 273, 2; 276, 2; 315, 2; 396, 1; 421, 2). Similmente, il sostantivo *sanctitas* — come appellativo o riferito alla qualità morale della persona — indica sempre uomini di Chiesa (Bonoso presbitero: n° 80, 35; Epifanio di Pavia: n° 80, 59; Ormisda diacono: n° 171, 1; Servilione maestro spirituale di Ennodio: n° 236, 1; Elpidio diacono: n° 438, 1) o *feminae* religiose (Luminosa: n° 80, 77; Arcotamia vedova: n° 319, 2). Sull'uso ennodiano degli appellativi per riferirsi alle persone che hanno fatto una scelta di vita religiosa cf. G. MARCONI, *Il vescovo epistografo. Alcuni spunti per la questione della cronologia del corpus ennodiano*, in *La corrispondenza epistolare in Italia II. Forme, stili e funzioni della scrittura epistolare nelle cancellerie italiane (secoli V-XV)*, a c. di S. GIOANNI, P. CAMMAROSANO, Roma 2013, pp. 67-83, in particolare pp. 66-68.

suoi ex allievi: a Probino inviò Ambrogio (n° 426), a Fausto iunior (n° 228) e a Luminoso (n° 227), non citati nella «Parenesi», raccomandò il nipote Partenio. Il più attivo, stando alla testimonianza di Ennodio, fu sicuramente Fausto Nigro: egli, oltre a seguire Simpliciano (n° 282) e Ambrogio (n° 424), fu sollecitato dal diacono a curare da vicino la condotta del nipote Partenio che si stava perdendo nei vizi e nella confusione dell'Urbe (n° 225), e che comunque era seguito anche da un *doctor*.<sup>100</sup> Esplicita, in questa prospettiva, è la lettera che Ennodio inviò a due giovani, Castorio e Floro,<sup>101</sup> che ebbero la fortuna di trovarsi a Roma e di attingere alla conoscenza di Fausto:

Riteniamo che sia superfluo affermare queste cose presso di voi, che i nobili istituti perfezionano, per i quali è a disposizione il sangue, la dottrina e l'unione. Non c'è niente delle buone arti che voi possiate non conoscere senza la colpa della negligenza, voi che, dopo la luce dei natali, Fausto decoro romano istruisce. Si deve dire che io non merito ciò che chiedo, piuttosto che voi non sapete ciò che dovete offrire (n° 16, 2).<sup>102</sup>

L'importanza dei senatori nell'educazione dei giovani che venivano a Roma emerge anche da due lettere delle *Variae* con le quali, negli stessi anni, Teoderico affidò ai patrizi Festo e Simmaco (nei quali, secondo la «Parenesi», risiedeva *nobilis curiae principatus*: n° 452, 19), la cura dei figli di alcuni nobili italici<sup>103</sup> e di un

<sup>100</sup> N° 398, 3 a Fausto (in riferimento a Partenio): «commendate amicis quae agantur, insinuate doctores et quidquid potest subvenire concedite».

<sup>101</sup> Sui quali cf. A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *op. cit.*, p. 271, s.v. *Castorius* 3, e p. 482, s.v. *Florus* 4.

<sup>102</sup> Gli studiosi sono divisi tra quanti considerano Fausto Nigro *patronus* di Castorio e Floro (cf. B.-J. SCHRÖDER, *Bildung und Briefe im 6. Jahrhundert. Studien zum Mailänder Diakon Magnus Felix Ennodius*, Berlin, New York 2007, p. 112; S. GIOANNI, *op. cit.*, p. 121, descrive Castorio e Floro come «protégés de Faustus») e coloro che lo descrivono come insegnante dei due giovani (cf. L. DI PAOLA, *Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo*, «Atti Accad. romanistica costantiniana», XVI, 2007, pp. 85-101, in particolare p. 100; A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *op. cit.*, p. 271, s.v. *Castorius* 3, e p. 482, s.v. *Florus* 4, parlano di educazione ricevuta da Castorio e Floro a opera del *patronus*).

<sup>103</sup> *Var.* I 39, 1-2 a Festo: «spectabilis itaque Philagrius in Syracusana civitate consistens, palatii nostri longa observatione dilatus, reverti se ad lares proprios supplicavit, qui studiorum causa fratris illius ad Romanam exhibuit civitatem. Quos

gallo.<sup>104</sup> Punto di riferimento della formazione romana del console gallo del 511, Felice, fu il patrizio Paolino, ricordato nella lettera con la quale Teoderico informò il Senato della nomina.<sup>105</sup>

I *doctores* erano comunque attestati in quel periodo: si pensi all'anonimo citato nella lettera a Fausto (n° 398) e a Meribado (n° 425), che possono essere considerati tra i *grammatici* e *oratores* ai quali Teoderico, stando alla testimonianza della *Pragmatica sanctio*, era solito conferire l'annona per lo svolgimento dell'attività docente. Tuttavia, la loro bassa presenza in un *corpus* come quello ennodiano, che testimonia il percorso formativo di circa dodici giovani,<sup>106</sup> combinata alle scarse — come noto — testimonianze di insegnanti a Roma tra il IV e il VI secolo,<sup>107</sup> suggerisce che l'intervento del re ostrogoto fosse un tentativo di porre rimedio a una

illustris magnificentia tua ex nostra continens iussione in supra dicta urbe constituat». *Var.* IV 6, 1-2 a Simmaco: «spectabilis itaque Valerianus in Syracusana civitate consistens reverti se ad lares proprios supplicavit, qui studiorum causa liberos suos ad Romanam civitatem deduxit. Quos illustris magnificentia tua ex nostra continens iussione in supra dicta urbe facit commorari». Per il testo cassiodoreo è stata seguita l'edizione critica curata da T. MOMMSEN, *Cassiodori senatoris Variae* («M.G.H. Auctores antiquissimi», vol. XII), Berlin 1894.

<sup>104</sup> *Var.* II 22, 1: «atque ideo magnificentiae tuae praesenti auctoritate declaramus, ut Ecdicii filios, quos in urbe primitus residere censuimus, ad patriam cum genitore sui funere (...) remeare iubeatis».

<sup>105</sup> *Var.* II, 33, 2-5: «Vixit enim inter vos, ut scitis, non consuetudine peregrina, sed gravitate Romana. Ab ipsis quippe primordiis honoribus aggregatus pueritiam suam, quod est certissimae probitatis indicium, gloriosissimis viris aemula semper gravitate sociavit, ut post domesticae virtutis exempla sumeret de publica auctoritate constantiam. Et quamquam omnium gratiam indiscreta fuerit electione sectatus quia de magnis raro eligi potest, tamen patricii Paulini se ornavit affectu, ut hinc daret mirabilis conscientiae signum, quod ad virum visus est festinare praecipuum».

<sup>106</sup> Beato (n° 362, 398, 405, 406, 416, 417, 452), Ambrogio (n° 261, 424-26, 452), Aratore (n° 320), Lupicino (n° 69), Partenio (n° 225-28; 247; 258; 290; 368; 369), il figlio di Eusebio (n° 124), Paterio e Severo (n° 451), Marcello (n° 357, 362), Simpliciano (n° 282, 331, 362), Castorio e Floro (n° 16).

<sup>107</sup> Consultando l'appendice prosopografica di R.A. KASTER, *Guardians of language. The grammarian and society in Late Antiquity*, Berkeley 1988, pp. 463-78, possiamo individuare solo cinque personaggi: Deuterius, *grammaticus* cristiano tra IV e VI; Gorgonius, *magister* cristiano tra IV e VI; Anonimo 10, *magister ludi* cristiano tra IV e VI; Anonimo 11, *magister ludi litterari* cristiano nel VI (?); Anonimo 17, *magister* (?) tra V e VI.

situazione culturale e didattica desolata e critica, che rischiava di avere conseguenze negative sul reclutamento dei funzionari amministrativi. In questa cornice, gli unici detentori di un alto livello culturale, classico e cristiano, sembrano essere stati i senatori romani.<sup>108</sup>

*L'auditorium del diacono Ennodio.*

In condizione simile, se non peggiore, versavano le province. L'unico *auditorium* municipale di cui si ha notizia nell'Italia del tempo è quello milanese presso il quale insegnarono il retore Deuterio e il diacono Ennodio, che, a sua volta, sembra essere stato allievo del primo.<sup>109</sup> Le *dictiones controversiae* ed *ethicae*, composte dal chierico per le attività didattiche svolte nella scuola, erano tutte incardinate sui tradizionali temi declamatori nei quali comparivano divinità e istituzioni religiose romane (Minerva e Vergini Vestali nelle *controversiae*),<sup>110</sup> dei ed eroi della mitologia greco-romana, citati negli episodi che i grandi autori profani avevano reso immortali (la virgilia Didone abbandonata da Enea; l'omerica Tetide di fronte al cadavere del figlio Achille nelle *ethicae*).<sup>111</sup>

<sup>108</sup> Questa immagine contraddice il paradigma di Alan Cameron, secondo cui sin dal IV-V secolo i senatori sarebbero stati personaggi dal basso profilo culturale e intellettuale, che, ad esempio, solo apposero le *subscriptiones* a manoscritti filologici compilati, in realtà, dai loro collaboratori (cf. AL. CAMERON, *The last Pagans of Rome*, capp. 12 e 13 *Correctors and Critics I e II*, Oxford 2011). Opportunamente, Gianfranco Agosti ha parlato di un'«oggettiva sottovalutazione dell'attività intellettuale dei pagani autori delle *subscriptiones*» (cf. G. MARCONI, *Cronaca. The last Pagans of Rome. Confronto a più voci: Perugia 10-11 novembre 2011*, «B. Stud. latini», XLII, 2012, pp. 287-91, in particolare p. 290; G. AGOSTI, *Classicismo, paideia, religione*, in *The strange death of Pagan Rome. Reflexions on historiographical controversy*, a c. di R. LIZZI TESTA, Turnhout, in corso di stampa).

<sup>109</sup> Per i problemi concernenti il rapporto professionale di Ennodio e la scuola di Deuterio cf. G. MARCONI, *op. cit.*, p. 77 n. 277.

<sup>110</sup> N° 223: «in eum qui praemii nomine Vestalis virginis nuptias postulavit»; n° 278: «in eum qui in lupanari statuam Minervae locavit»; n° 380: «contra legem de capta civitate hostium sacerdotes et Vestales virgines liberi dimittantur».

<sup>111</sup> N° 208: «verba Diomedis, cum uxoris adulteria cognovisset»; n° 220: «verba Thetidis, cum Achillem videret extinctum»; n° 414: «verba Menelai, cum Troiam

A differenza di quanto ritiene la maggior parte degli studiosi, che deduce dall'antichità dell'ambientazione delle vicende declamatorie (risalenti grossomodo all'ultimo periodo della Roma repubblicana) la non attualità dell'approccio di Ennodio,<sup>112</sup> si tratta di testimonianze attuali, vitali e non cristallizzate in una tradizione retorica che si sarebbe tramandata attraverso i secoli dentro la torre di vetro della scuola. Erano discorsi recitati da persone e per persone che vivevano in un contesto reale e che si confrontavano con tale variegato orizzonte, che poteva andare dalla vicenda svoltasi in un giorno e un luogo preciso alle più ampie questioni politiche, religiose, culturali. Ennodio, ad esempio, trasse spunto dalla sua recente partecipazione filo-simmachiana alle sinodi romane del 501-02 per comporre dei versi da inserire nel discorso di benvenuto di un giovane studente nell'*auditorium*.<sup>113</sup> Si preoccupò di spiegare all'uditorio che se difendeva le ragioni della guerra contro quelle della religione, sostenute dall'allievo Aratore in una *controversia* svolta intorno alla «lex de capta civitate hostium sacerdotes et vestales virgines liberi dimittantur» (n° 380), non era incoerente con la propria *professio* clericale perché si trattava di un'esercitazione fittizia volta a sviluppare abilità logiche, dialettiche e retoriche;<sup>114</sup>

videret exustam»; n° 436: «verba Iunioris, cum Antaeum videret parem viribus Herculis extitisse»; n° 466: «verba Didonis, cum abeuntem videret Aeneam».

<sup>112</sup> R. BROWNING, *Education in the Roman Empire*, in *The Cambridge Ancient History*, vol. XIV, ed. by Av. CAMERON, B. WARD-PERKINS, M. WHITBY, Cambridge 2001, pp. 855-83, in particolare p. 862, ad esempio, afferma che «when one reflects that a training in rhetoric was regarded as essential both for members of city councils and for those who aspired to play a part in the public life of their province or of the Empire as a whole, one cannot but be surprised at this hermetic exclusion of the world in which such men were to pass their lives».

<sup>113</sup> Il testo è stato tramandato dalla tradizione manoscritta sotto il titolo «dictio Ennodi diaconi quando de Roma rediit» (n° 2) e classificato da Sirmond tra i *carmina* (I 6). Per l'analisi della *dictio* cf. D. LEBEK, *Deklamation und Dichtung in der Dictio Ennodi diaconi quando de Roma rediit*, in *Philantropia kai Eusebeia. Festschrift für Albrecht Dible zum 70. Geburtstag*, hrsg. von G.W. MOST, H. PETERSMANN, M. RITTER, Göttingen 1993, pp. 264-99 e G. MARCONI, *op. cit.*, p. 81.

<sup>114</sup> N° 380, 1: «Un giovane, sicuramente straordinario, elargendo abbondantemente e in modo ordinato i frutti delle sue invenzioni, li dotò anche della ricchezza delle parole, e, con reverenza, tirò fuori dalla degna bocca ciò che ritenne essere a sostegno delle cause della religione. Ma stiano lontane le insidie della maldicenza, si

Ennodio, infatti, pur assumendo di volta in volta le maschere retoriche necessarie all'esercitazione, affermò sempre, attraverso riferimenti alla sua *professio* ed espressioni di devozione a Dio, la presenza della sua persona «reale», coincidente con l'identità di chierico. A questa corrispondeva una cultura di riferimento che lui pubblicamente dichiarò essere diversa da quella del collega laico Deuterio, rivolgendosi al quale poteva indicare Virgilio come *Maro vester* e Gerolamo come *Hieronimus noster* (n° 69, 14), e dalla quale derivavano due concezioni morali e filosofiche differenti che non potevano che emergere nel rapporto tra l'allievo e una figura come il maestro che, allora come oggi, era investita anche della funzione di guida di vita. Entrambe queste prospettive, pur conflittuali e tali da provocare tensione in Ennodio, potevano dialogare essendo radicate in una stessa concezione della società e della funzione della scuola: una società, come l'Italia ostrogota, attraversata da forti turbamenti politici, economici e culturali, doveva continuare a basarsi sul diritto, la burocrazia, l'amministrazione della giustizia e la discussione

trattengano i commenti dei trattati dei maligni! Non siamo noi a opporre il petto dell'orazione contro Aratore, né tronchiamo con la falce nemica il ramo che erompe nella luce della lode; mostrando, piuttosto, il percorso oratorio che deve seguire, sappiamo che deve trionfare in quello che consideriamo più luminoso — se capiterà che gli venga mostrato — giacché, prodigo delle ricchezze del sapere, amplificate da Dio, effonderà qualunque cosa attinge ora da noi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Per l'analisi del passo cf. G. MARCONI, *op. cit.*, pp. 81-83. Ennodio, come ogni insegnante (cf. G.A. CECCONI, *Mobilità studentesca nella tarda antichità: controllo amministrativo e controllo sociale*, «Mél. École franç. Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», CXIX, 2007, pp. 137-64), stava molto attento alla fama che si diffondeva sul suo conto, dalla quale dipendeva la sua possibilità di avere più o meno studenti. Le polemiche intellettuali, del resto, non risparmiarono nemmeno il collega Deuterio, come ricorda Ennodio in un carme: «L'aspetto il capo il volto di Deuterio è tutto da insegnante: è chiamato maestro per i suoi innumerevoli pregi. / Il suo genio, perfetto in ogni campo, scusi la sua lingua. / Poiché non sa parlare non piace ai maligni. / Vanno dicendo che il maestro non conosce la grammatica: / ma lui, nella semplicità dei costumi, insegna con più efficacia. / L'opera e i pietrosi vertici dell'oratore Tullio / non arrivò a toccare: nessuno ama un retore eccellente. / Agli allievi è sufficiente il volto e del tacito uomo la veneranda / calvizie: vedono la luce piena della luna» (traduzione italiana a c. di D. DI RIENZO, *Gli epigrammi di Magno Felice Ennodio*, Napoli 2005, p. 217).

in Senato, e per questo necessitava di uomini esperti nelle antiche arti della retorica, della dialettica e del diritto.<sup>115</sup>

A un'attenta lettura, dunque, questi testi, soprattutto se combinati con le *dictiones scholasticae*, si rivelano utili per cogliere il riflesso dei dibattiti culturali più vivacemente affrontati non solo dai fruitori dell'istruzione pubblica municipale.<sup>116</sup> Le *scholasticae*, infatti, furono i testi composti e pronunciati da Ennodio in occasioni particolari del calendario didattico: il trasferimento della scuola (n° 3), l'ingresso di nuovi allievi (n° 69 Lupicino; n° 85 Aratore; n° 124 il figlio di Eusebio; n° 451 Severo e Paterio), le lodi di un giovane (n° 85, 320).

Emerge, anzitutto, che Ennodio non trascurò mai di rimarcare la propria condizione di uomo di Chiesa e di giustificare il legame del clericato con l'insegnamento: di fronte ai suoi allievi fece espliciti riferimenti alla sua *professio religiosa*,<sup>117</sup> ricorse a espressioni di devozione,<sup>118</sup> sottolineando come rientrasse nei doveri del chierico quello di *admonere* (n° 3, 9), tanto più se si trattava di orfani.<sup>119</sup>

Ennodio riflette sul legame tra insegnamento e *professio religiosa* anche in altri momenti. Come abbiamo visto, nella «Parenesi» fece

<sup>115</sup> Sul rapporto culturale e religioso tra Ennodio e Deuterio cf. G. MARCONI, *op. cit.*, pp. 78-81.

<sup>116</sup> Ennodio si rivolgeva ai *nobiles*, discendenti da famiglie che avevano rivestito alti incarichi nella *militia* pubblica, e non *nobiles*, curiali e quanti fossero rimasti nell'ambito amministrativo locale. In proposito cf. *ibid.*, p. 10.

<sup>117</sup> Cf. n° 85, 6: «*me ecclesiae angulus etiam bona metuentem saeculi praesentis includit*»; n° 124, 4: «*orationem religiosum commendat officium*». Per altri passi nelle *scholasticae* nei quali Ennodio sottolinea la propria condizione di *clericus* cf. L. NAVARRA, *Le componenti letterarie e concettuali delle «Dictiones» di Ennodio*, «Augustinianum», XII (1972), pp. 465-78, in particolare pp. 466-70.

<sup>118</sup> Cf. n° 3, 8-10: «*Correte, incitati dagli stimoli della stirpe e, quando i premi promessi vi avranno condotto all'agone, degnatevi di ricordarvi di me, giacché questo è il sostegno che io, che vi esorto, ottengo da voi, oltre alla ricompensa celeste (...) Dio, tuttavia, si unisca, compagno, alle mie preghiere, e ciò che io, precettore, raccomando ai novelli germogli, possa egli raccogliero in frutti nella misura in cui deriva dal sangue familiare*».

<sup>119</sup> Come nel caso del nipote Lupicino (n° 69, 13), di Aratore, affidato alle cure del vescovo Lorenzo (n° 85, 3 e 17) e del figlio di Eusebio, il quale, in punto di morte, aveva affidato al diacono Ennodio l'educazione del figlio chiedendo esplicitamente che gli venisse fornita una formazione liberale (n° 124, 3-6).



rapidamente accenno alla questione, legittimando l'intervento di un chierico, quale egli era, nell'educazione secolare dei giovani, ricorrendo a una citazione biblica, attraverso un passo di un autore classico e con una riflessione sull'eccellenza dell'attività dell'insegnamento rispetto alla procreazione naturale, in quanto la prima è testimonianza di *pietas*, la seconda anche di *libido*:

Il ruolo dell'ammonitore non rifugge la mia professione,<sup>120</sup> giacchè la correzione conviene a coloro che vengono prima, e come è giusto mettere davanti a coloro che abbiamo lasciato dietro le spalle la torcia per la loro incolumità, così l'intelligenza esige che tu mostri anche con le parole la via da seguire, poichè è affermato con la voce della divina esortazione 'confuta il sapiente, lui ti amerà' (*Proverbi IX 8*), e non tace il sostenitore pagano: 'Vollero che il precettore prendesse il posto / del santo padre' (Iuv., VII 209). Infatti è posto sulla cima dell'amore, colui che la benignità, piuttosto che la natura stessa, rende particolarmente pronto a correggere. Procreare, infatti, è anche testimonianza di libidine, l'educare solo di dedizione (n° 452, 4-5).<sup>121</sup>

Le considerazioni del diacono-retore fin qui raccolte suggeriscono che la sua posizione, quella cioè di un chierico che insegnò discipline liberali a giovani cristiani laici, destinati a entrare nell'amministrazione locale o centrale, potesse essere percepita come anomala. Risulta ancor più eccezionale se confrontata con Agostino, che, come abbiamo accennato, è un modello ricorrente nell'opera di Ennodio. Sovrapponendo, nella terminologia, la sfera religiosa con

<sup>120</sup> Ennodio usa il termine *professio* spesso in riferimento alla carica religiosa (cf. n° 2, 4; II, 2; 451, II; 452, 4 e 26). In questo caso, il precedente riferimento in versi al *Christi militis insitum rigorem*, la citazione biblica e quella di un passo in cui, come abbiamo visto, Giovenale usa l'espressione *sanctus parens* allusivamente reinterpretata da Ennodio in chiave cristiana, suggeriscono che in questo luogo l'autore si riferisca alla propria *professio* ecclesiastica. In generale, sull'uso di *professio* da parte degli autori cristiani nel senso di professione religiosa cf. L. HERTLING, *Die professio der Kleriker und die Entstehung der drei Gelübde*, «Z. katolische Theol.», LVI/2 (1932), pp. 148-74.

<sup>121</sup> «Non refugit professionem meam monitoris officium, quia decet praecedentes emendatio, et sicut post tergum relictis par est facem de innocentia praeferri, ita ratio flagitat, ut etiam verbis iter quod sequantur ostendas, cum divini voce constet hortaminis: 'argue sapientem, amabit te'. Et non reticeat saecularis adsertor: 'qui praepceptorem sancti voluere parentis / esse loco'. Iure enim in affectionis supercilio conlocatur, quem benignitas corrigendi promptius adserit quam ipsa natura. Generare etenim et libidinis testimonium est, erudisse pietatis».

quella secolare, il diacono, nei testi sopra analizzati, si presenta come quel *doctor* (*de doctr. chr.* IV 18, 35) o *eloquens* (*de doctr. chr.* IV 13, 29) *ecclesiasticus* di cui parlava il predecessore nelle opere catechetiche: entrambe le *orationes* — la preghiera e il discorso — infatti, rientrano nella sua *professio* clericale. L'atteggiamento del chierico-*rhetor* Ennodio rispetto alle discipline liberali, tuttavia, è agli antipodi del rigetto di Agostino che, dopo averle insegnate per anni, una volta vescovo non volle averci più niente a che fare.<sup>122</sup>

Anzi, tutta l'opera del diacono, in sintonia con quanto espresso nella «Parenesi», è testimonianza del suo grande impegno nella diffusione tra i giovani di una formazione e di una cultura fondamentalmente greco-romana, basata sull'acquisizione di abilità logiche, dialettiche e retoriche che solo la lettura e l'analisi degli autori classici e l'esercizio declamatorio avrebbero potuto trasmettere. Le lettere inviate ai giovani che si stavano formando, infatti, contengono correzioni dei testi da loro composti,<sup>123</sup> citazioni di autori pro-

<sup>122</sup> Essendo i *praecepta* retorici utili, un uomo buono (che si voglia battezzare e/o consacrare) può studiare *anche* quelli, magari spinto dal desiderio di difendere la Verità (*de doctr. chr.* IV 2, 3); non si azzardi, però, a chiedere al vescovo tale specifico insegnamento (*ibid.*, IV 1, 2): «all'inizio del presente libro mi piace collocare un preambolo per respingere le attese di quei lettori che per caso credessero che io mi metta a impartire i precetti di retorica (*rhetorica praecepta*) che appresi e insegnai nelle scuole civili (*in scholis saecularibus*). Li ammonisco a non aspettarsi da me cose del genere. Non perché non siano utili ma perché, se hanno dell'utilità, le imparino con uno studio a parte — se c'è qualche persona dabbene che abbia agio di imparare anche queste cose — comunque non le stiano a chiedere a me, né in quest'opera né in qualsiasi altra» (*ibid.*, IV 1, 2; traduzione italiana a c. di V. TARULLI, *op. cit.*, p. 203). Il senso di separazione e distinzione dalla cultura e dalle istituzioni scolastiche secolari è ulteriormente enfatizzato dal frequente ricorso di Agostino al pronome possessivo *noster litterae nostrae* (*de doctr. chr.* IV 3, 4), *auctores nostri* (*ibid.*, IV 6, 9; IV 6, 10; IV 7, 14; IV 7, 21; IV 20, 41), *nostra eloquentia* (*ibid.*, IV 6, 10), *noster eloquens* (*ibid.*, IV 7, 15; *ibid.*, IV 15, 32), *nostrum Prophetes* (*ibid.*, IV 7, 16; IV 20, 41), *nostra locutione* (*ibid.*, IV 8, 22), *nostrum interpretes* (*ibid.*, IV 10, 24), *nostrum sermones* (*ibid.*, IV 15, 32; IV 30, 63), *noster doctor* (*ibid.*, IV 26, 56), *noster deus* (*ibid.*, IV 31, 64).

<sup>123</sup> N° 290, 1 a Partenio: «non sum dictionis tuae rigidus aestimator nec respuo tenuitatem praesentium, cui securura blandiuntur»; *ibid.*, 2: «ductus mihi oratiunculae tuae etsi eloquentiae nitore non subsistit, Latiaris tamen venae sapore radiavit. Fluxit sermo non absonus, lectionis tamen opibus ampliandus».

fani<sup>124</sup> ed esortazioni a impegnarsi negli studi liberali,<sup>125</sup> spesso inserite in un'atmosfera cristiana attraverso invocazioni a Dio<sup>126</sup> e citazioni moralistiche tratte dalla Bibbia.<sup>127</sup> La formazione esemplare per Ennodio, espressione di quello che potremmo definire un «classicismo cristiano», era quella conseguita da Avieno e dai membri della *gens Anicia* di Fausto Nigro:

(Avieno) completando le lezioni, che rivelano la natura, e gli studi letterari, imitatore della perfezione paterna, tramite la sua personale fatica è divenuto un figlio tanto simile al padre che a stento si riconoscono. Qualunque cosa la lingua greca e quella latina hanno di caratteristico, la conosce; valuta l'oro di Demostene e il ferro di Cicerone; parlante latino, completa gli esercizi retorici dell'una e dell'altra lingua. Ha abbracciato come libertà i catenacci dell'insegnamento grammaticale e le note difficoltà dell'espressione giuridica. Legandosi alla pompa oratoria, affrontò i coetanei con le braccia del sermone maschile (...). All'Urbe basterebbero quanti intercessori ha una sola casa. La madre felice,<sup>128</sup> signora di tanti imperatori, forte matrona vi elevò presso Dio con le sue preghiere. 'Il regno celeste patisce la sofferenza' (*Vangelo di Matteo XII 12*) per i grandi personaggi; grazie ai loro meriti si ottiene ciò che si chiede alla divina Provvidenza. Ricordiamo, infatti, la Scrittura, quando Dio diceva ai discepoli: 'se due o tre di voi si accorderanno, otterrete qualsiasi cosa avrete domandato' (*Vangelo di Matteo XVIII 19*). Credo che il Redentore, constatata la rarità dei giusti, abbia detto che due persone che

<sup>124</sup> N° 290, 3 a Partenio: «sed quid ego post tantum iudicem, cuius auribus operis tui concinnationem placere signasti, quasi post olores anser strepui? (VERG., *Ecl.* IX 36)».

<sup>125</sup> N° 258, 4 a Partenio: «sermonibus ingesta praevaleris, si te per culmina liberalis studii ingenuum doctrina monstraverit».

<sup>126</sup> N° 258, 4 a Partenio: «quod restat, deum precor, ut valeas et de versibus tuis caelesti favore comitatus spem augeas quam dedisti».

<sup>127</sup> N° 406, 3 a Beato: «vere dignus fui ista quae pertuli, quia et scriptum 'est magritas ante immunda animalia non esse mittendas' (*Vangelo di Matteo VII 6*)».

<sup>128</sup> L'espressione *felix mater* è ambigua, potendo riferirsi alla città di Roma (come traduce S. LÉGLISE, *Oeuvres complètes de Saint Ennodius évêque de Pavie. Tome I. Lettres*, Paris 1906, p. 127 n. 2), alla chiesa romana o alla Roma cristiana (secondo l'ipotesi di S. GIOANNI, *op. cit.*, p. 17; cf. il commento a pagina 105 n. 27). Quest'ultima, a nostro parere, è l'interpretazione più opportuna: altrove, infatti, Ennodio si riferisce alla Chiesa come *mater* (n° 13, 3; 49, 103), e il passo conclusivo della lettera, nel quale l'espressione è inserita, è dedicato a mettere in luce i meriti cristiani della *domus* di Avieno, in una complementare contrapposizione con la parte precedente che ricorda i successi secolari del giovane e della sua famiglia: «ut taceam Fabios Torquatos Camillos Decios fuisse superatos (...) quidquid Attica, quidquid Romana praecipuum habet lingua cognovit ...».

pregheranno per la salute del mondo sono sufficienti. È lecito valutare come ipotesi, se qualsiasi cosa possa essere negata a tre persone che avanzano richieste nell'interesse dei loro. Animato, pertanto, da queste speranze ed esaltato dalla mia parentela con i giusti, confido nella bontà divina che anche io perverrò all'abbondanza della grazia che spero. Se per i meriti di Abramo, Loth è accolto nelle folle dei santi; se coloro che mancarono delle proprie, meritavano di essere condotti in Cielo grazie alle virtù dei cari: questo anno produrrà dignità per la vostra famiglia (n° 9, 9-14).

In occasione del consolato di Avieno (502), il diacono lodò la perfetta formazione classica greco-romana del discendente di una delle più illustri famiglie della storia romana, la *gens Anicia*, superiore, per onori conseguiti, ai Fabi, ai Torquati, ai Camilli, ai Deci (n° 9, 5). Il glorioso passato della Roma pagana, dal quale l'aristocrazia, religiosamente e formalmente cristiana, ancora derivava il proprio prestigio, veniva coronato dai meriti cristiani della famiglia di Fausto, lodata ricorrendo a citazioni evangeliche e veterotestamentarie.

*Cassiodoro e i successori di Teoderico.*

*Il governo di Atalarico e la crisi del sistema di istruzione tradizionale.*

Dalle *Variae* apprendiamo che la crisi culturale ed educativa proseguì negli anni del governo di Atalarico. Il re, intorno al 527, intervenne per richiamare alle città i nobili della provincia dei *Bruttii* che erano soliti educare in casa i figli senza mandarli alle scuole municipali:

Ritornino nelle città i possessori e i curiali Bruzii: sono abitanti delle città coloro che coltivano abitualmente i campi. Lascino che vengano separati dalla *rusticitas*, coloro ai quali sia abbiamo conferito onori sia abbiamo affidato, in seguito a una degna valutazione, opere pubbliche soprattutto in quella zona dove crescono in abbondanza delizie non lavorate (...)

A che serve che tanti uomini si nascondano 'purificati' dalle lettere? I bambini ricercano il consesso degli studenti delle discipline liberali e quando potrebbero essere degni del foro, subito cominciano a dimenticare quanto appreso a causa della residenza in campagna: qui, infatti, fanno progressi per disimparare; vengono educati per trascurare, e, poiché amano i campi, non imparano ad amare se stessi (...). Quindi è troppo vergognoso che i nobili educino i figli nella desolazione (*Var.*, VIII 31, 4-7 a Severo *v.s.*).<sup>129</sup>

<sup>129</sup> «Redeant possessores et curiales Bruttii: in civitatibus suis coloni sunt, qui

La retorica della contrapposizione tra città e campagna, sulla quale Cassiodoro impostò la lettera, cela la criticità di una realtà in evoluzione: non per scelta i notabili di provincia istruivano in casa (*in desolationibus e cum famulis*) i figli, temendo che questi, se educati nelle scuole urbane, abbandonassero la campagna perché affascinati dal mondo cittadino, ma perché costretti dalla scomparsa delle scuole municipali, ormai evidentemente situate negli abitati più estesi che si potevano trovare anche molto lontano dai piccoli centri di campagna. La difficoltà delle curie di assicurare i tradizionali servizi cittadini ai residenti delle aree rurali, dunque, lasciò spazio alla diffusione di percorsi formativi che meglio rispondessero alle esigenze prioritarie delle famiglie del luogo; nel caso dei *possesores et curiales Brutii*, che pure erano funzionari dell'amministrazione locale, la forte necessità era quella di assicurare la continuità generazionale nella cura dei campi. La loro volontà si scontrò, tuttavia, con quella del governo ostrogoto che avvertì l'urgenza che i figli dei funzionari dell'amministrazione municipale ricevessero un'educazione retorica classica, puntualmente lodata da Atalarico-Cassiodoro ogni volta che si presentava nel *curriculum* di un esponente della propria burocrazia.<sup>130</sup>

Una lettera redatta da Cassiodoro qualche anno dopo permette di osservare più da vicino la situazione dell'*Urbs*. Intorno al 533 Atalarico indirizzò al Senato di Roma un provvedimento, composto dallo stesso Cassiodoro, con il quale intese garantire che:

agros iugiter colunt. Patientur se a rusticitate divisos, quibus et honores dedimus et actiones publicas probabili aestimatione commisimus, in ea praesertim regione, ubi affatim veniunt inelaboratae deliciae (...). Quid prodest tantos viros latere litteris defaecatos? Pueri liberalium scholarum conventum quaerunt et mox foro potuerint esse digni, statim incipiunt agresti habitatione nesciri; proficiunt, ut dediscant; erudiuntur, ut neglegant et cum agros diligunt, se amare non norunt (...). Foedum ergo nimis est nobili filios in desolationibus educare (...) cui enim minus grata nobilium videatur occurso? Cui non affectuosum sit cum paribus miscere sermonem, forum petere, honestas artes invisere, causas proprias legibus expedire, interdum Palamediacis calculis occupari, ad balneas ire cum sociis, prandia mutuis apparatus exhibere? Caret profecto omnibus his, qui vitam suam vult semper habere cum famulis.

<sup>130</sup> Vedi ad esempio Aratore (*Var. VIII 2*).

... l'insegnante della scuola delle lettere liberali, tanto il grammatico quanto l'oratore, e non meno il commentatore del diritto, percepisca, senza alcuna riduzione, la ricompensa che era solito ricevere il suo predecessore da parte di coloro che se ne dovrebbero interessare (*Var. IX 21, 5*).<sup>131</sup>

Il re ostrogoto si inseriva così nella linea di quanti, prima di lui, avevano emanato provvedimenti in favore di insegnanti e allievi: imperatori che, sin dall'istituzione della prima cattedra pubblica di retorica sotto Vespasiano, avevano agito in favore del sistema di tutela giuridica e sostegno finanziario delle scuole pubbliche, permettendo ai rampolli dell'aristocrazia romana e ai giovani provinciali di intraprendere il percorso formativo classico più illustre, quello teorizzato da Quintiliano per la formazione del perfetto funzionario.

Il significato del provvedimento di Atalarico, tuttavia, si coglie considerando i motivi che spinsero il sovrano ostrogoto a intervenire:

... recentemente, infatti, poiché la nostra cura è sollecita di voi, abbiamo appreso, tramite la mormorazione di alcuni, che i professori dell'eloquenza romana non riceverebbero le ricompense che sono state istituite per la loro fatica e, a causa della corruzione di alcuni, accade che la somma assegnata ai maestri delle scuole sembra essere diminuita (*Var., IX 21, 1*).

I responsabili della situazione di disagio dei maestri romani andavano cercati, dunque, in seno alla Curia, così che Atalarico, indirizzando ai senatori del primo rango l'ammonimento al rispetto della legge vigente, la cui applicazione sarebbe stata monitorata anche dal prefetto urbano, volle assicurarsi che nessun maestro subisse ritardi o riduzioni dell'annona a causa di dibattimenti mal-fidati e tendenziosi in Senato:

... (l'insegnante) confermato una volta per tutte dall'autorità del vostro primo rango e del resto del vastissimo Senato, per tutto il tempo che sarà ritenuto idoneo all'attività avviata, affinché non patisca un ingiusto dibattito sulla possibilità di ritardare o ridurre le annone, ma, ordinandolo e custodendolo voi, ottenga la certezza dei suoi guadagni. Nondimeno conserva le norme anche il prefetto urbano. E affinché non sia lasciato

<sup>131</sup> «Ut successor scholae liberalium litterarum tam grammaticus quam orator nec non et iuris expositor commoda sui decessoris ab eis quorum interest sine aliqua imminutione percipiat».

incerto niente che possa favorire l'impegno di coloro che offrono un servizio, non appena saranno trascorsi sei mesi, i maestri sopraccitati ricevano la metà della somma stabilita, e la parte restante dell'anno venga conclusa con la debita restituzione delle annone; così non saranno costretti a dipendere dall'arroganza altrui, coloro che è un crimine non avere a disposizione anche solo per un momento. Vogliamo custodire i decreti con tale fermezza che, se qualcuno di coloro che se ne dovrebbero interessare avrà ritenuto di dover rimandare questo incarico, per così dire, dovuto, patisca lui stesso le spese per le rendite corrispondenti al tempo della dilazione, lui che, per biasimevole cupidigia, avrà sottratto giuste ricompense a coloro che si affaticano lodevolmente (...) Al vostro venerabile ceto ordiniamo anche di far sapere ai maestri delle lettere presenti che, come riconoscono che noi siamo solleciti delle loro ricompense, così sappiano che esigiamo da loro un miglioramento degli adolescenti ancor più zelante ... (*Var.*, IX 21, 5-9).

A causa della trascuratezza di alcuni senatori, dunque, l'insegnamento pubblico a Roma non era offerto in modo efficiente. Considerando la capacità dei senatori di curare personalmente la formazione dei giovani, mettendo a disposizione anche le proprie *domus* — come emerge dalla nostra ricostruzione degli anni teodericiani — possiamo ipotizzare che il finanziamento dei *magistri publici* non fosse considerato una priorità dagli aristocratici romani, che potevano quindi pensare di dirottare i finanziamenti verso altre attività, se non appropiarsene indebitamente.

*Le scholae christianae.*

Qualche anno dopo Cassiodoro introdusse le sue *Institutiones* spiegando come l'opera fosse la realizzazione intellettuale di un progetto educativo che aveva precedentemente avviato a Roma ma che, come noto, non era sopravvissuto alla guerra di riconquista giustiniana:

Quando appresi che gli studi delle discipline secolari erano infuocati da un desiderio grande al punto che moltissimi uomini credevano di conseguire la conoscenza del mondo attraverso quelle, fui scosso — confesso — da un dolore molto profondo per il fatto che alle Scritture divine mancavano insegnanti pubblici mentre gli autori profani prevalevano per una celebratissima tradizione. Pertanto, insieme al beatissimo Agapito, papa della città di Roma, mi impegnai affinché, come — si tramanda — presso Alessandria fu istituito da molto tempo e ora — si dice — agli Ebrei viene proposto a

Nisibi, città dei Siri, raccolto il denaro nella città di Roma, le scuole cristiane meglio potessero accogliere insegnanti riconosciuti pubblicamente, donde l'anima ricevesse salute eterna e la lingua dei fedeli venisse ornata da un eloquio casto e purissimo (...) ma poiché, attraverso guerre violente e contese troppo tumultuose nel regno italico, tu facesti sì che il mio desiderio non fosse soddisfatto in nessun modo — la pace, infatti, non trova spazio in tempi inquieti — dalla carità divina fu approvato che io mi limitassi, grazie a Dio, a portare a termine questi libri che fossero una guida per voi, in sostituzione di un maestro, e, attraverso i quali, credo, venisse rivelata come dono divino sia la serie dei testi divini sia una conoscenza sintetica delle lettere secolari (*de institutione divinarum rerum, praefatio, 1*).<sup>132</sup>

Durante il pontificato di Agapito (maggio 535-aprile 536), Cassiodoro, al tempo probabilmente ancora al servizio della corte ostrogota di Vitige,<sup>133</sup> aveva raccolto insieme al vescovo i fondi necessari per istituire quelle che definisce *scholae christianae*. Sulle finalità di tale istituzione gli studiosi dibattono vivamente.<sup>134</sup>

<sup>132</sup> «Cum studia saecularium litterarum magno desiderio fervere cognoscerem, ita ut multa hominum per ipsa se mundi prudentiam crederet adipisci, gravissimum, fateor, dolore permotus ut Scripturis divinis magistri publici deessent cum mundani auctores celeberrima procul dubio traditione pollerent. Nisus sum ergo cum beatissimo Agapito, papa urbis Romae, ut, sicut apud Alexandriam multo tempore fuisse traditur institutum nunc etiam in Nisibi civitate Syrorum Hebris sedulo fertur exponi, collatis expensis in urbe Romana professos doctores scholae potius acciperent christianae, unde anima susciperet aeternam salutem et casto atque purissimo eloquio fidelium lingua comeretur (...) sed cum per bella ferventia et turbulenta nimis in Italico regno certamina desiderium meum nullatenus valuisset impleri, quoniam non habet locum res pacis temporibus inquietis, ad hoc divina charitate comprobator esse compulsus, ut ad vicem magistri introductorios vobis libros istos, Domino praestante, conficerem, per quos (sicut aestimo) et scripturarum divinarum series et saecularium litterarum compendiosa notitia Domini munere panderetur».

<sup>133</sup> Per il quale scrisse le *Variae* X 33, 34 e XII 16-24.

<sup>134</sup> M. ROGER, *L'enseignement des lettres classiques d'Ausone à Alcuin. Introduction à l'histoire des écoles carolingiennes*, Hildesheim 1905 (rist. anast. Paris 1968), pensa che Cassiodoro e Agapito avessero voluto creare a Roma una scuola cristiana dove, in competizione con le scuole delle lettere profane, maestri pubblici insegnassero i testi sacri. Secondo J. FONTAINE, art. cit., pp. 744, 745, sarebbe stato uno dei primi tentativi di istituire scuole per la formazione dei chierici. Recentemente, C. DELAPLACE, *De l'Université au monastère: Cassiodore, Boèce, Symmaque et le maintien de la culture antique dans l'Italie du VI<sup>e</sup> siècle*, in *Que reste-t-il de l'éducation classique? Relire «le Marrou» Histoire de l'Éducation dans l'Antiquité*, éd. par J.-M. PAILLER, P. PAYEN, Toulouse 2004, pp. 171-84, in particolare p. 182, ha individuato nel progetto



Cassiodoro constatò che allo studio delle Sacre Scritture mancava quella tradizione di alta formazione e specializzazione che, invece, poteva vantare la letteratura classica. Nella nuova istituzione, infatti, l'insegnamento della Bibbia sarebbe stato impartito da uomini dotti<sup>135</sup> così che *anima susciperet aeternam salutem et casto atque purissimo eloquio fidelium lingua comeretur*. Il giovane educando delle *scholae christianae*, dunque, avrebbe appreso il messaggio biblico per poi essere chiamato, in futuro, a diffonderlo, secondo il binomio esegesi-predicazione che richiama da vicino lo schema sul quale Agostino aveva impostato la formazione del chierico-*orator* e che, espresso nei libri del *de doctrina christiana*, ispirò le grandi compilazioni manualistiche medievali, a cominciare dall'opera di Cassiodoro e di Isidoro di Siviglia.<sup>136</sup> Le allusioni al sistema scolastico classico e alla scuola di Nisibi suggeriscono che Agapito e Cassiodoro avessero avuto l'intenzione di offrire un *cursus* di studi completo che rispondesse alle esigenze educative anche di coloro che si avvicinavano alla comunità cristiana sin da piccoli. Secondo Adam H. Becker,<sup>137</sup> infatti, la scuola di Nisibi, come quelle di Seleucia, Arbela e Balad definite dallo studioso «indipendenti», forniva una formazione religiosa sia elementare sia superiore. Questa ipotesi potrebbe essere confermata dal confronto con altre istituzioni ecclesiastiche del tempo definite *scholae*, quella *notariorum* e quella *cantorum*, che accoglievano anche allievi bambini.<sup>138</sup>

Parte delle risorse per il progetto giunsero dal papa, collaboratore nell'ideazione, che, oltre a sostanze personali, potrebbe aver usato i fondi della chiesa di Roma. A differenza delle scuole cosid-

di Cassiodoro-Agapito la prima consapevole traccia di quella concezione di università cristiana che si realizzerà definitivamente nel pieno Medioevo.

<sup>135</sup> L'espressione *professores doctores* (che G.A. CECCONI, art. cit., p. 160, opportunamente, traduce genericamente con «gli eruditi riconosciuti nella città di Roma») potrebbe indicare tanto laici quanto chierici esperti di scienza religiosa.

<sup>136</sup> In proposito cf. J. FONTAINE, art. cit., p. 737.

<sup>137</sup> A.H. BECKER, *Fear of God and the beginning of wisdom: the school of Nisibis and the development of scholastic culture in late antique Mesopotamia*, Philadelphia 2006, pp. 155 sgg.

<sup>138</sup> In proposito cf. P. PELLEGRINI, *Militia clericatus Monachici ordines. Istituzioni ecclesiastiche e società in Gregorio Magno*, Roma 2008, pp. 102 e 127.

dette *monastic* e delle *village schools*, le *independent* come Nisibi erano istituzioni non incluse nelle strutture di chiese o monasteri e, forse, si basavano prevalentemente su forme di patronato, laico ed ecclesiastico ed erano inserite nel quadro più ampio dei circuiti economici che sostenevano chiese e monasteri.<sup>139</sup> Potremmo pensare che anche in questo aspetto l'istituzione di Cassiodoro e Agapito somigliasse al modello orientale, ovvero che le *scholae christianae*, nel contesto italico, si distinguessero da quelle monastiche (diffusissime in Gallia e istituite, come abbiamo visto, anche da Fausto Nigro nella Penisola) e da quelle ecclesiastiche, collocate nella casa del parroco (parrocchiali) o del vescovo (episcopali).<sup>140</sup>

### *Conclusioni.*

Durante il regno di Teoderico la società italica visse una profonda crisi culturale che andò a incidere sulle strutture formative laiche e religiose che risentirono, anzitutto, della scarsità di insegnanti preparati. Se per le istituzioni scolastiche classiche, che avevano sempre vantato un'illustre tradizione di *rhetores* e *grammatici*, questa era una novità più o meno recente, nel campo ecclesiastico essa aggravava un decorso iniziato già nel IV secolo, quando la Chiesa, da poco legalmente riconosciuta, si dedicò massicciamente a convertire al cristianesimo piuttosto che a formare chierici competenti. Nel corso del V secolo, infatti, questi provennero sempre più spesso dagli strati bassi della popolazione ed erano privi di adeguata

<sup>139</sup> La *Storia ecclesiastica* di Barhadbesabba (623, 10-624, 4), in particolare, informa che, nel VI secolo, grazie al patronato di Qaswi, dottore del re, furono costruite alcune strutture della scuola e furono mantenuti il lettore e l'insegnante elementare: egli, infatti, acquistò un villaggio e ordinò che i proventi di questo andassero agli insegnanti. Cf. A.H. BECKER, *op. cit.*, pp. 80-81, il quale, comunque, rileva la difficoltà di comprendere il funzionamento di queste istituzioni a causa della scarsità di informazioni circa il loro mantenimento.

<sup>140</sup> All'origine delle scuole episcopali è tradizionalmente collocato quanto venne stabilito dal primo canone del concilio di Toledo del 527: presso la casa del vescovo dovevano essere istruiti, da un apposito maestro, coloro che intendevano abbracciare lo stato ecclesiastico; all'età di diciotto anni, tuttavia, gli allievi avrebbero potuto decidere di rinunciare al ministero per sposarsi (cf. C. FROVA, *op. cit.*).

formazione culturale prima dell'ingresso in Chiesa. Col tempo gli unici detentori di alta cultura, classica e cristiana, rimasero gli aristocratici romani, che negli anni dello scontro tra Teoderico e Odoacre poterono forse fruire di insegnanti privati, e quei nobili provinciali, come Ennodio, che erano riusciti a frequentare le rare scuole municipali ancora attive e valide, ad esempio a Milano.

In provincia, la riduzione del numero di scuole municipali e la graduale scomparsa di *docti* spinsero Ennodio, ormai diacono, a mettere la propria cultura al servizio dei giovani, convinto che l'Impero<sup>141</sup> sarebbe potuto sopravvivere in quei tempi di notevoli rivolgimenti solo grazie a una classe dirigente abile nel trattare il diritto e nell'affrontare discussioni pubbliche, moralmente orientata dai valori di *humanitas* che, insiti nella letteratura classica, erano stati ulteriormente articolati e integrati dal messaggio cristiano. In tale contesto, è legittimo supporre che alcuni di quei giovani che si rivolsero alle scuole parrocchiali per essere formati, ma che poi, raggiunta la maggiore età, decisero di non farsi consacrare, fossero mossi dall'esigenza di ricevere una formazione, anche minima, che non potevano attingere altrove in campagna. Per quanto riguarda Roma, lodata per essere ancora *templum omnium virtutum* (Var. IV 6; X 7, 2) e *naturalis scientiae sedes* (ENNODIUS, n° 282, 2; cf. n° 225, 1), furono alcuni senatori a farsi carico del compito di seguire da vicino la formazione dei futuri uomini politici.

Alla scomparsa di retori e grammatici, dunque, non corrispose ancora una crisi generale del paradigma formativo classico. Dal quadro delle tendenze didattiche italiche da noi tratteggiato, il classicismo retorico-dialettico emerge nella sua «normalità» di modello formativo per le classi dirigenti romane, accanto a fenomeni minoritari che riflettevano situazioni locali circoscritte e provinciali (educazione privata presso i *possessores et curiales Brutii*; militarizzata tra i nobili provinciali maggiormente a contatto con la componente barbarica; cristiana nelle classi medio-basse della campagna). Tali circostanze se, da una parte, mostrano come la mancanza di possibilità diverse rispetto al percorso di studi classico sia un luogo comune della critica,<sup>142</sup> dall'altra, suggeriscono che l'alternativa non fosse costituita esclusivamente dalla Chiesa.

<sup>141</sup> Sulle concezioni politiche di Ennodio cf. G. MARCONI, *op. cit.*, pp. 121-23.

<sup>142</sup> Come rileva G.A. CECCONI, *op. cit.*, p. 112 n. 63.

Le prospettive della Chiesa nei confronti della formazione dei chierici cambiarono sensibilmente rispetto all'epoca di Agostino, quando la retorica poteva ancora essere una minaccia per la diffusione del cristianesimo, da neutralizzare. In questo senso, non è opportuno parlare di «cristianizzazione» dell'educazione attraverso la rielaborazione dei materiali didattici (come ad esempio le *dictiones*). Ciò, infatti, prefigura un processo in cui un'istituzione centralizzata — quale non era ancora la Chiesa in Occidente — avrebbe messo in atto una monolitica strategia politica alla conquista graduale e lineare degli spazi culturali ancora laici. È storicamente più corretto, invece, valutare il grado di attualità e di soggettività dell'attività didattica per spiegare, ad esempio, i riferimenti alla cultura cristiana o gli ammonimenti filosofico-evangelici presenti nelle declamazioni, essendo riflessi della realtà circostante e della personalità dell'insegnante, piuttosto che tentativi di propaganda filo-cristiana o filo-pagana, per quanto si potessero verificare momenti di attrito pur nella collaborazione.

Al tempo di Ennodio, infatti, in una realtà in via di dealfabetizzazione o quasi, la retorica classica divenne una necessità sia in un uomo rivolto alla carriera politica sia in quanti volessero accedere a quella ecclesiastica. Da quella, secondo il diacono, nessuno poteva prescindere, tanto più in anni nei quali chiese importanti come quella di Roma e di Milano sentirono l'esigenza di disporre sia di personale dotato delle competenze giuridiche e delle abilità critiche necessarie per amministrare strutture sempre più complesse e ramificate e un patrimonio più consistente, sia di *docti* che potessero difendere la Verità nel confronto teologico e disciplinare con l'Oriente scismatico. In questa prospettiva, riserviamo a un'altra sede l'indagine sui possibili legami tra le iniziative promosse dalla Chiesa nel VI secolo per favorire l'arruolamento e la formazione di chierici competenti, e l'ingente produzione di *collectiones* canoniche apparse tra la metà del V e il VI secolo in Italia: i contesti di elaborazione e le finalità di queste collezioni, infatti, sono ancora oggetto di ampi dibattiti.<sup>143</sup>

<sup>143</sup> Sull'ipotesi che alcune di queste collezioni potessero rispondere a finalità prettamente didattiche cf. R. LIZZI TESTA, *La Collectio Avellana e le collezioni canoniche romane e italiane del V-VI secolo: un progetto di ricerca*, in corso di stampa in «Cristianesimo Stor.».

GIULIA RAINIS

LA TERRA PROMESSA  
LA GESTIONE DEL LAVORO DIPENDENTE NELL'AMIATINO  
TRA LONGOBARDI E FRANCHI (740-820)

L'edizione del *Codex diplomaticus Amiatinus* ad opera di Wilhelm Kurze è stata a lungo oggetto di indagine nella produzione storiografica sul sistema curtense e sulle proprietà monastiche nell'Italia centro settentrionale nell'alto medioevo.<sup>1</sup> Per tanto, in questa sede nulla si vuole aggiungere, rispetto a quanto già detto in numerosi lavori più e meno recenti, ma proporre, piuttosto, una nuova lettura di queste stesse *chartae*, per affrontare un discorso legato alla gestione della terra e del lavoro dipendente in un periodo di transizione, quali furono gli anni compresi tra il passaggio dal regno longobardo al dominio carolingio.

Il caso di San Salvatore in Monte Amiata tra VIII e IX secolo, infatti, se paragonato ad altre realtà monastiche che acquisirono importanza e potere nel medesimo periodo, restituisce una situazione estremamente dinamica e composita: sia dal punto di vista della gestione del colonato e perciò del lavoro dipendente, sia da un punto di vista legato all'acquisizione della terra ed, infine, sia sul piano della mobilità sociale. E proprio rispetto a quest'ultimo punto, attraverso un'analisi documentaria concentrata in particolare modo sulle *chartulae promissionis vel convenientiae* prima e sui contratti a livello a partire dal IX secolo, emergono con chiarezza degli indicatori di fluidità sociale — intesa come ascesa, ma soprattutto come appiattimento sociale — dei ceti bassi e medio-bassi della

<sup>1</sup> Oltre alla più recente e poderosa sintesi di C. WICKHAM, *Le società dell'alto Medioevo. Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII*, Roma 2009 (ed. or. *Framing the early Middle Ages. Europe and Mediterranean, 400-800*, Oxford 2005), cui rimando anche per un approfondimento bibliografico, si confrontino B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, *L'azienda curtense in Italia*, Bologna 1985; M. ASCHERI, W. KURZE, *L'Amiata nel Medioevo*, Roma 1989; *L'abbazia di San Salvatore al Monte Amiata: documenti storici, architettura, proprietà*, a c. di W. KURZE, C. PREZZOLINI, Firenze 2003.

popolazione, talvolta attraverso l'attuazione di alcuni *escamotages* in aperto contrasto con quanto previsto dalla legislazione prima longobarda e, successivamente, franca.

Da queste tipologie documentarie, compendiate da altre forme di atto notarile e da un esame comparativo con i sistemi legislativi vigenti, oltre che da un parziale raffronto con altre realtà dell'epoca, si tenterà quindi di restituire una descrizione degli obblighi che il lavoratore di condizione libera e semilibera aveva nei confronti del signore o del concessionario e quindi il carico di *corvées*, cui erano sottoposti i coloni in un'epoca di profondo cambiamento istituzionale. Inoltre, al contempo, si cercherà di mettere in luce, sempre attraverso la lettura di queste stesse *chartae*, gli aspetti di una realtà piuttosto dinamica dove, spesso, l'ascesa e la discesa sociali avvengono contravvenendo a una struttura legislativa, troppo rigida (soprattutto per quanto concerne l'ascesa sociale) rispetto alle dinamiche e ai bisogni dell'epoca.

Benché questo tipo di documentazione inizi ad essere più numerosa a partire dagli ultimi decenni dell'VIII secolo, in concomitanza con la conquista del *Regnum Italiae* da parte di Carlo Magno, sporadiche attestazioni risalgono già agli anni Trenta del Settecento.

Un primo esempio viene fornito dal primo documento del *Codex*, una *charta promissionis* rogata nel 736, ai tempi del regno di Liutprando.<sup>2</sup> Tramite questo negozio giuridico Failchisio e Pasquale, figli del defunto Beninato, promisero all'abate del monastero di San Saturnino e ai suoi fondatori, di risiedere in una casa di proprietà dell'ente monastico, in cui prima risiedeva il loro defunto padre, ubicata a Diano. Contestualmente i due fratelli si sottomisero alle stesse condizioni lavorative cui precedentemente era stato sottoposto il padre, che era stato aldio del monastero. I due promisero, quindi, di ricoprire nella sostanza il ruolo di garzoni,<sup>3</sup> al pari degli altri *Uarcini*, nonostante fossero — com'è specificato chiaramente

<sup>2</sup> *Codex Diplomaticus Amiatinus* (d'ora in poi CDA), ed. W. KURZE, Bd. I, Tübingen 1974, I *Cartula promissionis*, 736 marzo, *Tuscania*, pp. 3, 4.

<sup>3</sup> Nel documento si dice «uarcinisca facere diveamus, sicut bovis pater nostrum, quondam Beninato usum facere fuit»; cf. C. DU CANGE, *Glossarium infimae et mediae latinitatis*, rist. anast., Graz 1954, vol. X, lemma: *Warcinus*.

all'interno dell'atto — di condizione libera: per tanto i due fratelli, avrebbero dovuto falciare i prati, e occuparsi delle stalle «sicut unum de uarcini vestri».

Seppur essenziale nella sua redazione, dal momento che non vengono fornite particolari descrizioni né riguardo ai beni dati in concessione ai due fratelli, né riguardo al lavoro che essi sarebbero andati a compiere (è, del resto, inverosimile che il lavoro si limitasse alla regolazione dei prati e alla cura delle stalle), il documento merita comunque alcune considerazioni. In primo luogo la condizione di *homini liberi* dei due fratelli, ribadita sia all'interno del testo, sia in calce al documento (dove il *signum manus* di Pasquale è seguito dall'epiteto *virii honesti promissori*),<sup>4</sup> stride da un punto di vista formale e legislativo con quella del defunto padre, aldio del monastero. L'aldio, infatti, è un semilibero capace di possedere e prendere iniziative economiche, ma tenuto comunque a vivere sotto il patronato di un libero<sup>5</sup> e proprio in virtù di questo strettissimo rapporto di dipendenza, anche il suo matrimonio era strettamente sorvegliato.<sup>6</sup> Proprio perché permesso e previsto dalla legislazione longobarda l'*intermarriage* fra un aldio e una donna libera è regolamentato in maniera piuttosto dettagliata: è, di fatto, previsto dalla stessa legislazione che lo status sociale dei figli nati da questo tipo di unione debba seguire la linea patrilineare.

Ciò farebbe supporre che i due fratelli, avrebbero dovuto ereditare la condizione di semilibertà paterna. La condizione di uomini

<sup>4</sup> I liberi vengono normalmente indicati all'interno della documentazione con degli epiteti d'onore, come nota L. FELLER, *Sulla libertà personale nell'VIII secolo: i dipendenti dei Totoni*, in *Carte di Famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, a c. di S. GASPARRI, C. LA ROCCA, Roma 2005, pp. 179-207, in particolare p. 181: «I liberi sono qualificati con epiteti d'onore e di dignità dei quali è molto difficile dire esattamente a quale situazione rinvino. I *virii devoti* o *virii honesti* delle sottoscrizioni sono necessariamente dei liberi, forse appartenenti alla categoria degli *exercitales*».

<sup>5</sup> Per la definizione di 'aldio' si veda *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a c. di C. AZZARA, S. GASPARRI, Roma 2005<sup>2</sup>, pp. 117, 118, n. 35, «L'aldio è un semilibero, capace di possedere e prendere iniziative economiche ma tenuto a vivere sotto il patronato di un libero», e L. FELLER, *op. cit.*, p. 183. Si confronti, inoltre, a riguardo *Roth*. 235.

<sup>6</sup> L. FELLER, *op. cit.*, pp. 181-83.

liberi ereditata dalla madre ed esplicitata all'interno del documento (*quod de libera mater nati sumus*) indica perciò una lieve incongruenza rispetto a quanto previsto dal codice legislativo e quanto, invece, stava avvenendo nella pratica attraverso la sottoscrizione dell'atto. In effetti, seppure già Rotari all'interno del suo Editto (*Rotb.* 216)<sup>7</sup> avesse previsto la possibilità dell'*intermarriage* tra un aldio e una donna *fulcfrea* (cioè libera), la legge appare comunque abbastanza restrittiva sui modi e sui rituali che queste nozze avrebbero dovuto seguire. Affinché il matrimonio fosse ritenuto valido l'aldio avrebbe dovuto riscattare il mundio della donna dai suoi parenti trasmettendole, di fatto, il proprio status sociale e rendendola a sua volta un'aldia. La donna, come previsto dall'Editto, una volta vedova avrebbe potuto riacquisire la propria condizione di libertà mediante il riscatto del mundio da parte della propria famiglia di origine. Similmente, i figli nati da quell'unione che non avessero voluto trattenersi nella casa del padre alle stesse condizioni, avrebbero potuto seguire la madre riscattando a loro volta il proprio mundio, il cui valore era pari a quello della donna.

La procedura giuridica codificata da Rotari e mantenutasi invariata — considerata l'assenza di un articolo volto a modificarla — ai tempi di Liutprando, se applicata al caso di Failchisio e Paquale fa sì che il percorso che portò i due fratelli ad una condizione che li rese, di fatto, dei liberi asserviti (alla stesse condizioni di una classe sociale inferiore, quale quella degli aldi, per giunta) appaia poco lineare. Infatti, perché riscattare il proprio mundio e rivendicare una condizione di libertà, per poi rientrare nelle stesse proprietà alle condizioni cui si sarebbe stati comunque sottoposti? È forse ipotizzabile, che, considerati anche i numerosi *escamotages* adoperati di volta in

<sup>7</sup> *Rotb.* 216, «Si aldiū uxorem libera tulerit. Si aldiū cuiſcumque libera uxorem tulit, id eſt fulcfrea, et mundium de ea fecerit, poſteaſque filios habens maritus mortuos fuerit: ſi mulier in ipſa caſa noluerit permanere parentes eam ad ſe recolligere voluerint, reddant praetium, quod pro mundium ipſius mulieris datum eſt illis, cuius aldiū fuit. Tunc illa abſque morgingab aut aliquid de rebus mariti revertatur ſibi ad parentes ſuos cum rebus, ſi aliquas de parentes adduxit. Et ſi filii de ipſa muliere fuerint, et noluerint in caſa patris ſedere, reſ paternas demittant, et mundium pro ſe reddant quantum pro matre eorum datum eſt, et vadant ſibi, ubi volueri, liberi», C. AZZARA, S. GASPARRI, *op. cit.*, pp. 66-68.



volta dagli attori degli atti giuridici e le numerose infrazioni commesse, i due fratelli non avessero direttamente ereditato dalla madre la condizione di libertà.

Non risulta inverosimile immaginare che i figli di sesso maschile nati da un matrimonio misto, mantenessero delle due la condizione di svantaggio (in questo caso di semilibertà) ereditata dal padre: questo perché probabilmente in età adulta si sarebbero rivelati molto più utili da un punto di vista lavorativo, in una società profondamente ruralizzata.

A parziale riprova, può tornare utile in questa sede un documento, oggetto di molte discussioni, appartenente all'ormai famoso *dossier* riguardante la famiglia dei Totoni da Campione.<sup>8</sup> Il 12 maggio del 721 una donna di nome Anstruda, in presenza di testimoni, ricevette per mano dei fratelli Arochis e Sighirad, abitanti di Campione e appartenenti al clan dei Totoni, tre soldi d'oro come prezzo del suo mundio, dopo aver sposato uno dei loro servi (*quod servus vester in coniugo tuli*),<sup>9</sup> in pieno contrasto con la legislazione vigente.<sup>10</sup> A partire da quel momento, fino alla fine del matrimonio con il servo, Anstruda sarebbe entrata a far parte dell'*entourage* familiare dei Totoni in qualità di *mancipia* e la stessa sorte sarebbe spettata ai soli figli maschi nati da quella relazione. Se, infatti, «mascolini vero semperquem in vestro mundio permanente» le femmine, una volta raggiunta l'età del matrimonio, avrebbero ereditato la condizione giuridica della madre e il loro mundio (di uguale valore al mundio materno) sarebbe passato al coniuge.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Il dossier di Totone da Campione e della sua famiglia è stato recentemente oggetto di studio nel volume già citato, nella n. 4, curato da S. GASPARRI, C. LA ROCCA, *op. cit.*

<sup>9</sup> L. SCHIAPPARELLI, *Codice diplomatico longobardo*, vol. I, Roma 1959, 29 pp. 105-08.

<sup>10</sup> Il diritto longobardo vietava con fermezza questo tipo di unione, che prevedeva il declassamento della donna. A proposito si confrontino Roth. 221 e Liut. 24. Sulla schiavitù per l'età alto medievale si faccia, invece, riferimento a P. BONNASSIE, *Survie et extinction du régime esclavagiste dans l'Occident du haut Moyen Âge*, «Cah. Civilisation médiévale», XXVIII (1985), pp. 307-43; Id., *From slavery to feudalism in south western Europe*, Cambridge 1991; J. HEERS, *Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen*, Paris 2006; C. WICKHAM, *op. cit.*

<sup>11</sup> Su Anstruda oltre che a L. FELLER, *op. cit.* e C. AZZARA, *Le nozze di Anstruda*.

Partendo da un'ipotesi fornita da Rossetti, nel suo contributo ad un convegno spoletino, secondo la quale «acquistare manodopera servile era sempre più difficile, venute meno le guerre che ne costituivano il vivaio, e moltiplicatesi le manomissioni per le pressioni della Chiesa e per le esigenze di un lavoro meno passivo e più redditizio»,<sup>12</sup> appare poco chiara la condizione di libertà (presumibilmente riscattata, per poi ritornare nella casa del padrone alle stesse condizioni) rivendicata dagli attori del negozio giuridico quando si doveva assicurare la presenza dei lavoratori residenti della terra sulle proprietà.

Nello stesso anno (736) un'altra *cartula promissionis*<sup>13</sup> attesta, invece, delle condizioni di lavoro e di corresponsione del canone molto più pesanti, rispetto a quanto previsto, almeno da quanto emerso dal documento precedentemente analizzato, per i *Uarcinii* del monastero di San Saturnino. Pertulo, conosciuto anche come Baruccio, promise al centenario<sup>14</sup> Tasulo di risiedere presso le proprietà che quest'ultimo possedeva ad Agello. In cambio Baruccio si impegnava a prestare servizio di angaria (presumibilmente manuale) ogni terza settimana e di corrispondere ogni anno un terzo del vino prodotto e un quarto dei nuovi impianti della vigneto, oltre a due pagnotte nel giorno di Natale e due polli e una pecora «si abueret» a Pasqua.

Nonostante sia estremamente preciso riguardo alle *corvées* e ai loro tempi, il documento non ci fornisce praticamente alcun tipo di informazione né sulla durata del contratto né, tanto meno, sull'appartenenza sociale di Pertulo-Baruccio. Considerata l'assenza di un

*Codice e prassi nell'Italia di diritto longobardo*, in *Carte di famiglia*, cit., pp. 223-36; mi permetto di rimandare ad un mio precedente contributo G. RAINIS, *Per la storia della schiavitù femminile nell'Italia longobarda: prassi contrattuale e quadri legislativi*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, XLVIII/II (2007), pp. 721-52.

<sup>12</sup> Cit. G. ROSSETTI, *I ceti proprietari e professionali: status sociale, funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X. 1. L'età longobarda*, in *Milano e i milanesi prima del Mille (secoli VIII-X)*, Atti del 10° congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Milano 26-30 settembre 1983), Spoleto 1986, pp. 165-207, p. 183.

<sup>13</sup> CDA, *cartula promissionis*, 735 metà giugno-736 metà maggio, 2, pp. 5, 6.

<sup>14</sup> «Il centenario (il cui etimo rinvia, come per il decano o degano, ad antiche suddivisioni nell'esercito ...) è un pubblico ufficiale di grado minore, dai compiti imprecisati, sottoposto allo *iudex*», C. AZZARA, S. GASPARRI, *op. cit.*, p. 276, n. 3.

limite temporale e il cenno alla prole nel momento in cui compare la formula che prevedeva la possibilità di portare con sé la metà dei beni mobili, nel caso in cui avesse abbandonato l'abitazione, si può presupporre che il contratto fosse vitalizio ed ereditario.

Più difficile, invece, stabilire quale fosse la condizione di Pertulo: sono assenti elementi che ne attestino la libertà, poiché mancano quegli epiteti di onore che vengono utilizzati, appunto, per segnalare uno status di assoluta libertà, ma, al contempo, non compaiono elementi che possano portare a pensare ad una sua subordinazione di qualche natura.

Come è già stato messo in luce da diversi studi dedicati all'argomento,<sup>15</sup> il periodo critico che favorì la diffusione del sistema curtense come modello di produzione signorile e come processo di inquadramento dei lavoratori coincise con gli ultimi decenni del secolo VIII e i primi decenni del secolo IX, a cavallo tra la fine del *Regnum* longobardo e la dominazione carolingia.<sup>16</sup> Ed è, appunto, in questo periodo che la piccola proprietà iniziò lentamente ad essere inglobata all'interno delle grandi proprietà signorili e monastiche, attraverso il fenomeno che vide i piccoli proprietari cedere i propri terreni al signore (o, come in questo caso, più di frequente all'ente monastico), che una volta inglobati nell'organizzazione curtense, gli venivano restituiti in concessione.<sup>17</sup>

Ed è questo quanto accadde, ancora durante l'ultimo decennio della dominazione longobarda, a Bonulo. Qualche tempo addietro,<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Oltre ai già citati lavori di Andreolli e Montanari, rimando più in generale alla recente sintesi di A. CORTONESI, G. PASQUALI, G. PICCINI, *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, Roma, Bari 2002, alla miscellanea curata da L. FELLER, C. WICKHAM, *Le marché de la terre au Moyen Âge*, Roma 2005 e, infine, a C. WICKHAM, *L'Italia nel primo Medioevo*, Milano 1983.

<sup>16</sup> B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, *op. cit.*, p. 69.

<sup>17</sup> *Ibid.*, pp. 71, 72.

<sup>18</sup> Nei documenti di questo tipo, siano essi *chartulae promissionis* o contratti a livello, non viene mai specificato quanto tempo sia passato dall'atto di vendita e cessione della terra. Talvolta, ci è dato conoscere la tempistica poiché si ritrovano nella documentazione anche gli atti di vendita, ma non è questo il caso. Presumibilmente tra la vendita e la concessione dei terreni non passa mai molto tempo, per cui, considerati gli altri casi meglio documentati, è ipotizzabile un periodo che può andare da alcuni mesi fino a cinque anni.

Bonulo aveva infatti venduto a Guntefrido i suoi possedimenti consistenti in un casale presso la località di Offine, per riprenderli poi in usufrutto nell'ottobre del 765 in cambio di dodici giornate di lavoro manuale l'anno.<sup>19</sup> Come per il documento precedentemente analizzato, mancano degli epiteti che possano fungere da indicatori sociali per quanto riguarda la condizione dei due attori dell'atto giuridico, ma a differenza della *cartula promissionis* del 736 lo status di uomo libero di Bonulo è senza dubbio deducibile da alcuni elementi. In primo luogo dalla precedente vendita dei beni, ora trasmessi in concessione: tralasciando un'improbabile condizione di asservimento di Bonulo, che avrebbe di fatto reso impossibile il negozio, possiamo escludere allo stesso modo con certezza uno status di semilibertà. Infatti, se Bonulo fosse stato un aldio, o comunque appartenente ad una condizione intermedia tra libertà e soggezione, avrebbe dovuto ottenere il consenso da parte del proprio padrone al momento dell'alienazione dei beni e questa indicazione sarebbe sicuramente apparsa anche all'interno della *cartula promissionis*, giacché Bonulo avrebbe agito con il benessere del proprio padrone e il suo passaggio sarebbe stato suggellato attraverso il pagamento del mundio.

Un secondo elemento che porta ad escludere definitivamente una condizione di semi-libertà è dato dalla tipologia del bene alienato. Non si tratta, infatti, di una semplice casa con pertinenze, ma di un *casale* che, secondo la definizione data da Andreolli e Montanari, era, in epoca longobarda, un «agglomerato di aziende contadine, liberamente organizzate e coordinate in un'opera comune di messa a coltura del territorio».<sup>20</sup>

Va, inoltre, sottolineato un altro aspetto interessante del documento. In calce all'atto, dopo le firme dei due attori del negozio giuridico e dei testimoni, Guntefrido consegnò a Bonulo «*uuadia (...) de solidos quattuor*» alla presenza di alcuni fideiussori. La *wadiatio* è un contratto solenne che ha fondamentale importanza come forma negoziale per porre in essere vincoli obbligatori. È detta anche *obligatio per wadium et fideiussorem*, e tale espressione denuncia subito la complessità del rapporto, la cui complicata procedura è carat-

<sup>19</sup> CDA, *cartula promissionis*, 765 ottobre, Chiusi, 15 pp. 30, 31.

<sup>20</sup> B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, *op. cit.*, p. 70.

terizzata dalla presenza di un terzo, detto *fideiussor* o *mediator*, accanto al creditore ed al debitore. Quest'ultimo si impegnava all'adempimento di una qualsiasi determinata prestazione mediante la consegna di una *wadia*, che in origine era l'arma del debitore, in seguito un qualsiasi bene. La presenza del fideiussore è, quindi, un elemento integrante, ricoprendo egli il ruolo di garante di una promessa di pagamento.<sup>21</sup> Per cui, considerando l'inserimento della clausola della *wadiatio* e la sua consegna è, forse, ipotizzabile che al momento della *promissio*, Guntefrido non avesse ancora finito di pagare i terreni acquistati e poi dati in concessione allo stesso Bonulo. Un altro indicatore può essere rappresentato dal fatto che la *wadia* fu corrisposta in danaro, andando a coprire, probabilmente, una parte del debito contratto da Guntefrido al momento dell'acquisto.

Un altro aspetto che definisce questo genere di tipologie contrattuali, tipiche dell'Italia a partire dalla metà dell'VIII secolo, consiste nell'indicazione, al momento della stipula del contratto, di un'ammenda consistente in una composizione fissata in soldi aurei da corrispondersi — per entrambe le parti — in caso di infrazione del contratto. Secondo alcuni studiosi questo genere di infrazione (e, quindi, l'ammenda che ne derivava) non andava ad inficiare realmente la validità della locazione. Infatti, come notano ancora An-

<sup>21</sup> Cf. A.M. BENEDETTO, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XX, Torino 1958, pp. 600, 601. Nella legislazione longobarda essa compare inscindibilmente legata alla figura del fideiussore già nel primo articolo in cui se ne fa menzione, il 360 dell'editto di Rotari, in cui viene regolato il rapporto tra la composizione e la persona che ne fa da garante: «Della *wadia* e del fideiussore. Se qualcuno dà ad un altro una *wadia* ed un fideiussore per un giuramento. Colui che muove l'accusa e riceve la *wadia* deve nominare come sacramentali quelli a lui più vicini per nascita». La regolamentazione di tale istituto continua nell'articolo successivo, il 361, nel quale vengono stabiliti i tempi di consegna della somma o del bene previsti: «Se qualcuno dà ad un altro una *wadia* e un fideiussore per un giuramento, per qualsivoglia causa, gli sia dato tempo fino a dodici notti per fornire tale giuramento; se per caso non può giurare entro il predetto termine per una malattia o per un altro motivo che sia sopraggiunto, si tenga sospeso la causa per altre dodici notti. Se non adempie nemmeno allora e deliberatamente ritarda per un anno intero e non fornisce il giuramento, allora perda il bene di cui si tratta e lo acquisisca colui che ha ricevuto la *wadia*. Ma al contrario se colui che ha ricevuto la *wadia* ritarda di ascoltare il giuramento e lo ritarda per un anno intero, dopo che è trascorso un anno non abbia più la possibilità di parlare di quel bene e colui che era pronto a fornire il giuramento lo possedga stabilmente».

dreolli e Montanari, tale sanzione, che nasceva da una «diffusa volontà di mantenere in vita la locazione, anche nel caso di infrazione dei reciproci impegni, è ricollegabile con la predilezione, sopra evidenziata, per rapporti contrattuali di lunga durata e mette in evidenza come il colono avesse interesse a sottoscrivere pattuizioni di tipo sostanzialmente vitalizio: la persistenza su un medesimo podere per molti anni, infatti, se finiva per creare dei vincoli di stretta dipendenza nei confronti del proprietario, era però nel contempo garanzia di sicurezza e di vita».<sup>22</sup>

In effetti, la documentazione non ci restituisce, almeno per la zona dell'Amiatino tra VIII e IX secolo, delle attestazioni rispetto a delle infrazioni del contratto di concessione; esistono però all'interno dei cartulari, alcune, seppur sporadiche, attestazioni che portano a pensare che anche se l'ammenda pecuniaria non veniva effettivamente applicata e non funzionava sempre da deterrente, i concessionari venuti meno ai propri obblighi fossero comunque sottoposti ad alcune forme di giudizio o di punizione. Ne è un esempio la *cartula repromissionis* rogata a Sovana nel giugno del 752.<sup>23</sup> Arnifrido di Luia, del fu Auduino, detto Arucciolo, si trovò nella posizione di dover promettere a Fusciano di Timo di risiedere nella casa che era stata del defunto suocero Mastalone fino alla fine dei suoi giorni (*diebus vitem mee*). Arnifrido, inoltre, prometteva che non avrebbe intrattenuto rapporti (*nulla conbersationem faciam*) con la sua città natale (Chiusi) e di non recarsi né nel Chiusino, né a Castro, né in qualunque altra città allo scopo di lavorare o cercare un'altra sistemazione.

Come si può vedere le limitazioni fisiche cui Arnifrido fu sottoposto sono ben definite all'interno del contratto; egli fu di fatto confinato nella casa che gli era stata assegnata, con ogni probabilità, alla morte del suocero, proseguendo in maniera forzata un contratto *promissionis* che lo vedeva coinvolto suo malgrado, circostanza che lo spinse, si può presumere, a cercare altrove condizioni lavorative e di locazione migliori, rispetto a quella che all'interno del documento è definita *iudiciaria vestra* [si intende di Fusciano] *Suaninse*. Inoltre, a differenza di una normale *cartula promissionis* e a dimostrazione di un

<sup>22</sup> B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, *op. cit.*, p. 94.

<sup>23</sup> CDA, *cartula repromissionis*, 752 giugno, Sovana, 8 pp. 17, 18.

carattere esplicitamente punitivo nei confronti del colono che aveva infranto il patto, la pena pecuniaria, normalmente prevista per entrambe le parti del negozio giuridico, è fissata, questa volta, unilateralmente per il solo Arnifrido.

Da questo documento emergono con forza alcuni elementi importanti che appare opportuno affrontare. Innanzitutto, il rapporto di stretta dipendenza di Arnifrido nei confronti del suo concessionario, nonostante (come si può facilmente intuire) la permanenza all'interno delle proprietà che furono del suocero non nasca da un'esigenza personale, ma piuttosto da un accordo precedente; in secondo luogo, la forte limitazione fisica e di movimento cui Arnifrido fu sottoposto. Non è di secondaria importanza, infatti, la clausola che vietava al concessionario di spostarsi *ad habitare aut laborare* altrove: queste clausole possono, infatti, essere interpretate come un indicatore di quelle che presumibilmente erano state le infrazioni che portarono alla stesura di questo secondo contratto.

Inoltre, si può notare come, già dagli anni Sessanta dell'VIII secolo, pur essendo le *promissiones* e i *libelli* due tipologie contrattuali sostanzialmente differenti, fossero presenti all'interno della prima delle due tipologie quelle limitazioni, seppure non codificate, che da lì a pochi decenni caratterizzarono i contratti a livello.

Altri due atti, molto simili per struttura e contenuto, due *cartulae convenientiae* rogate entrambe nel 772 su volere di Guntifrido del fu Tatone, esercitale di Chiusi,<sup>24</sup> restituiscono la misura del progressivo appiattimento che subì a partire da quegli anni la classe sociale dei contadini liberi e offrono al contempo uno spaccato delle condizioni di precarietà cui alcuni di essi furono soggetti, al punto di rischiare di perdere la libertà personale.

Nel primo dei due documenti, Guntifrido concedeva ad Auderado e ai suoi eredi metà della casa e delle proprietà ad essa adiacenti ubicate a Giuncarico (presso Roselle), che aveva ereditato dal cugino Pertingo e che precedentemente erano state concesse in locazione al defunto padre di Auderado. In cambio, Auderado e i suoi eredi avrebbero dovuto prestare servizio di angaria in loco *ad mano quam et cum*

<sup>24</sup> CDA, *cartula convenientiae*, 772 marzo, Roselle, presso San Donato, 19 pp. 38-40.

*boves* ogni terza settimana e trasportare, in estate, dieci staia di sale dal *domnico* in città. Come di consuetudine, il contratto viene chiuso dalla formula della pena pecuniaria alla quale le due parti potrebbero incorrere nel caso in cui una delle due venisse meno ai propri doveri nei confronti dell'altra: questa volta, fissata, *secundum usi loci Roselle*, a 20 soldi oltre alla restituzione del *conquestum*,<sup>25</sup> ovvero la possibilità per i concessionari di poter portare con sé i beni mobili.

La seconda *cartula*,<sup>26</sup> come già accennato in precedenza, si presenta in maniera del tutto simile: infatti, lo stesso Guntifrido concede, questa volta, a Teudiperto *homo liver* una casa ubicata nella medesima località di Giuncarico, dove in precedenza risiedeva il defunto Pertulo. Come Auderado, anche Teudiperto e i suoi eredi avrebbero dovuto prestare servizio di angaria in loco ogni terza settimana e trasportare in estate le dieci staia di sale. A differenza del primo atto giuridico però, dopo aver stabilito quali fossero gli obblighi cui il concessionario andava a sottomettersi, venne inserita una clausola particolarmente indicativa rispetto alla condizione di precarietà e sottomissione cui alcuni di questi nuovi coloni erano soggetti: venne, infatti, specificato che Guntifrido riservava sulla proprietà la sua potestà e che non avrebbe aggravato le *corvées* a cui Teudiperto era da quel momento soggetto, se quest'ultimo e i suoi eredi fossero rimasti in una condizione di *vira libertate*. Allo stesso modo, anche il *conquestum* da corrispondere in caso di rescis-

<sup>25</sup> Con *conquestum* si intende il diritto di portare con sé (per il colono), al termine della locazione, una parte o anche la totalità dei beni mobili accumulati sul fondo. Per Andreolli e Montanari (*op. cit.*, p. 93), la clausola risulterebbe essere ignota alla contrattualistica longobarda (in quanto *Liut.* 133 considerava i beni mobili dotazione specifica del potere e da esso indivisibili), diffondendosi nel secolo IX. È, invece, possibile che alcune zone, come ad esempio il Chiusino, conobbero il diffondersi di questo diritto, già alla fine del regno longobardo. Sugli obblighi dei coloni all'interno del terreno concesso rimando anche al contributo di G. PASQUALI, *La corvée nei politici italiani dell'alto Medioevo*, in V. FUMAGALLI, *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane dell'alto Medioevo*, Bologna 1987, pp. 117-28 e ancora più in generale a V. FUMAGALLI, *Coloni e signori nell'Italia settentrionale: secoli VI-XI*, Bologna 1978.

<sup>26</sup> CDA, *cartula convenientiae*, 772 marzo, Roselle presso San Donato, 20 pp. 40-42.



sione del contratto secondo l'uso in vigore a Roselle, sarebbe stato corrisposto solo, come specificato, nel caso in cui Teudiperto non avesse perso la sua condizione di uomo libero.

Alla luce di quanto emerso dalla lettura di quest'ultima *conventia*, è possibile affermare come già a partire dalla metà del secolo VIII, e quindi ancora in epoca longobarda, questo tipo di documentazione possa assumere la funzione di un rivelatore sociale. Infatti, il caso di Teudiperto, e quindi di un piccolo proprietario, soggetto a una decadenza sociale tale da mettere addirittura a repentaglio la sua permanenza tra i liberi, non doveva, forse, essere un episodio tanto raro in un'epoca segnata da un forte appiattimento della piccola e della media proprietà, a favore dei grandi proprietari e degli enti ecclesiastici in piena espansione. Questi ceti impoveriti, di fatto, pur mantenendo una nominale autodeterminazione negoziale e una altrettanto nominale autonomia giuridica, si sottomettevano in questo modo a condizioni di evidente sudditanza. Sudditanza che, in alcuni casi, comportava addirittura l'assorbimento del nucleo familiare all'interno della servitù della famiglia del signore.<sup>27</sup>

L'ultima attestazione di una *cartula promissionis* risale, invece, all'804,<sup>28</sup> in un momento in cui si andava progressivamente affermando nella zona dell'Amiatino il contratto a livello, come tipologia contrattuale preponderante di concessione della terra. L'atto, pur essendo di fatto una *promissio*, risulta molto simile ad una stipula di un normale contratto a livello, giacché compaiono all'interno del testo quelle formule tipiche di tale contratto: *ad resedendum vel laborandum*. In questo caso l'abate Ermemaro di San Salvatore in Monte Amiata concesse a Miculo una casa con una piccola proprietà che in passato Miculo stesso aveva venduto al prete Grausone. Le

<sup>27</sup> Si confrontino sull'argomento i già citati lavori di G. ROSSETTI, *op. cit.* e L. FELLER, *Sulla libertà personale*, cit., oltre che F. PANERO, *Grandi proprietà ecclesiastiche nell'Italia nord occidentale: tra sviluppo e crisi (secoli X-XIV)*, Bologna 2009 e la miscelanea curata da F. BOUGARD, L. FELLER, R. LE JAN, *Les élites au haut Moyen Âge: crises et renouvellements*, Actes du colloque organisé par l'École française de Rome (6-8 mai 2004), Turnhout 2006. Sempre al riguardo mi permetto di rimandare alla classica, ma ancora attuale, raccolta di saggi di M. BLOCH, *Rois et serfs et autres écrits sur le servage*, Parigi 1996 e in particolare *Le droits serviles et leur perception*, pp. 25-45.

<sup>28</sup> CDA, *cartula promissionis*, 804 luglio, *Munticlo*, 54 pp. 108, 109.

condizioni di locazione prevedevano all'incirca un'ottantina di giorni di lavoro annui: a settimane alterne un giorno e due giorni su sette.

Se, fino a questo momento, dall'analisi documentaria emerge senza dubbio un progressivo declassamento sociale, teso all'appiattimento della piccola e della media proprietà già durante gli ultimi anni del dominio longobardo, esistono comunque dei casi, seppure sporadici, in cui la mobilità sociale appare in controtendenza rispetto alla situazione generale. È questo il caso dei fratelli Boniperto e Leoperto, figli di Baroncello e della serva Teudirada.

Contrariamente a quanto spesso accade per questo genere di fonti, il caso ha voluto conservare ben tre atti riguardanti la sorte dei due fratelli, cosicché è possibile seguire la loro storia a partire dalla nascita del maggiore dei due (nel 763), fino all'età adulta (809), permettendo anche di formulare alcune ipotesi rispetto a quanto accadde loro nell'arco di quasi mezzo secolo.

Il 15 maggio del 763<sup>29</sup> i due fratelli Audeperto e Baroncello acquistarono da Candido, per la somma di 21 soldi d'oro, l'*ancilla* Bonipergera, chiamata anche Teudirada e suo figlio appena nato, del quale non ci è dato conoscere il nome, poiché al momento della stesura del documento non era ancora stato battezzato (*cuius adhuc nomen dederit*). Sette anni più tardi, nel settembre del 770,<sup>30</sup> un altro documento, una *cartula donationis*, fu rogato nella zona del Chiusino: questa volta Audeperto, uno dei due acquirenti della *cartula venditionis* di cui sopra, decise di compiere una donazione, consistente nella totalità del proprio patrimonio e di quanto aveva ereditato dal fratello, a favore dei suoi due nipoti *dilectissimi mihi semper atque amantissimi* Boniperto e Leoperto, figli del defunto fratello Baroncello e della serva Bonipergera.

Il documento, pur seguendo la normale struttura di una *cartula donationis*, presenta alcune peculiarità e, soprattutto, pone alcuni dubbi. In primo luogo, la questione della successione: Audeperto, infatti, dona ai nipoti tutto quanto è in suo possesso, compresa la

<sup>29</sup> CDA, *cartula venditionis*, 763 maggio, Chiusi, 11 pp. 23, 24.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 17 pp. 33-36.

parte ereditata alla morte del fratello *tanquam si de semine meo procreati fuissetis*, specificando che solo nel caso in cui sarebbe diventato genitore i due nipoti avrebbero diviso equamente il patrimonio con i cugini, ereditando, di fatto, la metà dei possedimenti dello zio. È chiaro che Baroncello non riscattò mai né la condizione servile della madre Teudirada che, infatti, all'interno del testo è indicata ancora (sette anni dopo il suo acquisto) come *ancilla*, né tanto meno quella dei due figli avuti da quell'unione: infatti, se così fosse stato, l'eredità del defunto genitore sarebbe spettata loro di diritto.

Stando a quanto espresso dall'Editto di Rotari, non era consentito a nessuno rendere il proprio figlio naturale simile o uguale al proprio figlio legittimo (a meno che i figli legittimi, raggiunta l'età legale, non avessero dato il loro consenso) e ancora più difficile, quindi, sarebbe stato farlo secondo le normative vigenti con dei nipoti illegittimi, per di più di condizione servile (e quindi impossibilitati per appartenenza sociale e giuridica a possedere alcunché). Per maggiore completezza sarà bene prendere in considerazione anche l'articolo 159 del medesimo Editto, nel quale il sovrano longobardo codificò la regolamentazione delle successioni ereditarie e della divisione del patrimonio fra i figli. Figli legittimi e figli naturali, non avevano, ovviamente, lo stesso diritto ereditario: i figli naturali, nel migliore dei casi (ovvero in presenza di un solo erede legittimo), non avrebbero potuto ereditare più di un terzo del patrimonio.<sup>31</sup>

Inoltre, va aggiunto che nel documento è più volte specificato che i nipoti sarebbero succeduti in qualità di *heredes legitimi* e che Baroncello per rendere effettiva la donazione, preservandola da possibili soprusi, incaricò una terza persona, un tale di nome Audualdo, di versare il *launegild*,<sup>32</sup> necessario, secondo il costume e il diritto longobardi, acciocché la donazione risultasse valida. Consistente in un anello d'oro, il launegildo doveva essere consegnato «in vestra persuna, nam non in persuna Audualdi»: la condizione servile dei

<sup>31</sup> Mi sono riferita nell'ordine a *Roth*. 155, 154, 159.

<sup>32</sup> Cf. C. AZZARA, S. GASPARRI, *op. cit.*, p. 121, n. 81 «Il *launegild* indica un contraccambio in denaro, che colui che riceve la donazione è tenuto dare, su richiesta, a chi ha fatto la donazione stessa; nel tempo tende a ridursi ad una controprestazione di carattere simbolico».

due nipoti, infatti, vietava loro per diritto di possedere alcunché e tantomeno di essere dei soggetti giuridici all'interno di un qualsiasi tipo di negozio.

Un'ulteriore precisazione va fatta riguardo al coinvolgimento del monastero amiatino, il quale venne indicato come beneficiario di una pensione annua di un soldo d'oro *pro anima* e il suo equivalente in olio e altri prodotti, che i due nipoti avrebbero dovuto versare ogni anno il giorno dell'anniversario della morte dello zio Audeperito.

Analizzato, seppur brevemente, l'atto di donazione nella sua completezza sorgono spontanei alcuni quesiti. In primo luogo, perché ribadire così chiaramente la volontà di rendere legittimo questo negozio giuridico, quando, nel concreto, ogni soluzione messa in atto dal donatore mira ad aggirare la legge? Non sarebbe bastato affrancare i due nipoti, affinché la donazione potesse risultare valida *secundum legem*?<sup>33</sup> È quasi scontato che i due nipoti fossero cresciuti in seno alla famiglia paterna, altrimenti non si spiegherebbe tanta sollecitudine da parte dello zio, né tanto meno l'atto di donazione in loro favore e la premura di rendere questo atto valido. Resta perciò, forte, il dubbio rispetto alla loro mancata *manumissio* al momento della donazione.<sup>34</sup>

Ben trentanove anni più tardi ritroviamo i due protagonisti della *cartula donationis*, nel 770 ancora di condizione servile, concessionari di un contratto a livello che fa presupporre, oltretutto, una condizione economica abbastanza agiata. Saturnino, abate del monastero di San Salvatore in Monte Amiata, concedeva ai fratelli Boniperto e Leoperto, indicati questa volta come *homini liveri*, di risiedere nei beni che «parentis vestris iam antea hin monasterio Domino Salvatore per iscriptum confirmata habuerunt» e che loro stessi avrebbero, successivamente, riconfermato al monastero stesso.

<sup>33</sup> Sulle *manumissiones* si confrontino *Roth*. 224 e *Liut.* 9 e 23, e C. AZZARA, S. GASPARRI, *op. cit.*, 102 p. 123.

<sup>34</sup> In questo stesso periodo, tra l'altro, sono numerosi gli atti di donazione in cui la servitù viene liberata *pro anima*, senza nemmeno compiere il rituale previsto dalla legislazione, cf. B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, *op. cit.*, p. 88, e più in generale B. ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori: studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999; F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990; ID., *Schiavi, servi e villani nell'Italia Medievale*, Torino 1999.

Se confrontato con il documento precedente, a cui si fa presumibilmente riferimento in questo contratto a livello quando si afferma che i beni in questione erano stati confermati al monastero anni prima da un loro parente, si nota immediatamente una prima discrepanza. Infatti, Audeperto, tramite l'atto di donazione, non aveva donato, o dato in concessione, i propri beni al monastero, bensì aveva chiesto a quest'ultimo di garantire la successione dei due nipoti, ponendoli di fatto sotto la sua protezione, in cambio di un canone annuo da versare al monastero *pro anima*.

La situazione restituita da questo contratto a livello<sup>35</sup> (rogato, per altro, in un'età che potremmo definire avanzata per l'epoca, poiché il più grande dei due fratelli ha quarantasei anni) ci permette, quindi, di seguire gli ulteriori sviluppi che coinvolsero lo status giuridico Boniperto e Leoperto. Apprendiamo che essi diventarono uomini liberi e possessori — seppure cautelati dal monastero — per un lungo periodo, almeno fino alla rogazione del *libellum*, delle proprietà che erano state loro donate. È, inoltre, presumibile, in base alla natura della corvée richiesta ai due livellari, che questi ultimi, oltre ad essere stati manomessi, avessero raggiunto una posizione economica abbastanza facoltosa: infatti, oltre a dover corrispondere quattro anfore di vino, i due fratelli e i loro eredi avrebbero dovuto prestare servizio *in oste* a cavallo e *cum vestitu*, e quindi essere soggetti al servizio militare per conto del monastero.

Pur rappresentando un *unicum* nel panorama documentario e pur lasciando irrisolte diverse questioni, questo piccolo dossier offre comunque un esempio di come, anche in un generale momento in cui la fluidità sociale portava più spesso al declassamento della propria condizione, fosse possibile ascendere la scala sociale, sebbene attraverso degli *escamotages* (spesso non necessari) che permettevano di aggirare un sistema di leggi ancora lacunoso ed ambiguo.

La prima notizia di un contratto a livello nel territorio dipendente dal monastero di San Salvatore arriva in maniera indiretta da una *cartula commutationis* rogata nel 787 e quindi dopo il primo decennio di dominazione franca del *Regnum Italiae*. Ansiperto, allora abate di San Salvatore, permutava alcuni terreni con il chierico Tao-

<sup>35</sup> CDA, *libellus*, 809 agosto, Monastero di San Salvatore in monte Amiata, 67 pp. 132-34.

ne, figlio del chierico Possone: il terreno di Fauclano, che ora Taone restituiva al monastero attraverso la permuta, era una volta proprietà di Possone che, dopo averlo venduto al monastero, lo aveva ripreso in concessione *per libellum*. Purtroppo dal testo non emerge alcun tipo di informazione riguardo le modalità di concessione della casa e del terreno. Di fatto, è impossibile stabilire se il canone fosse corrisposto in danari e prodotti della terra (come si può presumere vista l'appartenenza dei due soggetti locatari all'ordine clericale) o se, invece, fossero state imposte delle opere manuali. Si può, invece, intuire che il contratto a livello fosse vitalizio ed ereditario, poiché a sottoscrivere la permuta non fu Possone, ancora in vita al momento della rogazione della permuta, ma il figlio Tasone.

La prima testimonianza di una rogazione di un contratto a livello, invece, risale all'agosto dell'800. L'atto che vide l'assegnazione *ad laborandum, cultandum, meliorandum* di una casa ed alcuni beni in cambio di un canone annuo di 12 denari d'argento al centenario di Olima Prando e a suo figlio Leopulcro da parte del monastero di san Salvatore, è preceduto dall'atto di vendita, rogato solo quattro mesi prima.

Tramite l'atto di vendita Prando cedette al monastero, nella persona dell'abate Ermemaro, tutto ciò che egli possedeva nella località di *Ulma*; sia le proprietà, come descritte all'interno dell'atto, sia l'appartenenza ad una categoria di ufficiali che esercitavano una funzione pubblica (seppure in un ufficio minore) ricoperta da Prando al momento della rogazione dei due documenti rimandano ad una situazione economica mediamente agiata e ad una condizione giuridica di piena libertà, facendo entrare Prando di diritto in quello che, per l'epoca, potremmo definire ceti medio. Appartenenza alla classe media confermata, in parte, dalla descrizione, seppure non minuziosa né precisa, dei beni ceduti dal monastero attraverso l'atto di vendita: oltre a beni di natura immobile, quali una casa, i campi, una vigna, l'incolto, oltre che alcuni animali e una *cetaria*, un altro indicatore sociale che ci permette di inserire Prando e la sua famiglia a pieno titolo all'interno del ceti medio è la presenza tra i suoi beni di alcuni *serbos* e *ancillas*.

Non sono solo i laici a prendere in locazione a livello dei beni in cambio di *corvées* e angarie. Nell'814<sup>36</sup> il monastero di San Sal-

<sup>36</sup> CDA, *libellus conventiae*, 816 maggio, 75 pp. 147-49.

vatore conferma, infatti, al prete Maiano, figlio del defunto monaco Nonno, alcuni beni dislocati nei territori di Geliano e Marcianello. I beni di Geliano e Pulciano, che ora venivano concessi a Maiano, erano precedentemente stati concessi *in beneficio* a Inghiperto (definito all'interno del contratto come vassallo del monastero), mentre quelli di Marcianello erano stati venduti al monastero, nella persona dell'abate Audualdo, dallo stesso Maiano. In cambio Maiano non avrebbe dovuto compiere opere manuali, bensì fornire al monastero un canone equivalente ad un quinto del grano e delle altre colture prodotte nel mese di agosto e un quinto del vino prodotto dai vigneti di Geliano e Pulciano da corrispondere nel mese di ottobre.

Diversa appare, invece, la situazione di Graso e di suo figlio Trasulo, cui nel luglio dell'808<sup>37</sup> furono concessi dei modesti beni a livello, questa volta da un privato, Erminperto di San Martino in *Colonnate* del fu Ermirado. Come Prando, apprendiamo dal documento, anche Graso aveva in precedenza venduto i propri possedimenti per poi successivamente riprenderli in concessione a livello. Graso e il figlio, evidentemente di estrazione sociale più modesta, si impegnarono da quel momento a svolgere ogni mese una settimana di lavoro manuale nelle proprietà di Erminperto *in finibus Tuschaniensis* e a non lasciare quelle proprietà, sotto la pena pecuniaria di sessanta soldi. Mentre Graso si impegnava con un contratto vitalizio, Trasulo avrebbe invece potuto, alla morte del padre, scegliere se rimanere in quelle proprietà alle medesime condizioni oppure andarsene e portare con sé la metà dei beni immobili.

Nel corso del documento non viene mai fatta menzione della condizione sociale di Graso, che per tanto si presuppone essere un libero. Di fatto, se fosse appartenuto ad una condizione di semilibertà, al pari degli aldi, questa sarebbe stata sicuramente esplicitata all'interno dell'atto; inoltre egli non avrebbe potuto agire senza il benessere del proprio padrone. Sempre in relazione a Graso va poi esclusa una condizione di servaggio: oltre al fatto che da un punto di vista legale, sarebbe stato impossibile (e sconveniente) per il padrone concedere a livello dei beni ad un servo, possiamo in egual modo

<sup>37</sup> *Ibid.*, *libellus*, 808 luglio, Cagio Flabiano, 64 p. 127.

respingere l'ipotesi di una passata condizione servile, poi riscattata precedentemente alla rogazione dell'atto. Infatti, se per Graso non viene utilizzato alcun tipo di epiteto che possa in qualche modo rimandare ad una sua appartenenza sociale, si apprende in calce al documento, nel momento in cui viene registrata la formula che prevedeva la possibilità di rescissione del contratto da parte di suo figlio Trasulo, che quest'ultimo era stata reso in libertà proprio da Erminperto (*quem ego liberum dimisit*).

Se si deve escludere quindi una condizione servile o di semilibertà di Graso, per i motivi sopra descritti, si può invece ipotizzare, al fine di chiarire la condizione di partenza di Trasulo, un *intermarriage* fra Graso e un'*ancilla* dell'*entourage* di Erminperto. In questo caso Trasulo avrebbe ereditato, secondo quanto previsto dalla legislazione longobarda già dai tempi di Rotari,<sup>38</sup> la condizione sociale inferiore, ovvero la condizione servile della madre.

È ovvio che, pur mantenendo nominalmente una condizione di libertà, attraverso questo stesso *intermarriage*, che del resto comportò — fino al momento dell'affrancamento — l'assorbimento dei figli nati da quell'unione nella famiglia di Erminperto, Graso aveva compiuto un atto di sottomissione rispetto ad un gruppo (la famiglia di Erminperto, appunto) dominante. A differenza dell'*intermarriage* tra una donna *fulcfrea* ed un servo (che avrebbe nel concreto comportato il declassamento sociale della donna al più basso livello), vietato in maniera decisa e ripetuta dal diritto longobardo,<sup>39</sup> il matrimonio tra

<sup>38</sup> La legislazione longobarda a partire da Rotari, infatti, regola l'*intermarriage* sia tra aldi e serve, sia tra liberi e serve. Secondo quanto stabilito in *Roth.* 219, se un aldio prendeva in moglie una serva propria o altrui, i figli che nascevano «da lei siano servi di colui di cui è serva la madre», mentre *Roth.* 222 prevedeva, invece, che le serve potessero essere rese libere per mezzo del matrimonio, nel momento in cui questo veniva contratto con un uomo libero. L'uomo avrebbe perciò dovuto renderla *widibona* e farla sposa legittima tramite *gairthinx*. Esistono però alcuni casi, in cui la libertà dei ceti più bassi della popolazione è costantemente in pericolo, nei quali la legislazione viene aggirata a favore del proprietario della serva: di fatto viene consentito il matrimonio tra un libero e un'*ancilla* senza attuare il rituale di manomissione. In tal modo i figli nati da quell'unione avrebbero ereditato la condizione materna, seguendo, di fatto, quanto previsto per i nati dall'unione tra un semilibero e una serva.

<sup>39</sup> Rotari stabilì infatti che il servo che osava unire a sé in matrimonio una



un uomo libero ed una serva pare, a quanto emerge da una lettura degli articoli legislativi in merito, ammesso.

Alla luce di tutto questo, si potrebbe ipotizzare che la pratica dell'*intermarriage* — oltre che essere abbastanza usuale — potesse essere utilizzata per incrementare il numero di addetti alla manodopera di condizione servile o semilibera, anche quando questi mantenevano il loro status originale di appartenenza sociale. Gli schiavi, del resto, rimangono anche in questo periodo degli oggetti, che potremmo definire di lusso e in quanto tali considerati un investimento nella produzione e nel lavoro dei campi. Assoggettando in tal modo un libero, la cui condizione era di evidente precarietà, il dominante, pur concedendo una contropartita (come ad esempio, in questo caso specifico, l'assegnazione di un appezzamento di terreno *ad laborandum* e, probabilmente, la garanzia di protezione), esercitava una certa capacità di pressione, minacciando la 'sopravvivenza sociale' di colui che di fatto entrava a far parte del suo dominio.

Ancora nell'812 troviamo un contratto a livello rogato fra privati, nuovamente a San Martino di *Colomnate*.<sup>40</sup> Rachiperto e Autone di San Martino concessero a livello ad Aliperto, *liber omo de natzionis Orbetana*, una casa con pertinenze in Figline e degli appezzamenti di vigna a Laterina in cambio di un'angaria da svolgersi, all'occorrenza di giorno o anche di notte (*diebus aut noctumque*), ogni quarta settimana del mese dove pareva loro opportuno *in finibus Tuscanensem*.

Oltre alla particolarità della possibilità di svolgere il lavoro anche di notte, il documento offre una singolare descrizione dei beni immobili e mobili che Rachiperto e Autone concessero *libellario*

libera, dovesse essere perseguitato e ucciso. Contestualmente la donna avrebbe dovuto essere o uccisa o venduta in altra giurisdizione dalla famiglia; nel caso in cui la famiglia non lo avesse fatto, allora la donna sarebbe diventata serva alla corte del sovrano. L'editto fu parzialmente mitigato da *Liut.* 24: il sovrano, infatti, decretò che se entro un anno i parenti della libera unitasi al servo avessero trascurato di farsi giustizia, secondo quanto previsto dal precedente editto (*Rotb.* 221), la donna e i figli nati da quell'unione venissero confiscati e resi servi dalla corte regia e il servo restituito al pubblico.

<sup>40</sup> CDA, *libellus*, 812 ottobre, Casale di San Martino in *Colomnate*, 73 pp. 143-45.

*nomine* ad Aliperto. Autone avrebbe avuto in collocazione oltre alla casa, la corte e l'orto ad essa pertinenti, l'uso di una *cetina*, un pascolo e delle zone adibite *ad bestram nutrimina* e due porzioni di vigna: la prima, a Laterina, ricevuta in eredità da un certo Iuannolo, la seconda loro pervenuta in eredità dalle rispettive mogli, che era stata a sua volta acquisita dal chierico Giovannace.

Come anticipato, oltre alla descrizione dei beni immobili locati ad Aliperto, il documento offre un vero e proprio inventario della strumentazione concessagli contestualmente alla locazione del terreno, costituendo quindi un caso abbastanza atipico nei documenti dell'epoca: uno steccato (*stantarium*), una falce, una scure, un roncioglio, una zappa, un *marrone* e un falcastro.

In un panorama in cui il dominio temporale e i possedimenti del monastero amiatino andavano ampliandosi e consolidandosi in maniera progressiva, anche grazie alla nuova politica, attuata dai sovrani carolingi all'indomani della caduta del regno longobardo, e ai conseguenti privilegi concessi dalla nuova dinastia regnante agli enti ecclesiastici, questi due ultimi negozi giuridici analizzati, in cui le parti in causa coinvolte sono entrambe espressioni della società laica, attestano la persistenza di una media proprietà che ancora non accennava ad incrinarsi.

La società dei possessori fondiari del *Regnum Italiae* si presentava, dopo un'evoluzione durata due secoli, nell'VIII secolo come un sistema sociale nel quale la classe dei possessori si identificava con la classe militare e politica, comprendendo in essa anche i più bassi livelli della gerarchia dei liberi. Come dimostrato dall'ancora attuale lavoro di Tabacco,<sup>41</sup> questa particolare peculiarità della società longobarda ha delle radici antiche che, a partire dai primi insediamenti avvenuti ai tempi di Alboino e della conquista del *Regnum*, pur con oggettivi e continui mutamenti, perdurarono sino ai tempi di re Desiderio.

La particolare struttura familiare delle *fae* longobarde influenzò da subito sia gli stanziamenti e la tipologia migratoria della

<sup>41</sup> Per brevità rinvio a G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1974, pp. 93-136, in particolare pp. 115-25, *ibid.* per la bibliografia.

popolazione, sia i suoi rapporti con la società romana precedentemente insediata sul territorio. La crescente stabilità dell'occupazione longobarda e la convivenza con la popolazione autoctona, dopo l'espropriazione dei beni a danno dell'aristocrazia fondiaria romana e la sua fuga nei territori bizantini,<sup>42</sup> provocarono quella che Tabacco definì una «rivoluzione profonda dei rapporti sociali».<sup>43</sup> Rivoluzione che interessò nella redistribuzione dei territori sottratti all'aristocrazia fondiaria romana non solo le *farae* più vicine alle famiglie ducali e reali, ma anche la schiera di *exercitales*, e quindi di *arimanni*, collocabili ai gradi minori della gerarchia longobarda, sconvolgendo le condizioni di possesso vigenti in Italia fino alle soglie del VII secolo.<sup>44</sup> Ciò che i longobardi andarono acquisendo nel corso del VII e dell'VIII secolo fu un forte senso della proprietà individuale che coinvolse, anche a causa della grande dispersione di possedimenti fondiari non ancora riassorbiti dalle grandi proprietà ecclesiastiche e signorili, anche le *farae* minori, rendendole di fatto dei piccoli e medi proprietari.

L'esistenza e la continuità di queste tipologie contrattuali fra laici appaiono per tanto in controtendenza rispetto a una situazione in cui il ceto degli uomini liberi si stava assottigliando e nel suo corpo sociale si allargava sempre più la fenditura tra un ceto dirigente in via di aristocratizzazione e un mondo contadino progressivamente appiattito a livelli di colonato dipendente. La persistenza di una categoria sociale, certo, sempre meno numerosa, testimonia quindi una continuità con la società, tendenzialmente paritaria, degli *exercitales* longobardi, ancora quattro decenni dopo la caduta del regno.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Cf. G. FASOLI, *Aspetti di vita economica e sociale nell'Italia del secolo VII*, in *Caratteri del secolo VII in Occidente*, Atti del 5° congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo (Spoleto 23-29 aprile 1957), Spoleto 1958, I, p. 112. Si confrontino al riguardo anche P. CAMMAROSANO, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto Medioevo*, Roma, Bari 2009<sup>2</sup>, in particolare pp. 81-82; Id., *Storia dell'Italia medievale dal VI all'XI secolo*, Roma, Bari 2001, pp. 114-41 e C. WICKHAM, *op. cit.* (2009), pp. 231-48 e 321-31.

<sup>43</sup> G. TABACCO, *op. cit.*, p. 120.

<sup>44</sup> *Ibid.*, pp. 122-24.

<sup>45</sup> Su questi temi cf. di recente M. SCALENGHE, «*Exercitalis*». *Il dibattito storiografico alla luce di una verifica di vocabolario. L'analisi dei capitoli carolingi italici (774-813)*, «A. Ist. ital. Studi stor.», XXV (2010), pp. 1-32, *ibid.* per la bibliografia.



STEFANO MANGANARO

PROTEZIONE REGIA

I MUNDEBURDI DEGLI OTTONI PER S. MARIA DI FARFA

(SECC. X-XI)

Interrogarsi sui funzionamenti del potere regio nell'alto e nel pieno medioevo è uno dei modi attraverso cui indagare le istituzioni — la loro natura, la loro qualità e i loro significati — in secoli che non conoscevano né la riduzione del diritto a fatto esclusivamente normativo, né una rigida formalizzazione della dimensione politica. Ciò significa che il problema delle istituzioni nel pieno medioevo deve confrontarsi con un tasso molto alto di sperimentalismo politico, nel quale si rifletteva empiricamente una pluralità di esperienze del potere costrette a trovare di volta in volta, cioè in modo temporaneo e originale, strumenti ordinatori che ne regolassero la coesistenza. Ne consegue che lo studio di questi strumenti ordinatori e regolatori — che spesso sono strumenti giuridici — non ha nulla a che fare né con l'interesse erudito, né con la ricostruzione astratta della storia del diritto positivista. Al contrario, esso è un modo per ricostruire i funzionamenti di istituzioni che non erano strutture statiche e coerenti di organizzazione del potere pubblico, ma piuttosto forme flessibili e plastiche di una dimensione politica che, invece di essere data *apriori*, era costruita in modo dinamico ed era negoziata in modo empirico da una pluralità di attori.

È in questa prospettiva che si inserisce l'indagine sul grande strumento politico-giuridico della protezione regia altomedievale: quello che i diplomi definiscono con i lemmi *mundiburdiu*, *tuitio*, *defensio*, più raramente *patrocinium*, *protectio*, *tutela*. Il nesso con il concetto di protezione, già chiaro nel significato di questi lemmi, diventa ancora più esplicito nei diplomi in cui il *mundeburdiu regio* è paragonato a uno scudo sotto il quale un suddito avrebbe potuto trovare riparo, come si legge nel diploma di Ottone II per il vescovo di Tortona protetto dal «*clipeus [imperialis] defensionis*».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, II/1, *Ottonis II. diplo-*

Prima però di provare a comprendere cosa fosse il *mundeburdio* e quali funzionamenti istituzionali attivasse, è opportuno chiarire meglio la specificità delle forme del potere altomedievale in rapporto alle quali questo strumento fu usato. Si è fatto cenno alla natura plastica e flessibile delle istituzioni del regno: a che cosa ci si riferisce esattamente? Posto il problema in questi termini, forse nulla permette di comprendere più facilmente il «dinamismo incomposto»<sup>2</sup> delle istituzioni altomedievali quanto l'itineranza degli imperatori romano-germanici.<sup>3</sup>

Questo esempio deve ritenersi assolutamente rappresentativo delle forme del potere altomedievali, dal momento che in quei secoli l'itineranza fu uno dei principali strumenti di governo che erano a disposizione della più importante autorità politica, se si considerano i profondi significati sacrali che erano connessi alla

*mata*, ed. T. SICKEL, Hannover 1888, da ora in poi DOII, pp. 234 sg., doc. 206. Il dettato del diploma, il cui originale è purtroppo andato perduto, va probabilmente attribuito al cancelliere di Ottone I, il vescovo Gerberto di Tortona, che di questo documento era anche il destinatario. Questa l'ipotesi di W. HUSCHNER, *Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische, kulturelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und den nordalpinen Reich (9.-11. Jahrhundert)* («MGH. Schriften», 52), Hannover 2003, p. 123, n. 448, il quale ha corretto la proposta degli editori degli MGH, indicando nello scriba It. G (anziché It. H) l'autore del diploma, e identificando poi questo scriba prima senza volto con il cancelliere Gerberto, vescovo di Tortona. L'importante funzione politica svolta dal *mundeburdio regio* è chiaramente sottolineata nell'arenga del diploma, dove si afferma come, in questo come in molti altri casi, Ottone II trovasse nel «*clipeus sue defensionis*» lo strumento efficace con cui proteggere («*premunire*») le chiese, e proteggerle «*undique*», cioè in ogni direzione, dal momento che da ogni direzione poteva arrivare l'aggressione degli uomini «*pravi*». Per quanto concerne i contenuti del diploma (che in realtà eccedono la mera protezione del *mundeburdio*, ma sui quali non è opportuno soffermarsi), si rimanda sinteticamente a R. PAULER, *Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit. Markgrafen, Grafen und Bischöfe als politische Kräfte*, Tübingen 1982, pp. 50 sg.

<sup>2</sup> G. TABACCO, *Lo studio delle istituzioni medievali in Italia*, in *Convegno dell'Associazione dei Medioevalisti Italiani* (Roma, 31 maggio-2 giugno 1975), Bologna 1976, p. 21.

<sup>3</sup> Sulla itineranza regia nell'alto e pieno medioevo, il primo lavoro da segnalare per la qualità della ricerca condotta e per la quantità di informazioni raccolte è quello di C. BRÜHL, *Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, Köln 1968.

figura del sovrano.<sup>4</sup> L'itineranza regia chiarisce immediatamente perché si possa parlare solo *lato sensu* di rapporti 'centro-periferia' per descrivere le relazioni tra re e poteri locali.<sup>5</sup> Il 'centro' infatti non era in alcun modo identificabile con un nucleo di potere territorialmente stabile, da cui si irradiavano disposizioni decise in modo unilaterale, applicate in modo verticale e ovunque vincolanti; al contrario, il 'centro' va individuato — per non dire che era letteralmente «embodied» — in un «king-in-motion»<sup>6</sup>: una figura sacra peregrinante con un seguito di ecclesiastici e di armati, il cui *iter* rifletteva nelle sue tappe la geografia di un potere non uniformemente esercitato e talora neanche unanimemente riconosciuto.<sup>7</sup> La consapevolezza del ruolo svolto dalla itineranza regia nelle dinamiche del potere — un ruolo cruciale — rende molto chiaro il policentrismo dei regni altomedievali,<sup>8</sup> da cui discende l'impossi-

<sup>4</sup> Cf. F.-R. ERKENS, *Herrschaftsakralität im Mittelalter. Von den Anfänge bis zum Investiturstreit*, Stuttgart 2006.

<sup>5</sup> Al di fuori delle forme del potere regio, il nesso centro-periferia è stato particolarmente studiato in rapporto ai funzionamenti delle istituzioni religiose basso-medievali, per le quali si rimanda soprattutto a *Die Ordnung der Kommunikation und Kommunikation der Ordnungen, I: Netzwerke: Klöster und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts*, hrsg. von C. ANDENNA, K. HERBERS, G. MELVILLE, Stuttgart 2012. In questo volume adotta il punto di vista del centro — e di un centro 'mobile' — (quindi un punto di vista analogo a quello offerto dall'itineranza regia) il saggio di N. D'ACUNTO, *Le forme della comunicazione negli ordini religiosi del XII e XIII secolo: il centro*, alle pp. 253-60. In questa prospettiva è preziosa la proposta metodologica per lo studio delle istituzioni medievali avanzata da G. MELVILLE, *Institutionen als geschichtswissenschaftliches Thema*, in *Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde*, hrsg. von G. MELVILLE, Köln, Weimar, Wien 1992, pp. 1-24.

<sup>6</sup> Sul «king-in-motion» che «identified — even embodied — the society's centre of power», si rimanda a J. W. BERNHARDT, *Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, c. 936-1075*, Cambridge 2002<sup>3</sup>, p. 46.

<sup>7</sup> Sebbene faccia riferimento solo alla Germania degli anni di Ottone I, è molto utile per comprendere la discontinua intensità del potere regio il saggio (e le relative cartine) di E. MÜLLER-MERTENS, *Verfassung des Reiches, Reichsstruktur und Herrschaftspraxis unter Otto dem Großen*, in *Otto der Grosse, Magdeburg und Europa, I: Essays*, hrsg. von M. PUHLE, Mainz am Rhein 2001, pp. 189-98.

<sup>8</sup> Sul policentrismo dei regni altomedievali, e soprattutto su quello molto accentuato dei regni ottoniani, cf. H. KELLER, *Grundlagen ottonischer Königsherrschaft, in Reich und Kirche vor dem Investiturstreit. Vorträge beim wissenschaftlichen Kollo-*

bilità di interpretare le istituzioni altomedievali in chiave esclusivamente amministrativo-organizzativa.<sup>9</sup>

Quanto affermato vale per tutto l'alto e il pieno medioevo, ma si rivela con maggiore evidenza in un preciso contesto storico: al tempo degli Ottoni e dei primi Sali, quindi nel secolo X e nella prima parte dell'XI. In questo periodo l'itineranza regia accrebbe la propria intensità, accentuando ulteriormente l'importanza della sua funzione. Per queste ragioni, essa è stata giudicata come la principale 'istituzione' dell'impero romano-germanico,<sup>10</sup> con riferimento tanto al regno settentrionale (teutonico), quanto a quello meridionale (italico), i quali comunque, se sotto questo aspetto possono essere accomunati, rimasero sempre distinti l'uno dall'altro e connotati da caratteristiche proprie.<sup>11</sup>

*quium aus Anlass des achtzigsten Geburtstags von Gerd Tellenbach*, hrsg. von K. SCHMID, Sigmaringen 1985, pp. 17-34; G. TABACCO, *Regno, impero, aristocrazie nell'Italia post-carolingia*, in ID., *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino 1993, pp. 113-15.

<sup>9</sup> Un prezioso — anche se indiretto — suggerimento in questo senso si legge in N. D'ACUNTO, *Da Canossa a Worms: l'Impero fra pensiero e sperimentazioni istituzionali*, in ID., *L'età dell'obbedienza. Papato, Impero e poteri locali nel secolo XI*, Napoli 2007, pp. 210 sg. Il valore euristico della espressione 'rapporti centro-periferia' induce a ricorrere comunque a essa, pur nella chiara consapevolezza di quanto appena affermato, ossia che di 'centro' e di 'periferie' nei secoli dell'alto e del pieno medioevo non si può parlare se non *lato sensu* e operando una certa semplificazione concettuale.

<sup>10</sup> Il primo a formulare questo giudizio è stato K.J. LEYSER, *Ottonian Government*, in ID., *Medieval Germany and its Neighbours, 900-1250*, London 1982, p. 94, dove l'itineranza regia è definita «the most essential carefully administered institution of the Ottonian and Salian Reich». Sul tema fondamentale il lavoro di J.W. BERNHARDT, *Itinerant Kingship and Royal Monasteries*, cit., p. 46, dove questo giudizio è ripreso — «the royal progress itself became the major institution of government» — anche se è riferito non solo all'impero degli Ottoni, ma è esteso anche ad altre società arcaiche e non statuali. Il ruolo cruciale dell'itineranza va considerato alla luce dei funzionamenti istituzionali che essa attivava; per esempio, era attraverso la sua itineranza che «the king took symbolic as well as actual possession of the realm».

<sup>11</sup> La distinzione dei due regni non era certo annullata dalla *dignitas* imperiale, tanto è vero che ci furono sempre tre incoronazioni: quella teutonica (regia), quella italica (anch'essa regia), quella romana (imperiale). Anche quando, sotto Corrado II, l'imperatore iniziò a governare pure sul regno di Borgogna, continuarono a sussistere regni (a quel punto tre) politicamente diversi e istituzionalmente separati. La corona



L'intensificarsi dell'itineranza regia in età ottoniana va letta in rapporto ai cambiamenti delle forme del potere avvenuti tra il secolo IX e il X. Uno dei cambiamenti più importanti fu l'indebolimento delle strutture tipiche della *Staatlichkeit* carolingia: produzione legislativa, centralità del *mallus* comitale, distrettuazione pubblica.<sup>12</sup> Certamente non bisogna sovrainterpretare la funzione amministrativa svolta da queste strutture sotto i Carolingi;<sup>13</sup> allo stesso tempo occorre sottolineare la perdurante coscienza della qualità pubblica del potere regio al tempo degli Ottoni.<sup>14</sup> Fatte queste precisazioni, però, va riconosciuto un effettivo mutamento nella qualità delle relazioni centro-periferia in età post-carolingia,<sup>15</sup> che fu determinato dall'incontro di almeno due processi differenti. Da una parte il già ricordato indebolimento degli strumenti istituzionali di delega e di controllo da parte del 'centro'; dall'altra l'avvio di una graduale ma irreversibile territorializzazione dei poteri 'periferici', i quali rafforzarono in questo modo quel radicamento nelle società locali che invece mancava fisiologicamente ai re itineranti e che perciò si traduceva in un elemento di forza politica nelle negoziazioni del potere con i sovrani.<sup>16</sup>

imperiale — strettamente legata all'esercizio della protezione della Chiesa romana e non al governo su un popolo o su un territorio — si legò alla corona italica, attraverso un processo graduale ed empirico che si svolse tra i secoli IX e X e che ebbe per esito la naturale candidatura del re italico alla corona imperiale. Cf. G. SERGI, *Il regno che rende imperatori*, in *La nascita dell'Europa*, a c. di ID., Milano 1996, pp. 72-81.

<sup>12</sup> G. ALTHOFF, *Die Ottonen: Königsherrschaft ohne Staat*, Stuttgart, Berlin, Köln 2005<sup>2</sup>, specialmente p. 243. Cf. anche H. KELLER, *Zum Charakter der 'Staatlichkeit' zwischen karolingischer Reichsreform und hochmittelalterlichem Herrschaftsausbau*, «Frühmittelalter. Studien», 23 (1989), pp. 248-64.

<sup>13</sup> M. INNES, *State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhine Valley, 400-1000*, Cambridge 2006<sup>4</sup>, pp. 4-12.

<sup>14</sup> Cf. G. TABACCO, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del medioevo*, in ID., *Sperimentazioni del potere*, cit., pp. 304-19; N. D'ACUNTO, *Nostrum Italicum regnum. Aspetti della politica italiana di Ottone III*, Milano 2002.

<sup>15</sup> H. KELLER, *Grundlagen ottonischer*, cit., p. 29; ID., *Zum Charakter der 'Staatlichkeit'*, cit., pp. 261 sg.

<sup>16</sup> Un esempio prezioso in cui questi due processi possono essere osservati nel loro reciproco intrecciarsi è offerto dal saggio di G. SERGI, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)* («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo», XLIV, Spoleto, 11-17 aprile 1996), Spoleto 1997, pp. 313-45.

Fu dunque in questo contesto che gli Ottoni intensificarono la loro itineranza. In tale modo essi provarono a negoziare di persona con i vari *proceres regnorum* una egemonia che in ambito locale restava fortemente legata alla presenza fisica del sovrano:<sup>17</sup> una presenza, quindi, che non può essere giudicata né evanescente né invasiva, ma piuttosto 'intermittente'.<sup>18</sup> Inoltre l'itineranza regia — insieme con altri strumenti, primi tra tutti le diete e assemblee dei grandi — consentiva al sovrano di mettere in relazione i maggiorenti di regioni diverse del regno e di svolgere in questo modo il ruolo principale assegnato al re ottoniano: un ruolo non di assoluto controllo e di rigido disciplinamento, ma piuttosto di 'integrazione' di forze politiche tendenzialmente centrifughe.<sup>19</sup> Questo ruolo di integrazione era fondamentale per garantire l'esistenza stessa del regno inteso come realtà unitaria. Non si trattava di un fatto scontato. Lo si può comprendere bene dalla debolezza amministrativa e dal policentrismo politico di cui si è già detto, ma anche dalla concezione non compiutamente transpersonale del potere, dal momento che dalla persona fisica del singolo sovrano non si era ancora del tutto separato il concetto astratto di regno.<sup>20</sup> L'unità del regno non era dunque un dato istituzionale di partenza, ma piuttosto una situa-

<sup>17</sup> Cf. A. KRÄNZLE, *Der abwesende König. Überlegungen zur ottonischen Königsherrschaft*, «Frühmittelalter. Studien», 31 (1997), pp. 121-57.

<sup>18</sup> Suggestisce l'idea di intermittenza del potere ottoniano (soprattutto in Italia) il fondamentale saggio G. TABACCO, *Regno, impero, aristocrazie*, cit., pp. 112-18. Cf. anche G. SERGI, *Un impero sperimentale nel medioevo dei localismi*, in Id., *Antidoti all'abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite*, Napoli 2010, pp. 85-99.

<sup>19</sup> Per il ruolo di integrazione dei poteri locali, inteso come compito precipuo del re nella età ottoniana, è fondamentale il contributo di H. KELLER, *Die Investitur. Ein Beitrag zum Problem der 'Staatsymbolik' im Hochmittelalter*, «Frühmittelalter. Studien», 27 (1993), pp. 51-86, in particolare p. 76.

<sup>20</sup> Cf. H. BEUMANN, *Zur Entwicklung transpersonaler Staatsvorstellungen*, in *Das Königtum: Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen* («Vorträge und Forschungen», 3), Sigmaringen 1956, pp. 185-224. Generalmente, la distruzione del 1024 del palazzo imperiale di Pavia è intesa come l'evento a partire dal quale si può ammettere la nozione astratta e transpersonale di regno: come si nota, il periodo è quello subito successivo alla età ottoniana. Durante quest'ultima il processo può dirsi molto avviato, ma non ancora compiuto. Sul tema della transpersonalità del potere non si può prescindere dal classico e non superato lavoro di E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, trad. it., Torino 1989.

zione empirica che andava verificata e costruita di volta in volta: è per questo che al temine certamente sbagliato di *Staat*, ma anche a quello senza dubbio corretto di *Königtum*, la storiografia tedesca a volte preferisce il concetto di *Herrschaftsverband*.

Il ricorso al *mundeburdio regio* (nel vocabolario politico delle fonti: *mundiburdium, defensio, tuitio*), a cui si lega la funzione del re come protettore, va inserito proprio all'interno di questa cornice. Di per sé esso era uno dei tanti strumenti politici e connettivi giuridici che contribuirono a dare forma ai rapporti centro-periferia per tutto l'alto e il pieno medioevo. Esso è quindi già attestato nei diplomi carolingi del secolo VIII. Tuttavia il momento di maggiore vitalità del *mundeburdio* sembra essere coinciso con l'età post-carolingia e ottoniana, quando infatti aumenta la frequenza con cui i diplomi ne certificano il ricorso. Nonostante questa vitalità, la storiografia ha tuttavia riservato un'attenzione solo tangenziale al *mundeburdio regio* e più in generale al problema della protezione politica.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Il *mundeburdio* attirò l'attenzione della storiografia tedesca della prima metà dell'Ottocento e di quella italiana di inizio Novecento in relazione al dibattito tra germanisti e romanisti: ciò che interessava era comprendere la natura 'romana' o 'germanica' di questo strumento giuridico. Il lavoro pionieristico di W. T. KRAUT, *Die Vormundschaft nach den Grundsätzen des Deutsche Rechts*, Göttingen 1835, faceva discendere il *mundeburdio* dal rapporto tra tutore e pupillo dell'antico diritto germanico, mentre N. TAMASSIA, «*Verbum regis*» franco e «*auxilii latio*» romana, Modena 1922; Id., *L'alta tutela dell'antico re germanico*, Modena 1925, vide nel *mundeburdio* un'espressione tarda di un diritto germanico già fortemente condizionato dalla cultura giuridica romana ed ecclesiastica; in questi lavori egli approfondì l'interesse per il *mundeburdio* già manifestato in Id., *Nuovi studi sulla «defensa»*, Venezia 1901 (con ulteriori precisazioni in Id., *Ancora sulla «defensa»*, Venezia 1901); Id., *La defensio nei documenti medievali italiani*, Pisa 1904. Si tratta di studi pregevoli, che però riflettevano un dibattito oggi del tutto inattuale, dopo che è stata pienamente accettata l'idea di una civiltà romano-germanica che fu sintesi di tradizioni diverse e che, per questo, ebbe caratteri propri e specifici. Gli anni Cinquanta del Novecento segnarono forse il momento di maggiore fortuna per gli studi sul *mundeburdio*. Ancora sulla scia del dibattito tra germanisti e romanisti, ma al tempo stesso già proiettato verso un modo nuovo di intendere il problema, si colloca il lavoro di E. CORTESE, *Per la storia del mundio in Italia*, «R. ital. Sci. giur.», 9-10 (1955-56), pp. 323-474, incentrato però sul *mundio* e non sul *mundeburdio*, al quale sono comunque dedicate pagine importanti, *ibid.*, pp. 418-36, 472 sg. Un'attenzione reale verso il tema della protezione regia — posto in relazione più alle forme del potere che a rivalità storiografiche nazionaliste — si riscontra all'interno della *Neue Lehre*, a partire da TH.

Complice anche la modesta attenzione della storiografia, è difficile comprendere esattamente in che cosa si traducesse questa protezione e quindi a che cosa servisse. La descrizione più chiara del *mundeburdio* si legge nei *Praeloquia* del celebre vescovo Raterio di Verona, il quale in pieno secolo X parlò di quel «genus regalis (...) tuitionis», chiamato volgarmente «mundeburdem», spiegando come esso fosse lo «speciale privilegium» con cui il sovrano si impegnava a proteggere un particolare suddito, garantendogli l'accesso esclusivo al foro regio e quindi il diritto di essere giudicato «in presentia eiusdem maiestatis». <sup>22</sup> Stando alla testimonianza di Raterio di Ve-

MAYER, *Fürsten und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters*, Weimar 1950, pp. 25-32, 229-34. Il nesso tra *mundeburdio* ed enti monastici è stato sottolineato da P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'alto Medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1957, pp. 59-65, ed è stato sviluppato in modo più approfondito nel saggio molto prezioso di J. SEMMLER, *Traditio und Königsschutz. Studien zur Geschichte der königlichen monasteria*, «Z. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Kanon. Abt.», 45 (1959), pp. 1-33, al quale seguì più tardi ID., *Iussit ... princeps renovare ... praecepta. Zur Verfassungsrechtlichen Einordnung der Hochstifte und Abteien in die karolingische Reichskirche*, in *Consuetudines monasticae. Eine Festgabe für Kassius Hallinger aus Anlass Seines 70. Geburtstages*, hrsg. von J.F. ANGERER, J. LENZENWEGER («Studia Anselmiana», 85), Roma 1982, pp. 97-124. Dopo gli studi degli anni Cinquanta — quindi nei decenni in cui presero forma i nuovi questionari della storiografia 'moderna' — il tema si eclissò. Negli studi più recenti ha prestato una qualche attenzione al *mundeburdio* S. WOOD, *The Proprietary Church in the Medieval West*, Oxford, New York 2006, pass.

<sup>22</sup> *Praeloquia*, in *Ratherii Veronensis Praeloquiorum libri VI, Phrenesis, Dialogus confessionalis, Exhortatio et preces*, ed. P.L.D. REID, *Pauca de vita sancti Donatiani*, ed. F. DOLBEAU, *Fragmenta nuper reperta*, ed. B. BISCHOFF, *Glossae*, ed. C. LEONARDI («C.C. Continuatio Mediaevalis», 46A), Turnhout 1984, IV, p. 116, c. 12, rr. 393-97. Si riporta il passo per esteso: «mundeburdem autem vulgo quoddam genus regalis vocant tuitionis, quod qui habuerit, speciali quodam privilegio ita regia tuetur auctoritate plerumque, ut nec vi nec iudicio aliquid, etiam in culpa deprehensus, ab aliquo patiat, antequam in presentia eiusdem maiestatis audiat». È interessante notare come Raterio di Verona parli del *mundeburdio regio* non per rivendicare per sé il diritto di essere giudicato nel foro regio, ma, al contrario, per affermare l'ineguatezza di questo pur *speciale privilegium* per un vescovo. Il suo scopo era infatti affermare il principio dell'assoluta ingiudicabilità dei presuli, i quali non avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio da nessun uomo, nemmeno dal re. Per una contestualizzazione di questa polemica, ingaggiata da Raterio nei confronti del re italico Ugo di Provenza, si rimanda a G. VIGNODELLI, *Il problema della regalità nei Praeloquia di Raterio di Verona*, in «C'era una volta un re ...». *Aspetti e momenti della regalità* (da

rona, il *mundeburdio regio* era dunque un privilegio giurisdizionale: una protezione giuridica, schiettamente personale, che si traduceva nel privilegio del foro regio.

Non si può però non notare come i diplomi del secolo X — ossia le fonti in cui il *mundeburdio regio* è maggiormente attestato e documentato — non parlino mai (almeno non in modo esplicito) del *mundeburdio* come privilegio giurisdizionale, come invece si è appena visto in Raterio. A dire il vero, i diplomi non spiegano proprio a che cosa esso servisse. Ciò che si constata con una certa regolarità è che di *mundeburdio* si parla soprattutto in relazione alla *confirmatio bonorum*, cioè alla conferma regia del patrimonio fondiario del destinatario. Rispetto a una semplice ricognizione patrimoniale, il *mundeburdio* sembra rafforzasse la conferma dei beni, poiché il ricorso a esso si traduceva in un doppio divieto: quello di aggressione del destinatario, generalmente espresso come divieto di *molestare* e di *inquietare*; quello di distrazione delle terre appena confermate, generalmente espresso come divieto di *disvestire* — talora anche di *minuere* — il destinatario dai beni confermati. Quest'ultimo divieto era quasi sempre integrato dalla clausola *sine legali iudicio*, nella quale è possibile vedere un riferimento alla natura violenta e illegale delle distrazioni di terre da cui si intendeva difendere il destinatario del diploma.<sup>23</sup>

La discrasia tra la testimonianza di Raterio di Verona e quella dei diplomi può essere superata, a patto però di integrare le due

un seminario del dottorato in Storia medievale, Bologna, 17-18 dicembre 2003), a c. di G. ISABELLA («Quaderni del Dipartimento di paleografia e medievistica. Dottorato», 3), Bologna 2005, pp. 59-74.

<sup>23</sup> Un buon esempio per osservare le azioni interdette dal *mundeburdio* si osserva in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, II/2: *Ottonis III. diplomata*, ed. T. SICKEL, Hannover 1893, da ora in poi DOIII, p. 725, doc. 300, diploma di Ottone III per la chiesa vescovile di Padova redatto nel 998. Si dispone che «nullus dux episcopus patriarcha abbas marchio comes vicecomes nullaque nostri imperii magna parvaque persona» (questo l'elenco dei potenziali aggressori, sulle cui caratteristiche cf. *inf.*) «pref[ata]m sanctam Patauensem ecclesiam rectoresque suos de cunctis que per precepta vel mundiburdia vel aliqua legalium scriptionum munimina iuste et legaliter iam dicte ecclesiae concessa vel confirmata sunt, *inquietare molestare v[el] disvestire sine legali iudicio* presumat auctoritate» (chi scrive ha messo in corsivo i lemmi su cui porre attenzione).

informazioni — in apparenza molto diverse tra loro —, dopo aver riconosciuto alla prima una univocità preziosa, ma un po' troppo teorica, e alla seconda una scarsa limpidezza, ma una maggiore adesione a quelli che dovevano essere gli usi concreti del *mundeburdio regio*. Si delinea allora una protezione che era sì fondata su un legame senza dubbio personale (come nel privilegio giurisdizionale di Rateo), ma che allo stesso tempo era orientata a garantire interessi patrimoniali (come nelle conferme dei beni disposte dai diplomi). L'impressione, allora, è che l'accesso privilegiato al foro regio fosse finalizzato ad agevolare il soggetto tutelato nella difesa in giudizio del suo asse fondiario.

Per completare questa prima, induttiva, definizione del *mundeburdio*, occorre ancora aggiungere un altro aspetto fondamentale. Il *mundeburdio* proteggeva il soggetto tutelato da ogni aggressione signorile del suo patrimonio. Con *signorile* si allude alla qualità di questa eventuale aggressione, non all'identità di chi la compie. Un'aggressione *signorile* poteva infatti essere perpetuata da una grande varietà di soggetti diversi, tutti accomunati però dall'agire non come delegati di un potere pubblico, ma come attori emergenti dal contesto socio-economico di una realtà locale.<sup>24</sup> Questo tratto del *mundeburdio* si comprende chiaramente dagli elenchi dei soggetti a cui erano rivolti i già ricordati divieti di *molestare* e *inquietare* il destinatario del diploma e di *disvestirlo* dal suo patrimonio. In questi elenchi la menzione degli *officiales regi* — conti, duchi, gastaldi e tutti gli altri esponenti di una rete pubblica di poteri (almeno teoricamente) delegati dal sovrano — convive accanto a quella dei vescovi e degli abati, che certamente (almeno nel regno italico) non furono mai funzionari regi, anche quando esercitarono quote consistenti di potere pubblico con il consenso degli stessi Ottoni.<sup>25</sup> Spesso gli elen-

<sup>24</sup> Ragionare sulla *qualità* del potere — distinguendo sempre (anche quando questi concetti si sovrappongono nella realtà storica) delega formale da potere signorile, rapporto vassallatico da rapporto funzionale, legami personali da distrettuazione territoriale — fa parte della lezione offerta da G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995.

<sup>25</sup> Si rimanda a Id., *Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico*, in *Vescovo e città nell'alto medioevo: quadri generali e realtà toscane* (Atti del Convegno internazionale di studi, Pistoia 16-17 maggio 1998), Pistoia 2001, pp. 1-16. Da

chi dei diplomi di *mundeburdio* includono anche un riferimento generalissimo a ogni altra persona del regno, rafforzando — se ancora ce ne fosse bisogno — la volontà regia di neutralizzare *chiunque* potesse aggredire il patrimonio del soggetto tutelato, a prescindere dal profilo istituzionale o informale dell'aggressore. Proprio in questo divieto rivolto a un elenco onnicomprensivo di soggetti — si potrebbe dire un divieto *erga omnes* — sta il tratto distintivo del *mundeburdio*. Poiché poi l'aggressione, teoricamente perpetuata da *omnes*, era concretamente promossa solo da coloro che avevano mezzi e capacità, si comprende bene come la finalità del *mundeburdio* fosse proteggere un nucleo fondiario da qualsivoglia *potens*.<sup>26</sup>

In questa veste il *mundeburdio* si differenzia significativamente dall'altro grande strumento politico-giuridico usato con altrettanta intensità nei rapporti centro-periferia nei secoli dell'alto e del pieno medioevo (ma molto più studiato): l'immunità.<sup>27</sup> Infatti, se quello del *mundeburdio* può essere definito un divieto *erga potentes*, quello immunitario era un divieto *erga officiales*. Obiettivo dell'immunità era impedire la riscossione fiscale e l'amministrazione della giustizia

questa consapevolezza discende la smentita — netta per il regno italico, più sfumata per quello teutonico — della categoria storiografica dei 'vescovi-conti', generalmente riferita proprio alla esperienza ottoniana, sulla base di diplomi che certificano l'esercizio vescovile di poteri comitali: neppure queste concessioni, infatti, fanno di un vescovo un funzionario del re.

<sup>26</sup> Un buon esempio per osservare un possibile elenco di soggetti a cui erano rivolti i divieti del *mundeburdio* si trova in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, I: *Conradi I. Heinrici I. Ottonis I. diplomata*, ed. T. SICKEL, Hannover 1879-84, da ora in poi DOI, p. 459, doc. 337, diploma di Ottone I per il monastero di Farfa redatto nel 967, analizzato più approfonditamente *inf.* L'elenco annovera «pontifex episcopus aut abbas dux gastaldius actionarius seu quilibet rei publice procurator». Si può notare con facilità che *pontifex*, *episcopus* e *abbas* non appartengono alla rete funzionale del re, ma sono neutralizzati in quanto *potentes* e, quindi, come potenziali aggressori del patrimonio di Farfa. Un posizione in qualche modo 'intermedia' è quella dell'*actionarius*, in cui si può vedere sì un funzionario pubblico, ma afferente alla rete del pontefice romano. In questo elenco gli *officiales* regi in senso stretto sono solo il *dux* e, con lui, chiunque rientri nell'ampia categoria del *rei publice procurator*.

<sup>27</sup> L'immunità ha richiamato una grande attenzione da parte della storiografia; lo studio recente di riferimento è B.H. ROSENWEIN, *Negotiating Space: Power, Restraint and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe*, Manchester 1999.

nelle terre del destinatario. Si trattava quindi di una sospensione dell'esercizio ordinario delle funzioni pubbliche; era quindi inevitabile che il divieto immunitario fosse rivolto ai soli *officiales regi*. Va da sé che i due divieti differissero non solo nei soggetti a cui si rivolgevano, ma anche nei contenuti: l'immunità vietava l'ingresso nelle terre del destinatario; il *mundeburdio* vietava le aggressioni alla persona e al patrimonio. Alla luce di questo confronto, si può allora dire che l'immunità era un privilegio chiaramente concepito in relazione all'ordinamento pubblico del regno, mentre il *mundeburdio* era pensato in relazione alle dinamiche signorili del potere.

Occorre comunque notare che una così netta dicotomia è estranea alle fonti diplomatistiche, in cui l'esigenza del caso concreto è sempre molto più cogente di ogni schema astratto. Tutte le figure giuridiche altomedievali mostrano questa formidabile plasticità, rivelando così la loro completa estraneità ai criteri moderni della tipicità del diritto:<sup>28</sup> mancava infatti un potere politico pervasivo e totalizzante che fissasse in modo univoco il diritto, per poterlo poi eventualmente usare come tecnica di disciplinamento sociale.<sup>29</sup>

Proprio per quanto concerne immunità e *mundeburdio*, tale plasticità è evidente a partire dai diplomi di Ludovico il Pio, nei

<sup>28</sup> Sia permesso rimandare a S. MANGANARO, *Forme e lessico dell'immunità nei diplomi di Ottone I. La mediazione cancelleresca tra Regno ed enti religiosi attraverso il privilegio scritto*, «Studi mediev.», s. 3<sup>a</sup>, 51 (2010), pp. 5-23, dove si è provato a dimostrare l'inesistenza di uno standardizzato diploma di immunità — e di uno standardizzato privilegio d'immunità — al tempo di Ottone I. Con riferimento alla coeva *tuitio* papale — una sorta di *mundeburdio* della Chiesa romana — giunge ad analoghe conclusioni J. JOHRENDT, *La protezione apostolica alla luce dei documenti pontifici (896-1046)*, «B. Ist. stor. ital. Medioevo», 107 (2005), p. 146, per il quale «sembra proprio che non esista un prototipo di protezione apostolica che si possa determinare a livello giuridico». L'indeterminatezza della *tuitio* dei secoli X-XI è ribadita più volte in questo saggio. Non si deve però pensare che essa fosse una caratteristica della sola protezione giuridica, poiché in questa indeterminatezza si rifletteva un aspetto più generale della cultura di quei secoli. Quasi tutte le figure giuridiche altomedievali si presentano infatti «grosse e rudimentali», ma al tempo stesso «aderentissime» a istanze concrete, quindi «gonfie di fatti», «cariche di effettività» e «storicamente vivacissime», come ha ben mostrato P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, «Quad. fiorentini Stor. Pensiero giur. moderno», 17 (1988), p. 394.

<sup>29</sup> Cf. Id., *L'ordine giuridico medievale*, Roma, Bari 2004<sup>11</sup>, pp. 50-60.



quali si osserva una sovrapposizione quasi sistematica dei due strumenti, che in molti casi si fusero in un unico, complesso, e per certi versi contraddittorio privilegio.<sup>30</sup> Tuttavia, pur con questa consapevolezza, distinguere immunità e *mundeburdio* è una operazione utile, sia per confrontare la vitalità dei due privilegi (laddove possibile) in rapporto a contesti storici diversi, sia per provare a comprendere perché la storiografia abbia riservato un'attenzione tanto diversa a due strumenti politico-giuridici che sono parimenti attestati con grande frequenza nei diplomi altomedievali.

L'impressione è che la storiografia sia sempre stata più attratta dai privilegi di «eccettuazione»,<sup>31</sup> e quindi dall'immunità regia e dalla esenzione ecclesiastica, ossia da quei privilegi che agirono come fattori di erosione dei quadri circoscrizionali e pubblici del potere: l'uno rispetto alla distrettuazione comitale, l'altro rispetto a quella diocesana. La grande attenzione riservata al tema della eccettuazione è stata del tutto giustificata, anche perché riposa su un incontrovertibile dato di fatto: la funzione effettivamente cruciale che immunità ed esenzione svolsero nel potenziamento dei poteri locali. Il fatto però che il tema della 'eccettuazione' sia stato oggetto di una enfasi a volte eccessiva, la quale ha sicuramente contribuito a oscurare il tema altrettanto rilevante della 'protezione', sembra invece riconducibile a un atteggiamento mentale a cui non sono del tutto estranei un certo condizionamento culturale e, in ultima analisi, una «deformazione prospettica».<sup>32</sup>

Infatti l'eccettuazione dai quadri circoscrizionali si è prestata a essere letta — spesso in modo implicito, ma non per questo meno condizionante — come una rinuncia del regno a una concezione

<sup>30</sup> F.L. GANSHOF, *L'immunité dans la monarchie franque*, in *Les liens de vassalité et les immunités* («Recueils de la Société Jean Bodin», I), Bruxelles 1958, pp. 201 sg.; J. SEMMLER, *Iussit... princeps*, cit., pp. 97-105; B.H. ROSENWEIN, *Negotiating Space*, cit., pp. 115-34. Su queste sovrapposizioni nei diplomi di Ottone I, cf. S. MANGANO, *Forme e lessico*, cit., pp. 35-60.

<sup>31</sup> Il termine «eccettuazione» è stato coniato da C. VIOLANTE, *'Chiesa feudale' e riforme in Occidente (secc. X-XII). Introduzione a un tema storiografico*, Spoleto 1999, p. 151.

<sup>32</sup> Il concetto di «deformazione prospettica» è stato ideato e proposto da G. SERGI, *L'idea di medioevo. Fra storia e senso comune*, Roma 2005<sup>2</sup>, pp. 14-17.

compatta e monopolistica dei diritti pubblici: una concezione del potere che è però estranea all'alto e al pieno medioevo, come anacronistico è il super-concetto moderno di sovranità, che di quel monopolio compatto è la necessaria premessa teorica. Si ha allora la sensazione che la marginalizzazione del *mundeburdio* nei principali filoni di ricerca sia stata anche il risultato di una lettura troppo 'privatistica' di questo strumento politico-giuridico, suggerita dai suoi stessi tratti distintivi: la natura schiettamente personale della relazione tra protettore e tutelato; l'orientamento nettamente fondiario assunto da questa tutela; il concetto di protezione come idea-guida ispiratrice. Se questo può essere accaduto in una temperie culturale segnata da un certo positivismo, la successiva generale diffidenza verso la storia del diritto — giustificata proprio da certi formalismi e dogmatismi del passato — ha contribuito per altra via a confinare in un cono d'ombra un po' tutte le figure giuridiche, compresi gli strumenti della protezione — il *mundeburdio regio* non meno che il suo speculare in ambito ecclesiastico, la *tuitio* papale —, nonostante la grande vitalità attestata dalle fonti.<sup>33</sup>

La ricostruzione del *mundeburdio* fin qui abbozzata è stata basata sulla intera produzione diplomatica ottoniana: essa è quindi, necessariamente, una ricostruzione generale. Il suo intento è quello di fissare solo un punto di partenza per poi intraprendere una indagine più approfondita che, selezionando un caso di studio circoscritto, ricostruisca i modi in cui il *mundeburdio regio* funzionò concretamente all'interno di un determinato contesto e in rapporto a selezionati protagonisti.

Per la scelta di questo specifico caso di studio si può considerare che i sudditi sotto *mundeburdio* possono essere paragonati a quelle categorie sociali deboli, come le vedove e gli orfani, verso i quali la cultura altomedievale mostrava sollecitudine sulla scorta della tradizione biblica. Si può dire infatti che tutti costoro godevano di una sorta di «protezione ristretta», distinta da quella «protezione generale» che il re doveva invece assicurare a tutti i sudditi.<sup>34</sup> Ciò che

<sup>33</sup> Una recente eccezione è rappresentata dallo studio sulla *tuitio* papale di J. JOHRENDT, *La protezione apostolica*, cit., pp. 135-68.

<sup>34</sup> Merita di essere sottolineato come nei già citati passi di Raterio di Verona si

determinava questa distinzione era il diverso grado di intensità della protezione regia: non stupisce osservare allora come il *mundeburdio* ottoniano fosse usato soprattutto — anche se non esclusivamente — in quei rapporti centro-periferia segnati da una particolare intensità, quelli cioè tra Ottoni e *Reichsklöster* (monasteri regi).<sup>35</sup> In questi ultimi si possono infatti indicare i soggetti politici più organici al potere regio.<sup>36</sup> Con ciò si intende dire che, su una teorica mappa del potere degli Ottoni, i *Reichsklöster* corrispondevano ai perni relativamente stabili (o comunque meno instabili di altri) di uno scacchiere politico dalla morfologia eterogenea e variabile, poiché questi cenobi offrivano, con più affidabilità rispetto ad altri attori politici, un prezioso ancoraggio in sede locale alla egemonia territorialmente molto discontinua dei re itineranti. Questa funzione può essere riconosciuta in modo generale a tutti i *Reichsklöster*, benché essi non individuassero un gruppo omogeneo di enti, dal momento che il loro *status* regio non si traduceva in uno *standard* valido per tutti allo stesso modo, ma ogni singolo monastero differiva dagli altri nelle *libertates* godute e nei *servitia regis* erogati.<sup>37</sup>

Tra i *Reichsklöster* del regno italice un caso privilegiato è rappresentato dall'abbazia imperiale di S. Maria di Farfa in Sabina, il

insista molto sulla natura 'speciale' di questa protezione. Cf. *Praeloquia*, cit., IV, p. 116, c. 12, r. 394. L'utile distinzione tra «protezione generale» e «protezione ristretta» è presa in prestito da O. BRUNNER, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo*, trad. it., Bologna 1988<sup>2</sup>, p. 67, dove tuttavia non si parla del *mundeburdio* regio.

<sup>35</sup> Parallelamente alla ricerca che è qui esposta — e che come si dirà a breve è incentrata sull'abbazia di Farfa —, chi scrive ha segnalato l'intenso ricorso al *mundeburdio* nei rapporti tra gli Ottoni e altri *Reichsklöster* del regno italice, come S. Salvatore al Monte Amiata e S. Ambrogio di Milano (non però i monasteri regi di Pavia), e ha provato a ricostruirne i funzionamenti. Cf. S. MANGANARO, *I mundeburdi degli Ottoni per monasteri del regno italice: concetti e funzionamenti*, in *Vescovi e monasteri a Brescia nel contesto del Regno Italice dei secoli X-XII* (Atti del Convegno internazionale del Centro di studi sul monachesimo europeo, Brescia, 6 novembre 2012), di prossima pubblicazione.

<sup>36</sup> Un ottimo studio che consente di capire la relazione tra sovrani e *Reichsklöster* è quello di H.-P. WEHLT, *Reichsabtei und König, dargestellt am Beispiel der Abtei Lorsch mit Ausblicken auf Hersfeld, Stablo und Fulda* («Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte», 28), Göttingen 1970.

<sup>37</sup> È questo un altro chiaro esempio della plasticità del diritto altomedievale e della sua estraneità a ogni tipizzazione normativa.

cui alto livello di immedesimazione con l'impero ha suggerito di parlare di «coessenzialità» tra le due istituzioni.<sup>38</sup> Per quanto tale coessenzialità possa essere in qualche modo riconosciuta anche ad altri analoghi cenobi altomedievali — da Bobbio a Nonantola, da Monte Amiata ai monasteri regi di Pavia —, il caso farfense emerge con una specificità che le è propria e che è legata soprattutto a una ingente produzione di fonti scritte, dove la difesa delle *libertates* farfensi si unì a una militanza nel campo imperiale particolarmente vivace e intellettualmente consapevole.<sup>39</sup> Ne è testimonianza soprattutto un libello come l'*Orthodoxa defensio imperialis*, redatto all'inizio del secolo XII durante la lotta per le investiture e ormai nell'imminenza della sconfitta imperiale, al quale si devono forse aggiungere i coevi *Falsi Ravennati*. Ma fu già a partire dalla fine del secolo X — e quindi dalla tarda età ottoniana — che la convergenza tra identità farfense e fedeltà imperiale ispirò la penna dell'abate Ugo I (997/8-1039), a cui si devono in particolare la *Constructio* e la *Destructio monasterii Farfensis*<sup>40</sup> e quindi l'avvio del processo di fissazione della

<sup>38</sup> Questa l'efficace espressione proposta da N. D'ACUNTO, *Farfa e l'Impero*, in *Farfa abbazia imperiale* (Atti del convegno internazionale, Farfa, Santa Vittoria in Matenano, 25-29 agosto 2003), a c. di R. DONDARINI, Negarine di S. Pietro in Cariano 2007, p. 131. Questo saggio è prezioso anche perché è uno dei rari studi in cui è stata colta e sottolineata l'importanza del *mundeburdio regio* in età post-carolingia e ottoniana.

<sup>39</sup> La bibliografia sulle fonti farfensi che stanno per essere citate è molto vasta. È qui sufficiente rimandare a C. BRÜHL, *Überlegungen zur Diplomatie der spoletinischen Herzogsurkunde*, in *Il ducato di Spoleto* (Atti del IX Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 27 settembre-2 ottobre 1982), Spoleto 1983, pp. 231-49; G.M. CANTARELLA, *La rivoluzione delle idee nel secolo undicesimo*, in *Il papa ed il sovrano. Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture*, a c. di Id., D. TUNIZ, Novara 1985, pp. 7-63; Id., *Gregorio da Catino e la polemica filoimperiale*, in *Farfa abbazia imperiale*, cit., pp. 147-78; U. LONGO, *Farfa e l'agiografia*, in *Farfa abbazia imperiale*, cit., pp. 232-53.

<sup>40</sup> A causa delle molte citazioni dalle fonti di Ugo di Farfa si usano alcune abbreviazioni. Quindi: *Constructio monasterii Farfensis*, in *Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino. Precedono la Constructio Farfensis e gli scritti di Ugo di Farfa (sec. IX-XIII)*, 2 voll., ed. U. BALZANI («Fonti per la storia d'Italia», 33, 34), Roma 1903, I, pp. 1-23, da ora in poi *Constructio*; *Destructio monasterii Farfensis*, in *Il Chronicon Farfense*, cit., I, pp. 25-51, da ora in poi *Destructio*; *Relatio constitutionis domni Hugonis abbatis*, in *Il Chronicon Farfense*, cit., I, pp. 53-58, da ora in poi *Relatio*

memoria dell'ente; quest'ultima fu più tardi sistematizzata, soprattutto a livello documentario, dal monaco Gregorio da Catino († 1130 ca), a cui si devono il monumentale *Regestum Farfense*,<sup>41</sup> il *Chronicon Farfense*, il *Liber largitorius*<sup>42</sup> e il *Liber floriger*.

La scelta dell'abbazia di Farfa per verificare i funzionamenti istituzionali attivati dal *mundeburdio* degli Ottoni tra i secoli X e XI è una scelta particolarmente felice perché la testimonianza delle fonti esprime con grande chiarezza la vitalità del *mundeburdio regio* come strumento politico e connettivo giuridico in rapporti centro-periferia segnati da una forte intensità politica. Questa vitalità traspare prima di tutto dal lessico delle fonti documentarie.

Il primo diploma che Farfa ricevette dai re sassoni fu quello di Ottone I nel 967. In questa carta il *mundeburdio* è il solo strumento a cui il sovrano e l'abate Giovanni<sup>43</sup> fecero ricorso per dare forma giuridica al loro legame.<sup>44</sup> Il passo principale recita infatti «eum [sc.: abbas] cum monachis suis (...) sub nostri mundiburdii tuitione recepimus» (il soggetto in prima persona plurale è Ottone I).<sup>45</sup>

Le scelte lessicali — particolarmente interessanti perché non condizionate da documenti anteriori e forse riconducibili all'arcicancelliere Uberto vescovo di Parma<sup>46</sup> — mostrano chiaramente la na-

*constitutionis; Exceptio relationum domni Hugonis abbatis de monasterii Farfensis diminutione*, in *Il Chronicon Farfense*, cit., I, pp. 59-70, da ora in poi *Exceptio relationum; Querimonium domni Hugonis abbatis ad imperatorem de castro Tribuco et Bucciniano*, in *Il Chronicon Farfense*, cit., I, pp. 71-77, da ora in poi *Querimonium*.

<sup>41</sup> A causa delle molte citazioni da questa fonte si usa un'abbreviazione. Quindi: *Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino*, ed. I. GIORGI, U. BALZANI, 5 voll., Roma 1879-1914, da ora in poi RF.

<sup>42</sup> Anche per questa fonte si usa un'abbreviazione. Quindi: *Liber largitorius vel notarius monasterii Pbarpbensis*, ed. G. ZUCCHETTI, 2 voll., Roma 1913-32, da ora in poi *Liber largitorius*.

<sup>43</sup> Si tratta di Giovanni III di Farfa, protagonista di un lungo abbaziato, che si protrasse per una parte importante della età ottoniana (966/67-997), seppure con alcune interruzioni; cf. I. SCHUSTER, *L'imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla storia del Ducato Romano nel Medio Evo*, Roma 1921, pp. 102-12.

<sup>44</sup> Considerazione già svolta in S. MANGANARO, *Forme e lessico*, cit., pp. 47 sg.

<sup>45</sup> DOI, p. 455, doc. 337.

<sup>46</sup> L'edizione MGH attribuisce il dettato del diploma a It. B. Il lavoro di W. HUSCHNER, *Transalpine Kommunikation im Mittelalter*, cit., ha identificato questo scriba con Uberto, arcicancelliere di Ottone I e vescovo di Parma.

tura personale di questa protezione; limitatamente a questo aspetto, si ha qui una conferma di quanto già appreso dal passo di Raterio di Verona, che parla appunto di un privilegio personale. È infatti l'abate di Farfa Giovanni (*eum*) a essere accolto sotto *mundeburdio*: poi, per estensione (*cum*), sono protetti anche i monaci della comunità da lui guidata. A godere del *mundeburdio* erano dunque le persone, non le terre, come invece accadeva con il privilegio immunitario, rispetto al quale emerge un'altra differenza.<sup>47</sup>

Come ci si attenderebbe da quanto già detto, all'accoglienza dell'abate e dei monaci sotto *mundeburdio* segue una lunghissima *confirmatio bonorum*: un elenco analitico e dettagliato delle terre che costituivano il patrimonio farfense, dal quale traspare in modo chiaro verso quale oggetto era diretto l'interesse dell'abate Giovanni. Con riferimento a questo asse patrimoniale — «de omnibus rebus» — era proibito «calumniam aut iniustam infestationem facere»: una espressione che sostituisce la più consueta successione di verbi *molestare inquietare disvestire*, pur esprimendo un analogo significato.<sup>48</sup> Il divieto di compiere queste aggressioni era un divieto *erga potentes*, dal momento che esso si rivolgeva agli *officiales*, «dux gastaldius actionarius seu quilibet rei publice procurator», non meno che ai grandi ecclesiastici, «pontifex episcopus aut abbas».<sup>49</sup>

La centralità del *mundeburdio regio* è ribadita anche nei diplomi che Ottone II rilasciò all'abate Giovanni di Farfa nel 981; si tratta di due documenti che hanno testi molto simili e che furono

<sup>47</sup> Nel caso dell'immunità è infatti la terra ad acquisire uno *status* peculiare. Si tratta infatti di un privilegio del tutto realizzato, tanto è vero che l'immunità può essere considerata una 'pertinenza' del fondo, cioè una qualità inscindibile da quest'ultimo, indipendentemente dalla identità del suo detentore, come ha dimostrato P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Padova 1968, pp. 78-83. Su questa linea anche F.L. GANSHOF, *L'immunité dans la monarchie*, cit., p. 182.

<sup>48</sup> DOI, p. 455, doc. 337. Come ricorda N. D'ACUNTO, *I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani. Ceti dominanti e riforma ecclesiastica nel secolo XI* («Nuovi studi storici», 50), Roma 1999, p. 369, con riferimento alla costituzione emanata da Enrico III a Rimini nel 1047, *calumniam facere* era una espressione giuridica tecnica che alludeva alla malafede con cui le parti avrebbero potuto insistere nel far valere la propria pretesa durante il processo pur conoscendone l'infondatezza.

<sup>49</sup> DOI, p. 455, doc. 337.

redatti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro (uno a febbraio, l'altro a maggio). Entrambi i diplomi ribadiscono la destinazione personale del *mundeburdio*: «eos [sc.: abbates] sub nostrae tuitionis defensione recepimus». È interessante come in questo caso il *mundeburdio* non si estenda solo sui monaci (probabilmente ciò è dato per scontato), ma — come si comprende dalla congiunzione «cum» — anche su un lungo elenco di persone diverse (dai contadini residenti ai concessionari di terre a livello, e non solo), accomunate solo dall'intrattenere relazioni con il patrimonio farfense.<sup>50</sup> Appare del tutto improbabile che il privilegio fosse davvero riconosciuto a questo eterogeneo e nutrito gruppo di persone, mentre è più plausibile che questo fosse un modo un po' impreciso per esprimere la finalità di tale *mundeburdio*, quella cioè di garantire gli abati di Farfa nella difesa dei loro titoli di possesso su tutto il patrimonio, dal momento che, in realtà, si può indicare in quest'ultimo il vero oggetto che si intendeva far seguire al *cum* e sul quale si estendeva la protezione regia dell'abate.

A differenza del diploma di Ottone I, nelle due carte di Ottone II le azioni vietate sono indicate con i verbi che più frequentemente ricorrono nei diplomi di *mundeburdio*: «inquietare, molestare» gli abati e i monaci, «sine legali auctoritate disvestire» costoro e infine «aliquam miniorationem facere».<sup>51</sup> Un attento confronto del lessico delle due carte rivela come nel diploma di febbraio si trova un divieto *erga officiales*, che però il diploma di maggio corresse, trasformandolo in un divieto *erga potentes* grazie all'aggiunta del lemma «episcopus».<sup>52</sup> Quest'ultimo divieto, ulteriormente arricchito del vocabolo

<sup>50</sup> DDOII, p. 276, doc. 244; p. 282, doc. 249. Si riporta il passo per esteso: «eos [sc.: abbates] sub nostrae tuitionis defensione recepimus cum omnibus militibus, liberis, libellariis, servis, ancillis omnibusque residentibus super terras eorum omnibusque mobilibus et immobilibus rebus eorum». La particolare presenza dei *milites* in questo elenco — cioè dei vassalli dell'abbazia — è oggetto di una specifica analisi *inf.*

<sup>51</sup> DDOII, p. 276, doc. 244; p. 282, doc. 249. La clausola *sine legali auctoritate* è una variazione della più consueta *sine legali iudicio*.

<sup>52</sup> Come si legge in DOII, p. 276, doc. 244, l'elenco del diploma di febbraio recita: «dux princeps marchio comes vicecomes vel aliquis noster missus discorrens sculdascius castaldius nullaque nostri imperi magna parvaque persona». In DOII, p. 282, doc. 249 compare anche il lemma «episcopus». Quest'ultimo è inserito in mezzo tra *marchio* e *comes*; scompare invece *princeps*.

«abbas», ritorna pure nel terzo e ultimo diploma di Ottone II per Farfa, quello del 983 per l'abate Adamo.<sup>53</sup>

Per quanto concerne i numerosi diplomi di Ottone III per Farfa, è sufficiente richiamare solo i passi che dimostrano la chiara volontà del re e dell'abate di fare ricorso al *mundeburdio*. Si tratta di passi molto chiari, come quando Ottone III afferma di «*monasterium sancte Marie in loco qui dicitur Pharpha in nostre defensionis mundiburdium recepire*». <sup>54</sup> Considerando i diplomi concessi nel solo anno 998 all'abate Ugo, in uno si legge «*eos [sc.: abbates] sub nostra tuitione recepimus*»,<sup>55</sup> in un altro «*predia (...) sub defensione et tuitione nostri mundiburdii recepimus*»,<sup>56</sup> in un altro ancora «*imperiali patrocinio (...) roboretur*». <sup>57</sup>

Anche Enrico II usò il *mundeburdio*. Dei due diplomi rilasciati all'abate Ugo, uno — quello del 1019 — non lo menziona, anche se dispone una solenne *confirmatio bonorum* non dissimile da quelle garantite da protezione regia; l'altro diploma — il primo in ordine

<sup>53</sup> DOII, p. 335, doc. 287. Si legge: «*iubemus ut nullus dux marchio episcopus comes abbas vicecomes sculdascio gasta[ldio] nullaque nostri regni magna parvaque persona prefatum abbatem de predictae aecclesiae monasterio sanctae Marie vel de cunctis adiacentiis eius disvestire inquietare audeat vel presumat*».

<sup>54</sup> DOIII, p. 760, doc. 332. La data di questo diploma è ignota.

<sup>55</sup> DOIII, p. 699, doc. 277.

<sup>56</sup> DOIII, p. 707, doc. 282. Ecco uno dei rari passi di questi diplomi in cui il *mundeburdio* appare come una protezione reale anziché personale. Come si comprende meglio dall'analisi di questo *mundeburdio* esposta *inf.*, tale modo di esprimersi rifletteva in realtà lo scopo di questo specifico *mundeburdio*, cioè il recupero di alcuni *predia*. Non per questo, però, si può mettere in dubbio la natura personale di questa protezione. Lo si capisce bene anche dal prosiegua del testo, dove come ci si aspetterebbe si legge: «*ut nullus dux archiepiscopus episcopus marchio comes vicecomes nullaque nostri imperii magna aut parva persona*» (elenco dei *potentes*) «*inquietare aut molestare vel disvestire sine legali presumat iudicio*» (elenco delle azioni vietate) «*prefatum Hugonem venerabilem abbatem aut eius successores*» (ecco il vero destinatario del *mundeburdio*: l'abate Ugo e i successori) «*de iam dictis prediis et terris vel de suis pertinentiis*» (ecco l'obiettivo perseguito: garantire il possesso di queste terre, ma non per questo sono le terre le destinatarie del *mundeburdio*).

<sup>57</sup> DOIII, p. 696, doc. 276. Questo passo — come tutto il diploma da cui è tratto — presenta particolari implicazioni, che sono oggetto di analisi *inf.*



di tempo, essendo stato rilasciato nel 1014 — è invece chiaramente definito come «nostre tuitionis preceptum».<sup>58</sup>

In conclusione, si può allora dire che quasi tutti i diplomi rilasciati dagli Ottoni a favore di Farfa fecero ricorso in modo chiaro, insistito e inequivocabile allo stesso strumento politico-giuridico, sia esso chiamato *mundiburdium*, *defensio*, *tuitio* o *patrocinium*. Minimo comune denominatore di questi mundeburdi era una protezione personale, orientata alla difesa in giudizio di un patrimonio. Ogni diploma — ogni mundeburdio — presentava poi anche altri privilegi. Si segnalano l'esenzione dalla mallatura per l'avvocato di Farfa;<sup>59</sup> l'istruzione di processi «per nobiliores et veraciores», cioè con testimoni scelti dal giudice regio come avveniva nelle cause che riguardavano i beni fiscali;<sup>60</sup> l'esenzione dalle imposte sui diritti d'uso, relative soprattutto ai pascoli nel ducato di Spoleto, con equiparazione degli animali posseduti da Farfa ai «publica animalia».<sup>61</sup> Tutti questi privilegi erano chiaramente legati al profilo 'pubblico' dell'abbazia, e quindi a quella coesistenzialità tra Farfa e l'impero di cui si è già detto e di cui era certamente espressione anche il mundeburdio. Come quest'ultimo, inoltre, tali privilegi agevolavano Farfa nell'ambito giudiziario e nella difesa legale del patrimonio. È perciò difficile stabilire se i diplomi riconoscessero questi privilegi in aggiunta al mundeburdio, da cui erano dunque distinti, oppure se essi fossero intesi come espressioni particolari dello stesso mundeburdio, da cui allora dipendevano.

Non bisogna poi dimenticare l'immunità e quindi il tema della eccettuazione. È davvero poco rilevante il piccolo riferimento all'immunità che si legge in un passo del diploma di Ottone I del 967, dove si obbligavano gli eventuali assassini di un servo o di una serva dell'abbazia al pagamento di una «emunitatis nostre (...) summa».<sup>62</sup> Molto più rilevante, invece, è il chiaro riconoscimento di alcuni privilegi d'immunità nei due diplomi di Ottone II del 981, anche se il testo non usa le

<sup>58</sup> MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, III: *Heinrici II. et Arduini diplomata*, ed. H. BRESSLAU, Hannover 1900-03, da ora in poi DHII, p. 351, doc. 289.

<sup>59</sup> DOI, p. 282, doc. 249.

<sup>60</sup> DDOI, p. 276, doc. 244; p. 282, doc. 249.

<sup>61</sup> DOI, p. 459, doc. 337.

<sup>62</sup> *Ibid.*

formule immunitarie più comuni, non menziona mai il lemma *immunitas*, né prevede il divieto d'ingresso, cioè quello che può essere ritenuto l'aspetto prevalente dell'immunità. Ottone II riconobbe l'esenzione da «freda aut tributa (...) mansiones» e dalla convocazione di «fideiussores»; a questi privilegi immunitari passivi si aggiungeva la devoluzione di ogni provento fiscale («quicquid de predicti monasterii possessionibus fiscus noster sperare potuerit»), e quindi una immunità fiscale attiva.<sup>63</sup> Quest'ultima è chiaramente ribadita anche nel diploma di Ottone II del 983, che riconobbe ai monaci l'immunità da ogni «publicum obsequium» e il godimento di «omnis publica functio»<sup>64</sup> subito dopo aver ricordato le clausole consuete del mundeburdio.

Durante l'età degli Ottoni, quindi, l'immunità di Farfa non fu dimenticata. Tuttavia non era su quello strumento politico-giuridico che fu costruito il rapporto tra re e abbazia, ma sul mundeburdio. I diplomi di età carolingia fotografano una situazione opposta, poiché i sovrani franchi accolsero Farfa sotto il mundeburdio, ma fecero ricorso molto di più all'immunità, riconoscendo all'abbazia inequivocabili esautorazioni degli *officiales* regi e un chiaro regime di eccettuazione.

Nel diploma del 775 di Carlo Magno si legge che Farfa è posta «sub integra emunitate». Si tratta di una delle prime immunità carolingie. Il passo è seguito dal classico divieto di ingresso nelle terre farfensi, espresso con una formula che, con poche modifiche, sarebbe poi divenuta molto diffusa in tutta la produzione documentaria carolingia e non: «nullus iudex publicus ad causas audiendum vel freda undique exigendum vel homines ipsius monasterii distringendum seu mansiones aut paratas faciendum nec fideiussores tollendum nec ullam reddibutionem requirendum iudiciaria potestas ibidem quoquo tempore ingredi nec tractare penitus praesumatis».<sup>65</sup> Lo stesso privilegio si trova in alcuni diplomi di Ludovico il Pio, come quello del 820,<sup>66</sup> e nella carta di Carlo il Calvo dell'875.<sup>67</sup>

<sup>63</sup> DOII, p. 282, doc. 249.

<sup>64</sup> DOII, p. 335, doc. 287.

<sup>65</sup> MGH, *Diplomatum Karolinorum*, I: Pippini, Carlomanni, Caroli Magni diplomata, ed. E. MÜHLBACHER, Hannover 1906, da ora in poi DKar. I, p. 142, doc. 99.

<sup>66</sup> RF, II, pp. 205 sg., doc. 248.

<sup>67</sup> RF, III, pp. 19-21, doc. 318.

Si è già visto che non si trovano immunità altrettanto ampie ed espresse in un modo così chiaro nei numerosi diplomi degli imperatori sassoni, da Ottone I a Enrico II (962-1024), se non forse in qualche passo delle carte di Ottone II. Questa ricerca risulterebbe vana anche nei diplomi degli imperatori di età salica, almeno fino a quello di Enrico IV del 1084.<sup>68</sup> Non a caso l'unico studio che ha impostato il problema dei rapporti centro-periferia in questi termini, riconoscendo un ruolo non solo alla eccettuazione, ma anche alla protezione, ha subito notato che «la *libertas* farfense non segue un percorso unidirezionale»: questa assenza di linearità si riscontra proprio perché al tempo degli Ottoni l'abbazia conobbe un «diverso e più debole regime di eccettuazione» rispetto al periodo carolingio,<sup>69</sup> a cui corrispose un ricorso più intenso alla protezione regia.

La particolare vitalità del *mundeburdio* nel legare Farfa e impero fu dunque una novità della seconda metà del secolo X. Non fu però una novità assoluta. Proteggere Farfa era sempre stato uno dei tanti modi — ma, ecco il punto, non sempre il modo più decisivo — per affermare una posizione non ben definita, ma comunque egemonica, sul cenobio per sfruttarne la posizione strategica. Prima di analizzare più nel dettaglio e con le dovute contestualizzazioni i *mundeburdi* degli Ottoni, vale la pena ricostruire in che modo fu declinato il tema della protezione di Farfa nei secoli precedenti al secolo X, constatando, per esempio, che esiste un antecedente carolingio all'uso intensivo del *mundeburdio* da parte degli Ottoni nel primo trentennio del secolo IX, cioè negli anni di Lotario I. Nel corso del tempo, le forme, l'intensità, i significati e anche i referenti di questa protezione cambiarono: osservare Farfa attraverso i suoi protettori può allora essere utile per comprendere alcune dinamiche del potere nell'alto medioevo e comprendere poi, più nello specifico, il ruolo dei *mundeburdi* ottoniani.

Il tema della protezione compare già nel primo privilegio ricevuto poco dopo la fondazione di Farfa: si tratta infatti di una *tuitio* papale, una sorta di *mundeburdio* della Chiesa romana. La sua autenticità è dubbia, tuttavia milita a favore di essa la scelta di Gre-

<sup>68</sup> MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, VI/2: *Heinrici IV. diplomata*, ed. D. VON GLADISS, A. GAWLIK, Weimar 1959, pp. 472-77, doc. 358.

<sup>69</sup> N. D'ACUNTO, *Farfa e l'Impero*, cit., p. 140.

gorio da Catino di inserire questo documento all'inizio del *Regestum Farfense*: sia per il suo contenuto, sia per la sua posizione in questa fonte, la *tuitio* dà inevitabilmente una connotazione papale alla genesi di Farfa, suggerendo una immagine dell'ente che era certamente contraria agli interessi politici — nettamente filoimperiali e antipapali — promossi dal *Regestum* e dal suo autore.<sup>70</sup> L'«apostolici privilegi (...) tuitio»<sup>71</sup> — così recita il testo — fu concessa da papa Giovanni VII attorno al 705 per confermare la dotazione originaria del monastero, a cui aveva invece provveduto il duca longobardo Faroaldo II di Spoleto, che figura peraltro come petente della *tuitio*. Quest'ultima quindi rifletteva uno spirito di collaborazione tra il pontefice e il duca longobardo. Poiché la *tuitio*, oltre alla *confirmatio bonorum*, si preoccupava di disciplinare l'elezione abbaziale e le ordinazioni chiericali dei monaci, il documento rivela come, a questa altezza cronologica, il ruolo della protezione papale fosse confinato alla sola disciplina ecclesiastica, in relazione a un contesto in cui anche la distrettuazione diocesana era incerta.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> L'autenticità del documento è generalmente ammessa sulla base di studi come quello di H.H. ANTON, *Studien zu den Klosterprivilegien der Päpste im frühem Mittelalter unter besonderer Berücksichtigung der Privilegierung von St. Maurice D'Agaune*, Berlin 1975, pp. 75-83, 91 sg.; un giudizio complessivamente positivo è formulato anche da C. BRÜHL, *Chronologie und Urkunden der Herzöge von Spoleto im 8. Jahrhundert*, «Quellen u. Forsch. aus ital. Archiven u. Bibliotheken», 51 (1971), pp. 16-19. Resistono tuttavia alcuni dubbi, come quelli espressi da T. LEGGIO, *Le origini dell'abbazia di Farfa. Ulteriori riflessioni*, in *Farfa abbazia imperiale*, cit., pp. 53 sg.

<sup>71</sup> RF, II, p. 24, doc. 2. L'espressione ricorre due volte nel testo, in un caso senza l'aggettivo *apostolicus*. Per l'analisi del documento, cf. G. ANDENNA, *Farfa e il Papato da Giovanni VII a Leone IX*, in *Farfa abbazia imperiale*, cit., pp. 110-13.

<sup>72</sup> È convinto della rilevanza di questa *tuitio* nel solo ambito della disciplina ecclesiastica M. COSTAMBEYS, *Power and Patronage in the Early Medieval Italy. Local Society, Italian Politics and the Abbey of Farfa, c. 700-900*, Cambridge 2007, pp. 255 sg. Sono invece le incertezze del lessico di questo documento che fanno pensare a una distrettuazione diocesana della Sabina non del tutto definita all'inizio del secolo VIII, dal momento che la *tuitio* di Giovanni VII intese chiarire i rapporti del monastero con il vescovo «qui vicinum est» (RF, II, p. 24, doc. 2). Questo lessico così impreciso sotto il profilo istituzionale non permette neanche di comprendere se il vescovo in questione fosse quello di Rieti oppure di Vescovio. Sulla distrettuazione ecclesiastica della Sabina tra la fine del secolo VI e l'inizio del secolo VIII, cf. T. LEGGIO, *Le origini dell'abbazia di Farfa*, cit., pp. 39-41.

Non per questo, però, la *tuitio* papale non poteva mutare nel tempo significati e funzioni. Nella bolla di Adriano I del 772 — rilasciata alla vigilia della conquista carolingia — la *tuitio* si presenta come un privilegio giurisdizionale, quindi in una forma molto simile a quella del *mundeburdio regio* che sarebbe stata descritta da Raterio di Verona. Era infatti stabilito per Farfa un foro privilegiato, il cui giudice era un certo Miccione, «notarius regionarius et prior vestiarum sanctae Romanae ecclesiae». Poiché però il nome di quest'ultimo era seguito dalle parole «atque eius omnes successores apostolicae sedis vestiarum priores», si comprende come Adriano I intendesse istituzionalizzare il privilegio, legandolo a un *officium* della Chiesa romana e non a una persona.<sup>73</sup> La *tuitio* di Adriano I, a differenza di quella di Giovanni VII, rifletteva una diversa autocoscienza del ruolo pontificio, esorbitante rispetto al solo ordinamento ecclesiastico e ormai declinato nei termini di un accentuato protagonismo politico. Quest'ultimo era presentato come indipendente da altri poteri romani<sup>74</sup> e come supplente dell'autorità legittima, secondo quanto suggerisce la *datatio* di questa bolla, che assume come criterio di riferimento gli anni di governo degli imperatori bizantini Costantino V e Leone IV.<sup>75</sup>

È invece più incerto stabilire quando Farfa fu accolta per la prima volta sotto la protezione regia, se cioè sotto i Longobardi o i Carolingi.

<sup>73</sup> RF, II, p. 84, doc. 90. Si riporta il passo per esteso: «constituentes ex nostri persona Miccionem notarium regionarium et priorem vestiarum sanctae ecclesiae, atque eius omnes successores apostolicae sedis vestiarum priores, ut quotiens quaecunque causa vestro monasterio accesserit, confestim ad eos omni in tempore monachi atque missi ipsius monasterii adveniant, suasque illis referant causas et ab ipsis prioribus vestiarum proprias iustitias recipiant». L'istituzionalizzazione di questo privilegio giurisdizionale è sottolineata anche dall'autonomia che, almeno in linea teorica, era riconosciuta a questo giudice, anche rispetto alle influenze papali: «ipse prior vestiarum qui in tempore fuerit, sine inquietudinis molestia beatissimorum pontificum, qui in tempore apostolatus culmen gesserit, plenarias iustitias, tam de furtis quam de aliis super accidentibus causis, partis monasterii vestri sanctae Dei Genitricis perpetuis temporibus usque in finem saeculi studeant».

<sup>74</sup> Infatti la *tuitio* di Adriano I si presentava come una protezione dalle aggressioni del patrimonio farfense perpetuate da «plures ac diversi nefarii homines nostrae Romanorum reipublicae», come si legge *ibid.*

<sup>75</sup> RF, II, p. 85, doc. 90. Ha segnalato l'importanza di questa *datatio* M. COSTAMBEYS, *Power and Patronage*, cit., p. 297.

Non si può escludere che il primo re-protettore sia stato Ratchis, seguito poi da Astolfo e da Desiderio;<sup>76</sup> tuttavia nel *Regestum Farfense* di Gregorio di Catino il documento più risalente in cui compare un riferimento al mundeburdio è un diploma di Carlo Magno del 775, in cui il re presentò se stesso (ma anche i suoi successori) come «patronus»<sup>77</sup> — quindi difensore — dei monaci di Farfa. Alla *confirmatio bonorum* erano aggiunti rilevanti diritti di esenzione ecclesiastica, che equiparavano Farfa al cenobio di Luxeuil, qui evocato come *Reichskloster* carolingio per antonomasia, dal momento che molti monasteri regi franchi del tempo erano sottratti dalla normale distrettuazione diocesana.<sup>78</sup> Il mundeburdio di Carlo Magno era quindi un privilegio complesso, ma — ed è ciò che più conta — era solo uno degli strumenti con cui il sovrano accese il rapporto con Farfa: non quello più rilevante, considerando l'ampia immunità che egli concesse all'abbazia.

C'è poi un passo del diploma di mundeburdio di Carlo Magno che merita di essere sottolineato, quello che garantiva la libertà farfense da qualunque «tributum aut censum».<sup>79</sup> L'espressione di

<sup>76</sup> Ritieni probabile questa ipotesi M. COSTAMBEYS, *Power and Patronage*, cit., pp. 261 sg., sulla base di due indizi: la presenza — benché molto sporadica — di diplomi di protezione regia anche longobardi; l'inclusione di Ratchis, Astolfo e Desiderio nell'elenco dei sovrani protettori di Farfa in alcuni diplomi carolingi e ottoniani che confermarono il mundeburdio regio sull'abbazia.

<sup>77</sup> DKar. I, p. 142, doc. 98: «de proprio valeant semper gaudere patrono». Anche in assenza dei lemmi *mundiburdium*, *tuitio*, *defensio*, si può parlare di mundeburdio, come suggerisce sia il vocabolo *patronus*, sia il divieto *erga potentes* («episcopus abbas dux castaldius vel quislibet de fidelibus nostris seu iuniores aut successores vestri») relativo a impedire aggressioni («inquietare aut contra rationis ordinem vel quoquo tempore generare») alle persone e al patrimonio («praedictum abbatem nec monachos suos vel agentes ipsius aeccliesiae de rebus praefati monasterii»). Interpreta questo diploma come mundeburdio anche G. ANDENNA, *Farfa e il Papato*, cit., p. 115, mentre non ha senso parlare di «immunità spirituale», come si legge nel pur ottimo lavoro di M. COSTAMBEYS, *Power and Patronage*, cit., p. 276.

<sup>78</sup> DKar. I, pp. 141 sg., doc. 98. Sulla relazione tra mundeburdio regio e diritti di esenzione ecclesiastica, cf. M. DE JONG, *Carolingian monasticism: the power of prayer*, in *The New Cambridge Medieval History*, II: c. 700-c. 900, ed. by R. McKITTERICK, Cambridge 1995, p. 625, che spiega come il monastero colombano di Luxeuil, fondato nel 590, rappresentò il modello di *Reichskloster* carolingio proprio in quanto «remained outside the scope of the episcopal potestas».

<sup>79</sup> DKar. I, p. 141, doc. 98.

per sé molto vaga, diventò molto più concreta nel primo trentennio del secolo IX. La soggezione a censo è infatti il punto centrale attorno a cui ruota la bolla dell'817 di papa Stefano IV. Questo è senza dubbio il documento del *Regestum Farfense* più scomodo per Gregorio da Catino, quindi la sua presenza è un altro indizio della sostanziale attendibilità di tale fonte, dal momento che questa bolla — ancora più della *tuitio* di Giovanni VII — legittimava una chiara egemonia papale su Farfa.

Nella bolla di Stefano IV l'abbazia era sottoposta a un doppio censo. Il primo era un censo in senso stretto: esso consisteva nel versamento annuale di dieci soldi d'oro «pensionis nomine»<sup>80</sup> per i possessi farfensi ubicati nel ducato romano. Il secondo era, per così dire, un censo spirituale, che si traduceva nella recita quotidiana di cento *Kyrie eleison* per la salvezza del pontefice.<sup>81</sup> Tanto la *pensio* quanto i *Kyrie eleison* facevano di Farfa «una sorta di *ecclesia censualis*». <sup>82</sup> Pur se agivano su piani diversi, i due censi sono parimenti interpretabili come oneri ricognitivi di una posizione papale sull'abbazia non ben definita, ma certamente egemonica. Si noti come questa egemonia era affermata in modo indipendente dalle strutture territoriali dell'ordinamento ecclesiastico, ma attraverso strumenti

<sup>80</sup> RF, II, p. 185, doc. 224. Si riporta il passo per esteso: «hos vaero omnes praefatos fundos vel uncias existentes ex corpore patrimonii nostri Sabinensis iuris sanctae Romanae cui Deo auctore deservimus aecclisiae habentes, ita sane ut a te tuisque successoribus singulis quibusque indictionibus pensionis nomine rationibus aeccliasiticis decem auri solidi persolvantur».

<sup>81</sup> *Ibid.* Si riporta il passo per esteso: «ut omnibus diebus vitae vestrae, dum ipse consistit venerabile monasterium, quotidianis diebus, quando cantilenas perficitis in eodem sancto monasterio, pro remissione peccatorum nostrorum, centum Kyrie eleison exclamare studeatis».

<sup>82</sup> Così G. ANDENNA, *Farfa e il Papato*, cit., p. 116, che acutamente nota il disinteresse della bolla verso i rapporti di Farfa con i vescovi e, quindi, il disinteresse verso problemi di distrettuazione diocesana e di disciplina ecclesiastica. L'intervento di Stefano IV su Farfa è giudicato «assolutamente paradigmatico» della politica espansionistica dei papi in Sabina da F. MARAZZI, I «patrimonia Sanctae Romanae Ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X). *Struttura amministrativa e prassi gestionali* («Nuovi studi storici», 37), Roma 1998, p. 166 (ma più in generale, pp. 166-72), per il quale, comunque, questa bolla sarebbe stata una ripresa di una precedente di Adriano I, ormai perduta.

patrimoniali (la *pensio*) e spirituali (preghiere), facendo soprattutto leva sul controllo del possesso fondiario.

Comprensibilmente la bolla non dovette piacere ai monaci. Solo una settimana dopo il suo rilascio, morto Stefano IV, il neoletto Pasquale I rilasciò subito a Farfa un'altra bolla, nella quale scompaiono sia la *pensio*, sia i cento *Kyrie eleison*.<sup>83</sup> Queste omissioni devono ritenersi volontarie e consapevoli, sia perché fu molto breve l'intervallo di tempo intercorso tra le due bolle, sia perché entrambe furono scritte dallo stesso autore, lo scrinario della Chiesa romana Cristoforo.<sup>84</sup> Non si può escludere che il mutamento del lessico cancelleresco fosse legato all'intensificarsi della relazione di Farfa con l'impero. Se ne hanno indizi nella presenza dell'abate Ingoaldo alla fondamentale sinodo di Aquisgrana dell'817 che approvò la riforma di Benedetto di Aniane<sup>85</sup> e nel diploma di Ludovico il Pio dell'818 che stabiliva come, in caso di contestazioni del possesso fondiario, Farfa dovesse essere giudicata «per meliores et vaeracissimos qui in illis vicinioribus locis fuerint», interpretando le cause che la vedevano coinvolta «sicuti nostram regiam et imperialem causam». <sup>86</sup> Questo privilegio si sovrapponeva alla *tuitio* di papa Adriano I (l'annullava?), che aveva affidato le cause di Farfa al foro del vestiario papale.

Anche se mancano espliciti riferimenti nel testo del diploma, è probabile che l'equiparazione delle cause di Farfa a quelle imperiali fosse legata al *mundeburdio*. Con Ludovico il Pio, quindi, il tema della protezione regia di Farfa incominciò — e fu la prima volta — ad avere una certa importanza, che diventò poi manifesta ed esplicita al tempo di Lotario I, come già anticipato. Lo dimostra l'*altercatio* tra Farfa e la Chiesa romana e il relativo placito dell'823/24, sempre

<sup>83</sup> RF, II, pp. 186 sg., doc. 225.

<sup>84</sup> RF, II, p. 186, doc. 224: «scriptum per manus Christophori scrinarii»; p. 187, doc. 225: «scriptum per manus Christophori scrinarii sanctae Romane aecclesiae». In entrambe le bolle si legge anche «datum (...) per manus Theodori nomenclatoris sanctae sedis apostolicae».

<sup>85</sup> Sull'abate Ingoaldo, cf. I. SCHUSTER, *L'imperiale abbazia di Farfa*, cit., pp. 63-73.

<sup>86</sup> RF, II, p. 193, doc. 236. Il privilegio è comunicato a tutti coloro che esercitavano la «iudiciaria potestas», e quindi «omnibus aepiscopis, abbatibus, ducibus, comitibus, vicariis, centenariis, castaldiis, actionariis».



ammesso che il suo testo sia genuino.<sup>87</sup> Il processo fu interamente incentrato su un fondamentale interrogativo: Farfa apparteneva «ad ius et dominationem Romanae ecclesiae» oppure era stata accolta «sub tuitione et defensione eorundem regum Langobardorum (...) Francorum», cioè sotto *mundeburdio regio*?<sup>88</sup>

Questa dicotomia tra *ius/dominatio* (papali) e *defensio/tuitio* (regia) merita il massimo interesse. Poiché infatti la prima coppia di vocaboli indica inequivocabilmente un diritto proprietario su un bene,<sup>89</sup> si deduce che la posizione di 'protettore', a cui rimanda la seconda coppia di vocaboli, si colora di significati politico-patrimoniali, sfumando in quella di 'signore' e 'proprietario'.

L'impressione è rafforzata dal prosieguito del resoconto del placito. Si legge infatti che, qualora si fosse accertato (come poi avvenne) che Farfa godeva del *mundeburdio regio*, allora nessuno avrebbe potuto porre il monastero «sub tributo aut censu», neanche il «pontifex»,<sup>90</sup> espressamente chiamato in causa in quanto chiaro

<sup>87</sup> Forti perplessità in questo senso sono state espresse da M. VALLERANI, *Scritture e schemi rituali nella giustizia altomedievale*, in *Scrivere e leggere nell'alto medioevo* («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo», LIX, Spoleto, 28 aprile-4 maggio 2011), Spoleto 2012, pp. 121, 123.

<sup>88</sup> MGH, *Diplomatum Karolinorum*, III: *Lotharii I. et Lotharii II. diplomata*, ed. TH. SCHIEFFER, Berlin, Zürich 1966, da ora in poi DLoI, p. 147, doc. 51. Si noti che il diploma è datato nell'anno 840, ma riferisce l'esito del placito dell'anno 823/24.

<sup>89</sup> Quando nelle fonti si legge di un trasferimento di un bene dallo *ius* di un soggetto allo *ius* di un altro, si può essere certi che si tratta di un trasferimento proprietario, come ha dimostrato G. TABACCO, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, in Id., *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, Torino 2000, pp. 19-21. Per quanto riguarda *dominium*, si tratta di un lemma polisemico, che suggerisce uno sfruttamento economico e politico di un bene o di un ente; per esempio, esso era usato per descrivere la posizione del fondatore di un *Eigenkloster* sul proprio cenobio. Bisogna comunque segnalare che, quando si parla di 'diritto proprietario' nell'alto medioevo, occorre muoversi con le dovute cautele. In questo senso, cf. Id., *Regno, impero, aristocrazie*, cit., p. 260, secondo il quale «i termini di *proprietas* e di *dominium* non erano più usati da tempo, neppure in Italia, con il rigore dello schema classico della proprietà», tuttavia «erano pur sempre i termini più forti con cui si potesse esprimere l'intensità di una signoria sulle cose». La proprietà altomedievale non può infatti essere interpretata con le categorie moderne di ascendenza romanistica della *plena potestas* e dello *ius excludendi omnes alios*. Su questo punto, non si può prescindere da P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà*, cit., pp. 359-422.

<sup>90</sup> DLoI, p. 147, doc. 51.

attore di questa soggezione. Il fatto che si ricorresse al *mundeburdio regio* per negare la legittimità di un censo — un tributo economico ricognitivo di una egemonia politica — ribadisce l'efficacia del *mundeburdio* nella sfera patrimoniale: una efficacia già riconosciuta nel diploma di Carlo Magno analizzato in precedenza, ma messa a frutto nella difesa di Farfa solo negli anni Venti del secolo IX. Una ultima conferma dei significati politico-patrimoniali di questo *mundeburdio* si trova nella conclusione dell'*altercatio*, quando il papa Pasquale I ammise di non poter esercitare su Farfa «*nullum dominium iure ipsius monasterii (...), excepta consecratione*». <sup>91</sup> Si osserva qui una chiara distinzione tra *dominium* e consecrazione, ossia tra *dominium* ed esercizio di diritti ecclesiastici. Oggetto di scontro era dunque il controllo patrimoniale di Farfa e non i quadri circoscrizionali del potere. Fu molto probabilmente per questo che si ricorse al *mundeburdio regio* anziché ai privilegi di eccezione dalla distrettuazione diocesana (esenzione) o comitale (immunità).

In questa declinazione signorile-proprietaria del *mundeburdio* di Lotario I su Farfa si osserva la forma più comune del *mundeburdio carolingio*. È stato infatti già dimostrato come nei diplomi carolingi il *mundeburdio regio* su un monastero fosse molto spesso equivalente a una *traditio* dell'ente nelle mani del re-protettore, sanzionando così un trasferimento proprietario. <sup>92</sup> È tuttavia vero che anche nel placito dell'823/24 il *mundeburdio* non perse del tutto la sua costitutiva ambiguità, dimostrando una certa efficacia pure nella sfera giurisdizionale, se è vero che esso faceva di Farfa un monastero «immune et liberum», che il testo del placito poteva ancora una volta equiparare a Luxeuil e agli altri grandi *Reichsklöster* carolingi.

Che negli anni di Lotario I la rivendicazione teorica o l'esercizio concreto della protezione furono strumenti preziosi per affermare l'egemonia su Farfa è una ipotesi che trova ulteriore conforto nel primo capitolo della celebre *Constitutio Romana*, che Lotario I emanò proprio nell'824 e proprio a Roma (stesso anno e stesso luogo del placito). Qualunque fosse il reale valore della *Constitutio* — forse solo teorico-programmatico —, resta un dato di fatto che la prima que-

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> J. SEMMLER, *Traditio und Königsschutz*, cit., pp. 1-33.

stione affrontata riguardava «omnes qui sub speciali defensione domni apostolici» (*tuitio* papale) «seu nostra» (mundeburdio regio) «fuerint suscepti», cioè il nodo della protezione. Quindi la *Constitutio Romana* distingueva il mundeburdio regio dalla *tuitio* papale, pur affermando come entrambe le forme della *defensio* — questo l'unico lemma usato dal testo — si traducessero in un privilegio «ad iustitiam faciendam», cioè giurisdizionale.<sup>93</sup>

È poi possibile dare concretezza a questo 'scontro sulla protezione' che coinvolse Farfa nel primo trentennio del secolo IX, dissipando il sospetto di un conflitto giocato solo a un livello molto alto, cioè da imperatori e papi in merito a questioni giuridico-teoriche. Rispetto a quanto già detto, non stupisce osservare come lo scontro concreto avvenisse sul patrimonio fondiario dell'abbazia.

Nel placito dell'823/24 Pasquale I non si limitò a rinunciare a un teorico *dominium* su Farfa e a riconoscere il mundeburdio del re, ma più concretamente si impegnò a restituire a Farfa le terre che i suoi predecessori avevano distratto.<sup>94</sup> Proprio nei diplomi regi rilasciati in quegli anni, e più precisamente tra l'820 e l'824, comparvero per la prima volta il lemma «actionarius» e poi quello «pontifex» negli elenchi dei potenziali aggressori del patrimonio farfense.<sup>95</sup> È noto infatti che, a partire dall'ultimo ventennio del secolo VIII e poi sempre più intensamente nel primo trentennio del IX, si assistette in Sabina a un forte mutamento degli assetti fondiari, che premiò il

<sup>93</sup> Citazioni da *I capitolari carolingi. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, ed. C. AZZARA, P. MORO, Roma 1998, p. 120. Cf. M. GEISELHART, *Die Kapitulariengesetzgebung Lothars I. in Italien*, Frankfurt am Main, New York 2002, pp. 91-114. Attribuisce un valore solo teorico-programmatico alla *Constitutio Romana*, e ne auspica una demitizzazione, P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX<sup>e</sup> à la fin du XII<sup>e</sup> siècle*, Roma 1973, pp. 1196-201, per il quale questo testo non avrebbe avuto alcuna ripercussione concreta sulle strutture politiche del ducato romano, specialmente nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. È infatti sottolineata l'evanescenza dei *missi* imperiali nelle fonti romane lungo tutto il secolo IX, nonostante la *Constitutio Romana* assegnasse proprio a essi un ruolo centrale.

<sup>94</sup> DLöI, pp. 147 sg., doc. 51.

<sup>95</sup> Il lemma «actionarius» compare per la prima volta in RF, II, p. 199, doc. 242, cioè nell'820; «pontifex» in RF, II, p. 225, doc. 272, quindi nell'824, secondo la datazione di questa carta proposta da F. MARAZZI, *I «patrimonia*, cit., p. 167, n. 152.

ceto dirigente romano a danno delle aristocrazie longobarde locali.<sup>96</sup> Farfa si trovò nel mezzo di questo scontro. È stato dimostrato che proprio gli ampi privilegi di eccettuazione (immunità ed esenzione) di Carlo Magno del 775 avevano innescato un ingente trasferimento di terre dal ceto dirigente reatino-spoletino all'abbazia, affinché anche questi patrimoni potessero godere dei privilegi farfensi.<sup>97</sup> In questo modo, l'abbazia divenne nel giro di qualche anno (al principio del secolo IX) l'istituzione di riferimento dell'aristocrazia locale e il maggiore possessore fondiario della regione. Proprio per questo, però, essa fu anche la principale vittima della penetrazione romana in Sabina. Protagonisti di questa penetrazione furono soprattutto gli *actores* o *actionarii*, i quali, pur essendo funzionari della Chiesa romana, sembra agissero poco a favore dei papi e molto per conto e a beneficio delle famiglie aristocratiche romane di cui erano molto spesso diretta espressione.<sup>98</sup> In questo contesto i papi sembrano aver rappresentato — in modo più o meno volontario — il centro di potere attorno a cui si coagularono queste forze, tanto che il loro fu soprattutto un ruolo di coordinamento, e talora di contenimento, di questa aggressione al patrimonio abbaziale.<sup>99</sup>

Lo scontro era dunque incentrato sul controllo del vasto patrimonio di Farfa e sull'esercizio di un *dominium* eminente e di un alto protettorato sull'ente: papa Stefano IV usò come strumento il censo;

<sup>96</sup> F. MARAZZI, *I «patrimonia*, cit., pp. 119-23.

<sup>97</sup> M. COSTAMBEYS, *Power and Patronage*, cit., pp. 301-07, 328-30.

<sup>98</sup> Fino a oggi questo mutamento degli assetti patrimoniali in Sabina era stato letto solo in chiave papale; questa interpretazione più sottile è invece proposta e ben argomentata *ibid.*, pp. 334-37, 351, per il quale il vero protagonista (in quanto principale beneficiario delle distrazioni) fu il ceto dirigente romano, «an elite pursuing its agenda through institutional structures» — cioè attraverso gli *actionarii* e le circoscrizioni che costoro crearono in Sabina, le *actionaria* — «rather than an official class doing the bidding of its master» (il *master* è ovviamente il papa). D'altra parte «the identity of some of the *actores* themselves indicates their membership of aristocratic families» (p. 335). Si trattò comunque di operazioni che coinvolgevano un vasto spettro di attori e interessi molto diversi; si consideri per esempio che l'erosione del patrimonio abbaziale da parte degli *actores* o *actionarii* non sarebbe stata possibile senza la compiacenza più o meno coatta dei *conductores* dei beni farfensi.

<sup>99</sup> *Ibid.*, pp. 336 sg. parla di un ruolo papale di razionalizzazione delle aggressioni al patrimonio farfense perpetuate dalle famiglie romane, a partire dai Teofilatti.

Lotario I il *mundeburdio regio*. Questo intervento regio si inseriva peraltro nel quadro di un più generale contrattacco carolingio nel regno italico degli anni 820-40, che avrebbe dovuto correggere la linea più morbida — soprattutto verso i papi — tenuta da Ludovico il Pio.

L'impressione allora è che il *mundeburdio* su Farfa mostrò una particolare vitalità in età carolingia solo in concomitanza con uno scontro politico che aveva per oggetto il controllo di un patrimonio, inteso come ricchezza economica che poteva suggerire un esercizio su base territoriale — ma non circoscrizionale — del potere. Questa situazione fu forse determinata anche dalla particolare collocazione geo-politica dell'abbazia, così vicina alla frontiera del regno e così soggetta alla penetrazione di un ceto dirigente esterno legato a un forte centro di potere diverso da quello regio. D'altra parte la capillarità della distrettuazione comitale carolingia nel regno italico<sup>100</sup> dovette suggerire in anni diversi dal primo trentennio del secolo IX, come accadde con maggiore sistematicità in altre regioni, un più deciso ricorso all'immunità rispetto al *mundeburdio*.

Analizzata nel complesso, la situazione della Sabina alla vigilia dell'arrivo degli Ottoni in Italia centrale (962) si presentava molto diversa rispetto al quadro appena descritto. Il sacco saraceno di Farfa (898) e la successiva crisi dell'abbazia avevano provocato una forte dispersione del patrimonio e un indebolimento politico; allo stesso tempo, la conquista romana della Sabina era progredita, soprattutto a vantaggio della potente famiglia dei Teofilatti prima e dei Crescenzi poi. Eppure alcune, fondamentali, dinamiche del potere che coinvolgevano Farfa nel secolo X rivelano profonde analogie con la contesa imperiale-papale degli anni di Lotario I, in relazione alle quali si spiega il comune ricorso al *mundeburdio*.

Illuminante in questo senso il modo in cui l'abate Ugo di Farfa descrisse nella sua *Destructio monasterii Farfensis* la situazione vissuta

<sup>100</sup> G. SERGI, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo* («Atti delle settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo», L, Spoleto, 4-8 aprile 2002), Spoleto 2003, pp. 484-89; D. CLAUDE, *Untersuchungen zum frühfränkischen Comitatus*, «Z. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. German. Abt.», 81 (1964), pp. 1-79.

dall'abbazia negli anni Sessanta del secolo X. Egli spiegò che «quando potestas imperatorum cessabat», allora «pape Romani illud intro-mittebantur»; diversamente — «aliter» — i pontefici non potevano esercitare alcun «dominium» su Farfa, anche perché ciò «illis non pertinet», essendo negato da quel diritto di cui diplomi e bolle erano garanti, «ut privilegium illius refert». <sup>101</sup> Ecco allora ritornare la dialettica tra la *potestas* degli imperatori e il *dominium* dei papi: quest'ultimo, inammissibile *ex iure*, si imponeva *de facto* in caso di assenza dell'imperatore.

Con queste parole Ugo di Farfa illustrava una prassi generale, ma senza dubbio egli intendeva anzitutto giustificare un episodio molto preciso e specifico: l'essere stato papa Giovanni XIII (965-72) a scegliere il nuovo abate di Farfa nel 965/66. <sup>102</sup> Poiché in quell'anno Ottone I era già re italico (dal 951) ed era già stato incoronato imperatore a Roma (nel 962), allora il *cessare* della *potestas imperatorum* non alludeva a vacanze imperiali o interregni — cioè a un problema di continuità istituzionale —, ma alla mera lontananza fisica dell'imperatore. In effetti, quando Giovanni XIII scelse l'abate di Farfa, Ottone I si trovava a nord delle Alpi, dove soggiornò dal gennaio 965 all'agosto 966, dopo essere stato a lungo in Italia (961-64) e prima di farvi ritorno nel 967. <sup>103</sup> Come si è già visto, la fisiologica assenza del sovrano legata alla sua itineranza fu sempre un elemento di criticità (oltre che di specificità) del potere regio, ma ancora di più lo fu in età ottoniana, <sup>104</sup> anche a causa della debolezza delle strutture amministrative, dimostrando ancora una volta quanto il potere regio — al pari di ogni altro, meno segnato in senso sacrale e pubblico — fosse profondamente condizionato da situazioni di fatto.

Tanto l'elezione abbaziale del 965/66, quanto l'alternanza tra po-

<sup>101</sup> *Destructio*, p. 44.

<sup>102</sup> La scelta del papa cadde su Leone, già abate del vicino monastero di S. Andrea al Monte Soratte. Sull'importante pontificato di Giovanni XIII, cf. R. PAULER, *Giovanni XIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 87-92.

<sup>103</sup> Sulle date dell'itineranza di Ottone I, cf. H. KELLER, *Gli Ottoni. Una dinastia imperiale fra Europa e Italia (secc. X e XI)*, trad. it., Roma 2012, pp. 60 sg.

<sup>104</sup> Sull'assenza del re come fatto politico cruciale, soprattutto in età ottoniana, si rimanda a A. KRÄNZLE, *Der abwesende König*, cit.

*testas* imperiale e *dominium* papale al tempo degli Ottoni vanno opportunamente contestualizzate, anche perché è entro questo stesso contesto che occorre comprendere e giudicare il ricorso intenso, per non dire sistematico, al *mundeburdio* nelle relazioni tra Farfa e gli imperatori sassoni.

Prima di tutto va sottolineato l'evidente deterioramento delle relazioni dell'abbazia con l'impero tra la fine del secolo IX e la seconda metà degli anni Sessanta del X. Negli 84 anni che separano l'ultimo diploma carolingio ricevuto da Farfa (quello dell'883 di Carlo il Grosso)<sup>105</sup> dal primo ottoniano (quello del 967 di Ottone I) si conta solo una carta di Berengario I del 920.<sup>106</sup> Nel frattempo l'abbazia fu saccheggiata dai Saraceni,<sup>107</sup> la comunità monastica si divise per lungo tempo e seguirono periodi di grande confusione in cui Farfa fu con-

<sup>105</sup> RF, III, pp. 32 sg., doc. 330. Peraltro anche in questo caso si tratta di un *mundeburdio*, come si capisce dal passo «eum [sc.: l'abate] sub nostri mundiburdii tutione recipemus» (p. 32), seguito da una *confirmatio bonorum* e dall'annullamento di alcune permuthe che si erano rivelate sfavorevoli per l'abbazia. Secondo S. MACLEAN, *Kingship and politics in the late ninth century. Charles the Fat and the end of the Carolingian Empire*, Cambridge 2003, pp. 96, 180, il diploma esprimeva la volontà regia (e abbaziale) di regolare i conti con gli allora duchi di Spoleto (i Guideschi), rinunciando ormai a concorrere con i poteri romani.

<sup>106</sup> RF, III, pp. 77-79, doc. 371. Bisognerebbe aggiungere anche un intervento di re Ugo di Provenza, anche se esso non si concretizzò in un nuovo diploma, ma solo nella deposizione di un abate (Rimone) sostituito da un nipote del sovrano (Ratfredo), al quale va ascritto il merito di un parziale risanamento del patrimonio farfense che si concluse con la sua morte per avvelenamento. Per queste notizie, cf. *Destructio*, pp. 33-38. L'imposizione da parte del re Ugo di un abate a lui fedele faceva parte di un più ampio progetto volto a imporre nuovi assetti del potere in Italia centrale. Per esempio egli rivitalizzò la distrettuazione pubblica nel comitato di Fermo, dove peraltro aveva riparato la parte più importante della comunità farfense dopo il sacco saraceno e dove l'abbazia aveva importanti possedi. Queste azioni di re Ugo si spiegano con quell'interventismo che contraddistinse la sua politica in tutto il regno italico, come afferma P. CAMMAROSANO, *Nobili e re. L'Italia politica nell'alto Medioevo*, Roma, Bari 1999<sup>2</sup>, pp. 236-41.

<sup>107</sup> Secondo P. TOUBERT, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, trad. it., Torino 1997<sup>2</sup>, pp. 51 sg., esiste in qualche misura un nesso tra le incursioni saracene nell'Italia centrale dei decenni 870-910 e il venire meno dell'ordinamento regio, poiché le prime furono anche «una conseguenza della dissoluzione delle strutture di inquadramento verificatesi dopo il crollo dell'impero carolingio nel vuoto aperto dalla morte di Ludovico II (875)».

tesa da più abati. La memoria del legame qualificante con l'impero non venne mai meno, ma è significativo che proprio a metà del secolo X ebbe luogo un tentativo di distruzione di alcuni «edificia antiqua» — forse il palazzo imperiale attiguo al complesso monastico —, con il deliberato intento di far dimenticare quel legame, affinché mai più, «ne umquam», l'abbazia «regale appellaretur». <sup>108</sup>

In secondo luogo l'avanzata dei poteri romani trovò compimento con il dominio esercitato sulla Sabina dal *princeps* e *senator* Alberico tra la metà degli anni Trenta e la metà degli anni Cinquanta del secolo X (932-54). Questi disponeva delle strutture comitali ed esercitava una protezione invasiva sui monasteri regi, tra cui Farfa, animato tanto da ambizioni egemoniche, quanto da desideri di riforma religiosa. <sup>109</sup>

La comparsa degli Ottoni sulla scena italiana intaccò l'egemonia dei poteri romani in Sabina, ma il cambiamento fu lento e soprattutto parziale: gli imperatori sassoni complicarono la situazione politica locale, senza riuscire a rovesciarla del tutto a loro favore.

Si è già detto della elezione abbaziale di Farfa del 965/66 decisa dal pontefice Giovanni XIII. Ancora più rilevante è apprendere ancora da Ugo di Farfa come, sempre attorno al 965, lo stesso

<sup>108</sup> *Destructio*, p. 45. Così agirono i monaci ribelli e dissoluti di Farfa proprio alla vigilia della età ottoniana e della *restauratio* dell'abbazia che gli imperatori sassoni avrebbero promosso. Il loro scopo è espresso nel passo — che si riporta per esteso — «ne umquam ad statum redire valeret id ipsum monasterium aut regale diceretur». Ancora più rilevante è poter cogliere il loro ragionamento: «dicebant, non tam secure illud [sc.: monasterium] possent possidere, si regale appellaretur».

<sup>109</sup> Si apprende che era il principe Alberico a disporre del comitato di Sabina da *Exceptio relationum*, p. 65. Sul rapporto di Alberico con l'abbazia, cf. *Destructio*, p. 39: secondo Ugo di Farfa, al principio del secolo X l'abbazia versava in una situazione di grande difficoltà, che si protrasse «usque ad tempus Alberici Romanorum principis». Da qui un giudizio molto positivo di Ugo verso il «gloriosus princeps». Quest'ultimo «cupiebat monasteria sub suo dominio constituta ad regularem reducere normam». Il passo rivela sia il *dominium* politico esercitato da Alberico sui cenobi vicini a Roma, sia il suo desiderio religioso di riforma che lo portò a chiamare in Lazio l'abate Oddone di Cluny come «archimandrita super cuncta monasteria Rome adiacentia». Entrambi i progetti di Alberico incontrarono aspre resistenze: non — si badi bene — nei re italici, in quel momento del tutto estromessi dal controllo dell'ente, ma nei monaci corrotti Campone e Ildeprando, i quali intendevano governare da soli l'abbazia e disporre liberamente del suo patrimonio.



papa controllasse pure la distrettuazione pubblica della regione, se è vero che fu Giovanni XIII — e non Ottone I — che «comitatus Sabinensem dedit (...) et plures alios», che cioè assegnò a chi volle il comitato sabino insieme con molti altri (*plures alii*) geograficamente vicini. Non meno rilevante constatare che il beneficiario del comitato fu un nipote del papa, Benedetto, i cui legami con centri del potere diversi da quello regio erano rafforzati dall'aver sposato una Crescenzi.<sup>110</sup> Questi ultimi vantavano una cospicua presenza patrimoniale in Sabina, dove egemonizzarono gli incarichi comitali per tutta l'età ottoniana e oltre, soprattutto attraverso il ramo dei Crescenzi-Stefaniani, i cui più importanti esponenti negli anni a cavallo dei secoli X e XI furono proprio i due figli del conte Benedetto (Crescenzi e Giovanni), di cui si dirà più avanti.

Certamente è molto difficile giudicare la qualità di questi titoli comitali, soprattutto non è chiaro se essi siano stati riconosciuti dagli Ottoni come *officia*. Una perplessità ancora maggiore è suscitata dagli altri titoli della Roma di età ottoniana, anch'essi legati per lo più ai Crescenzi, i quali ripristinarono nel 965 la carica di *praefectus*, attorno al 975 quella di *patricius* (non attestata da due secoli) e nel 988 il titolo (che fu già di Alberico) di *senator omnium Romanorum*.<sup>111</sup> Ciò che più conta, però, è che nei diplomi non c'è traccia dei conti di Sabina e il relativo comitato compare solo a intermittenza. Nella maggioranza dei casi la stessa Farfa è descritta come un ente collocato «in territorio Sabinensi»,<sup>112</sup> oppure se ne dà solo una indicazione

<sup>110</sup> *Exceptio relationum*, p. 62. La moglie del conte Benedetto era Teodoranda, figlia di un certo Crescenzi a *Caballo Marmoreo*.

<sup>111</sup> P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval*, cit., pp. 1017-19.

<sup>112</sup> DOI, p. 455, doc. 337; DDOII, p. 276, doc. 244; p. 281, doc. 249; DDOIII, p. 613, doc. 203; p. 697, doc. 277 (quest'ultimo con riferimento alla collocazione di alcuni possessi farfensi, non dell'abbazia); DHII, p. 519, doc. 405. Emblematico il caso del primo dei due diplomi di Ottone II del 981, dove la *confirmatio bonorum* è articolata in un modo assolutamente non comune rispetto a ciò che si legge negli altri diplomi, cioè elencando comitato per comitato la dislocazione del patrimonio farfense (DOII, p. 276, doc. 244 menziona i comitati di Viterbo, Castro, quello tuscano, Firenze, Rieti, Civitas Marsicana, Penne, Furcona, Valva, Atessa, Penne, Abruzzi, Ascoli, Fermo, Camerino; sono poi segnalate altre forme di distrettuazione territoriale, come quella di un gastaldato rurale e del ducato di Spoleto). È questo l'unico diploma ottoniano per Farfa da cui si potrebbe ricavare l'impressione

topografica legata al monte Acuziano,<sup>113</sup> o ancora si omette del tutto questo tipo di indicazione.<sup>114</sup> Solo poche volte si ricorre alla espressione «in comitatu Sabinensi»,<sup>115</sup> e comunque quasi mai prima dei diplomi di Ottone III: proprio il sovrano che sconfisse a Roma i Crescenzi e che contribuì a rivitalizzare l'apparato funzionariale nel regno italico.<sup>116</sup> Alla luce di questo quadro è improbabile ipotizzare unità amministrative che facessero capo al re. Non che nella Sabina di età ottoniana non fossero presenti *officiales regi*, ma questi ultimi si scorgono nei *missi* itineranti attestati nei placiti,<sup>117</sup> non in conti posti a capo di circoscrizioni pubbliche.

L'evanescenza della distrettuazione comitale della Sabina ottoniana va poi considerata in un contesto che probabilmente funzionò integrando reti politiche diverse, afferenti a centri di potere non del tutto sovrapponibili. Per esempio, i grandi placiti di Farfa del periodo di Ottone III videro la presenza del papa o del *praefectus* accanto all'imperatore o al suo *missus*, oltre al fatto che il collegio giudicante era composto anche da giudici romani, che di sicuro non erano funzionari regi.<sup>118</sup> È certamente vero che in questi processi una delle due parti era un ente ecclesiastico romano, e ciò può giustificare il coinvolgimento dei poteri cittadini; tuttavia non si può escludere, anche a livello generale, un

di una Italia centrale amministrativamente organizzata in un mosaico di comitati: anche in questo caso, però, Farfa è collocata nel *territorium* — e non nel *comitatus* — di Sabina.

<sup>113</sup> Per esempio DOIII, p. 757, doc. 329.

<sup>114</sup> Per esempio DOIII, p. 760, doc. 332.

<sup>115</sup> DOI, p. 551, doc. 405 (placito); DDOIII, p. 697, doc. 277; p. 707, doc. 282; DDHII, p. 351, doc. 289; pp. 519 sg., doc. 405 (quest'ultimo con riferimento alla collocazione di alcuni possessi farfensi, non dell'abbazia).

<sup>116</sup> Sulla sconfitta dei Crescenzi a opera di Ottone III nel biennio 996-998, cf. P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval*, cit., pp. 1013 sg. Sulle strutture dell'ordinamento pubblico nel regno italico al tempo di Ottone III, cf. N. D'ACUNTO, *Nostrum Italicum regnum*, cit., pp. 61-118.

<sup>117</sup> Cf. DOIII, p. 700, doc. 278 (a. 998); RF, III, p. 126, doc. 416 (a. 998); RF, III, pp. 135 sg., doc. 423 (a. 998).

<sup>118</sup> Cf. DOIII, pp. 699-703, doc. 278; pp. 767-69, doc. 339. Sui giudici romani come soggetti estranei al funzionariato regio, cf. G. CHIODI, *Roma e il diritto romano: consulenze di giudici e strategie di avvocati dal X al XII secolo*, in *Roma fra Oriente e Occidente* («Settimane del Centro di studio sul'Alto Medioevo», XLIX, Spoleto, 19-24 aprile 2001), Spoleto 2002, p. 1163, n. 71.

sistema misto di amministrazione della giustizia, a cui prendevano parte l'imperatore, il papa e l'aristocrazia romana.

Espressione di questo sistema misto era anche il già citato papa Giovanni XIII, la cui elezione nel 965 fu l'esito di un accordo tra le grandi famiglie romane e i legati di Ottone I. Nel suo pontificato — piuttosto lungo per quei tempi (965-72) — si può vedere un compromesso tra le due esperienze molto negative che seguirono la deposizione del potente Giovanni XII (dicembre 963) determinata in buona parte da Ottone I: quella di papa Leone VIII, imposto unilateralmente dall'imperatore e per questo destinato a rapida sconfitta, e quella di papa Benedetto V, voluto dalla sola aristocrazia romana e finito in esilio ad Amburgo.<sup>119</sup> Pertanto le azioni già ricordate di Giovanni XIII del 965/66 — elezione dell'abate di Farfa e assegnazione del comitato di Sabina — devono essere valutate in rapporto a un papa che, comunque, era stato eletto pure con il consenso di Ottone I e che, proprio nel 966, doveva anche all'imperatore sia il fallimento della rivolta romana che si era sollevata contro di lui, sia la vendetta dei suoi nemici.

Anche nei decenni successivi il rapporto tra gli Ottoni e i papi — soprattutto se visto dalla Sabina in generale e da Farfa in particolare — appare segnato da una forte ambivalenza, nella quale cooperazione e concorrenza si mescolavano. Un'altra spia di questa ambivalenza si trova nella *datatio* della documentazione privata di Farfa, quella relativa alle concessioni temporanee di beni raccolte nel *Liber largitorius Farfensis*.<sup>120</sup> Si tratta di documenti interessanti, perché ri-

<sup>119</sup> Le vicende che ebbero per protagonisti l'imperatore Ottone I e i papi Giovanni XII, Leone VIII e Benedetto V sono raccontate con precisione (anche se in modo certamente non neutrale) nell'opera su Ottone I di Liutprando di Cremona, che di quei fatti fu testimone oculare. Cf. *Liutprandi Liber de Ottone rege*, in *Quellen zur Geschichte der Sächsischen Kaiserzeit. Widukinds Sachsengeschichte, Adalberts Fortsetzung der Chronik Reginos, Liudprands Werke*, ed. A. BAUER, R. RAU («Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters», 8), Darmstadt 1971, pp. 496-523. Su questa fonte, cf. P. CHIESA, *Così si costruisce un mostro. Giovanni XII nella cosiddetta Historia Ottonis di Liutprando di Cremona*, «Faventia», 21 (1999), 1, pp. 85-102; sul suo autore, cf. J.N. SUTHERLAND, *Liudprand of Cremona, bishop, diplomat, historian. Studies of the man and his age*, Spoleto 1988.

<sup>120</sup> Questa fonte può essere intesa come «un promemoria a fini di gestione

flettono le inclinazioni dei notai più che le regole di cancelleria che tendevano a uniformare gli escatocolli di bolle papali e diplomi regi.

Durante l'abbaziato di Giovanni III (966/67-97) la datazione dei documenti sembra riflettere il sistema misto di cui si è detto, dal momento che si trovano molte concessioni datate sia secondo gli anni del pontefice in carica, sia secondo quelli di regno degli imperatori: la scelta sembra dipendere soprattutto dalla sensibilità dei notai.<sup>121</sup> È invece difficile comprendere il successo della *datatio* papale nei documenti redatti negli anni dell'abbaziato di Ugo (997/98-1039), quando il rapporto dell'abbazia con l'impero fu senza dubbio particolarmente intenso, come dimostra l'alto numero di diplomi rilasciati a Farfa da Ottone III, nei quali si riflette il forte coinvolgimento di questo imperatore per la *Rompolitik*.<sup>122</sup> È però possibile ricostruire perché le prime *datationes* che adottano come criterio temporale gli anni di governo di Ottone I siano piuttosto tarde: la prima è in un documento del novembre 966, quattro anni e mezzo dopo l'incoronazione imperiale.<sup>123</sup>

Questo ritardo, infatti, ne richiama un altro: quello del primo diploma ottoniano per Farfa, rilasciato solo nel gennaio 967, come già ricordato. Se ai due ritardi si aggiunge la elezione dell'abate di Farfa compiuta dal papa nel 965/66 si hanno indizi sufficienti per pensare a un'accensione tardiva del legame Farfa-impero. Fu quindi

patrimoniale», come suggerisce efficacemente P. TOUBERT, *Dalla terra ai castelli*, cit., p. 54.

<sup>121</sup> Per esempio, il notaio Iobo — la cui attività continuò anche sotto l'abbaziato di Ugo di Farfa — usava costantemente la *datatio* papale; il notaio Giovanni ricorreva quasi sempre alla *datatio* imperiale. Meno diffusa — ma comunque presente — la doppia *datatio* papale-imperiale, usata per esempio dal notaio Angelo.

<sup>122</sup> Sottolinea la relazione tra l'elevato numero di diplomi per Farfa (soprattutto di quelli rilasciati nell'anno 999) e la grande attenzione di Ottone III verso il regno italico N. D'ACUNTO, *Il monachesimo nel regno italico al tempo di Ottone III tra protagonismo spirituale e contesti istituzionali: alcune esperienze a confronto*, in *Il monachesimo italiano dall'età longobarda all'età ottoniana (secc. VIII-X)* (Atti del VII Convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Nonantola, Modena, 10-13 settembre 2003), a c. di G. SPINELLI, Cesena 2006, p. 275, secondo il quale l'abbazia rappresentava per l'imperatore sassone «un imprescindibile punto di riferimento per il controllo di un ampio patrimonio in Italia centrale», nonché una «base per rinsaldare il proprio dominio su Roma».

<sup>123</sup> *Liber largitorius*, p. 150, doc. 236, dove si legge che il documento fu scritto «imperii Ottonis anno V».

solo in occasione del secondo soggiorno italiano di Ottone I (iniziato nel 967) che questo legame fu riallacciato, non durante il primo (962-63), quando pure il neo-eletto imperatore si occupò a lungo di questioni romane. È ancora una volta Ugo di Farfa che consente una migliore comprensione degli eventi. Egli giustificò l'ingerenza di Giovanni XIII nella elezione con l'eccessivo procrastinarsi (tre anni) della vacanza abbaziale.<sup>124</sup> Si comprende allora che Farfa non aveva ricevuto alcun diploma nel 962, come pure la consuetudine avrebbe voluto, perché a quel tempo non aveva una guida, cioè nessuno che andasse da Ottone I a chiedere il privilegio, tanto è vero che il diploma del 967 seguì di poco tempo l'elezione del nuovo abate.

Se è noto che i diplomi erano più 'richiesti' dai destinatari (spesso autori del testo) che 'rilasciati' *motu proprio* dai sovrani,<sup>125</sup> questo caso conferma come l'iniziativa politica spettasse alle 'periferie' anche quando il 'centro' avrebbe potuto avere interesse a favorire un alleato così stretto come un *Reichskloster*, tanto più se strategico per la stabilizzazione del potere regio in aree (come la Roma degli anni Sessanta) dove quest'ultimo era ancora debole e contestato.

A partire dal 967, però, gli Ottoni ripresero nettamente il controllo di Farfa (molto meno della Sabina), ponendo fine alla lunga latitanza dei re precedenti e mettendo in atto una operazione di riforma spirituale e di recupero patrimoniale. In questo modo essi rivitalizzarono il forte legame che l'abbazia aveva avuto con i Carolingi, ma usando altri strumenti: o meglio, usando gli stessi strumenti, ma con intensità diversa. Questi strumenti furono scelti dagli Ottoni non meno che dagli abati di Farfa, come suggerisce l'importanza della loro iniziativa nella redazione dei diplomi. La vitalità del *mundebur-*

<sup>124</sup> *Destructio*, p. 44.

<sup>125</sup> Già H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it., Roma 1998, p. 417 aveva colto la funzione spesso solo constatativa della cancelleria regia davanti alle richieste dei destinatari. Più recentemente questa dinamica è stata analizzata in modo approfondito e innovativo nei diplomi dei re ottoniani e salici nel grande lavoro di W. HUSCHNER, *Transalpine Kommunikation*, cit. Ad analoghe conclusioni, ma lavorando sulla cancelleria papale dello stesso periodo e prestando attenzione soprattutto al lessico delle bolle, è arrivato H.H. KORTUM, *Zur päpstlichen Urkundensprache im frühen Mittelalter. Die päpstlichen Privilegien 896-1046* («Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters», 17), Sigmaringen 1995.

dio regio di Farfa tra i secoli X e XI va allora compresa alla luce di questa convergenza di interessi e contestualizzata entro il quadro ora tratteggiato, in cui era centrale il confronto tra Ottoni e poteri romani, ora concorrenti ora cooperanti. Questo contesto presentava poi una distrettuazione pubblica evanescente, da cui discendeva una debolezza del potere regio in parte controbilanciata dal rilancio dei contenuti sacri e pubblici della regalità ottoniana, ed era un contesto segnato da un forte nesso tra possesso fondiario ed esercizio del potere, in relazione al quale va considerata la grande determinazione degli Ottoni nel recupero delle *res ecclesiae*.<sup>126</sup>

Ciò che occorre fare ora è osservare i *mundeburdi* ottoniani 'in azione'. Si tratta cioè di individuare e di distinguere le diverse pratiche istituzionali che essi attivarono di volta in volta concretamente. Il tentativo è quello di ricostruire l'ampio spettro di funzioni che nei secoli X-XI potevano essere assolte da uno strumento tanto vitale quanto duttile. A tale scopo si propone una casistica di questi usi del *mundeburdio*, che arricchisce, precisa e completa la ricostruzione solo generale che è stata precedentemente abbozzata, quella cioè di un privilegio giurisdizionale di carattere personale, pensato per proteggere l'integrità di un patrimonio.

*Mundeburdio come legame del re con un nucleo di potere locale.*

Tra i numerosi diplomi ottoniani per Farfa solo uno — quello di Ottone II del 5 maggio 981 — si è conservato in originale, ed è quindi al di sopra di ogni sospetto di interpolazione da parte di Gregorio da Catino, fosse anche una riscrittura limitata agli aspetti formali.<sup>127</sup> A meritare attenzione è il passo che è stato prima analizzato, anche se in modo parziale: «eos [*sc.*: abbates] sub nostrae tutionis defensione recepimus, cum omnibus militibus, liberis libella-

<sup>126</sup> N. D'ACUNTO, *Nostrum Italicum regnum*, cit., pp. 154-58.

<sup>127</sup> DOI, pp. 281 sg., doc. 249. Al di là delle comprensibili riserve suscitate da una fonte animata anche da un intento politico, la precisione con cui il testo di questo diploma è riportato da Gregorio da Catino nel *Regestum* è un altro indizio — insieme con la presenza in questa raccolta delle già ricordate bolle di Giovanni VII del 705 e di Stefano IV dell'817 — della sostanziale attendibilità di questo autore.

riis servis ancillis omnibusque residentibus super terras eorum omnibusque mobilibus et immobilibus rebus eorum». <sup>128</sup> L'attenzione è richiamata dal lemma *militibus*. La sua presenza è una novità introdotta da questo diploma e da quello quasi identico di soli tre mesi prima (3 febbraio 981) <sup>129</sup> rispetto ai precedenti documenti carolingi e rispetto anche al diploma di Ottone I del 967. Parlando di *milites* il diploma faceva chiaro riferimento alle clientele vassallatiche di Farfa, le quali erano obbligate a ricambiare la concessione beneficiaria di terre monastiche con l'*auxilium* militare. <sup>130</sup>

Questa scelta lessicale non sembra essere stata casuale, dal momento che, seppure indirettamente, essa è reiterata in un altro punto del testo. Il divieto *erga potentes* del *mundeburdio* vietava aggressioni non solo ad «abbates vel monachi», ma anche ad «aliquis eorum fidelis». <sup>131</sup> Era anche questa un'aggiunta irrituale e non comune, e il significato di *fidelis* è lo stesso di *miles*, cioè vassallo.

La spiegazione di questi nuovi lemmi va cercata nel contesto in cui maturarono entrambi i diplomi di Ottone II del 981, che fu quello della grande spedizione militare anti-saracena in Italia meridionale, organizzata verosimilmente tra la fine del 980 (quando l'imperatore varcò le Alpi) e l'autunno del 981 (quando questi arrivò a Salerno). Infatti il diploma del febbraio 981 fu rilasciato nei pressi di Arezzo, quindi nel corso dell'*iter Italicum*, quando il progetto della spedizione dovette già prendere corpo. Allo stesso modo va letto il secondo diploma, quello del maggio 981, scritto a Roma, dove nel frattempo aveva fatto tappa l'itinerario regio e dove Ottone II soggiornò a lungo, partecipando a momenti di alta valenza politica. <sup>132</sup> Il diploma

<sup>128</sup> DOII, p. 282, doc. 249. Cf. *sup.*

<sup>129</sup> DOII, p. 276, doc. 244.

<sup>130</sup> Per questa interpretazione del lemma *milites* nel pieno secolo X, cf. F. PRINZ, *Clero e guerra nell'Alto Medioevo*, trad. it., Torino 1994, pp. 208 sg. Confermano questa lettura anche le articolate riflessioni di H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XIII)*, trad. it., Torino 1995, pp. 219-52.

<sup>131</sup> DOII, p. 282, doc. 249, ma anche DOII, p. 276, doc. 244.

<sup>132</sup> Per quanto concerne l'autorialità del diploma, gli editori degli MGH individuarono la mano dello scriba contraddistinto dalla sigla It. I. È stato però W. HUSCHNER, *Transalpine Kommunikation*, cit. a dare un volto a questa sigla anonima, associandola all'arcicancelliere Pietro, già vescovo di Pavia e futuro papa Giovanni XIV. Tuttavia queste ricerche recenti, riprendendo un'intuizione di H. WIBEL, *Drei*

fu infatti scritto nel contesto dei fasti imperiali della Pasqua del 981, quando attorno a Ottone II si raccolsero a Roma sia la famiglia regia al completo sia grandi aristocratici da tutta Europa.<sup>133</sup> Solo nell'autunno di quell'anno Ottone II avrebbe lasciato Roma per Salerno, da dove avrebbe poi iniziato la sua discesa verso le terre bizantine occupate dai Saraceni, andando incontro alla disastrosa sconfitta in Calabria a opera di Abu al-Quassim (982),<sup>134</sup> che fu tanto grave da compromettere la legittimazione politico-sacrale della sua *leadership*.<sup>135</sup>

Sembrano essere state dunque le pressanti esigenze militari in vista della spedizione anti-saracena — le stesse che, per esempio, portarono alla redazione del famoso *Indiculus loricorum*<sup>136</sup> — ad

*Urschriften Cremoneser Diplome aus dem 10. und 11. Jahrhundert*, «Neues Arch. Gesellschaft. f. ältere deutsche Geschichtskunde», 43 (1922), p. 220, non attribuiscono il diploma di Ottone II per Farfa del 5 maggio 981 a It. I/Pietro di Pavia, ma piuttosto a uno scriba legato a quest'ultimo, benché ignoto, al quale è stata perciò associata la sigla It. I<sup>8</sup>, come si legge *ibid.*, p. 327, n. 589. Resta comunque il dubbio che si tratti davvero di due persone differenti, come si precisa *ibid.*, p. 330, n. 607.

<sup>133</sup> La Pasqua del 981, che Ottone II celebrò a Roma, coincise con uno dei momenti di maggiore forza e prestigio dell'impero ottoniano: parteciparono le imperatrici Adelaide e Teofano, l'infante Ottone III, la badessa Matilde di Quedlinburg, il duca Ottone di Svevia e Baviera, il re Corrado di Borgogna accompagnato dalla moglie Matilde, il duca Ugo Capeto futuro re di Francia. Cf. H. KELLER, *Gli Ottoni*, cit., p. 70.

<sup>134</sup> La storiografia ha tradizionalmente collocato questa battaglia a Capo Colonna presso Crotone, mentre è molto più probabile che essa ebbe luogo a *Columna Regia*, cioè nelle vicinanze di Reggio di Calabria, come ha proposto H. ALVERMANN, *La battaglia di Ottone II contro i Saraceni nel 982*, «Arch. stor. Calabria e Lucania», 62 (1995), pp. 115-30.

<sup>135</sup> H. KELLER, *Gli Ottoni*, cit., pp. 71 sg. ha notato che nei sei mesi successivi alla sconfitta calabrese del 13 luglio 982 i grandi di Germania e d'Italia evitarono di chiedere diplomi a un Ottone II quasi destituito del suo carisma sacrale.

<sup>136</sup> *Indiculus loricorum Ottoni II. in Italiam mittendorum*, in MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I: *inde ab a. DCCCCXI. usque ad a. MCXCVII*, ed. L. WEILAND, Hannover 1893, *Appendix IV*, pp. 632 sg., doc. 436. L'*Indiculus loricorum* è un elenco dei contingenti di cavalleria pesante che Ottone II chiese agli enti religiosi, all'aristocrazia comitale e ai ducati teutonici (esclusa la Sassonia) per la spedizione in Italia meridionale. Secondo G. ALTHOFF, *Die Ottonen*, cit., p. 148, Ottone II riuscì a mobilitare per questa impresa più di duemila armati a cavallo, l'80% dei quali era messo a disposizione dagli enti religiosi. Considerando la penuria di informazioni sui contingenti militari dell'alto e del pieno medioevo, l'*Indiculus* è ritenuto una fonte di capitale importanza per la storia militare di quei secoli.



aver suggerito un *mundeburdio regio* che, dopo aver assicurato abate e monaci, si estendeva indirettamente anche sui vassalli dell'abbazia: quelli ai quali Ottone II chiedeva in quel momento di mobilitarsi. D'altra parte una delle principali novità dei regni degli Ottoni rispetto a quelli dei Carolingi riguardò proprio le forme del reclutamento militare, dal momento che la mobilitazione del pieno secolo X fu basata assai più che in passato sulle milizie vassallatico-beneficarie delle chiese episcopali e dei grandi monasteri.<sup>137</sup>

Queste considerazioni sui *militēs/fideles* vanno integrate con quelle già svolte sui *mundeburdi* di Ottone II per Farfa del 981, i quali con un lessico un poco impreciso sottolineavano in realtà non solo il legame del re con l'abate, ma più in generale quello con l'intero patrimonio dell'ente.<sup>138</sup> È così possibile ricostruire la funzione svolta da queste protezioni. Soprattutto dal punto di vista del regno, questi *mundeburdi* sembrano lo strumento che, sulla base di una relazione personale di protezione giuridica tra Ottone II e l'abate Giovanni III di Farfa, di fatto consentiva al re di attivare un rapporto politico di coordinamento con quello che, tecnicamente, era un «nucleo di potere».<sup>139</sup> Così doveva apparire l'abbazia di Farfa agli occhi di Ottone II: un soggetto politico relativamente autonomo dal regno e potenzialmente esposto alla influenza di poteri concorrenti, radicato territorialmente in una società locale, dotato di risorse proprie di tipo economico, clientelare, militare (come appunto rivelano i lemmi *militēs/fideles*). E anche giurisdizionale: si consideri infatti che, come già anticipato, i diplomi di Ottone II sono le uniche carte ottoniane che fanno esplicito riferimento ad alcuni privilegi immunitari — e quindi eccettuativi — vantati dall'abbazia, come pure al godimento di tutti gli introiti fiscali di origine pubblica.

Il *mundeburdio regio* permetteva allora al re di legarsi a questo nucleo di potere: ciò significava, soprattutto, avere accesso indiretto

<sup>137</sup> Sulla mobilitazione militare in età ottoniana è fondamentale lo studio di F. PRINZ, *Clero e guerra*, cit., pp. 205 sg., 243 sg., il quale però ha sottolineato soprattutto l'importanza delle clientele vassallatico-beneficarie delle chiese episcopali, meno quella delle clientele monastiche.

<sup>138</sup> Cf. *sup.*

<sup>139</sup> L'espressione è presa in prestito da G. TABACCO, *Lo studio delle istituzioni*, cit., p. 19.

al vasto patrimonio di Farfa, dal momento che tutte le risorse ora elencate erano strutturalmente legate a esso. Era infatti il patrimonio a garantire forza politica e ricchezza economica all'abbazia, a permettere il reclutamento di armati, a vantare quelle immunità che (come già ricordato) non vanno intese come privilegi personali ma come *iura in re*.

Pertanto i mundeburdi di Ottone II sembrano essere stati strumenti efficaci per realizzare una coordinazione politica con Farfa, intesa come il principale referente del regno in una regione geo-politicamente strategica e di confine, che non poteva essere controllata con gli strumenti della delega funzionariale e della mediazione comitale.

#### *Mundeburdio come privilegio giudiziale.*

«Modo scio pro certo quod idem monasterium semper fuit sub tuitione regum et per legem Langobardorum defensatum est». <sup>140</sup> Con queste parole si espresse Leone, arcidiacono del sacro palazzo imperiale, in un passaggio cruciale del placito 'congiunto' imperiale-papale che si tenne a Roma il 9 aprile 998.

Leone agiva a nome di Ottone III e presiedeva la seduta giudiziaria insieme con il prefetto dell'Urbe Giovanni, che era invece il rappresentante di papa Gregorio V. <sup>141</sup> Completavano il collegio giudicante cinque giudici romani. Oggetto della controversia era il possesso di due chiese (S. Maria e S. Benedetto), conteso dai sacerdoti della chiesa romana di S. Eustachio in Platina (attore) e dai monaci di Farfa (convenuto), i quali risultarono infine vincitori. La dovizia di dettagli e le forme narrative piuttosto irrituali della relazione processuale hanno reso celebre questo placito. <sup>142</sup> Le parole sopra citate del rap-

<sup>140</sup> DOIII, p. 701, doc. 278.

<sup>141</sup> Secondo F. BOUGARD, *Razionalità e irrazionalità delle procedure intorno all'anno Mille: il duello giudiziario in Italia*, in M. ASCHERI, *Lezioni di storia del diritto nel medioevo*, Torino 2007, pp. 52 sg., 74, il Leone arcidiacono del sacro palazzo che presiedeva il placito va identificato con il famoso Leone di Vercelli, figura paradigmatica di vescovo imperiale di età ottoniana, per il quale si rimanda a H. DORMEIER, *Un vescovo in Italia alle soglie dell'anno Mille: Leone di Vercelli «episcopus imperii, servus sancti Eusebii»*, «B. stor. vercellese», 28 (1999), pp. 37-74.

<sup>142</sup> C. WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La*

presentante imperiale instauravano un chiaro nesso tra *tuitio regum*, quindi il *mundeburdio*, e *lex Langobardorum*, quindi un privilegio giudiziale. Questo rapporto dev'essere però precisato, contestualizzandolo all'interno di un placito complesso che si svolse in più sedute.

Il processo non fu breve perché il giudizio sulla titolarità dei beni slittò, dal momento che, all'inizio del dibattimento, l'abate Ugo di Farfa pose in discussione la procedura stessa del placito, rivendicando con forza il criterio della personalità del diritto per l'abbazia. Quest'ultima avrebbe dovuto essere giudicata secondo il diritto longobardo, e non secondo il diritto romano,<sup>143</sup> sulla base del quale, invece, intendeva procedere il collegio giudicante, dal momento che il placito si svolgeva a Roma, in questa città si trovavano i beni contesi e, soprattutto, erano romani i cinque giudici presenti, uno dei due presidenti del placito (il prefetto Giovanni) e l'attore (i preti di S. Eustachio).

Poiché, come è comprensibile, la rivendicazione di Ugo di Farfa fu contestata dalla controparte e suscitò dubbi nei giudici romani sulla corretta procedura da seguire, si chiese l'intervento di Ottone III in persona. Su invito di quest'ultimo, Ugo di Farfa e il suo avvocato Uberto provarono il loro privilegio giudiziale con l'*ostensio chartae*,<sup>144</sup> portando in giudizio proprio quel placito romano di Lotario dell'824/25 di cui si è già ampiamente parlato.<sup>145</sup> Costoro si dichiara-

*giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)* («Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo», XLIV, Spoleto, 11-17 aprile 1996), Spoleto 1997, p. 229 ha sottolineato la grande ricchezza di dettagli offerta dal resoconto del placito. L'accentuato andamento narrativo della sua prosa ha alimentato il sospetto di una parziale riscrittura del testo (conservatosi solo grazie al *Regestum*) da parte di Gregorio da Catino, come ipotizza M. VALLERANI, *Scritture e schemi rituali*, cit., pp. 120-23.

<sup>143</sup> Ovviamente, con diritto romano si intende l'insieme di usi e di norme diffuso a Roma alla fine del secolo X, non il diritto di Roma antica.

<sup>144</sup> Sulla diffusione della procedura della *ostensio chartae* nelle procedure giudiziarie del regno italico in età ottoniana, cf. M. VALLERANI, *Scritture e schemi rituali*, cit., pp. 139-43.

<sup>145</sup> DOIII, p. 701, doc. 278: «illi ostenderunt confirmationem factam a Hlothario imperatore, ubi continebatur, quomodo diffinitum est ante presentiam predicti imperatoris et domni Paschalis pape, quod idem monasterium sub lege Langobardorum vivere deberet et sub tali privilegio esse deberet, sicut cetera monasteria infra regna Francorum constituta sunt, id est Luxoviensium, Lyrinensium et Agaunen-

rarono inoltre disponibili a provare lo *status* di Farfa anche attraverso le altre due procedure ammesse dal diritto: la testimonianza giurata e il duello.<sup>146</sup> Poiché la nuova opposizione dei sacerdoti di S. Eustachio creò una situazione di *empasse*, intervenne di autorità Leone, che emise un verdetto definitivo e vincolante per tutti con le parole che sono state già citate. Il suo verdetto riconosceva a Farfa il privilegio giudiziale, adducendo come motivazione il *mundeburdio regio* di cui godeva da sempre l'abbazia.

Il nesso fondamentale tra *mundeburdio* e privilegio giudiziale anima anche l'arringa dell'avvocato di Farfa, Uberto,<sup>147</sup> dal momento che quest'ultimo impostò l'intera questione del diritto da adottare nei termini di un privilegio di protezione, e segnatamente di protezione regia.

Che il problema di fondo riguardasse la protezione lo si coglie dalla enfasi che l'avvocato pose sul verbo *defendere*: Farfa doveva «defendere» se stessa in quel placito «secundum legem Langobardam», poiché «per centum et eo amplius annos res nostri monasterii

sium, et pontificem Romanum nullum dominium in iure ipsius monasterii haberet, excepta consecratione». Si noti, soprattutto nell'ultima affermazione, come siano riprese quasi alla lettera le parole che Pasquale I avrebbe pronunciato nel placito di Lotario I (DLoI, p. 147, doc. 51). Non si può poi trascurare come in entrambi i casi sia stato il *mundeburdio regio* lo strumento scelto (e vincente) per negare forme di *dominatio* papale o romana sull'abbazia. Infatti il placito dell'824/25 fa riferimento solo al *mundeburdio*, il placito del 998 si appella al diritto longobardo, ma quest'ultimo si rivela una conseguenza del *mundeburdio regio*, come si comprende chiaramente dalle parole già citate dell'arcidiacono Leone e come si vedrà meglio più avanti.

<sup>146</sup> Proprio in relazione al duello segnala l'importanza di questo placito F. BOUGARD, *Razionalità e irrazionalità delle procedure*, cit., pp. 50-53, 74, che individua in questo processo una delle molte spie del successo della riforma di Ottone I che introdusse la *pugna* nella procedura civile del regno italico. Questo successo è documentato soprattutto negli anni di Ottone III.

<sup>147</sup> Questo personaggio compare in moltissimi documenti come avvocato di Farfa nei decenni a cavallo tra i secoli X e XI, come ha osservato G. CHIODI, *Roma e il diritto romano*, cit., pp. 1164-66, 1170 sg. Nel corso di questo placito Uberto lasciò il suo ruolo di avvocato di parte per assumere quello di giudice imparziale, in quanto unico esperto di diritto longobardo tra i giurisperiti presenti; ciò fu possibile per la «fungibilità di ruoli», che era «tipica del ceto professionale pre-irneriano» (p. 1170).

per legem Langobardam defensata est». Che questa protezione fosse poi quella regia l'avvocato lo chiarì legittimando il privilegio giudiziale con gli antichi «precepta regalia» e riconoscendo solo a Ottone III, cioè all'imperatore del suo tempo, la facoltà di mutarlo, poiché ciò poteva accadere solo «si placet domno imperatori aliter fieri». <sup>148</sup>

Pertanto, nel placito romano del 998 il *mundeburdio regio* agì come un privilegio giurisdizionale come nella definizione di Raterio di Verona, dal momento che Farfa ebbe accesso al foro imperiale (anche se in questo caso il foro era 'misto', cioè imperiale-papale), ma agì anche come un privilegio giudiziale, riconoscendo al soggetto tutelato la personalità del diritto e quindi la *lex Langobardorum*.

Come già in altri documenti, anche nel placito del 998 affiora di tanto in tanto quel «reicentrismo» tipico della esperienza giuridica medievale, così attenta al fatto patrimoniale e refrattaria a concepire i privilegi nei termini di un diritto individuale. <sup>149</sup> Infatti anche un privilegio squisitamente personale come quello della *lex Langobardorum* può talora essere presentato come un diritto reale. Si è già visto che nella sua arringa l'avvocato di Farfa affermò «per centum et eo amplius annos res nostri monasterii per legem Langobardam defensata est», <sup>150</sup> mentre Ugo di Farfa avrebbe detto «nolit Deus ut res nostri monasterii aliquando sub lege Romana vixisset, sed sub lege Langobarda». <sup>151</sup> In entrambi i casi il soggetto che gode di uno *ius proprium* (nel senso che è difeso da esso e che vive sotto di esso) è indicato nelle *res monasterii*. Non si tratta ovviamente di una reale

<sup>148</sup> DOIII, p. 701, doc. 278. L'attribuzione al solo Ottone III della facoltà di annullare il privilegio di Farfa di godere della *lex Langobardorum* è confermata anche dalle parole dell'abate Ugo, che, dopo aver ricusato il diritto romano, affermò che «nullatenus se facturus, nisi ex ore domni imperatoris audisset» (p. 700).

<sup>149</sup> È stato P. Grossi, *L'ordine giuridico*, cit., pp. 72-74, a ideare l'efficace concetto di «reicentrismo», esprimendo così «il 'segreto' e il nodo di tipicità di tutto il diritto protomedievale», ossia la centralità delle cose rispetto all'individuo. Infatti l'esperienza giuridica medievale «si scardina dal soggetto, lo rifiuta come perno del proprio meccanismo, come pietra angolare della propria costruzione. L'ordinamento si di-verte dal soggetto alle cose, e la cosa nelle sue esigenze primordiali, nella sua fattualità (...), diviene la protagonista di esso e la fonte in senso sostanziale di tutto il divenire giuridico» (p. 72).

<sup>150</sup> DOIII, p. 701, doc. 278.

<sup>151</sup> DOIII, p. 700, doc. 278.

contraddizione rispetto a un privilegio che era costitutivamente fondato sulla personalità del diritto, ma piuttosto di una conferma di come il *mundeburdio regio* fosse usato e pensato per proteggere in giudizio un patrimonio.

In questa prospettiva si comprende anche l'esito finale del placito del 998, ossia il risultato concreto ottenuto da Farfa grazie al *mundeburdio regio* e alla speciale applicazione di esso inteso come privilegio giudiziale. In sede processuale l'arma in più dei monaci fu proprio la *lex Langobardorum*, grazie alla quale fu negata l'ammissibilità della domanda più insidiosa tra quelle promosse dalla controparte. Ancora una volta — come già visto nel primo trentennio del secolo IX — lo scontro si giocava su un censo: in questo caso la *pensio* che Farfa avrebbe pagato a S. Eustachio per il possesso enfiteutico delle due chiese reclamate dai sacerdoti come proprie. Se questi ultimi avessero potuto dimostrare il versamento della *pensio* negli anni passati, essi avrebbero provato la loro titolarità delle due chiese. Tuttavia non fu possibile nemmeno iniziare una simile verifica, poiché la *lex Langobardorum* permise a Farfa di eludere completamente la questione del canone enfiteutico, dal momento che, secondo questo particolare diritto, l'avvocato «de pensione non deberet respondere», ma era obbligato a rendere conto solo «de possessione». Inoltre, anche sulla questione relativa al possesso, la *lex Langobardorum* si rivelò di aiuto per Farfa, dal momento che essa consentiva agli enti religiosi di provare anche solo «per sacramentum» di aver posseduto un bene «per quadraginta annos»: un possesso di tale durata era proprio quello rivendicato da Farfa sulle due chiese contese.<sup>152</sup>

Infine, tra i vantaggi offerti a Farfa dalla *lex Langobardorum* se ne può annoverare anche uno indiretto. Si è detto che questo privilegio era legato al *mundeburdio regio* e più in generale allo stretto rapporto di coesenzialità di Farfa con l'impero. A questo rapporto può essere legata anche la familiarità con cui l'avvocato Uberto considerò un'altra procedura giudiziale tipica del diritto imperiale come il duello. Nei momenti di maggiore *empasse* del processo, la sua proposta di risolvere la lite in questo modo intimorì e mise in diffi-

<sup>152</sup> Tutte le citazioni sono prese da DOIII, p. 702, doc. 278.

coltà la controparte,<sup>133</sup> e contribuì alla vittoria della causa. Infatti il duello fu ammesso in tutti i processi civili del regno italico dal celebre capitolare veronese di Ottone I del 967 e, anche se incontrò successo, fu sempre percepito come espressione di un diritto estraneo alla cultura giuridica allora diffusa a Roma. Ciò significa che in sede processuale pesò davvero molto il legame di Farfa con l'impero, sia per gli strumenti giudiziari che questo legame offriva attraverso il *mundeburdio* (privilegio giurisdizionale e giudiziale), sia per quelli che esso rendeva familiari (duello).

Non per questo si deve pensare al *mundeburdio regio* come a un *escamotage* facile e risolutivo per vincere i processi. Si è già detto della sua contestazione da parte dei sacerdoti di S. Eustachio, in un placito peraltro dove anche il diritto romano giocò un ruolo importante, come dimostra la facoltà alla fine riconosciuta a S. Eustachio e ammessa dalla sola *lex Romana* di provare il versamento della *pensio* tramite il giuramento di «tres idonei testes». <sup>134</sup> Si può allora dire che il *mundeburdio regio* poteva tradursi in un privilegio giurisdizionale, che riconosceva a Farfa l'accesso al foro imperiale, e ancora più in un privilegio giudiziale, che garantiva all'abbazia le specifiche libertà di uno *ius proprium* legato alla tradizione imperiale. Come tale, esso si rivelò uno strumento prezioso a cui l'abate e il suo avvocato potevano ricorrere se necessario per rafforzare e tutelare la posizione in giudizio dell'abbazia, soprattutto in caso di controversie fondiari. Il placito romano del 998 testimonia chiaramente anche l'efficacia del *mundeburdio regio* così inteso, dal momento che esso salvaguardò l'integrità del patrimonio farfense minacciata dalla contestazione di due chiese. Infine, la facoltà di appellarsi al *mundeburdio* e di ricorrere alla *lex Langobardorum* dovette rivelarsi un privilegio non solo utile, ma anche prestigioso, poiché accresceva l'autocoscienza di Farfa come *Reichskloster*, rafforzava il suo legame con i re, rappresentava anche simbolicamente l'irriducibilità dell'abbazia ai poteri romani e alle loro ambizioni.

<sup>133</sup> F. BOUGARD, *Razionalità e irrazionalità*, cit., pp. 52 sg., 74.

<sup>134</sup> DOIII, p. 702, doc. 278. Sottolinea il ruolo riconosciuto in questo placito anche al diritto romano G. CHIODI, *Roma e il diritto romano*, cit., pp. 1176-78, 1182-84.

*Mundeburdio come investitura di terre assegnate dal placito (e banno imperiale).*

Grazie al diploma del 23 aprile 998 si apprende che Ottone III accolse «sub defensione et tuitione nostri mundiburdii» non l'intero asse patrimoniale di Farfa, ma piuttosto alcuni beni specifici: si trattava dei «predia cum omnibus suis pertinentiis» collocati in Sabina che erano appartenuti a un certo Graziano e ai suoi figli. Il testo prosegue come ci si attenderebbe da un diploma di mundeburdio, quindi con il divieto *erga potentes* («dux archiepiscopus episcopus marchio comes vicecomes, nostri imperii magna aut parva persona») che proibiva di aggredire l'abate Ugo, i suoi successori e il patrimonio farfense («inquietare aut molestare vel disvestire sine legali ... iudicio»). Nella *sanctio* si trova però un passo singolare: infatti il soggetto a cui infliggere pene pecuniarie è definito «huius nostre investiture et mundiburdii violator». <sup>155</sup> Ne consegue che il diploma, considerato nel suo complesso, era definito — e quindi percepito — non solo come un mundeburdio, ma anche come investitura; con questa specie di endiadi fu suggerita un'associazione molto stretta tra queste due figure giuridiche.

La stessa associazione si trova in un altro diploma ottoniano per Farfa, quello del 990 rilasciato dall'imperatrice Teofano, reggente durante gli anni della minorità del figlio. Si tratta di un documento speculare e opposto al diploma del 998. Se quello era un mundeburdio chiamato anche investitura, questo era una investitura chiamata anche mundeburdio. Non si hanno infatti dubbi che Teofano volesse semplicemente investire l'abate Giovanni III di Farfa della chiesa di S. Vittoria, come afferma un passo di grande chiarezza e semplicità: «investituram reddimus predicto abbati Iohanni». Sono assenti i consueti divieti del mundeburdio, come pure il lessico della protezione. È però nuovamente la *sanctio* a esprimere una percezione del diploma tutt'altro che scontata, definendo la carta una «nostra investitura sive mundburdium», laddove la congiunzione *sive* suggerisce una vera e propria equivalenza. <sup>156</sup>

<sup>155</sup> DOIII, p. 707, doc. 282.

<sup>156</sup> MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, II/2: *Otonis III. diplomata*, cit., DTheophanu, p. 877, doc. 2.



È possibile comprendere questi passi se si coglie l'elemento comune a entrambi i diplomi: il recupero patrimoniale. In entrambi i casi i beni oggetto della investitura e del *mundeburdio* — quasi fusi in un unico privilegio — erano terre precedentemente distratte dal patrimonio abbaziale che, al momento della redazione dei diplomi, erano state recuperate.

Nella carta del 990 le spie di questo recupero patrimoniale sono due. La prima è nella scelta del verbo *reddere* nel passo già citato per esteso, preferito a *dare*, *largiri*, *tradere* e altri sinonimi. La seconda spia si coglie nella retorica della «*filia*» (la chiesa di S. Vittoria) che «erat separata a matre» (l'abbazia di Farfa), alla quale poteva ora ricongiungersi, dal momento che l'atto di Teofano permetteva all'abate di «*filiam cum matre quiete et pacifice tenere omni tempore*». <sup>157</sup>

Per il diploma del 998 si ha la fortuna di avere una prova ancora più concreta, che peraltro consente anche di essere più precisi sul modo che rese possibili questi recuperi patrimoniali sanzionati come 'investitura e *mundeburdio*'. Si è infatti conservata la *notitia* di un placito che ebbe luogo in Sabina nel marzo 998, il quale precedette di circa un mese il diploma, redatto a Roma nell'aprile dello stesso anno. I due documenti trattano dello stesso episodio: si ritrovano infatti gli stessi attori e gli stessi beni contestati, dal momento che il placito fu convocato dopo che Farfa aveva citato in giudizio un certo Graziano e i suoi figli, accusati di aver distratto i *praedia* elencati nel diploma. Il placito si concluse con l'investitura, che nel diploma si trova replicata; si legge infatti che il giudice «*apprehendit fustem*» <sup>158</sup> e assegnò all'abate Ugo i possessi ingiustamente detenuti dalla controparte. Inoltre il giudice lanciò il «*bannum*» <sup>159</sup> su queste terre, in virtù del quale egli esigeva la collaborazione dei giudici e dei *boni homines* presenti al placito nel proteggere l'abate e i monaci di Farfa

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> RF, III, p. 134, doc. 423.

<sup>159</sup> *Ibid.* Si riporta il passo per esteso: «*ad maiores et minores qui in ipso placito erant*» fu ordinato «*ut licentiam et potestatem haberent adiuvandi ipsum abbatem et suos monachos de ipsis rebus in quocumque ordine idem abbas voluisset, sine ulla compositione aut calumnia*». Sul rituale del banno come espressione della protezione regia, cf. H. KELLER, *Hulderweis durch Privilegien: symbolische Kommunikation innerhalb und jenseits des Textes*, «Frühmittelalter. Studien», 38 (2004), pp. 318 sg.

nel possesso di quei beni che erano stati recuperati. Il banno con il suo rituale era una espressione della protezione regia, quindi una declinazione del *mundeburdio* evocato nel diploma.

Ecco allora un altro possibile funzionamento del *mundeburdio* ottoniano. Nel linguaggio dei diplomi quest'ultimo assumeva le forme di una investitura, non perché non si distinguesse più tra questa e quello, ma perché investitura e *mundeburdio* erano pensati come due momenti della medesima azione di recupero patrimoniale. Infatti questa associazione di lemmi e di concetti riguarda beni fondiari riassegnati al legittimo proprietario, e riassegnati non in qualsiasi modo, ma per via giudiziaria. In questo senso si può vedere nel *mundeburdio* una investitura che rendeva attuativa una sentenza. Si ritrovano qui, intrecciati in modo originale, due aspetti costitutivi di questo strumento politico-giuridico: l'orientamento fondiario della protezione erogata e la sua efficacia in sede processuale.

Si è inoltre osservato che il '*mundeburdio*-investitura' poteva prevedere anche il banno imperiale sulle terre recuperate. Poiché questo modo di intendere il *mundeburdio* è attestato nella documentazione di Farfa solo negli anni Novanta del secolo X, si può vedere in questi casi l'avvio di quel processo che nel secolo successivo avrebbe assegnato un «ruolo preminente» al banno regio, inteso «come mezzo di riconversione del placito in uno strumento politico, grazie alla protezione su un bene concessa a un ente o a una persona particolare». <sup>160</sup> Queste parole si riferiscono alle pratiche di amministrazione della giustizia da parte di poteri locali in possesso di prerogative pubbliche nel regno italico del secolo XI, ma possono descrivere bene anche il funzionamento del *mundeburdio* ottoniano su Farfa del 998 e il ruolo del potere imperiale. <sup>161</sup>

<sup>160</sup> Citazione da M. VALLERANI, *Scritture e schemi rituali*, cit., p. 144. Sulla importanza assunta dal banno regio nelle pratiche della giustizia del secolo XI, specialmente in area toscano-canossana, cf. *ibid.*, pp. 143-47, 149.

<sup>161</sup> Il placito del 998 che vide l'abate Ugo di Farfa contro Graziano e i figli sembra già inquadrarsi in quella «logica» che nel corso del secolo XI avrebbe trasformato il placito da «mezzo di assegnazione di diritti» (legato soprattutto alla *ostensio chartae*) a «strumento di protezione concesso ai singoli richiedenti» (legato alla concessione del banno regio e della investitura), facendo così del placito stesso un «atto di *tuitio* regia», il cui compito era sostanzialmente quello «di fissare i confini dei

Infine, come dimostra ancora il placito del 998, si deve aggiungere che questa particolare declinazione del *mundeburdio* non si sostituiva, ma piuttosto integrava, quella del privilegio giurisdizionale. Giudice del placito era infatti «Roppertus missus domni imperatoris»: <sup>162</sup> anche in questo caso Farfa fu giudicata nel foro imperiale.

*Mundeburdio come consenso regio alla elezione dell'abate..*

Praecipientes itaque imperiales potentia iubemus ut (...) electus quisque ab eadem congregatione prius, dein imperiales patrocinio presentatus gratis roboretur et tunc a summo pontifice canonicè consecratur. <sup>163</sup>

Ecco come il 22 febbraio del 998 Ottone III chiarì il regime costituzionale di Farfa, elencando in precisa successione (*prius, dein, tunc*) i requisiti necessari all'abbaziale legittimo: elezione della comunità monastica; consenso dell'imperatore; consacrazione del papa.

L'approvazione imperiale della volontà dei monaci non era affatto un requisito formale; <sup>164</sup> anzi, come letto nel passo appena citato, era proprio essa che dava *robur* a una elezione altrimenti inefficace. Il diploma di Ottone III intendeva riaffermare a chiare lettere questo principio proprio perché esso era stato calpestato dall'abate Ugo. Infatti, prima di diventare un fidato alleato dell'impero, egli «regimen usurpaverat inique», facendosi consacrare dal papa «absque nostro assensu» e incorrendo così nella «imperialis censura». <sup>165</sup>

Senza consenso imperiale l'abate eletto dai monaci e consacrato

beni da salvaguardare»: con la sola differenza che nel 998 il potere imperiale era ancora presente e provvedeva con i suoi *missi* ad agire in questo modo, mentre nel secolo successivo, cioè «in decenni di effettiva crisi della presenza imperiale in Italia», questo modo di intendere la protezione regia era appannaggio di «poteri regionalizzati in possesso di prerogative pubbliche» come i Canossa. Tutte le citazioni sono prese *ibid.*, p. 149.

<sup>162</sup> RF, III, pp. 133 sg., doc. 423.

<sup>163</sup> DOIII, p. 696, doc. 276.

<sup>164</sup> Un profilo degli interventi imperiali nelle elezioni dell'abate di Farfa dal tempo di Carlo Magno a Enrico IV è proposto da N. D'ACUNTO, *Farfa e l'Impero*, cit., pp. 143-46.

<sup>165</sup> DOIII, p. 696, doc. 276.

dal papa era dunque un usurpatore, ma ci si potrebbe interrogare su quale fonte di legittimazione riposasse davvero un tale principio. Nel diploma si fa appello ai «*canones reguleque monachice*» e agli «*anti-quorum regum et imperatorum precepta*». Se però si considera il documento nel suo complesso, è piuttosto chiaro che il controllo della elezione da parte dell'imperatore era la conseguenza dello *status* di Farfa, che nel diploma è chiamata a chiare lettere «*imperialis abbatia*». <sup>166</sup> Questo *status* in età ottoniana fu espresso e sottolineato in particolare dal *mundeburdio regio*. Soprattutto, il diritto di Ottone III di controllare l'elezione abbaziale è qui descritto nei termini di un *patrocinium imperiale*, ricorrendo quindi al vocabolario della protezione e, più nello specifico, usando un lemma che, in altri diplomi ottoniani, esprime con più chiarezza il ricorso al *mundeburdio*. <sup>167</sup> Nella facoltà di Ottone III di controllare l'elezione dell'abate di Farfa si può allora vedere un'altra possibile declinazione del *mundeburdio regio*. <sup>168</sup>

La centralità assegnata dal diploma al *patrocinium imperiale* come elemento di legittimazione dell'abbaziato di Farfa non è incrinata dall'apprendere che Ugo fu deposto anche per un'altra ragione, cioè per l'atto simoniaco con cui egli comprò la carica da Gregorio V:

<sup>166</sup> *Ibid.* Può sembrare singolare, ma questa definizione così diretta di Farfa non è affatto comune nei diplomi.

<sup>167</sup> Come esempio si propone un diploma per ogni re ottoniano, in cui il lemma *patrocinium* indica certamente il *mundeburdio*. Cf. DOI, p. 264, doc. 180: «*ut praefatum monasterium regio sublevaretur munimine et sanctimoniales femine (...) consistenter patrocinio regum*» (*mundeburdio regio* sul monastero di Gandersheim); DOII, p. 119, doc. 205: «*quaedam matrona nomine Wentilgart que sub regali et imperiali patrocinio nostro semper esse videbatur, (...) nos quoque, quoniam sub publica defensione nostra atque patrocinio nostro hactenus esse videbatur, pie petitioni nostre serenitatis aures eius accomodavimus*» (*mundeburdio regio* sulla matrona Ventilgarda); DOIII, p. 439, doc. 40: «*etiam negotiatores eiusdem incolae loci nostre tuitionis patrocinio condonavimus (...) in omnibus tali patrocinentur tutela et potiantur iure quali ceterarum regalium institores urbium per nostrum regnum potiri noscuntur, nemoque inibi aliquam sibi vendicet potestatem, nisi praefate sedis archiepiscopus et advocatus*» (*mundeburdio regio* sui mercanti di Brema); DHII, p. 60, doc. 50 (replica di DOIII, p. 439, doc. 40).

<sup>168</sup> Già N. D'ACUNTO, *Farfa e l'impero*, cit., p. 146, parlando di come «in età ottoniana e salica» gli imperatori abbiano esercitato «un indiscusso ruolo arbitrale nella scelta degli abati» di Farfa, ha lasciato intendere che questo ruolo era legato alla «*defensio imperiale*».

un episodio — sia detto per inciso — che suffraga quanto già detto sull'ambivalenza dei rapporti tra Ottoni e papi, nei quali si intrecciavano collaborazione e concorrenza persino in casi, come questo, in cui ci si attenderebbe perfetta comunione di intenti (Gregorio V, primo papa tedesco, era cugino di Ottone III e doveva solo all'imperatore il proprio pontificato).<sup>169</sup> Se è vero che l'imperatore stigmatizzò la simonia («quod deterius est») ancora più del vilipendio dei diritti imperiali, in realtà l'interesse del diploma era ribadire il *patrocinium imperiale*, anche perché il documento non fu scritto per deporre Ugo (questo spiacevole episodio fu solo ricordato), ma, al contrario, per sanzionarne il reinsediamento: questa volta però con il consenso e secondo la volontà di Ottone III.

Proprio con riferimento al succedersi della deposizione di Ugo e della sua nuova elezione, merita attenzione un ultimo passo: «magnis precibus (...) aures nocte clementie accomodavimus, Hugonem gratiam in nostram recepimus». <sup>170</sup> Non è esagerato dire che questo diploma è un piccolo manifesto della regalità ottoniana! Infatti dopo aver spiegato il corretto funzionamento teorico di una *imperialis abbatia* e dopo averlo riaffermato nella pratica, il documento coglieva l'occasione per sottolineare due concetti fondamentali della *Weltanschauung* ottoniana.

Da una parte la *gratia regis*: concetto politico-religioso cruciale con cui si esprimeva il grado di vicinanza politica, ma anche di *familiaritas* umana, di un soggetto rispetto al sovrano. Dall'altra parte la *clementia regis*: prima virtù dei tre Ottoni, anzitutto in quanto tratto cronomimetico, in secondo luogo perché un re dal potere relativamente debole come quello ottoniano doveva sapere fare di necessità virtù, esercitando clemenza nei confronti di chi gli si opponeva e reintegrandolo (riaccogliendolo nella sua *gratia*, appunto) nel momento opportuno.<sup>171</sup> L'importanza di questo diploma sta quindi anche nel re-

<sup>169</sup> Ha sollevato la questione della non perfetta sintonia tra gli imperatori sassoni e i papi da loro intronizzati il saggio su Ottone III e Silvestro II di G. GANDINO, *Ruolo dei linguaggi e linguaggio dei ruoli. Ottone III, Silvestro II e un episodio delle relazioni tra impero e papato*, in EAD., *Contemplare l'ordine. Intellettuali e potenti nell'alto medioevo*, Napoli 2004, pp. 141-88.

<sup>170</sup> DOIII, p. 696, doc. 276.

<sup>171</sup> Sulla *clementia regis*, cf. G. ALTHOFF, *Otto III. und Heinrich II. in Konflikten*,

stituire un affresco della regalità ottoniana. Non è senza significato che in questo affresco trovasse posto anche l'immagine del re-protettore, evocata proprio dal *patrocinium imperiale* e quindi da una specifica declinazione del *mundeburdio regio*.

*Mundeburdio e concessione in beneficio: una incompatibilità?*

Predicto monasterio perdonavimus ut amplius in eternum nunquam detur per nos nec per nostros successores in beneficium, sed semper permaneat rei publice destinatum, abbati mancipatum, nulli alteri subiectum vel prestitum.<sup>172</sup>

Dopo aver soggiornato a Farfa nell'autunno del 999, Ottone III fece ritorno a Roma e rilasciò un diploma che vietava di trasmettere l'abbazia in *beneficium*. Il divieto era motivato dalla grave «dispersione» del patrimonio farfense che si era verificata in concomitanza con una precedente concessione «in beneficium» dell'abbazia,<sup>173</sup> disposta dallo stesso Ottone III nel periodo che intercorse tra la deposizione dell'abate Ugo e il suo successivo reinsediamento. Tuttavia, la contraddizione contenuta nel passo citato tra concessione beneficiaria di Farfa e appartenenza dell'abbazia alla *res publica* — chiaramente espressa dalla congiunzione avversativa *sed* — inducono a legare il divieto non tanto a un episodio contingente, ma soprattutto allo *status regio* di Farfa.

Questa impressione è rafforzata dalla insistenza che percorre tutto il diploma nel sottolineare la dimensione eminentemente pubblica sia dell'abbazia sia dei fatti che esso riporta, in apparenza poco attinenti al divieto della concessione beneficiaria. Infatti si lascia intendere che il soggiorno imperiale a Farfa era legato a un precedente «conventus» e «colloquium» di grande importanza politica che si tenne

in *Otto III. — Heinrich II.: Eine Wende?*, hrsg. von B. SCHNEIDMÜLLER, S. WEINFURTER («Mittelalter-Forschungen», 1), München 1997, pp. 77-94. Sulla *gratia regis*, cf. ID., *Huld. Überlegungen zu einem Zentralbegriff der mittelalterlichen Herrschaftsordnung*, «Fruhmittelalter. Studien», 25 (1991), pp. 259-82.

<sup>172</sup> DOIII, p. 760, doc. 331.

<sup>173</sup> DOIII, p. 759, doc. 331.

fuori Roma e che vide la partecipazione di Ottone III, di papa Silvestro II, del marchese Ugo di Tuscia e di altri ottimati: costoro trattarono «consilia imperii» nella prospettiva «pro restituenda re publica». <sup>174</sup> Inoltre, i diplomi dei passati imperatori mostrati a Ottone III una volta a Farfa non erano semplici «precepta», essendo «aureis sigillis bullita»: <sup>175</sup> un dettaglio che enfatizzava in modo specialissimo il profilo inequivocabilmente imperiale di quelle carte.

È però la *sanctio* che sottolinea con più forza il profilo regio — cioè sacro e pubblico — dell'abbazia. Questa parte del diploma merita la massima attenzione, dal momento che fu probabilmente dettata da Ottone III in persona, come suggeriscono l'irritualità e la solennità delle sue affermazioni. <sup>176</sup> La *sanctio* ammoniva in modo severo e perentorio quel «papa» e quell'«imperator noster successor» che «unquam memoratum monasterium alicui persone subiugaverit»; chi avesse osato tanto avrebbe dovuto renderne conto il giorno del Giudizio Universale al cospetto di Cristo e dello stesso Ottone III (!), <sup>177</sup> presentato come eterno protettore dell'abbazia.

La *sanctio* inoltre mutava il divieto di *dare in beneficium* espresso nella *dispositio* in un divieto di *subiugare* l'abbazia: un verbo che indicava una posizione sull'ente molto più salda e invasiva rispetto a una temporanea detenzione in beneficio, quasi una *dominatio*. Il divieto, poi, non era rivolto solo agli imperatori — gli unici che in linea di principio potevano disporre di un *Reichskloster* — ma anche ai papi, senza peraltro che in quegli anni ci fossero stati contrasti tra Ottone III e Silvestro II sul controllo della Sabina. Quindi la *sanctio* minacciava in modo preventivo

<sup>174</sup> *Ibid.* N. D'ACUNTO, *Il monachesimo*, cit., p. 276 sottolinea la presenza nel diploma dei lemmi *conventus* e *colloquium*, i quali rimandano agli strumenti fondamentali di gestione del potere regio in età ottoniana.

<sup>175</sup> DOIII, p. 759, doc. 331.

<sup>176</sup> L'ipotesi che indica in Ottone III il dettatore e nel cancelliere Eriberto lo scriba della *sanctio* di questo diploma è stata avanzata da H. HOFFMANN, *Eigendiktat in den Urkunde Ottos III. und Heinrichs II.*, «Deutsches Arch. f. Erforsch. Mittelalt.», 44 (1988), pp. 398 sg.

<sup>177</sup> DOIII, p. 760, doc. 331. Si riporta la *sanctio* per esteso: «unde Deum omnipotentem precamur ut si aliquis papa aut imperator noster successor unquam memoratum monasterium alicui persone subiugaverit, nobiscum in Christi adventu, dum venerit iudicare seculum per ignem, rationem inde reddat et se deliquisse pro hac causatione recognoscat».

entrambe le figure che storicamente avevano esercitato (e si erano conteste) l'egemonia politica su Farfa, e quindi la *dominatio* sull'ente.

In questo diploma il *mundeburdio* non è mai evocato in modo esplicito, quindi non si può dire che Ottone III vi abbia fatto ricorso per vietare la concessione di Farfa in beneficio. Non si può però nemmeno escluderlo del tutto: sia perché il divieto era legato al profilo imperiale dell'abbazia, che il *mundeburdio* ottoniano contribuì significativamente ad affermare, sia perché il divieto non escludeva uno scontro sulla *dominatio* sull'abbazia, per il quale il *mundeburdio regio* si era già rivelato uno strumento prezioso.

#### *Mundeburdio come immunità.*

«Omne fodrum perdonamus de omni terra (...) hoc mundiburdium sigillari precepimus». <sup>178</sup> Il diploma di Ottone III del 22 settembre 999 dimostra che era possibile una carta che, nonostante fosse definita di *mundeburdio*, concedeva al destinatario l'immunità.

Era infatti inequivocabilmente immunitario il privilegio di non pagare il fodro su tutte le terre dell'abbazia, così come lo era il divieto — anch'esso presente nel diploma — di tenere «*placitum super terram iam dicti monasterii*» per giudicare i concessionari liberi di quei fondi («*libellarii et pensionarii*»), essendo costoro soggetti alla giurisdizione dell'abate di Farfa. In modo altrettanto inequivocabile, però, si è letto che il sigillo autenticava un diploma percepito come un *mundeburdio*; a dimostrazione di come non si trattasse di una svista, il concetto era ribadito dalla *sanctio*, che infatti puniva l'eventuale «*mundiburdii violator*». <sup>179</sup>

Chiara spia di una certa sovrapposizione — anche mentale — dei due privilegi è l'elenco di coloro a cui erano rivolti i divieti

<sup>178</sup> DOIII, p. 757, doc. 329.

<sup>179</sup> *Ibid.* Si consideri che, nella produzione diplomatica ottoniana, come possono esistere diplomi (definiti) 'di *mundeburdio*' che dispongono privilegi immunitari, esistono anche diplomi (definiti) 'di immunità' che dispongono solo un privilegio normalmente legato al *mundeburdio* come la *confirmatio bonorum*; a questo proposito, cf. S. MANGANARO, *Forme e lessico*, cit., p. 24. Si tratta comunque di casi molto rari.



immunitari di riscuotere il fodro e di amministrare la giustizia nelle terre abbaziali. I divieti non furono rivolti ai soli *officiales regi*, ma, come rivela la presenza del lemma *episcopus*, a un elenco di *potentes*: «*episcopus dux marchio comes vicecomes sive aliquis homo magnus sive parvus Teutonicus sive Latinus nuntius*». <sup>180</sup>

Questo elenco è una ulteriore conferma dell'attenzione e della consapevolezza con cui fu scelto il lessico del diploma. Lo rivela la presenza di lemmi decisamente inconsueti nei diplomi ottoniani ed estranei ai comuni formulari, come *nuntius* (ossia *missus*) e le aggettivazioni *Teutonicus* e *Latinus*. Inoltre, poiché come già visto i placiti farfensi del 998 testimoniano la presenza di *missi* imperiali in Sabina, <sup>181</sup> non si può nemmeno escludere che il lessico del diploma menzionasse con una certa precisione i reali attori che in quegli anni si muovevano sullo scenario politico della regione.

Quest'attenzione confligge davvero con la scelta di chiamare 'mundeburdio' il diploma. Se è vero che il documento annullava alcuni negozi stipulati dagli abati del passato, questa disposizione — vagamente riconducibile al mundeburdio — non offre una spiegazione convincente alla scelta definitoria. Di per sé una sovrapposizione tra immunità e mundeburdio non deve stupire: come è stato già detto, essa è frequente in tutti i diplomi dopo Ludovico il Pio e anche in quelli ottoniani di Farfa, dove i due privilegi appaiono più chiaramente distinguibili, la netta vitalità del mundeburdio non esclude la compresenza di alcuni privilegi immunitari. Questo diploma rappresenta però un caso-limite di discrasia tra contenuti e definizione.

#### *Protezioni non regie sovrapposte al mundeburdio regio.*

Gli eventi che coinvolsero Farfa nel primo quarto del secolo XI consentono di ricostruire non solo il funzionamento del mundeburdio regio, ma anche la sua disfunzione. Entrambe le dinamiche possono essere osservate negli anni di un imperatore come Enrico II che fu

<sup>180</sup> DOIII, p. 757, doc. 329.

<sup>181</sup> Cf. DOIII, p. 700, doc. 278 (a. 998); RF, III, p. 126, doc. 416 (a. 998); RF, III, pp. 133 sg., doc. 423 (a. 998).

poco presente in Italia. Quando si parla di disfunzione del *mundeburdio regio* non si intende dire che i legami di protezione persero importanza, poiché, al contrario, essi si rivelarono ancora più vitali. La latitanza di Enrico II portò infatti a una sovrapposizione di più protettori su Farfa, dal momento che il *mundeburdio regio* fu integrato prima dalla protezione del papa e poi da quella di *potentes* locali.

Nel 1014 ci sono prove sufficienti per affermare che il *mundeburdio regio* funzionò. Una volta incoronato imperatore a Roma, come era consuetudine, Enrico II confermò i privilegi agli enti religiosi che lo chiesero. Ugo di Farfa ricevette un «*tuitionis preceptum*»: un chiaro diploma di *mundeburdio* che disponeva la *confirmatio bonorum* seguita dal divieto rivolto a tutti i *potentes* di «molestare aut inquietare vel disvestire» l'abate e i monaci.<sup>182</sup> Non ci sono quindi dubbi sul ricorso al *mundeburdio regio*, in assoluta continuità con quanto era accaduto con gli altri Ottoni.

Dal momento che poco dopo il rilascio del diploma Ugo di Farfa ebbe accesso al foro regio (più precisamente si trattò di un altro placito congiunto imperiale-papale),<sup>183</sup> si ha un'altra prova del funzionamento del *mundeburdio*, qui declinato come privilegio giurisdizionale. L'abate citò in giudizio i fratelli Crescenzo e Giovanni, esponenti dei Crescenzi-Stefaniani, figli di Benedetto conte di Sabina ed essi stessi insigniti del titolo comitale, non dall'imperatore come suoi *officiales*, ma dai Crescenzi che comandavano Roma.<sup>184</sup> Sin

<sup>182</sup> DHII, p. 351, doc. 289. Se è vero che la consuetudine richiedeva di attendere l'incoronazione romana (in questo caso il 1014) per ricevere un nuovo diploma, è anche vero che quest'ultimo avrebbe potuto essere rilasciato anche prima (dopo l'incoronazione pavese del 1004) qualora l'abate avesse avuto un forte interesse in questo senso. D'altra parte Ugo di Farfa aveva già incontrato Enrico II nel 1007 in Germania, in occasione del placito regio tenuto presso il castello di Neuburg (DHII, pp. 156 sg., doc. 130). Molto probabilmente influirono esigenze di opportunità politica: quelle che per esempio indussero Ugo di Farfa a lasciare l'abbaziale nel 1009 a favore del nipote Guido — mai riconosciuto da Enrico II —, per poi riprendere la guida della comunità nel 1014 poco prima del rilascio del nuovo diploma.

<sup>183</sup> Il placito era presieduto sia dall'imperatore Enrico II sia dal papa Benedetto VIII, assistiti da giudici romani, come si apprende dalla *Exceptio relationum*, p. 68. Queste presenze non sembrano mortificare il profilo 'imperiale' di questo foro.

<sup>184</sup> C. ROMEO, *Crescenzo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 30, Roma 1984, pp. 657 sg. Il titolo di *comes et rector* di Sabina fu riconosciuto loro (nel 988 a

dal principio del secolo XI costoro avevano attaccato una parte cospicua e strategica del patrimonio abbaziale, quella imperniata sui castelli di Tribuco e di Bocchignano.<sup>185</sup>

L'episodio è interessante anche perché rivela che la protezione giurisdizionale poteva stimolare anche una diversa — più rozza e più diretta — protezione: quella militare. Infatti, dopo aver giudicato a favore dell'abate Ugo, Enrico II chiese al papa Benedetto VIII di mettere a disposizione «vestri milites, qui cum meis vadantur, ut capiant mei monasterii castella».<sup>186</sup> Nella prospettiva del re bavarese, la protezione sul 'suo' monastero non si sarebbe dovuta limitare al riconoscimento di un foro privilegiato e benevolo, ma avrebbe dovuto tradursi anche in una spedizione armata.

Poiché la spedizione non ebbe luogo, la vicenda si protrasse a lungo ed Enrico II aveva necessità di tornare a nord delle Alpi, allora l'imperatore poté solo «reinvestire» l'abate Ugo «de ambobus predictis castellis cum suis pertinentibus», ma non poté seguire, controllare e caso mai imporre con la forza l'esecuzione della sentenza, cioè l'effettiva restituzione dei castelli da parte dei Crescenzi-Stefaniani. Fu per questo scopo che, come scrisse Ugo di Farfa, l'imperatore «commendavit me in manu pape in sua fide».<sup>187</sup> L'accomandazione, se non può essere definita tecnicamente *mundeburdio*, è comunque una protezione personale suscettibile di assumere forme diverse a seconda delle necessità contingenti. Si verificò dunque una sovrapposizione: la protezione papale integrò la protezione regia con l'obiettivo di rendere quest'ultima efficace in assenza dell'imperatore.

Giovanni e nel 991 a Crescenzo) da Crescenzo Nomentano, nemico di Ottone III, da cui fu poi trucidato. Il figlio del Nomentano, Giovanni Crescenzo, fu insignito del titolo di *patricius* nel 1002 e, in forza del suo potere e della sua influenza, sostenne i due fratelli Crescenzo e Benedetto fino al 1012, data della sua morte, come si apprende da *Exceptio relationum*, pp. 65, 67.

<sup>185</sup> I. SCHUSTER, *L'Imperiale Abbazia*, cit., pp. 138 sg. ha giustamente notato come la *confirmatio bonorum* del diploma di *mundeburdio* di Enrico II menzionasse sia beni recentemente acquisiti da Farfa sia beni un tempo contestati e ubicati nella marca di Fermo: non però la parte importante del patrimonio attaccata dai Crescenzi-Stefaniani, per recuperare la quale Ugo di Farfa ricorse al foro regio.

<sup>186</sup> *Exceptio relationum*, p. 68.

<sup>187</sup> *Ibid.*

Nel racconto di Ugo di Farfa, Benedetto VIII diventa allora il supplente di Enrico II, forse con qualche forzatura, ma non senza fondamento, dal momento che la collaborazione tra papa e imperatore sembra esserci stata effettivamente. Si legge infatti che, quando Crescenzo e Giovanni minacciarono i monaci, questi ultimi avrebbero voluto «super eos [sc.: Crescenzo e Giovanni] imperatores reclamare», ma, poiché Enrico II era lontano, alla fine («tandem») fecero «venire super eos [sc.: Crescenzo e Giovanni] predictum seniore[m]»,<sup>188</sup> cioè Benedetto VIII. Anche l'uso del lemma *senior* suggerisce l'idea della supplenza, dal momento che Ugo di Farfa usava questo vocabolo per descrivere la posizione dell'imperatore nei confronti dell'abbazia.<sup>189</sup> Tutto l'intervento papale — che fu, si badi, un intervento militare — fu presentato come riflesso della volontà imperiale: il papa impose a Crescenzo di agire «sicut imperator preceperat» e i castelli furono restituiti «sicut (...) imperator rogavit et (...) papa complevit».<sup>190</sup>

In tale rapporto tra Enrico II e Benedetto VIII si rifletteva l'ambivalenza tra questi poteri di cui si è già detto. Il papa rilasciò una bolla a Farfa su «petitio gloriosissimi filii nostri imperatoris Heinrici», e quindi in modo concertato con l'imperatore. Però il documento papale non si limitò a confermare il possesso del castello di Bocchignano nella mani dell'abate Ugo, ma concesse anche «placitum et districtum de massa de Bucciniano», ossia l'amministrazione giudiziaria sul territorio politicamente inquadrato dal castello.<sup>191</sup> Fu quindi il papa a concedere all'abbazia un *districtus* (una immunità attiva su un territorio compatto), a ulteriore dimostrazione di una gestione mista dei poteri pubblici.<sup>192</sup>

<sup>188</sup> *Op. cit.*, p. 69.

<sup>189</sup> Cf. *Querimonium*, pp. 76 sg., dove Ugo di Farfa racconta i medesimi episodi della *Exceptio relationum*: in più di un passo Enrico II è chiamato «senior noster» o «senior».

<sup>190</sup> *Exceptio relationum*, p. 69. Lo stesso coordinamento tra imperatore e papa è descritto nel diploma di Enrico II per Farfa del 1019, dove si legge che Benedetto VIII restituì all'abbazia i castelli di Tribuco e di Bocchignano, ma non con un'azione autonoma, bensì «nostro rogatu», DHII, p. 520, doc. 405.

<sup>191</sup> *Papsturkunden 896-1046*, II: 996-1046, ed. H. ZIMMERMANN («Veröffentlichungen der Historischen Kommission», 4), Wien 1985, p. 932, doc. 491.

<sup>192</sup> È singolare che non si faccia menzione di questa immunità nel diploma di Enrico II del 1019, che pure confermò i recuperi patrimoniali a favore dell'abbazia, a partire da quello dei castelli di Tribuco e di Bocchignano, cf. DHII, pp. 519 sg., doc.

Alla protezione papale di Farfa seguì poi la protezione signorile. Ciò accadde perché nel giro di pochi anni la situazione mutò ancora; determinante fu il ruolo giocato da papa Benedetto VIII. A quest'ultimo il precedente esercizio della protezione di Farfa dai fratelli Crescenzi e Giovanni dovette risultare tutt'altro che spiacevole, essendo egli un esponente della famiglia dei Tuscolani, ostile ai Crescenzi. I due fratelli, dopo la sconfitta e l'esilio, tornarono prepotentemente sulla scena all'inizio degli anni Venti, però raggiungendo questa volta un accordo con Benedetto VIII. Farfa si ritrovò isolata e, soprattutto, senza protezione.

Fu per questo che, come scrisse l'abate Ugo, «iunximus nos cum Oddone et Crescentio filiis Octaviani». <sup>193</sup> L'abbazia si alleò con un altro ramo dei Crescenzi, quello dei Crescenzi-Ottaviani, che nutriva una forte rivalità con i Crescenzi-Stefaniani. <sup>194</sup> Secondo Ugo si trattò per i monaci di una questione di vita o di morte: «si hoc non fecissemus, procul dubio hic in manibus illorum incidereamus et non solum castella, sed etiam nostrum monasterium perderemus et forsitan vitam admitteremus». <sup>195</sup> Ciò che però più conta è la qualità e la finalità di tale alleanza, che l'abate Ugo chiarì molto bene: «ut nos ab ipsis defenderent». <sup>196</sup>

405. Invece l'immunità di Benedetto VIII è chiaramente attestata, oltre che nella bolla papale, in un documento del 1018 conservato nel *Regestum* e relativo alla stipula di un *pactum* tra l'abate Ugo di Farfa e l'abate Landuino di S. Salvatore Maggiore sul monte Letenano presso Rieti, dal momento che l'intrecciarsi dei patrimoni dei due enti richiedeva alcuni accordi, come spiega I. SCHUSTER, *L'Imperiale Abbazia*, cit., pp. 156-58. Il documento è edito in RF, III, pp. 224 sg., doc. 513. Nel *pactum* si legge che Ugo di Farfa «acquisitum habebat a pontifice Romanae sedis placitum et districtum de massa de Bucciniano ad opus sui monasterii perpetualiter tenendum, ut homines ad placitum duceret, sicut comites de comitatu Sabinensi antea facere solebant». Il riferimento a un *officium* comitale incardinato in un distretto rende molto chiaro il valore eccezzuativo-immunitario del privilegio papale.

<sup>193</sup> *Exceptio relationum*, p. 70.

<sup>194</sup> P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval*, cit., pp. 1015-17 ha sottolineato come la rivalità tra i due rami dei Crescenzi era molto più forte di quella tra Crescenzi e Tuscolani.

<sup>195</sup> *Querimonium*, p. 77.

<sup>196</sup> *Exceptio relationum*, p. 69. Lo stesso lessico si trova anche nel *Querimonium*, p. 77: «eo pacto ut nos defenderent et monasterium ab illis cum ipsis castellis».

Quello con i Crescenzi-Ottaviani non fu dunque un patto qualsiasi, ma un legame di protezione. Se la protezione regia era un privilegio che Farfa ricambiava offrendo le basi materiali (terre, armati, ospitalità) e spirituali (le preghiere) su cui riposava il potere regio, a maggior ragione anche la protezione signorile aveva un prezzo, che in questo caso consistette nella enfiteusi del castello di Tribuco. Come già per la protezione papale di Benedetto VIII, sembra che anche la protezione signorile dei Crescenzi-Ottaviani non mortificò il *mundeburdio regio*, ma piuttosto lo integrò. Infatti questo accordo fu siglato «consensu ac consilio Piligrimi archiepiscopi et cancellarii predicti imperatoris»,<sup>197</sup> quindi sotto gli auspici del cancelliere imperiale; quando poi tornò in Italia Enrico II — il vero «senior» di Farfa — e venne a conoscenza di questa sorta di *mundeburdio signorile*, ciò «illi vero non displicuit, sed et complacuit».<sup>198</sup>

La protezione signorile dei Crescenzi-Ottaviani permette inoltre di svolgere un'altra e più generale riflessione, che prende le mosse da come Ugo di Farfa giustificò questa sorta di *mundeburdio signorile*. In quella circostanza egli diede di se stesso e dei suoi confratelli una semplice ma preziosa definizione: «inermes monachi».<sup>199</sup> I monaci erano dunque inermi, e lo erano nello stesso modo per il quale essi possono essere giudicati come i *pauperes* per eccellenza della società altomedievale.<sup>200</sup> Infatti il contrario di *pauper* non era *dives*, ma *potens*, poiché questa povertà nasceva dalla rinuncia dei monaci a quell'esercizio del potere che l'estrazione aristocratica della maggioranza di essi avrebbe loro concesso. Tuttavia la rinuncia spirituale al mondo non risparmiava i monaci dalle pressanti e prosaiche necessità di una vita che andava pur sempre condotta nel mondo: una vita che per Farfa, come per ogni grande abbazia imperiale, significava destreggiarsi tra i *potentes* e assumere essa stessa — intesa come ente — il profilo del *potens*.

<sup>197</sup> *Exceptio relationum*, pp. 69 sg.

<sup>198</sup> *Querimonium*, p. 77.

<sup>199</sup> *Exceptio relationum*, p. 69.

<sup>200</sup> Cf. K. BOSL, 'Potens' e 'pauper'. Studi di storia dei concetti, a proposito della differenziazione sociale nel primo Medio Evo e del 'pauperismo' dell'alto Medio Evo, in *La concezione della povertà nel Medioevo*, a c. di O. CAPITANI, trad. it., Bologna 1983<sup>3</sup>, pp. 95-151.

Era per questo, allora, che i monaci, *inermes* e *pauperes*, necessitavano di protezione: una protezione che ne custodisse la vocazione religiosa come l'incolumità fisica, la disciplina monastica come il patrimonio fondiario. In questa accezione vasta, non c'è dubbio su chi fosse la loro protettrice. Si trattava della Vergine Maria, alla quale l'abbazia era intitolata, tanto è vero che l'abate Ugo la definì come la «patrona» di Farfa.<sup>201</sup> Non l'abate, non l'imperatore, dunque, ma la Madonna era la signora dell'abbazia, la sua titolare<sup>202</sup> e la prima protettrice dei monaci che lì militavano, per usare una espressione diffusa nei diplomi. Solo dopo questa divina protezione si aggiungeva quella del re, concepita a modello della prima. D'altra parte lo stesso vocabolo *patronus*, qui riferito alla Vergine, descriveva anche la posizione degli imperatori sull'abbazia.<sup>203</sup> La medesima duttilità si riscontra nel vocabolo *patrocinium*.<sup>204</sup> È già stato visto come esso potesse esprimere il rapporto di Ottone III con Farfa,<sup>205</sup> mentre in altri *mundeburdi* ottoniani destinati a enti simili a questa abbazia, come il grande *Reichskloster* sassone di Magdeburgo, il vocabolo alludeva a un altro tipo di protezione, quella garantita dai santi al cenobio che custodiva le loro reliquie.<sup>206</sup> La stessa protezione

<sup>201</sup> *Destructio*, p. 48. Si riporta il passo per esteso (è Ugo di Farfa che parla in prima persona): «vos admoneo, dilecti fratres et conservi, ut divina clementia cooperante *patronaque* nostra gloriosissima virgine Maria intercedente, bonum quod nostris temporibus divina pietas in hoc renovare dignata est loco, nostris, quod absit, culpis et negligentibus non minuatur, sed potius augeatur Christo donante» (chi scrive ha messo in corsivo il lemma su cui porre attenzione). La *renovatio* dell'abbazia di Farfa a cui l'abate Ugo fa qui riferimento era proprio quella promossa e realizzata dagli Ottoni nella seconda metà del secolo X.

<sup>202</sup> A proposito di questa titolarità, cf. P. GROSSI, *L'ordine giuridico*, cit., p. 65, che ricorda la grande incertezza della nozione di persona giuridica per tutto l'alto e il pieno medioevo. Al posto di questa nozione astratta, che sarebbe stata definita solo più tardi, i protagonisti del diritto erano «i muri della chiesa o il santo titolare», cioè «due realtà nella cui esistenza l'uomo medievale, certo delle sue certezze materiali e religiose, positivamente crede».

<sup>203</sup> Cf. DKar. I, p. 142, doc. 98 (*mundeburdio* di Carlo Magno).

<sup>204</sup> Sui molteplici significati di *patrocinium* nelle fonti documentarie di età ottoniano-salica, cf. J. JOHRENDT, *La protezione apostolica*, cit., p. 145.

<sup>205</sup> DOI, p. 696, doc. 276.

<sup>206</sup> DOI, p. 101, doc. 14. Si riporta il passo per esteso: «nos [sc.: Ottone I] ob amorem Dei omniumque sanctorum in loco Magdeburg nominato ecclesiam cons-

dei Crescenzi-Ottaviani si inseriva in un quadro più ampio, dal momento che per l'abate Ugo essi difesero «usque hodie» l'abbazia (cioè fino agli inoltrati anni Venti del secolo XI) «per divinum auxilium»<sup>207</sup> e «Christo favente», quindi in continuità con l'azione divina.<sup>208</sup>

Alla luce di questa prospettiva antropologica e religiosa, si scorge nel *mundeburdio* regio una declinazione particolare della protezione più generale assicurata dalla regalità sacra alla società dell'alto e del pieno medioevo. Questa protezione era in qualche modo analoga a quella garantita dai santi attraverso le reliquie e dalla stessa Vergine. Infatti re, santi e Maria sono tutti mediatori tra la dimensione del sacro e il mondo ordinario e profano.<sup>209</sup> A loro volta queste protezioni erano riflesso di quella più alta, da cui le altre in qualche modo discendevano: la protezione di Dio o di Cristo. Si è già detto che persino i *potentes* che sostituivano l'imperatore assente partecipavano di essa. Nel caso dei sovrani, la loro *christomimesis* rende più evidente l'analogia.<sup>210</sup> Se poi si torna alla citazione iniziale di Raterio di Verona — cioè alla definizione del *mundeburdio* letta nei *Praeloquia* — si legge che, accanto a quello regio, esisteva un «apertior

truere studuimus, *sanctorum martyrum Mauricii, Innocentii sociorumque eorum patrociniis* interesse illorumque obsequia quantum suppetit humanitas inibi ut agantur cupientes» (chi scrive ha messo in corsivo i lemmi su cui porre attenzione). È questa la carta di fondazione del *Reichskloster* di Magdeburgo (a. 937), ma è anche un diploma di *mundeburdio*, in cui la protezione di Ottone I è presentata come l'unica soggezione mondana che completava la protezione di Dio e quella dei santi di cui il monastero custodiva le reliquie. Si legge infatti che i monaci di Magdeburgo non dovevano servire nessuno «nisi Deo et sanctis», essendo costoro «in *mundeburdio regis*», *ibid.*, p. 102.

<sup>207</sup> *Exceptio relationum*, p. 69.

<sup>208</sup> *Querimonium*, p. 77.

<sup>209</sup> In questo senso non si può essere d'accordo con chi distingue tra protezione spirituale e protezione politica, o quanto meno non sembra possibile applicare questa distinzione ai *mundeburdi* degli Ottoni e, in generale, al contesto dei secoli X-XI. Ricorre a questa distinzione, ma per un periodo posteriore, J. FRIED, *Die päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen Schutzprivilegs für Laien* (11.-13. Jb.), Heidelberg 1980; la distinzione affiora anche in qualche punto del lavoro di J. JOHRENDT, *La protezione apostolica*, cit., pp. 156 sg.

<sup>210</sup> Cf. E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re*, cit., pp. 39-75. Per simili analogie, cf. G. GANDINO, *Il palatium e l'immagine della casa del padre: l'evoluzione di un modello nel mondo franco*, «*Studi mediev.*», s. 3<sup>a</sup>, 50 (2009), pp. 75-104.



mundeburdium» che, nella prospettiva rateriana, Cristo stesso avrebbe garantito ai vescovi.<sup>211</sup> È pertanto in rapporto a questo ampio spettro di mediazioni e di protezioni — dal *potens* informale fino a Cristo — che va allora intesa l'immagine dell'autorità politica, per come essa emerge dai mundeburdi per Farfa: l'immagine di un re che è *tutor e iudex*, che è *senior e patronus*.

Il mundeburdio regio non fu certo una invenzione dell'età ottoniana. Esso era uno dei tanti strumenti politici e connettivi giuridici che l'alto medioevo usò per attivare i rapporti tra centro e periferia, *lato sensu* intesi, essendo in realtà relazioni tra un re itinerante e un potere locale. Il caso di studio offerto dall'abbazia di Farfa mostra come questo strumento politico-giuridico conobbe un'accentuata vitalità nel dare forma al legame dell'abbazia con l'impero durante l'età degli Ottoni: un legame segnato da una particolare intensità, come spesso accadeva tra questi sovrani e i *Reichsklöster*, soprattutto se collocati in zone geo-politicamente strategiche, proprio come nel caso dell'abbazia sabina.

Che cosa era però il mundeburdio regio e come funzionava nella Farfa del secolo X e XI? Grazie alla testimonianza di Raterio di Verona, si scopre che il mundeburdio era un privilegio giurisdizionale di natura squisitamente personale. In quanto tale, esso garantiva al soggetto tutelato l'accesso al foro regio. Grazie alla testimonianza dei diplomi, si constata la finalità di questo privilegio giurisdizionale, nettamente orientato a difendere il soggetto tutelato nel suo patrimonio fondiario, soprattutto quando quest'ultimo era oggetto di attacchi signorili. Per questo il tratto distintivo del mundeburdio è il divieto di aggressione *erga potentes*, e non solo *erga officiales*, rivolto

<sup>211</sup> *Praeloquia*, cit., IV, p. 116, c. 12, rr. 402-05. Si riporta il passo per esteso: «quem vero apertiozem requiris mundeburzem ad defendendum specialiter principes vel ministros quos ille Rex regum potentissimus <constituit> in Ecclesia, quam 'nolite tangere christos meos'?». Come già detto, in questo passo Raterio di Verona intendeva affermare il principio dell'ingiudicabilità dei vescovi anche di fronte ai re; pertanto egli presentò i presuli come protetti da una sorta di mundeburdio di Cristo, che, in quanto tale, superava quello dei re, permettendo così di aggirare il foro di questi ultimi.

cioè a ogni attore sociale fosse concretamente in grado di compiere un'azione signorile.

Più nello specifico, l'ampia documentazione dell'abbazia di Farfa ha permesso di ricostruire gli effettivi funzionamenti dei *mundeburdi* ottoniani per questo ente. Ne è emerso un vasto spettro di usi e di applicazioni.

Dal punto di vista di Farfa, cioè del soggetto tutelato, il *mundeburdio regio* poteva tradursi, oltre che in un privilegio giurisdizionale (accesso al foro regio), in un privilegio giudiziale, garantendo il rispetto della personalità del diritto e, nel caso specifico, della *lex Langobardorum*. In questo modo esso si rivelava uno strumento vantaggioso da spendere in giudizio. In altri casi, il *mundeburdio* era associato all'investitura, soprattutto quando quest'ultima era l'esito di un recupero patrimoniale deciso da una sentenza di placito, a cui si accompagnava il banno imperiale come ulteriore garanzia. In questo modo, il *mundeburdio* si rivelava uno strumento utile per il ripristino e per la salvaguardia degli assi fondiari. È poi dubbio se il *mundeburdio* proteggesse il patrimonio del soggetto tutelato dall'essere oggetto di una concessione beneficiaria, mentre è accertato — anche se è un caso limite — che esso poteva all'occorrenza erogare diritti immunitari, come l'esenzione dal fodro, sovrapponendosi così ai privilegi di eccezione.

Dal punto di vista degli Ottoni, cioè del protettore, il *mundeburdio regio* assicurava prima di tutto una posizione di patronato che, nel caso di un ente monastico come Farfa, si traduceva nel controllo della elezione abbaziale. In seconda battuta, esso permetteva al re di attivare o di rafforzare un legame con un nucleo di potere relativamente autonomo dal sovrano. Questa autonomia era stata agevolata dai mutamenti che segnarono l'età post-carolingia e ottoniana, sia per i processi di territorializzazione dei poteri locali sia per la diminuita efficacia delle strutture amministrative del regno. Attraverso questo legame, allora, il re si assicurava l'accesso a tutte le potenzialità offerte da quel nucleo, dalla forza militare al radicamento all'interno di una società locale che mancava a un sovrano itinerante.

Analizzata da entrambi i punti di vista, la vitalità del *mundeburdio* degli Ottoni su Farfa sembra dipendere dalla centralità che l'elemento fondiario assunse nei secoli X-XI. D'altra parte le nascenti dinamiche signorili avevano accresciuto rispetto al passato il nesso

tra possesso fondiario ed esercizio del potere. L'interesse di un ente religioso come Farfa fu quindi orientato più verso la protezione del patrimonio dalle aggressioni signorili dei *potentes* (e quindi il *mundeburdio*) e meno verso la esenzione dai diritti fiscali e giudiziari degli *officiales* (l'immunità), anche perché in molti casi questi diritti erano già esercitati dall'abbazia. Che quella della protezione fosse una esigenza reale e pressante è confermato dai momenti in cui il *mundeburdio* ottoniano non funzionò, poiché in quei casi Farfa fu costretta a trovare altri protettori, ora nel papa ora nei *potentes* locali.

Queste dinamiche sono evidenti in regioni come la Sabina, dove la distrettuazione pubblica era sfilacciata e piuttosto fuori dal controllo del re. Anche per questo, agli occhi degli Ottoni, il *mundeburdio* dovette apparire un utile strumento di ricomposizione del potere regio a prescindere dai quadri circoscrizionali. D'altra parte, questo strumento non consentiva certo al re un diretto esercizio del potere, ma, riservandogli il ruolo di *tutor* e di *iudex*, non mancava di ribadirne la superiore autorità e poteva legittimare, all'occorrenza, una egemonia regia sul nucleo fondiario del soggetto tutelato.

Si comprende allora la vitalità del *mundeburdio* in rapporti centro-periferia che devono essere sempre più intesi come relazioni sinallagmatiche asimetriche, sia perché fondate su una obbligazione, sia perché i significati pubblici e sacri dell'*officium* imperiale non prevedevano contraenti di pari grado. Il caso di Farfa in età ottoniana dimostra come il *mundeburdio* si rivelò uno strumento duttile nel costruire rapporti generosi con le 'periferie', ma rassicuranti per il 'centro', offrendo così uno strumento alternativo e complementare rispetto alla mediazione comitale e alla delega funzionale per assicurare un legame tra re e poteri locali, attivare funzionamenti istituzionali e costruire l'*Herrschaftverband* ottoniana.



LUCA FIORENTINI

IL SUICIDIO DI PIER DELLA VIGNA  
VARIAZIONI NARRATIVE  
NEGLI ANTICHI COMMENTI DANTESCHI

Benvenuto da Imola rievoca la storia del cancelliere di Federico II corredandola di tre finali alternativi:

[1] *Io son.* Hic Petrus de Vineis incipit suam narrationem, per quam primo describit suam felicitatem, deinde infelicitatem. [2] Et ad utriusque intelligentiam bonum est scire plenius qui fuerit homo iste, et qualis eius fortuna. [3] Iste ergo fuit Petrus de Vineis, famosus cancellarius Federici Secundi, qui fuit magnus doctor utriusque iuris, magnus dictator stili missorij, cursiuj, curialis; [4] et habuit naturalem prudentiam magnam et laboriosam diligentiam in officio, propter quod mirabiliter meruit gratiam imperatoris, adeo quod sciebat omnia eius secreta, et eius consilia firmabat et mutabat pro libito uoluntatis; et omnia poterat que uolebat. [5] Sed nimia felicitas prouocauit eum in inuidiam et odium multorum: nam ceteri quasi curiales et consiliarij, uidentes exaltationem istius uergere in depressionem ipsorum, ceperunt, coniuratione facta, certatim accusare ipsum fictis criminibus. [6] Unus dicebat quod ipse erat factus ditior principe; alius, quod ascribebat sibi quicquid imperator fecerat prudentia sua; alius dicebat quod ipse reuelabat secreta romano pontifici, et sic de alijs. [7] Imperator, suspectus et credulus, fecit ipsum exoculari et bacinari, et tradi carceri, in quo

1 deinde infelicitatem] *deinde suam infelicitatem* M V ~ 2 qui] *quis* F M P R V ~ 4 naturalem prudentiam magnam] *magnam prudentiam naturalem* F; officio, propter] *officio suo, propter* P; eius secreta] *illius secreta* M; firmabat et mutabat] *mutabat et firmabat* V; uoluntatis] *uoluptatis* V? (ms. *uolunptatis*); omnia poterat] *ideo poterat* V ~ 5 in inuidiam et odium multorum] *in inuidiam multorum et odio* M; ceteri quasi curiales] *ceteri curiales* R; curiales et consiliarij] *curiales consiliares* P; istius] *ipsius* R ~ 6 principe] *imperatore* M; alius, quod] *alius dicebat quod* P ~ 7 Imperator, suspectus] *Imperator uero, predictorum suspectus* M; credulus] *crudelis* M P; exoculari et bacinari,

2 Considero preferibile l'aggettivo interrogativo *qui*, testimoniato dal solo L, al pronome *quis* degli altri codd. L'eventuale caduta di -s si spiegherebbe, in effetti, più agevolmente del suo inserimento; ma in L la struttura agg.-sost. resta estesa a tutto il periodo: *qui ... homo, qualis ... fortuna* ~ 4 La presenza di *suo*, in P, andrebbe forse valorizzata ~ 6 La var. *imperatore* di M è scadente (ripetizione dovuta all'eco dell'*imperatoris* del § 3?) ~ 7 La formula del solo M, *Imperator uero, predictorum suspectus*, è probabilmente da promuovere, in quanto più precisa e completa; la var. *crudelis*,

ipse, non ualens ferre tantam indignitatem, quia 'que uenit indigne pena dolenda uenit',<sup>1</sup> se ipsum interfecit. [8] Et scribunt aliqui quod Petrus, dum portaretur cum Federico eunte in Tusciam super una mula ad ciuitatem Pisarum, depositus apud castellum Sancti Miniati percussit capud ad murum, et mortuus est ibi. [9] Alij tamen dicunt quod Petrus, stans in palatio suo quod habebat ualde altum in Capua patria sua, precipitauit se de alta fenestra dum imperator transiret per uiam. [10] Sed quidquid dicatur, credo, ut iam dixi, quod se interfecerit in carcere, quia non uidetur bene uerissimile quod imperator post cecitatem duceret eum inutiliter secum, aut quod dimiserit eum in libertate sua post cecitatem, quia non erat cecatus mente et potuisset sibi cecus multum nocere consilio suo; [11] sicut Appius Cecus sapientissimus romanus nocuit Pirro infestissimo hosti romanorum<sup>2</sup> — sicut iste Federicus erat infestissimus hostis Romane Ecclesie. [12] Federicus etiam alios multos sic multatos fecit in carcere mori, imo filio proprio non pepercit in eodem casu in quo Petrus de Vineis.<sup>3</sup>

et tradi] *exoculari et tradi* V; indignitatem] *indignationem* R V; dolenda] *dolendi* M ~ 8 Et] *Ut* F; depositus] *deponitus* F L R, *apponitus* V; percussit capud] *percussit se* F ~ 9 dicunt quod Petrus] *dicunt Petrus* V; Petrus, stans] *Petrus ipse, stans* M; palatio suo quod] *palatio quod* M ~ 10 quod se interfecerit] *quod ipse se interfecerit* P; uidetur] *uidebatur* M; secum, aut quod] *secum quod* P; sibi cecus] *sic cecus* P ~ 12 multos sic multatos fecit] *multos fecit* F

testimoniata da M e P, dà un'altra luce al 'ritratto' di Federico II, a cui basterebbe il sospetto per farsi crudele contro il suo logoteta (la frequenza e la ferocia delle pene comminate da F. II era del resto molto nota, non solo in ambienti guelfi: cf., ad esempio, BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. II, pp. 168-69); in L si legge *indinitatem* (f. 78ra); tra le due var., *indignitatem* e *indignationem* di R e V, la seconda servirà a tradurre il «disdegno» di *Inf. XIII 71* in tutti i mss.: andrà quindi privilegiata ~ 8 L'erroneo *deponitus* di L è anche in F e R: si tratterà di un facile esito analogico da *depono*, *deponere*.

<sup>1</sup> Ov., *Her. V 10*; ma l'espressione è proverbiale: cf. H. WALTHER, *Proverbia sententiaque Latinitatis Medii Aevi*, 6 voll., Göttingen 1963-67, n° 23110 (vol. IV, p. 28): «'Que uenit indigno pena, dolenda uenit'. s. 13656; 23109 — *Ouid. Ep. 5, 8* [ma in realtà è il v. 10] — *Seyb. 471 — Margalits, 163 — Pf. 155* — *Jer. f. \* P VI\**; *indigne — WaZ, s.v. Unschuldig 17*». La citazione del medesimo verso ovidiano, unito a quello precedente («Leniter, e merito quicquid patiare, ferendum est»), è attribuita a Piero da Rolandino da Padova (*Chronica IV 10*), ma in tutt'altro contesto: torneremo sulla questione.

<sup>2</sup> Cf. VAL. MAX., *Fact. et dict. mem. libri VIII XIII 5*.

<sup>3</sup> Riproduco il testo secondo il ms. *Pluteo 43.1* della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze (membr., datato 1409), 77vb, 78ra (= L), che insieme ai *Pl. 43.2* (datato 1409) e 43.3 (1410) costituisce il cód. base dell'edizione del commento dantesco di Benvenuto firmata da Giacomo Filippo Lacaita (cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum super Dantis Aldigherij «Comœdiam»*: *nunc primum integre in lucem editum*,

La variante più cruenta del suicidio, attestata già nelle glosse di Iacopo Alighieri («percotendosi il capo a un muro finalmente sé uc-

cur. G.F. LACAITA, 5 tt., Florentiae 1887, alle pp. xv-xvii del tomo I). Rispetto all'estratto leggibile nell'edizione a stampa (*ibid.*, t. I, pp. 437, 438), ripristino la grafia originale del ms., eliminando i dittonghi classicheggianti introdotti dal curatore e reimpostando da capo la punteggiatura; mia è anche la suddivisione del testo in paragrafi. Nella prima fascia di apparato riporto le varianti sostanziali degli altri quattro codd. completi che trasmettono il *Comentum* nella sua interezza (tralascio invece le varianti grafiche): F = Firenze, Biblioteca medicea laurenziana, *Stroziano* 157, cart., datato 1416, esemplato da Rami Ramedelli a Mantova (contiene le chiose all'*Inferno*; le altre due cantiche sono testimoniate dai codd. 158 e 159, entrambi della stessa mano; al termine del commento al *Paradiso* è indicato l'anno 1415); M = Modena, Biblioteca estense e universitaria, *Lat.* 467 (Alfa x.1.7), membr., esemplato a Modena, datato 1408, da questo cod. l'antologia benvenutiana pubblicata da Muratori con il titolo di *Excerpta historica ex commentariis Magistris Benevenuti de Imola in «Comcediam» Dantis*, in *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, t. I, cur. L.A. MURATORI, Mediolani, ex typ. Societatis Palatinae, 1738, coll. 1029-298; alla col. 1052 il passo di nostro interesse); P = Paris, Bibliothèque nationale de France, *Fonds Italien* 77 (ancien fonds 7002.4; ancien suppl. fr. 4145), membr., esemplato da Pietro Campenni a Isola d'Istria (il *Purgatorio* è datato 1395, alla fine del *Paradiso* compare la data 1439, plausibilmente errata); V = Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, *Urbinate Lat.* 678, cart., di mano di Antonio da Coldazi, datato 1407 (i mss. catalogati 679 e 680 tramandano i commenti alle altre due cantiche; mano e data coincidono). Aggiungo quindi alla collazione il più antico testimone delle glosse benvenutiane al solo *Inferno*: R = Ravenna, Biblioteca comunale classense, 420, cart., della fine del sec. XIV; per uno spoglio della tradizione manoscritta del *Comentum* si veda S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi. L'esegesi della «Commedia» da Jacopo Alighieri a Nidobeato*, Firenze 2004, pp. 146-56; da integrare con P. PASQUINO, *Benvenuto Rambaldi da Imola*, in *Censimento dei commenti danteschi*, vol. I, *I commenti di tradizione manoscritta (fino al 1480)*, a c. di E. MALATO e A. MAZZUCCHI, 2 tt., Roma 2011, t. I, pp. 86-120, alle pp. 103-07. Utilizzo lo spazio della seconda fascia di apparato per discutere alcune lezioni di L, anche in rapporto alle varianti contenute negli altri codd. Limitando lo sguardo al passo estrapolato, tre dei cinque mss. collazionati con il cod. laurenziano si rivelano lacunosì: in M una lacuna si estende dal § 11 fino alla fine dell'estratto e molto oltre (l'esposizione si riaggancia al commento ai vv. 70-72 del canto: *et breviter vult dicere ...*; cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. I, p. 441); in V, al § 11, per via di un salto evidentemente dovuto alla ripetizione di *hosti-hostis* a breve distanza, si ha *Pirro infestissimo hostis Romane Ecclesie* (oltre all'assurdità storica che viene a prodursi, si perde l'accordo grammaticale tra *infestissimo* e *hostis*); in R, tra i §§ 11 e 12, si registra una lacuna a sua volta motivata, con ogni probabilità, dalla ricorrenza della voce *Federicus* in un intervallo assai breve: *sicut iste Federicus etiam alios multos sic multatos ...* D'altra parte, si è potuta apprezzare anche altrove la buona qualità e la sostanziale completezza di L (mi permetto di rimandare, in questo senso, alle considerazioni espresse in L. FIOREN-

cise»<sup>4</sup> e comune alla maggioranza dei commenti danteschi, è rielaborata nel corso dell'esegesi antica in modo più o meno esteso<sup>5</sup> — si ricordi per ora la chiosa di Iacomo della Lana, evidentemente nota all'imolese, in cui si riferisce che Piero, fatto arrestare e abbacinare da Federico presso San Miniato, fu poi condotto «a Pixa in su uno aseno, fo per li someri tolto çoso e messo ad uno spedale perch'ello reposasse, et ello batéo tanta la testa al muro ch'ello murío».<sup>6</sup> E la

TINI, *Il commento dantesco di Benvenuto da Imola. L'elaborazione letteraria delle fonti storiografiche e cronistiche*, tesi di dottorato, «Sapienza» Università di Roma, a.a. 2010-11, tutor Prof. G. INGLESE, pp. v-vii). Si aggiunga che gli effettivi rapporti genetici tra i codd. qui presi in esame sono ad oggi del tutto ignoti — ciò che scoraggia la costituzione di un testo 'misto'. Per questi motivi privilegio senz'altro L, di cui il passo analizzato è una trascrizione fedele: limito i miei interventi al solo emendamento dei plausibili *lapsus calami* (l'operazione è segnalata a testo tramite l'inserzione di caratteri corsivi); mi riservo poi di valutare a margine ciò che merita un supplemento di cura. Svolgo la stessa operazione — trascrizione da L, confronto con gli altri cinque mss. selezionati, riferimento al luogo dell'edizione Lacaíta — anche per gli altri passi del commento di Benvenuto citati nel saggio.

<sup>4</sup> J. ALIGHIERI, *Chiose all'«Inferno»*, a c. di S. BELLOMO, Padova 1990, p. 138. Il commento del figlio di Dante dovrebbe risalire al 1322: cf. S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi*, cit., pp. 62-77.

<sup>5</sup> Per una sintetica catalogazione delle varianti sulla morte di Piero contenute in una parte degli antichi commenti danteschi, si vedano, oltre a E. BIGI, *Pietro della Vigna*, in *Enciclopedia dantesca*, 6 voll., Roma 1984<sup>2</sup>, vol. IV, pp. 511-16, alla p. 512, F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti di Pier delle Vigne: commenti danteschi e itinerari medievali* (2000), ora in Id., *Tra secolare commento e storia della lingua*, Firenze 2008, pp. 115-35, e S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna tra realtà storica e 'topos' letterario*, in *Le letterature romanze del Medioevo: testi, storia, intersezioni*, Atti del V Convegno nazionale della Società italiana di filologia romanza (Roma, 23-25 ottobre 1997), a c. di A. PIOLETTI, Catanzaro 2000, pp. 63-87, alle pp. 69-75. Utile anche una rilettura di G. RONDONI, *La Rocca di San Miniato al Tedesco e la morte di Pier della Vigna*, «R. stor. ital.», V (1888), pp. 38-46, e di Id., *Dove si uccise Pier della Vigna*, «B. Euteleuti San Miniato», I (1919), pp. 1-15. Cf. poi F. D'OVIDIO, *Il canto di Pier della Vigna*, in Id., *Nuovi studii danteschi. Ugolino, Pier della Vigna, i simoniaci*, Milano 1907, pp. 143-333, alle pp. 275-77.

<sup>6</sup> IACOMO DELLA LANA, *Commento alla «Commedia»*, a c. di M. VOLPI, 4 voll., Roma 2009, vol. I, p. 416; cf. anche F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 127. S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 70, spiega che «il commento di Jacopo della Lana segue abbastanza fedelmente le glosse dell'Anonimo Selmiano, fino a ripeterne intere frasi»: ma il rapporto di derivazione è probabilmente da invertire; su ciò si veda la voce *Chiose Selmi* redatta da S. BRAMBILLA, in *Censimento dei com-*



vivace novella di Boccaccio, il quale racconta che se il logoteta fu effettivamente fatto accecare — o meglio, come nel Lana, «abbacinare»<sup>7</sup> —, l'imperatore decise poi di risparmiargli la vita («dilaterò di non farlo morire»<sup>8</sup> — ciò che non sembra plausibile a Benvenuto: «non uidetur bene uerissimile ... quod dimiserit eum in libertate sua post cecitatem»); Piero si recò quindi a Pisa e un giorno, vinto dalla disperazione, chiese al giovane che lo accompagnava di *dirizarlo* verso il muro della chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno:

Il che come il fanciullo fatto ebbe, esso, sospinto da furioso impeto, messosi il capo inanzi a guisa d'un montone, con quel corso che piú poté, corse a ferire col capo nel muro della chiesa, e in questo ferì di tanta forza che la testa gli si spezò e sparseglisi il cerebro, uscito del luogo suo; e quivi cadde morto.<sup>9</sup>

Concordano sulla modalità del suicidio, tra gli altri, anche Guido da Pisa, l'Ottimo commentatore (ma solo nella terza redazione delle sue glosse), Andrea Lancia, l'Anonimo Selmiano, Pietro Alighieri (redazioni seconda e terza), Guglielmo Maramauro, Francesco da Buti: Piero morì fracassandosi il cranio contro un muro. Secondo alcuni interpreti, il cancelliere si uccise percuotendo la testa contro le pareti di un ricovero situato nelle vicinanze di Pisa o San Miniato — lungo l'antica *Strata Vallis Arni*, che collega le due città.<sup>10</sup> Così nel commento di Iacomo della Lana, in cui si puntualizza che Piero era stato «messo ad uno spedale perch'ello riposasse»;<sup>11</sup> lo stesso è lasciato intuire nella redazione laurenziana delle *Expositiones* di Guido da Pisa, sempre che la glossa non risalga a un intervento apocrifo (debitore del commento laneo): «Mortuus est autem Petrus de Vineis dum deferretur de Sancte Miniato ad civitatem Pisarum, in via, dum poneretur ad requiem captandam in quodam hospitali» (ms. *Pl.* 40.2 della Biblioteca

*menti danteschi*, cit., t. I, pp. 175-80, a p. 176; e S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi*, cit., p. 226.

<sup>7</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni sopra la «Comedia»*, a c. di G. PADOAN, Milano 1965, p. 611.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 612.

<sup>10</sup> Cf. F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 123.

<sup>11</sup> IACOMO DELLA LANA, *Commento*, cit., vol. I, p. 416.

medicea Laurenziana, f. 22va).<sup>12</sup> Anche nel borgo adiacente a «fosso

<sup>12</sup> V. CIOFFARI, «*Inferno*» XIII from Laurentian Pluteo 40.2 and its sources, «Dante Studies», CI (1983), pp. 1-25, a p. 11, legge immotivatamente «... dum deferret de Sancte Miniatem ad civitatem pisarum: in via dum poneretur ad require (?) in quodam hospicia (?)» (dell'autore i punti di domanda tra parentesi; miei i corsivi a evidenziare gli errori di trascrizione). Il cod. Laurenziano Pl. 40.2, steso da Andrea di Giusto Cenni da Volterra, «datato 1372 — ma arricchito di nuove chiose almeno sino al 1406» (F. FRANCESCHINI, *Guido da Pisa*, in *Censimento dei commenti danteschi*, cit., t. I, pp. 268-82, a p. 271), contiene alcune parti della prima redazione, incompiuta, del commento di Guido da Pisa all'*Inferno* miste a glosse tratte da Benvenuto da Imola e dall'Ottimo commentatore (*Purgatorio* e *Paradiso* sono invece accompagnati da alcune chiose dell'Anonimo Latino, dell'Ottimo e da estratti di commenti la cui provenienza è tutt'ora imprecisata: cf. S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi*, cit., p. 273, e la scheda sul ms. a c. di F. MAZZANTI, in *Censimento dei commenti danteschi*, cit., t. II, pp. 585-87). Il passo di nostro interesse, contenuto in una glossa situata nel margine sinistro del f. 22v, si colloca tra un segmento che tende a riprodurre quanto riferito nella seconda redazione del commento di Guido («Iste fuit Petrus de Vineis, natione capuanus, summus magister et doctor legum ... fractis cervicibus expiravit»; cf. GUIDO DA PISA, *Expositiones et glose super «Comediam» Dantis*, ed. by V. CIOFFARI, New York 1974, pp. 249 e 250) e un secondo ritratto di Piero desunto quasi alla lettera da Benvenuto da Imola («Infimo genere ortus, ut puta patre ignoto et matre muliercula abiecta ...»; cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. I, p. 433). Sia nel commento dell'imolese che nella seconda redazione delle *Expositiones* di Guido non vi è cenno all'ospedale presso cui Piero si sarebbe tolto la vita: la notizia potrebbe dunque appartenere alla sola prima redazione delle chiose del frate Carmelitano. Tuttavia, il riferimento all'ospedale manca nell'altro codice che trasmette, volgarizzata, la versione più antica del commento di Guido: il ms. 1 del Centro dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna (ex *Poggiali-Vernon*), in cui al f. 41r si legge, semplicemente, che Piero «fu infamato sí teribilmente dinanzi a lo imperadore, il quale il condannò a perpetuo carcere; ma prima il fece abacinare. Ma Piero portò questa pena sí impacientemente, che il capo ne percosse tanto al muro ch'egli ne morì» (ricavo il passo da P. LOCATIN, *Una prima redazione del commento all'«Inferno» di Guido da Pisa: tra le chiose alla «Commedia» contenute nel ms. Laurenziano. Edizione critica, con saggio introduttivo, delle chiose Laurenziane e del volgarizzamento della redazione guidiana*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Trento, a.a. 2008-09, tutor Prof. C. GIUNTA, p. 499; cf. anche V. CIOFFARI, «*Inferno*» XIII, cit., p. 11). Oltre a ciò, il racconto contenuto nel ms. Laurenziano non pare del tutto coerente: dapprima si narra che Guido, accecato e tradotto al carcere di San Miniato, non seppe sopportare la pena comminatagli, cosicché «fractis cervicibus expiravit»; quindi, che il cancelliere morì durante il viaggio da San Miniato a Pisa, frantumandosi il cranio contro le pareti di un ospedale. La seconda parte della chiosa potrebbe dunque avere altra origine, forse seriore; ma più plausibilmente fu tratta proprio dal Lana (questa l'ipotesi che ricava anche dall'edizione di P. LOCATIN, *Una prima redazione del commento all'«Inferno»*, cit., p. 277).

Arnonico»<sup>13</sup> — luogo in cui, come vedremo, si consumò il suicidio del cancelliere secondo Iacopo Alighieri e l'ignoto compilatore delle *Chiose Palatine* — sorgeva un piccolo ospedale (ma né il figlio di Dante né l'autore del commento tramandato dal ms. *Palatino* 313 della Biblioteca Nazionale di Firenze fanno esplicita menzione di tale struttura).<sup>14</sup>

Boccaccio narra che Piero si uccise presso la chiesa pisana di San Paolo a Ripa d'Arno («Voi siete per me' la chiesa di San Paolo in riva d'Arno»), risponde l'accompagnatore al cancelliere).<sup>15</sup> La notizia è ripresa nel commento di Francesco da Buti, con l'aggiunta di un dettaglio, alternativo, di cui non vi è ulteriore traccia nell'esegesi antica della *Commedia*:

... lo imperadore essendo in Samminiato del Tedesco lo fece mettere in prigione e poi lo fece abbacinare: e forse perchè non li parve degno di morte, non credendo a pieno quello che gli era apposto, fecelo portare a Pisa in su uno mulo, e quando fu posato a Sant'Andrea in Barattularia domandò ov'elli era, e dettoli ch'era a Pisa, avendo l'animo sdegnoso del falso che gli era stato apposto — cioè ch'era stato traditore al suo signore rivelando i suoi segreti a' suoi nimici —, percosse tanto lo capo al muro ch'elli s'uccise. Messer Giovanni Boccaccio dice che, stato in Pisa, non ricevendo forse quel merito ch'aspettava da' Pisani, o per parole che li fossono dette, essendo a San Paolo a ripa d'Arno, domandò uno fanciullo che il guidava ov'elli era: lo fanciullo li manifestò lo luogo e, domandato se era nulla in mezzo tra lui e la chiesa, certificato dal fanciullo che no, mossesi a corsa, come fa uno montone quando vuole cozzare col capo innanzi, e percosse nel muro della chiesa col capo sì gran colpo che il cervello uscì fuori della testa, e però l'autor finge che sia in questo girone.<sup>16</sup>

Il nucleo narrativo della scena descritta dal certaldese è replicato meccanicamente in entrambe le varianti della glossa (identico è il ruolo del giovane accompagnatore di Pietro, del tutto analoga la sequenza

<sup>13</sup> J. ALIGHIERI, *Chiose*, cit., p. 138.

<sup>14</sup> Cf. F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., pp. 126, 127, alle nn. 57-60; «... vicino alle attuali Fornacette, sorgevano una chiesa con campanile dedicata a S. Michele e un ospedale, e qui secondo Iacopo Alighieri si sarebbe verificato il gesto suicida di P.» (*ibid.*, pp. 126, 127). Torneremo a breve sulla questione.

<sup>15</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 612.

<sup>16</sup> FRANCESCO DA BUTI, *Commento sopra la «Divina Commedia» di Dante Alighieri*, a c. di C. GIANNINI, 3 voll., Pisa 1858-62, vol. I, pp. 357, 358 (con qualche intervento, mio, sulla punteggiatura).

del suicidio); si sdoppia solo l'identificazione dell'edificio sacro contro cui Piero si sarebbe frantumato la testa: San Paolo a Ripa, come sostiene Boccaccio, oppure la chiesa di Sant'Andrea in Barattularia, anch'essa pisana. Se Benvenuto da Imola (quanto meno in una delle ricostruzioni dei fatti di cui dà notizia) e Giovanni Bertoldi da Serravalle ipotizzano che il cancelliere si fosse tolto la vita battendo selvaggiamente il cranio contro le pareti del castello di San Miniato,<sup>17</sup> la maggior parte degli interpreti antichi si limita a ricordare che Piero morì «percutiendū caput ad murum»;<sup>18</sup> ma a quale edificio appartenesse questo muro, non è poi detto in modo esplicito.

Persuaso dai malevoli cortigiani dell'infedeltà del suo funzionario, Federico II ordinò che il traditore fosse accecato e incarcerato. È questo un altro punto sui cui le informazioni raccolte dai primi lettori della *Commedia*, generalmente, convergono.<sup>19</sup> Iacomo della

<sup>17</sup> Di seguito le ultime battute del racconto di Giovanni da Serravalle: «Tunc predictus dominus Petrus de Vinia ivit ad Sanctum Miniatem, opidum solempne, quod situatum est inter Florenciam et Pisas, et pro ira tantum percussit capud et cerebrum ad murum, quousque mortuus est et sic semetipsum interfecit»; nessuna variante sostanziale è contenuta nella seconda redazione — o meglio, nella *ridestinazione* — delle chiose. Qui e oltre, cito le due versioni del commento di Serravalle a partire dai passi che Gennaro Ferrante (prossimo editore del testo) mi ha gentilmente sottoposto; sul problema della doppia redazione, si veda la sua puntuale sintesi in G. FERRANTE, *La ridestinazione del commento di Giovanni da Serravalle a Sigismondo di Lussemburgo: implicazioni testuali*, «R. Studi danteschi», VIII (2008), pp. 143-67. Anche nella versione del commento di Guido da Pisa testimoniata dal cod. *Musée Condé* 597 di Chantilly — la seconda redazione — sembra prendere forma l'ipotesi di un suicidio in carcere: «Augustus ipsum Petrum, licet esset fidelissimus, carceri mancipavit et tanquam reum lese maiestatis, ut diutius in miseria viveret, bacinis igneis excecavit; quod ille adeo impatienter tulit quod fractis ad murum cervicibus expiravit» (GUIDO DA PISA, *Expositiones*, cit., p. 250); come si è visto, lo stesso racconto compare anche nella prima parte della glossa contenuta nel ms. laurenziano *Pl.* 40.2, f. 22va (il che crea un'aperta contraddizione con quanto segue: il suicidio consumato presso «quodam hospitali»).

<sup>18</sup> Così nella terza redazione del commento di Pietro Alighieri: cf. P. ALIGHIERI, *Comentum super poema «Comedie» Dantis. A critical edition of the third and final draft of Pietro's Alighieri's commentary on Dante's «The Divine Comedy»*, ed. by M. CHIAMENTI, Tempe 2002, p. 179. Altrettanto poveri di dettagli i racconti del fratello Iacopo, di Guido da Pisa (seconda redazione), dell'Ottimo commentatore (terza redazione), delle *Chiose Selmi*, di Andrea Lancia, di Guglielmo Maramauro.

<sup>19</sup> Le cose cambiano sensibilmente, invece, prendendo in esame i concreti capi di accusa che determinarono la caduta di Pier della Vigna: sulle diffrazioni narrative di cui questi sono fatti oggetto si tornerà in un altro studio, più ampio. Si vedano per ora

Lana, l'Ottimo commentatore, Guglielmo Maramauro e Francesco da Buti sono concordi nell'identificare la località presso cui Federico fece cavare gli occhi a Pier della Vigna: «San Miniato del Todesco».<sup>20</sup> Iacopo Alighieri, pure molto preciso nel ricordare a quale altezza del tragitto per Pisa il cancelliere decise di uccidersi, non fornisce coordinate del tutto chiare sui luoghi del precedente supplizio:

[Piero dalle Vigne], sí come naturale e isperta persona, nella corte dello 'mperadore Federigo in sí grazioso stato si vide, che solamente in lui ogni segreto del signore si volgea, tenendo a suo volere le due chiavi del cuore, cioè il sí e 'l no del suo imperato dover: di cui per gli altri cortigiani tanta

le riflessioni offerte in merito da J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne*, Paris 1865, pp. 58-60 e 67-84; E. KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*<sup>3</sup> (1927), trad. it., Milano 2000<sup>3</sup>, pp. 664-66; D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale* (1988), trad. it., Torino 1990, pp. 334-36; H.M. SCHALLER, *Della Vigna, Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXXVII, Roma 1989, pp. 776-84, alle pp. 780, 781.

<sup>20</sup> LACOMO DELLA LANA, *Commento*, cit., vol. I, p. 416. La fonte di Maramauro andrà rintracciata nella presunta seconda redazione, ashburnhamiana, del commento di Pietro Alighieri, a cui l'interprete napoletano aggiunge in questo caso un solo dettaglio: il fatto che Pier della Vigna, prima di essere abbacinato, si trovasse a «Fiorenza» (cf. G. MARAMAURO, *Expositione sopra l'«Inferno» di Dante Allighieri*, a c. di P.G. PISONI e S. BELLOMO, Padova 1998, p. 248); così il figlio di Dante: «Fingendo ibi se reperire umbram Petri de Vineis de Campanea, olim Cancellarii Imperatoris Federici secundi, quem dictus Imperator ceccari fecit eo quod invidia sibi accusatus fuit quod secreta ipsius revelabat pape Innocentio, inimicanti tunc dicto Federico. Et cum dictus Petrus ita orbatus destinaretur ad castrum sancti Miniati de Tedesco carcerandus, in via se occidit percutiendo caput ad murum quandam» [ricavo la seconda redazione del commento attribuito a Pietro Alighieri dal *corpus* del *Dartmouth Dante Project* (<<http://dante.dartmouth.edu>>), in cui è riprodotto il testo fissato a suo tempo da Silvana Pagano (S. PAGANO, *La seconda redazione del «Commentarium» di Pietro Alighieri nel cod. Laur.-Ashburnb. 841*, tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze, a.a. 1977-78, relatore Prof. F. MAZZONI)]. Intervenendo sulla disposizione sintattica della fonte, Maramauro dà luogo a un'altra modifica sostanziale: dal suo racconto si ricava infatti che il cancelliere venne accecato a San Miniato, ciò che non si dice — quanto meno espressamente — nel commento dell'Alighieri («Federigo lo mandò da Fiorenza a San Meniato del Todesco e fecelo abacilare»: G. MARAMAURO, *Expositione*, cit., p. 248). La variante geografica e narrativa che ne consegue non è vagliata da F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit.: chiaritane la genesi, la notizia non può avere del resto alcun peso storiografico. Per un sintetico riepilogo dei rapporti che legano le chiose di Maramauro alla redazione ashburnhamiana del commento di Pietro Alighieri, cf. S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi*, cit., p. 326.

invidia si prese che, falsamente dinanzi al signore abominandolo più volte, in disgrazia ricadde. Per lo qual dolore, essendone abbacinato, e menato alcuna volta presso da San Miniato del Tedesco a Pisa, in alcun suo borgo, nominato fosso Arnonico, per isdegno di sé percotendosi il capo a un muro finalmente sé uccise.<sup>21</sup>

Il suicidio avvenne presso «fosso Arnonico», lungo il percorso che collega San Miniato a Pisa (si tratta del borgo che le locali fonti duecentesche indicano come *Rinonico* o *Rinonichi*, dal nome dell'atiguo affluente dell'Arno: l'attuale frazione di Fornacette);<sup>22</sup> ma il cancelliere — sembra sostenere Iacopo — partì «alcuna volta» da San Miniato essendo già stato privato della vista. Molti degli interpreti antichi non precisano, del resto, dove Pier della Vigna subì la pena dell'accecamento;<sup>23</sup> né riescono a localizzare con esattezza il luogo della morte.<sup>24</sup> Un'eccezione, notevole, si ricava dal cod. *Pl.* 90 *sup.* 114 della Biblioteca Laurenziana di Firenze — uno dei mano-

<sup>21</sup> J. ALIGHIERI, *Chiose*, cit., p. 138.

<sup>22</sup> Cf. F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., pp. 126, 127, alle nn. 57-60. La prossimità del fiume Arno avrà plausibilmente prodotto, già sul finire del sec. XIII, il passaggio da *Rinonico/Rinonichi* ad *Amonico*; cf. G. VILLANI, *Nuova Cronica*, ed. crit. a c. di G. PORTA, 3 voll., Parma 1990-91, vol. I, pp. 491, 492 (a. 1276): «... i Pisani, per tema de' Fiorentini, aveano fatto di nuovo uno grande fosso poco di là dal Ponte ad Era, presso di Pisa a VIII miglia, il quale era lungo più di X miglia, e mettea in Arno, e chiamavasi il fosso Amonico; e a quello aveano fatti ponti e fortezze di steccati e bertesche, e di là da quello i Pisani stavano co'loro oste alla difensione» (mio il corsivo; il passo è allegato anche da F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 126, n. 59). La frazione di Fornacette dista, oggi, 25 km circa da San Miniato e 19 da Pisa: è dunque sostanzialmente al centro del percorso tra le due città.

<sup>23</sup> Così Graziolo Bambaglioli, Guido da Pisa, l'Ottimo (prima redazione), l'anonimo estensore delle *Chiose Selmi*, Pietro Alighieri (in tutte le redazioni del suo commento), Andrea Lancia, Boccaccio, il Falso Boccaccio, l'autore delle *Chiose Cagliaritanne*, Benvenuto da Imola (sia nelle due antiche versioni di *recollectae*, su cui torneremo, che nella citata redazione finale del *Comentum*), Francesco da Buti e Giovanni da Serravalle.

<sup>24</sup> Nella versione Laurenziana del commento di Guido da Pisa e nella seconda redazione delle chiose di Pietro Alighieri si spiega solamente che Piero morì in un punto imprecisato della strada che collega San Miniato a Pisa. I restanti interpreti si esprimono in termini ancora più vaghi — si pensi al secco resoconto del Lancia: «Costui essendo accecato, come è detto, e menandosi lo 'mperadore dietro per la sua sofficiencia, uno die percosse tanto il capo ad uno muro che sé uccise» (A. LANCIA, *Chiose alla «Commedia»*, a c. di L. AZZETTA, 2 tt., Roma 2012, t. I, p. 267).

scritti che compongono la tradizione testuale del commento attribuito all'Anonimo Latino (o Lombardo). Il racconto è alla c. 130b: «[Petrus de Vineis], propter invidia accusatus imperatori de propalato secreto, in terra de Pontremulo in platea ecclesie Sancti Geminiani iussu imperatoris bacinatus fuit et ad arcem Sancti Miniatis missus ad morandum». All'inventario dei luoghi in cui si consumarono gli ultimi giorni del cancelliere si dovrà aggiungere, quindi, un nuovo elemento: il borgo di Pontremoli, o meglio la piazza antistante alla chiesa di San Geminiano, a Pontremoli.

Non è questo l'unico dettaglio che distingue la chiosa dell'Anonimo Latino (ma sarà preferibile dire, certamente, il redattore del cod. laurenziano) dal resto della tradizione esegetica trecentesca. Proseguendo nella lettura del racconto tramandato nel ms. *Pl.* 90 *sup.* 114, si apprende che Piero, tradotto al carcere di San Miniato (in cui fu «missus ad morandum»), si lasciò sopraffare dalla disperazione: «unde in eodem loco existente (...) laqueo se suspendit». Il logoteta non si uccise percuotendo la testa contro un muro — come affermano quasi tutti i primi lettori di Dante<sup>25</sup> —, ma, convinto della propria innocenza e al contempo certo di non poter più sperare in una riabilitazione, finì per impiccarsi — «desperans laqueo se suspendit, inculpabilem se esse dicens»; e in questo caso tutti i principali testimoni dell'antico commento collimano.<sup>26</sup>

Ma la 'vulgata' del suicidio effettuato *percutiendo caput ad murum* non trova un punto di discontinuità nella sola ricostruzione dell'Anonimo Lombardo. Nelle *Chiose Cagliariane* (opera di un ignoto interprete aretino, forse attivo sul finire del Trecento)<sup>27</sup> si narra che Pier della

<sup>25</sup> La modalità di suicidio non è invece indicata nei commenti di Graziolo Bambaglioli, dell'Ottimo (prima redazione), nelle *Chiose Palatine*, nella prima versione del commento di Pietro Alighieri e nell'esposizione del Falso Boccaccio.

<sup>26</sup> Trascrivo sempre dal cod. *Pl.* 90 *sup.* 114, c. 130b. Di un suicidio per impiccagione si parla anche nelle altre due versioni della chiosa edita da Cioffari: «Quo dolore, ipse existens in Sancto Miniato desperans se suspendit, dicens se esse inculpabilem»; «... quo dolore se suspendit per guttur, se inculpabilem esse dicens» (*Anonymous Latin commentary on Dante's «Commedia»*, ed. by V. GIOFFARI, Spoleto 1989, pp. 68 e 71).

<sup>27</sup> Questa la proposta di P. MANNICCHEDDA, *Chiose Cagliariane*, in *Censimento dei commenti danteschi*, cit., t. I, pp. 151-54; la denominazione del commento si deve, naturalmente, alla collocazione geografica dell'unico cod. da cui è tradito: il ms. 76 della Biblioteca universitaria di Cagliari.

Vigna, abbacinato dall'imperatore e «desperato», «gittatose in ll'acqua d'uno ponte afogando morío». <sup>28</sup> All'epoca della sua prima *lectura Dantis* Benvenuto riportava una sola versione della morte di Piero, coincidente, nella sostanza, con quella riferita nel ms. di Cagliari (e dunque incompatibile con le tre varianti elencate qualche anno dopo nella redazione ultima del *Comentum*): «Hic Petrus, existens in Sancto Imminato in Tuscia, eundo a Sancto Imminato ad Pisas, proiecit se in aquam». <sup>29</sup> Già nella successiva serie di *recollectae*, testimonianza del corso dantesco tenuto a Ferrara nell'inverno del 1375-76, <sup>30</sup> l'imolese aveva lasciato cadere la notizia dell'affogamento per convergere, non senza qualche difficoltà logica e narrativa, sulla versione più nota dei fatti: «Et cum semel iret imperator Pisas, Petrus super unam mulam erat et cum deponeretur ibi ad Sanctum Miniatum percussit capud ad murum et precipitavit se». <sup>31</sup>

<sup>28</sup> *Le Chiose Cagliaritanne*, scelte ed annotate da E. CARRARA, Città di Castello 1902, p. 24.

<sup>29</sup> Ricavo la glossa dell'unico ms. che tramanda l'antica versione del commento di Benvenuto Rambaldi: Torino, Biblioteca Nazionale Reale, *Varia* 22, cart., datato 1474, di mano di Stefano Talice da Ricaldone, c. 44v. La prima lettura benvenutiana della *Commedia*, svolta nel 1375 presso la scuola bolognese di Giovanni da Soncino, è la fonte delle note trascritte circa un secolo dopo da Stefano Talice da Ricaldone, e pubblicate nel 1886 come commento alla *Commedia* attribuito erroneamente allo stesso Stefano Talice: *La «Commedia» di Dante Alighieri col commento inedito di Stefano Talice da Ricaldone*, a c. di V. PROMIS e C. NEGRONI, 3 voll., Milano 1888<sup>2</sup> (alla p. 190 del vol. I il passo di nostro interesse: «Propter quod Imperator fecit execerari Petrum, etc. Hic Petrus, existens in sancto Miniato in Tuscia, eundo a sancto Miniato ad Pisas, proiecit se in aquam»). Sulle diverse redazioni del *Comentum* benvenutiano si vedano M. BARBI, *Il testo della 'lectura' bolognese di Benvenuto da Imola nel cosiddetto Stefano Talice da Ricaldone*, «B. Soc. dantesca ital.», XV (1908), pp. 213-36; ID., *La lettura di Benvenuto da Imola e i suoi rapporti con altri commenti*, in ID., *Problemi di critica dantesca. Seconda serie (1920-37)*, Firenze 1975<sup>2</sup>, pp. 435-70, già in «Studi danteschi», XVI (1932), pp. 137-56, e XVIII (1934), pp. 79-98; C. PAOLAZZI, *Le letture dantesche di Benvenuto da Imola a Bologna e Ferrara e le redazioni del suo «Comentum»*, in ID., *Dante e la «Comedia» nel Trecento*, Milano 1989, pp. 223-76, già in «Italia medioev. uman.», XXII (1979), pp. 319-66. Cf. anche F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., pp. 125, 126, che passa al vaglio la versione del suicidio di Piero contenuta nelle *recollectae* benvenutiane del 1375 senza ricordare, però, la testimonianza delle chiose del ms. di Cagliari.

<sup>30</sup> Su cui si veda la messa a punto di C. PAOLAZZI, *Le letture dantesche di Benvenuto da Imola*, cit.; e, più recentemente, la sintesi di P. PASQUINO, *Benvenuto Rambaldi*, cit., pp. 102, 103.

<sup>31</sup> Trascrivo dal testimone principale delle *recollectae* ferraresi: il ms. *Asburnham* 839 della Biblioteca medicea laurenziana di Firenze, c. 35v.



Lasciando da parte, per ora, le incongruenze del conciso (e probabilmente lacunoso) resoconto ferrarese, converrà osservare che la tipologia di suicidio testimoniata nelle *Chiose Cagliaritanne* e nelle *recollectae* del primo corso dantesco di Benvenuto potrebbe accostarsi, in qualche maniera, alle informazioni sulla morte del cancelliere riportate nel commento di Iacopo Alighieri. Il figlio di Dante racconta che Pier della Vigna si uccise nel borgo costruito in prossimità di «fosso Arnonico»:<sup>32</sup> nelle vicinanze, cioè, di un corso d'acqua. Il logoteta morì fracassandosi la testa — precisa l'interprete, come sappiamo —, il che impone di escludere un decesso per annegamento. È altresì vero, però, che in un altro apparato di glosse antiche il torrente Ar[e]nnonico/Rinonico è indicato come luogo della morte del cancelliere: si tratta delle anonime *Chiose Palatine*, in cui non vi è alcun cenno, oltretutto, ai modi concreti del suicidio — né si menziona, come nel commento dell'Alighieri, un «borgo» adiacente al fiume. Nella glossa al v. 58 di *Inf.* XIII si legge soltanto che Pier della Vigna, «essendo menato preso da Saminiato del Tedesco a Pisa, al fosso Arenonico per disdegno sé medesimo uccise»;<sup>33</sup> e che a un interprete poco pratico di quelle zone il suicidio nei pressi di un torrente (o anche solo di un «fosso») potesse facilmente tradursi nell'immagine di un volontario e disperato salto nell'acqua, è ipotesi di cui si dovrà tenere conto. La soppressione di alcuni dettagli del racconto di Iacopo — ciò che si deve desumere se si considerano le glosse contenute nel cod. *Palat.* 313 cronologicamente successive all'opera esegetica del figlio di Dante<sup>34</sup> — tende a infondere alla vi-

<sup>32</sup> J. ALIGHIERI, *Chiose*, cit., p. 138.

<sup>33</sup> *Chiose Palatine. Ms. Pal. 313 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, a c. di R. ABARDO, Roma 2005, p. 200.

<sup>34</sup> S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi*, cit., p. 223, non ha dubbi sulla dipendenza delle *Chiose Palatine* dal commento di Iacopo Alighieri. Sensibilmente diversa la posizione di Rudy Abardo: «... risulta arduo precisare l'esatto rapporto di dipendenza fra i due apparati esegetici, anche in considerazione della loro diversa natura (chiose con lo stigma d'autore quelle di Jacopo, mere note illustrative quelle presenti nel codice Poggiali), per cui, a rigore, non andrà del tutto esclusa la possibilità che sia stato proprio il figlio di Dante a utilizzare una componente della stesura originaria delle *Chiose Palatine*, provvedendo però a riscriverla, complicandone artatamente la sintassi e aggiungendovi ulteriori valenze allegoriche» (R. ABARDO, *Chiose Palatine*, in *Censimento dei commenti danteschi*, cit., t. I, pp. 167-74, alla p. 171). Mi

cenda una fisionomia analoga a quella di cui offriranno una più tarda testimonianza, e un autonomo sviluppo narrativo, le *Chiose Cagliaritane* e le *recollectae* del corso bolognese di Benvenuto.

Già nei primi decenni di esegesi dantesca (diciamo: entro gli anni Settanta del Trecento) si impongono quindi tre versioni alternative del suicidio del logoteta di Federico II: la morte per annegamento (testimoniata nelle *Chiose Cagliaritane* e nelle *recollectae* bolognesi del commento di Benvenuto); la morte per impiccagione, riferita dal solo Anonimo Lombardo; la variante, decisamente maggioritaria, del suicidio *ad murum* - compiuto nel modo che sappiamo.

Con le molteplici ricostruzioni inventariate da Benvenuto da Imola, il catalogo viene ad arricchirsi ulteriormente. Stando a quanto raccolto nella chiosa a *Inf.* XIII 58-61, il cancelliere si tolse la vita nella cella in cui era stato rinchiuso (soluzione preferibile: «Sed quidquid dicatur, credo, ut iam dixi, quod se interfecerit in carcere»); oppure perì lungo la strada da San Miniato a Pisa. Nel primo caso la causa della morte non è indicata in maniera esplicita («Imperator ... fecit ipsum ... tradi carceri, in quo ipse ... se ipsum interfecit»), ma si potrà ammettere che l'interprete pensasse al feroce suicidio già attestato nelle chiose di Iacopo Alighieri;<sup>35</sup> nel secondo caso, invece, la narrazione si accorda senz'altro alla 'vulgata' («depositus apud castellum Sancti Miniati percussit capud ad murum»). L'imolese aggiunge quindi la notizia, del tutto priva di precedenti, secondo cui Pier della Vigna si sarebbe suicidato a Capua, gettandosi dal proprio palazzo al passaggio dell'imperatore: «Alij tamen dicunt quod Petrus, stans in palatio suo quod habebat ualde altum in Capua patria sua, precipitavit se de alta fenestra dum imperator transiret per uiam». Su quest'ultima variante, soprattutto, si dovrà tornare.

Altri particolari tendono a ripresentarsi da un antico commento all'altro. Secondo Iacomo della Lana e Francesco da Buti, prima di morire Piero fu trasportato nei dintorni di Pisa «in su uno aseno»,<sup>36</sup>

pare difficilmente eludibile, tuttavia, il fatto che nel ms. *Palat.* 313 «la ricorrente sigla 'ja.'» contrassegni «quasi l'80% delle chiose all'*Inferno*» (*ibid.*, p. 169).

<sup>35</sup> Anche Guido da Pisa, nella seconda redazione del suo commento, lascia intendere che Pietro si uccise contro le pareti della cella in cui era stato rinchiuso: cf. GUIDO DA PISA, *Expositiones*, cit., p. 250 (il passo è trascritto *sup.*, alla n. 17).

<sup>36</sup> IACOMO DELLA LANA, *Comento*, cit., vol. I, p. 416.

«in su uno mulo»;<sup>37</sup> così, come si è già potuto osservare, anche nelle *recollectae* del corso ferrarese di Benvenuto: «Petrus super unam mulam erat et cum deponeretur ibi ad Sanctum Miniatum ...» (ms. *Asb.* 839, c. 35v); il dettaglio si trasmette quindi alla redazione ultima delle chiose (e manca nella fonte principale del racconto di Buti: l'articolata novella boccacciana). Sempre il Lana accenna poi a un ospedale ove il cancelliere sarebbe stato provvisoriamente deposto; la notizia ritorna — forse per una via indipendente, anche se è più probabile il contrario — nella redazione laurenziana delle chiose all'*Inferno* di Guido da Pisa.

La presenza di una mula si collega a un altro elemento narrativo ampiamente attestato nei primi commenti alla *Commedia*: i trasferimenti che l'imperatore impose al suo funzionario dopo averlo fatto abbacinare. Stando a Iacopo Alighieri, al Lana, alle anonime *Chiose Palatine*, alle *Chiose Selmi* e a Pietro Alighieri (seconda redazione), Pier della Vigna fu privato della vista e poi destinato al carcere, ma non ucciso; e lungo il tragitto dalla sede del primo supplizio al luogo della detenzione, come sappiamo, il logoteta trovò volontariamente la morte. L'Ottimo commentatore, Andrea Lancia, Boccaccio, Benvenuto e Francesco da Buti sembrano conferire all'elemento del viaggio un'altra motivazione, in parte autonoma (tanto che il richiamo alla successiva prigionia, coerentemente, tende a scomparire<sup>38</sup>). Senza capire bene perché — e talvolta ponendosi la domanda in modo esplicito —, essi narrano che Federico II lasciò in vita il traditore per costringerlo a seguire, *exoculatus*, la corte lungo i suoi spostamenti in Italia: «... maggiore oltraggio li faceva lo imperadore che così cieco il si menava dietro»,<sup>39</sup> si legge nella terza redazione dell'*Ottimo commento*; Andrea Lancia spiega che Piero, «menandolsi lo

<sup>37</sup> FRANCESCO DA BUTI, *Commento*, cit., vol. I, p. 357.

<sup>38</sup> Francesco da Buti accenna al carcere, specificando, però, che Pier della Vigna vi fu rinchiuso *prima* di essere abbacinato: «... onde lo imperadore essendo in Samminiato del Tedesco lo fece mettere in prigione e poi lo fece abbacinare» (*ibid.*). Boccaccio racconta invece che il cancelliere fu privato della vista e incarcerato, ma che poi l'imperatore lo liberò, «il mandò via» (G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 611).

<sup>39</sup> *L'ultima forma dell'«Ottimo commento». Chiose sopra la «Comedia» di Dante Allegieri fiorentino tracte da diversi ghiosatori*, ed. crit. a c. di C. DI FONZO, *Inferno*, Ravenna 2008, p. 150. Niente di tutto ciò si ricava invece dalla prima redazione.

'mperadore dietro per la sua sofficientia, uno die percosse tanto il capo ad uno muro che sé uccise». <sup>40</sup> Boccaccio prova a immaginare i motivi per cui Federico, in definitiva, non punì Piero con la morte:

... fece prendere il detto maestro Piero e metterlo in prigione: e non valendogli alcuna scusa, fu alcuna volta nell'animo dello 'mperadore di farlo morire. Poi, o che egli non pienamente credesse quello che contro al detto maestro Piero detto gli era o altra cagione che 'l movesse, diliberò di non farlo morire, ma, fattolo abbacinare, il mandò via. Maestro Piero, perduta la grazia del suo signore, e cieco, se ne fece menare a Pisa. <sup>41</sup>

Sulla stessa scia interpretativa si pone anche Francesco da Buti: «lo imperadore (...) lo fece mettere in prigione e poi lo fece abbacinare: e forse perchè non li parve degno di morte, non credendo a pieno quello che gli era apposto, (...) fecelo portare a Pisa in su uno mulo ...». <sup>42</sup> Le ipotesi formulate da Boccaccio sono invece respinte, con decisione, da Benvenuto Rambaldi: <sup>43</sup>

[10] Sed quidquid dicatur, credo, ut iam dixi, quod se interfecerit in carcere, quia non uidetur bene uerissimile quod imperator post cecitatem duceret eum inutiliter secum, aut quod dimiserit eum in libertate sua post cecitatem, quia non erat cecatus mente et potuisset sibi cecus multum nocere consilio suo; [11] sicut Appius Cecus sapientissimus romanus nocuit Pirro infestissimo hosti romanorum — sicut iste Federicus erat infestissimus hostis romane Ecclesie.

<sup>40</sup> A. LANCIA, *Chiose*, cit., t. I, p. 267.

<sup>41</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 611.

<sup>42</sup> FRANCESCO DA BUTI, *Commento*, cit., vol. I, p. 357.

<sup>43</sup> Ricordiamo che Benvenuto poté assistere alla *lectura* dantesca tenuta da Boccaccio a Firenze, nella chiesa di Santo Stefano in Badia, dall'ottobre 1373 al gennaio dell'anno seguente (come racconta egli stesso: cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. V, pp. 144, 145; altri cenni si possono rintracciare *ibid.*, t. I, p. 35 e p. 461; t. III, p. 171; t. V, p. 301). L'imolese non consultò tuttavia una redazione scritta delle *Esposizioni* boccacciane, pubblicate solo molti anni dopo la sua morte: su ciò si veda M.L. UBERTI, *Benvenuto da Imola dantista, allievo del Boccaccio*, «Studi Boccaccio», XII (1980), pp. 275-319, alla p. 303. D. GUERRI, *Il commento del Boccaccio a Dante. Limiti della sua autenticità e questioni critiche che n'emergono*, Bari 1926, p. 43, ritiene che Benvenuto ebbe a disposizione, molto probabilmente, alcuni appunti delle lezioni boccacciane; così anche A. PREZIOSO, *Note sul commento di Benvenuto da Imola alla «Divina Commedia»*, «Aevum», XXVI (1952), pp. 49-58, a p. 53.

Perché lasciare in vita chi «non erat cecatus mente» e avrebbe potuto, benché privo della vista, «multum nocere consilio suo»? L'*exemplum* di Appio Claudio Cieco, tratto dai *Fatti e detti memorabili* di Valerio Massimo — raccolta sfruttatissima nel *Comentum* benvenutoiano<sup>44</sup> —, serve a corroborare la riserva: l'anziano senatore, «orbatus luminibus»<sup>45</sup> (così la fonte), ostacolò nel 280 a. C. le trattative di pace con Pirro, aprendo la strada alla sconfitta decisiva del sovrano orientale; «hunc caecum aliquis nominet, a quo patria quod honestum erat per se parum cernens coacta est peruidere?»,<sup>46</sup> si chiede, retoricamente, lo scrittore latino. Dal medesimo nucleo concettuale trae origine la novella, non altrimenti attestata, che Serravalle immette nel commento a *Inf.* XIII 31-39; dopo aver fatto accecare il funzionario accusato di tradimento, Federico II fu assalito da *multi mali*:

Demum supervenerunt multa mala ipsi imperatori, nec habebat pecunias, nec sciebat invenire modum ad habendum. Tunc fecit ipse imperator sibi aduci et presentari ante dictum dominum Petrum cecum; cui dixit imperator: «Vide, domine Petre, ex quo perdidisti te amicum meum, invene-

<sup>44</sup> Benvenuto da Imola fornì anche un'esposizione integrale della raccolta di Valerio Massimo: cf. L.C. ROSSI, «Beneventus de Ymola super Valerio Maximo». *Ricerca sull'«Expositio»*, «Aevum», LXXVI/2 (2002), pp. 369-423. Dal commento al passo qui citato (VIII XIII 5) non si ottengono, però, informazioni particolarmente interessanti: «*Apij*. Apius Cecus, qui fuit tempore belli tarentinj — siue regis Pirri —, diutissime uixit et utilissime quam post cecitatem, quia percussus est tempore quo erat censor, fortiter et prudenter rexit et gubernavit suam familiam; et in decrepita et ultima senectute positus, dum fieret consilium in curia de pace tranctanda cum Pirro, fecit se portari in capitolium in lectica et intrauit senatum et ibi oratione grauissima acusavit et increpuit senatores, et suasiuit quod nullo modo fieret pax. Et conclusio sua fuit quod Pirrus exiret de Italia et peteret tunc pacem: et sic Pirrus non habuit optatum. Exordium: ego dicerem tam longeuam etatem fuisse nociuam, nisi exercuisset eam adeo bene; *infinium*: loquitur yperbolice. *Quin etiam*: tangit specialem actum. *Hunc cecum*: comendat et dicit, et quis uocabit hunc esse cecum; *prouidere*, idest ualde uidere — non uidebat tota curia senatorum quantum uidit iste cecus» (trascrivo dal ms. *Strozzi* 59 della Biblioteca medicea laurenziana di Firenze, ff. 133<sup>ob</sup>, 134<sup>ra</sup>; nessuna variante significativa emerge dalla collazione con il cod. *Zanetti Lat.* 380 [1908] della Biblioteca marciana di Venezia, f. 103<sup>va-b</sup>). L'episodio è ricordato anche nel *De senectute* di Cicerone (6, § 16), di cui il sunto benvenutoiano sembra recare qualche traccia.

<sup>45</sup> VAL. MAX., ed. J. BRISCOE, 2 voll., Stuttgartiae et Lipsiae 1998, vol. I, p. 548.

<sup>46</sup> *Ibid.*

runt me multa mala; habeo guerras; non habeo pecunias ad solvendum hominibus armorum: nisi tu consulas michi, nescio quid agam. Tu solebas esse refugium meum: si possem tibi reddere unum oculum, ego eruerem michi unum; sed omnia quecumque potero tibi facere grata, faciam; sed doce me quomodo possim et debeam facere». Tunc respondens imperatori, dominus Petrus dixit: «Domine Imperator, bene credo quod male lingue nocuerunt michi: regrator vestre Serenissime Maiestati. Ad habendum pecunias vobis necessarias, dabo modum. Vos habetis tantum dominium, tam latum, tam opulentum: recipiendo de sacristiis et ecclesiis domini vestri, ubi sunt decem calices, recipiatis quinque; ubi octo missalia, recipiatis quatuor; et sic de iocalibus ecclesiarum poteritis leviter duos miliones ducatorum habere, cum quibus solvetis gentibus armorum, et habebitis intentum vestrum, et ego ordinabo litteras». Et sic factum est. Congregatis duobus milionibus florenorum, imperator solvit stipendiariis suis, et faciebat guerram pape et ecclesie ad expensas ecclesiarum. Quibus peractis, dixit dominus Petrus imperatori: «Vindictam meam de oculis, quibus me privastis, non possem ego unquam facere; sed consiliis meis feci te inimicum Dei Ihesu Christi, cuius ecclesiarum bona tulisti: ipse Ihesus Christus vindicet se de te, et meam vindictam faciat». Sicut postea evenit, quia ipse imperator, ex quo recepit bona ecclesiarum, numquam habuit prosperitatem, semper de malo in peius processerunt facta sua.<sup>47</sup>

La vendetta di Pier della Vigna risponde puntualmente alle obiezioni già espresse dall'imolese: «'Vindictam meam de oculis, quibus me privastis, non possem ego unquam facere; sed *consiliis meis* feci te inimicum Dei Ihesu Christi ...'», rivela sorprendentemente il logoteta; ed è palese il richiamo alla glossa benvenutiana: «... non erat cecatus mente et potuisset sibi cecus multum nocere *consilio suo*». La dipendenza dell'esposizione di Giovanni dall'opera esegetica di Benvenuto da Imola è, del resto, ben nota.<sup>48</sup> La critica ha tuttavia circoscritto i debiti del commento di Serravalle alle sole *recollectae* della

<sup>47</sup> Nessuna variante apprezzabile si può ricavare dalla seconda redazione della glossa, che consulto — lo ricordo — grazie agli estratti di edizione cortesemente inoltrati da Gennaro Ferrante.

<sup>48</sup> Si veda, a questo proposito, G. FERRANTE, *Forme, funzioni e scopi del tradurre Dante. Da Coluccio Salutati a Giovanni da Serravalle (con edizione delle dediche della «Translatio Dantis»)*, «A. Ist. ital. Stud. stor.», XXV (2010), pp. 147-81; e soprattutto Id., *Il commento dantesco di Giovanni da Serravalle e l'ascendente benvenutiano: tra 'compilatio d'autore' e riproduzione inerziale*, in *La filologia dei testi d'autore*, Atti del seminario di studi (Roma, 3-4 ottobre 2007), a c. di S. BRAMBILLA e M. FIORILLA, Firenze 2009, pp. 47-71.

lettura del 1375-76,<sup>49</sup> in cui manca ogni cenno al pericolo che Pier della Vigna, accecato *sed non mente*, era ancora in grado di incarnare per l'imperatore; né vi sono spunti analoghi nelle altre glosse antiche accessibili all'interprete quattrocentesco.<sup>50</sup> Giovanni Bertoldi poteva forse servirsi di un codice delle *recollectae* ferraresi sensibilmente migliore, e più completo, dell'unico testimone integrale giunto fino a noi, il ms. *Asb.* 839 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze — è questa la tesi di Carlo Paolazzi.<sup>51</sup> Serravalle non era un compilatore passivo: anche un suggerimento analogo a quello presente nell'ultima redazione delle chiose di Benvenuto sarebbe bastato, forse, per dare avvio al vivace racconto sulla vendetta di Pier della Vigna.<sup>52</sup> Ma in mancanza di prove materiali, si dovrà registrare il contatto — indubbio — tra l'espansione novellistica di Giovanni e la sola versione definitiva del commento benvenutiano; e inserire anche quest'ultima, cautamente, nell'inventario delle fonti esegetiche del lettore romagnolo.

Restano da vagliare ancora alcuni particolari ricavabili dagli antichi racconti sulla morte di Pier della Vigna. Due di questi sono contenuti nelle *Esposizioni* boccacciane, e poi recepiti dal Buti. Il primo è un personaggio: il «fanciullo»<sup>53</sup> da cui il cancelliere

<sup>49</sup> Oltre a *ibid.*, pp. 48-51, cf. C. PAOLAZZI, *Giovanni da Serravalle espositore della «Commedia» e Benvenuto da Imola (con nuovi accertamenti sul Laurenziano Asbb. 839)*, in *Atti della VIII giornata di Studi Malatestiani* (Repubblica di San Marino, 17 ottobre 1987), Rimini 1990, pp. 5-37; S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi*, cit., p. 165; e, da ultimo, G. FERRANTE, *Giovanni Bertoldi da Serravalle*, in *Censimento dei commenti danteschi*, cit., t. I, pp. 224-40, alle pp. 230-34.

<sup>50</sup> Si veda il ms. *Asb.* 839 della Biblioteca medicea laurenziana di Firenze, alle cc. 35v-36r. Cf. quindi G. FERRANTE, *Giovanni Bertoldi*, cit., p. 233, per un catalogo degli altri commenti danteschi del Trecento certamente noti a Giovanni Serravalle.

<sup>51</sup> Cf. C. PAOLAZZI, *Giovanni da Serravalle espositore*, cit., pp. 35-37.

<sup>52</sup> Per altre espansioni narrative autonomamente ricavate da spunti esegetici benvenutiani, si veda la breve rassegna proposta da G. FERRANTE, *Il commento dantesco di Giovanni da Serravalle e l'ascendente benvenutiano*, cit., pp. 53-62. Mi permetto di segnalare poi i riscontri analizzati in L. FIORENTINI, *Il commento dantesco di Benvenuto da Imola*, cit., pp. 180-87 (per un racconto su Andrea dei Mozzi), pp. 216-22 (per Guido Bonatti), pp. 312-22 (per Buoso Donati e Gianni Schicchi), pp. 352-58 (per Alberigo dei Manfredi), pp. 373-75 (per un buffo aneddoto riferito alla biografia di Dante).

<sup>53</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 612.

si fece indirizzare verso la chiesa di San Paolo a Ripa («... domandò uno fanciullo che il guidava ov'elli era: lo fanciullo li manifestò lo luogo e, domandato se era nulla in mezzo tra lui e la chiesa ...»,<sup>54</sup> replica Francesco da Buti, aggiungendo solo il riferimento, alternativo, a Sant'Andrea in Barattularia). Il secondo è, per così dire, un elemento del contesto narrativo, il cui ruolo risulta poi essenziale nello sviluppo dei fatti: il rancore dei pisani nei confronti del logoteta imperiale, causa ultima dello sconforto che spinse questi a uccidersi. Il certaldese spiega che Piero, ottenuta la scarcerazione, si diresse a Pisa, «credendo quivi men male che in altra parte menare il residuo della sua vita, sì perché molto gli conosceva divoti del suo signore, sì ancora perché forse molto serviti gli avea, mentre fu nel suo grande stato»;<sup>55</sup> le cose presero invece tutt'altro corso: «Ed essendo in Pisa, o perché non si trovasse i Pisani amici come credeva o perché dispettar si sentisse in parole, avvenne un giorno che egli in tanto furor s'accese che desiderò di morire; e domandato un fanciullo, il quale il guidava, in qual parte di Pisa fosse, gli rispuose il fanciullo ...»,<sup>56</sup> e via dicendo. Boccaccio registra l'infrangersi delle aspettative riposte da Pier della Vigna sul popolo pisano, o meglio immagina, con notevole realismo psicologico, che il logoteta fosse giunto al suicidio per un motivo occasionale, che sommandosi al triste lutto dell'odio di corte, e delle sue note conseguenze, avesse reso insopportabile il tormento: l'accoglienza ricevuta a Pisa, inaspettatamente infelice, o anche solo il fatto di aver udito qualche ingiuria ai propri danni («o perché dispettar si sentisse in parole»);<sup>57</sup> ma non è poi spiegato, in concreto, per quale ragione i pisani nutrissero una particolare ostilità verso il funzionario di Federico II. Il medesimo racconto compare, senza grosse varianti, anche nel commento dantesco dell'Anonimo Fiorentino (risalente con ogni probabilità agli ultimi scorcii del sec. XIV o ai primi anni del Quattrocento):<sup>58</sup>

<sup>54</sup> FRANCESCO DA BUTI, *Commento*, cit., vol. I, p. 357.

<sup>55</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 612. Così anche Buti: «Messer Giovanni Boccaccio dice che, stato in Pisa, non ricevendo forse quel merito ch'aspettava da' Pisani, o per parole che li fossono dette, essendo a San Paolo a ripa d'Arno ...» (FRANCESCO DA BUTI, *Commento*, cit., vol. I, p. 357).

<sup>56</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., pp. 611, 612.

<sup>57</sup> *Ibid.*, p. 611.

<sup>58</sup> Cf. S. BELLOMO, *Dizionario dei commentatori danteschi*, cit., p. 97; F. GEY-



Il maestro Piero si partì et venne ultimamente a stare a Pisa, però che i Pisani erano fedelissimi dello Imperadore; et ivi, per mostrare la sua innocenza si stette; et veggendo mai non potere tornare in grazia dello Imperadore; et udendo forse quando egli andava per Pisa dire di sè villania, uno dì, essendo menato attorno da uno che 'l guidava, et essendo dirimpetto a santo Paulo, che è a Pisa in sulla riva d'Arno, disse a colui che 'l guidava che 'l volgesse verso il muro della chiesa: come egli l'ebbe volto, questi corse et percosse il capo al muro, onde le cervella gli cascorono di capo et ivi morì.<sup>59</sup>

Nella seconda redazione delle sue chiose, Guido da Pisa riporta una frase pateticamente pronunciata da Pier della Vigna poco prima di morire: «'Ex quo privatus sum visione clarissime faciei domini mei, volo et propria vita privare me ipsum'». <sup>60</sup> Benvenuto anticipa la triste soluzione della vicenda citando, con una certa enfasi, un verso ovidiano (poi proverbiale): «Imperator, suspectus et credulus, fecit ipsum exoculari et bacinari, et tradi carceri, in quo ipse, non ualens ferre tantam indignitatem, quia 'que uenit indigne pena dolenda uenit', se ipsum interfecit». A parere dell'Anonimo Lombardo, Piero morì dichiarandosi innocente («inculpabilem se esse dicens»);<sup>61</sup> e si è già detto delle ultime, rancorose parole messe in bocca al cancelliere da Giovanni Bertoldi.

Queste, grosso modo, le principali varianti sul suicidio di Pier della Vigna prodotte in meno di un secolo di esegesi della *Commedia*. A una funzione narrativa sostanzialmente solida — presunto tradimento del funzionario, suo abbacinamento, suicidio —, e solo in minima parte ricavabile dalla versione dantesca (*Inf.* XIII 55-78),<sup>62</sup>

MONAT, *Anonimo Fiorentino*, in *Censimento dei commenti danteschi*, cit., t. I, pp. 36-42, a p. 36.

<sup>59</sup> *Commento alla «Divina Commedia» d'Anonimo fiorentino del secolo XIV*, a c. di P. FANFANI, 3 voll., Bologna 1866-74, vol. I, p. 323.

<sup>60</sup> GUIDO DA PISA, *Expositiones*, cit., p. 250. Niente invece nella prima redazione: cf. P. LOCATIN, *Una prima redazione del commento all'«Inferno»*, cit., p. 277 (e il ms. Pl. 40.2, f. 22va).

<sup>61</sup> Ms. Laur. Pl. 90 sup. 114, c. 13vb.

<sup>62</sup> «E 'l tronco: 'Sì col dolce dir m'adeschi, | ch'i' non posso tacer: e voi non gravi | per ch'io un poco a ragionar mi 'nveschi. | Io son colui che tenni ambo le chiavi | del cor di Federigo, e che le volsi, | serrando e diserrando, si soavi | che dal segreto suo quas'ogni uom tolsi. | Fede portai al glorioso offizio, | tanto ch'i' ne perde' li senni e ' polsi. | La meretrice che mai dal'ospizio | di Cesare non torse li occhi putti, | morte comun e dele corti vizio, | infiammò contra me li animi tutti: | e li 'nfiammati

gli antichi commentatori aggiungono un certo numero di dettagli: specificano dove Piero si uccise, e soprattutto come; nuovi elementi vengono poi ad arricchire, di volta in volta, il nucleo cronistico di partenza (la presenza di una mula, di un accompagnatore, di un ospedale o di un fosso; l'odio — non meglio motivato — dei pisani nei confronti del logoteta; e così via). Ciò che si ricava assume la fisionomia di una leggenda: di un racconto, cioè, intrinsecamente disponibile all'innesto di ritocchi più o meno ampi. Al di là delle derivazioni interne al solo *corpus* delle glosse, di cui si sono già illustrati gli snodi principali, occorrerà verificare se un qualche dialogo tra le fonti antiche, pre-dantesche, sulla morte di Pier della Vigna e i resoconti dei primi lettori di *Inf.* XIII sussista; e in tal caso, come concretamente si articoli.

Rolandino da Padova rievoca con notevole attenzione il discorso pronunciato dal logoteta in difesa di Federico II, da poco scomunicato (*Cronaca* IV 10; apr. 1239):

Cum insonuisset per Paduam quod imperator erat excommunicatus per papam, tunc ipse fecit protinus convocari magnam contionem in palacio Padue. Et dum illic in sua maiestate sederet, surrexit iudex imperialis Petrus de Vineia, fundatus multa litteratura divina et humana et poetarum. Proposuit autem illam auctoritatem Ovidii:

Leniter, ex merito quicquid paciare, ferendum est;  
Que venit indigne pena, dolenda venit,

et, apta sapienter auctoritate intencioni, disputavit et edocuit populum quod, cum dompnus imperator foret adeo benignus et iustus princeps et dominus equitatis, sicut unquam fuerit aliquis qui a Karlo citra imperium gubernasset, digne poterat de sancte matris Ecclesie rectoribus conqueri et

infiammar sì Augusto, | che ' lieti onor tornaro in tristi lutti. | L'animo mio, per disdegnoso gusto, | credendo col morir fuggir disdegno, | ingiusto fece me contra me giusto. | Per le nove radici d'esto legno, | ti giuro che già mai non ruppi fede | al mio signor, che fu d'onor sì degno. | E, se di voi alcun nel mondo riede, | conforti la memoria mia, che giace | ancor del colpo che 'nvidia le diede'» (cito il testo della prima cantica da D. ALIGHIERI, *Commedia*, revisione del testo e commento di G. INGLESE, *Inferno*, Roma 2007). Niente è detto dal Piero dantesco sulle pene infertegli da «Augusto» (v. 68), né sul metodo utilizzato, concretamente, per uccidersi; il racconto pronunciato dallo spirito è inoltre privo di un qualsivoglia riferimento geografico.

dolere. Ipse enim dompnus imperator non dedignabatur coram omni populo protestari quod, si iuste lata foret excommunicationis sententia contra ipsum, paratus erat se modis omnibus exponere cunctis Ecclesie capitulis et mandatis; set quia hec pena indigna venit, non miretur aliquis, si venit utique et dolenda; imo si penam ipsam merito pateretur, leniter sustinendum esse decerneret et ferendum; mirabatur ergo de ministris apostolice Sanctitatis, quod eorum sententia in tantum precipium corruerat sic incaute, quod illic, ubi nullum peccatum precesserat, pena sic enormiter sit annexa. Hec autem facta sunt anno predicto Domini, de mense aprilis.<sup>63</sup>

Nella strategia difensiva del cancelliere, la condanna comminata da Gregorio IX si configura come un atto irrazionale. Federico «non aveva agito ingiustamente ma era stato ingiustamente attaccato; l'imperatore sarebbe stato ben lieto di confessare i suoi errori se di fatto li avesse commessi»<sup>64</sup> — da cui il potente *incipit* dell'orazione: *bisogna patire con rassegnazione ciò che si soffre giustamente; la pena ingiusta, invece, provoca solo sofferenza* (e Rolandino non manca di notare che nello svolgimento del discorso la citazione è poi «ap-tata ... sapienter intencioni»). Sono versi ovidiani, molto celebri, tratti dalla quinta delle *Heroides* (*Oenone Paridi*, vv. 9, 10) e presto letti come formula proverbiale.<sup>65</sup> Ma ciò che qui più importa è che la seconda parte della sentenza («*quae venit indigno poena, dolenda venit*»<sup>66</sup>) compaia anche nel racconto benvenutoiano per chiarire, su un piano psicologico, il gesto di Pier della Vigna: la pena dell'accecamento, conseguenza di accuse infondate («*'ti giuro che già mai non ruppi fede | al mio signor, che fu d'onor sì degno'*», *Inf.* XIII 74, 75), non produsse che dolore; dunque il logoteta «*se ipsum interfecit*». È poco probabile — ma non certo impossibile — che Benvenuto, conoscendo il racconto di Rolandino, adattasse volontariamente questi versi a un altro contesto (quasi antitetico: l'esibizionistica ripresa di Ovidio, allegata nel discorso del più illustre dei funzionari imperiali, tornerebbe a sintetizzare, luttuosamente, il

<sup>63</sup> ROLANDINO DA PADOVA, *Vita e morte di Ezzelino da Romano. Cronaca*, a c. di F. FIORESE, Milano 2004, pp. 196 e 198.

<sup>64</sup> D. ABULAFIA, *Federico II*, cit., p. 263; cf. poi *ibid.*, pp. 263-65, per un quadro più ampio. Cf. anche H.M. SCHALLER, *Della Vigna Pietro*, cit., pp. 777, 778.

<sup>65</sup> Cf. H. WALTHER, *Proverbia*, cit., n° 23110.

<sup>66</sup> Cito da P. OVIDIO NASONE, *Opere*, vol. I, *Amores, Heroides, Medicamina faciei, Ars amatoria, Remedia amoris*, a c. di A. DELLA CASA, Torino 1982, p. 260.

punto infimo della vicenda umana e politica dello stesso funzionario).<sup>67</sup> Più plausibile che nelle fonti dell'imolese, in questo caso indeterminabili, la formula delle *Heroides* si accompagnasse in qualche modo — quasi come un'eco — alla figura del cancelliere; e che l'interprete decidesse quindi di combinare i due elementi (pena *indigna*, suicidio) nel modo, in fondo, più semplice. Resta nondimeno curioso che un verso originariamente concepito per un lamento d'amore (la ninfa Enone che piange l'abbandono subito da Paride) giunga a corredare il tragico epilogo del rapporto tra Pier della Vigna e Federico II.<sup>68</sup>

La stessa dinamica — eco di una notizia precedente, riletta e mutata di segno — potrebbe coinvolgere anche il fanciullo che nel racconto boccacciano orienta il cancelliere verso le pareti di San

<sup>67</sup> Tuttavia, un altro notevole contatto testuale tra le glosse di Benvenuto a *Inf.* XIII e la cronaca di Rolandino potrebbe forse stabilirsi. Commentando il v. 75 del canto («al mio signor, che fu d'onor sì degno»), l'imolese inserisce un fugace *excursus* sui vizi e le virtù di Federico II: «Federicus autem fuit summe gloriosus inter principes modernos: nam a Karolo Magno citra non fuit alius imperator Romanorum magnificentior aut potentior eo ...» (trascrivo da L, il quale, però, presenta una lacuna da *magnificentior* alla fine dell'estratto: integro pertanto con la versione di F, M, R, V, per il resto priva di varianti sostanziali; il solo P anticipa il pronome: *magnificentior eo aut potentior*. Per il passo nell'edizione Lacaita, cf. *BENVENUTO DA IMOLA, Comentum*, cit., t. I, p. 442). Il seguito del ritratto di Federico proposto da Benvenuto sembra dipendere, in gran parte, da una pagina del *Compendium* di Riccobaldo da Ferrara, opera certamente nota al commentatore (XII 9: cf. *Ricobaldi Ferrariensis compendium Romanae Historiae*, a c. di T. HANKEY, 2 tt., Roma 1984, t. II, p. 727; cf. anche l'analisi del passo svolta in L. FIORENTINI, *Il commento dantesco di Benvenuto da Imola*, cit., pp. 159, 160, e i riscontri già individuati da T. HANKEY, *Riccobaldo of Ferrara: his life, works and influence*, Roma 1996, pp. 176-78). Ma Riccobaldo, nel suo breve capitolo, non menziona mai Carlo Magno (nessun cenno nemmeno nel passo parallelo del *Pomerium*: cf. *Ricobaldi Ferrariensis historia imperatorum romanogermanicorum a Carolo Magno*, in *Rerum Italicarum scriptores*, cur. L. A. MURATORI, vol. IX, Mediolani, ex typ. Societatis Palatinae, 1726, coll. 107-44, alla col. 132); mentre in Rolandino, come visto, si legge: «... cum dompnus imperator foret adeo benignus et iustus princeps et dominus equitatis, sicut unquam fuerit aliquis qui a Karlo citra imperium gubernasset ...» (ROLANDINO DA PADOVA, *Cronaca*, cit., p. 198).

<sup>68</sup> Le ultime parole di Piero secondo Guido da Pisa, riportate *sup.*, sembrano invece riprodurre lo spirito dei vv. 70-75 del canto, aumentandone a dismisura il patetismo; ma anche altri echi — extradanteschi — sono forse individuabili, come vedremo.

Paolo a Ripa. Un personaggio analogo, un giovane accompagnatore, si affaccia già in un'antica testimonianza francese (la *Chronique de Reims*, risalente alla seconda metà del sec. XIII): «'Veschi', disoit uns varlet qui le menoist, 'maistre Pieron de la Vigne, le maistre consellier de l'emperour ...'». <sup>69</sup> Nella cronaca nulla è detto del suicidio di Piero: il *varlet* ha dunque tutt'altra funzione rispetto al *fanciullo* di cui si narra nelle *Esposizioni*. Quest'ultimo, come sappiamo, aiutò (inconsapevolmente) Pier della Vigna a uccidersi; il primo partecipò invece al rito infamante imposto al funzionario una volta emersi i suoi accordi segreti con il papa (*Chronique de Reims*, ch. 18):

Ensi fu condempnés et maistres Pieres de la Vigne revint de Lions, et conta à l'empeureur coment il estoit condempées de tiere, par sentence définitive, né riens que il proposast ne li valu, né ne pot droit avoir. Et fu li empereres plus agrévés qu'il n'avoit onques mais esté. Adont se comencha à douer de traïson et entra en une grande mescreandise telle qu'il ne créoit nului. Et fist ocire une grant partie de sa maisnie ou fut à droit, ou fust à tort. Et avint que on li dist que maistre Pieres de la Vigne le traï au pape, et fut seu par unes lettres qui furent trouvées en ses coffres. Et li fist les iols crever et mener tout adies après lui monté sour un asne par toutes les boines viles où il aloit; et le faisoit monter au coron des rues. «Veschi», disoit uns varlet qui le menoist, «maistre Pieron de la Vigne, le maistre consellier de l'emperour, qui estoit tout sires de lui, et l'a trahi au pape. Or esgardés qu'il a gaegnié de cel service! Or puet-il bien dire: 'De si haut, si bas!'». <sup>70</sup>

Nessun cenno a un suicidio, come detto (compare invece la mula, l'*asne*, di cui torneremo a discutere oltre). Le analogie tra i due testi non si estendono oltre la presenza di un giovane sulla scena: il momento in cui Piero domanda a questi di essere indirizzato verso la chiesa — e siamo al culmine della novella boccacciana — resta privo di contatti con la fonte francese; esso sembra rivelare, tuttavia, qualche debito di ispirazione con un celebre episodio biblico. Scrive Boccaccio: «... e domandato un fanciullo, il quale il guidava, in qual

<sup>69</sup> *La chronique de Rains publiée sur le manuscrit unique de la Bibliothèque du Roi*, par L. PARIS, Paris 1837, p. 128; corsivo mio. Il passo è menzionato in J.L.A. HUIL-LARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., p. 57; cf. anche S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 65 e p. 72.

<sup>70</sup> *La chronique de Rains*, cit., pp. 127, 128 (con qualche lieve intervento, mio, sulla punteggiatura).

parte di Pisa fosse, gli rispuose il fanciullo: 'Voi siete per me' la chiesa di san Paolo in riva d'Arno'. Il che poi che udito ebbe, disse al fanciullo: 'Dirizami il viso verso il muro della chiesa'.<sup>71</sup> Come ha ben visto Fabrizio Franceschini,<sup>72</sup> una sequenza narrativa molto simile si può leggere nel cap. 16 del *Libro dei Giudici*: Sansone, imprigionato e accecato dai Filistei grazie al tradimento di Dalila (*Gd* 16, 16-21), è condotto in pubblico durante le celebrazioni per il dio Dagon (23, 24). Il popolo è in festa, e vuole assistere all'umiliazione del nemico (25): «... adductus de carcere ludebat ante eos; feceruntque eum stare inter duas columnas». Sansone chiede allora al *puer* che lo accompagna («puero tenenti manum suam», 26) di fargli toccare le colonne presso cui è stato deposto; quanto segue è noto:

[25] Cum enim iam hilariores essent, postulaverunt, ut vocaretur Samson et ante eos luderet. Qui adductus de carcere ludebat ante eos; feceruntque eum stare inter duas columnas. [26] Qui dixit puero tenenti manum suam: «Dimitte me, ut tangam columnas, quibus imminet domus, et recliner super eas et paululum requiescam». [27] Domus autem plena erat virorum ac mulierum; et erant ibi omnes principes Philistinorum, ac de tecto circiter tria milia utriusque sexus spectabant ludentem Samson. [28] At ille invocavit Dominum dicens: «Domine Deus, memento mei! Et redde mihi tantum hac vice fortitudinem pristinam, Deus, ut ulciscar me de Philisthim saltem pro uno duorum luminum meorum!». [29] Et tangens ambas columnas medias, quibus innitebatur domus, obnixusque contra alteram earum dextera et contra alteram laeva [30] ait: «Moriatur anima mea cum Philisthim!». Concussisque fortiter columnis, cecidit domus super omnes principes et ceteram multitudinem, quae ibi erat; multoque plures interfecit moriens, quam ante vivus occiderat.

Possiamo quindi immaginare che Boccaccio conservasse la notizia di un fanciullo, di un *varlet*, che assistette agli ultimi istanti di vita di Piero. Non sapendo bene quale ruolo attribuirgli (ed è questo un punto chiave, come vedremo), egli si lasciò probabilmente sedurre dalle analogie tra il suicidio del logoteta e quello di Sansone — entrambi traditi, accecati e dileggiati (ed entrambi giudici: riscontro

<sup>71</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 612.

<sup>72</sup> Cf. F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 131, n. 77.

senza dubbio più debole, se non del tutto casuale).<sup>73</sup> Tale soluzione narrativa piacque poi all'Anonimo Fiorentino, e ancora prima a Buti.

La cronaca duecentesca di Reims non è l'unico documento cronologicamente anteriore alla *Commedia* in cui si faccia menzione di un asino («... après lui monté sour un asne par toutes les boines viles où il aloit»):<sup>74</sup> lo stesso particolare occorre anche in un'altra fonte, di importanza decisiva. Si tratta di un manoscritto dello Spedale Nuovo di Pisa, redatto agli inizi del Trecento e ricco di notizie riferibili al secolo precedente.<sup>75</sup> Alla c. 2r-v del codice si legge:

[Fridericus] dum in arce Sancti Miniatis degeret et scripta apostolica legeret pacis oblativa, Petrum de Vineis tamquam pacis turbatorem cum cadenti ferro fecit exoculari et Pisas, ut interficeretur a pueris, destinavit. Qui, in terram de mulo corruens, se ipsum excerebravit et quidem desperatus in ecclesia Sancti Andree in Barattularia decessit.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Il suicidio-omicidio di Sansone è narrato da Boccaccio nel *De casibus* (I 17) senza varianti decisive rispetto alla versione veterotestamentaria (ma le battute del dialogo tra il giudice e il puer scompaiono): «Nam cum illi iam lapsu temporis coma excrevisset iterum, restituteque vires viderentur perditae, congregati Philistei celebremque diem et publicum sacrum Dagon deo suo agentes, iam epulis mensisque remotis, iusserunt ut eis coram duceretur infelix, ludo diem solemnem hilarem redditurus. Qui a puero ductus, postquam paululum se ludens exercuerat, ridentibus cunctis cecum hominem Israelitarum iudicem coram ludere, quasi fessus, duce puero, columnis duabus, quibus omne fere fani fastigium insidebat quieturus adhesit, indignansque secum ambas tempore sumpto ulnis amplectens clamitans inquit: 'Cum Sansone omnis suus pereat hostis'. Inde miro illas robore in se traxit, quas in ruinam omne continuo edificium secutum est, cum Sansone opprimens qui eum ludentes aderant. Quo in casu tria milia virorum mole oppressa gravi periere. Et sic qui principatum Israelitarum viginti tenuerat annis, despectus orbisque vitam non ferens, mortem sibi conscivit et hostibus» (G. BOCCACCIO, *De casibus virorum illustrium*, a c. di P.G. RICCI e V. ZACCARIA, Milano 1983, pp. 88 e 90); tra le fonti del passo, anche FLAV. IOS., *Ant. Iud.* V 3; su cui cf. F. DI BENEDETTO, *Considerazioni sullo Zibaldone laurenziano del Boccaccio e restauro testuale della prima redazione del «Faunus»*, «Italia medioev. uman.», XIV (1971), pp. 91-129, alle pp. 106, 107. Altri riferimenti boccacciani all'eroe biblico ricorrono di nuovo in *De casibus* III 4, dove Sansone è menzionato tra i *principes luxuriosi*; un breve cenno è poi in *Amorosa visione* VIII 4.

<sup>74</sup> *La chronique de Rains*, cit., p. 128.

<sup>75</sup> Cf. F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 117 (ma si veda anche *ibid.*, pp. 117, 118 e pp. 128-30, per alcune informazioni sulla costruzione dello Spedale Nuovo); cf. poi J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., pp. 87, 88; S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., pp. 67 e 80.

<sup>76</sup> Riporto il passo sulla base della trascrizione offerta da F. FRANCESCHINI, *Le*

Poche righe che contengono buona parte delle matrici narrative variamente sviluppate dagli antichi interpreti della *Commedia*. Innanzitutto il riferimento al borgo di San Miniato, indicato come il luogo in cui avvenne l'abbacinamento del cancelliere — così anche nelle chiose del Lana, dell'Ottimo (terza redazione), di Maramauro<sup>77</sup> e di Buti<sup>78</sup> —; quindi il trasporto da San Miniato a Pisa. Compare poi il «mulo», presente anche nel racconto di Iacomo della Lana, nelle chiose di Francesco da Buti, nelle *recollectae* ferraresi e nella redazione finale del *Comentum* di Benvenuto da Imola («*Petrus super unam mulam erat et cum deponeretur ibi ad Sanctum Miniatum ...*»;<sup>79</sup> «*Petrus, dum portaretur cum Federico eunte in Tusciam super una mula ad ciuitatem Pisarum ...*»). Proprio il pisano Buti — unico tra i lettori trecenteschi — aggiunge ai dettagli topografici la chiesa di Sant'Andrea in Barattularia: lì il cancelliere si sarebbe suicidato percuotendo «lo capo al muro». <sup>80</sup> È opportuno rileggere il passo integralmente, per apprezzarne la congruenza con le informazioni offerte dalla cronaca dello Spedale Nuovo:

... lo imperadore essendo in Samminiato del Tedesco lo fece mettere in prigione e poi lo fece abbacinare: e forse perchè non li parve degno di morte, non credendo a pieno quello che gli era apposto, fecelo portare a Pisa in su uno mulo, e quando fu posato a Sant'Andrea in Barattularia domandò ov'elli era, e dettoli ch'era a Pisa, avendo l'animo sdegnoso del falso che gli era stato apposto — cioè ch'era stato traditore al suo signore rivelando i suoi segreti a' suoi nimici —, percosse tanto lo capo al muro ch'elli s'uccise.<sup>81</sup>

Su tutti, ritornano tre elementi (essenziali): l'accecamento a San Miniato, il forzato trasporto a Pisa «in su uno mulo», la morte nei pressi di Sant'Andrea in Barattularia. Due di questi — i primi —

*dieci morti*, cit., pp. 128, 129. S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., allega lo stesso estratto dal ms. dello Spedale Nuovo alla p. 80 del suo contributo; J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., ne traduce alcune parti a p. 88.

<sup>77</sup> Maramauro non fa altro che sintetizzare, razionalizzandole, le informazioni inserite da Piero Alighieri (o da un ignoto compilatore) nella seconda redazione del commento a *Inf.* XIII 58-77: cf., *sup.*, n. 20.

<sup>78</sup> Questi gli interpreti che nel borgo di San Miniato identificano con assoluta certezza la sede del primo supplizio inferito a Pier della Vigna; ma lo stesso si ricava, implicitamente, anche dal commento di Iacopo Alighieri (e di conseguenza dalle *Chiose Palatine*).

<sup>79</sup> Dal ms. *Asb.* 839, c. 35v.

<sup>80</sup> FRANCESCO DA BUTI, *Commento*, cit., vol. I, p. 357.

<sup>81</sup> *Ibid.*



si introducono già nella versione del Lana,<sup>82</sup> in cui, però, non è serbata traccia della chiesa di Sant'Andrea. Bisogna tuttavia ricordare che l'edificio, fondato nel 1095 «nella zona posta poco oltre l'ingresso in Pisa della *Strata Vallis Arni* e detta *Barattularia* o *Casamvidia*, *Casanvillia* o *Cartangula*»,<sup>83</sup> comprendeva già nel 1133 un ricovero ospedaliero:<sup>84</sup> e Iacomo della Lana è il più antico lettore dantesco a sostenere che Piero morì proprio nei pressi di «uno spedale».<sup>85</sup> Sempre sulla *Strata Vallis Arni*, a quindici chilometri circa dall'ingresso orientale di Pisa, sorgeva poi l'ospedale di borgo Arnonico, località menzionata nelle chiose di Iacopo Alighieri e nel commento anonimo del ms. *Palat.* 313 — di nuovo un dato fluido, la morte nelle vicinanze di uno dei ricoveri pisani, diventa oggetto di diffrazioni narrative.<sup>86</sup> È tuttavia significativo che proprio un interprete proveniente da quelle aree, Francesco da Buti, conservi il riferimento alla chiesa di Sant'Andrea in Barattularia, altrimenti nota solo grazie al cod. dello Spedale Nuovo.

Conviene tornare al racconto conservato nella preziosa fonte ospedaliera: Federico II fece «exoculari» il cancelliere «tamquam pacis turbatorem»; Piero fu quindi tradotto a Pisa «ut interficeretur a pueris»: per essere ucciso *dai fanciulli*. Il cenno, fulmineo, apre uno squarcio su riti giudiziari ampiamente attestati in Europa dal tardo Medioevo (e in particolare in Italia e in Francia): le pratiche di violenza in cui i bambini, generalmente di età inferiore ai quattordici

<sup>82</sup> Cf. IACOMO DELLA LANA, *Commento*, cit., vol. I, p. 416: «l'imperadore lo fé prender e félo abacinare: e questo fo a San Minato del Todesco. Po', im processo de tempo, façandolo portare a Pixa in su uno aseno ...».

<sup>83</sup> F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 128.

<sup>84</sup> Cf. *ibid.*; si vedano inoltre E. TOLAINI, 'Forma Pisarum'. *Problemi e ricerche per una storia urbanistica della città di Pisa*, Pisa 1979<sup>2</sup>, pp. 152, 153 e p. 189, n. 98; e G. GARZELLA, *Pisa com'era: topografia e insediamento dall'impianto tardoantico alla città murata del secolo XII*, Napoli 1990, pp. 94 e 118, nn. 73 e 148.

<sup>85</sup> IACOMO DELLA LANA, *Commento*, cit., vol. I, p. 416.

<sup>86</sup> Come spiega F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 129, l'accostamento e lo scambio tra Arnonico e Sant'Andrea poteva essere agevolato dal fatto che Alessandro IV, con una bolla del 28 luglio 1257, aveva annesso allo Spedale Nuovo tutte le strutture ospedaliere del comune con l'eccezione dei ricoveri di Arnonico e Sant'Andrea in Barattularia: lungo la *Strata Vallis Arni* continuarono quindi «a distinguersi questi due piccoli ospedali» (cf. anche *La storia dell'Ospedale di S. Chiara in Pisa dalle origini fino al 1771*, a c. di M. VAGLINI, Pisa 1994, p. 31).

anni,<sup>87</sup> erano chiamati a «compiere strazi sui cadaveri dei condannati a morte», o ad «assumere ruoli specifici nei linciaggi». <sup>88</sup> A una funzione sacra, legata ai poteri di giustizia profetica e di mediazione tanatologica riconosciuti agli *innocenti*,<sup>89</sup> si accompagnava il compito di espellere materialmente i nemici dalla comunità<sup>90</sup> — di evacuare «il corpo infetto». <sup>91</sup> Nei rituali di detronizzazione, soprattutto, i *pueri* non si limitavano a intervenire sul condannato quando questi era ormai privo di vita, ma partecipavano attivamente al suo massacro, sovrapponendosi così alla vera e propria procedura giudiziaria: o meglio «prevenendola (...) nella manifestazione di una volontà superiore, divina, di giustizia». <sup>92</sup> È quanto accadde nel luglio del 1343 a Firenze, in occasione della caduta di Gualtieri, «duca d'Atene e conte di Brenna francesco»;<sup>93</sup> uno dei suoi funzionari, l'odiatissimo notaio alle gabelle Arrigo Fei, fu riconosciuto dalla folla mentre cercava di abbandonare la città sotto le false sembianze di un chierico:

<sup>87</sup> Tale, grosso modo, era l'età compresa nella definizione di *pueri*, secondo le scansioni tracciate da Isidoro di Siviglia: cf. O. NICCOLI, *Compagnie di bambini nell'Italia del Rinascimento*, «R. stor. ital.», CI (1989), pp. 346-74, alla p. 359; e A. ZORZI, *Rituali di violenza giovanile nelle società urbane del tardo Medioevo*, in *Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal mondo classico all'età moderna*, a c. di O. NICCOLI, Firenze 1993, pp. 185-209, alla p. 186.

<sup>88</sup> *Ibid.*, p. 185.

<sup>89</sup> Considerati «incontaminabili (...) per la purezza che derivava dall'innocenza con la quale Cristo aveva benedetto l'infanzia», A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento*, Relazioni tenute al Convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall'École française de Rome e dal Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993), a c. di P. CAMMAROSANO, Roma 1994, pp. 395-425, alla p. 399; su ciò cf. anche D. CROUZET, *Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion*, 2 voll., Seyssel 1990, vol. I, p. 80.

<sup>90</sup> Cf. S. BERTELLI, *Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Firenze 1990, p. 229.

<sup>91</sup> A. ZORZI, *Rituali di violenza giovanile*, cit., p. 188; cf. poi *ibid.*, pp. 188, 189, per tre episodi accordati a questo motivo (e tratti da altrettante cronache italiane del secondo Quattrocento).

<sup>92</sup> *Ibid.*, p. 189; cf. anche O. NICCOLI, *Compagnie di bambini*, cit., pp. 355, 356, e R.C. TREXLER, *De la ville à la Cour. La déraison à Florence, durant la République et le Grand Ducat*, in *Le chiarivari*, Actes de la table ronde (Paris, avril 1977), éd par J. LE GOFF et J.-C. SCHMITT, Paris 1981, pp. 156-76, a p. 170.

<sup>93</sup> G. VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., vol. III, p. 338.

E ser Arrigo Fei, ch'era sopra le gabelle, fuggendosi da' Servi vestito come frate, conosciuto da San Gallo fu morto, e poi da' fanciulli tranato ignudo per tutta la città, e poi in sulla piazza de' priori impeso per li piedi, e sparato e sbarrato come porco: tal fine ebbe della sua isforzata industria di trovare nuove gabelle, e'li altri di su detti della loro crudeltà.<sup>94</sup>

Gli *zitielli*, «e non altri»,<sup>95</sup> fecero scempio nel 1354 del cadavere di Cola di Rienzo, a sua volta denudato e sospeso a testa in giù (come si ricava da una delle ultime, impressionanti pagine della celeberrima *Cronica* dell'Anonimo Romano):

Dierolo in terra, strascinavanollo, scortellavanollo. Così lo passavano como fussi criviello. Onneuno ne'sse iocava. Alla perdonanza li pareva de stare. Per questa via fu strascinato fi' a Santo Marciello. Là fu appeso per li piedi a uno mignaniello. Capo non aveva. Erano remase le cocce per la via donne era strascinato. Tante ferute aveva, pareva criviello. Non era luoco senza feruta. Le mazza de fòra grasse. Grasso era orribilmente, bianco como latte insanguinato. Tanta era la soa grassezza, che pareva uno esmurato bufalo overo vacca a maciello. Là pennéo dii doi, notte una. Li zitielli li iettavano le prete.<sup>96</sup>

Va da sé che le mutilazioni e le violenze fisiche si univano a oltraggi verbali. Nel 1478 il cadavere di Iacopo dei Pazzi — uno dei principali mandanti della congiura antimedicea — fu dissotterrato dai «fanciugli»: questi «legorono a uno asino» (!) «lo capestro ch'aveva ala gola» (e con cui era stato mandato alla forca) e lo trascinarono «per tutto Firenze ignudo nato». Arrivarono quindi al «ponte Rubaconte, e sendo grande numero di fanciugli tutti da 14 anni in giù, feciono tanta forza colle canne e mazze che lo gettarono in Arno; e passando le pescaie in più luoghi pel Valdarno da più per-

<sup>94</sup> *Ibid.* (*Cronica* XIII 17). Si legga anche il racconto parallelo, e del tutto analogo, contenuto nelle *Storie Pistoresi* (in *Rerum Italicarum scriptores*, Nuova edizione riveduta ampliata e corretta, t. XI/5, a c. di S.A. BARBI, Città di Castello 1927, pp. 190, 191): «... lo quale ser Arrigo fue strascinato per li garzoni per tutta la città di Firenze, e possa fue regato alla piazza al palagio del duga e per li piedi, a guisa di porco, fue appiccato a uno 'travaglio di cavalli, e fue sparato e trattoli lo cuore del corpo e portato sulle punte delle lance per tutta Firenze».

<sup>95</sup> O. NICCOLI, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia del Cinque e Seicento*, Bari 2007<sup>2</sup> (prima edizione: Bari 1995), p. 27 (ma si veda tutto il cap. 2, anche per altri casi analoghi a quelli qui ricordati: pp. 21-39).

<sup>96</sup> ANONIMO ROMANO, *Cronica*, a c. di G. PORTA, Milano 1981, p. 197.

sone fu cavato dell'acqua e fattone dilegeone»;<sup>97</sup> tutti urlavano: «Viva le palle, e muoiano i traditori!».<sup>98</sup> Non paghi, nei giorni successivi i *pueri* «levorono» anche «una canzona che diceva certi strambotti, fra gli altri dicevano: 'Messer Iacopo giù per Arno se ne va'». <sup>99</sup> Nel febbraio del 1501, sempre a Firenze, tre assassini furono condotti al patibolo: mentre il boia domandava altri carboni con cui scaldare le tenaglie, la gente «gridava 'Falle roventi!'; e così tutto 'l popolo desiderava fare loro grande male senza compassione». <sup>100</sup>

La presenza di spettatori costituisce, naturalmente, un altro aspetto essenziale dei rituali di violenza: «i centri della vita pubblica cittadina per le pene corporali e infamanti, e le mura per quelle capitali, erano i luoghi privilegiati delle esecuzioni»;<sup>101</sup> «la scelta dei luoghi pubblici si accompagnava quasi sempre a quella di ore o di giorni di massimo affollamento»;<sup>102</sup> «la lettura delle sentenze (...) era fatta pubblicamente ad alta voce e in volgare dal notaio della curia giudiziaria». <sup>103</sup> L'accento batte sui caratteri parenetici, e intimidatori, della pena. Nel suo trattato *De maleficiis*, Alberto da Gandino ricorda la funzione squisitamente esemplare dei supplizi: «opus est exemplo ut pena unius sit metus multorum»;<sup>104</sup> e lo stesso ripetono, di norma, anche i cronisti in *explicit* alle pagine più cruente dei loro rapporti sulle condanne a morte. Così l'Anonimo Sincrono, che dopo aver elencato con compiaciuta precisione le torture patite da frate Dolcino e dai suoi fedeli (anch'essi «ducti ... per plures vias, ut eorum pena

<sup>97</sup> Tutte le citazioni provengono da un'anonima fonte cronistica dell'epoca: ANONIMO, *Breve cronaca della congiura dei Pazzi*, in A. POLIZIANO, *Congiura de' Pazzi*, volgarizzata da A. BONUCCI, Firenze 1856, p. 94.

<sup>98</sup> CARLO DI PIETRO GIOVANNINI, *Breve cronica della congiura de' Pazzi*, *ibid.*, p. 109.

<sup>99</sup> L. LANDUCCI, *Diario fiorentino dal 1450 al 1516, continuato da un anonimo fino al 1542*, pubblicato sui codici della Comunale di Siena e della Marucelliana con annotazioni da I. DEL BADIA, Firenze 1883, p. 21. L'episodio è ricordato da A. ZORZI, *Rituali di violenza giovanile*, cit., p. 188.

<sup>100</sup> L. LANDUCCI, *Diario*, cit., p. 219; cf. O. NICCOLI, *Il seme della violenza*, cit., pp. 29, 30.

<sup>101</sup> A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali*, cit., p. 406.

<sup>102</sup> *Ibid.*, p. 407.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> H.U. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 2 Bde, Berlin, Leipzig 1926, vol. II, p. 348 (cf. anche A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali*, cit., p. 405).

longior et gravior esset»),<sup>105</sup> ricorda che «multi (...) consolationem habuerunt et gaudium de vindicta penaque eorum, ut aliis transiret in exemplum: bonis ad letitiam, malis vero ad supplicium et totius secte predicte pavorem detrimentum et opprobrium sempiternum».<sup>106</sup>

Dalla mancata comprensione del rituale a cui i *pueri* erano preposti ha verosimilmente preso forma il *fanciullo* della chiosa di Boccaccio. Svincolato da cruenti compiti punitivi, il giovane tradisce tuttavia, con la sua stessa presenza, un'impronta delle notizie tramandate nel cod. dello Spedale Nuovo di Pisa e nella cronaca di Reims — dove un *varlet*, lo si ricorda, ingiuriava il traditore: «Or puet-il bien dire: 'De si haut, si bas!'».<sup>107</sup> Lo stesso *varlet*, si legge poco sopra, «menoist»<sup>108</sup> Pier della Vigna: e si può ora comprendere che il verbo *mener* non significa in questo caso *guidare* o *accompagnare* — come in Boccaccio: «e domandato un fanciullo, il quale il guidava» —,<sup>109</sup> ma piuttosto *trascinare*, *straziare*. Il fanciullo della *Chronique de Reims* partecipò allo spettacolare linciaggio ordinato da Federico II: ciò che conferma il documento parallelo dello Spedale Nuovo, secondo cui l'imperatore fece abbacinare il suo funzionario e poi lo trasferì in groppa a un mulo, e ancora vivo, a Pisa, «ut interficeretur a pueris» (nella fonte francese si spiega, analogamente, che l'imperatore «fist les iols crever» a Piero, «et mener tout adies après lui monté sour un asne par toutes les boines viles où il aloit»)<sup>110</sup> Il ruolo dei *pueri* è travisato a tal punto da Boccaccio che uno di essi, da aguzzino, finisce per trasformarsi in una guida pietosa. Nel resto dei commenti antichi, invece, la «violenza degli innocenti»<sup>111</sup> scompare senza lasciare traccia di sé.

<sup>105</sup> ANONIMO SINCRONO, *Historia fratris Dulcini heresiarche* e BERNARDO GUI, *De secta illorum qui se dicunt esse de ordine Apostolorum*, in *Rerum Italicarum scriptores*, Nuova edizione riveduta ampliata e corretta, t. IX/5, a c. di A. SEGARIZZI, Città di Castello 1907, p. 12.

<sup>106</sup> *Ibid.*; corsivo mio. La prospettiva esemplare è del resto esplicita fin dall'esordio della cronaca: «Quoniam magnitudo rei, que miraculose et inexcogitate pervenit, cum ab aliquis enarratur, sepisse reddunt nos audituros dociles benivolos et attentos» (*ibid.*, p. 3).

<sup>107</sup> *La chronique de Rains*, cit., p. 128.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 612.

<sup>110</sup> *La chronique de Rains*, cit., p. 128 (corsivo mio).

<sup>111</sup> O. NICCOLI, *Il seme della violenza*, cit., p. 36.

Che Pier della Vigna fosse destinato all'infamante esposizione per le città del regno e a un'estrema, e plausibilmente atroce, esecuzione pubblica, è ribadito in un documento imperiale risalente al marzo 1249:

Ne divino instinctu precognita ars ausu precipiti furiosa de suo irrationabiliter facinoroso triumphet autore, Petrum lese majestatis nostre in crimine deprehensum, post multa variaque tormenta, ut unius poena sit timoris incussio plurimorum, poenam subire decrevimus capitalem (...) ut idem (...) terras singulas regni nostri cum improperiis peragat et tormentis, ultimum postremo supplicium subiturus. Instar enim pietatis est in hujusmodi sceleris correctione fuisse crudelem.<sup>112</sup>

A questa testimonianza si affianca un'altra cronaca duecentesca, legata agli ambienti ghibellini di Piacenza:

Imperator dimissa civitate Vercellarum in custodia Petri Becherii et Jacomini de Careto atque marchionis Lancie, equitavit Cremonam; ubi capi fecit Petrum de Vinea ejus proditorem. Quod quidem cum intellexissent populares Cremonae, voluerunt Petrum per vim destruere; tamen nocte silenti imperator cum militum cohorte misit ipsum apud Burgum Sancti Domprini in vinculis (...). In proximo mense marci imperator dimisso rege Encio in Lombardia, cum sua milicia ad partes Pontremuli ad civitatem Pisis accessit, duxitque secum Petrum de Vinea cui oculos de capite erui fecit in Sancto Miniato, ubi suam vitam finivit; quod castrum tunc habuit. Interea Fredericus filius imperatoris naturalis castrum quod appellatur Capragia in Tuscia in quo multi ex Guelfis bannitis Florentie intraverant, ossedebant. Quo capto, imperator alios ex ipsis captis suspendere fecit et alios in Apuliam direxit. Deinde in portum Pisis in galeas intravit et navigio perrexit in regnum.<sup>113</sup>

Il racconto degli *Annales Placentini*, tenuto in notevole considerazione dagli storici moderni,<sup>114</sup> amplia ulteriormente il quadro

<sup>112</sup> *Historia diplomatica Friderici secundi, sive Constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum ejus*, collegit, ad fidem chartarum et codicum recensuit, juxta seriem annorum disposuit et notis illustravit J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, 12 tt., Parisiis 1853-61, t. VI/2 (1861), pp. 708, 709. Il documento è esaminato anche da S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 64 e p. 78, e da F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 119; cf. poi H.M. SCHALLER, *Della Vigna Pietro*, cit., pp. 780, 781.

<sup>113</sup> *Chronicon Placentinum et Chronicon de rebus in Italia gestis*, ad fidem Parisiensis et Londinensis codicum nunc primum recensuit, edidit et praefatione instruxit J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Parisiis 1856, pp. 218, 219.

<sup>114</sup> Oltre a Id., *Vie et correspondance*, cit., pp. 84-87, si vedano almeno E.

delle varianti sulla morte del logoteta imperiale. I fatti si spostano, quanto meno in una primissima fase, in Lombardia: Piero sarebbe stato arrestato a Cremona, come traditore («ejus traditorem»), nel corso delle operazioni militari che seguirono il fallito assedio di Parma (1247-49).<sup>115</sup> Per motivi non meglio chiariti dal cronista, i cremonesi manifestarono la volontà di farlo a pezzi («voluerunt Petrum per vim destruere»):<sup>116</sup> egli fu quindi tradotto nottetempo a Fidenza («apud Burgum Sancti Dompnini»), in catene («in vinculis»), e poi trasferito a San Miniato, dove gli furono cavati gli occhi; e lì morì — «suam vitam finivit».<sup>117</sup> L'estensore del racconto precisa

KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, cit., pp. 663-68, D. ABULAFIA, *Federico II*, cit., p. 335, e H.M. SCHALLER, *Della Vigna Pietro*, cit., p. 780 (e poi S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 65, e F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., pp. 119, 120); dal racconto tramandato nel *Chronicon Placentinum* sono ricavate tutte le informazioni sul tradimento e la cruenta fine del logoteta contenute nel quinto volume della *Storia del mondo medievale*, a c. di Z.N. BROKE, C.W. PREVITÉ-ORTON e J.R. TANNER (Cambridge 1926): della traduzione italiana (Milano 1980), si vedano le pp. 193, 194 (dal cap. 5, *L'Italia e la Sicilia sotto Federico II*).

<sup>115</sup> Cf. D. ABULAFIA, *Federico II*, cit., pp. 328-33, per una sintetica rievocazione degli eventi del triennio 1247-49; cf. inoltre J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., pp. 44-46 (durante il fallito assedio di Parma, e la distruzione della città imperiale di Vittoria, morì l'*alter ego* di Pier della Vigna: Taddeo di Sessa). Un'eco delle guerre lombarde che precedettero la morte del cancelliere sembra essersi conservata nelle *recollectae* bolognesi di Benvenuto: «Et audita rebellione Fauentie, Bononie et Placentie, tunc Imperator conqueritur de Petro. Venit alius inuidus, et dicit: 'O domine Imperator, nescis tu bene qualiter ipse fecit mori Henricum filium tuum, quia ille uoluerat prodere patrem tuum (et uerum fuit), et dare imperium Ecclesie?'» (ms. *Varia* 22, c. 44r).

<sup>116</sup> Nulla aggiunge D. ABULAFIA, *Federico II*, cit., p. 335: «Pare che i Cremonesi, malgrado tutto il loro attaccamento all'impero, abbiano accolto la notizia con giubilo e addirittura cercato di linciarlo»; niente nemmeno in J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., pp. 84-85.

<sup>117</sup> Nella cronaca piacentina si specifica che Federico II fece incarcerare Pier della Vigna a San Miniato e, nello stesso tempo, si impadronì della città: «... imperator (...) duxitque secum Petrum de Vineia cui oculos de capite erui fecit in Sancto Miniato, ubi suam vitam finivit; quod castrum tunc habuit» (*Chronicon Placentinum*, cit., pp. 218, 219). A questo proposito, J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., pp. 85, 86, ricorda un aneddoto contenuto nel *Compendio* di Pandolfo Collenuccio: «La fidelité des habitants de cette ville [San Miniato] lui étant suspecte, il [Federico] eut recours à une ruse pour s'assurer la possession d'une place si importante. Une troupe de soldats affidés, garrottés en apparence comme s'ils eussent été des

che durante il viaggio verso la Toscana la corte passò per Pontremoli: da questa tappa, confermata nei documenti imperiali,<sup>118</sup> potrebbe essere nata la leggenda dell'accecamento di Piero «in platea ecclesie Sancti Geminiani» (di cui offre una più tarda testimonianza il redattore del ms. *Pl.* 90 sup. 114 della Biblioteca Laurenziana, c. 13vb). Il «gibelin très-prononcé»<sup>119</sup> a cui si devono gli *Annales placentini* non chiarisce cosa provocò, in ultima istanza, il decesso del cancelliere: se egli morì «per le conseguenze dell'accecamento»<sup>120</sup> o, piuttosto, perché «disperato si lasciò morire in carcere».<sup>121</sup> Il medesimo silenzio sulle sorti ultime di Pier della Vigna avvolge, come detto, anche i fatti narrati nella coeva *Chronique de Reims*.

Due dettagli, tuttavia, ricorrono negli annali di Piacenza, nella cronaca francese, nel documento dello Spedale Nuovo e nella fonte imperiale del marzo 1249: il trasporto forzato del traditore (verso San Miniato, secondo due delle quattro ricostruzioni) e il suo linciaggio. Nella sola cronaca piacentina questi elementi si presentano svincolati, quanto meno all'apparenza, da un rituale violento: i «populares Cremones»<sup>122</sup> minacciano spontaneamente di massacrare il funzionario; questi è perciò trasferito nel carcere samminiatese. La maggioranza delle fonti restituisce una panoramica un po' diversa degli eventi: trasporto e linciaggio si configurano come ele-

prisonniers lombards, et précédés de Pierre de la Vigne qui, lui, était réellement enchanté, fut introduite dans la ville, et saisissant alors des armes cachées dans les bagages, se rendit maîtresse du château après avoir égorgé les habitants, soupçonnés de favoriser les Guelfes» (si veda quindi il racconto di P. COLLENUCCIO, *Compendio de le istorie del Regno di Napoli*, a c. di A. SAVIOTTI, Bari 1929, pp. 142, 143). Il palese sapore omerico dell'inganno messo in atto dall'imperatore invita a riconoscere il carattere essenzialmente letterario della notizia — l'episodio farà forse il paio con la 'controvendetta' di Pier della Vigna narrata nel commento dantesco di Serravalle.

<sup>118</sup> Cf. *Historia diplomatica Friderici secundi*, cit., t. VI/2, p. 705: «... die XI<sup>o</sup> presentis mensis martii apud Pontem Tremulum cum victorioso exercitu nostro feliciter venimus, abinde in regnum duce Domino felicibus auspiciis processuri». È del resto verosimile che l'imperatore, muovendosi da Fidenza (Borgo San Donnino), seguisse il tracciato della Via Francigena: cf. F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., pp. 119, 120 (e l'utile mappa geografica allegata a p. 135).

<sup>119</sup> *Chronicon Placentinum*, cit., p. XXXI.

<sup>120</sup> H.M. SCHALLER, *Della Vigna Pietro*, cit., p. 780.

<sup>121</sup> F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 120.

<sup>122</sup> *Chronicon Placentinum*, cit., p. 218.



menti inscindibili di una medesima procedura giudiziaria, in base alla quale Pier della Vigna sarebbe stato esposto «par toutes les boines viles»,<sup>123</sup> dileggiato e battuto («cum improperis peragat et tormentis»),<sup>124</sup> e infine destinato a un'uccisione pubblica — «a pueris», secondo il cod. ospedaliero, confermato dalla *Chronique de Reims* e forse, per via indiretta e inconsapevole, da Giovanni Boccaccio. Gli *Annales placentini* non contraddicono questo quadro: semplicemente, invitano a spostare la crudele esecuzione di Pier della Vigna in un momento successivo all'arresto cremonese.<sup>125</sup>

Anche il rito del trasporto infamante per «*terras singulas regni*»,<sup>126</sup> con le percosse e gli insulti che questo comportava, sembra lasciare qualche impronta nei primi commenti alla *Commedia*, e in particolare nel racconto di Boccaccio. Ma di nuovo il certaldese mostra di non cogliere il vero significato degli oltraggi inflitti a Pier della Vigna. Quest'ultimo, si legge nella chiosa, fu sorprendentemente risparmiato da Federico II; egli si diresse allora a Pisa, confidando in un'accoglienza amichevole da parte dei locali («creddendo quivi men male che in altra parte menare il residuo della sua vita»).<sup>127</sup> Il fragile equilibrio del funzionario, calunniato dai cortigiani e abbacinato dal suo signore, non resse di fronte all'infrangersi delle aspettative: bastò quindi un'ingiuria udita, forse, per caso («o perché dispettar si sentisse in parole»)<sup>128</sup> a far maturare in lui un definitivo desiderio di morte («egli in tanto furor s'accese che desiderò di morire»).<sup>129</sup> In questa sequenza possiamo cogliere un'altra

<sup>123</sup> *La chronique de Reims*, cit., p. 128.

<sup>124</sup> *Historia diplomatica Friderici secundi*, cit., t. VI/2, p. 709.

<sup>125</sup> Verosimilmente, l'imperatore sottrasse Pier della Vigna al linciaggio dei *populares Cremonae* proprio per attuare il rito del trasporto infamante: «... ut idem (...) *terras singulas regni nostri cum improperis peragat et tormentis, ultimum postremo supplicium subiturus*» (*Historia diplomatica Friderici secundi*, cit., t. VI/2, p. 709). Se invece si volesse concedere qualche attendibilità alle notizie tramandate da P. COLLENUCCIO, *Compendio*, cit., pp. 142, 143 (e riproposte da J.L.A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., pp. 85, 86), si potrebbe aggiungere ai motivi del mancato linciaggio cremonese il fatto che Federico II avesse progettato di servirsi del traditore per conquistare il *castrum* di San Miniato.

<sup>126</sup> *Historia diplomatica Friderici secundi*, cit., t. VI/2, p. 709.

<sup>127</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 611.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*, pp. 611, 612.

eco, stravolta, dei riti penali citati nelle fonti duecentesche: un residuo delle espressioni ingiuriose, degli impropri, a cui era sottoposto il condannato durante il linciaggio — offese urlate molto spesso proprio dai *pueri* («'Veschi', disoit uns varlet qui le menoist, 'maistre Pieron de la Vigne, le maistre consellier de l'emperour ...! Or puet-il bien dire: 'De si haut, si bas!''»).<sup>130</sup>

Questi elementi — il fanciullo, gli insulti, l'astio violento del popolo — dovevano presentarsi al certaldese come tessere tra loro irrelate e al contempo riconducibili, in qualche modo, alla vicenda del funzionario. Cercando di incastrare in un'unica struttura narrativa tutte le informazioni di cui disponeva, Boccaccio ottenne una novella di indubbia verosimiglianza psicologica, ma inesorabilmente lontana dalla realtà dei fatti (o, quanto meno, da una parte di essa: la pubblica e cruenta uccisione cui era destinato Pier della Vigna, confermata da un buon numero di testimonianze antiche e, soprattutto, indipendenti l'una dall'altra). Il vago e incompreso ricordo di un linciaggio, supportato da un'altra fonte duecentesca di cui diremo a breve, basta a motivare l'ostilità dei pisani di cui si racconta nel commento boccacciano a *Inf.* XIII 58-61.<sup>131</sup>

Accanto a ciò, appaiono piuttosto eloquenti le elucubrazioni a cui il certaldese, Buti e l'Anonimo Fiorentino sono costretti a sottoporsi per motivare la mancata uccisione di Pier della Vigna — «Lo mperadore fece pigliare il maestro Piero, et come che poi egli si credessi il fatto o no, pure pensò che questi non gli sarebbe mai leale: non lo volle fare morire: fecelo abacinare et cacciollo da sé». <sup>132</sup> Si tratterebbe di congetture incomprensibili, se esse non poggiassero sulla difficoltà di coniugare lo svelato tradimento del funzionario con la sua inattesa sopravvivenza. Per quale motivo l'imperatore avrebbe

<sup>130</sup> *La chronique de Rains*, cit., p. 128; cf. quindi A. ZORZI, *Rituali di violenza giovanile*, cit., p. 188.

<sup>131</sup> Non trovo del tutto persuasiva, perciò, la lettura di F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit., p. 131, secondo cui la «polemica contro i Pisani, tradizionalmente considerati dai Fiorentini traditori ed infidi», sarebbe sufficiente a spiegare il dettaglio contenuto nel racconto boccacciano; ma si veda *ibid.*, p. 132, per un'interessante proposta interpretativa in merito alla variante '*singularis*' della chiesa di San Paolo a Ripa, menzionata nelle sole *Esposizioni* del certaldese (ricordiamo, con lo stesso Franceschini — *ibid.*, p. 131 —, che anche San Paolo era «affiancata un tempo da uno spedale»).

<sup>132</sup> *Commento alla «Divina Commedia» d'Anonimo fiorentino*, cit., vol. I, p. 323.

dovuto arrestare Pier delle Vigna, fargli cavare gli occhi, e quindi decidere «di non farlo morire»?<sup>133</sup> E soprattutto, perché avrebbe poi seguitato a condurlo con sé? Solo rimuovendo dall'orizzonte delle soluzioni lo spietato rituale dei tormenti pubblici, la dolorosa esposizione per le varie città del regno, si può comprendere la genesi di queste domande. Boccaccio immagina che Federico II fosse stato colto da un dubbio circa le effettive responsabilità del logoteta («o che egli non pienamente credesse quello che contro al detto maestro Piero detto gli era o altra cagione che 'l movesse ...»);<sup>134</sup> Francesco da Buti e l'Anonimo Fiorentino ripropongono, sostanzialmente, la stessa ipotesi. La maggioranza degli interpreti antichi si limita a ricordare, senza aggiungere altro, il trasferimento di Pier della Vigna dal luogo in cui fu abbacinato alla sede della detenzione («lo 'mperadore el fece abbaccinare, poi apportò a Pisa»);<sup>135</sup> Il silenzio attorno agli aspetti rituali del trasporto del condannato si infittisce a tal punto che Benvenuto da Imola potrà finalmente respingere la notizia, considerando del tutto illogico — se non pericoloso — il proposito di accecare un traditore per poi mantenerlo in vita: «non uidetur bene uerissimile quod imperator post cecitatem duceret eum inutiliter secum». Nessun'altra glossa potrebbe rivelare in modo più chiaro la mancata intelligenza dello spettacolo feroce a cui doveva essere sottoposto il traditore di Federico II.<sup>136</sup> Dalle riserve dell'imolese, come abbiamo visto, prenderà poi avvio l'aneddoto coniato *ad hoc* da Giovanni Bertoldi da Serravalle.

Che nessuno degli esegeti trecenteschi riconosca nella vicenda di Pier della Vigna le tracce di un rituale giudiziario — cui pure si accenna, con relativa chiarezza, nelle fonti —, è un fatto per certi versi stupefacente;<sup>137</sup> soprattutto se si considera che in altri casi gli

<sup>133</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 611.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Così nelle *Chiose Selmi*: G. AVALLE, *Le antiche chiose anonime, all'«Inferno» di Dante, secondo il testo marciano (Ital. Cl. IX, 179)*, Città di Castello 1900, p. 71.

<sup>136</sup> Il silenzio perdura in G. RONDONI, *La Rocca di San Miniato al Tedesco*, cit., p. 44: «... chi può negare l'inverosimiglianza che Piero si facesse condurre qua e là da un guardiano (...)»?». Nessun cenno alla questione del linciaggio rituale nemmeno in S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., e in F. FRANCESCHINI, *Le dieci morti*, cit.

<sup>137</sup> Un'isolata eccezione si può forse ricavare dalla terza redazione dell'*Ottimo*

stessi esegeti, o quanto meno alcuni di essi, appaiono piuttosto inclini a cogliere le analogie che saldano talvolta i tormenti infernali immaginati da Dante a pratiche giudiziarie in uso nel XIV secolo. Ciò avviene, ad esempio, nell'articolato commento di Benvenuto da Imola a *Inf.* XXVIII 55-60, dove il supplizio degli scismatici («Un diavol è qua dietro che n'accisma | sì crudemente, al taglio della spada | rimettendo ciascun di questa risma'») <sup>138</sup> è facilmente ricondotto ai tremendi martiri storicamente toccati a un seminatore di scandalo — potenziale, nella *fictio* del poema, e ovviamente attuale all'epoca della lettura benvenutiana — come Dolcino da Novara: anticipando *in via* le pene comminate ai dannati della nona bolgia del cerchio ottavo, l'eretico piemontese, «uolente iusticia, cum tenaculis ignitis truncantibus carnes et spoliandibus usque ad ossa fuit crudeliter laceratus, ductus uicatum per ciuitatem. (...) Et sic uide quod Macometus predicat sibi futuram mortem in breui, quia erat excarnificandus ferro et igne: deinde post mortem erat lacerandus ferro simul secum». <sup>139</sup>

Anche il tormento che toccherà ai violenti contro sé nell'ora del Giudizio rivela qualche analogia con le azioni penali praticate sui

*commento*: «... palesa che vedendo se così male tractato et di benemerito condannato come disleale et traditore et che *magiore oltragio li faceva lo imperadore che così cieco il si menava dietro*, percosse tanto la testa ad uno muro che se medesimo uccise» (*L'ultima forma dell'«Ottimo commento»*, cit., p. 150, corsivo mio); meno chiaro A. LANCIA, *Chiose*, cit., t. I, p. 267: «Costui essendo accecato, come è detto, e *menandosi lo 'mperadore dietro per la sua sofficiencia*, uno die percosse tanto il capo ad uno muro che sé uccise» (mio il corsivo).

<sup>138</sup> La terzina è pronunciata da Maometto: cf. *Inf.* XXVIII 37-39.

<sup>139</sup> Così in L (cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. II, pp. 361 e 363); di seguito le varianti: truncantibus] *temptantibus* P ~ spoliandibus usque ad ossa fuit] *spoliandibus fuit* R ~ laceratus, ductus] *laceratus et ductus* F M ~ sibi futuram] *futuram sibi* F ~ igne: deinde] *igne et deinde* F. In M e R salta per omoteleuto *et igne: deinde post mortem erat lacerandus ferro*. Il quadro offerto da Benvenuto ricalca in molti particolari il resoconto dell'Anonimo Sincrono: «Postmodum Dulcinus et Longinus predicti, ligatis manibus et pedibus ipsorum super plaustris positi, in loco alto, ut ab omnibus videri possent, positisque in eorum conspectum vasibus igne plenis ordinatis ad calefaciendum tenabulas et comburendum carnes ipsorum, adhibitis carnificibus, qui cum tenabulis ferri candentis carnes eorum laniabant et frustatim in igne ponebant, ductique fuerunt per plures vias, ut eorum pena longior et gravior esset» (ANONIMO SINCRONO, *Historia fratris Dulcini*, cit., p. 12).

corpi dei suicidi nell'Europa dell'antico regime: «'Come l'altre, verren per nostre spoglie: | ma non però ch'alcuna sen rivesta, | che non è giusto aver ciò ch'om si toglie. | Qui le strascineremo, e per la mesta | selva saranno i nostri corpi appesi, | ciascun al prun dell'ombra sua molesta'» (è sempre Pier della Vigna che parla: si veda *Inf.* XIII 103-08). L'immagine dantesca tende a trovare conferma nelle macabre *saevitiae* a cui dal tardo Medioevo erano destinati i cadaveri di chi si era privato intenzionalmente della vita: «dai giudici, il suicida veniva spesso condannato all'impiccagione, a 'morire, per così dire, una seconda volta', come ha scritto (...) Montesquieu»;<sup>140</sup> oppure «trascinato a lungo per le vie, le piazze e i campi del paese da un cavallo a cui era stato attaccato con una robusta corda».<sup>141</sup> Commentando i versi sopra citati (assai onerosi, in quanto non pienamente conformi al dogma della resurrezione della carne),<sup>142</sup> Giovanni Boccaccio lascia trapelare una qualche conoscenza di queste pratiche:

... si può dir qui, per ciò che le leggi temporali non hanno in alcuna cosa potuto punire quegli che se medesimi uccidono, per ciò che il corpo morto non può ricever pena; e, quantunque esse vogliano che i corpi così uccisi sieno gittati a divorare alle fiere, questa non è pena all'ucciso, ma è vergogna a chi di lui rimane; e, se vogliam dire: egli è infamia al nome dell'ucciso, questa infamia perisce sotto l'occupazione di maggiore infamia, però che molto maggiore infamia è l'essersi ucciso che non è l'essere poi gittato via a guisa d'un cane.<sup>143</sup>

Anche a fronte di una tale sensibilità — costantemente sollecitata, oltretutto, dallo splendore dei supplizi infernali —, sorprende che Boccaccio, Benvenuto e gli altri antichi lettori della *Commedia* non siano in grado di tramandare la notizia del massacro cui era destinato da Pier della Vigna, o quanto meno di intuirne il peso e le ragioni dai dettagli sparsi nelle fonti a noi note. L'oscurità che nelle chiose trecentesche avvolge questo snodo narrativo si può forse spie-

<sup>140</sup> M. BARBAGLI, *Congedarsi dal mondo. Il suicidio in Occidente e in Oriente*, Bologna 2010<sup>2</sup> (prima edizione: Bologna 2009), p. 47.

<sup>141</sup> *Ibid.*, p. 49; si vedano le pp. 46-57 per un quadro più ampio. Cf. quindi A. MURRAY, *Suicide in Middle Ages*, vol. II, *The curse on self-murder*, Oxford 2000, pp. 10-85.

<sup>142</sup> Su questo punto si vedano le proposte interpretative di S. GENTILI, *L'uomo aristotelico alle origini della letteratura italiana*, Roma 2005, pp. 121-25.

<sup>143</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 621.

gare ipotizzando che l'allusione a un rituale violento (a un trasporto infamante, a un linciaggio) si sia persa in una fase abbastanza alta della rielaborazione a cui fu sottoposta la vicenda del cancelliere di Federico II. E d'altra parte, i documenti esaminati fino ad ora non permettono nemmeno di ricostruire la genesi del sanguinoso metodo scelto da Pier della Vigna per togliersi la vita: il suicidio effettuato «percutiendo caput ad murum quendam».<sup>144</sup>

Solamente nel codice dello Spedale Nuovo di Pisa si racconta che il traditore, abbandonato alla violenza dei fanciulli, prevenì il linciaggio lasciandosi cadere dall'umiliante mezzo di trasporto su cui era stato collocato: «... in terram de mulo corruens, se ipsum excebravit». La volontaria caduta dall'asino — si noterà — implica in questo caso la rottura della testa («se ipsum excerebravit»): ben diverso è tuttavia il gesto di chi si uccide battendo ripetutamente il capo contro un muro. Nulla si afferma, in merito, nelle cronache di Reims e di Piacenza, dove addirittura scompare la notizia del suicidio del funzionario; cenni a una morte volontaria risultano assenti anche nel documento imperiale del marzo 1249.<sup>145</sup> Le cose non cambiano consultando fonti cronistiche più tarde. Se per Giovanni Villani è ineludibile il fatto che Pier della Vigna si fece violento contro di sé (per l'ovvia influenza dell'episodio dantesco), il concreto divenire degli eventi non è poi corredato da particolari risolutivi: lo scrittore fiorentino narra semplicemente che «Piero da le Vigne, il buon dittatore»,<sup>146</sup> fatto abbacinare da Federico II in seguito alle accuse di tradimento (mossegli «per invidia di suo grande

<sup>144</sup> Così Pietro Alighieri nella presunta seconda redazione delle sue chiose (qui citata, come già specificato, a partire dalla trascrizione di Silvana Pagano edita nel corpus del *Dartmouth Dante Project*).

<sup>145</sup> Il fatto che nel documento imperiale «si parli espressamente di una condanna a morte per un crimine *lese majestatis*» non autorizza a escludere «automaticamente» — come vorrebbe S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 64 — «ogni possibilità di suicidio». Tanto più che la fonte edita da Huillard-Bréholles (*Historia diplomatica Friderici secundi*, cit., t. VI/2, pp. 708, 709) fornisce una testimonianza delle pene comminate al traditore, non una cronaca degli eventi («... ultimum postremo supplicium *subiturus*»; *ibid.*, p. 709, corsivo mio).

<sup>146</sup> G. VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., vol. I, p. 303.

stato»),<sup>147</sup> «per il detto dolore si lasciò tosto morire in pregione, e chi disse ch'egli medesimo si tolse la vita»<sup>148</sup> (*Cronica* VII 22). Salimbene non dà spazio ai tormenti patiti dal cancelliere, né lascia trapelare il sospetto di un suicidio: «Misit igitur imperator et fecit eum capi et mala morte mori»;<sup>149</sup> così anche Francesco Pipino: «Sed quum in honore esset Petrus, non intellexit; nam ex proditionis nota, ut aliqui ferunt, ad Imperatore carceri trusus atque caecatus, horrendo squallore misere vitam finivit».<sup>150</sup>

Ad Alexander Murray si deve una vasta indagine sul silenzio che nelle fonti due e trecentesche tende ad avvolgere il tema del suicidio:<sup>151</sup> oltre al comportamento intrinsecamente evasivo di chi pone fine alla propria esistenza, scegliendo in genere «luoghi separati e ore notturne per togliersi la vita»<sup>152</sup> — fattore che complica di

<sup>147</sup> *Ibid.*; che la fine di Piero fosse stata provocata dall'invidia che egli suscitava a corte, è un altro dettaglio che rende palese il ricordo di *Inf.* XIII 64-69 (e 73-78).

<sup>148</sup> *Ibid.* È proprio questa — lo si nota a margine — la versione dei fatti privilegiata da Benvenuto («quidquid dicatur, credo, ut iam dixi, quod se interfecerit in carcere»), anche per l'autorità che l'imolese doveva riconoscere a Giovanni Villani (fonte importante per le sezioni di storia contemporanea del *Comentum*; ma non esclusiva, come vorrebbe P. BARBANO, *Il commento latino sulla «Divina Commedia» di Benvenuto da Imola e la «Cronica» di Giovanni Villani*, «G. dantesco», XVII, 1909, pp. 65-104).

<sup>149</sup> SALIMBENE DE ADAM, ed. G. SCALIA *Cronica* («Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis», CXXV e CXXVA), 2 voll., Turnholti 1998, vol. I, p. 303.

<sup>150</sup> *Francisci Pipini chronicon*, in *Rerum Italicarum scriptores*, cur. L.A. MURATORI, vol. IX, Mediolani, ex typ. Societatis Palatinae, 1726, coll. 583-752, alla col. 660. Molto scarso è anche il resoconto degli *Annales Mediolanenses*: «Militia Papiensis corrui. Superbia Cremonenses decidit. Imperator recessit. Tunc Mediolanenses cum Petro de Vineis Notario Imperatoris, et Guilielmo Comite Sancti Severini, et Tebaldo de la Conquesta Normando, qui Curiam Imperatoris regere videbatur, tractaverunt, ut illa nocte Imperator in lecto interficeretur. Quod ut Imperator intellexit, Petrum de Vineis exoculari fecit, alios diversis poenis afflixit, et in Alemanniam ivit. Tunc Mediolanenses cum Carrocero Cremonensium ad Civitatem Mediolani gloriose redierunt» (*Annales Mediolanenses*, in *Rerum Italicarum scriptores*, cur. L.A. MURATORI, vol. XVI, Mediolani, ex typ. Societatis Palatinae, 1730, coll. 637-840, alla col. 649).

<sup>151</sup> Cf. A. MURRAY, *Suicide in Middle Ages*, vol. I, *The violent against themselves*, Oxford 1998, pp. 21-40, ampiamente ripreso, tra i lettori recenti di *Inf.* XIII, da G.B. BOCCARDO, *Il bosco delle reticenze. Appunti per una lettura di «Inferno» XIII*, «Versants», LVIII/2 (2011), pp. 109-45.

<sup>152</sup> *Ibid.*, p. 128.

per sé gli accertamenti in sede giudiziaria<sup>153</sup> —, sembra contare, soprattutto, la radicale censura agostiniana.<sup>154</sup> «Hoc quia nefas est dicere, nefas est profecto se occidere»: <sup>155</sup> così si chiudono, nel *De civitate Dei* (I 27), le pagine dedicate ai violenti contro di sé (I 17-27). E a un tale divieto può forse ricondursi la «diffusa tendenza all'eufemismo»<sup>156</sup> che si riscontra nei documenti dell'epoca («anche giuridici») <sup>157</sup> quando si tratta di valutare episodi sospetti. Dai registri la reticenza passa ai testi storiografici, e da questi alla tradizione letteraria *lato sensu* — alla 'cultura'. Il suicidio viene così ad assumere, progressivamente, le forme di un tabù.

Ma i racconti offerti dalle cronache non sono sempre impermeabili ai casi di morte volontaria. Benché giudicato da Murray un'eccezione (quanto meno all'interno di un più ampio quadro documentario), <sup>158</sup> il suicidio di chi è travolto da una repentina decadenza costituisce una tipologia narrativa abbastanza fertile — è lo stesso studioso ad ammetterlo: «the suicide (...) of a person suddenly disgraced and arrested was not so rare as to be unheard-of or even unmentioned in writings». <sup>159</sup> Talvolta la rovina è suggellata da una sentenza legale, che accelera la corsa verso la morte: una condanna al carcere, o a un'esecuzione pubblica. In questo senso si può leggere la famosa vicenda di Bernardo re d'Italia: <sup>160</sup> accecato da Ludovico il Pio per un tentativo di usurpazione (818), secondo alcune fonti morì

<sup>153</sup> Cf. A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 22-27.

<sup>154</sup> Di cui offre un'articolata sintesi M. BARBAGLI, *Congedarsi dal mondo*, cit., pp. 57-63; cf. *ibid.*, p. 62: «La tesi di Agostino, la sua condanna della morte volontaria senza (quasi) eccezioni e le sue argomentazioni, ebbero un'enorme influenza sulla dottrina della chiesa cattolica e sulle sue prese di posizione ufficiali».

<sup>155</sup> A. AUGUSTINUS, *De civitate Dei*, cur. B. DOBART et A. KALB, 2 voll. («Corpus Christianorum. Series Latina», XLVII), Turnholti 1955, vol. I, p. 28.

<sup>156</sup> G.B. BOCCARDO, *Il bosco delle reticenze*, cit., p. 129; la voce *suicidio* (*suicide*) iniziò a diffondersi in Inghilterra a partire dal XVII sec., ma in un dizionario della lingua italiana comparve per la prima volta solo nel 1805: cf. *ibid.*, pp. 129-30, e n. 63, e A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 34-37.

<sup>157</sup> G.B. BOCCARDO, *Il bosco delle reticenze*, cit., p. 129.

<sup>158</sup> Cf. A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., p. 71.

<sup>159</sup> *Ibid.*, p. 80; si vedano quindi i casi esaminati *ibid.*, pp. 71-96 (cap. 4, *The probing of disgrace*).

<sup>160</sup> Di cui si discute, in rapporto al caso di Pier della Vigna, in S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 68 e pp. 76, 77 (per le fonti).



dopo settantadue ore di agonia,<sup>161</sup> stando invece all'anonima *Vita Hludowici imperatoris*, egli si uccise insieme al conte Reginerio, suo complice: «At vero licet imperatore indulgentius agente, ultio tamen elimata ad effectum in aliquos est perducta. Etenim Bernhardus et Reginherius, dum impatientius oculorum ablationem tulerunt, mortis sibi consciverunt acerbitatem».<sup>162</sup>

Impressionante per la somiglianza con il caso di Pier della Vigna è la storia di Enrico di Bray:<sup>163</sup> membro dal 1278 della prima commissione giudiziaria per il Galles del Sud, ottenne in pochi anni la promozione alla carica di *eschaetarius* — «the functionary who supervised succession to tenants-in-chief».<sup>164</sup> Ma i lieti onori mutarono in tristi lutti: Enrico fu accusato di stupro e di altri crimini («raptum virginum et alia facinora»),<sup>165</sup> privato di tutti i suoi possedimenti terrieri e condannato al carcere perpetuo (1290). Durante il percorso verso la cella, sebbene scortato dalle guardie, provò due volte a uccidersi: dapprima cercando di gettarsi nel fosso che circondava la torre di Londra; poi correndo disperatamente contro un muro, *per fracassarsi la testa*:

Eodem anno cito post festum Sanctae Trinitatis, magister Henricus de Bray, capitalis eschaetarius domini regis, propter raptum virginum et alia facinora, a xxxiii virgatis terrae una cum aliis bonis suis per regem abjudicatus est, et perpetuo carceri mancipatus. Dum vero custodes regis ipsum duxerunt in scapha per aquam ad turrim Londoniae, prae nimio animi dolore sursum in scapha resiliuit, et se in aqua submergere voluit; sed custodes hoc fieri non permittebant, sed ipsum firmiter custodiebant et ad turrim duxe-

<sup>161</sup> Così nella cronaca di Tegano: «Tertio die post amissionem luminum Bernhardus obiit» (*Thegani vita Hludowici imperatoris*, ed. G.H. PERTZ, «*Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum*», II, Hannoverae 1829, p. 596). Lo stesso Tegano narra che Ludovico pianse poi amaramente la morte di Bernardo: «Quod audiens imperator, magno cum dolore fleuit multis temporibus, et confessionem dedit coram omnibus episcopis suis ...» (*ibid.*, p. 596).

<sup>162</sup> *Ibid.*, p. 626. Nota S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 77, n. 35, che l'espressione *mortem sibi consciscere*, con il significato di *suicidarsi*, «è utilizzata quasi essenzialmente da Cicerone» (il che conferisce all'episodio un tono esplicitamente letterario).

<sup>163</sup> Sintetizzata da A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 74, 75.

<sup>164</sup> *Ibid.*, p. 75.

<sup>165</sup> *Bartholomaei de Cotton historia anglicana (A.D. 449-1298)*, ed. by H.R. LUARD, London 1859, p. 176.

runt, ubi seipsum cursu veloci contra quendam murum interfecisse voluit capite praeposito, ut saltem cerebro laeso praecipitem se fecisset.<sup>166</sup>

La versione del suicidio di Pier della Vigna consegnata alla *Chronica maiora* di Matteo Paris si pone, con ogni evidenza, su questa stessa scia narrativa (e concettuale): d'accordo con il medico di corte, Piero — «Fretherici familiarissimus consiliarius et singularis animae illius custos»<sup>167</sup> — avrebbe architettato un piano per avvelenare il suo signore.<sup>168</sup> La congiura venne allo scoperto: egli fu

<sup>166</sup> *Ibid.*, pp. 175, 176.

<sup>167</sup> *Matthaei Parisiensis chronica maiora*, ed. by H.R. LUARD, 7 vols., London 1872-83, vol. V, p. 68; e cf. *Inf.* XIII 58-61: «'Io son colui che tenni ambo le chiavi | del cor di Federigo, e che le volsi, | serrando e disserrando, sì soavi | che dal segreto suo quas'ogni uom tolsi'».

<sup>168</sup> Cf. *Matthaei Parisiensis chronica*, cit., pp. 68, 69: «Eodemque anno [si tratta del 1249], Frethericus diversis arduis causis undique exagitatus, qui citra montes venerat ut dominum Papam invaderet, rediit in Apuliam, ut dicitur pocionatus. Qui cum graviter infirmaretur, consilium habuit a suis phisicis ut purgationem medicinalem et postea quoddam balneum ad hoc specialiter acciperet praeparatum. Habuit autem magister Petrus de Vinea, qui ipsius Fretherici familiarissimus consiliarius et singularis animae illius custos fuerat, quendam phisicum secum, qui ex praecepto tam Fretherici quam ipsius Petri ad purgationem dictam necessaria praeparaturus, subdolanus accessit; de consilio enim ipsius Petri, venenum letiferum et efficax valde pocioni immiscuit et balneo, ut dominum suum in ipsis perimerent confidentem. Ecclesiae autem inimici dixerunt, quod dominus Papa ad hoc facinus cor Petri enervando muneribus et pollicitis magnis, immo maximis inclinarat. Frethericus vero super hoc scelere per aliquem amicorum suorum in ipsa hora qua sumendus fuit potus ille praetaxatus, secretius praemunitus et plenius ecdoctus, phisico potionem ostendenti et Petro ait: 'Amici, confidit in vobis anima mea. Caveatis, supplico, ne mihi in vobis confidenti virus pro medicina porrigatis'. Cui Petrus: 'O domine mi, pluries dedit iste meus phisicus salutarem vobis potionem, quare modo formidatis?'. Frethericus autem ostendenti ciphum phisico dixit, torvo tamen aspectu et posita a tergo custodia ne evadere possent proditores, 'Propina mihi potum dimidiando'. Phisicus igitur obstupefactus, et sibi conscius de scelere, simulans offendiculum pedibus lapsum fecisse, corruit in faciem suam, et venenum effudit pro majori parte. Minimam autem quae supererat partem dampnatis quibusdam jussit extractis de carcere dari, et statim miseris animas exalarunt». A questa novella, dall'evidente sapore letterario, concede tuttavia qualche credito J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., pp. 77-79; non così D. ABULAFIA, *Federico II*, cit., p. 336 (il cattivo stato di salute in cui versava Federico nei primi mesi del 1249 potrebbe tuttavia aver alimentato la leggenda di un avvelenamento).

quindi arrestato, accecato — punizione usuale per i traditori<sup>169</sup> — e condannato a un'umiliante esposizione attraverso le città del regno, fino a essere trucidato dai pisani:

Certificatus igitur de proditione letifera sibi preparata, iussit phisicum suspendi, et merito Petrum exoculatum per multas Ytaliae et Apuliae civitates fecit adduci, ut in propatulo coram omnibus conceptum facinus confiteretur. Tandem iussit idem Frethericus ut Pisanis, qui ipsum Petrum inexorabiliter oderant, presentaretur perimendus. Quod cum audiret Petrus, ne arbitrio hostium moreretur, quia, ut dicit Seneca, 'Arbitrio hostis mori, est bis mori', ad columpnam, ad quam alligatus fuerat, caput fortiter allidens, se ipsum excerebravit.<sup>170</sup>

Il cronista benedettino conserva la notizia, assai precisa, di un rituale violento: il trasporto infamante «per multas Ytaliae et Apuliae civitates» (si rammentino le «*terras singulas regni*»<sup>171</sup> del documento imperiale); il definitivo strazio per mano dei pisani (inesorabilmente avversi a Pier della Vigna, proprio come i «*populares Cremonae*»<sup>172</sup> di cui negli *Annales* di Piacenza). Scompaiono solo i *pueri*, presenti nelle cronache di Reims e dello Spedale Nuovo. Le ultime parole attribuite al cancelliere, forse non proprio senecane,<sup>173</sup> hanno tuttavia uno smaccato sapore stoico.

Ben prima di Dante, Matteo Paris conferma quindi il suicidio di

<sup>169</sup> SALIMBENE DE ADAM, *Cronica*, cit., vol. II, pp. 526, 527: «[Tebaldus Franciscus] male periit exoculatus et diversimode afflictus et interfectus ab eo; et Petrus de Vinea et plures alii, quos longum nominare foret». Cf. anche H.M. SCHALLER, *Della Vigna, Pietro*, cit., p. 780: «L'ipotesi del tradimento viene avvalorata inoltre dal fatto che nel Regno di Sicilia, sotto Normanni, Svevi e Angioini, il traditore veniva di solito accecato prima del supplizio».

<sup>170</sup> *Matthaei Parisiensis chronica majora*, cit., vol. V, p. 69.

<sup>171</sup> *Historia diplomatica Friderici secundi*, cit., t. VI/2, p. 709.

<sup>172</sup> *Chronicon Placentinum*, cit., p. 218.

<sup>173</sup> Cf. tuttavia *Epist. mor. ad Lucilium* VIII 70, § 19: «Non est quod existimes magnis tantum uiris hoc robur fuisse quo servitutis humanae claustra perrumperent; non est quod iudices hoc fieri nisi a Catone non posse, qui quam ferro non emiserat animam, manu extraxit: uilissimae sortis homines ingenti impetu in tutum euaserunt, cumque e commodo mori non licuisset nec ad arbitrium suum instrumenta mortis eligere, obuia quaeque rapuerunt et quae natura non erant noxia, ui sua tela fecerunt» (si cita da SÉNÈQUE, *Lettres à Lucilius. Livres VIII-XIII, texte établi par F. PRÉCHAC* et trad. par H. NOBLOT, Paris 1989, pp. 13, 14).

Pier della Vigna, caduto in disgrazia presso l'imperatore e destinato a una feroce esecuzione. Le modalità di morte descritte dal cronista si allineano ai racconti tramandati nella maggior parte degli antichi commenti alla *Commedia*: il funzionario si uccise «caput fortiter allidens» contro una superficie dura — qui, una colonna (altra eco di *Gd* 16, 26?). Non sono molti i suicidi di questo tipo censiti da Murray.<sup>174</sup> Nel 1273, le guardie che visitarono Bernardo di Rivoli, incarcerato per un sospetto di eresia, si accorsero di alcune ferite sulla testa del prigioniero:

Bernardus de Riuli predictus diu detentus (...) repertus est in capite uulneratus, et recognouit coram me Athone notario supradicto, qui ueneram ad carcerem uisurus eundem Bernardum et auditurus si plura confiteri uellet, quod ispemet se percusserat, et uulnerauerat in capite, mori desiderans, et se uolens interficere.<sup>175</sup>

Uno studente parigino del XV secolo raccolse nel suo diario un fatto risalente al 10 giugno 1413:

Item, le x<sup>e</sup> jour du moys de juing mil III<sup>e</sup> et XIII, jour saint Landry, vigille de la Penthecoste, fut mené messire Jaques de la Riviere, chevalier, et Symonnet Petit-Meny, escuier; eulx deux furent prins au Palais du roy, et de là trainez <jasques> es halles de Parys, c'est assavoir Jaques de la Riviere, car il estoit mort et ce estoit tué d'une pinte plaine de vin, dont il s'estoit feru sur la teste si grant cop qu'il ce cassa le test et la cervelle.<sup>176</sup>

Giovanni Duns Scoto, secondo leggende che cronisti più tardi cercheranno di smentire, fu involontariamente seppellito vivo: risvegliatosi, si divorò le mani per la disperazione, e poi morì sfondandosi il cranio contro le pareti della bara.<sup>177</sup>

Ma è il caso del cavaliere Luc de la Barre, signore di La Barre-

<sup>174</sup> Si veda l'appendice posta in calce ad A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 425-75, in cui sono riconosciuti solo quattro casi di suicidio di tipo B («Beating head etc. against wall», *ibid.*, p. 427), tra cui quello di Pier della Vigna.

<sup>175</sup> Il racconto è conservato nel cod. *MS Doat 25* della Bibliothèque Nationale de France (Paris), c. 14v; cf. A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 187, 188, n. 30.

<sup>176</sup> *Journal d'un bourgeois de Paris*, publié d'après les manuscrits de Rome et de Paris par A. TUNETEX, Paris 1881, pp. 31, 32; cf. quindi A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., p. 106.

<sup>177</sup> Cf. LUCA WADDINGO, *Annales minorum in quibus res omnes trium ordinum a Sancto Francisco institutorum, ponderosius et ex fide afferuntur, et praeclara quaeque*

en-Ouche, a mostrare una somiglianza decisiva con la storia del logoteta di Federico II;<sup>178</sup> di seguito la testimonianza di Orderico Vitale (*Ecclesiasticae Historiae* XII 39), che colloca l'episodio poco dopo la Pasqua del 1124:

Rex autem, post Pascha, iudicium de reis, qui capti fuerant, Rotomagni tenuit, ibique Goisfredum de Torvilla et Odardum de Pino pro perjurii reatu oculis privavit. Lucam quoque de Barra pro derisoriiis cantionibus et temerariis nisibus orbari luminibus imperavit (...). Carnefices itaque iussa compleverunt. Porro Lucas ut aeternis in hac vita tenebris condemnatum se cognovit, miser, mori quam fuscatus vivere maluit, et lanistis perurgentibus, in quantum potuit, ad detrimentum sui obstitit. Tandem inter manus eorum parietibus et saxis, ut amens, caput suum illisit, et sic multis moerentibus, qui probitates ejus atque facetias noverant, miserabiliter animam extorsit.<sup>179</sup>

*monumenta ab obliuione vendicantur. Tomus tertius*, Lugduni, sumptibus C. Du Four, 1635, pp. 70-83 (anno 1308, capp. 9-40), alle pp. 72 e 74, 75: «Mirum etiam quam varie et inconstanter de eius morte scribant authores non aliter, quam de Pythagoras, et Empedocle, grauissimis Philosophis, scripserunt alij, quorum mors una multipliciter refertur. Id autem communiter circa homines praestantissimos sit, quia horum fama, vti maior, ita multoties incertior, et quorum non interest gloriae eorum, aliorum rumores facile excipiunt, non veram facti rationem conquierunt. (...) Postremo vellem in hoc casu consideraret Reuerendiss. Pater Bzouius, qua facilitate, qua leuitate absque ullo fundamento secudum animorum varias affectiones huiusmodi sparguntur calumniae, et diffunduntur iniuriae; quarum ipse patulum et manifestum palpauit et exscript exemplum. Haec etenim ipsa, quae Scoto imponuntur, nimirum extrema manuum deuorasse, et caput ad parietem elisisse, etiam de Bonifacio VIII summo Pontifice scripserunt varij authores, Paulo Iouio, et rumore incerto apud Genebrardum longe potiores; et tamen inuenta sunt corpus eius, caput et manus illaesa anno 1606 quo, diruto sepulchro, inuentum est cadauer integrum in sarcophago reconditum, Pontificalibus uestitum». Notevole il riferimento alla riesumazione di Bonifacio VIII (vittima, secondo alcune leggende, di una analoga): a parere di A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., p. 46, n. 6, «the notion that Boniface VIII had died in this way had begun at his rumor-laden trial and was current in Giovanni Villani's Florence» (ma, a dire il vero, dalla lettura di *Cronica* IX 63 non si ricava nulla di simile). Nel *De nugis curialium* di Walter Map (I 10) si narra di un abate caduto in disgrazia che per la disperazione «obuians ulcio dentes proprios in se fecit immittere corrosisque perire manibus» (cf. *ibid.*, p. 80, e WALTER MAP, *De nugis curialium (Coutiers' trifles)*, ed. and transl. by M.R. JAMES, Oxford 1983, p. 14).

<sup>178</sup> Cf. A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 71, 72; e soprattutto S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., pp. 67, 68 e 78.

<sup>179</sup> *Orderici Vitalis ecclesiasticae historiae libri tredecim*, ed. A. PREVOST, 5 voll., Parisiis 1838-55, vol. IV, p. 460.

Decaduto per le satire scritte contro Enrico I d'Inghilterra (cioè per un delitto di lesa maestà), Luc de la Barre fu accecato e imprigionato: «non sopportando la pena subita, preferì uccidersi in carcere, battendo la testa contro il muro». <sup>180</sup> Occorrono di nuovo le condizioni che permettono di aggirare il tabù del suicidio: il modulo novellistico in cui un uomo assunto a uno stato di privilegio è poi travolto da una subitanea rovina. <sup>181</sup> Il cavaliere francese «mori quam fuscatus vivere maluit»; lo stesso si può dire, riprendendo la glossa di Guido da Pisa, del funzionario di Federico II: «Augustus ipsum Petrum (...) bacinis igneis excecavit; quod ille adeo impatienter tulit quod fractis ad murum cervicibus expiravit, dicens, ut dicitur: 'Ex quo privatus sum visione clarissime faciei domini mei, volo et propria vita privare me ipsum'». <sup>182</sup> Anche il metodo di morte coincide: entrambi i condannati posero fine alla propria esistenza percuotendo il cranio contro una parete.

Matteo Paris replica la medesima struttura narrativa, senza tacere, tuttavia, il riferimento a un feroce rito penale. Se ne ricava un quadro ancora incompatibile con la versione dei fatti veicolata nei commenti alla *Commedia*: se gli antichi lettori di *Inf.* XIII conoscessero la cronaca di Paris, non si spiegherebbe il loro silenzio di fronte alle pratiche giudiziarie di cui questa offre testimonianza. Il ricordo dell'esposizione infamante scompare, in effetti, nella versione del racconto inserita dallo scrittore alla sua *Historia minor*, non però la notizia di un linciaggio pisano:

Fecit igitur tam Petri quam phisici oculos erui. Et quia Pisani letaliter oderant Petrum, pro quibusdam meritis, missus eis est ad eorum arbitrium occidendus. Quod cum Petrum innotuit, ait illud Senecae, 'Heu mihi! Quia semivivus arbitrio hostium meorum sum perimendus; quia arbitrio inimicorum mori, est bis mori'. Et statim ad columpnam, ad quam vinctus fuit, caput suum fortiter allidendo seipsum excerebravit. <sup>183</sup>

Letto in questa forma, il racconto di Matteo Paris potrebbe quasi adattarsi alla novella di Boccaccio; resterebbe tuttavia incomprensibile

<sup>180</sup> S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., pp. 67, 68.

<sup>181</sup> Cf. ancora A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., per i casi analizzati alle pp. 71-96.

<sup>182</sup> GUIDO DA PISA, *Expositiones*, cit., p. 250.

<sup>183</sup> *Matthaei Parisiensis historia Anglorum sive, ut vulgo dicitur, historia minor*, ed. by F. MADDEN, 3 voll., London 1866-69, vol. III, p. 48.

il depotenziamento a cui nelle chiose del certaldese sono sottoposti alcuni elementi della storia: si pensi all'odio *letale* dei pisani, trasformato in un'approssimativa ostilità («... o perché non si trovasse i Pisani amici come credeva o perché dispettar si sentisse in parole».<sup>184</sup>

Ma c'è un altro tassello, cronologicamente intermedio, che aiuta a fare luce sul processo di rimozione del rito punitivo (e mortale); si tratta ancora di una fonte duecentesca, il trattato *De astronomia* di Guido Bonatti:

Fuit similiter quidam de regno Apuliae, natione uilis nomine Petrus de Vineia, qui cum esset scholaris Bononiae mendicabat, nec habebat quid comederet, et postea effectus est notarius: deinde protonotarius curiae Imperatoris Friderici secundi. Postmodum audiuit leges et effectus est iudex maioris curiae Imperatoris et ascendit ad tantam dignitatem, quod beatus reputabatur qui poterat fimbriolam aliqualem habere gratiae ipsius, et quidquid ipse faciebat Imperator habebat ratum: ipse autem multa retractabat et infringebat de his quae faciebat imperator, et fecit eum imperator dominum suae dominationem totius Apuliae et est inuentus habuisse in bonis, solum in auro 10000 libras Augustanensium, sine alijs diuitijs quae dicebantur quasi esse inaestimabiles. In fine siquidem deuenit ad tantam depressionem at ad tantam miseriam, quod Imperator fecit eum caecari, qui dedignatione motus percussit caput ad quendam murum, et sic semetipsum miserrime interfecit, sicut tum communi fama dicebatur.<sup>185</sup>

Il passo su Pier della Vigna si inserisce nella sezione V, cap. 141, in cui l'astrologo discute dei doni delle stelle fisse — «duraturi più di quelli che i pianeti concedono, ma non adattabili agli uomini, per la sproporzione che intercede fra la loro vita (pari nella sua pienezza a tre rivoluzioni di Saturno, cioè a 90 anni) e il giro del firmamento (36.000 anni)».<sup>186</sup> La vicenda del cancelliere è quindi incasellata, insieme ad altri *exempla*,<sup>187</sup> nel paradigma della rapida ascensione dell'umile; cui fa seguito, venendo a mancare il supporto

<sup>184</sup> G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 611.

<sup>185</sup> *Guidonis Bonati de astronomia tractatus X, uniuersum quod ad iudiciariam rationem Natiuitatum, Aëris, Tempestatum, attinet, comprehendentes*, Basileae, s.t., 1550, col. 210.

<sup>186</sup> D. GUERRI, *Un astrologo condannato da Dante. Guido Bonatti (1915)*, ora in *Id., Scritti danteschi e d'altra letteratura antica*, a c. di A. LANZA, Anzio 1990, pp. 154-200, a p. 178.

<sup>187</sup> Tra gli altri casi raccolti da Bonatti, si ricordino quelli di Ezzelino da Ro-

dei pianeti, una rovina altrettanto veloce. Bonatti elimina ogni riferimento ai supplizi subiti dal traditore, lasciando in uno stato di completa oscurità anche le cause del suo arresto (pare addirittura che Federico II avesse fatto accecare il funzionario *in quanto* questi «*deuenit ad tantam depressionem et ad tantam miseriam ...*»). Il racconto è fissato in un preciso modello concettuale, in cui l'eziologia degli eventi non incoraggia un'indagine minuziosa. Anche le conseguenze del declino tendono dunque a contrarsi: alla definitiva disgrazia consegue il suicidio, e tanto basta a collocare il caso di Pier della Vigna in un più ampio divenire cosmologico.

È da qui, o da una versione dei fatti prossima a quella immaginata dall'astrologo, che gli antichi esegeti sembrano trarre il nucleo essenziale delle informazioni sul suicidio del cancelliere di Federico. Nel commento a *Inf.* XX 118, Benvenuto da Imola confida di aver esaminato, qualche volta, l'«opus pulcrum et magnum in astrologia»<sup>188</sup> prodotto da Bonatti; a riscontro, l'interprete include nelle chiose al tredicesimo dell'*Inferno* un cenno alle umili origini del funzionario, dettaglio di cui dà notizia anche lo scienziato forlivese:<sup>189</sup> «*Hic namque infimo genere ortus, puta ex patre ignoto et matre muliercula abiecta, que mendicando suam et filij uitam inopem misere substentabat; tandem post studium literarum pauper a casu perductus ad Imperatorem ...*».<sup>190</sup>

In uno stretto giro di anni, la storia di Pier della Vigna subisce una revisione capace di erodere le tracce di un rituale giudiziario. I pochi testi giunti fino a noi sono sufficienti a documentare il passaggio: nel quadro delle fonti disponibili l'astrologo si configura come il primo a interrompere la trasmissione di una notizia ancora esplicita nei racconti di Matteo Paris. Il *tòpos* del cortigiano sconfitto interviene a semplificare la sequenza degli eventi, limandone i particolari; il suicidio si impone come l'esito ineluttabile di una determinata pre-

mano e dello stesso Federico II: cf. *ibid.*, pp. 178-80, e *Guidonis Bonati de astronomia*, cit., coll. 209, 210.

<sup>188</sup> Si trascrive da L; nessuna variante negli altri codd.; cf. quindi BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. II, p. 90.

<sup>189</sup> Su questo punto, cf. J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Vie et correspondance*, cit., pp. 3-8, secondo cui la notizia potrebbe essere vera.

<sup>190</sup> Così L; varianti: *inopem misere] inopem et misere R ~ substentabat] substinebat R V*. Si tratta delle chiose a *Inf.* XIII 31-39: cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. I, p. 433.



messa: la dolorosa fine degli onori. Tra le varie occorrenze di questo meccanismo narrativo — e ideologico — il caso di Luc de la Barre contiene tutti gli snodi di quella che sarà la vicenda del funzionario di Federico II: e non si può escludere che una qualche osmosi tra le due storie potesse stabilirsi già per Matteo Paris (come detto, il metodo di suicidio utilizzato dal cavaliere non è particolarmente consueto).<sup>191</sup>

Dalle fonti antiche, anteriori al poema di Dante, si otterrebbe un quadro più complesso: un misterioso tradimento, la certezza di un supplizio feroce, la morte cercata — forse — per mettere fine alle sevizie. L'originaria versione dei fatti si conserva sotto forma di tessere narrative isolate, disponibili a nuove interpretazioni: echi ormai incomprensibili per i lettori di Dante, che ne trattengono con relativa fedeltà — ma ognuno a modo suo — i soli risvolti topografici (San Miniato, fosso Arnonico, le chiese e gli ospedali pisani...). Notevole la sentenza con cui Benvenuto sintetizza il caso di Pier della Vigna: «Iste enim erat Petrus de Vineis, magnus cancellarius Federici Secundi, floridus dictator, de quo bene dictum est: 'Hic redit in nichilum qui fuit ante nichil'». <sup>192</sup> È il paradigma di Bonatti; e non è escluso che lo stesso Dante conoscesse la storia del cancelliere in una forma del tutto prossima a questa — ciò che dimostrerebbe la famosa terzina 70-72 («L'animo mio, per disdegnoso gusto, | credendo col morir fuggir disdegno, | ingiusto fece me contra me giusto»), forse debitrice di un'espressione utilizzata proprio dall'astrologo: «... qui *dedignatione motus* percussit caput ad quendam murum, et sic semetipsum miserime interfecit». <sup>193</sup> È lo sdegno a spingere il cancelliere a farsi ingiusto contro di sé; <sup>194</sup> non, come suggerirebbe la tradizione documentaria, il timore di una fine mostruosa.

<sup>191</sup> Tutti i casi esaminati da Murray — Luc de la Barre, Pier della Vigna, Bernardo di Rivoli, Jacques de la Rivière, a cui si aggiunga Enrico di Bray — sono stati menzionati in questo studio.

<sup>192</sup> Così L; varianti: qui fuit] *quia fuit* F (cf. quindi BENVENUTO DA IMOLA, *Commentum*, cit., t. I, pp. 432, 433). Si ricordi l'insulto del *varlet* della cronaca di Reims: «... Or puet-il bien dire: 'De si haut, si bas!'» (*La chronique de Rains*, cit., p. 128).

<sup>193</sup> Come osservò già D. GUERRI, *Un astrologo condannato da Dante*, cit., p. 179, n. 72.

<sup>194</sup> E con ciò «il piacere, dettato da superbia, di ingiuriare la comunità» che lo «accusava», privandola di sé: cf. S. GENTILI, *L'uomo aristotelico*, cit., p. 121, e tutta la discussione offerta *ibid.*, pp. 117-25.

Del resto, la rimozione della paura è atto necessario a ritrovare il nucleo di *disperazione* che motiva il suicida: il desiderio irrazionale, lesivo del principio di non contraddizione, di superare il dolore «con un dolore più grande inflitto a sé o agli altri». <sup>195</sup> È da questo spunto interpretativo che si articolano molte delle chiose trecentesche a *Inf. XIII*: <sup>196</sup> e non vi è dubbio che un tale schema vacillerebbe di fronte al caso di chi, per fuggire a una morte certa e cruenta, optasse per una fine più rapida. Depurata del violento rito penale, la vicenda di Pier della Vigna può inquadrarsi agevolmente nelle strutture morali dei commentatori (e, forse, dello stesso Dante). <sup>197</sup>

<sup>195</sup> *Ibid.*, p. 123.

<sup>196</sup> Cf. ad esempio P. ALIGHIERI, *Commentarium*, cit., pp. 157-60, sulla base della *Metaphysica* aristotelica (05b19-06a18); il caso è analizzato da S. GENTILI, *L'uomo aristotelico*, cit., pp. 121-25.

<sup>197</sup> Dato il sadismo dei riti penali, i casi di condannati a morte che preferissero la via del suicidio non dovevano essere infrequenti; si legga, a titolo di esempio, un'impressionante testimonianza di Montaigne (*Essais* II 11, *De la cruauté*): «Quant à moi, en la justice même tout ce qui est au-delà de la mort simple me semble pure cruauté — Et notamment à nous: qui devrions avoir respect d'en envoyer les âmes en bon état. Ce qui ne se peut, les ayant agitées et désespérées par tourments insupportables. Ces jours passés, un soldat prisonnier ayant aperçu d'une tour où il était qu'en la place des charpentiers commençaient à dresser leurs ouvrages et le peuple à s'y assembler, tint que c'était pour lui, et entré en désespoir, n'ayant autre chose à se tuer, se saisit d'un vieux clou de charrette rouillé que la fortune lui présenta et s'en donna deux grands coups autour de la gorge: et voyant qu'il n'en avait pu ébranler sa vie s'en donna un autre tantôt après dans le ventre, dequoi il tomba en évanouissement. Et en cet état le trouva le premier de ses gardes qui entra pour le voir. On le fit revenir, et pour employer le temps avant qu'il défaillit on lui fit sur l'heure lire sa sentence, qui était d'avoir la tête tranchée: de laquelle il se trouva infiniment réjoui, et accepta à prendre du vin qu'il avait refusé. Et remerciant les juges de la douceur inespérée de leur condamnation, dit que cette délibération de se tuer lui était venue par l'horreur de quelque plus cruel supplice duquel lui avaient augmenté la crainte les apprêts qu'il avait vu faire en la place, et avait pris parti d'appeler la morte pour en fuir une plus insupportable. Je conseillerais que ces exemples de rigueur, par le moyen desquels on veut tenir le peuple en office, s'exerçassent contre les corps des criminels — Car de les voir priver de sépulture, des les voir bouillir et mettre à quartiers, cela toucherait quasi autant la vulgaire, que les peines qu'on fait souffrir aux vivants, Quoique par effet ce soit peu, ou rien, comme Dieu dit, *Qui corpus occidunt, et postea non habent quod faciant*» (M. DE MONTAIGNE, *Saggi*, trad. di F. GARAVINI, note di A. TOURNON, testo francese a fronte a c. di A. TOURNON, Milano 2012, pp. 766 e 768).

L'ultima versione del suicidio di Piero ricordata nel *Comentum* benvenutiano (redazione finale) sembra distanziarsi, almeno in parte, dai modelli narrativi già passati in rassegna: «Alij tamen dicunt quod Petrus, stans in palatio suo quod habebat ualde altum in Capua patria sua, precipitavit se de alta fenestra dum imperator transiret per uiam». A giudizio di Simonetta Bianchini, alcune tracce del 'suicidio capuano' potrebbero rilevarsi già nella redazione ferrarese delle chiose: il racconto tramandato dal ms. *Asb.* 839 «sembrebbene unione delle due tradizioni, quella del suicidio sbattendo la testa contro il muro e quella buttandosi giù dalla finestra del palazzo». <sup>198</sup> Alla c. 35<sup>v</sup>, in effetti, è conservata un'annotazione piuttosto oscura, oltretutto turbata da una lacuna di alcuni centimetri: «Imperator, creditus, abstulit sibi uisum. Et cum semel iret imperator Pisas, Petrus super unam mulam erat et cum deponeretur ibi ad Sanctum Miniatum percussit capud ad murum et precipitavit se ... [lacuna] ... truncat ramum, scilicet quia renouat saum molestiam ...». L'andamento ermetico del passo, in cui due diversi racconti appaiono confusamente saldati tra loro, si spiegherebbe in base alla natura del codice ashburnhamiano, testimone di «un corso di lezioni trascritto da un anonimo che può aver semplicemente giustapposto le due ipotesi»; <sup>199</sup> oppure, prosegue Bianchini, si può pensare che le due versioni «siano state avvertite dal raccoglitore come paritetiche». <sup>200</sup> La studiosa suggerisce quindi di completare il dettato del cod.: «... percussit capud ad murum, et mortuus est ibi. Alii tamen dicunt, quod Petrus stans in palatio suo, quod habebat valde altum in Capua patria sua, praecipitavit se de alta fenestra». <sup>201</sup>

La congettura è suggestiva, e si dovrà tenerne conto. Stupisce tuttavia che Sarravalle, la cui dipendenza dalle glosse ferraresi è comprovata, non conservi memoria di questo episodio; le integrazioni proposte dalla studiosa sono inoltre piuttosto estese (dunque poco economiche). Forse il redattore della chiosa ha semplicemente inver-

<sup>198</sup> S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 73.

<sup>199</sup> *Ibid.* Per analoghe considerazioni sulle *recollectae* taliciane, corroborate da ampi riscontri, si veda L.M. LA FAVIA, *Benvenuto Rambaldi da Imola: dantista*, Madrid 1977, pp. 50, 51.

<sup>200</sup> S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 73.

<sup>201</sup> *Ibid.*, n. 24.

tito l'ordine delle azioni: la volontaria caduta dall'asino su cui il cancelliere era stato posto («*Petrus super unam mulam erat... et precipitavit se*») e il successivo suicidio *ad murum*. Questa è, d'altronde, la sequenza avallata in una delle fonti più antiche del suicidio di Piero, il cod. dello Spedale Nuovo di Pisa: «... in terram de mulo corruens, se ipsum excerebravit et quidem desperatus in ecclesia Sancti Andree in Barattularia decessit»; e soprattutto, nel commento di Iacomo della Lana: «... façandolo portare a Pixa in su uno aseno, fo per li someri tolto çoso e messo ad uno spedale perch' ello reposasse, et ello batéo tanta la testa al muro ch'ello murío».<sup>202</sup> Le *recollectae* ferraresi descriverebbero un'azione più drammatica, ma sostanzialmente simile. Pier della Vigna si sarebbe scagliato a terra con l'intento di togliersi la vita, senza tuttavia riuscirci (come nella cronaca ospedaliera): da cui un secondo tentativo (come nel Lana).

Che fosse noto o meno nella lettura dell'inverno 1375-76, il suicidio capuano tende a distinguersi dalla 'vulgata'. Al di là del metodo scelto dal cancelliere per porre fine alla propria esistenza, assai meno cruento — e ben più comune —,<sup>203</sup> risalta il ruolo di Federico: Piero si gettò dal palazzo «*dum imperator transiret per uiam*». Nulla di tutto ciò nelle altre versioni del racconto, dove il traditore è solo, o scortato da un fanciullo, o costretto a seguire un corteo non meglio definito, in groppa a un asino.

Il primogenito di Federico II, Enrico, si lasciò travolgere da una sorte analoga a quella di Pier della Vigna. Ribellatosi al padre nel 1235, fu rinchiuso per due anni nel castello di Nicastro; morì nei primi mesi del 1242.<sup>204</sup> Secondo alcuni storiografi, tra cui Giovanni Villani, Enrico finì i suoi giorni in carcere: l'imperatore «fece prendere il detto suo figliuolo re Arrigo e due suoi figliuoli piccoli garzoni, e mandogli in Puglia in diverse carcere, e in quelle il fece morire a inopia a grande tormento, i figliuoli poi fé morire Manfredi».<sup>205</sup> Bartolomeo di Nicastro, la cui cronaca risale alla fine del

<sup>202</sup> IACOMO DELLA LANA, *Commento*, cit., vol. I, p. 416.

<sup>203</sup> Come si ricava agevolmente dagli indici di A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 425-75.

<sup>204</sup> Cf. D. ABULAFIA, *Federico II*, cit., pp. 191-202, e A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 50-53.

<sup>205</sup> G. VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., vol. I, p. 302. Nello stesso capitolo, Villani

XIII secolo (o agli inizi del XIV),<sup>206</sup> conferma il racconto di Villani: il figlio di Federico «patris imperio captus in neocastrensi carcere obijt». <sup>207</sup> Riccardo di San Germano narra di una morte naturale («naturali morte defungitur»);<sup>208</sup> a parere di Martino Polono, Enrico fu invece ucciso dal padre, che lo strangolò nella cella.<sup>209</sup> Ma anche in questo caso la vicenda tende a richiamare il sospetto di un decesso volontario — il primogenito di Federico II si conforma, d'altra parte, al *tòpos* del notevole sconfitto («a great man, defeated or disgraced»).<sup>210</sup> Nel febbraio del 1242 Enrico fu convocato alla corte imperiale:<sup>211</sup> durante il trasporto, essendo «sicuro che il padre avesse deciso di toglierlo di mezzo»,<sup>212</sup> fuggì dai guardiani, spronando il cavallo verso un dirupo. Lo racconta Rolandino da Padova in una delle pagine più belle della sua cronaca (III 10):

Ibi enim sonuerat quod barones Alemanie contrahebant amicitiam cum Lombardis, et dictum fuit quod filius imperatoris Henricus debebat constitui rex Lonbardorum et princeps preter conscienciam patris. Unde a patre detentus, dum captivus mitteretur in Apuliam, dicunt quidam quod de iugo cuiusdam montis cum toto equo se proiecit in quoddam antrum et in profundam latebram sive clivum et sic mortuus pertransivit patris supplicium et aufugit; alii dixerunt quod obiit in carcere tenebroso.<sup>213</sup>

descrive in termini molto simili, se non identici, la morte di Pier della Vigna: «Per la qual cosa il detto per dolore si lasciò tosto morire in pregione, e chi disse ch'egli medesimo si tolse la vita» (*ibid.*, p. 303).

<sup>206</sup> Cf. S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 69.

<sup>207</sup> Riprendo il passo *ibid.*, p. 81; si legga anche la testimonianza del *Chronicon Estense*: «Ascendit autem in Alemaneam Imperator; capto filio proprio, rege scilicet Henryco, misit eum in Apuleam ibique fecit ipsum usque ad diem mortis sicut proditorem in carcere custodiri» (*Chronicon Estense cum additamentis usque ad annum 1478*, in *Rerum Italicarum scriptores*, Nuova ed. riveduta ampliata e corretta, t. XV/3, a c. di G. BERTONI e E.P. VICINI, Città di Castello 1908, p. 13).

<sup>208</sup> *Ryccardi de Sancto Germano chronica*, in *Rerum Italicarum scriptores*, Nuova edizione riveduta ampliata e corretta, t. VII/2, a c. di C. A. GARUFI, Bologna 1937, p. 213.

<sup>209</sup> Cf. *Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum*, ed. L. WEILAND («Monumenta Germaniae historica. Scriptores», II), Hannoverae 1872, p. 471.

<sup>210</sup> A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., p. 48.

<sup>211</sup> Cf. D. ABULAFIA, *Federico II*, cit., pp. 201, 202.

<sup>212</sup> *Ibid.*, p. 201.

<sup>213</sup> ROLANDINO DA PADOVA, *Cronaca*, cit., p. 146.

L'ipotesi di un suicidio si affianca a un'altra, diversa ricostruzione.<sup>214</sup> Non così nel *Chronicon de rebus siculis*, in cui la morte intenzionale di Enrico è presentata come l'unica versione dei fatti:

Et abinde [imperator] mandavit custodibus ut ad castrum Nicastrum in Calabriam mitteretur. Qui [Henricus] per duos annos ibi demorans, precepit in iterato ad castrum Sancti Martii in Vallegrati reduceretur. Qui veniens in montem qui est inter ipsum Nicastrum et Martoranum, dedit se in terram de equo et quasi mortuus fuit. Et ducentes eum custodes sui sicut melius potuerunt usque Martoranum, ibidem vitam finivit et in ecclesia Cusentina sepultus fuit.<sup>215</sup>

Si noterà la somiglianza stringente con la fine di Pier della Vigna secondo il cod. dello Spedale Nuovo.<sup>216</sup> La narrazione si sviluppa allo stesso modo: caduta volontaria dal cavallo o dall'asino, decesso nei pressi di un ospedale o di una chiesa; e anche i moventi psicologici potrebbero coincidere nel proposito di fuggire il sadismo di Federico.<sup>217</sup> Il

<sup>214</sup> È del resto usuale che nelle cronache coesistano ricostruzioni favorevoli e contrarie all'ipotesi di un suicidio: cf. A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 47, 48.

<sup>215</sup> *Historia diplomatica Friderici secundi*, cit., t. I/2, pp. 905, 906.

<sup>216</sup> Cf. S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 68.

<sup>217</sup> Si ricorda a margine che anche Corso Donati morì cadendo da cavallo, il che generò ben presto il sospetto di un suicidio: cf. A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 55, 56, sulla base di Giovanni Villani, *Cronica IX* 96 (nessun cenno a una caduta intenzionale in Dino Compagni: cf. *Cronica III* 21). Nella versione di Marchionne di Coppo Stefani (*Cronaca fiorentina*, rubr. 264, a. 1308), la vicenda assume una fisionomia del tutto prossima ai casi di Enrico e di Piero: «Messer Corso si dice fu giunto e preso, ch'era appiè di Quintole, e messo in su uno muletto di non gran pregio perché venisse più sicuro. Gli Catalani furono da lui molto lusingati di denari e d'averne, se lo lasciassero, non vollero credere; di che alla per fine, essendo presso alla Badia di S. Salvi, vedendosi ire in Firenze, per non essere alle mani del popolo, stimò di lasciarsi cadere da cavallo e di dire: 'Io voglio morire prima di venire a Firenze'. Il mulo quando si lasciò cadere, si dice, gli rimase il piè dritto nella staffa, strascinandolo ombro dove traeva il popolo. Di che così trascinandosi, li Catalani, temendo lo popolo non lo togliesse loro, per ubbidire a' Signori dissono: 'Innanzi che eglino lo ci tolgino, e' l'aranno morto'. Di che uno con una lancia catalana, sopraggiugnendolo gli diè per la gola, e subito morì» (MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, in *Rerum Italicarum scriptores*, Nuova edizione riveduta ampliata e corretta, t. XXX/1, a c. di N. RODOLICO, Città di Castello 1903, p. 101; mio il corsivo). Dante ricava dall'episodio l'immagine di una spettacolare punizione divina, in cui il cavallo,

racconto della cronaca siciliana è ripreso da Boccaccio nel *De casibus* (IX 16),<sup>218</sup> in cui è riattivata l'ipotesi della morte in carcere (per digiuno e per dolore, insieme ai figli); attraverso Boccaccio la notizia giunge poi a Benvenuto: «Alij tamen scribunt quod Federicus tandem, penitencia ductus, misit pro filio ut conciliaret ipsum sibi. Sed Henricus, dum duceretur in uia, timens ne pater crudelius tractaret eum, cuius crudelitatem iam satis fuerat expertus, precipitavit se simul cum equo de quodam ponte, siue saxo; et sic infeliciter expiravit»<sup>219</sup> (torna in mente il suicidio di Piero raccolto nella lettura bolognese del 1375: «Hic Petrus, existens in Sancto Imminato in Tuscia, eundo a Sancto Immi-

come una bestia ultrice, trascina Corso agli inferi: «'Or va, — diss'el — che quei che più n'ha colpa | vegg'io a coda d'una bestia tratto | invèr la valle ove mai non scolpa. | La bestia ad ogni passo va più ratto, | crescendo sempre, fin ch'ella 'l percuote | e lascia 'l corpo vilmente disfatto'» (*Purg.* XXIV 82-87; è il fratello Forese Donati a pronunciare la profezia). Cf. quindi la chiosa di Benvenuto, in cui è esplicita la notizia di un tentato suicidio: *Comentum*, cit., t. IV, pp. 79, 80. Cito il testo della seconda cantica da D. ALIGHIERI, *Commedia*, revisione del testo e commento di G. INGLESE, *Purgatorio*, Roma 2011 (alla p. 299 il ricco commento ai versi qui citati).

<sup>218</sup> Cf. G. BOCCACCIO, *De casibus*, cit., p. 808: «Et sic Henricus, iniqui patris iussu captus, cum duobus parvulis filiis carceri clausus et catenis implicitus, victu tenui ut longiusculum esset infortunium, ad mortem usque sustentatus est. Volunt tamen alii Fredericum penituisse commissi, et dum, inexorabilis eo usque, vellet motu proprio se pium in filium monstrare parentem, iussisse ut ad se deduceretur infelix. Quem dum sui incertum custodes ad patrem traherent, aiunt eum genitoris sevitiā timuisse, et ne in eum coram aliquid ageretur seivius, una cum equo, quo insidebat vinctum, sese ex ponte seu ex rupe dedisse precipitem, et sic, volente ludum Fortuna, ex rege splendido captivum, miserime expirasse».

<sup>219</sup> Così in L; varianti: Alij tamen scribunt] *Alij scribunt* R ~ Federicus tandem, penitencia] *Federicus penitencia* FM ~ penitencia] *prima* P V ~ conciliaret] *consolare* P ~ crudelitatem iam satis fuerat] *crudelitatem fuerat satis* R (cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. I, p. 444). Si tratta di una chiosa a *Inf.* XIII 76-78 («'E, se di voi alcun nel mondo riede, | conforti la memoria mia, che giace | ancor del colpo che 'nvidia le diede'»), in cui l'imolese si propone di confortare la memoria di un'altra vittima innocente di Federico, non menzionata nel canto: il primogenito Enrico. L'interprete nega tuttavia che costui si fosse tolto volontariamente la vita: in tal caso lo troveremmo *arborificatus* nella stessa boscaglia del cancelliere federiciano (cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. II, pp. 443, 444). Sia Boccaccio che Benvenuto ritengono che Enrico si sarebbe suicidato per paura del sadismo paterno («timens ne pater crudelius tractaret eum, cuius crudelitatem iam satis fuerat expertus»; «eum genitoris sevitiā timuisse»): notevole che nessuno dei due esegeti si accorga che anche Pier della Vigna avrebbe potuto uccidersi per la stessa ragione.

nato ad Pisas, proiecit se in aquam»; ms. *Varia* 22 della Biblioteca nazionale reale di Torino, c. 44v).

Ma la galoppata verso un precipizio non è l'unica versione del suicidio del figlio di Federico di cui le cronache serbano testimonianza. Dai *Gesta imperatorum et pontificum* si ricavano altre informazioni: «Qui deceptum et proditum a patre se videns, precipitem, ut aliqui ferunt, de castro se dedit ac precipitio se occidit, vel ut aliqui quidam ferunt, pater eum strangulari mandavit». <sup>220</sup> Ricompare l'ipotesi di Martino Polono alternata a due varianti, entrambe riferite a una morte volontaria: la corsa nel burrone, o la caduta dalla sommità dell'edificio in cui il traditore era stato segregato — «precipitem, ut aliqui ferunt, de castro se dedit». <sup>221</sup> Da un ramo della leggenda sulla fine di Enrico potrebbe derivare, in sostanza, il primo nucleo del suicidio capuano di Pier della Vigna: gli intrecci tra le storie del cancelliere e del primogenito dell'imperatore, come si è visto, sono essenzialmente originari. <sup>222</sup> Nel caso del funzionario il racconto si arricchisce di un dettaglio topografico («stans in palatio suo quod habebat ualde altum in Capua patria sua») e di un decisivo elemento contestuale: il passaggio di Federico II «per uiam».

La morte cercata di fronte all'incedere dei nemici — con l'ulteriore sviluppo, talvolta, della caduta da un palazzo — costituisce a sua volta un *topos* narrativo. Una prima occorrenza può ricavarsi dal racconto villano della battaglia di Ceprano (*Cronica* VIII 9), in cui Manfredi, «rimaso con pochi, (...) non lasciò, ma come valente signore prese cuore, e incontanente si mise alla battaglia», <sup>223</sup> lanciandosi contro gli avversari e trovando, tra di essi, la propria fine. <sup>224</sup> Non tanto

<sup>220</sup> *Thomae Tusci gesta imperatorum et pontificum*, ed. E. EHRENFEUCHTER, («Monumenta Germaniae Historica. Scriptores», XXII), Hannoverae 1872, p. 513.

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> Sia Enrico che Piero si configurano, a torto o a ragione, come traditori di Federico II. Si rilegga la fine del passo di Benvenuto riportato in apertura: «Federicus etiam alios multos sic multatos fecit in carcere mori, imo filio proprio non pepercit in eodem casu in quo Petrus de Vineis».

<sup>223</sup> G. VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., vol. I, p. 422. Benvenuto traduce il passo nel commento a *Inf.* XXVIII 15-18: cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. II, p. 345.

<sup>224</sup> Da cui i sospetti di un suicidio: cf. A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 67, 68. Cf. poi *ibid.*, p. 67: «It is not too difficult to find deaths à la Manfred scattered through chronicles of war, deaths of soldiers, that is, whose apprehension of



per «courage and despair»,<sup>225</sup> quanto per sola disperazione, Lano da Siena incorse in una morte identica a quella del re:<sup>226</sup> come racconta Pietro Alighieri, e come ripete, insieme a Boccaccio,<sup>227</sup> lo stesso Benvenuto, egli «de divite factus est pauper, et ut desperatus se moriturum inter inimicos praecipitavit in contrata, quae dicitur Toppo».<sup>228</sup> Può essere interessante allegare, fuori da percorsi danteschi, un passo tratto dalla *Passio Karoli* di Galberto di Bruges:<sup>229</sup>

Tenebrae, calor et fetor et sudor inficiebant illos et desperatae vitae horror et incertae mortis futurae turpitudine. Maxime eis fuisset pietatis quidem donum indultum si sic mori licuisset quomodo fures aut latrones suspensio perierant. Igitur cum in turri sese praepararent exituros, unus juvenum per fenestram altiore turris, gladio projecto, prosilire praeauspserat et sese raptim in carsum animaverat. Quem quidem conscientiae reatus condemnauerat, fortis animi sui libertatem corpore exequi paratus erat.<sup>230</sup>

Anche a Matteo Paris il gesto di Pier della Vigna apparve, per certi versi, come un' affermazione di libertà: «cum Petrum innotuit, ait illud Senecae, 'Heu mihi! Quia semivivus arbitrio hostium meorum sum perimendus; quia arbitrio inimicorum mori, est bis mori'. Et statim ad columpnam ...».<sup>231</sup> È l'ideologia del suicidio stoico — qui suggellato dal ricordo di Seneca —, che riemerge dopo le celebri

defeat lowers the threshold at which a soldier is ready to risk his life, to the point of throwing it deliberately away».

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> La riserva espressa da Benvenuto sul suicidio di Enrico (cf., *sup.*, n. 219) vale anche per lo spirito senese: se Lano si fosse tolto volontariamente la vita, risulterebbe *arborificatus*; cf. BENVENUTO DA IMOLA, *Comentum*, cit., t. I, p. 455.

<sup>227</sup> Cf. G. BOCCACCIO, *Esposizioni*, cit., p. 624.

<sup>228</sup> P. ALIGHIERI, *Commentarium*, cit., p. 161.

<sup>229</sup> Ricordato anche da A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 67, 68, n. 60.

<sup>230</sup> GALBERTUS BRUGENSIS, *De multro, traditione, et occisione gloriosi Karoli comitis Flandriarum*, cura et studio J. RIDER, («Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis», CXXXI), Thurnholti 1994, p. 128. Nell'appendice già citata di A. MURRAY, *The violent against themselves*, cit., pp. 425-75, lo studioso marca questo racconto attribuendogli tre caratteristiche che risultano comuni anche al suicidio capuano di Pier della Vigna: la modalità, «jumping from a height»; le ragioni, «accused of some wrong (including non-criminal)»; e il 'contesto': «in atmosphere of violence».

<sup>231</sup> *Matthaei Parisiensis historia minor*, cit., vol. III, p. 48.

censure agostiniane; ma in forme semplificate, forse debitorie della memoria di *sententiae* tramandatesi per altre vie. Si riconosca, in ogni caso, il peso strutturante di un modello: Piero non si uccise per il terrore dei supplizi che Federico gli avrebbe fatto patire («iussit idem Frethericus ut Pisanis, qui ipsum Petrum inexorabiliter oderant, presentaretur perimendus»),<sup>232</sup> ma perché ritenne che *arbitrio inimicorum mori, est bis mori*; così anche Luc de Barre, il quale «mori quam fuscatus vivere maluit».<sup>233</sup> Nel quadro composto da Paris, fattori diversi si accumulano confusamente: la disperazione che cancella la paura, la certezza di una morte dolorosa, il disdegnoso gusto di sottrarsi alle mani del nemico.

Proprio quest'ultimo elemento, insieme alla «natura pubblica, quasi teatrale»<sup>234</sup> del suicidio di Capua, permette di riconoscere un nesso tra i casi esaminati e l'episodio biblico della morte di Razis (*II Mcc* 14, 37-46): anche l'anziano di Gerusalemme decise di uccidersi «eligens nobiliter mori potius quam subditus fieri peccatoribus»;<sup>235</sup> anch'egli — soprattutto — si gettò da una finestra sulla folla radunata ai piedi del palazzo («recurrens audenter ad murum praecipitavit semet ipsum viriliter in turbas»).<sup>236</sup> E non poteva essere il timore dei patimenti fisici a muovere Razis, dato che il suo suicidio si concretizzò con le forme di una mostruosa pulsione autodistruttiva:

[45] Et, cum adhuc spiraret, accensus animis surrexit et, cum sanguis ad modum fontis deflueret, et gravissima essent vulnera, cursu turbas pertransiens et stans supra quandam petram praeruptam, prorsus exsanguis iam effectus, [46] proferens intestina et sumens utrisque manibus proiecit super turbas et invocans Dominatorem vitae ac spiritus, ut haec ipsi iterum redderet, ita vita defunctus est.

<sup>232</sup> *Matthaei Parisiensis chronica majora*, cit., vol. V, p. 69.

<sup>233</sup> *Orderici Vitalis ecclesiasticae historiae*, cit., vol. IV, p. 460.

<sup>234</sup> M. BARBAGLI, *Congedarsi dal mondo*, cit., p. 57.

<sup>235</sup> *II Mcc* 14, 42.

<sup>236</sup> *Ibid.*, 43. Così Agostino, *ad locum* (*Epistula* 104, § 8): «Magna haec sunt, nec tamen bona: non enim bonum est omne quod magnum est; quoniam sunt magna etiam mala. Deus dixit: *Innocentem et justum ne occidas* (*Ex* 23, 7). Si ergo iste innocens et justus fuit, quare interfector innocentis et justus, id est ipsius Razii, insuper putatur esse laudandus?» (cito da J.P. MIGNE, *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. XXXIII, Parisiis 1841, col. 941). Cf. anche S. BIANCHINI, *La morte di Pier della Vigna*, cit., p. 68.

La terza versione della morte di Piero sembra partecipare di queste tipologie e di questi precedenti, soprattutto per ciò che concerne la presenza del 'nemico' sul luogo della morte, e l'inevitabile influenza che questi esercita sulle sue modalità. Ma a contare maggiormente è la piena autonomia del gesto, in nessun modo riconducibile alla volontà di allontanare un tormento più lungo e penoso.

La notizia del suicidio capuano sarà raccolta da interpreti seri della *Commedia*. Costoro divulgheranno il racconto di Benvenuto accentuandone senz'altro il patetismo; così, fra tutti, Giovan Battista Gelli:

E altri dicono che essendo egli, da poi ch'ei fu accecato, tornato in Capua, e standosi in casa sua, ch'egli si gittò un dì dalle finestre nella via, inanzi a Federigo che passava a punto a sorte di quivi, perchè ei saziassi della sua morte la crudeltà sua, com'egli gli disse nel gittarsi giù.<sup>237</sup>

<sup>237</sup> G.B. GELLI, *Commento edito e inedito sopra la «Divina Commedia»*, a c. di C. NEGRONI, 2 voll., Firenze 1887, vol. II, p. 35.



FRANCESCA MAGNONI

«EXERCERE VISITACIONIS OFFICIUM»

LE VISITE DEL VESCOVO LANFRANCO SALVETTI  
AL CAPITOLO CATTEDRALE DI BERGAMO (1363-71) \*

Non è il caso di delineare il panorama completo della storiografia visitale: validi e recenti lavori sono già stati pubblicati, ai quali rimando.<sup>1</sup> Basti qui dire che tra gli anni Ottanta e Novanta studi sul tema, in particolare per l'età moderna, sono stati condotti da un gruppo di ricerca coordinato da Angelo Turchini, che ha portato a fondamentali contributi di carattere metodologico sull'analisi e i possibili utilizzi della fonte, tanto quantitativi che qualitativi, sulle possibilità offerte dall'informatica per lo studio di questi documenti e su tutte le difficoltà che lo studio delle fonti visitali, così come quelle inquisitoriali, pongono allo storico.<sup>2</sup> Risultato di questi lavori è una serie di volumi, pubblicati nei quaderni dell'Istituto storico italo-germanico

\* Abbreviazioni: ASDBg = Archivio storico diocesano di Bergamo; ASBg = Archivio di Stato di Bergamo; ASMi = Archivio di Stato di Milano; ASV = Archivio segreto vaticano; BCBg = Biblioteca Civica «Angelo Mai» di Bergamo; PC = Pergamene dell'Archivio capitolare di Bergamo; AC = Archivio capitolare di Bergamo.

Desidero ringraziare il personale dell'Archivio storico diocesano di Bergamo ed in particolare Andrea Zonca per avermi sostenuto con pazienza e professionalità. Uno speciale debito di riconoscenza alla generosità di Attilio Bartoli Langeli, che mi ha aiutato in questo primo lavoro di edizione. Grazie a Giorgio Chittolini che da anni segue le mie ricerche.

<sup>1</sup> E. CANOBBIO, *Visite pastorali nel Medioevo italiano: temi di indagine ed elaborazione dei dati*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a c. di C. NUBOLA e A. TURCHINI, Bologna 1999, pp. 54-57; *La visita pastorale di Gerardo Landriani alla diocesi di Como (1444-1445)*, a c. di E. CANOBBIO, Milano 2001, pp. 2-6; A. PROSPERI, *Il clero al concilio di Trento*, in *Il patrimonio documentario della chiesa di Lucca, prospettive di ricerca*, Atti del convegno internazionale di studi (Lucca, Archivio arcivescovile, 14-15 novembre 2008), a c. di S. PAGANO e P. PIATTI, Firenze 2010, pp. 53-72; C. SOLDINI, *Le visite pastorali dell'archivio arcivescovile di Lucca come fonti per la storia della società civile e religiosa*, *ibid.*, pp. 355-64.

<sup>2</sup> *Visite pastorali ed elaborazione dei dati: esperienze e metodi*, a c. di C. NUBOLA e A. TURCHINI, Bologna 1993; *Le visite pastorali: analisi di una fonte*, a c. di U. MAZZONE

di Trento, che ad oggi costituiscono un riferimento imprescindibile per chi si occupi di questa tipologia documentaria.<sup>3</sup> Bisogna però annotare la mancanza di un lavoro che tratti in maniera organica e complessiva degli atti visitali medievali, così come manca un repertorio della documentazione edita e inedita delle diverse diocesi della penisola.<sup>4</sup>

Nell'ultimo decennio è stata forte l'istanza di 'scovare' nuova documentazione: si è infatti sottolineato la necessità di un censimento delle fonti visitali per aree geografiche, per procedere successivamente a uno studio più attento di quanto emerso,<sup>5</sup> nella consapevolezza che la frequenza e la pratica delle *visitaciones* sia stata molto più ampia di quanto fino ad ora appurato. Insomma, le fonti ci sono e spesso non si conoscono o sono note solo alla storiografia locale, perché nella maggior parte dei casi, se pubblicate, sono disperse in edizioni difficilmente reperibili<sup>6</sup> e manca un più ampio coordinamento negli studi.

e A. TURCHINI, Bologna 1990; *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa*, cit.

<sup>3</sup> A cura di Elisabetta Canobbio un'aggiornata bibliografia sul tema fino al 1999: E. CANOBBIO, *Visite pastorali*, cit., pp. 54-57.

<sup>4</sup> Resta sempre valido il lavoro di N. COULET, *Les visites pastorales* («Typologie des sources du Moyen Age occidental», 23), Turnhout 1977 (aggiornato nel 1985).

<sup>5</sup> G. ANDENNA, *Per un censimento con edizione delle visite pastorali in Italia tra XIII e XIV secolo. Problemi e linee metodologiche*, lezione tenuta il 22 settembre 2008 in occasione del seminario residenziale di studi su *Le visite pastorali* (San Miniato, 22-25 settembre 2008), organizzato dalla Fondazione Centro studi sulla civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato.

<sup>6</sup> Per il Trecento basti la seguente rassegna: T. CHIUSO, *Saggio di antichi documenti dell'Archivio vescovile di Torino* («Miscellanea di storia Italiana», XVIII), Torino 1879, pp. 419-522; G. CELIDONIO, *Una visita pastorale della diocesi Valvense fatta nel 1356*, «Rass. abruzzese», III (1899), pp. 155-81; B. RICCI, *Di un frammento di Visite pastorali del vescovo Aldobrandino d'Este*, «Atti Mem. R. Dep. Stor. p. antiche Prov. modenese», IV (1905), pp. 15-79; E. CATTANEO, *Il clero e la cura pastorale nell'antico duomo di S. Tecla* («Archivio ambrosiano», IV), Milano 1950; P. SAMBIN, *Il vescovo vicentino Altegardo e un questionario per la visita pastorale*, in Id., *Studi di storia ecclesiastica medievale*, Venezia 1954; N. MEONI, *Visite pastorali a Cortona nel Trecento*, «Arch. stor. ital.», CXXIX (1971), pp. 181-256; I. DUCCESCHI, *Inventario delle visite pastorali dei vescovi Giovanni Vivenzi e Andrea Franchi (1372-1386)*, «B. stor. pistoiese», VII (1972), pp. 129-36; E. COTURRI, *Chiesa e clero della Valdinievole da una visita pastorale del 1354*, «B. stor. Pistoiese», LXXX (1978), pp. 41-68; A.

Nella direzione indicata si colloca un'iniziativa ampia e organica, recentemente promossa dalla diocesi di Arezzo, che si è proposta di completare l'edizione delle visite attestate tra XIII e XVI secolo.<sup>7</sup> Inoltre, nell'ambito della pubblicazione dei sermoni del vescovo di Pisa Federico Visconti, ha trovato luogo l'edizione della sua visita di fine Duecento in Sardegna.<sup>8</sup> Vale la pena ricordare le iniziative editoriali, seppure relative a fonti del XV secolo, riguardanti le città di Como, Verona e Bologna con ricche introduzioni. Si tratta nei primi due casi di ispezioni al territorio diocesano e nel terzo al solo Capitolo cattedrale.<sup>9</sup> Accanto all'edizione delle fonti sono stati poi approntati alcuni repertori e inventari.<sup>10</sup>

Se ci si sposta al campo degli studi, bisogna registrare un gruppo di lavori, per la maggior parte relativi al XV secolo, su piccole realtà

PALESTRA, *Le visite pastorali alla cattedrale milanese dalla fine del secolo XIII alla metà del secolo XIV*, «Diocesi Milano», XX (1979), pp. 135-41; I. VIGNONO, *Visite pastorali in diocesi di Ivrea negli anni 1329 e 1346*, Roma 1980; C. MORO, *Visitatio ecclesie capituli Utinensis (1346)* («Fonti per la storia della chiesa in Friuli», 2), Udine 1994; G. ANDENNA, *Il vescovo Guglielmo da Cremona (OHSA). Inediti ordini di visita pastorale alla chiesa di San Giulio d'Orta (1347)*, «Verbanus», XXVI (2005), pp. 21-55; I. MUSAJO SOMMA, «*Bene habet curam populi sui*». *Una inedita visita pastorale alla pieve di Mormorola nell'Archivio Capitolare della cattedrale di Piacenza (1354)*, in *Memoriola Mormorola. Riscoperta di una pieve dell'Oltrepò Pavese*, a c. di S. LUSUARDI SIENA, Borgoratto Mormorolo 2006.

<sup>7</sup> *Visite Pastorali dal 1257 al 1516*, a c. di S. PIERI, C. VOLPI, Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro 2006. Purtroppo assai scarse sono le note introduttive alle pur interessanti visite edite.

<sup>8</sup> *Les sermons et la visite pastorale de Federico Visconti, archevêque de Pise (1254/1257-1277)*, a c. di N. BERIOU, Roma 2001. Tuttavia la documentazione relativa alla visita è stringata e venne prodotta di ritorno dall'isola.

<sup>9</sup> Il già cit. E. CANOBBIO, *La visita pastorale*; S. TONOLLI, *Visitationum liber diocesis Veronensis ab anno 1454 ad annum 1460: trascrizione del registro 1. delle visite pastorali dell'Archivio storico della Curia diocesana di Verona*, Verona 1998; R. PARMEGGIANI, *Il vescovo e il Capitolo. Il cardinale Niccolò Albergati e i canonici di S. Pietro di Bologna (1417-1443). Un'inedita visita pastorale alla cattedrale (1437)*, Bologna 2009.

<sup>10</sup> G. ARANCI, *L'archivio della cancelleria arcivescovile di Firenze. Inventario delle visite pastorali*, Firenze 1998; M. BIANCO, *Indice delle visite pastorali in transpadana nel fondo Visite Pastorali dell'Archivio storico diocetano di Ferrara (XV-XIX)*, «Analecta Pomposiana», XXVIII-XXIX (2003-04), pp. 311-45; F. COLOMBO, *Le visite pastorali a Domo Valtravaglia*, «Locì Travaliae», VII (1998), pp. 67-111, si tratta dell'elenco cronologico delle visite dal 1455 ad oggi.

locali venete, pievi di area piemontese, lombarda, emiliana e friulana<sup>11</sup> e sulla Venezia di metà Quattrocento.<sup>12</sup>

L'interesse per il tema non è dunque venuto meno negli ultimi anni; d'altro canto, resta spesso affidato all'iniziativa di singoli studiosi e ricercatori di storia locale, con il rischio talvolta che si perda di vista una visione d'insieme.

Nelle indagini più recenti sono stati privilegiati alcuni temi. In particolar modo si è cercato di inquadrare la documentazione visitale all'interno di un rinnovato interesse per il ruolo e la figura del presule basso medievale, cercando di comprendere quale fosse la funzione e l'efficacia di questo strumento, quando e perché fosse usato, con quale frequenza, in quali aree geografiche e su quali enti, se si trattasse di *inquisiciones* solitarie o visite ad ampio raggio.<sup>13</sup> Un ramo di questi studi è rivolto inoltre all'organizzazione della curia vescovile e ai processi di burocratizzazione di essa; si sono dunque analizzate quelle figure che facevano parte dell'*entourage* del vescovo quali vicari, notai, causidici e i processi di formazione dei loro uffici.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> P. GIOS, *La parrocchia di Casalserugo nel Quattrocento attraverso le visite pastorali*, in *Casalserugo: uomini, paesaggi, istituzioni dall'antichità all'Ottocento*, a c. di S. BORTOLAMI, Casalserugo 2008; C. SOLDINI, *Le visite pastorali*, cit.; P. PAOLETTI, *La visita pastorale alla pieve di Voghera del 1493*, «Julia Dertona», LV (2007), pp. 23-60; M. PERNIS, *Devozione, arte e società nelle visite pastorali di Corzano, Bargnano e Meano*, in *Corzano, Bargnano e Meano: storia e cultura*, a c. di G. TOGNAZZI, Brescia 2004; F. RUPNIK, *Le visite pastorali del capitolo di Cividale nella parrocchia di Caporetto*, in *Gli ottocento anni della bolla del 24 Novembre 1192 di Celestino III*, a c. di G. M. DEL BASSO e C. MORO, Trieste 1995; G. ANDENNA, *Il vescovo Guglielmo da Cremona*, cit., pp. 21-55.

<sup>12</sup> P. VUILLEMIN, *Pro Reformatione dicte ecclesie. Visites pastorales vénitiennes à la fin du Moyen Âge*, «Mél. École Française Rome. Moyen Âge - Temps modernes», CXLIX (2007), pp. 221-51.

<sup>13</sup> G. ANDENNA, *Il vescovo Guglielmo da Cremona*, cit., pp. 27-42; ID., *Le istituzioni ecclesiastiche dall'età longobarda alla fine del XIV secolo*, in *Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo)*, a c. di G. ANDENNA e G. CHITTOLINI, Cremona 2008, pp. 156-58; *La visita pastorale di Gerardo Landriani*, cit., pp. 12-25; P. VUILLEMIN, *op. cit.*, pp. 223-28; R. PARMEGGIANI, *op. cit.*, pp. 3-57.

<sup>14</sup> *La visita pastorale di Gerardo Landriani*, cit., pp. 25-33; C. BELLONI, *Visite pastorali milanesi nella seconda metà del XV secolo*, in *Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, a c. di N. COVINI, M. DELLA MISERICORDIA, A. GAMBERRINI e F. SOMAINI, Roma 2012, pp. 302-09.



In questa sede si propone l'edizione delle visite del 1364 e 1371 e dei decreti di riforma del 1366 (seguiti a un'ulteriore visita, *deperdita*) effettuate dal vescovo di Bergamo Lanfranco Salvetti e dai suoi collaboratori al Capitolo cattedrale bergamasco. Quello di Bergamo è uno dei non rari casi di cattedrale doppia: esistevano due chiese, S. Vincenzo e S. Alessandro, e ciascuna di esse aveva un collegio di canonici, con un proprio patrimonio. In una lite avvenuta nel XII secolo le due chiese si scontrarono perché S. Alessandro rivendicava la concattedralità.<sup>15</sup> La controversia *de matricitate* venne risolta a inizio Duecento, quando il vescovo Lanfranco stabilì che la città avrebbe avuto un solo Capitolo, sebbene diviso materialmente tra le due chiese, con 41 canonici comprendenti le tre cariche maggiori.<sup>16</sup> Nel Trecento poi le fonti indicano come *cathedralis ecclesia* i due capitoli congiunti, che pure continuarono a gestire separatamente i propri beni.

Lo studio di queste visite si propone dunque di offrire uno scorcio sul ruolo del presule in città, nel suo dialogo con le altre istituzioni ecclesiastiche cittadine, in particolare il Capitolo cattedrale, sull'organizzazione della sua curia e del personale ad essa preposto, nelle figure dei vicari, esecutori materiali delle visite.<sup>17</sup> Ad alcune domande si cercherà di abbozzare una risposta: in cosa consiste una visita nel Trecento? Quali i caratteri e le peculiarità? E cosa significò essere vescovo? Ma è opportuno chiarire in via preliminare chi redasse e dove erano conservati gli atti delle visite.

<sup>15</sup> Si rimanda per un approfondimento a G. VALSECCHI, «*Interrogatus ... respondit*». Storia di un processo del XII secolo, Bergamo 1989; D. GALLI, *Lanfranco di Bergamo: un vescovo tra due capitoli (1187-1211)*, in *Il difficile mestiere di vescovo* («Quaderni di storia religiosa»), Verona 2000; F. MAGNONI, *Due canoniche, un capitolo, un vescovo: la cattedrale di Bergamo nel periodo avignonese*, tesi di dottorato, Scuola di *Umanae Litterae*, Università degli studi di Milano, XXIII ciclo, tutor G. CHITTOLINI, pp. 119-23.

<sup>16</sup> In ordine di rilevanza: l'arcidiacono di S. Vincenzo, il prevosto di S. Alessandro e l'arciprete di S. Vincenzo.

<sup>17</sup> Rilievo posto già nel 1996 da E. CANOBBIO, *Visite pastorali*, cit., pp. 63 e 71.

1. *Il panorama documentario bergamasco.*

La serie *Visite Pastorali*, conservata presso l'Archivio storico diocesano di Bergamo, si apre con la visita alla città e diocesi del vescovo Pietro Lippomano, datata 1520, e prosegue fino al XX secolo.<sup>18</sup> L'organizzazione di questa serie e la rilegatura degli atti è presumibilmente datata al XVII secolo. All'interno del fondo *Archivio capitolare* si trova inoltre la serie *Visite pastorali alla Cattedrale*, per un arco cronologico che va dal 1561 al 1736.<sup>19</sup> Questa situazione archivistica, comune peraltro a molte diocesi italiane, se da un lato ha reso facilmente consultabile la documentazione visitale cinquecentesca e post-tridentina, ha, d'altro canto, scoraggiato lo studio di atti visitali precedenti a questo ordinamento, cui corrisponde come vedremo un diverso modello di produzione documentaria.<sup>20</sup>

Collocate all'inizio della serie *Visite pastorali*, ci sono due pergamene che riguardano le visite volute dal vescovo Lanfranco Salvetti alle chiese cattedrali e all'antico monastero cittadino delle benedettine di S. Grata in *Columellis*, datate rispettivamente al 1363 e al 1364. Questi documenti sono stati con ogni probabilità estrapolati dalla loro sede originaria, forse durante il riordino del materiale pergameneo, che ha portato alla creazione delle collezioni *Pergamene* nei fondi

<sup>18</sup> Della serie è stata pubblicata la visita di san Carlo Borromeo: *Gli Atti della visita apostolica di San Carlo Borromeo a Bergamo (1575)*, a c. di A.G. RONCALLI, Firenze 1959.

<sup>19</sup> Con segnatura: AC, *Categoria XXII*, n° 604-09.

<sup>20</sup> Sull'ordinamento archivistico della documentazione visitale cf. C. NUBOLA, P. PAOLETTI, *Eidon: una banca dati per le visite pastorali*, in *Per una banca dati delle visite pastorali italiane. Le visite della diocesi di Trento (1537-1940)*, a c. di C. NUBOLA, Bologna 1998, pp. 25-41; A. PALESTRA, *Visite pastorali di Milano (1423-1859). Inventario*, Roma 1971, pp. 9-14; M. BIANCO, *Indice delle visite pastorali in transpadana nel fondo Visite Pastorali dell'Archivio storico diocesano di Ferrara (XV-XIX)*, «*Analecta Pomposiana*», XXXI-XXXII (2008), pp. 325-412; *L'archivio della cancelleria arcivescovile di Firenze. Inventario delle visite pastorali*, a c. di G. ARANCI, Firenze 1998. Paolo Cammarosano ritiene che le visite non si infittirono nella seconda metà del Quattrocento, in concomitanza con problematiche di riforma cattolica o della Chiesa pre-tridentina, mancando ancora una più ampia recensione di queste visite, poiché la loro collocazione archivistica le rende poco visibili, sollecita un coordinamento di esse con tutto l'insieme delle fonti di matrice episcopale coeve, cf. P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 237.

*Archivio capitolare e Mensa vescovile*, e qui collocate, probabilmente nel XIX secolo, e dunque dopo la creazione della serie medesima, testimoni solitarie di un'attività visitale, inutile a dirsi, ben precedente il XVI secolo, la cui documentazione va individuata altrove.

Le visite, di cui si propone qui l'edizione, sono parte di un panorama documentario tanto ricco quanto poco esplorato, quello della documentazione notarile. Ciò è dovuto a diverse ragioni, alcune delle quali, come si è visto, di ordine archivistico, altre, tuttavia, di carattere istituzionale: quella italiana è stata infatti definita da Robert Brentano una *notarial church* e si può aggiungere, usando le parole di Bartoli Langeli, che il rapporto tra istituzioni ecclesiastiche e documentazione fu mediato dalla cultura notarile.<sup>21</sup>

La documentazione prodotta dalle curie vescovili era redatta da notai, che, almeno dal XIII secolo, si caratterizzarono come *notarii episcopi* e poi *episcopalis curie*.<sup>22</sup> Questi professionisti erano incaricati delle scritture di tipo amministrativo, economico, normativo, giuridico e pastorale delle diocesi presso cui lavoravano. È dunque all'interno della più ampia documentazione notarile che si può trovare ulteriore materiale, concentrando le ricerche su quei notai che lavorarono per la curia vescovile o che ad essa furono in qualche modo legati.<sup>23</sup> Documentazione notarile significa anche un sistema di conservazione peculiare. È noto che ciascun notaio alla sua morte poteva

<sup>21</sup> R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972; A. BARTOLI LANGELI, *Prefazione*, in *Chiese e notai (secoli XII-XV)*, Verona 2004, p. 7.

<sup>22</sup> Sui notai delle curie vescovili si veda il contributo, che ha avviato un'ampia serie di studi, di G. CHITTOLINI, «*Episcopalis curie notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro settentrionale alla fine del medioevo*, in *Società, Istituzioni, Spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, pp. 221-32. Per una rassegna storiografica sul tema rimando a F. MAGNONI, «*Episcopalis curie notarii: appunti sul caso bergamasco*», in *Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, cit., pp. 97-102.

<sup>23</sup> Situazione comune nella realtà italiana. Per l'Umbria si veda M. SENSI, *Sinodi e visite pastorali in Umbria*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV secolo alla metà del XVI secolo*, Atti del 7. convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia 21-25 Settembre 1987), a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F.G.B. TROLESE, G. M. VARANINI, Roma 1990, pp. 339-43; per Milano: E. CANOBBIO, *Visite pastorali*, cit., pp. 67, 68; per la Toscana: *Visite Pastorali dal 1257 al 1516*, cit., pp. 12 e 62-66; per Bologna: R. PARMEGGIANI, *op. cit.*, p. 61.

scegliere a chi lasciare i suoi registri: poteva essere il figlio che subentrava nella professione o un altro notaio, o ancora le carte potevano essere vendute. Questo significa che i documenti seguivano colui che li aveva scritti, non erano conservati dall'ente presso cui il notaio aveva esercitato l'attività, con non irrilevanti conseguenze per la memoria documentaria di questi istituti. Il problema dovette toccare anche l'episcopato bergamasco, infatti nella seconda metà del secolo il vescovo di Bergamo scelse di affrontare la questione e incaricò alcuni collaboratori del recupero di parte della documentazione dei notai di curia dispersa per la diocesi.<sup>24</sup> Questo spiega anche come mai i registri di questi notai si trovino ora conservati in parte presso l'Archivio storico diocesano e in parte presso l'Archivio di Stato di Bergamo.<sup>25</sup>

La documentazione relativa alle visite trecentesche del vescovo Lanfranco Salvetti ai capitoli cittadini, sommariamente note alla storiografia locale,<sup>26</sup> ma non adeguatamente studiate nella loro specificità né pubblicate, è emersa durante le ricerche intraprese da chi scrive sulla Chiesa cittadina trecentesca, ricerche che hanno avuto come riferimento documentario imprescindibile proprio la documentazione notarile.

Sono state individuate alcune testimonianze di attività visitale anteriori a quelle qui esaminate, che offrono un primo quadro provvisorio e parziale di quella che dovette essere l'iniziativa dei presuli bergamaschi, senza dimenticare che le rimanenze documentarie non corrispondono e non esauriscono l'effettiva attività svolta. È stato recentemente pubblicato un *instrumentum visitacionis* datato al 18

<sup>24</sup> Il vescovo di Nocera Umbra e Gualdo Tadino, Alessandro Vincioli, intervenne nel 1349 per risolvere definitivamente la questione, disponendo che i notai vescovili avrebbero dovuto versare in curia i loro atti, M. SENSI, *op. cit.*, pp. 340, 341.

<sup>25</sup> Su questa vicenda si rimanda ad una più dettagliata ricostruzione in F. MAGNONI, *Le rendite del vescovo*, cit., pp. 27-36.

<sup>26</sup> M. LUPO, «Ecerpta ex actis notariorum Bergomi», ms. ca 1750, BCBg, AB 399; G. RONCHETTI, *Memorie storiche della città e chiesa di Bergamo*, voll. I-III, Bergamo 1818 (rist. anast., Brebbiate Sopra, 1973-75: a questa ristampa si farà riferimento d'ora in avanti), vol. II, pp. 116, 117, 128. Si veda ora anche R. COSSAR, *The Transformation of the Laity in Bergamo: 1265 c.-1400*, Leiden, Boston 2006.

luglio 1292, che documenta la visita voluta dal vescovo Roberto Bonghi (1281-92) all'ospedale suburbano di S. Lazzaro degli Infermi,<sup>27</sup> portata a termine dal suo vicario generale e canonico mantovano Peterzano Peterzani.<sup>28</sup> Il documento contiene un questionario e le risposte dei *fratres* che gestivano l'ospedale. Qualche anno dopo l'ospedale venne visitato anche dal successore Giovanni da Scanzo (1295-1309).<sup>29</sup> Lo stesso vescovo, subito dopo la sua elezione, procedette alla visita della chiesa parrocchiale di S. Maria di Grassobbio, dandone incarico al prevosto di S. Alessandro,<sup>30</sup> e, l'anno successivo, alle chiese della pieve di Paderno, dove inviò il suo vicario e canonico Lanfranco Colleoni.<sup>31</sup> Paderno Ossolario rimase una *enclave* della diocesi di Bergamo in territorio cremonese, a una quindicina di chilometri da Cremona, fino alla fine del XVIII secolo. La visita di Lanfranco durò tre giorni e fu condotta con accuratezza. Il vicario iniziò con il ministro e i conversi dell'ospedale di Paderno, poi si spostò alla chiesa battesimale di S. Dalmazzo dove dispose che venisse prodotto un *instrumentum* in cui fossero designate terre, affitti e proprietà della chiesa; vennero interrogati i rettori di S. Alessandro di Offengo e di S. Stefano di Orsolario e furono ammoniti affinché recuperassero i beni pignorati. Lanfranco scomunicò i consoli e gli abitanti di Paderno i quali, *cum sint vasalli*, non avevano giurato *fidelitatem* al vescovo e alla Chiesa di Bergamo.<sup>32</sup> Infine ottenne dal monastero di S. Pietro al Po di Cremona il rimborso corrispondente all'ospitalità per un giorno ed una notte,

<sup>27</sup> Fondato per iniziativa laicale attorno agli anni Sessanta del XII secolo in una zona esterna al suburbio sud-occidentale, in un'area compresa tra le attuali via S. Lazzaro e via Moroni, è attestato anche come *domus misellorum de Brolo*, cf. M.T. BROLIS, *All'origine dei primi ospedali in Bergamo: l'iniziativa dei laici nel XII secolo*, «Rci Ist. lombardo Accad. Sci. e Lett.», CXXVII (1993), pp. 55-62.

<sup>28</sup> Il documento si trova nell'appendice documentaria di M.T. BROLIS, *Ospedali e assistenza a Bergamo nel Medioevo*, «Bergomum», CII (2007), pp. 7-40; il documento è alle pp. 27-30.

<sup>29</sup> AC 4, «Atti del notaio Bartolomeo de Osa», 5 gen. 1307. In questo caso il visitatore fu Alessandro, vicario e prevosto di S. Alessandro.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 16 dic. 1295.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 24 ott. 1296.

<sup>32</sup> Due uomini si recarono poi da Lanfranco e giurarono fedeltà al vescovo per un terreno di due pertiche, *ibid.*, 25 ott. 1296. Procedure simili sono attestate anche

che l'abate doveva al vescovo di Bergamo per l'amministrazione della chiesa di S. Martino di Aqualonga. Questa visita aveva insomma come finalità la rivendicazione di antichi diritti, ultimi brandelli della signoria della chiesa di Bergamo su un piccolo territorio, oltre e forse più che sulle chiese della pieve.<sup>33</sup>

Nel 1308 *crebris rumoris inquieti status ecclesie* della pieve di S. Giovanni di Telgate, il presule intervenne stabilendo nuove norme sulla gestione e divisione delle prebende e del patrimonio comune.<sup>34</sup>

Azione legata a specifiche e urgenti necessità dovette pure essere quella voluta dal successore, Cipriano degli Alessandri (1310-38), nei confronti del monastero urbano delle benedettine di S. Giorgio di Spino oppresso *multis brigis et debitis*. Il vescovo incaricò dunque il vicario Giovanni de Assonica, prevosto di S. Alessandro, *ad visitationem, corectionem et reformationem* con facoltà piena di fare tutto il necessario *pro debitis sanandis, ossia alienandi et vendendi de possessionibus, terris et bonis dicti monasterii usque ad satisfactionem integram debitorum*.<sup>35</sup>

Qualche decennio più avanti, nel 1346, il nuovo vescovo Bernardo Tricarico (1342-49) si impegnò nella visita del monastero femminile di S. Tomè di Almenno che risultava *ad spiritualia negotia non bene procedere, in temporalibus vero in multis deffectis*, e la visita venne

in diocesi di Ivrea, cf. G. ANDENNA, *Strutture diocesane nel Trecento*, cit., pp. 351, 352.

<sup>33</sup> Sui diritti del vescovo di Bergamo in territorio di Cremona si veda anche ASDBg, *Mensa Vescovile, Censuale*, 8, c. 28v, dove, ancora a metà del Quattrocento gli abati e i monaci dell'ordine di S. Benedetto del monastero di S. Pietro al Po di Cremona *et modo* il priore e i canonici regolari Lateranensi della congregazione di S. Salvatore dell'ordine di S. Agostino, dovevano dare *in signum vere subiectionis pro ecclesia Sancti Martini de Aqualonga* in pieve di Paderno, diocesi di Bergamo e territorio di Cremona, ogni anno al vescovo e a 14 persone e cavalli *expensas et hospitium pro uno die et una nocte ad ipsam ecclesiam Sancti Martini de Aqualonga seu ad dictum monasterium Sancti Petri* e sei librette di cera lavorate, come dal privilegio del vescovo Algisio rogato dal notaio Azuello Azuelli il 29 novembre 1202.

<sup>34</sup> AC, 4, «Atti del notaio Bartolomeo de Osa», 15 mar. 1308.

<sup>35</sup> Nel 1313 incorporò il monastero femminile di S. Giuliano di Bonate Sotto. G. SPINELLI, *I monasteri benedettini nella diocesi di Bergamo. Repertorio*, in *La presenza dei benedettini a Bergamo e nella Bergamasca, contributi in occasione della mostra*, Bergamo 1984, p. 36; BCBg, *Pergamene MIA*, 1335, 16 dic. 1332, notaio Alberto de Anenis.

ripetuta anche l'anno successivo.<sup>36</sup> Per simili motivi Bernardo ordinò, nel 1347, la visita alla *dissolata* chiesa di S. Maria di Cologno e al monastero femminile cittadino di S. Grata di Bergamo, in questo caso come delegato del papa, essendo il monastero direttamente dipendente dalla santa sede.<sup>37</sup> Egli volle visitare anche le monache di S. Giorgio di Redona, che però si opposero, appellandosi all'arcivescovo di Milano, e non conosciamo l'esito della controversia.<sup>38</sup>

Nel 1347 l'attività visitale di Bernardo si concentrò sui monasteri femminili, mossa da stringenti necessità economiche e disciplinari. Bisogna del resto ricordare che il concilio di Vienne del 1311 aveva accordato ai vescovi la facoltà di visitare i monasteri femminili ogni anno, anche se esenti.<sup>39</sup>

Questo presule poi fu il primo — per quanto ci è dato sapere — che in questo secolo volle visitare il Capitolo cattedrale. Non conosciamo la sua iniziativa da documenti che ne attestino i processi verbali, ma da una lite che interessò le due principali istituzioni ecclesiastiche cittadine e che terminò con la vittoria dei canonici e il trasferimento del presule alla sede di Brescia.<sup>40</sup>

Dimostrò di non voler rinunciare ai suoi diritti sul territorio e sulle chiese *districtus Cremonae* anche il nuovo vescovo, Lanfranco Salvetti (1349-81). Nel 1352 intraprese un viaggio verso la parte più meridionale della diocesi, fermandosi prima a Cologno al Serio, nella chiesa di S. Chirico, dove fece celebrare la messa e cresimò.<sup>41</sup> Giunto nel distretto di Cremona, incaricò il canonico Graziolo de San Gervasio di visitare l'abate del monastero di S. Pietro al Po<sup>42</sup> e lo stesso giorno visitò personalmente la *domus nova* degli Umiliati di

<sup>36</sup> ASBg, *Notarile*, 30a, «Atti del notaio Simone de Pilis», 29 giu. 1346 e 27 mag. 1347.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 11 apr. 1347. Della visita vennero incaricati i canonici Bortolotto *de Primolo* e Alberto *de Petergalli*.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 14 nov. 1347.

<sup>39</sup> *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. G. ALBERIGO, Bologna 1991, p. 373.

<sup>40</sup> Per questa vicenda mi permetto di rimandare a F. MAGNONI, *Due canoniche, un capitolo*, cit., pp. 107-13.

<sup>41</sup> Domenica 20 mag., BCBg, AB 274, c. 96r, dove si trovano gli estratti di atti rogati dal notaio Guglielmo Marinoni nel maggio 1352.

<sup>42</sup> E. FILIPPINI, *Monastero e città: San Pietro al Po di Cremona*, in *La memoria dei chiostrì*. Atti delle prime giornate di studi medievali. Laboratorio di storia monastica

Paderno;<sup>43</sup> il giorno successivo si recò alla chiesa di S. Dalmazio, dove *reconciliavit, predicavit et crismavit*, e visitò l'arciprete e il prete di quella chiesa; l'indomani si trasferì alla chiesa di S. Stefano di Ossolaro, nella stessa pieve, fece celebrare la messa a Graziolo, predicò e conferì la cresima, poi *in prendio cum omnibus suprascriptis fuit*. La visita si configura insomma come un momento importante della pastorale e del conferimento dei sacramenti, in particolar modo per quelle località lontane dal centro cittadino.<sup>44</sup> Lo stesso giorno ricevette giuramento di fedeltà da due uomini del luogo. Il 24 maggio un altro spostamento: si recò a Bariano, nella parte più meridionale del territorio bergamasco, nella chiesa di S. Bartolomeo dove, compiute le procedure già descritte, *campanam novam benedixit cum solemnitate magna*.<sup>45</sup> Il vescovo si diresse di nuovo verso la città. Questa ispezione ai margini della diocesi non dovette essere isolata: infatti a cinque giorni di distanza lo troviamo all'estremo opposto, a Cerete in Val Seriana, dove ugualmente *reconciliavit, predicavit, crismavit et sic celebrari fecit*.<sup>46</sup> Un'ampia attività che intrecciò cura pastorale e preoccupazione di ribadire le proprie prerogative: accanto all'aspetto disciplinare, la visita fu dunque occasione per istruire grazie alla predicazione, amministrare il sacramento della confermazione, dedicare chiese e altari, tonsurare e ordinare i chierici.<sup>47</sup>

Dunque, nel 1352 il vescovo fu impegnato in un viaggio che toccò gli angoli della sua diocesi. Nel 1353 Lanfranco scrisse ai canonici della cattedrale che si preparassero a ricevere la sua visita.

dell'Italia settentrionale, Castiglione delle Stiviere (Mantova) 11-13 ottobre 2001, a c. di R. SALVARANI, G. ANDENNA, Brescia 2002.

<sup>43</sup> 21 mag., BCBg, AB 274, c. 96r.

<sup>44</sup> M. SENSI, *op. cit.*, p. 351; *Visite Pastorali dal 1257 al 1516*, cit., p. 18.

<sup>45</sup> 24 mag., BCBg, AB 274, c. 96r. A metà del XII secolo venne contesa tra vescovo di Cremona e di Bergamo per la giurisdizione su Romano e Bariano. Fu stabilito che le chiese di S. Maria di Romano e Bariano sarebbero spettate al vescovo di Bergamo, quelle dei SS. Giorgio ed Eusebio al vescovo di Cremona, cf. A. RONCHETTI, *op. cit.*, vol. II, p. 70.

<sup>46</sup> 29 mag., BCBg, AB 274, c. 96v. A. RONCHETTI, *op. cit.*, vol. III, p. 62: Cipriano avrebbe rivendicato diritti vescovili a Cerete.

<sup>47</sup> N. COULET, *op. cit.*, pp. 20, 21; L. BINZ, *Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans la diocèse de Genève pendant le Grand schisme et la crise conciliaire (1378-1450)*, Genève 1973, p. 178.



Il presule dunque aveva elaborato un programma di una certa ampiezza. Ci soffermeremo con maggiori dettagli su questa vicenda successivamente, ora basti sapere che i canonici si opposero con tutte le loro forze alla volontà del presule e che Lanfranco alla fine dovette rinunciare.

La prima visita al Capitolo di cui ci è pervenuta notizia è datata al 1364. Sappiamo che nell'autunno dello stesso anno il vicario generale Giovanni de Bossi, canonico di S. Sismondo di Bologna, fu incaricato di visitare il monastero femminile di S. Maria di Tre-score<sup>48</sup> e la *domus* di S. Gottardo *de la Columbina* presso porta S. Alessandro sul colle di Sudorno.<sup>49</sup>

Questa rapida rassegna offre uno spaccato dell'attività dei vescovi che operarono a Bergamo tra la fine del Duecento e la seconda metà del Trecento. Resta da capire se cambia qualcosa tra inizio e fine secolo e se si possono individuare linee comuni o peculiari. È chiaro che per certi aspetti non si possa che parlare di continuità. Il controllo stretto sui monasteri femminili, lungi dall'essere una peculiarità locale, va piuttosto registrato come un fatto di lungo periodo che — non solo a Bergamo — avrebbe preoccupato i vertici diocesani fino all'età moderna.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Il vicario generale Giovanni de Bossi interrogò la priora Anexina e quattro monache (Bertulina *de Zuchis*, Ayguana *de Muzzo*, Margherita *de Fara* e una de Brembate), rilevando che la regola non era rispettata, il silenzio poco praticato, vari beni pignorati e le monache dormivano in lenzuola di lana. Dispose che venisse prestata obbedienza alla priora e seguita la regola. ASBg, *Notarile*, 57, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 6 nov. 1364, pp. 232-35. La storiografia locale non attesta la presenza di questo monastero che forse, come altri monasteri femminili dell'epoca, ebbe breve vita.

<sup>49</sup> Il convento e l'ospedale di S. Gottardo vennero fondati nel 1337 da Ambrogio de Benedigo e Alberto di Pavia, frati della Colombina nella parrocchia di S. Grata *inter vites*, con il consenso del vescovo Cipriano, cui avrebbero dovuto corrispondere annualmente, il giorno della domenica delle Palme, una libra di cera. Il vicario Giovanni de Bossi che portò a termine la visita non riscontrò gravi manchevolezze e dispose che i fratelli, che seguivano la regola di S. Agostino, redigessero un inventario dei beni mobili, cf. A. PESENTI, *La signoria viscontea (1316-1428) e gli inizi della dominazione veneta (1428-1512)*, in *Storia religiosa della Lombardia*, a c. di A. CAPRIOLI, A. RINALDI, L. VACCARO, Brescia 1988, p. 137; ASBg, *Notarile*, 57, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 9 set. 1364, pp. 356-59.

<sup>50</sup> M. FIRPO, *Vittore Soranzo, vescovo ed eretico: riforma della Chiesa e inquisi-*

Se dunque i presuli bergamaschi dovettero affrontare più volte condizioni materiali e spirituali problematiche di monasteri cittadini ed extraurbani, la loro attenzione si volse anche a pievi marginali o poste al di fuori dalla giurisdizione del comune bergamasco. La scelta dei luoghi non va sottovalutata. Pur essendo difficile ricostruire un progetto organico che spieghi una rassegna di visite a macchia di leopardo, significativa tuttavia appare la volontà di ribadire la giurisdizione spirituale e brandelli di signoria territoriale sugli uomini di Paderno, in diocesi di Cremona.<sup>51</sup>

In molti casi queste iniziative dinamiche e flessibili, testimoni di un'attenzione concreta allo *status ecclesiarum*, suggeriscono che spesso fu la necessità contingente a determinare interventi e progetti di riforma, che volta a volta vennero elaborati. Peculiare sembra piuttosto l'attenzione che due presuli, Bernardo prima e Lanfranco poi, ebbero per il Capitolo cattedrale cittadino, ma su questo tema si tornerà più diffusamente in seguito.

Come detto, se è impossibile porre in relazione il numero di processi verbali rimasti e le semplici attestazioni con il numero di visite effettivamente compiute, un censimento approssimativo, come quello qui effettuato, dà una prima idea della misura di un fenomeno e del suo vigore nel corso del tempo.<sup>52</sup> Se tuttavia questi saggi d'archivio mostrano l'impegno dei vescovi e il loro interesse per la diocesi, d'altro canto, da un punto di vista strettamente documentario, si tratta per la maggior parte di rapsodiche citazioni, manca insomma un *corpus* documentario più esteso. Ciò, oltre a essere imputabile ai consueti problemi relativi alla conservazione e dispersione delle car-

zione nell'Italia del Cinquecento, Roma 2006, pp. 150-71; G. ZARRI, *Monasteri femminili e città*, in EAD., *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, pp. 43-143; C. BELLONI, *Visite pastorali milanesi*, cit., pp. 326-34.

<sup>51</sup> Interessanti le considerazioni formulate da Giuseppina De Sandre Gasparini che ha ipotizzato, per la Padova di inizio Trecento, che il vescovo Conti abbia collaborato con le sue visite «alla politica di egemonia della città sul contado attuata dalla signoria Carrarese», G. DE SANDRE GASPARINI, *Vescovi e vicari nelle visite pastorali del Tre-Quattrocento veneto*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV secolo alla metà del XVI secolo*, Atti del 7. convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia 21-25 settembre 1987), a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F.G.B. TROLESE, G. M. VARANINI, Roma 1990, p. 576.

<sup>52</sup> L. BINZ, *op. cit.*, p. 183.

te, deve essere ricondotto ad uno specifico modo di concepire la visita, che poteva anche esplicarsi in episodiche *inquisitiones*,<sup>53</sup> e dunque in uno strumento da utilizzarsi volta a volta secondo le necessità, per porre rimedio, ordinare, riformare, controllare, ribadire prerogative e non necessariamente concepito come un'operazione sistematizzata, ad ampio raggio, da effettuarsi a cadenze regolari su tutto il territorio diocesano come sarebbe avvenuto nei secoli successivi.<sup>54</sup> È la sua pragmaticità e il suo adattarsi flessibile alle diverse situazioni, a casi specifici che, a nostro giudizio, spiega anche una certa rapsodicità documentaria; la visita appare uno strumento di governo nelle mani del presule, usato volta a volta secondo le necessità, piuttosto che un'operazione necessariamente programmata.<sup>55</sup>

Ciò detto restano ampiamente, se non totalmente, inesplorati i registri notarili di fine Trecento e del XV secolo. Sarebbe necessario un ulteriore studio per colmare l'arco cronologico che li separa dall'inizio delle serie visitali.<sup>56</sup>

## 2. *Visitatori e responsabili della documentazione.*

### 2.1. *Il vescovo Lanfranco Salveti.*

La storiografia negli ultimi venticinque anni si è interrogata sulla funzione vescovile nel basso Medioevo, mettendo in discus-

<sup>53</sup> G.G. MERLO, *Inchieste nella diocesi di Ivrea*, in Id., *Chiese e uomini di Chiesa nell'Italia occidentale nei secoli XIII-XV*, Vercelli 2009, p. 153.

<sup>54</sup> Si veda il caso di Cortona, dove il vescovo, nel 1337, decise di procedere ad una *inquisitio* e *visitatio* al capitolo della cattedrale «cum ad aures nostras (...) relatione pervenerit et querela infrascripta quod nos gravabemur infamia, videlicet quod res capituli male administrabantur, vita et norma vivendi tradita in privilegiis apostolice sedis nullatenus servabatur, quod a canonicis insolenter vivebatur et vagabunde», N. MEONI, *op. cit.*, p. 237.

<sup>55</sup> Pascal Vuillemin, studiando il caso veneziano nella seconda metà del Quattrocento, afferma che la visita avveniva quando i chierici o i regolari dovevano essere ripresi in nome di un ideale di riforma forgiato in reazione ad abusi o devianze constatate, P. VUILLEMIN, *op. cit.*, p. 222.

<sup>56</sup> Come è stato fatto per Milano da un gruppo di ricerca coordinato da Giorgio Chittolini, i cui risultati sono ora disponibili in C. BELLONI, M. LUNARI, *I notai della Curia arcivescovile di Milano (secoli XIV-XV). Repertorio*, coordinamento di G. CHITTOLINI, Milano 2004; C. BELLONI, *Visite pastorali milanesi*, cit., pp. 309-27.

sione i rapidi schematismi che qualificavano i presuli dell'epoca come assenteisti e disinteressati allo stato della diocesi. In occasione del convegno di storia della Chiesa in Italia, che ebbe luogo a Brescia nel 1987, Cinzio Violante propose lo studio sistematico, per l'età pre-tridentina, di sinodi diocesane, visite pastorali e vescovi nella loro formazione e carriera, così come nei loro rapporti con le altre istituzioni ecclesiastiche diocesane. Si volevano così superare certi paradigmi fino ad allora invalsi, emblemizzati nelle espressioni di 'decadenza della Chiesa' o nelle categorie di 'riforma' e 'pre-riforma'.<sup>57</sup> Dagli atti, pubblicati nel 1990,<sup>58</sup> emerge un quadro vario e ricco di relazioni in cui storia generale e 'locale' si mischiano a creare un quadro meno sfuocato, ma ancora un po' impressionistico del tema proposto. Vennero messi in rilievo il rapporto tra vescovo, autorità civili, istituzioni locali come capitoli cattedrali e monasteri, l'impegno episcopale nella *cura animarum*, i concili provinciali e le sinodi, gli apparati di curia che si stavano costituendo nelle figure dei vicari e della *familia* vescovile.<sup>59</sup> Venne insomma tracciata una strada che suggeriva l'approfondimento dei temi trattati con nuove ricerche e scavi d'archivio.

Dieci anni dopo Maria Clara Rossi ha tratteggiato un lucido *status quaestionis*, rilevando nel complesso una maggiore ricchezza di studi, ben lontana tuttavia da una copertura a tappeto anche solo di singole aree regionali.<sup>60</sup> Tra i filoni più fecondi lo studio dell'amministrazione vescovile ha posto in rilievo la complessità de-

<sup>57</sup> Con l'implicita connotazione finalistica, per cui ciò che precedeva il Concilio di Trento era o una preparazione ad esso o qualcosa da superare. Il termine è ancora presente in D. QUAGLIONI, *La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378)* («Storia della Chiesa», XI), Cinisello Balsamo 1994. Si vedano le osservazioni di G.G. MERLO, *Dal papato avignonese ai grandi scismi: crisi delle istituzioni ecclesiastiche?* in *La storia*, dir. N. TRANFAGLIA, M. FIRPO, vol. 1/1, *Il medioevo. I quadri generali*, Torino 1988, pp. 453-75.

<sup>58</sup> *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV secolo alla metà del XVI secolo*, Atti del 7. convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia 21-25 settembre 1987), a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F.G.B. TROLESE, G.M. VARANINI, Roma 1990.

<sup>59</sup> M. MACARRONE, *Conclusioni*, in *Vescovi e diocesi*, cit., p. 1140. Si vedano anche le osservazioni di O. CAPITANI, A. ESCH, A. RIGON alla tavola conclusiva del convegno pubblicate nella «R. Stor. Chiesa Italia», 46 (1992), pp. 167-90.

<sup>60</sup> M.C. ROSSI, *Vescovi nel basso Medioevo (1274-1378). Problemi, studi, pro-*

gli apparati di curia e un processo di progressiva razionalizzazione ed efficienza gestionale. Accanto a questo sono stati posti in risalto l'interesse dei presuli per la pastorale e la disciplina del clero, ponendo maggiore attenzione alle fonti sinodali e visitali. Inoltre è stato messo in discussione il tema della mancata residenza dei presuli, suggerendo analisi specifiche caso per caso. Si è cercato di individuare la singolarità delle peculiari esperienze vescovili, schiacciate tra «accentramento curiale e localismo signorile». <sup>61</sup>

Se dunque la storia della chiesa del Trecento è ancora in buona parte da scrivere, questo contributo vuole offrire un primo, seppur provvisorio, quadro della realtà bergamasca, colta in uno dei suoi

*spettive*, in *Il difficile mestiere di vescovo* («Quaderni di storia religiosa», VII), Verona 2000, pp. 217-54. Si rimanda a questo testo per la bibliografia.

<sup>61</sup> *Ibid.* p. 220. Si vedano su questi temi le puntuali indagini della stessa autrice: EAD., *Governare una Chiesa. Vescovi e clero a Verona nella prima metà del Trecento* («Biblioteca dei quaderni di storia religiosa», IV), Caselle di Sommacampagna, Verona 2003; EAD., *Gli uomini del vescovo. Familiæ vescovili a Verona (1259-1350)*, «Arch. veneto», CLV (2000), pp. 21-84; EAD., *I notai di curia e la nascita di una 'burocrazia' vescovile. Il caso veronese*, in *Vescovi medievali*, a c. di G.G. MERLO, Milano 2003, pp. 73-164; cf. inoltre G. ANDENNA, *Episcopato e strutture diocesane nel Trecento*, in *Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo*, a c. di G. CRACCO, Roma 1998, pp. 321-94; ID., *La cura delle anime nel XIV secolo: struttura e funzionamento*, *ibid.*, pp. 395-443; ID., *Le istituzioni ecclesiastiche dall'età longobarda alla fine del XIV secolo*, in *Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo)*, a c. di G. ANDENNA e G. CHITTOLINI, Cremona 2007, pp. 128-69; P. MAJOCCHI, *L'episcopato pavese dagli ordinamenti comunali alla signoria rinascimentale*, in *I vescovi dell'Italia settentrionale nel basso Medioevo. Cronotassi per le diocesi di Cremona, Pavia e Tortona nei secoli XIV e XV*, a c. di P. MAJOCCHI e M. MONTANARI, con un saggio di P. MAJOCCHI, Pavia 2002, pp. 141-66; E. CANOBBIO, «Cum consilio venerabilis domini episcopi». *L'episcopato di Alba durante le dominazioni angioine*, in *Alba medievale. Dall'alto Medioevo alla fine della dominazione angioina: VI-XIV sec.*, vol. V, a c. di R. COMBA, Alba 2009, pp. 307-20; G. ARCHETTI, *La mensa vescovile di Brescia. Note storico-archivistiche su un antico fondo ecclesiastico*, «Brixia sacra», VI (2001), pp. 47-106; A. TILATTI, *Sinodi diocesane e concili provinciali in Italia nord-orientale fra Due e Trecento*, «Mél. École française Rome. Moyen âge», CXII (2000), pp. 273-304; M. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile. Le scritture della mensa vescovile presso l'archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo)*, «Arch. stor. Diocesi Como», XI (2000), pp. 23-71; G.M. VARANINI, *Episcopato, società e ordini mendicanti in Italia settentrionale fra Duecento e Trecento*, in *Dal pulpito alla cattedra, i vescovi degli ordini mendicanti nel '200 e nel primo '300*, Atti del XXVII convegno internazionale (Assisi 14-16 ottobre 1999), Spoleto 2000, pp. 91-130.

presuli più attivi e longevi, cercando di porlo in relazione ad altre realtà cittadine, verificando dunque peculiarità locali e tratti più generali.

La storiografia locale è molto rapida e complessivamente poco generosa nei confronti del vescovo Lanfranco, accogliendo la vulgata di una sua eccessiva indulgenza nei confronti dei Visconti.<sup>62</sup> È evidente che, in seguito all'annessione della città nel dominio visconteo (1333), la nomina del presule non fu più un affare esclusivamente locale. La nomina ai vertici diocesani, con l'irrobustirsi e lo strutturarsi della dominazione, divenne ambito di interesse dei signori di Milano. Se la scelta del Salvetti, come vedremo, fu emblematica di questi nuovi equilibri, tuttavia non convince la tesi di chi liquida la sua attività inquadrandola in una sfera di totale dipendenza dai signori di Milano.

Fino al 1342 Bergamo era stata governata da vescovi appartenenti alle *élites* locali, scelti dal Capitolo ma, almeno dalla metà del XIII secolo, sono attestati interventi papali. Da questa data le cose cambiarono definitivamente poiché i nuovi presuli furono estranei alla realtà cittadina. Il Capitolo aveva insomma perso definitivamente una delle sue prerogative più significative, la facoltà di elezione del presule quando, come del resto in larga parte della cristianità — seppure con significative eccezioni —<sup>63</sup> furono i pontefici ad avocare a sé la facoltà di scelta, dovendo però mediare con altre forze. Gli studi di Gigliola Soldi Rondinini, Gian Maria Varanini e Roberto Bizzocchi del convegno bresciano hanno posto in rilievo il 'problema politico' relativo alla provvista dei benefici ecclesiastici:<sup>64</sup> nell'Italia non più comunale, ma signorile, l'elezione del vescovo non era un mero affare della Chiesa locale, bensì oggetto di diverse ingerenze: quella 'interna-signorile' e quella, appunto, 'esterna-papale'.<sup>65</sup> Da un lato il papato affermava il diritto di provvedere direttamente alla decisione relativa agli uffici maggiori, dall'altra le signorie erano

<sup>62</sup> A. PESENTI, *La signoria viscontea*, cit., pp. 131, 132.

<sup>63</sup> M.C. ROSSI, *Vescovi nel basso Medioevo*, cit., p. 230 e sgg.

<sup>64</sup> G. SOLDI RONDININI, *Vescovi e signori nel Trecento: i casi di Milano, Como, Brescia*, in *Vescovi e diocesi*, cit., vol. II, p. 841.

<sup>65</sup> *Ibid.*, p. 837.

sensibili al mantenimento di una certa autonomia delle chiese locali nei confronti del papato e a loro volta miravano a controllare le città dipendenti. L'elezione di Lanfranco non può dunque essere compresa prescindendo questi temi.

Bergamo, città comunale di tradizione ghibellina, dopo la parentesi guelfa di inizio Trecento, si trovava, negli anni Quaranta, nell'orbita milanese. La scelta di Lanfranco Salvetti dovette essere formulata di consenso tra pontefice e signore di Milano, in ottemperanza ai rinnovati buoni rapporti tra la sede apostolica e i Visconti.

Lanfranco era milanese, appartenente all'ordine dei Minori, già vescovo di Ancona e penitenziere apostolico, venne trasferito alla sede lombarda nel 1349, dove rimase per trent'anni, fino alla morte (1381).<sup>66</sup> Egli dovette in qualche modo incarnare una figura di compromesso tra le due parti. Il fratello Guglielmo, detto *Niger*, era un facoltoso mercante che trafficava in Europa, avendo come basi le città di Avignone e Milano ed era dedito al commercio e all'attività di credito.<sup>67</sup> Apparteneva alla *familia* dell'arcivescovo Giovanni Vi-

<sup>66</sup> K. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, Ecclesiarum antistitum serie ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta, Monasterii, sumptibus et typis librariae Regensbergianae*, 1913, vol. I, pp. 87 e 396. Lanfranco divenne vescovo di Ancona il 3 ottobre del 1348 e vi rimase per circa un anno. Giunse a Bergamo il 23 ottobre del 1349 dove si trattenne fino alla morte avvenuta il 4 aprile del 1381 nella casa di Beltramino della Volta, giudice della vicinia di san Matteo essendo il suo palazzo occupato da Rodolfo Visconti; B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, Bergamo 1989, vol. III, p. 154. Purtroppo non è stato possibile trovare tracce documentarie della sua attività, prima del suo arrivo a Bergamo, e non sappiamo se abbia occupato o meno un ruolo di rilievo presso il convento dei Minori di Milano.

<sup>67</sup> Nel 1343 si occupò del pagamento alla sede apostolica di un censo di 10.000 fiorini da parte di Giovanni e Luchino Visconti; nel '46, in qualità di familiare del papa, viene dotato di salvacondotto e incaricato di portare ai signori di Milano il messaggio del pontefice; nel 1349 è attestato quale familiare dell'arcivescovo Giovanni e nunzio apostolico, con l'incarico di portare doni al pontefice da parte di Giovanni. CLEMENTE VI, *Lettres secretes et curiales*, n° 275, Villanova di Avignone, 9 set. 1343 (*Reg. Vat.*, 137, f. 95, n° 305); n° 923 e 924, Avignone, 4 mar. 1346 (*Reg. Vat.*, 139, f. 212, n° 958 e f. 310, n° 1361); n° 2039, Avignone, 2 ago. 1349 (*Reg. Vat.*, 143, f. 46); n° 2040, Avignone, 4 ago. 1349 (*Reg. Vat.*, 143, f. 43); n° 2042, Avignone, 7 ago. 1349 (*Reg. Vat.*, 143, f. 50). Per i riferimenti alle lettere e ai registri dei papi si è utilizzato il *data-base Ut per litteras apostolicas ...* della Brepols Publishers.

sconti e al contempo era nunzio e familiare del papa: fu una figura chiave per la mediazione di un accordo tra il Visconti e il pontefice tra gli anni 1341 e 1350.<sup>68</sup> Tonsurato, aveva ricevuto un canonicato in S. Nazaro in Brolo a Milano che poi cedette per divenire fabbricere di S. Lorenzo Maggiore. La famiglia Salvetti era strettamente legata ai Minori di Milano: Guglielmo infatti beneficiò il convento di S. Francesco e per volontà testamentaria fondò nel 1357 il luogo pio della Pagnottella, ponendolo sotto il controllo dei frati e, come il fratello Lanfranco, chiese di essere sepolto presso il convento dei Minori di Milano a testimonianza di un legame vivo con la città di origine e l'ordine.<sup>69</sup> La significativa figura di Guglielmo non può essere dimenticata quando ci si occupa di Lanfranco. Egli giunse a Bergamo con il sostegno e per la volontà di entrambi. Lanfranco dunque non poteva trovarsi in una situazione più favorevole: appoggiato dal Visconti e parente stretto di uno dei suoi uomini di fiducia, doveva essere gradito anche al papa. A questo punto dovette ritagliarsi uno spazio nella città.

Lanfranco fu certamente un accurato e lungimirante amministratore. Per garantire alla mensa le entrate derivanti da affitti e censi era necessario dotarsi di strumenti di conoscenza efficienti. Commissionò a un gruppo di fidati collaboratori il recupero di un'ampia fetta di documentazione concernente diritti e proprietà dell'episcopio, traendola dagli archivi di notai che avevano lavorato per la curia e i cui atti si trovavano sparsi per l'intera diocesi. I dati vennero raccolti in un registro, tutt'ora conservato.<sup>70</sup> Il vescovo

<sup>68</sup> CLEMENTE VI, *Lettres secretes et curiales*, Avignone, 22 lug. 1350. Il papa concesse un salvacondotto a Guglielmo per poter rientrare a Milano.

<sup>69</sup> Il testamento di Guglielmo si trova in ASMi, *Pergamene per fondi*, S. Francesco, b. 408, 5 apr. 1357. Si veda anche A. CADILLI, *Giovanni Visconti arcivescovo di Milano (1342-1354)*, Milano 2007, p. 156. Nel 1345 Guglielmo Saliverti domicello del papa fece una supplica per un canonicato a Como e nel 1347 rinunciò ad una supplica per la concessione di indulgenze a favore della cappella fondata sotto il titolo di S. Ambrogio nella chiesa di S. Maria in Avignone da Guglielmo Saliverti da Milano, G. BISCARO, *Le relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa*, «Arch. stor. lombardo», XXXIV (1927), pp. 232 e 235; G. RONCHETTI, *op. cit.*, vol. II, p. 85.

<sup>70</sup> BCBg, ms. AB 274. Per una più approfondita trattazione del tema rimando al mio *Le rendite del vescovo. Tra conservazione e innovazione: i registri dei censi dell'episcopato bergamasco (secoli XIII-XV)*, Bergamo 2011.



progettò questo recupero documentario in vista della compilazione di altri registri che garantissero una più efficiente riscossione di diritti, censi e fitti episcopali. Questo ampio e faticoso lavoro di scavo documentario rimase un punto di riferimento anche per i presuli della prima età moderna, che consultarono il registro prodotto per compilare i propri.<sup>71</sup> L'impresa coinvolse alcuni uomini di fiducia del vescovo: il notaio Berguzio di Zandobbio e i canonici del Capitolo cattedrale Giovannolo de Ulzinate e Graziolo de San Gervasio, già notaio.<sup>72</sup> Quest'ultimo non esaurì la sua collaborazione con il presule, ma la fiducia crebbe a tal punto da diventarne uno dei vicari.

Lanfranco giunse nella città orobica accompagnato da un largo *entourage* che lo coadiuvò nel governo diocesano. Facevano parte della sua famiglia personaggi che appartenevano all'ordine minoritico o di origine milanese.<sup>73</sup> Un gruppo di vicari lo affiancò nella quotidiana amministrazione della giustizia diocesana, come vedremo più avanti. Lanfranco era coadiuvato da una curia costituita da un gruppo di notai che lavoravano stabilmente presso il banco del vicario, nel palazzo episcopale e al seguito del vescovo. L'amministrazione corrente richiedeva dunque una buona organizzazione e un apparato efficiente e ben oliato, che ai tempi di Lanfranco sembra profilarsi con nettezza.<sup>74</sup> Una delle prerogative dei vescovi di Bergamo era la

<sup>71</sup> Non furono estranei a misure di controllo documentario anche altri presuli lombardi, si veda M. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile. Le scritture della mensa vescovile presso l'archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo)*, «Arch. stor. Diocesi Como», XI (2000), pp. 23-71.

<sup>72</sup> Su questi personaggi si tornerà più avanti.

<sup>73</sup> Come i suoi cappellani *frater* Stefano *de Ayroldis* di Robiate di Vimercate (canonico di San Giovanni di Monza; URBANO V, *Lettere comuni*, Avignone, 5 dic. 1363), *frater* Paganolo Mondela fu Giovanni giudice *de Taruffis* (ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 8 gen. 1362), Paolo della Croce; sempre tra i cappellani *frater* Gabriele e Bartolomeo di Cremona (AC 43, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 7 lug. 1354); il canevario *frater* Pietro *de Ferraris* (ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 28 ago. 1361). Tra i domicelli Antonio fu Minolo *de Udrugio, Ambroxolo* fu Bertramo de Landriano, chierico di Santa Grata *inter vites* (ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 6 apr. 1377), o il familiare Bono fu Iacopo *de Burris* di Magenta. Una caratteristica, quella di avvalersi di collaboratori estranei al contesto locale, registrata anche per altre città, M.C. ROSSI, *Governare una chiesa*, cit., pp. 43-48.

<sup>74</sup> Mi permetto di rimandare al mio «*Episcopalibus curie notarii*», cit., pp. 106-17.

facoltà di procedere alla *constitutio notarii*, che, sebbene esercitata nel XIV secolo, non costituì un bacino di reclutamento per il *corpus* burocratico episcopale.<sup>75</sup> Lanfranco, d'altro canto, non dovette solo occuparsi della corretta gestione dei beni della mensa ma vigilare anche sui beni della chiesa e delle varie istituzioni ecclesiastiche del territorio diocesano. È per una questione di cattiva o pessima gestione dei beni, che decise di interdire dall'amministrazione *in spiritualibus et temporalibus* l'allora abate del monastero di antica fondazione vescovile di Vall'Alta ad Albino, Giovanni de Castello.<sup>76</sup>

Buona amministrazione non voleva dire soltanto buona gestione del patrimonio. Bisognava anche occuparsi della distribuzione dei benefici ecclesiastici, la cui collazione in alcuni casi era riservata al vescovo stesso, come i canonicati delle chiese urbane di S. Matteo, i benefici di S. Michele al Pozzo Bianco, S. Michele all'Arco e S. Andrea, SS. Nazaro e Celso di Urniano, S. Stefano di Calcinate, S. Alessandro di Paladina, SS. Lorenzo e Ambrogio della Costa, S. Pietro di Sambusita e S. Andrea di Bracca.<sup>77</sup> Poi era necessario ratificare e confermare le elezioni fatte in sede locale:<sup>78</sup> dopo l'approvazione, il vescovo mandava nelle chiese un suo nunzio che pubblicava l'elezione e consegnava l'editto con il suo sigillo.<sup>79</sup> Se generalmente erano gli eletti a recarsi dal vescovo per chiederne conferma, in certi casi fu Lanfranco a muoversi personalmente quando consuetudini particolari richiedevano di scrutinare i voti, come nel caso dell'elezione della priora del monastero di S. Maria *Mater Domini*.<sup>80</sup> Talvolta si trovò poi ad agire *propter destitutionem omnium*

<sup>75</sup> Su questo tema si veda M. CAMELI, *I notai con duplice nomina in una Chiesa «di frontiera» nel XIII secolo: il caso ascolano*, in *Chiese e notai (secoli XII-XV)*, Verona 2004, p. 117 e sg.

<sup>76</sup> AC, 45, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 1366, cc. 28-33.

<sup>77</sup> ASBg, *Notarile* 31, «Atti del notaio Bergamino di Zandobbio», 17 lug. 1375; AC, 74, «Atti del notaio Saviolo de Cazzulonibus», 12, 14, 19 e 24 lug. 1375.

<sup>78</sup> ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 8, 11 e 15 gen. 1362; ASBg, *Notarile*, 98, «Atti del notaio Venturino de Poma», lug. 1364, 2 e 20 gen. 1365, 7 giu. 1365, 26 apr. 1363.

<sup>79</sup> AC, 43, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 8 dic. 1368.

<sup>80</sup> AC, 45, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 10 ott. 1367; ASBg, *Notarile*, 31, «Atti del notaio Bergamino di Zandobbio», 17 lug. 1376.

*beneficialium*, scegliendo di propria iniziativa.<sup>81</sup> La sua attività ordinaria si traduceva anche nel conferimento della prima tonsura e nell'assunzione all'ordine clericale, come attestato periodicamente e con sistematicità tutti gli anni compresi tra il 1360 ed il 1379. Intervenne anche accorpando o dividendo benefici, come nel caso della chiesa di S. Alessandro de Vigo di Trescore, dove *consciderans tenuitatem et diminutionem fructuum et proventuum seu reddituum*, unì il beneficio clericale a quello sacerdotale a costituire una prebenda sacerdotale *quoniam ex cressentibus fructibus ecclesie, numerus clericorum augetur et, ipsis decrescentibus, diminui potest, secundum formam sacrorum canonum*.<sup>82</sup> I sacri canoni legittimavano la pragmaticità del presule. La conferma del conferimento di benefici era una pratica burocratica con una sua meccanica ripetitività, d'altro canto in certi casi poteva non ridursi a questo solo. Era una faccenda necessariamente connessa alla *cura animarum*, per cui vitale era garantire che un sacerdote fosse residente. Il sostentamento del clero, in alcune aree extracittadine in particolare, era problematico e fu spesso necessario sommare redditi derivanti da più benefici per consentire a un sacerdote di poter vivere dei beni di quella chiesa. L'altro problema era quello della residenza. Per coprire la prebenda sacerdotale della chiesa di S. Giovanni di Gazzaniga in media Val Seriana, Lanfranco nominò Viviano *de Zambellis* della vicina Fiorano, già rettore della chiesa di S. Maria di Gandino. Il presule motivò la scelta sostenendo che i servizi sacri sarebbero stati garantiti solo scegliendo una persona abitante della zona e al contempo ammoniva i consoli locali affinché pagassero a Viviano la prebenda dovuta.<sup>83</sup>

La questione della residenza poteva implicare poteri non locali e questioni più complesse. Lanfranco aveva privato Guidotto di Caviata Colleoni dei benefici che deteneva in diocesi di Bergamo e li aveva attribuiti ad altri perché non residente; si trattava di benefici di un certo rilievo, consoni alla dimensione sociale di Guidotto, ossia

<sup>81</sup> ASBg, *Notarile*, 98, «Atti del notaio Venturino de Poma», 7 mar. 1380. Graziolo de San Gervasio ricevette un beneficio clericale nella chiesa di SS. Gervasio e Protasio di Medolago.

<sup>82</sup> ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 11 gen. 1362.

<sup>83</sup> AC 44, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 22 apr. 1363.

un canonicato nella cattedrale di S. Alessandro, in S. Lorenzo di Ghisalba e di Albenio e nella chiesa dei SS. Gervasio e Protasio di Spirano. Guidotto si giustificò diversamente davanti al pontefice Urbano V, sostenendo che Lanfranco «non attendens quod propter metum ad civitatem Pergamensem accedere et ibidem residere personaliter non audebat, tunc a dicta civitate propter timorem absentem, lo privò dei suoi benefici»

non tam zelo quam laicalis potentie stimulo instigatus, propter absentiam predictam ab ecclesia Pergamensi et civitate predicta aut ex aliis causis quas ipse Guidotus ignorat.<sup>84</sup>

Il vescovo non aveva dunque agito per zelo, ma mosso dagli interessi *laicalis potentie*. Guidotto si sarebbe trattenuto lontano dalla città nell'impossibilità di risiedere presso le chiese di cui deteneva le prebende per paura. Città e contado in questi anni erano continuamente interessati da infuocate lotte di fazione e Guidotto non era un uomo qualunque: apparteneva ad una delle più influenti famiglie bergamasche ed era figlio di Caviata, domicilio del papa che nel 1368 aveva ricevuto dal pontefice la conferma della recezione di *officia, stipendia, praerogative et favores*, a lui, ai suoi consanguinei e amici.<sup>85</sup> Qualche anno prima, nel 1363, Guidotto *volens obedire literis magnifici domini Bernabovis*, aveva rinunciato a un beneficio nella chiesa di S. Lorenzo di Bonate Superiore.<sup>86</sup> In quello stesso anno, e già nel 1360, Bernabò aveva disposto che Caviata, i suoi figli e i nipoti, non fossero molestati *pro beneficiis*: quell'anno infatti aveva stabilito una taglia per il clero, così lo esentò nel 1363 *pretextu aliquorum onerum et impositionum aut cavalcaturum*.<sup>87</sup> I Colleoni seppero dunque avvantaggiarsi della temporanea concordia fra pontefice e signori di Milano. Se tra il

<sup>84</sup> URBANO V, *Lettere comuni*, n° 23329, Montefiascone, 13 giu. 1369 (A. 170, f. 351).

<sup>85</sup> ID., *Lettere segrete e curiali*, n° 2629, Roma presso San Pietro, 4 gen. 1368, (Reg. Vat., 249, fol. 48 v).

<sup>86</sup> Il 22 ott. 1363, cf. M. TAGLIABUE, *Supplemento bergamasco al repertorio diplomatico visconteo*, «Bergomum», XVII (1943), pp. 1-31.

<sup>87</sup> In data 18 lug. 1360 e 6 mag. 1363, cf. M. TAGLIABUE, *op. cit.*, pp. 11, 12.

1368 e il 1370 si riaccese lo scontro tra Visconti e pontefice, in occasione del ritorno di quest'ultimo a Roma, parallelamente a Bergamo ricominciarono le violente lotte tra fazioni, mai sopite, in particolare nelle valli.<sup>88</sup> È evidente che i Colleoni, loro amici e *familiares*, dovettero sostenere in città e nel contado la politica di Urbano V. Guidotto si era infatti mosso abilmente tra curia romana, Bologna e Padova, ottenendo dal pontefice una dispensa per ricevere i benefici ecclesiastici *in absentia*, e così il familiare Ghisalberto.<sup>89</sup> È insomma chiara la posizione del Colleoni nei confronti del pontefice: questi garantiva l'incolumità sua e dei suoi e ricompensava il loro appoggio con una politica beneficiaria benevola nei confronti del sostenitore politico. Urbano accolse la richiesta del Colleoni di essere reintegrato nei suoi benefici e lo comunicò al vescovo di Bergamo. Quale fu la posizione di Lanfranco in questa vicenda? Verosimilmente cercò di indebolire la consorteria Colleoni osteggiando la riscossione delle ricche prebende da parte dei suoi membri: Guidotto dovette aspettare dieci anni prima di essere reintegrato dal vescovo nei suoi benefici.<sup>90</sup> Questo caso è significativo del cortocircuito che si venne a creare tra buon funzionamento della Chiesa locale, Chiesa centrale e potere politico. Le deroghe alle norme generali, imposte dai pontefici in sede locale per motivi i più disparati, incidevano sul reclutamento del clero, scelto spesso per ragioni tutt'altro che conformi ai sacri canoni e, come in questo caso, gli equilibri politici all'interno di una città si giocavano anche sul piano del mantenimento di privilegi e favori legati ai benefici ecclesiastici.

Un altro episodio, di qualche anno successivo, conferma l'impressione di un presule chiaramente accondiscendente nei confronti delle richieste dei signori di Milano: nel 1377 Lanfranco attribuì un beneficio nella chiesa di S. Maria di Sombreno, la cui collazione spettava direttamente al vescovo, a Giovannino da Trezzo, *volens obedire mandatis seu literis* di Bernabò.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> B. BELOTTI, *op. cit.*, vol. III, p. 248.

<sup>89</sup> URBANO V, *Lettere comuni*, n° 23830 e 23831, Montefiascone, 13 giu. 1369 (A. 169, ff. 384, 385).

<sup>90</sup> ASBg, *Notarile*, 98, «Atti del notaio Venturino de Poma», 27 giu. 1379.

<sup>91</sup> ASBg, *Notarile*, 31, «Atti del notaio Bergamino di Zandobbio», 28 feb. 1377.

Se questi episodi lasciano immaginare che il presule dovette favorire o quantomeno non osteggiò la politica beneficiaria del signore, eppure, ci sembra che Lanfranco sia stato in grado di tracciare e percorrere una strada autonoma, che non fosse la mera obbedienza ad uno dei due poteri in campo.<sup>92</sup> Tuttavia accondiscendere alla volontà signorile non voleva necessariamente dire non avere un progetto per la propria diocesi, non essere una guida animata da zelo pastorale.

Abbiamo detto del Lanfranco-amministratore; ma è possibile cogliere qualche elemento anche del Lanfranco-uomo di religione, che oltre ad essere attento alla buona gestione della diocesi, fu animato anche da spirito pastorale.

Oltre all'iniziativa che lo vide impegnato a lungo e con notevole dispendio di energie nel disciplinare il Capitolo della cattedrale, su cui si tornerà più avanti, la sua attenzione fu indirizzata all'intero territorio diocesano. I suoi sforzi erano volti al disciplinamento del clero, nei comportamenti individuali<sup>93</sup> e collettivi. Come si è detto sopra, si preoccupò di visitare alcune chiese della diocesi, iniziativa che aveva tra i suoi obiettivi non solo la correzione del clero, ma anche la pastorale rivolta ai fedeli attraverso la predicazione e il conferimento dei sacramenti. Sarebbe interessante sapere di più sulla sua attività di predicatore, considerando che Lanfranco appartenne all'ordine dei Minori, per capire se questo suo essere francescano influì in qualche modo sulla sua attività episcopale.

Non mancano gli interventi nei confronti del mondo monastico. Nel 1362 dispose l'unione del monastero di S. Maria Novella, detto *dominorum* di Stezano, in borgo Santo Stefano, che, abitato da una sola sorella, aveva ormai esaurito il suo slancio iniziale, a quello di S. Giuliano di Bonate Inferiore. Quest'operazione venne portata a ter-

<sup>92</sup> Su questo tema si veda A. GAMBERINI, *Il principe e i vescovi. Un aspetto della politica ecclesiastica di Gian Galeazzo Visconti*, «Arch. stor. lombardo», CCIII (1997), pp. 39-115: 113-115, che sottolinea come l'episcopato a fine Trecento non sia stato uno stabile strumento di governo per i signori di Milano, ma una risorsa, che poteva essere usata all'occorrenza, secondo necessità.

<sup>93</sup> Ammonì il canonico sacerdote della chiesa di S. Matteo de Fara, affinché *expelat* da città e diocesi una donna di nome Giovanna che teneva con sé come concubina, ASBg, *Notarile*, 57, «Atti del notaio Francesco Zenale», 15 mar. 1364.

mine con il consenso e la consulenza del Capitolo cattedrale, che venne invitato dal vescovo a prendere parte alla decisione.<sup>94</sup> A interventi di razionalizzazione se ne aggiunsero altri più legati alla sfera religiosa. Nel 1378 Lanfranco emanò delle *constitutiones* per il monastero di S. Maria *Mater Domini*.<sup>95</sup>

Comunque è possibile parlare più approfonditamente di Lanfranco come uomo di Chiesa. Se è vero che la documentazione notarile utilizzata non rende agevole il compito, una più attenta analisi delle fonti relative alla visita può forse gettare qualche sprazzo di luce anche su questo aspetto, come vedremo più avanti.

Abbiamo dunque detto almeno in parte dell'opera di Lanfranco, i suoi interessi, i punti critici dell'attività episcopale, la sua iniziativa pastorale. Ora possiamo prendere in esame un altro aspetto posto in rilievo dalla storiografia sull'episcopato basso medievale: la questione della residenza. I presuli, così come i detentori dei benefici ecclesiastici più cospicui, erano spesso e in primo luogo uomini politici, e se questo non necessariamente ostacolava una buona gestione della diocesi, poiché gli apparati di curia garantivano continuità nel governo diocesano, tuttavia l'assenza, ossia la non residenza del presule, rendeva la Chiesa locale in qualche modo acefala, privata di una guida e di un'ispirazione nella linea pastorale. Ma tra gli anni Sessanta e Settanta Lanfranco dovette vivere stabilmente a Bergamo, così come si rileva dai registri dei notai episcopali; meno agevole risulta pronunciarsi sul primo decennio di episcopato. Negli anni Cinquanta è attestato più volte a Bergamo, e certo dopo la nomina, nei primi mesi del 1350,<sup>96</sup> ma manca un registro notarile che documenti l'intera attività del decennio. Nel 1355 sappiamo che Lanfranco si recò a Milano, in S. Ambrogio, e qui partecipò all'incoronazione di Carlo

<sup>94</sup> ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 4 mar. 1362.

<sup>95</sup> ASBg, *Notarile*, 31, «Atti del notaio Bergamino di Zandobbio», 22 lug. 1378. Su questo ente monastico si veda G. CAMINITI, *Politica e società a Bergamo nelle carte del convento di S. Maria Matris Domini (1300-1371)*, Tesi di laurea, Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1992-93 ed EAD., *La controversia tra S. Maria Matris Domini, S. Giorgio di Redona e S. Maria di Torre Boldone: un'occasione di confronto tra diverse realtà religiose nella Bergamo di fine Trecento*, «Studi Stor. mediev. e Diplomatica», XV (1995), pp. 43-74.

<sup>96</sup> PC, 3028, 13 apr. 1340.

di Boemia.<sup>97</sup> Se dunque non è certo che sia stato sempre residente, lo fu certamente e con assiduità per lunghi periodi. Inoltre, fin dai primi anni, si impegnò in questioni di rilievo: nel 1352 trovò un accordo con il Capitolo cattedrale, in lite con l'episcopato dai tempi del predecessore, per una faccenda di rendiconti della mensa durante la sede vacante relativa agli anni 1338-42.<sup>98</sup>

Il caso bergamasco mette insomma in rilievo che la residenza e l'impegno personale nel governo della diocesi non dovevano tutto sommato essere così inconsueti,<sup>99</sup> e almeno in una città medio-piccola dell'area padana, alcuni presuli manifestarono la volontà di incidere sulla realtà locale e governare con cura la diocesi che era stata loro assegnata. Il caso di Lanfranco non è del resto isolato: anche il predecessore Bernardo dovette risiedere in città. Entrambi non furono estranei al contesto cittadino. Più oscillante fu la presenza a Bergamo dei presuli nella prima metà del secolo, tutti di origine locale e strettamente legati al papato avignonese.<sup>100</sup> Anche in questo caso insomma la residenza appare svincolata dalla provenienza geografica o dalle simpatie politiche dei vescovi.

Le formule liquidatorie spesso usate per descrivere le vicende della Chiesa locale basso medievale sono in massima parte da imputarsi alla mancanza totale o parziale di ricerche d'archivio, che, come nel caso qui descritto, possono modificare l'approccio complessivo al tema.

Persi i poteri politici e buona parte di quelli giurisdizionali, il vescovo trecentesco doveva mostrare la capacità di inserirsi nel tessuto urbano e proporsi come interlocutore attivo delle parti in causa; poteva quindi trovarsi in un contesto conflittuale di latente guerra civile, pacificata di tanto in tanto e per breve tempo, come fu il caso della Bergamo trecentesca. In questa situazione il presule poteva

<sup>97</sup> G. RONCHETTI, *op. cit.*, vol. II, pp. 94, 95.

<sup>98</sup> PC, 14, 17 feb. 1352.

<sup>99</sup> Si veda il vescovo di Asti Lazzarino Fieschi, attivo negli stessi anni (E. CANOBBIO, «*Cum consilio venerabilis domini episcopi*», cit., p. 314), ma anche quelli di Verona, Cremona, Alba e di Ivrea: M.C. ROSSI, *Governare una chiesa*, cit., pp. 211-29; G. ANDENNA, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 143-60; ID., *Strutture diocesane nel Trecento*, cit., pp. 336 sgg.

<sup>100</sup> Questi temi verranno approfonditi in un successivo studio, per ora si rimanda a F. MAGNONI, *Due canoniche, un capitolo*, cit., pp. 84-107.



scegliere se impegnarsi in una solida azione pastorale di governo della diocesi e di disciplinamento, o essere assenteista, alieno dai problemi della città che era stata a lui affidata. Nel primo caso però doveva essere pronto a sostenere diverse battaglie, anche dolorose, contro i corpi più resistenti della società e della Chiesa cittadina. Il vescovo doveva essere in grado di guadagnarsi una posizione, nulla era dato per scontato, stava alla sua volontà e capacità stabilire quale ruolo occupare in città. Il più problematico dei suoi interlocutori — come da tradizione — fu proprio il Capitolo della cattedrale. Prima però di affrontare la questione dei rapporti tra Lanfranco e canonici, ci soffermeremo sui collaboratori del vescovo: vicari e notai di curia.

## 2.2. *I collaboratori del vescovo.*

Lanfranco visitò personalmente i canonici nel 1364; si servì invece di vicari, ossia Beltramo *da Brosano* e Guglielmo *de Minutis*, per le successive visite del 1366 e del 1371, prassi peraltro molto comune.<sup>101</sup>

Il nostro presule si avvale con costanza di vicari nell'amministrazione della propria diocesi, ed anzi è noto alla storiografia locale per aver alternato con grande frequenza i suoi collaboratori: se ne possono citare con certezza almeno dodici. Alcuni sono attestati per più anni, altri compaiono episodicamente;<sup>102</sup> potevano agire anche

<sup>101</sup> G.G. MERLO, *Inchieste nella diocesi di Ivrea*, cit., p. 149, e ID., *Inchieste nella diocesi di Torino*, in ID., *Chiese e uomini di chiesa nell'Italia occidentale nei secoli XIII-XV*, Vercelli 2009, p. 161.

<sup>102</sup> Sono presenze sporadiche quelle di Riccardino *de Grassis* di Cremona, canonico delle chiese di Lodi e Cremona, vicario nel 1350 (ASBg, *Notarile*, 44, «Atti del notaio Gaspare *de Duniottis*», 20 gen. 1350), di Francesco *de Gabatoribus* di Milano, *iuris utriusque peritus*, canonico di S. Maria Fucorina nel 1358 (AC, 659, 1 gen. 1358), *frater* Enrico de Oldradi dei Celestini, *decretorum doctor*, nel 1372 (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 20 gen. 1372), di Bartolomeo de Montebretto, *iuris utriusque peritus*, nel 1374 e 1375 (PC, 276, 13 ott. 1374), di Pietro monaco dell'abbazia tridentina, *giurisperito*, nel 1353 e 1354 (AC, 20, «Atti del notaio Alberto de Curno», 9 set. 1353), Alberto *de Petergallis*, canonico di Bergamo, nel 1362 (AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 9 gen. 1363) e Giovanni *de Curatis* di Milano, *iuris utriusque peritus* arcidiacono di S. Vincenzo di Bergamo nel

contemporaneamente, con incarichi differenti.<sup>103</sup> La novità introdotta da Lanfranco appare con nettezza se si guarda ai predecessori, che si servirono nella maggior parte dei casi di uno o due canonici del Capitolo cattedrale. Di fatto, parallelamente alla burocratizzazione degli apparati di curia, il vicario divenne una figura centrale all'interno della diocesi.<sup>104</sup> La documentazione bergamasca attesta il lavoro quotidiano di questi uomini, specialisti del diritto, seduti al banco *ubi iura redduntur*, incaricati di dirimere le cause pertinenti il foro episcopale. Più raramente sono attestati incarichi *in spiritibus*. Una presenza complementare rispetto all'ordinario diocesano. Il vicario non sostituì dunque il vescovo ma ne assunse alcune mansioni, quelle più 'burocratizzate' e sostenne buona parte dell'attività giuridica pertinente il tribunale vescovile. Non dobbiamo dunque pensare che la presenza dei vicari significasse l'assenza del vescovo,<sup>105</sup> del quale come s'è visto, per almeno documentati periodi,

1376 (AC, 71, «Atti del notaio Saviolo de Cazzulonibus», 24 lug. 1375). Esercitarono più a lungo Simon de Verzeris, *decretorum doctor* preposito della chiesa di S. Matteo di Bergamo, certamente dal 1359 al 1364 (PC, 2431, 22 ott. 1359; AC, 202, 16 mag. 1362), Giovanni de Bossi, *decretorum doctor*, canonico di S. Sismondo di Bologna almeno negli anni 1354, 1363-66 (PC, 3917, 24 gen. 1365), Graziolo de San Gervasio, canonico di Bergamo e prevosto della chiesa di S. Matteo di Bergamo nel 1353, 1366, 1368, 1370 (in sostituzione di Beltramo de Brosano, fuori dalla provincia di Milano), 1373-81, 1385 e 1386 (ASBg, *Notarile*, 44, «Atti del notaio Gaspare de Duniottis», 31 mag. 1363; ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 12 dic. 1386; AC, 75, «Atti del notaio Saviolo de Cazzulonibus», 13 giu. 1379; PC, 246, AC, 202, 13 gen. 1378); infine Beltramo de Brosano e Guglielmo de Minutis di cui si dirà più estesamente.

<sup>103</sup> Come a Padova, dove 21 furono i vicari sotto il vescovo Ildebrandino Conti e se ne sono contati 3, 4 e anche 5 contemporaneamente: P. SAMBIN, *La familia di un vescovo italiano del '300*, «R. Stor. Chiesa Italia», IV (1950), pp. 237-47; a Milano 11 quelli dell'arcivescovo Francesco da Parma (1296-1308): M.F. BARONI, *I vicari generali dell'Arcivescovo di Milano Francesco da Parma e la loro documentazione (1296-1308): prime considerazioni*, in *Virtute et Labore: studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant'anni*, Spoleto 2008, p. 186.

<sup>104</sup> R. BRENTANO, *Vescovi e vicari generali nel basso medioevo*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV secolo alla metà del XVI secolo*, Atti del 7. convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia 21-25 Settembre 1987), a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F.G.B. TROLESE, G.M. VARANINI, Roma 1990, p. 557.

<sup>105</sup> Si veda il coevo caso di Cremona, dove furono i vicari del vescovo Ugolino a tenere i rapporti con il mondo esterno e le istituzioni ecclesiastiche della diocesi, cf.

la sua residenza è certamente attestata in città, quanto piuttosto una differenziazione dei compiti.<sup>106</sup>

In diverse diocesi i vicari generali gestirono e condussero in proprio la visita pastorale, emanarono decreti per la disciplina e la riforma di ecclesiastici e laici.<sup>107</sup> Se per il Quattrocento recenti studi parlano di vicari che a tutti gli effetti garantirono la continuità pastorale all'interno delle diocesi, diversa appare la situazione — almeno per Bergamo — nel Trecento, dove la residenza dei presuli fu significativa e — soprattutto nella seconda metà del secolo — i vicari si alternarono con una certa frequenza. Nel caso specifico, poi, la *ratio* che portò a visitare tre volte in otto anni il Capitolo è certamente da ascrivere alla volontà di Lanfranco e certo non a quella dei suoi vicari.

Valgono poi le osservazioni generali della storiografia sulle figure dei vicari episcopali. Si tratta infatti di personaggi con una robusta preparazione giuridica, che si fregiavano del titolo di *iuris peritus* o *decretorum doctor*. Alcuni avevano una carriera vicariale già avviata alle spalle. Canonici di città lombarde o emiliane con importanti bene-

G. ANDENNA, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 150, 151. Allo stesso modo a Verona, cf. M. ROSSI, *Gli uomini del vescovo*, cit., p. 54. Studi sul Quattrocento lombardo hanno mostrato invece il legame tra assenteismo dei vescovi e presenza dei vicari: A. GAMBERINI, *Il principe e i vescovi*, cit., p. 102; C. BELLONI, *Francesco della Croce. Contributo alla storia della Chiesa ambrosiana nel Quattrocento*, Milano 1995, pass.; B. MARIANI, *L'attività della curia arcivescovile milanese e l'amministrazione diocesana attraverso l'operato del vicario generale Romano Barni (1474-1477)*, «Soc. e Stor.», LIV (1991), pp. 769-811; M.C. FERRARI, *Il vicario arcivescovile Giovan Battista Ferri e la curia milanese alla fine del Quattrocento*, «Nuova R. stor.», LXX (1996), pp. 339-64. Si veda anche M.C. ROSSI, *Vescovi nel basso Medioevo*, cit., p. 228, e, per il Trecento, E. CANOBBIO, «*Cum consilio venerabilis domini episcopi*», cit., p. 314; G. SOLDI RONDININI, *Chiesa milanese e signoria viscontea (1262-1402)*, in *Diocesi di Milano*, a c. di A. CAPRIOLI, A. RIMOLDI, L. VACCARO («Storia religiosa della Lombardia», 9-10), vol. I-II, Brescia 1991, vol. I, p. 314.

<sup>106</sup> Brentano sostiene che il vescovo abbia avuto così la possibilità di dedicarsi con maggiore attenzione alla pastorale, essere un *holy man*, poiché era coadiuvato da personale competente e specializzato che aveva in carico funzioni tradizionalmente di competenza vescovile: «in questa nuova chiesa italiana burocratizzata ai vescovi e agli arcivescovi fu data la possibilità di diventare sé stessi, sollevandosi dal livello di burocrati», R. BRENTANO, *Vescovi e vicari*, cit., p. 567.

<sup>107</sup> E. PEVERADA, *La visita pastorale del vescovo Francesco Dal Legname a Ferrara (1447-1450)*, Ferrara 1982, p. 23.

fici in chiese urbane di primo rilievo, originari di città del dominio visconteo, Milano in testa, ma anche Cremona, alcuni appartenevano alla Chiesa cittadina ed erano reclutati tra il clero bergamasco. Variabilmente legati al vescovo, condividevano con Lanfranco la città di origine, o l'appartenenza all'ordine francescano, o ancora ne divennero fedeli collaboratori durante la comune attività a Bergamo.<sup>108</sup>

I vicari Bertramo da Brosano e Guglielmo *de Minutis* esemplificano due di queste possibili opzioni: l'uno milanese, l'altro bergamasco, uno giunse al seguito del vescovo, l'altro apparteneva alla chiesa locale.<sup>109</sup> Beltramo o Beltramolo era figlio di *magister* Giacomo da Brossano, medico di Luchino Visconti. I da Brosano o Brossano parteciparono alla vita politica milanese e si posero presto al seguito dei Visconti.<sup>110</sup> Giacomo non era l'unico ad esercitare l'arte medica in famiglia, anche Ambrogio la praticava, ma soprattutto era familiare e commensale *satis dilectus* dell'arcivescovo Giovanni. Non conosciamo il legame di parentela tra Giacomo e Ambrogio, tuttavia entrambi fecero scelte simili per il futuro dei loro figli, avviandoli alla carriera ecclesiastica. Nel 1347 Beltramo aveva un'aspettativa su un canonicato in S. Lorenzo maggiore di Milano e il fratello Pietro in S. Giovanni di Pontirolo. Simone, figlio di Ambrogio, un canonicato in S. Gaudenzio di Novara,<sup>111</sup> solo suo fratello Giovanni seguì le orme paterne diventando *in artibus et medicina magister*.<sup>112</sup> Simone avrebbe raggiunto posizioni di vertice: eletto arcivescovo di Milano nel 1369, rimase in carica fino al 1376, quando ottenne il cappello

<sup>108</sup> Su questo tema si veda P. SAMBIN, *La familia di un vescovo*, cit., pp. 237 e sgg.; A. GAMBERINI, *Il principe e i vescovi*, cit., pp. 103, 104; A. CADILLI, *Giovanni Visconti*, cit., p. 138.

<sup>109</sup> Che il corpo dei collaboratori del vescovo fosse costituito in parte da vicari di origine locale e da forestieri è attestato anche per Verona, cf. M.C. ROSSI, *Governare una chiesa*, cit., p. 47.

<sup>110</sup> Ambrogino de Brossano faceva parte, nel 1388, del Consiglio generale dei 900 di Milano per la parrocchia di S. Maria al Cerchio; Beltramolo è attestato nel 1340 all'interno del consiglio di Milano, cf. C. SANTORO, *I registri dell'ufficio di provvisione e dell'ufficio dei sindaci*, Milano 1929-32, p. 623.

<sup>111</sup> G. BISCARO, *Le relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa. Giovanni e Luchino-Clemente VI*, «Arch. stor. lombardo», XXXIV (1927), p. 234.

<sup>112</sup> GREGORIO XI, *Lettere segrete e curiali*, n° 2413, Avignone, 18 dic. 1371 (Reg. Vat., 263, fol. 141v).

cardinalizio con il titolo dei SS. Giovanni e Paolo.<sup>113</sup> Se Simone scelse la carriera curiale, Beltramo impegnò le sue energie nell'amministrazione della Chiesa locale. La sua esperienza bergamasca è per la verità un breve episodio di un'articolata vicenda personale. Egli per tre anni lavorò a tempo pieno per il vescovo Lanfranco in qualità di vicario: Beltramo è sempre attestato come giurisperito e canonico di S. Lorenzo Maggiore di Milano, con questa qualifica lo troviamo con puntualità *ad banchum ubi iura redduntur* tra il 1366 ed il 1369 o tra i testi degli atti emanati dal vescovo in persona.<sup>114</sup> Non abbiamo individuato tracce della sua presenza in città prima o dopo questo breve turno di anni. Il suo soggiorno fu temporaneo. Nondimeno, negli anni successivi, mantenne contatti con persone che a Bergamo ancora vivevano, pur non essendo la loro città natale, e che appartenevano all'*entourage* del presule. Dieci anni dopo il suo arrivo in città, si trovava nella curia pontificia. Non conosciamo il motivo che lo spinse ad Avignone, sappiamo solo che un familiare del vescovo Lanfranco, Ambrosolo Landriani, chiese a lui e ad altri suoi procuratori di occuparsi di una lite per il conferimento di un beneficio. Beltramo non compare più come canonico di S. Lorenzo di Milano, ma in qualità di arciprete della chiesa di Imola: già da qualche anno aveva ottenuto un beneficio più importante, forse grazie al sunnominato Simone.<sup>115</sup> Dal 1378 al 1380 fu vescovo di Parma, quando passò a Como, dove rimase fino alla morte, nel 1396.<sup>116</sup> Per Beltramo

<sup>113</sup> Dottore *utriusque iuris*, familiare del cardinale Pietro Rogerii di S. Maria Nuova, referendario di Urbano V e *commensalis* di Gregorio XI, arcidiacono di Bologna, favorì le carriere di vari familiari. Per un quadro più approfondito si rimanda a G. SOLDI RONDININI, *Chiesa milanese e signoria viscontea*, cit., pp. 315-17.

<sup>114</sup> AC, 43, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 27 apr. 1367, 13 e 18 set., 17 ott., 2 dic. 1368; AC, 44, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 24-25 set. 1366; PC, 981, 7 giu. 1369; AC, 45, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 22 set., 2 nov. 1366, 2, 19, 20 gen., 22 mag., 9 giu., 2 e 7 ago., 7 ott., 25 nov. 1367; 18 mar. 1368.

<sup>115</sup> ASBg, *Notarile*, 98, «Atti del notaio Simone de Pilis», 26 apr. 1376. GREGORIO XI, *Lettere comuni*, n° 25354, Villanova, 13 ago. 1373 (*Reg. Av.*, 190, f. 338).

<sup>116</sup> G. ROVELLI, *Storia di Como*, vol. III/I, Como 1802, pp. 240-42. Che il nostro Beltramo sia proprio colui che divenne vescovo di Como, lo si desume da alcuni riferimenti incrociati. Nel 1348, sabato 28 giugno, *magister Iacobus de Brossano phisicum*, fece testamento e dispose un lascito al convento di S. Francesco di Milano,

gli anni bergamaschi furono soltanto un passaggio della sua carriera, egli aveva mire diverse e non intendeva radicarsi in città. Essere vicario poteva quindi voler dire compiere un passo importante verso la cattedra vescovile. I gradini da percorrere non erano più quelli tradizionali di canonicato in cattedrale-vicario episcopale-seggio vescovile, perché ci si poteva muovere in contesti urbani diversi, e in questo modo le possibilità di ascesa si moltiplicavano.<sup>117</sup> La cifra della sua attività fu dunque la mobilità; spostandosi egli di volta in volta dove si aprivano opportunità di occupare posizioni di rilievo. Non siamo dunque convinti che le carriere vicariali si siano esercitate esclusivamente nella medesima sede.<sup>118</sup>

A questo punto sarebbe necessario un approfondimento sulle carriere dei restanti vicari bergamaschi, che rimandiamo ad altra sede; qui ci limiteremo solamente ad analizzare un altro caso, quello di Guglielmo di Lanfranco *de Minutis*, la cui parabola descrive una vicenda assai diversa. Egli era bergamasco, originario di Redona, zona appena al di fuori della città; costruì la propria carriera con sapienza, accrescendo la propria posizione, pur rimanendo strettamente legato al contesto di origine. Nel 1347 era *presbiter* e ottenne un beneficio sacerdotale con cura nella chiesa di S. Vasio di Pedrengo, località non lontana dal centro urbano; si trattava del rettorato, il cui ottenimento comportò una causa, della quale però non conosciamo l'esito.<sup>119</sup> L'anno successivo è attestato come beneficiato della chiesa cittadina di S. Maria Maggiore.<sup>120</sup> Nel frattempo aveva collezionato benefici nel contado: il rettorato in S. Giovanni di Bagnatica,<sup>121</sup> un chiericato in S. Maria di Verto-

finché fossero vivi i figli *Andriolus, Beltramolus, Mafiolus et Lucholus* (ASMi, *Fondo di religione, San Francesco*, b. 1159, «Liber testamentorum», c. 100v); che Luchino — poi vescovo — e Andreolo fossero fratelli del vescovo era già noto (M. DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, cit., pp. 76 n.), la conferma del patronimico nel documento milanese collega il nome dei fratelli al nostro e completa il cerchio.

<sup>117</sup> Quando Beltramo divenne vescovo di Como nominò il fratello Luchino suo vicario, questi gli sarebbe poi succeduto alla cattedra comasca, cf. A. GAMBERINI, *Il principe e i vescovi*, cit., p. 104.

<sup>118</sup> M. C. ROSSI, *Vescovi nel basso medioevo*, cit., p. 228.

<sup>119</sup> ASBg, *Notarile*, 30, «Atti del notaio Simone *de Pilis*», 2 ago. 1347.

<sup>120</sup> PC, 1213, 18 feb. 1348.

<sup>121</sup> Schede M. Tagliabue, 2 feb. 1355.

va,<sup>122</sup> il rettorato di S. Pietro di Castione.<sup>123</sup> Almeno dal 1357 riuscì a mettere piede in cattedrale, fu infatti cappellano della recente cappella dedicata a S. Benedetto, edificata in S. Vincenzo.<sup>124</sup> Questo beneficio era ancora nelle sue mani nel 1365 quando, in occasione di un'inchiesta sui benefici ecclesiastici, dichiarò di tenere una cappellania *sine cura* in S. Vincenzo (con obbligo di residenza e celebrazione della messa, di tenervi un chierico e far elemosina di mille pani di 12 once l'uno all'anno ai poveri), un beneficio clericale semplice in S. Eufemia di Bergamo, in S. Pietro di Borgo Palazzo, uno sacerdotale in S. Pietro di Castione e uno in S. Lorenzo di Palosco, diocesi di Brescia.<sup>125</sup> Al contempo apprendiamo che Guglielmo *pluribus annis Pergami studuit in decretalibus*.<sup>126</sup> L'istruzione dovette essere fondamentale per la sua carriera. Stando in città iniziò a frequentare l'ambiente vescovile: di tanto in tanto lo troviamo tra i testi degli atti episcopali o del vicario vescovile. Il suo rapporto con il vescovo Lanfranco si costruì in questi anni; egli dovette guadagnarsi la fiducia del presule che lo investì di un beneficio clericale nella chiesa urbana di S. Michele al Pozzo Bianco.<sup>127</sup> Si era garantito nel frattempo una più che decorosa entrata (35 fiorini d'oro) e, con la condizione di cedere una prebenda sacerdotale, finalmente nel 1371 ottenne da papa Gregorio I un'aspettativa per un canonicato nella cattedrale:<sup>128</sup> ci aveva tentato già 20 anni prima, ma senza

<sup>122</sup> *Ibid.*, 26 mag. 1347.

<sup>123</sup> *Ibid.*, 1352. Beneficio tenuto dal defunto Guelfino de Canali, cappellano del papa, cf. L. CHIODI, A. BOLIS, *Nota ecclesiarum civitatis et episcopatus Bergomi MCCCLX*, «Bergomum», LI (1957), p. 87.

<sup>124</sup> Eretta a Bergamo come in altre città padane nel 1341 per volontà di papa Benedetto XII, in occasione della revoca dell'interdetto sulla città. Si veda, per l'analogo caso cremonese, G. ANDENNA, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 150, 151.

<sup>125</sup> ASV, *Collectaria*, 178, 16 dic. 1364, c. 5v; L. MARTINELLI PERELLI, *Il cumulo dei benefici ecclesiastici a Bergamo nella seconda metà del XIV secolo*, in Felix olim Lombardia. *Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milano 1978, p. 500.

<sup>126</sup> ASV, *Collectaria*, 178, 16 dic. 1364, c. 5v.

<sup>127</sup> ASBg, *Notarile*, 31, «Atti del notaio Bergamino di Zandobbio», 17 lug. 1375. Il beneficio risulta vacante per la morte di Guglielmo.

<sup>128</sup> GREGORIO XI, *Lettere comuni*, n° 8040, Avignone 28 gen. 1371 (*Reg. Av.*, 177, f. 443v).

successo.<sup>129</sup> Nel frattempo, siamo all'inizio degli anni Settanta, iniziò a studiare diritto canonico nello *Studium* pavese. Tornato da Pavia, la sua carriera ebbe un balzo in avanti. È del 1372 un'altra lettera di papa Gregorio XI, in cui venne conferito a Guglielmo, *qui pluribus annis in jure canonico studuit*, l'arcidiaconato nella chiesa cattedrale di S. Vincenzo, ceduti i benefici in S. Pietro di Palazzo e S. Pietro di Castione.<sup>130</sup>

La sua attività di vicario episcopale si colloca proprio in questi anni. Lanfranco nel giugno del 1371 lo aveva nominato vicario generale per visitare le due cattedrali, *in hac parte a prefato domino episcopo spetialiter deputatus*.<sup>131</sup> Solo in questo anno, per quanto è stato possibile vedere, Guglielmo fu vicario.

Dunque, i due visitatori erano specialisti di diritto, con una solida preparazione presso i più prestigiosi centri universitari dell'Italia settentrionale. Ma Beltramo era un professionista, fu vicario di Lanfranco a tempo pieno, e fu capace di costruirsi una carriera che lo portò alla cattedra episcopale. Oltre a ciò, la sua famiglia gravitava nell'orbita viscontea: già il padre occupava una posizione di rilievo a corte. Guglielmo, arrivava, invece, dai sobborghi, da una famiglia probabilmente modesta,<sup>132</sup> studiò e si specializzò per costruirsi una posizione a livello locale e raggiunse il più alto gradino su scala locale, l'arcidiaconato in cattedrale, ma non andò oltre. Questo fu possibile perché la frequentazione dello *Studium* dovette garantirgli buoni contatti e del resto la sua nomina ad arcidiacono non avvenne per elezione dei canonici, ma per nomina pontificia, come ormai consuetudine. Ma di fatto egli apparteneva a un'altra realtà: volle essere sepolto dove era nato, nella chiesa di S. Lorenzo di Redona, *in loco ubi soliti sunt sepulcra alii sacerdotes rectores olim dicte ecclesie*, un

<sup>129</sup> ASBg, *Notarile*, 57, «Atti del notaio Francesco Zenale», 28 set. 1352.

<sup>130</sup> Gli venne concesso invece di conservare il più ricco beneficio in S. Michele, che fruttava 15 fiorini d'oro all'anno, cf. GREGORIO XI, *Lettere comuni*, n° 19405, Avignone, 4 dic. 1372 (*Reg. Av.*, 186, f. 207v).

<sup>131</sup> AC, 47, «Atti del notaio Francesco Zenale», 30 giu. 1371.

<sup>132</sup> Come modesti sono i lasciti del suo testamento (ASBg, *Notarile*, 89, «Atti del notaio Maifredo Zampalia», 13 ago. 1374). Egli dichiarò in questa sede di detenere anche altri benefici: la rettoria di S. Lorenzo di Redona e un chiericato presso la chiesa urbana di S. Michele al Pozzo Bianco.



testamento, il suo, che esprime il senso di appartenenza a quella chiesa e al contempo la sua estraneità religiosa, morale e forse sociale alla cattedrale.

La scelta di Lanfranco di non eseguire personalmente due delle tre visite al capitolo può avere un significato. Che fossero i vicari a effettuare le visite non era certo un fatto anomalo, anzi quasi la norma;<sup>133</sup> ma si può aggiungere qualche considerazione in più. La presenza di Beltramo è spiegata in un documento del 1366 dal momento che il vescovo era *iusta de causa ad presens abscente*.<sup>134</sup>

Nell'ultima visita si servì invece di Guglielmo, che di fatto era membro della Chiesa cittadina, cappellano di S. Vincenzo, con aspettativa su un canonicato, per la prima volta nelle vesti di vicario episcopale, già testimone della visita del 1364.<sup>135</sup> Qui forse Lanfranco scelse davvero deliberatamente di non compiere la visita di persona. Forse voleva mostrare una mano più morbida nei confronti dei canonici, scegliendo uno di loro, oppure voleva mortificare un intero Capitolo, facendolo visitare da un cappellano. Non possiamo saperlo con certezza; non sappiamo se la scelta dei vicari fu parte di un precisa 'strategia' attuata dal presule nel definire i rapporti con le altre istituzioni ecclesiastiche urbane.

Abbiamo dunque visto in Beltramo da Brosano e Guglielmo *de Minutis* un professionista di provenienza extraurbana e un personaggio di estrazione locale, che ha costruito la propria carriera in città: due figure complementari che mostrano come la professionalizzazione degli uffici di curia non abbia soppiantato dinamiche locali antiche, per cui esponenti del capitolo partecipavano al governo del vescovo.<sup>136</sup> Troviamo quindi insieme tradizione e novità: se dunque alla lunga il clero cittadino sarebbe stato scalzato da personale esterno, fortemente specializzato, in molti casi giunto

<sup>133</sup> I. VIGNONO, *op. cit.*, pp. XIV, XV; G. ANDENNA, *La cura delle anime nel XIV secolo*, cit., pp. 426, 427.

<sup>134</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 213.

<sup>135</sup> *Ibid.*, c. 189r.

<sup>136</sup> I vicari vescovili infatti erano — almeno dal XIII secolo — reclutati all'interno del clero urbano: si trattava in genere dei detentori delle cariche maggiori dei capitoli cattedrali. Peraltro la partecipazione di Guglielmo *de Minutis* al governo della chiesa cittadina è strettamente vincolata alla sua preparazione giuridica.

in città al seguito del presule, nel XIV secolo coesistono entrambe le componenti. È tuttavia evidente che questo processo è il sintomo di un progressivo indebolimento del ruolo del clero della cattedrale, e della figura dell'arcidiacono in particolare, che andò via via perdendo il ruolo tradizionale di vicario episcopale. E con Lanfranco questo passaggio appare evidente.<sup>137</sup> È pur vero che, come abbiamo detto, al tempo stesso cambiarono i compiti e, in certa misura, il significato dell'incarico: il nostro vicario sembra più un funzionario impiegato nelle faccende dell'amministrazione corrente legata al foro ecclesiastico, che il sostituto a tutto campo del vescovo.

### 2.3. *Una scheda biografica: il notaio redattore.*

L'autore materiale della documentazione fu Francesco Zenale; una figura onnipresente per chi si interessi di storia ecclesiastica cittadina nella seconda metà del Trecento.<sup>138</sup> Egli occupò la scena all'interno della curia vescovile per almeno 25 anni, facendo parte di quel gruppo di notai autoctoni, che affiancarono i professionisti giunti in città al seguito di presuli forestieri e garantirono la continuità burocratico-amministrativa della curia vescovile.<sup>139</sup> Purtroppo conosciamo assai poco di lui e della sua famiglia. Figlio di Venturino, appartenne forse ad una famiglia di notai di Vertova,<sup>140</sup> ebbe almeno un figlio, Obertino, chierico di Bergamo e poi canonico della collegiata di S. Martino di Nembro;<sup>141</sup> suo fratello, Iacopo, era chierico di S. Felice di Gorlago.<sup>142</sup> Abbiamo anche notizia di un Alberto Zenale,

<sup>137</sup> Lo stesso Guglielmo *de Minutis* non era arcidiacono quando esercitò la funzione di vicario, ma cappellano della cattedrale.

<sup>138</sup> Ampia e ricca la documentazione da lui prodotta e conservata in parte presso l'archivio capitolare (con segnatura AC, 43-63), in parte presso l'archivio di Stato cittadino (ASBg, *Notarile*, 57).

<sup>139</sup> F. MAGNONI, «*Episcopalis curie notarii*», cit., pp. 107, 108.

<sup>140</sup> Se fu suo fratello Maifredo di Venturino Zenale di Vertova, notaio nel 1373, ASDBg, *Mensa vescovile, Censuale*, I, c. 5v.

<sup>141</sup> ASBg, *Notarile*, 31, «Atti del notaio Bergamino di Zandobbio», 7 ott. 1360.

<sup>142</sup> *Ibid.*, c. 325.

notaio nel 1340,<sup>143</sup> ma non sappiamo al momento altro su questa famiglia, che non sembra aver continuato l'attività notarile nei secoli successivi.<sup>144</sup> Forse fu questa una breve parabola ascendente che si chiuse nel giro di una o due generazioni, come molte dovettero esservene nel XIV secolo. Tuttavia è possibile delineare alcuni momenti della carriera di Francesco, interessante riscontro per un discorso più ampio sul personale incaricato della produzione documentaria nelle curie vescovili dell'epoca.<sup>145</sup> La sua formazione dovette iniziare al seguito dei notai capitolari almeno intorno al 1347, fu infatti *secundus notarius* di Martino di Enrico *de Ambiveri*<sup>146</sup> e notaio scrittore di atti rogati da Graziolo de San Gervasio.<sup>147</sup> Il suo rapporto preferenziale con Graziolo fu probabilmente il *trait d'union* che favorì il suo inserimento negli ambienti capitolari prima e in quelli vescovili poi. Graziolo del resto fu una figura di primo piano nella chiesa bergamasca: custode, poi canonico di S. Alessandro, fu uno degli uomini di fiducia del vescovo Lanfranco, ricoprendo anche l'incarico di vicario. Nel 1350 la carriera di Francesco dovette fare un passo in avanti con la nomina a *notarius ac officialis et scriba domini Grazioli subcolectoris*.<sup>148</sup> Graziolo, nelle vesti di subcollettore apostolico per la diocesi di Bergamo, si avvale di lui per la redazione del registro con le corresponsioni del clero locale; questa collaborazione continuò fino al 1354, quando ormai Francesco era notaio ufficiale e scriba *episcopalis curie*,<sup>149</sup> e proseguì ancora nel 1361, con il nuovo subesecutore apostolico, il canonico Giorgio *de Roariis*.<sup>150</sup> Abbiamo detto dunque che la carriera dello Zenale dovette essere debitrice del rapporto preferenziale che intrattenne con Graziolo de

<sup>143</sup> ASBg, *Notarile*, 27a, «Atti del notaio Alberto de Capitanei di Scalve», 6 lug. 1340.

<sup>144</sup> Quanto meno non se ne sono conservati gli atti in ASBg.

<sup>145</sup> Su questo tema mi permetto di rimandare a F. MAGNONI, «*Episcopalis curie notarii*», cit., pp. 106 sgg.

<sup>146</sup> PC, 1739, 12 set. 1347.

<sup>147</sup> PC, 4215, 28 nov. 1347; PC, 1741, 5 ott. 1347; PC, 4664, 6 ott. 1347; PC, 1737, 26 set. 1347.

<sup>148</sup> ASBg, *Notarile*, 57, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», 30 giu. 1350.

<sup>149</sup> AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 17 lug. 1354.

<sup>150</sup> ASBg, *Notarile*, 31, «Atti del notaio Bergamino di Zandobbio», 29 gen. 1361.

San Gervasio, che nel 1361 gli commissionò la redazione del testamento, di cui si sarebbero dovute fare copie *moderato salario*;<sup>151</sup> questo legame si coglie anche nella gestione dei beni del canonico, che nel 1358 affittò a Francesco terre spettanti alla sua prebenda nella chiesa di S. Fermo di Bedesco. Del resto il notaio aveva rapporti economici anche con altri uomini del Capitolo: sappiamo infatti che il 31 dicembre 1353 *dominus* Alberto *de Petergallis*, canonico e canevaro, ricevette da lui ventuno denari imperiali per un affitto in *Casteneta* in borgo Canale.<sup>152</sup>

La sua carriera dovette essere relativamente rapida, se comparata con quella di altri notai vescovili; in genere questi professionisti trascorrevano in curia una decina di anni come notai scrittori prima di venire incaricati della redazione degli atti, periodo che si aggiungeva al tradizionale *iter* richiesto per diventare notai pubblici. Francesco già nel 1352 fu eletto dal vescovo Lanfranco *in suum et eius curie notarium et scribam*, ed egli giurò *sine fraude eius officium notarie exercere*.<sup>153</sup> Veniva in questo modo sancito un rapporto di tipo personale (*suum*), formale (*curie*) e professionale, che sarebbe terminato solo vent'anni dopo, con la morte del notaio.<sup>154</sup>

La sua fortuna durò, come abbiamo detto, il tempo di una generazione, lo Zenale seppa radicarsi in curia ma non fu in grado di aprire le porte di questa carriera ad altri esponenti della sua famiglia.<sup>155</sup> Francesco costituisce il filtro attraverso cui abbiamo ricevuto e leggiamo la documentazione vescovile; egli è, in un certo senso, il *trait d'union* tra passato e presente. Seguì il presule nei suoi spostamenti e, seduto accanto a lui annotò, lesse e scrisse secondo le sue disposizioni, talvolta mettendoci del suo. Il notaio costituisce una linea di conti-

<sup>151</sup> AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 22 ago. 1361.

<sup>152</sup> ASBg, *Notarile*, 44, «Atti del notaio presbiter Gaspare *de Duniottis*», 31 dic. 1353.

<sup>153</sup> BCBg, AB, 274, c. 96, notaio Guglielmo Marinoni, 30 mag. 1352.

<sup>154</sup> Nel 1374 il vicario vescovile Bartolomeo de Mombretto incaricò Iacopo fu Martino de Ambivere di finire, trascrivere e redigere in pubblica forma delle imbreviature scritte e rogate dall'ormai defunto notaio *episcopalis curie* Francesco fu Venturino Zenale, ASBg, *Notarile*, 31, «Atti del notaio Bergamino di Zandobbio», 5 dic. 1374.

<sup>155</sup> Diversa la situazione registrata a Como a metà del XV secolo, cf. C. BEL-  
LONI, *Visite pastorali milanesi*, cit., pp. 306, 307.

nuità che ha percorso tutto il Medioevo italiano, come è ben noto, e questo vale anche per la documentazione visitale: in epoca post-tridentina saranno i vicari ad ereditarne funzioni e ruolo, chiudendo una parabola istituzionale e documentaria di lungo periodo.

### 3. *Vescovo e Capitolo: un equilibrio difficile.*

Per cercare di comprendere il significato di una visita, è necessario ricostruire il contesto in cui si colloca, ossia quando e in quale situazione venne portata a termine e da chi.<sup>156</sup> Abbiamo già parlato dei visitatori, del vescovo e del suo *entourage*. Si intende qui completare il quadro offerto e la fonte pubblicata in appendice con quanto emerso dallo studio della documentazione coeva, che ne costituisce il necessario completamento e consente di comprendere la fonte edita nel contesto storico e documentario in cui venne prodotta.

Le visite si distinguono le une dalle altre per le metodiche e le questioni poste. E Lanfranco di questioni ne dovette affrontare molte, perché se la visita era un diritto-dovere del vescovo, poteva essere un diritto contestato, e dunque spesso occasione di conflitto.<sup>157</sup>

*Salutem, si capaces estis salutis.* Così Lanfranco apostrofò nel febbraio del 1364 l'arcidiacono e i canonici. Nato per essere condiviso, efficace e standardizzato, difficilmente il formulario notarile lasciava filtrare il pensiero dello scrivente, eppure la tradizionale *salutatio* tradiva tutta l'arezza del presule, esprimendo bene le difficoltà che dovette incontrare nello stabilire rapporti con il gruppo dei canonici della cattedrale. La lettera conteneva il testo di una precedente missiva inviata al Capitolo undici anni prima, che incitava i canonici a prepararsi e ricevere la sua visita.

Quoniam pastoralis officii debitum nos compellit visitationis officium exercere in civitate et diocesi Pergamensi, ut ecclesiarum status discussis

<sup>156</sup> Definisce le visite come un «fenomeno non tanto sporadico quanto precisamente determinato in una certa serie di situazioni diocesane», A. TURCHINI, *Per la storia religiosa del '400 italiano. Visite pastorali e questionari di visita nell'Italia centro-settentrionale*, «R. Stor. e Letter. religiosa», XIII (1977), p. 276.

<sup>157</sup> N. COULET, *op. cit.*, p. 61.

meritis et excessibus clericorum in melius reformetur cum de custodia teneamur, ac iura que dant regulam visitandi a matrice ecclesia doceant inchoandum, ut capite diversis omnibus quietato visitationis fomento membra reliqua melius quietentur.<sup>158</sup>

A tanta distanza Lanfranco richiamò quanto già era accaduto perché, e qui torniamo al 1364, i canonici, essendosi rifiutati di fare quanto da lui richiesto, incorsero nella scomunica.<sup>159</sup> Ma facciamo un altro piccolo passo indietro. Il 13 maggio 1363 nel palazzo episcopale Lanfranco, *sedens pro tribunali*, ordinò al suo notaio Francesco Zenale di registrare una nuova lettera indirizzata al Capitolo cattedrale e leggerla alla presenza dei testimoni; egli ne avrebbe poi esposti i contenuti.<sup>160</sup> Lanfranco si ripropose qui di *exercere visitationis officium* e, utilizzando — non a caso — lo stesso testo della lettera del 1353, convocava i canonici *ad visitationis remedium assumendum*,<sup>161</sup> fissando le date della visita nel 20 maggio *die mercuri post nonam ante vespas* in S. Vincenzo, e il 29 in S. Alessandro. I canonici l'avrebbero dovuto aspettare *humiliter in predictis ecclesiis*, pena la scomunica. Lo stesso giorno il nunzio episcopale si presentò nelle due chiese cattedrali con la lettera del vescovo e la consegnò *personaliter* ai canonici residenti e ad altri *in civitate Pergami et ad domum abitacionis et familie*.

Il vescovo si decise ad una nuova visita nel 1363, dopo il fallimento del precedente tentativo. Ormai Lanfranco si era stabilmente radicato in città e, perché la sua autorità fosse riconosciuta, non si poteva eludere un confronto con il Capitolo. Nel frattempo il corpo canonico era cambiato, si era andata via via indebolendo la rappresentanza delle famiglie più cospicue della città, stava dunque mutando volto, acquistando elementi forestieri. Un Capitolo dal carattere meno marcatamente identitario poteva essere più facilmente disciplinato. Ma c'era anche dell'altro, più contingente: qualcosa era andato male ai canonici.

<sup>158</sup> ASBg, *Notarile*, 57, «Atti del notaio Francesco Zenale», 21 feb. 1364. I canonici di S. Vincenzo avrebbero dovuto ricevere il vescovo il 13 novembre 1353 dopo l'ora nona, quelli S. Alessandro il 15 novembre.

<sup>159</sup> Scomunica che forse sarebbe durata dieci anni. La visita del 1364 è in effetti seguita da formule di assoluzione. Si veda *inf.* in appendice, AC 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», c.192r e le *absolutiones* seguenti.

<sup>160</sup> *Ibid.*, 13 mag. 1363.

<sup>161</sup> Il testo è riportato nella sezione documentaria.

3.1. *Una presunta prerogativa capitolare.*

La risposta dei canonici alla lettera del presule non si fece aspettare. Il 18 maggio si presentò davanti al vescovo il loro procuratore, il notaio Maffeo *de Roxiate*: i canonici si sentivano lesi e gravati e *plus in futurum ledi et gravari ex quibusdam visitationis*, che sarebbe avvenuta *de facto et non de iure et contra Deum et iustitiam et canonicas sanctiones*. Chiedevano infine al presule di ritirare la richiesta, altrimenti si sarebbero appellati al giudice competente.<sup>162</sup> Lanfranco rispose immediatamente con un secco rifiuto. Fu dunque l'arcidiacono, il milanese Stefano *de Lanteriis* a portare avanti le proprie ragioni consegnando al vescovo il suo *libelum appellacionis* rivolto all'arcivescovo di Milano Guglielmo Pusterla, in cui si sosteneva che la scelta del presule danneggiava il Capitolo e la sua carica maggiore, poiché a lui e ai suoi predecessori

de consuetudine antiqua et aprobata legitime presempta pertinuit et pertinere correctio excessum canonicorum capituli ecclesie Pergamensis ac visitatio et reformatio [...] et sui antecessores fuerint et fuerunt et steterunt in possessionem vel quasi corrigendi huiusmodi excessus, visitandi et reformati per quinque, decem, viginti, triginta et quatragesima annos et ultra.<sup>163</sup>

L'arcidiacono si appellò alla consuetudine, in difesa dell'autonomia e indipendenza del Capitolo, sostenendo che quanto contenuto nella lettera episcopale era *iniquus, indebite et iniuste*, poiché lo «ius visitandi capitulum ecclesie Pergamensis non competit» al vescovo, bensì all'arcidiacono «et retro sunt plura et multa et longa tempora in possessione vel quasi visitandi [...] capitulum». Di più, non solo in passato gli arcidiaconi sempre si erano opposti alla volontà episcopale di visitare il Capitolo, ma l'avevano *prohibitum*. L'arcidiacono voleva dimostrare la posizione di forza del Capitolo rispetto al suo vescovo, si trattava di garantire l'indipendenza dell'istituzione cui era stato posto a capo. Del resto il Capitolo bergamasco non fu tradizionalmente incline a piegarsi alla volontà episcopale, qualunque fosse il presule, locale o forestiero,<sup>164</sup> a conferma di

<sup>162</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 18 mag. 1363.

<sup>163</sup> *Ibid.*, 22 mag. 1363.

<sup>164</sup> Si vedano i casi di Roberto Bonghi, e di Bernardo Tricarico.

un capitolo forte, ostinato nel mantenere le proprie prerogative, presunte o reali.

Questo genere di scontri sono del resto una costante diacronica e diatopica nei rapporti tra vescovo e clero della cattedrale. Numerosi i casi coevi in area centro-settentrionale, sintomo da un lato di attivismo da parte dei presuli e dall'altro della volontà dei canonici di arroccarsi in cattedrali che si fanno cittadelle di privilegi presunti e spesso inventati.<sup>165</sup>

Risale al 25 maggio 1353 la visita che l'allora detentore della carica maggiore di S. Vincenzo, Bertoldo de Canali, estese ad ambo i Capitoli cattedrali. La procedura prevedeva la consueta convocazione da parte dell'arcidiacono del Capitolo della chiesa bergamasca, ossia dei canonici e di S. Vincenzo e di S. Alessandro. Riuniti prima dell'ora terza, nella chiesa di S. Vincenzo, i canonici vennero sollecitati a prepararsi «ad recipiendum correctionem et visitationem prefati domini archidiaconi nomine suo et totius capituli». Bertoldo dunque volle «procedere ad correctionem, ad visitationem suprascriptorum dominorum prelatorum, canonicorum et capituli [...] secundum iuris formam et prout debet et tenetur de iure et ex antiqua consuetudine cuius initium memorie non extitit». Prima della visita, «premisso Christi nomine et gloriose virginis Marie et beatorum martirum Alexandri et Vincentii», e fatto «sermone et preambulo generali», i canonici vennero esortati ed indotti «caritative ad suscipiendum obedientiam et corectionem de eorum et cuiuscumque eorum erroribus et excessibus» e a prepararsi alla visita «inmediate fiendam, in silencio et secrete». Il formulario riporta le fonti di 'legittimità' cui si ispirava l'arcidiacono, ossia il diritto e la consuetudine. E certo era tra le prerogative dell'arcidiacono la *correctio* dei canonici, ruolo riconosciuto da ambo i capitoli. Significativa è la modalità di svolgimento della visita stessa, che sembra modularsi sugli stilemi di quella vescovile, con l'invocazione delle divinità,

<sup>165</sup> Per Cremona, G. ANDENNA, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 150, 151; per l'Umbria, M. SENSI, *op. cit.*, pp. 346 sgg. Una situazione simile è stata registrata anche a Ginevra, dove i canonici di Nôtre-Dame «fermèrent leur porte en 1441 à l'évêque», invocando un privilegio papale che li dispensava da visita episcopale e pagamento delle procurazioni, per poi cedere nel 1414, cf. L. BINZ, *op. cit.*, pp. 197 e 209.



dei santi locali e la premessa di un sermone. Finalità della visita doveva essere affermare il ruolo di guida dell'arcidiacono sul resto del corpo canonico, che era tenuto alla *obedientia* e doveva accettare *corectionem*, ogni errore ed eccesso doveva essere mondato.

Il questionario dell'arcidiacono, molto stringato, riproponeva le domande tradizionali ai canonici sulla condotta del clero, gestione del patrimonio, celebrazione dell'ufficio.

Primo interrogavit [...] de [...] vita et conversacione et utrum incederet in habitu decente et iuri consono; secundo eius dignitatem et statum, dicendo utrum et quomodo diurnum officium et horas canonicas debite et honeste diceret et celebraret; tercio utrum ipse manutenerit iura seu bona ecclesie Pergamensis et maxime prebende et dignitates et canonicatus quos obtinet in dicta ecclesia Pergamensi et si luderet ad taxilos vel sciret aliquos de dicto capitulo ludere vel alia crimina et defectus committere contra canonicas provinciales et sinodales constituciones.<sup>166</sup>

Il primo ad essere interrogato fu l'arciprete Guidotto de La Crotta, che rispose *afirmative vel negative* e, ricevuta *penitentiam*, fu esortato dal visitatore *ut de cetero talia non omittat*. Purtroppo la documentazione non ci informa circa il seguito della visita: a queste stringate note segue una carta priva di scrittura.<sup>167</sup> Del resto se l'arcidiacono aveva il diritto e il dovere di correggere i canonici del Capitolo, nulla toglie alla facoltà del vescovo di visitare la cattedrale.

Bisogna inoltre ricordare che qualche anno prima, nel 1349, si era verificata una vicenda analoga. L'allora vescovo Bernardo Tricarico,<sup>168</sup> in lite con il Capitolo per una questione relativa ai rendiconti della mensa vescovile durante la precedente sede-vacanza, gestiti dai canonici a suo dire in modo discutibile, stabilì di visitare il Capitolo cattedrale. La vicenda dovette andare per le lunghe, poiché i canonici, che vi si opposero con forza, si appellarono a Guidone, legato apostolico e cardinale di S. Cecilia. Assai significativa fu però la risposta del legato:

<sup>166</sup> ASBg, *Notarile*, 44, «Atti del notaio presbiter Gaspare de Duniottis», 25 mag. 1353.

<sup>167</sup> Ignoriamo se il notaio non abbia trascritto sul registro le minute o se la visita si sia per qualche motivo improvvisamente interrotta.

<sup>168</sup> Francese, cistercense, nominato dal pontefice vescovo di Bergamo dal 1342 al 1349, cf. A. PESENTI, *op. cit.*, pp. 130, 131.

Inteleximus non sine admiratione quod episcopum Pergamnesis dioecesis vestrum, prout tenetur, visitare volentem admittere indebite denegatis ac ad excusationes inpetratis solam consuetudinem pretenditis, quod tamen non sufficit nec proficit, quoniam nulla consuetudo seu prescriptio eximit aliquem a visitatione ac correctione que iure commune debetur.<sup>169</sup>

Nessuna sentenza poteva essere più chiara e definitiva. Questa lettera, letta nel palazzo episcopale in presenza del vescovo e di un gruppo di canonici, decretava, già nel 1349, l'inconsistenza della pretesa capitolare. Di più, il legato lodò lo zelo del presule bergamasco e suggerì la nomina di un *amicum* che proponesse un accordo tra le parti,<sup>170</sup> ma, ammonì i canonici: *de vobis clamores decetero nullatenus audiamus!* I canonici insomma avevano esagerato, la loro posizione era indifendibile. Le loro erano solo chiacchiere, *clamores*.

Alcuni capitoli cattedrali godevano del diritto di esenzione dalla giurisdizione episcopale, è il caso per esempio di Verona, che dipendeva dal patriarca di Aquileia, ma nulla di tutto ciò valeva per Bergamo. Qui i canonici si erano nel corso del tempo rafforzati in una autonomia *de facto* dalla sede episcopale occupata, fin alla prima metà del XIV secolo, da esponenti delle *élites* locali, quelle stesse famiglie che a lungo avevano occupato i seggi del coro: questa consuetudine ad evitare reciproche interferenze dovette accrescere la forza e lo spirito autonomistico di un Capitolo, poco o nulla avvezzo ad essere controllato.

### 3.2. Porte chiuse.

Le pretese che l'arcidiacono Stefano *de Lanteris* accampò nel 1363 erano già state respinte più di dieci anni prima, ma il Capitolo non se ne curò né nel 1353, né nel 1363. E tuttavia Lanfranco non aveva alcuna intenzione di desistere. A pochi giorni dall'appello dell'arcidiacono, si recò come stabilito alla chiesa di S. Vincenzo, che si trova nella stessa *platea parva*, in cui si affacciavano le *domus*

<sup>169</sup> AC, PC, 1208, 10 mar. 1349.

<sup>170</sup> Non sappiamo come si sia concluso l'arbitrato tra le parti: certo è che quello stesso anno il vescovo Bernardo venne trasferito a Brescia; sembra si possa parlare, dunque dell'ennesima vittoria del Capitolo.

episcopali, e, alla presenza dei procuratori del Capitolo, l'arcidiacono e il notaio Baldino *de Roxiate*, disse di essere pronto a effettuare la visita. Era il 24 maggio del 1363, i canonici si rifiutarono<sup>171</sup> e vennero dichiarati contumaci. Quella stessa sera, prima dei Vespri, l'arcidiacono si recò nuovamente dal vescovo e rese manifesto che non lo reputava *suum iudicem in hac parte competentem* e ne declinava la giurisdizione. Ma Lanfranco, che doveva conoscere bene quanto già successo con il predecessore, essendogli note la sentenza del legato papale da un lato e la riottosità del Capitolo cittadino dall'altro, replicò con decisione che le proteste dell'arcidiacono erano false *et frivolle* e che la faccenda della consuetudine era solo un *subterfugium*. Questo il linguaggio salace che ancora una volta lascia filtrare, attraverso le pieghe del rigido e ripetitivo formulario notarile, lo scontro durissimo tra le due istituzioni cittadine.

Ancora i procuratori capitolari dichiararono di voler portare avanti il loro appello all'arcivescovo di Milano e la risposta di Lanfranco non tardò. Il 29 maggio, *ad bancum ubi iura redduntur*, ordinò al suo notaio Francesco Zenale di compilare e registrare una lettera in cui si annunciava al clero della diocesi la scomunica dell'arcidiacono di S. Vincenzo. Lo stesso giorno, dopo la nona e prima dei Vespri, si recò come annunciato in S. Alessandro «et invenit ianuas suprascripte ecclesie Sancti Alexandri clausas ex quo tunc ipse dominus episcopus non potuit intrare». <sup>172</sup> Lanfranco dichiarò immediatamente contumace anche il Capitolo di S. Alessandro.

A una settimana di distanza il procuratore dei canonici Donato di Sorisole chiese al vescovo di ritirare ogni processo contro il capitolo perché iniquo e ingiusto,

et maxime quod a mille annis citra prelati, canonici, cruciferi, custodes nec aliquis ex mansionariis capituli superdicti non fuerunt visitati per aliquem episcopum Pergamensem, in quibus episcopis Pergamensibus retroactis, plures fuerunt per ecclesiam Romanam canonizati et plura corpora eorum so-

<sup>171</sup> Eccetto Primolo de Udrugio, chierico milanese, giunto a Bergamo al seguito del vescovo Lanfranco di cui fu procuratore e camerario, che disse di essere pronto a ricevere la visita. AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 24 mag. 1363; L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 512.

<sup>172</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 29 mag. 1363.

prascriptorum episcoporum sunt et iacent in ecclesia Sancti Alexandri maioris Pergamensis, qui umquam fecerunt aliquid gravamen alicui ex dicto capitulo occasione alicuius visitationis, videlicet semper dominus archidiaconus Pergamensis visitavit eos et de iure et ex antiqua consuetudine visitare debet et tenetur et suprascriptum capitulum Pergamensem semper visitavit et visitat de iure suprascriptum dominum archidiaconum et si ad visitationem procedetur, ad eam ex odio, poiché i canonici faciunt, cantant et cotidie celebrant officium divinum manifeste omnibus audire volentibus.<sup>173</sup>

Forse si sperava ancora di poter bloccare l'iniziativa vescovile senza dover ricorrere ad appelli che, in passato, si erano rivelati poco efficaci. Dunque, il vescovo veniva accusato di agire contro il Capitolo per motivi personali, per odio, come spiegava il breve *excursus*, perché mai in passato ci sarebbero stati rapporti tesi con i presuli per questioni di visite e anzi alcuni di loro, canonizzati e legatissimi alla chiesa locale, vollero essere sepolti in S. Alessandro, *umquam fecerunt aliquid gravamen*. I canonici rileggevano e riscrivevano il loro passato per rifiutare il presente. *Cotidie* veniva cantato e celebrato l'ufficio come dovuto, come manifesto a tutti. La visita era punitiva, un atto di sfiducia. Ma di fatto, quello che rifiutavano i canonici era la giurisdizione del vescovo, sottostare, cioè, a qualsivoglia forma di controllo.

La situazione si sarebbe sbloccata solo il 24 febbraio del 1364 quando, nella canonica di S. Alessandro, il canonico Graziolo de Santo Gervasio, il cappellano Giovanni de Assonica e il custode Bertolino rinunciarono all'appello presentato all'arcivescovo di Milano e si dichiararono pronti a ricevere la visita del vescovo, il quale prontamente procedette.<sup>174</sup> Ignoriamo cosa fosse successo e perché i tre tanto repentinamente abbiano accettato la visita. La documentazione su questi punti non ha lasciato tracce. A breve distanza seguirono gli interrogatori al resto del Capitolo.<sup>175</sup>

<sup>173</sup> *Ibid.*, 6 giu. 1363.

<sup>174</sup> *Ibid.*, 24 feb. 1364.

<sup>175</sup> Il 7 marzo venne completata la visita ai canonici di S. Vincenzo, i quali, a loro volta, avevano rinunciato all'appello. Vennero visitati l'arcidiacono, undici canonici, un crocifero e un custode. Lanfranco non perse tempo e lo stesso giorno si trasferì in S. Alessandro dove interrogò il prevosto, quattro canonici, un crocifero, due custodi. Nei giorni successivi sono documentate code di visite per i canonici assenti, ossia il 9, 13,

È evidente che non effettuare una visita è un sintomo di debolezza di un presule.<sup>176</sup> Alla fine Lanfranco riuscì nell'impresa, come si vedrà leggendo la fonte, imponendo la sua autorità. Questa minuta cronaca spiega il contesto in cui si colloca la documentazione pubblicata e aggiunge a mio avviso ulteriore interesse e colore ai singoli fascicoli dei processi verbali, dando la misura della posta in gioco.

Sarà poi interessante confrontare quanto sostenuto dalle parti in causa con quanto emerso dai verbali delle visite effettivamente portate a compimento negli anni successivi.

#### 4. *Le domande del vescovo: i questionari.*

Bisogna ora cogliere lo 'sguardo del visitatore', analizzando i questionari sottoposti ai canonici, per capire su quali oggetti si sia posato e perché.<sup>177</sup>

Come abbiamo visto, si sono conservati i processi verbali delle visite datate al 1364 e 1371, ma non è pervenuto il questionario relativo a quella del 1364; dalle risposte dei canonici è però possibile desumere le domande poste dal presule.<sup>178</sup> Il vescovo dovette partire da un canovaccio generale che poi modulò nei singoli interrogatori, chiedendo talvolta spiegazioni o risposte più precise. Nel complesso si ha l'impressione che egli dovette lasciare spazio agli interrogati per mettere a fuoco le questioni che sembravano di maggiore rilevanza, costringendoli a risposte precise solo di tanto in tanto. In questo senso (e se confrontata con quella del 1371) la visita del 1364 sembra avere un carattere ricognitivo, con lo scopo di elaborare un quadro generale della situazione su cui operativamente intervenire. Ad essa il vescovo fece seguire dei decreti di riforma, in diciotto punti, soffermandosi sulle criticità emerse dagli interrogatori. I decreti di

15, 16 marzo, il 2 aprile e il primo di giugno. Nel frattempo, il 2 aprile nella chiesa di S. Vincenzo, Lanfranco aveva emanato in 18 punti i decreti di riforma.

<sup>176</sup> G. DE SANDRE, *Vescovi e vicari*, cit., p. 577.

<sup>177</sup> A. PROSPERI, *Il concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001, p. 111.

<sup>178</sup> In alcuni casi è stato possibile ricavare la formulazione precisa della domanda, in altri la si è desunta dalle risposte dei canonici, come si vede dalla tabella allegata.

riforma relativi alla visita del 1366 (i cui processi verbali sono andati perduti) sono invece la base su cui venne costruito il questionario della terza visita (1371); in questo caso ciascun canonico dovette rispondere, *singulariter*, a trenta quesiti e tutto venne puntualmente registrato dal notaio. Una struttura più rigida insomma, rispetto a quella delle *inquisitiones* del 1364.

Sebbene la maggior parte delle domande formulate nel questionario del 1371 fosse già presente negli interrogatori del 1364, esso appare come il maturo esito di un accurato processo di elaborazione, legato con tutta evidenza ai decreti del 1366.

Tab. 1. *Ricostruzione del questionario del 1364.*

Domande poste dal vescovo:

*De questione inter prefatum dominum episcopum et canonicos*

*De negociis canonicorum residencium ad ecclesiam Sancti Vincencii et bona dicte ecclesie*

*Si est factum aliquod inventarium de rebus immobilibus et mobilibus dicte ecclesie*

*Si est facta ratio de spisia et cotidianis distribucionibus prelatorum, canonicorum et mansionariorum de anno proximo preterito*

*Si portatur debita reverentia prelatis dicte ecclesie. Qualiter et commo*

*Si scit aliquem canonicum et mansionarium dicte ecclesie portantem arma*

*Si scit cantare officium*

*Si scit aliquid utile esset*

*Si iivit et intravit in monasterios civitatis et burgorum Pergami sine licentia domini episcopi*

Domande desunte dalle risposte dei canonici:

Ci sono canonici o prelati entrati illegittimamente in capitolo?

I canonici residenti fanno *septimanas suas in officio* e cantano le ore canoniche come dovuto?

I custodi svolgono correttamente le loro mansioni?

Qual è il comportamento di canonici, mansionari e custodi durante la celebrazione dell'ufficio?

Viene celebrata la messa conventuale di domenica?

I canonici o i mansionari tengono concubine?

Sono pignorati alcuni beni della chiesa come libri, calici o pali?

Le abitazioni connesse alla chiesa sono in buone condizioni?

I mansionari risiedono?

I mendicanti predicano in chiesa la domenica, come consueto?

I canonici e i mansionari giocano a dadi?

In chiesa son presenti libri, calici e altri ornamenti necessari per il culto?

Corpo di Cristo, crisma, olio santo e reliquie sono presenti?

Tab. 2. Questionario sottoposto ai canonici nel 1371.

*Primo si sciunt vel credunt aliquam personam in civitate vel diocesi Pergamensi contra fidem catholicam*

*Secundo si sciunt in dicta ecclesia vel credant quod sit aliquis prelati vel canonicus qui habuit viciosum ingressum*

*Tercio si dominus archidiaconus dicte ecclesie corripit canonicos et mansionarios dicte ecclesie erantes in officio divino ad suprascriptam ecclesiam*

*Quarto si canonicus dicte ecclesie et comunitatis eiusdem fideliter et diligenter facit officium suum*

*Quinto si canonici rescidentibus ad dictam ecclesiam faciunt septimanas suas in officio divino in suprascripta ecclesia et vadunt ad officium cum cotis et hore canonicis dicuntur in ecclesia*

*Sexto si custodes dicte ecclesie horis debitis pulsant horas canonicas et debitas*

*Septimo si garulatur in ecclesia quando celebrantur misse et alia divina officia et stant devote quando levatur corpus et sanguis Domini*

*Octavo si diebus dominicis et festivis celebrantur misse cum diacono et subdiacono*

*Nono si cantantur misse quando fiunt annualia pro animabus defunctorum*

*Decimo si scit aliquem canonicum vel mansionarium dicte ecclesie qui teneat aliquam concubinam, amasiam vel focariam*

*Undecimo si cantatur officium devote et ordinate non sicopando*

*Duo decimo si tempore quo cantatur officium aliquis canonicus vel sacerdos vel alius beneficiatus vadit vagando per dictam ecclesiam*

*Tercio decimo si aliquid impignorum dicte ecclesie et maxime libri, calices, palea et alia ornamenta dicte ecclesie*

*Quarto decimo si domus dicte ecclesie et ipsa ecclesia cadunt aut minantur ruynam*

*Quinto decimo si elemosine que consueverunt fieri ad festivitates nativitatis Domini et Pascatis resurrectionis Domini fiunt de bonis comunitatis dicte ecclesie sicut consueverunt fieri an ne*

*Sexto decimo si corporalia dicte ecclesie sunt munda an ne*

*Decimo septimo si suprascripta ecclesia illuminatur sicut debet*

*Decimo octavo si ille canonicus suprascripte ecclesie qui non est in sacris ordinibus semel in anno si comunicat et confitetur peccata sua an ne*

*Decimo nono si portatur per canonicos et mansionarios dicte ecclesie debita reverentia prelati dicte ecclesie an ne*

*Vigesimo si canonici dicte ecclesie vadunt ad celebrandum missas extra ecclesiam suam precio aliquo*

*Vigesimo primo si mansionarii dicte ecclesie sint et resident in ecclesia*

*Vigesimo secundo si statuta et constitutiones dicte ecclesie sunt corrigenda an ne et quid est corrigendum*

*Vigesimo tercio si predicatur in ecclesia per fratres mendicantes diebus dominicis ut consuevit fieri*

*Vigesimo quarto si canonici et mansionarii dicte ecclesie sunt lusores taxillorum an ne*

*Vigesimo quinto si recordatur de aliquo quod sit utile et ad honorem dicte ecclesie quod sit ordinandum*

*Vigesimo sexto si scit aliquem prelatum vel clericum suprascripte ecclesie vel aliquem alium presbiterum vel clericum civitatis et diocesis Pergamensis diffamatum de aliquo termine*

*Vigesimo septimo si habent in dicta ecclesia libros, calices, paramenta et alia ornamenta ecclesiastica decentia ad divinum cultum deputata*

*Vigesimo octavo si scit aliquem qui teneat de bonis ecclesie suprascripte*

*Vigesimo nono si sacerdotes celebrant devote in dicta ecclesia*

*Tregesimo si corpus Christi, crisma, oleum sanctum et reliquia sanctorum sunt in loco tuto et honesto et sub bona clausura*

È possibile individuare sezioni omogenee che articolino il questionario in aree tematiche.<sup>179</sup> Una prima parte concerne il comportamento consono del clero nello spirituale e nel temporale; seguono poi domande sulle celebrazioni liturgiche e sui beni. Sebbene però alcuni gruppi siano individuabili, non tutto il questionario può essere suddiviso in sezioni tematiche, del resto la nostra documentazione non è in questo punto dissimile dagli statuti dei comuni, dove norme di argomento diverso si alternano senza motivo di continuità: altre sono le logiche che sottostanno alla loro redazione, come la consuetudine e la prassi.

Sarebbe interessante confrontare i nostri testi con l'attività dei vicari vescovili in altre sedi diocesane, per comprendere quali furono i modelli utilizzati da Lanfranco e dal suo *entourage* per elaborare i questionari. Purtroppo la mancanza di ulteriori studi e scavi documentari non rende percorribile questa strada. D'altro canto, oltre a tradire i modelli culturali del visitatore, il questionario era anche debitore di una tradizione normativa di lunga data che attingeva alle norme sinodali e statutarie.<sup>180</sup> La sinodo diocesana con funzioni di tipo disciplinare, normativo e pastorale, riuniva tutto il clero della

<sup>179</sup> Come è stato fatto da I. MUSAJO SOMMA, *op. cit.*, pp. 104, 105.

<sup>180</sup> Ricordiamo le parole di Sambin: «il vescovo traduce attraverso il questionario nella realtà minuta le costituzioni sinodali della sua diocesi (e nel caso specifico della cattedrale anche le costituzioni statutarie proprie del Capitolo)», P. SAMBIN, *Il vescovo vicentino*, cit., pp. 77, 78; cf. anche G.G. MERLO, *Inchieste in diocesi di Ivrea*, cit., p. 150.



diocesi, era organizzata dal vescovo e dal suo *entourage*, che ne elaboravano il testo<sup>181</sup> e lo sottoponevano al clero diocesano; essa prevedeva di prassi un'inchiesta sul clero e sui fedeli, cui seguivano dei decreti di riforma. Le sinodo, al di là dello schematismo di alcuni formulari, erano, come è ovvio, strettamente legate al contesto storico in cui erano prodotte. I testi sinodali pervenuti<sup>182</sup> risalgono, per la nostra città, ai primi decenni del secolo XIV. La sinodo diocesana tenuta dal vescovo Giovanni da Scanzo il 17 aprile 1304, tuttavia, non dovette costituire un punto di riferimento per Lanfranco; solo temi assai generali quali il divieto di giocare d'azzardo,<sup>183</sup> o il divieto a chierici e laici di impossessarsi dei beni della Chiesa,<sup>184</sup> accomunano il testo normativo ai nostri questionari. Più numerosi invece i rimandi alla sinodo provinciale che l'arcivescovo di Milano Cassone della Torre tenne in città il 5 luglio 1311. Innanzitutto comune è il monito contro gli eretici:<sup>185</sup> ai canonici venne chiesto se ci fosse persona *contra fidem catholicam*.<sup>186</sup> Norme sull'abito e la condotta *more clericali* sono presenti in ambo i testi, così come il divieto di portare armi, giocare a dadi, avere figli e concubine. Si volle poi

<sup>181</sup> Allo stesso modo accadeva per i questionari di visita, cf. L. BINZ, *op. cit.*, p. 153.

<sup>182</sup> Ci riferiamo qui a quelli con carattere normativo, mentre si escludono dalla trattazione quelle riunioni del clero diocesano volute di volta in volta dai presuli bergamaschi per questioni fiscali, come quelle del 1355 e 1360 (ASV, *Camera apostolica, Collectaria*, 178). Il primo testo sinodale è studiato in L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*; il secondo da L. CHIODI, A. BOLIS, *op. cit.*, pp. 39-89. In entrambi ricaviamo un quadro del clero diocesano e della consistenza dei benefici. Non si può peraltro escludere che siano stati emanati testi normativi di cui non è rimasta documentazione. Sulla loro inaspettata frequenza cf. A. TILATTI, *op. cit.*, pp. 277, 278.

<sup>183</sup> *Sinodo diocesano tenuto in Bergamo l'anno 1304 sotto il vescovo Giovanni da Scanzo*, a c. di G. FINAZZI, Milano 1853, p. 25.

<sup>184</sup> Riprendendo una norma del concilio provinciale dell'arcivescovo di Milano Ottone Visconti esplicitamente richiamato, cf. *Sinodo diocesano*, cit., pp. 27, 28.

<sup>185</sup> *Synodus provincialis Pergami habita a Castono sive Cassono Mediolani archiepiscopo anno MCCCXI*, a c. di C. CASTIGLIONI, («R.I.S.», IX, 3), Bologna 1935, p. 4.

<sup>186</sup> Si confronti con il caso vicentino: «item si est aliquis de clero qui sciat qui sit hereticus, patarenus et de fide catholica», P. SAMBIN, *Il vescovo vicentino*, cit., p. 83; norma già presente negli statuti sinodali della città: L. SECCO, *La riforma del clero a Vicenza nella prima metà del secolo XIV: in base ad un sinodo inedito del vescovo Sperendio*, Vicenza 1954, p. 69; I. MUSAJO SOMMA, *op. cit.*, p. 105.

verificare la partecipazione del clero agli uffici nelle ore e giorni debiti; venne biasimata l'occupazione dei beni ecclesiastici e sollecitata la redazione di inventari dei beni delle chiese.<sup>187</sup> A questi temi si affianca un'attenzione precisa a pastorale e cura d'anime, verificando la presenza nelle chiese di *Corpus Christi*, crisma e olio santo.<sup>188</sup> Tutti elementi consueti nelle indagini vescovili coeve.<sup>189</sup> Alcuni erano un vero e proprio *leit motiv* della critica al clero, tanto che in uno dei suoi sermoni il vescovo Federico Visconti ebbe a dire: «pauci enim sunt sacerdotes, ut intelleximus, in nostra diocesi, qui non teneant concubinas».<sup>190</sup> Così come per disciplina, costumi e comportamento del clero, consuete erano le verifiche sull'*honestatis habitus*, sul *portare tonsuram*, o *ludere ad taxillos*,<sup>191</sup> che, come è stato rilevato, mostrano quanto nella realtà, abitudini della società laica e modi di vita dei chierici fossero intrecciati e condivisi, tanto che si è parlato di un 'adeguamento' dei chierici ai modelli di vita dei laici,<sup>192</sup> che si esplicava anche nella pratica di professioni non consentite da parte di esponenti del clero.<sup>193</sup> C'è da aggiungere poi che talvolta furono gli stessi canonici ad ammettere le loro 'frequenzazioni illecite', con una certa naturalezza: a situazioni di comuni inadempienze facevano seguito propositi di correzione.<sup>194</sup> Bisogna del resto rilevare che il problema della condotta del clero continuò ad essere uno dei nodi irrisolti anche in epoca moderna: leggendo i rapporti delle visite e dei processi celebrati ai tempi dei vescovi cinquecenteschi Pietro

<sup>187</sup> *Synodus provincialis*, cit., pp. 5, 6, 9 e 29.

<sup>188</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>189</sup> G. CELIDONIO, *op. cit.*, p. 166; P. SAMBIN, *Il vescovo vicentino*, cit., p. 84; L. SECCO, *op. cit.*, pp. 70-74; C. MORO, *op. cit.*, pp. 43 sgg.; I. MUSAJO SOMMA, *op. cit.*, p. 105.

<sup>190</sup> *Les sermons et la visite pastorale*, cit., pp. 1059-69; E. VIRGILI, *Il sinodo dell'arcivescovo Federigo Visconti (1258)*, «B. stor. pisano», XLIV-XLV (1975-76), p. 476; per Ivrea: I. VIGNONO, *op. cit.*, p. 4 e G.G. MERLO, *Inchieste in diocesi di Ivrea*, cit., p. 152 (il concubinato riguardava il 37% dei chierici).

<sup>191</sup> *Les sermons et la visite pastorale*, cit., p. 478; I. VIGNONO, *op. cit.*, p. 4; G. CELIDONIO, *op. cit.*, pp. 167 sgg.; G.G. MERLO, *Inchieste nella diocesi di Torino*, cit., pp. 163 e 171, 172 e 176; I. MUSAJO SOMMA, *op. cit.*, p. 105.

<sup>192</sup> G.G. MERLO, *Inchieste nella diocesi di Torino*, cit., p. 176.

<sup>193</sup> Come sacerdoti che *exercent mercantias bestiarum et etiam de lana*, G. CELIDONIO, *op. cit.*, p. 169.

<sup>194</sup> P. CAMMAROSANO, *op. cit.*, p. 235.

Lippomano e Vittore Soranzo non si respira un'aria nuova, i problemi sono sempre gli stessi.<sup>195</sup>

Abbiamo dunque detto dei rapporti tra testi sinodali e questionari. Tuttavia, la versione più antica, datata al 1309, che regolava la collazione di benefici in chiese dipendenti, non risulta in alcun modo legata ai questionari di visita. Diversa la questione per un secondo testo, redatto nel 1357,<sup>196</sup> che, in seguito a numerose liti, volle disciplinare la materia beneficiaria, avvantaggiando nell'attribuzione delle prebende non sacerdotali, le cariche maggiori (arcidiacono, prevosto e arciprete) a scapito dei canonici più anziani — *antiquiores canonici* — che mantenevano il diritto di precedenza solo sulle prebende sacerdotali.<sup>197</sup> Il Capitolo si premurò di stabilire che chi aveva una prebenda sacerdotale non poteva optarne una non sacerdotale e viceversa.<sup>198</sup> Vennero inoltre favoriti nelle opzioni i canonici appartenenti alla provincia di Milano a scapito di coloro che, sebbene più anziani, venissero da fuori provincia.<sup>199</sup> L'inchiesta di Lanfranco rivelò l'inefficacia delle recenti norme statutarie, tese a garantire i benefici più vantaggiosi e meno impegnativi a pochi privilegiati.<sup>200</sup>

<sup>195</sup> M. FIRPO, *op. cit.*, pp. 176-83 e 185.

<sup>196</sup> I due testi statutarie si trovano in ASDBg, AC, PC, 3032 e 3049.

<sup>197</sup> «Prebendam aliquam non sacerdotalem canonicalem in dicta ecclesia vacare contigitur si dominus archidiaconus velit, eam ante omnes alios possit optare, deinde dominus prepositus et post eum dominus archipresbiter ecclesie suprascritte, ratione suarum dignitatum, si prebendas canonicas obtinuerint cum suis dignitatibus prelibatis post eos vero antiquior canonicus prebendatus institutus in dicta ecclesia, non habens prebendam sacerdotalem, si velit ipsam prebendam possit optare, et deinde subsequenter omnes alii canonici prebendati prebendas non sacerdotales habentes, secundum prioritatem et posterioritatem suarum», PC, 3049.

<sup>198</sup> «Et prohibuerunt et prohibent omnino quod suprascripti domini archidiaconus, prepositus, archipresbiter et alii canonici prebendati liberas non sacerdotales prebendas habentes, non possint optare prebendas aliquas sacerdotales et pro sacerdotalibus habitas in ecclesia suprascripta, et quod canonici prebendas sacerdotales habentes, prebendam non sacerdotalem nullo modo possint optare», *ibid.*

<sup>199</sup> «Item statuerunt et ordinaverunt et statuunt et ordinant quod prelati et canonici prebendati suprascripti existentes in provincia Mediolanensi, preferantur in dictis optionibus existentibus extra dictam provinciam, non obstante quod existentes extra dicta provinciam sint antiquitus in dicta ecclesia», *ibid.*

<sup>200</sup> Istanze avvertite dai signori di Milano anche nei secoli successivi, cf. A. PROSPERI, *La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento*, in *La Chiesa e il potere*

Alcuni canonici infatti suggerirono modifiche agli statuti capitolari in tema di opzioni, accusando di fatto la totale mancanza di prebende diaconali, suddiaconali e acolitali.<sup>201</sup>

Inoltre nello stesso statuto del 1357 veniva sollecitata la partecipazione agli uffici divini durante le settimane assegnate, pena la perdita delle distribuzioni quotidiane: tema ripreso anche nelle inquisizioni vescovili.<sup>202</sup> Così gli *item* relativi alle distribuzioni quotidiane e ai compiti del canevario, incaricato di ripartire a ciascun canonico quanto spettava in base alla partecipazione agli uffici, erano associati alla preoccupazione di una buona celebrazione, come si desume da uno dei decreti del 1364, in cui venne stabilito che, per ovviare all'assenteismo diffuso nella celebrazione dei vespri, venisse assegnata una *spisiam* a chi fosse presente.<sup>203</sup>

Numerose erano poi le domande relative alla liturgia.<sup>204</sup> Ancora una volta temi affatto nuovi:<sup>205</sup> se la formulazione del questionario riflette mentalità e interessi del visitatore, molte domande erano poste per mero obbligo o tradizione.<sup>206</sup>

*politico dal medioevo all'età contemporanea*, a c. di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI («Storia d'Italia. Annali», 9), Torino 1986, pp. 224 sgg.

<sup>201</sup> Proposero che, vacanti le prime prebende non sacerdotali, si disponesse a diaconi, suddiaconi e accoliti l'assegnazione di benefici di pari grado, come venne stabilito a inizio secolo anche a Ivrea, cf. G. ANDENNA, *Episcopato e strutture diocesane nel Trecento*, cit., pp. 325 e 428.

<sup>202</sup> «Si suam septimanam in ordine suo non fecerint in officiis divinis, ut supra, distributiones illius temporis perdant» (PC, 3049). Si confronti con il quinto quesito del questionario datato 1371: «si canonici rescidentes ad dictam ecclesiam faciunt septimanas suas in officio divino in suprascripta ecclesia et vadunt ad officium cum cotis et hore canonice dicuntur in ecclesia».

<sup>203</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 208r.

<sup>204</sup> Temi presenti anche nella sinodo federiciana, *Les sermons et la visite pastorale*, cit., pp. 478, 479, così come nei testi sinodali di Ivrea (1290) e rispettive visite, cf. I. VIGNONO, *op. cit.*, p. xxvii; C. MORO, *op. cit.*, p. 43: «primo intendit inquire qualiter in dicta ecclesia Utinensi divina officia celebrentur, tam nocturna quam diurna. Et si circa ea est aliquis defectus, in ministris, ornamentis, libris, luminaribus aut aliis necessariis circa divinum cultum».

<sup>205</sup> M.T. BROLIS, *Ospedali*, cit., p. 28; I. VIGNONO, *op. cit.*, pp. 3-5; G. CELDONIO, *op. cit.*, p. 177; P. SAMBIN, *Il vescovo vicentino*, cit., pp. 83-85; C. MORO, *op. cit.*, pp. 43 sgg.

<sup>206</sup> X. TOSCANI, *Aspetti di vita religiosa*, cit., p. 18

Attenzione marginale venne riservata ai beni, solo due domande nel 1371, anche queste di prassi: se fossero occupati o pignorati e se gli edifici della chiesa avessero bisogno di riparazione.<sup>207</sup> Mentre non manca la consueta sollecitazione alla redazione dell'inventario dei beni posseduti dalla chiesa, altro tema di lungo periodo, come sancito dal concilio di Lione del 1245.<sup>208</sup>

Nei nostri questionari, se confrontati con altre inchieste coeve, non sono presenti domande sul numero dei canonici, dei cappellani e del personale incaricato di gestire la chiesa, sulla materia beneficiaria e dunque sul numero, attribuzione, reddito, tipologia, e gestione delle prebende.<sup>209</sup> Abbiamo solo un quesito sulla regolarità delle nomine dei canonici, espressa dalla formula *viciosum ingressum*.<sup>210</sup> In effetti il pre-sule aveva condotto un'inchiesta nel 1364, per conto di papa Urbano V, recensendo tutti i chierici che godevano di più di due benefici, tra cui erano naturalmente compresi i canonici del Capitolo.<sup>211</sup>

Nel complesso, insomma, l'attenzione del visitatore sembra fissarsi sugli uomini, sui loro comportamenti, tanto individuali quanto di gruppo, verificando il rispetto delle gerarchie nell'esercizio delle diverse prerogative, evidenziando la necessità di concordia e armonia interna.<sup>212</sup> Garantita doveva essere l'ufficiatura dell'*ecclesia maior* e il

<sup>207</sup> Come anche nella visita del 1292 all'ospedale di S. Lazzaro degli infermi di Bergamo. M.T. BROLIS, *Ospedali*, cit., p. 28. Si vedano anche I. VIGNONO, *op. cit.*, p. 3; G. CELIDONIO, *op. cit.*, pp. 167 sgg.

<sup>208</sup> I. VIGNONO, *op. cit.*, p. XXVII; anche nella sinodo del 1320 di Perugia, cf. M. SENSI, *op. cit.*, p. 365; G. ANDENNA, *Il vescovo Guglielmo da Cremona*, cit., pp. 34 e 36; Id., *La cura delle anime*, cit., p. 428; per l'età moderna, A. TURCHINI, *Per la storia religiosa del '400*, cit., p. 278.

<sup>209</sup> Presenti invece nel questionario delle visite di Ivrea del 1328-29, occupano i primi cinque punti, cf. I. VIGNONO, *op. cit.*, p. 3; I. MUSAJO SOMMA, *op. cit.*, pp. 104 e 117.

<sup>210</sup> Come ad Ivrea e Bologna, cf. I. VIGNONO, *op. cit.*, p. 4; R. PARMEGGIANI, *op. cit.*, p. 65.

<sup>211</sup> Il manoscritto, già citato, si trova in ASV, *Camera Apostolica, Collectaria*, 178, ed è stato studiato da L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*

<sup>212</sup> Tema presente anche nel questionario di inizio Trecento del vescovo vicentino Altegrado in cui si parla proprio di *obedientia*: «utrum episcopo et eius locum tenenti fuerint obedientes tamquam eorum maioribus; que obedientia in tribus consistit: in reverencia, iudicio et precepto», dove, a proposito delle liti tra chierici si chiese «si inter dictos clericos sunt alique risse, discordie vel inimicitie capitis, et

suo clero assolvere agli incarichi liturgico-sacramentali: veniva indagata la vita privata del sacerdote, la sua cultura e pratica religiosa.<sup>213</sup> Il vicario Beltramo da Brosano nel 1366 sollecitò i canonici *ut alii layci vestrorum exemplo ad mayorem devotionem moveantur*.<sup>214</sup> L'attenzione era rivolta al pastore piuttosto che al gregge e, per garantire il *sevitium* al gregge, si doveva correggere innanzitutto il pastore.<sup>215</sup>

### 5. Il comportamento del clero: istantanea di un Capitolo.

Una tradizione di forte autocoscienza e autonomia dovette segnare la storia del nostro Capitolo, solo a fatica piegato dai presuli più energici. Le tensioni con il vertice diocesano scaturirono da un gruppo di canonici che non può essere definito esclusivamente cittadino, né di sola origine locale: se già a inizio secolo alcuni dovevano la propria nomina a interventi papali o cardinalizi (15-20% del totale), negli anni Sessanta si dovette assistere a un *tour over* consistente, che favorì un più deciso ingresso di uomini legati ai signori di Milano. Se il dato non stupisce, poiché già all'inizio degli anni Cinquanta giunsero in città molti personaggi al seguito del vescovo milanese Lanfranco Salvetti, tuttavia la penetrazione di esponenti dell'*entourage* visconteo si fece più significativa all'epoca di Bernabò e in particolare all'inizio degli anni Sessanta, quando molti seggi capitolarì rimasero vuoti a causa della virulenta ondata di peste. Inoltre, la preminenza 'aristocratica' del Capitolo bergamasco di inizio Trecento appare per più motivi sfumata nel periodo studiato, sciogliendosi in una composizione più articolata, dove accanto alle famiglie più note dell'aristocrazia cittadina consolare e ai lignaggi capitaneali

inter quos et qua de causa. Et si sunt aliquis, qui verbis vel factis per se vel per alios inter aliquos seminent discordias», P. SAMBIN, *Il vescovo vicentino*, cit., pp. 83, 84. Il problema della mancata concordia all'interno del Capitolo cattedrale fu anche all'ordine del giorno nella sinodo del 1291 di Città di Castello, M. SENSI, *op. cit.*, p. 363.

<sup>213</sup> Rilievi simili per la visita al capitolo cattedrale bolognese del 1437, cf. R. PARMEGGIANI, *op. cit.*, p. 65.

<sup>214</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», p. 215.

<sup>215</sup> P. BURKE, *Le domande del vescovo e la religione del popolo*, «Quad. stor.», XLI (1979), p. 542.

(dunque non una composizione esclusivamente urbana come rilevato in altre città padane),<sup>216</sup> trovarono posto uomini nuovi che erano riusciti a ritagliarsi uno spazio di rilievo, delle cui fortune nella maggior parte dei casi purtroppo non sappiamo nulla.<sup>217</sup> È stato recentemente scritto che un seggio in cattedrale era, alla fine del medioevo, un «certificatore di *status*»;<sup>218</sup> nella Bergamo trecentesca, essendo andata perduta la totalità della documentazione comunale e mancando approfonditi studi sulla società locale, è spesso difficoltoso capire quale fosse lo *status* di alcuni di coloro che sedevano in Capitolo. Le fonti ecclesiastiche raccontano carriere interne ben individuabili, ma sono dati autoreferenziali, certificano un punto di arrivo, non consentono di individuare il punto di partenza.<sup>219</sup> Uno *status* poi che poteva essere di breve durata, come si desume analizzando la composizione del Capitolo di inizio e fine secolo: molti cognomi scompaiono dopo una fugace seppur brillante apparizione.

Tornando alla nostra fonte, è necessario chiederci se sia possibile tracciare un quadro del corpo canonico sulla base delle relazioni del vescovo Lanfranco. È necessaria una premessa: i canonici risposero a domande precise, ciò che emerge dalle loro risposte non esaurisce certo la nostra conoscenza dei canonici, come singoli e come gruppo, si tratta di ciò che voleva sapere il vescovo. Inoltre la domanda orienta la risposta e la risposta può essere reticente, malevola o mendace. I verbali insomma sono fonti potenzialmente scivolose, dove il non detto o il negato si intrecciano in modo inscindibile per il lettore moderno, dove verità e menzogna possono essere distinte — ove possibile — caso per caso, ma senza certezza e dunque costituiscono un filtro a volte impenetrabile. Per conoscere il

<sup>216</sup> A. GAMBERINI, *La nobiltà del pastore*, in *Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, a c. di N. COVINI, M. DELLA MISERICORDIA, A. GAMBERINI e F. SOMAINI, Roma 2012, p. 79.

<sup>217</sup> Di alcuni sappiamo che provenivano dall'ambito del notariato, cf. F. MAGNONI, *Due canoniche, un capitolo*, cit., pp. 234-39.

<sup>218</sup> A. GAMBERINI, *La nobiltà del pastore*, cit., p. 80.

<sup>219</sup> L'unica via percorribile è lo studio accurato delle fonti notarili, ricche e abbondanti per il nostro periodo, che richiedono però tempi assai lunghi per ottenere risultati di una certa ampiezza.

Capitolo della cattedrale, il clero che vi officiava, il vescovo e gli apparati di curia, questa fonte è tanto preziosa quanto fuorviante ed è necessario utilizzare altra documentazione per chiarire alcuni nodi. Ciò premesso, cerchiamo di capire cosa emerse da queste *inquisitiones* e dai decreti di riforma dei visitatori.

I verbali consentono, infatti, più livelli di lettura. Da un lato è possibile cogliere questioni minute, liti, accuse e rivalità personali tra canonici, tra le diverse gerarchie che componevano il clero della cattedrale, tra gli schieramenti che opponevano i canonici residenti agli assenteisti; d'altro canto, si possono intravedere questioni meno contingenti e più strutturali, difficili da risolvere anche per i presuli più combattivi. Soffermiamoci ora sul primo punto.

Alle cariche maggiori erano riservati gli attacchi più severi.<sup>220</sup> L'arcidiacono di S. Vincenzo nel 1371 era completamente assenteista. Il prevosto Pietro Ceste era definito *inordinatus homo, nimis animosus et incredibilis et odit omnes canonicos*, nessuno lo sopportava *propter crudelitatem suam, multa verba iniuriosa* gli furono rivolti da un custode e al vescovo venne richiesto di «inquirere de quadam scriptura scripta cum carbono in pariete dicte canonice ecclesie Sancti Alexandri de verbis vituperosis contra ipsum dominum prepositum». Ma, al di là delle questioni personali, emerse che Pietro non sapeva *cantere officium e ad lecturilem*.<sup>221</sup> Le canoniche appaiono dunque acefale o dotate di una guida la cui autorità non è riconosciuta: i canonici nel 1371 dichiararono all'unanimità di portare la debita reverenza alle cariche maggiori, *plus quam meruerunt*. E così succedeva anche nei ranghi più bassi, dove i custodi non facevano il loro dovere e si rifiutavano di obbedire. Emerge insomma il profilo di un clero indisciplinato, poco avvezzo al controllo e all'obbedienza. Se confrontiamo le posizioni sostenute dall'arcidiacono prima delle

<sup>220</sup> Una situazione simile, con un Capitolo fortemente diviso e contrapposizioni forti tra arciprete e corpo canonico è stata rilevata anche per Bologna, quando nel 1437 i canonici vennero visitati dal vescovo Nicolò Albergati; questa divisione fu alla base del degrado *in divinis* registrato dal presule, motivato dalla volontà dell'arciprete di imporsi e mantenere la propria autonomia dal restante corpo capitolare, cf. R. PARMEGGIANI, *op. cit.*, pp. 72, 73.

<sup>221</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», cc. 190r, 190v, 201v, 220v bis, 202v.



visite e quanto emerso poi, la situazione appare rovesciata. Quella che era stata lungamente dichiarata come imprescindibile prerogativa capitolare, ossia il controllo e la visita ai canonici da parte della carica maggiore, emerse con forza come una delle maggiori criticità riscontrate dal presule. Quel corpo canonico che con tutte le forze si era mostrato compatto e unito nell'opporsi alla visita, quando diede voce ai singoli, mostrò tutte le sue divisioni interne. Vinta quella che dall'esterno appariva come solida unità nel difendere le proprie prerogative, Lanfranco poté procedere gli anni successivi con maggiore facilità, cercando di controllare la vita interna di un corpo canonico che aveva perso coesione.

La discordia sembrava aleggiare a tutti i livelli. Già nel 1364 Lanfranco rilevò *magnam discordiam* tra i canonici di S. Vincenzo *de officio dicendo* e richiamò i primiceri a tradurre per iscritto un *ordinem*, che fosse seguito da tutti.<sup>222</sup> Del resto anche davanti ai fedeli non era infrequente che comparisse un corpo ecclesiastico litigioso, perfino in chiesa, *in solemnitatibus*.<sup>223</sup>

*Magna querelatio* venne registrata sul tema delle distribuzioni dei proventi derivanti dalla mensa comune e una forte *contentio* divideva il prevosto di S. Alessandro dai canonici, cui venne ingiunto di *obedire in officio et in aliis actibus*.<sup>224</sup> Le divisioni investivano dunque tutti gli aspetti della vita canonica, da quello liturgico a quello disciplinare e gerarchico a quello economico-amministrativo. La situazione non era destinata a cambiare e anzi emersero questioni più complesse. A due anni di distanza il vicario Beltramo da Brosano dovette intervenire nuovamente: affinché i canonici vivessero *in pace sine litigio*, come emerso dalla *visitatione noviter facta, pro bono pace et concordie*, era necessario modificare le norme statutarie sulle opzioni delle prebende.<sup>225</sup> La materia beneficiaria era dunque, ancora

<sup>222</sup> *Ibid.*, c. 209r.

<sup>223</sup> *Ibid.*, c. 215.

<sup>224</sup> *Ibid.*, cc. 208r e 209v.

<sup>225</sup> «Pro bono pacis et concordie statuimus et ordinamus ac proptereo inviolabiliter observari mandamus ut de cetero quilibet canonicus ecclesie Pergamensis possit semel dumtaxat prebendam canonicalem cum vacat optare, statuto vel consuetudine ecclesie Pergamensis olim in contrarium observatis non obstantibus», *ibid.*, c. 214.

una volta, al centro del dibattito interno al Capitolo, tanto che alcuni canonici chiesero una riforma degli assai recenti (1357) statuti *de colatione beneficiorum, quia magna est contentio inter canonicos*.<sup>226</sup> Questione spinosissima, perché ad essa era legato il tema del 'reclutamento' dei canonici, vitale per il buon funzionamento della canonica: nulla poteva essere risolto se non era controllato l'accesso ai canonicati.<sup>227</sup> Per questo molti reputarono necessaria una nuova riforma, che garantisse l'attribuzione di un numero fisso di prebende a diaconi, suddiaconi e accoliti residenti: era evidente che nelle due canoniche insufficienti erano coloro che avevano raggiunto questi ordini e dunque era impossibile in quelle condizioni garantire l'adeguato servizio liturgico che spettava alla *ecclesia maior*.<sup>228</sup> Alcuni non sapevano celebrare. Se il prevosto era accusato di non conoscere l'*officium*, altri cantavano *cum frequentia quod unus non inteligit alium*, mentre alcuni dicevano *medietatem versuum* e *aliqui nesciunt facere septimanas suas*.<sup>229</sup> Il numero dei casi, stando alle dichiarazioni degli interrogati, risulta per la verità circoscritto e il vicario diede a coloro che non conoscevano l'*officium* sei mesi di tempo *ut discere possunt*.<sup>230</sup>

All'imperizia degli uomini era legata un'insoddisfacente pratica liturgica. Nel 1366 venne ristabilita in S. Vincenzo la celebrazione domenicale della *missa maior colegialis* con i diaconi e i suddiaconi, e si dispose che lo stesso giorno venisse cantato l'*Asperges*<sup>231</sup> prima delle celebrazioni. Ma ancora nel 1371 apparve chiaramente che veniva celebrata solo a Natale, Pasqua e per la festa del santo patrono.

La questione della liturgia appare insomma uno dei nodi più

<sup>226</sup> AC, 47, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 141r.

<sup>227</sup> Come si è visto sopra, gli statuti del 1357 erano tesi a garantire i privilegi delle cariche maggiori, a scapito dei canonici più anziani e al contempo favorirono l'immissione di uomini provenienti dalla provincia di Milano.

<sup>228</sup> AC, 47, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 141r.

<sup>229</sup> *Ibid.*, cc. 143v, 163r.

<sup>230</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», p. 219. Un'accurata indagine sulle conoscenze del clero curato venne condotta dal vescovo della diocesi valvese nella visita del 1356, con domande sugli *articulis fidei, sacramenta, precepta legis, vicia capitalia, de operibus caritatis* e *officio*, G. CELIDONIO, *op. cit.*, pp. 167 sgg.

<sup>231</sup> Antifona derivante dal Salmo 50.

spinosi da risolvere. In occasione delle celebrazioni in memoria dei defunti i canonici non dovevano sottrarsi dal cantare la messa quotidiana. Venne riabilitata la necessità di garantire la predicazione domenicale da parte dei Minori che sembrava caduta in disuso negli anni precedenti, secondo alcuni in seguito alla peste del 1361, o forse perché i frati non ricevettero più nulla in elemosina.<sup>232</sup> Era vietato celebrare in S. Maria Maggiore *precio aliquo*, e ognuno doveva fare *septimanam suam*. Nel 1371 alle domande del vicario sulla celebrazione dell'ufficio e delle ore canoniche, le risposte suggeriscono una pratica poco costante: tra i residenti alcuni non sapevano come celebrare e non incaricavano sostituti, altri non si presentavano perché non volevano officiare con l'arciprete che dicevano scomunicato, altri celebravano messa in S. Maria Maggiore. Gli unici che si presero carico della celebrazione dell'*officium* erano i canonici con prebenda sacerdotale, e per giunta solo alcuni di essi; tutti gli altri, a detta degli interrogati, erano assenteisti. Le celebrazioni in cattedrale avevano chiaramente perso quella solennità che un corpo numeroso di officianti avrebbe garantito. Al contempo non mancava un gruppetto di canonici che durante le liturgie si tratteneva chiacchierando o *vagando* per la chiesa.

È del resto noto che in vari casi gli interessi dei canonici stavano al di fuori della canonica. Alcuni vennero accusati di intraprendere professioni illecite quali *mercator vini et blade*, *mercator equorum*, *officialis officii buletarum*, o prestatore;<sup>233</sup> altri erano veri signori, circolavano con armi e possedevano cavalli, non vivevano in canonica, ma nei loro palazzi cittadini, si comportavano come laici e arrivavano a rivolgersi con sdegno al presule.<sup>234</sup> Più di un canonico su dieci aveva una donna e figli, alcuni vennero accusati e ammisero di giocare. Altri confessarono apertamente i propri comportamenti poco consoni.<sup>235</sup>

<sup>232</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», cc. 207r-209v; AC, 47, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 150r.

<sup>233</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», cc. 194v, 195v, 198r; AC, 47, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 143r.

<sup>234</sup> Come *Tomaxius de Roariis* che *proiecit in terram quamdam litteram que sibi presentabatur ex parte prefati domini episcopi*, AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 194v.

<sup>235</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 197r.

Altri punti deboli furono rilevati dai visitatori. Nel 1364 emerse che i Vespri non venivano celebrati, perché non davano alcuna *spisiam*: il presule si preoccupò di introdurre un gettone di presenza per chi vi avesse partecipato. Viceversa, il cattivo comportamento del clero, l'assenteismo, atteggiamenti alla 'moda dei laici' vennero combattuti penalizzando i colpevoli nelle *distribuciones*. Si trattava di tentativi vani, gli stessi problemi si ripresentarono a due e ancora a sei anni di distanza dalla prima visita, tanto che un custode si presentò davanti al vescovo *sine corona in capite*, quasi ignaro della sua inadempienza.<sup>236</sup>

Irregolarità vennero rilevate anche nell'amministrazione della mensa comune. I canevari non facevano le opportune *raciones* mensili di entrate e uscite, vari beni mobili risultavano pignorati e alcune terre giacevano non affittate. Le casse della canonica non dovevano essere fiorenti, se vari beni erano stati impegnati, al contempo però non si registrarono grossi debiti, piuttosto una generale trascuratezza nella gestione della mensa comune, nella divisione dei proventi da essa derivanti e nella manutenzione delle abitazioni attigue alla canonica, minacciate da crolli. Nel complesso però il lavoro svolto dai canevari capitolari era reputato adeguato, anche se alcuni beni risultavano nelle mani di laici.

Due quesiti infine erano riservati ai sacramenti. Tutti i canonici furono concordi nel dire che S. Vincenzo, la chiesa battesimale, *non habet curam animarum* e *non habet parochiam* per cui non aveva mai avuto il *Corpus Christi* e nel 1371 si trovava anche sguarnita di crisma e olio santo;<sup>237</sup> tutto era invece ben custodito in S. Alessandro. I canonici dichiararono poi di ricevere la comunione e confessarsi una volta all'anno, in ottemperanza ai canoni del concilio Lateranense IV.<sup>238</sup>

<sup>236</sup> *Ibid.*, c. 205v.

<sup>237</sup> AC, 47, «Atti del notaio Francesco Zenale», cc. 141r, 149v, 142v.

<sup>238</sup> Per Ivrea, cf. I. VIGNONO, *op. cit.*, p. 5; a Milano, cf. E. CATTANEO, *op. cit.*, pp.

6. *Procedure e linguaggio: la volontà del vescovo.*

È possibile, analizzando linguaggio e procedure scelti per le visite, andare oltre il formalismo del dettato notarile e cogliere l'intento del presule? Proviamo a rileggere le lettere elaborate da Lanfranco e dal suo *entourage* per comunicare ai canonici la sua volontà di effettuare una visita.

Il documento che apre la nostra appendice documentaria, datato 24 febbraio 1364,<sup>239</sup> ci introduce allo scontro tra vescovo e Capitolo, ricostruendo in poche righe la vicenda. Spiega che, quando il presule convocò canonici e cappellani *ad visitationis officium suscipiendum*, come consueto avrebbe iniziato dalla chiesa cattedrale, *iuxta iuris exigentiam*, essendo sua intenzione visitare prima la città, poi la diocesi. Il programma di Lanfranco era dunque ampio, abbracciava l'intero territorio diocesano. Ma, si legge, i canonici si erano rifiutati *contra iusticiam* e si appellarono all'arcivescovo di Milano, poi al legato papale.<sup>240</sup> Queste righe costruite, non a caso, intorno all'area semantica dello *ius*, offrono uno sguardo volto indietro, che racconta il passato.

Dopo la scomunica i canonici di S. Vincenzo e di S. Alessandro decisero di revocare gli appelli presentati e sottoporsi alla visita *non derogando propterea de quibus privilegiis et iuribus dicte ecclesie Pergamensis*:<sup>241</sup> un'espressione formulare questa, certo, ma che nel contesto fa da contraltare a *iura* rivendicati dal presule. Si arrivò dunque a un accordo, tenuti salvi i diritti di ambo le parti.

Anche nelle successive *reformationes* vescovili il lessico dello *ius* venne nuovamente ribadito: il presule *visitavit secundum formam iuris*,<sup>242</sup> e i canonici approvarono la visita, «cum de iure ipsi domino episcopo pertineat et spectet ius visitandi dominos prelatos, canonicos, capelanos, cruciferos, custodes et capitulum ecclesie Pergamensis», tenuti salvi i loro privilegi. Alcune di queste formule si trovano anche nella visita del 1371, ma qui l'uso è meno frequente e più

<sup>239</sup> Si veda in appendice: AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», c. 198r.

<sup>240</sup> *Ibid.*, 24 feb. 1364.

<sup>241</sup> *Ibid.*, 7 mar. 1364.

<sup>242</sup> *Ibid.*, 2 apr. 1364.

formulare.<sup>243</sup> Con la visita del 1364 si trattava innanzitutto di rivendicare un diritto, il diritto del vescovo di visitare i suoi canonici, ristabilire l'ordine e le dovute gerarchie, disciplinare il clero e ottenere il definitivo riconoscimento del suo ruolo. Fu la risposta a un Capitolo che aveva esplicitamente contestato lo *ius visitandi* del presule;<sup>244</sup> ecco allora che certe espressioni acquistano un significato in più rispetto al consueto formulario, definiscono un punto fermo nei rapporti tra vescovo e Capitolo, delimitando i confini delle rispettive giurisdizioni.

Soffermiamoci ancora sulle arenghe delle *moniciones* e delle *litterae* vescovili e vicariali rivolte ai canonici tra il 1363 ed il 1371:

Cum non liceat membra a capite discedere, attendentes quod, ubi gubernaculum discipline contempnitur, restat ut ceteri naufragentur, quoniam ubi non timetur repressor securus accedit temptatio, scientes quod, si ea que male usurpantur omittimus, excessus viam aliis aperimus, et Pater quem diligit, corripit et castigat ne sanguis vester de manibus vestris in die iudicii a nobis exigatur: quoniam pastoralis officii debitum nos compellit visitationis officium exercere in civitate et diocesi Pergamensi, ut ecclesiarum status discusis meritis et excessibus clericorum in melius reformatur cum de custodia teneamur, ac iura que dant regulam visitandi a matrice ecclesia doceant inchoandum, ut capite diversis omnibus quietato visitationis fomento membra reliqua melius quietentur.<sup>245</sup>

Questa l'arena della lettera inviata da Lanfranco ai canonici nel 1363 e poi riutilizzata dal suo vicario Guglielmo de Minutis nella visita del 1371 (che però ne selezionò solo la seconda parte). Il testo, che riecheggia versi biblici, contiene la consueta metafora organica del corpo che non può essere diviso dal capo,<sup>246</sup> ossia le chiese della diocesi dalla *ecclesia mater*, la cattedrale; il vescovo è il timoniere che deve impedire il naufragio di questo corpo ecclesiastico, per evitare che la *disciplina* sia sopraffatta dalla *temptatio*. La *regula visitandi*

<sup>243</sup> Il vicario «intendentes visitationem facere secundum iuris traditam nobis formam [...]»; i canonici «non intendunt nec volunt derogare iuri privilegiorum suprascripte ecclesie», AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 30 giu. 1371.

<sup>244</sup> *Ibid.*, 22 mag. 1363.

<sup>245</sup> ASDBg, *Visite pastorali*, pergamena del 13 mag. 1363.

<sup>246</sup> La troviamo anche nella visita del 1354 alla pieve di Mormorola, nel pavese: cf. I. MUSAJO SOMMA, *op. cit.*, p. 104.

stabiliva che si dovesse iniziare la visita dalla chiesa matrice, il capo, poi sarebbero seguite le membra, così la prassi. Poi il vescovo spiega: è un suo *debitum*, un obbligo,<sup>247</sup> quello di *visitacionis officium exercere*, che faceva parte di quel *pastoralis officium*, cui il presule era chiamato, necessario perché il clero non si trovasse impreparato il giorno del giudizio. La visita faceva parte degli incarichi relativi alla pastorale, era un *officium*, dovere, obbligo, funzione. Inoltre aveva un preciso obiettivo terreno, il miglioramento delle condizioni delle chiese (*ut ecclesiarum status in melius reformetur*), miglioramento e riforma che si potevano ottenere agendo ancora una volta sul corpo ecclesiastico: i chierici sarebbero stati valutati, separando *meriti* da *excessibus*. Erano gli uomini, dunque, il principale oggetto di attenzione del vescovo, la visita era rivolta a loro. Di più, a una categoria particolare di uomini, il clero. Dei fedeli non c'è traccia.

Nel 1366 fu Beltramo da Brosano, vicario generale di Lanfranco, a scrivere:

Licet nostre solitudinis labor generaliter debeat ad omnes extendi, quia sapientibus sumus et insipientibus debitores (Romanos 1,14), specialiter tamen ad omnes clericos, qui dormire debent a vicis ut sint eis penne columbe deargentate (Ps. 67,14), ne quid appareat in illis quod offuscat candorem ecclesiastice puritatis, specialius vero ad illos quos constat in nostra cathedrali ecclesia Pergamensi velut principali elogio quadam compagine similitudinis membrorum ad caput nobis fore copulatos, ut ipsi, tamquam boni et electi unice Domini chooperatores a sumpto negligentie sanctius excitati resistere valeant asendentibus ex adverso: hinc est quod, nuperime diligenti in canonicos et capitulum ac mansionarios et certos beneficiatos dicte ecclesie et in ipsam ecclesiam per nos solerter visitatione peracta, super ipsius ecclesie et personarum eius statu bono et pacifico vigilantes, modo mala in melius utiliter et necessario duximus statuenda.<sup>248</sup>

Lo sguardo stavolta è rivolto al futuro, dopo un'attenta osservazione del presente, così il *labor solitudinis* del vicario che agì *solerter* per perpetuare quel *candorem ecclesiastice puritatis* dei canonici, tentati invece *a sumpto negligentie*. Anche Beltramo si accertò dello *status ecclesie et personarum*, cose e persone, istituzione e uo-

<sup>247</sup> O un dovere, N. COULET, *op. cit.*, p. 19.

<sup>248</sup> AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 24 set. 1366.

mini, che doveva essere *bonus* e *pacificus*; l'attenzione dunque, in terra, per una opportuna gestione e una serena convivenza. Individuate le storture, si trattava dunque di agire con nuovi statuti che regolamentassero la vita del capitolo.

Più volte si trovano parole quali *reformatio*, *reformare*. Che valore dare a questi termini? La storiografia ha più volte messo in guardia da facili tentazioni, sottolineando che si tratta di espressioni di lunghissimo periodo che fanno parte del vocabolario tradizionale della visita, vocabolario caratterizzato più dalla continuità che dall'innovazione.<sup>249</sup> Dunque cosa voleva dire *reformare* nel XIV secolo, o almeno per Lanfranco e i suoi vicari, quando si sedettero di fronte ai canonici? Voleva dire sollecitare il clero a *visitationis remedium assumendum*:<sup>250</sup> la visita era una medicina che andava presa per sanare un corpo malato, si trattava di curare quelle parti del corpo che avevano mostrato la loro debolezza, per evitare che il male dilagasse e si espandesse. E dunque agire sugli uomini, i canonici, disciplinando il loro rapporto con il presule, equilibri e funzionamento del Capitolo.

Questa visita è un esempio di istanze di riforma che, nella Chiesa due e trecentesca si trovano a più riprese attestate in luoghi e tempi diversi, con simili caratteristiche, espresse in occasione di sinodi, visite, *inquisitiones*, statuti, e più informali interventi dei presuli. Resta da indagare in maniera comparativa da cosa furono animate queste istanze, a quali ambiti della chiesa si rivolsero e quali ne furono gli obiettivi e l'efficacia.

<sup>249</sup> N. COULET, *op. cit.*, p. 54; Prospero sottolinea come sia «tipico della storia della Chiesa e più in generale della storia cristiana che le sue svolte più importanti si vestano da ritorno ad un momento originario, cioè da 'riforme', *reformatio*, ritorno alla *forma primitiva Ecclesie*, secondo il principio per cui la chiesa deve essere costantemente riportata alla perfezione apostolica — *ecclesia semper reformanda*», A. PROSPERI, *Il concilio di Trento*, cit., pp. 62, 63.

<sup>250</sup> ASDBg, *Visite pastorali*, pergamena, 13 mag. 1363.



## APPENDICE

## DESCRIZIONE DEL MANOSCRITTO

I verbali delle visite condotte nel 1364 e nel 1371 dal vescovo Lanfranco Salvetti e dai suoi vicari ai due Capitoli cattedrali di San Vincenzo e Sant'Alessandro sono conservati nei registri di abbreviature del notaio episcopale Francesco di Venturino Zenale, responsabile della redazione materiale del testo.

La documentazione relativa alla prima visita si trova all'interno del registro di abbreviature identificato dalla segnatura *Archivio capitolare*, 44. In base alla cartulazione apposta da mano moderna nell'angolo superiore destro, che non conta le pagine bianche, si arriva a carta 177; qui segue (dopo un salto nella numerazione delle carte legato alla probabile perdita di un fascicolo), alle cc. 189-210, in un fascicolo originariamente autonomo, la registrazione della visita del 1364, con cui si chiude il registro. Il fascicolo è contenuto in una camicia coeva dal titolo, di mano quattro-cinquecentesca, «*Visitatio canonicorum et prelatorum*»; sono presenti note coeve non pertinenti al testo della visita. Il fascicolo è composto da 26 carte (cc. 189-212), bianche la prima e le ultime due. La cartulazione ripete il n° 200, nell'edizione quella carta verrà contrassegnata da un bis (200<sup>bis</sup>). A questo fascicolo ne segue un secondo, di mano dello stesso notaio, costituito da 8 carte con paginazione di mano moderna (pp. 213-25). Esso contiene i *decreta visitationis* emanati dal vicario vescovile Beltramo de Brosano nel 1366. Sono prive di scrittura le pp. 223-25.

Entrambi i fascicoli sono in cattive condizioni di conservazione: la carta è usurata e presenta macchie di muffa, che rendono in molti casi illeggibile il testo; si notano brandelli della vecchia legatura.

Scrive, come si è detto, il notaio Francesco di Venturino Zenale, in una rapidissima e trascurata corsiva; numerosi i suoi pentimenti in prima stesura. Mentre gli atti della visita del 1364 sono interamente di sua mano, i *decreta* emanati dal vicario nel 1366 fanno riconoscere due se non tre fasi di scrittura, da parte del notaio medesimo e di un'altra mano, che designeremo per ora come mano B. La prima stesura dovette essere realizzata dal notaio Venturino in curia, in presenza e probabilmente sotto dettatura del vicario: le numerose correzioni al testo rientrano nella normale casistica di una scrittura all'impronta. Più radicali sono altri interventi, sempre di mano del notaio, come le aggiunte a margine e le cassazioni di intere righe o sezioni di testo: essi probabilmente risalgono a una prima rilettura da parte del vicario. Poi il documento dovette essere letto ai canonici, e a questo momento appartiene un terzo strato di correzioni e integrazioni, dovuto in parte alla mano B

e in parte allo stesso notaio: si tratta di aggiunte nei margini o negli spazi lasciati tra un capitolo e l'altro, come la datazione, l'indicazione dei canonici presenti e le loro reazioni di disapprovazione a singoli *item* statutari.

Si segnala, all'interno del fascicolo, su un piccolo foglio a parte e inserito tra pagina 222 e 223, la minuta dell'atto redatto per esteso nelle stesse pagine. Nella minuta si riconosce la stessa mano B. Di questo documento si è conservata la redazione *in mundum*, con segnatura Archivio capitolare, *Collezione pergamene*, n° 3047, che ci rivela il nome del notaio scrittore, Giovanni *de Sigezzis de Primolo*, e consente di individuare in lui la mano B.

La visita effettuata dal vicario vescovile Guglielmo de Minutis nel 1371 è conservata nel registro di abbreviature di Francesco di Venturino Zenale, identificato dalla segnatura *Archivio capitolare*, 47. In base alla cartulazione apposta da mano moderna nell'angolo superiore destro, che non conta le carte prive di scrittura, il registro termina con c. 303. La registrazione della visita del 1371 si trova alle cc. 137r-169v, in un fascicolo autonomo, con legature in pergamena e camicia originale. Il fascicolo è composto da 40 carte, considerato che non sono numerate 6 carte. Sono bianche le cc. 136<sup>bis</sup>, 155v-55<sup>bis</sup>v, 158v-58<sup>bis</sup>v, 168<sup>bis</sup>, 169<sup>bis</sup>-69<sup>quater</sup>.

Si trascrive fedelmente quanto è scritto, compresi errori e sviste (legate alla rapida redazione del documento) nonché oscillazioni e varianti grafiche.

Si segnala che gli interventi di Giovanni *de Sigezzis* nel testo sono in corsivo e le rubriche apposte dal notaio Venturino nel margine sinistro sono riprodotte, a mo' di tioletti, in grassetto.

## LA VISITA DEL 1364

ASDBg, *Archivio capitolare*, 44, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», cc. 189r-210v.

||c. 189r|| [(ST) In] Christi nomine. [Ego] Francischus [Venturini] [Zenalie .....] scribe episcopalis curie Pergamensis has sequentes imbreuiat[uras] [.....] imbreuiavi in anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo qua[rto] [.....].

In nomine Domini. Cum reverendus in Cristo pater et dominus d[ominus] frater Lafrancus] Dei et apostolice sedis gratia episcopus Pergamensis et comes per su[.....] archidiacono, preposito, archipresbitero singulisque canonicis et cap[el]anis], [cruciferis], custodibus et capitulo ecclesie Pergamensis, quod se ad sue visitationis officium suscipiendum preparare deberent et ipsum, volentem eius civitatem et diocesim et primo eorum fratres et subsequenter alios iuxta iuris exigentiam visitare, deberent certo termino expectare, alioquin in eos et ipsorum singulos excommunicationis sententiam proferebat; ipsique archidiaconus, prepositus, archipresbiter, capelani, cruciferi et custodes et capitulum, ipsis litteris et mandatis obedire contra iusticiam recusantes, ad reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum archiepiscopum Mediolanensem eiusque sedem metropolitam appellasset,<sup>1</sup> et coram vicario dicti domini archiepiscopi dicte appellationis causam prosequerentur: nunc autem in ecclesia Sancti Alexandri maioris Pergamensis domini Graciolus de Sancto Gervasio canonicus ecclesie Pergamensis,<sup>2</sup> presbiter Lafrancus de Assonica capellanus dicte ecclesie Pergamensis<sup>3</sup> et Bertulinus dictus Episcopus de Scanzo

<sup>\*</sup> *Lacuna non restituibile, come le precedenti, dovuta alla cattiva conservazione del supporto.*

<sup>1</sup> Era allora arcivescovo di Milano Guglielmo Pusterla (1361-70), su cui si veda G. SOLDI RONDININI, *Chiesa milanese e signoria viscontea (1262-1402)*, in *Diocesi di Milano*, a c. di A. CAPRIOLI, A. RIMOLDI, L. VACCARO («Storia religiosa della Lombardia», 9-10), vol. I-II, Brescia 1991, vol. I, pp. 314, 315.

<sup>2</sup> Prima notaio del capitolo (1337-39, ASBg, *Notarile*, 25, «Atti di Graziolo de San Gervasio») poi cappellano nella stessa chiesa di S. Alessandro Maggiore (PC, 660, 5 ago. 1339), divenne uno degli uomini di fiducia del vescovo Lanfranco, che lo coinvolse in un progetto di recupero documentario di grande impegno e lo utilizzò in più occasioni come suo vicario (1356, F. MAGNONI, *Le rendite del vescovo. Tra conservazione e innovazione: i registri dei censi dell'episcopato bergamasco (secoli XIII-XV)*, Bergamo 2011, pp. 32-36). Fu subcollettore apostolico per delega dello stesso presule (1350-55, ASBg, *Notarile*, 57, «Atti di Francesco Zenale», pp. 2 sgg.). Godette di numerosi benefici, tra cui la prevostura nella chiesa di S. Matteo di Bergamo e l'arcipretura della chiesa collegiata di S. Martino di Nembro (F. MAGNONI, *Due canoniche, un Capitolo, un vescovo: la cattedrale di Bergamo nel periodo avignonese*, tesi di dottorato, Scuola di *Umanae Litterae*, Università degli studi di Milano, XXIII ciclo, tutor G. CHITOLINI, *ad vocem*; ASV, *Camera apostolica, Collectaria*, 178, c. 8r). Morì nel 1387 e ne è rimasto il testamento (AC, 286, 10 dic. 1387; AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 23 mag. 1361).

<sup>3</sup> Nel 1365 dichiara di godere del beneficio di cappellania sacerdotale nell'altare di

custos<sup>4</sup> dicte ecclesie Pergamensis, residentes ad ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis, volentes agnoscere bonam fidem, concientie zello ducti, predicte appellacioni et omnibus aliis appellacionibus interpositis occasione predicta, sponte, libere et ex certa scientia et non per errorem resignaverunt et resignant in <manibus><sup>a</sup> prefati domini episcopi et mei notarii tamquam persone publice,<sup>b</sup> stipulantis et recipientis nomine et vice cuiuslibet persone cuius<sup>c</sup> intererit, et testium infrascriptorum presentia constituti, volentes et expresse dicentes ac etiam protestantes quod eis placet quod ipse dominus episcopus in eos libere sue visitationis officium exequatur. Actum<sup>d</sup> hoc anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, indictione secunda, die vigesimo quarto februarii. In ecclesia Sancti Alexandri maioris Pergamensis. Presentibus testibus presbitero Guillelmo de Menutis capelano capele Sancti Benedicti scite in ecclesia Sancti Vincentii Pergamensis<sup>e</sup> et presbitero Corona de Coronis de Bonate rectore ecclesie Sancti Salvatoris Pergamensis,<sup>f</sup> ||c. 189v|| [fratre Guillelmo] de Mediolaco converso hospitalis Sancte Grate inter vites P[ergamensis], [V]enturino filio Martini de Poma notario<sup>g</sup> et S[.....] [filio] quondam Petri de Tertio servitore, vocatis ad premissa<sup>h</sup> et rogatis.

Die suprascripto. Loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus in presentia suprascriptorum domini Gracioli canonici, presbiteri Lafranci capelani, Bertulini dicti Episcopi custodis, eligit tribunal hac vice<sup>i</sup> in suprascripta ecclesia Sancti Alexandri ad visitandum ispos dominum Gracolum, presbiterum Lafrancum et Bertulinum dictum Episcopum.

Postea, die suprascripto et loco, prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando prefatum dominum Gracolum canonicum residentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri, in presentia prefati domini episcopi constitutum et humiliter et devote suscipientem visitationem ab ipso domino episcopo, precepit suprascripto domino Gratiolo ibidem pre-

<sup>a</sup> manibus nell'interl. depenn. <sup>b</sup> Segue manibus depenn. <sup>c</sup> Così per cui <sup>d</sup> Segue anno depenn. <sup>e</sup> ad premissa nell'interl. <sup>f</sup> hac vice nell'interl.

S. Maria in S. Alessandro Maggiore e un beneficio clericale semplice in S. Maria di Calcinate (L. MARTINELLI PERELLI, *Il cumulo dei benefici ecclesiastici a Bergamo nella seconda metà del XIV secolo*, in Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Milano 1978, p. 508).

<sup>4</sup> Custode già nel 1348, risulta defunto nel 1373 (ASBg, *Notarile*, 25, «Atti di Gratiolo de San Gervasio», 28 mar. 1348; PC, 3030, 14 ago. 1373).

<sup>5</sup> Su di lui si veda *sup*.

<sup>6</sup> Già rettore della chiesa di S. Fermo di Presezzo (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 9 ott. 1361), lo troviamo in questi stessi anni presente fra i testimoni della documentazione episcopale, in particolare nel 1364 fu presente alle visite di Lanfranco al monastero di S. Maria di Trescore e a quello di S. Gottardo della Colombina (ASBg, *Notarile*, 57, «Atti di Francesco Zenale», 9 set. e 6 nov. 1364).

<sup>7</sup> Notaio *episcopalis curie*, la sua documentazione è conservata in ASBg, *Notarile*, 97-98, anni 1351-86. Si veda anche F. MAGNONI, *Due canoniche un Capitolo*, cit., pp. 43, 44.

senti et eum monuit quod in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, dicat veritatem eidem domino episcopo<sup>a</sup> de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac etiam eidem domino episcopo dicat et revelet ea que crediderit fore utilia et comoda dicte ecclesie et comunitatis et capituli eiusdem.

Qui vero dominus Gratiolus canonicus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit<sup>b</sup> coram ipso domino episcopo infrascripta et quodlibet eorum.<sup>c</sup>

[[c. 190r]] Videlicet primo dixit interrogatus quod de questione q[.....] .....] inter prefatum dominum episcopum et canonicos et cap[.....] .....] fuerunt dicta plura et inter alia fuerunt dicta [.....] et inter alia fuit dictum inter canonicos dicte ecclesie de deffensione ipsius questionis.

Item dixit quod presbiter Petrus de Urniano canonicus dicte ecclesie Pergamensis<sup>d</sup> hactenus tenuit Iohannes filium suum in domo habitacionis ipsius domini presbiteri Petri.

Item interrogatus dixit quod dominus<sup>e</sup> Gisalbertus de Collionibus canonicus dicte ecclesie rescidens ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri,<sup>g</sup> tenuit filios suos proprios in canonica suprascripte ecclesie Sancti Alexandri et quod femina ex qua habuit ipsos filios et quam tenebat in canonica dicte ecclesie decessit.

Item quod quedam mulier quam condam tenebat dominus Albertus de Petergallis canonicus dicte ecclesie<sup>h</sup> et aliquando venit in canonica dicte ecclesie Sancti Alexandri.

Item interrogatus<sup>i</sup> si divinum officium fit in suprascripta ecclesia Sancti Alessandri, respondit sic.

Item dixit quod dominus Petrus Ceste prepositus dicte ecclesie<sup>l</sup> est inordi-

<sup>a</sup> *Segue super depenn.* <sup>b</sup> fuit *nell'interl.* <sup>c</sup> *Segue* Videlicet tale quod et cetera quod hinc non scribitur confesio. Similiter factum fuit de suprascriptis presbitero Lafranco capelano et Bertulino custode *depenn.* <sup>d</sup> *Segue* presbiter *depenn.* <sup>e</sup> *Segue* dixit *depenn.*

<sup>g</sup> Canonico di S. Alessandro Maggiore, deteneva altri benefici quali un canonicato in S. Salvatore di Almenno, un beneficio sacerdotale *sine cura* in S. Lorenzo di Bonate superiore, beneficio chiericale semplice nella chiesa campestre di S. Stefano di Masano pieve di Ghisalba (almeno dal 1348, ASBg, 25, «Atti del notaio Graziolo di San Gervasio», 17 apr. 1348; L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, pp. 504, 505). La sua morte dovette avvenire nel 1368 (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 29 giu. 1368).

<sup>h</sup> Questo canonico appartenne ad una delle famiglie più facoltose della città (su cui si veda almeno B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, Bergamo 1989, *ad vocem* e A. SALA, *Le famiglie Suardi e Colleoni nei primi secoli del comune di Bergamo*, «Atti Ateneo Sci., Lett. e Ar. Bergamo», LII, 1989-90, pp. 253-377). Godeva di un beneficio chiericale nella chiesa di S. Ambrogio di Calusco della pieve di S. Vittore di Terno per volontà del suo rettore Giovanni di Lodrisio *de Vicecomitibus* (L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 510; PC, 661, 20 nov. 1361).

<sup>i</sup> Alberto o Albertino fu Zenone, aveva per fratello Guglielmo, *iuris canonici peritus*, doveva essere canonico almeno dal 1348 (ASBg, 25, «Atti del notaio Graziolo di San Gervasio», 24 gen. 1348 e 17 apr. 1348).

<sup>l</sup> Milanese, fu dal 1358 al 1382 almeno, prevosto di S. Alessandro maggiore di

natus homo et quod Iohannes dictus Zinus de Brumano custos dicte ecclesie dixit multa verba iniuriosa suprascripto domino preposito.

Item dixit quod rationes comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Alexandri non bene fiunt, nec bene distribuntur bona comunitatis dicte ecclesie prout deberet.

Item dixit quod Guidone de Collionibus canonicus dicte ecclesie<sup>12</sup> non cedit in habitu clericali sicut deberet.

Item dixit quod furatus fuit unus liber mortuorum in suprascripta ecclesia sed nescit quis fuerit.

Item interrogatus dixit quod ipse dominus Graciolus nescit dicere de negociis canonicorum rescidencium ad ecclesiam Sancti Vincencii Pergamensis quia non conversatur cum eis ad ipsam ecclesiam.

Item dixit quod non predicatur in die dominico in ecclesia Sancti Alexandri maioris Pergamensis ut consuevit fieri.

[[c. 190v]] [Item] dixit quod non est factum aliquod inventarium de rebus immobilis [et] mobilis dicte ecclesie Sancti Alexandri.

Item dixit quod consueverunt dici due misse conventuales tempore quadragesime videlicet unam in mane ante tertiam et aliam ante nonam post tertiam.

Item dixit si de cetero recordabit de aliquibus que crediderit recordare in honorem et comodum dicte ecclesie Sancti Alexandri revelabit et dicet ipso domino episcopo.

Item prefatus dominus Gratiolus petit a prefato domino episcopo absolutiorem de omnibus in quibus idem dominus Graciolus incurrisset in aliquam excommunicationem occasione aliquarum litterarum ei presentatarum et p[...]

prefati domini episcopi occasione suprascripte visitationis. Die suprascripto vigesimo quarto suprascripti mensis februarii. In suprascripto choro ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis. Prefatus dominus episcopus, sedens pro tribunali,<sup>c</sup> convenit dominum presbiterum Lafranchum<sup>d</sup> de Assonica capelanum dicte ecclesie Sancti Alexandri ibidem presentem et ei precepit quod sub excommunicationis pena et in virtute sancte obedientie dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et de hiis que crediderit recomendare in utilitatem suprascripte ecclesie Sancti Alexandri.

<sup>a</sup> Segue Alexandri maioris Pergamensis depenn. <sup>b</sup> Lettere illeggibili <sup>c</sup> Segue preci depenn. <sup>d</sup> Segue cape depenn. <sup>e</sup> Segue h- depenn.

Bergamo, prebenda e carica che si aggiungeva a un altro canonicato tenuto nella stessa chiesa; giunse a Bergamo per volontà di papa Innocenzo IV che gli attribuì anche un canonicato a Novara (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 506).

<sup>12</sup> Guido o Guidotto era figlio di Caviata Colleoni, domicello di papa Urbano V, oltre al canonicato nel Capitolo cattedrale cittadino deteneva un beneficio chiericale nella chiesa di S. Cristina di Albegno, un canonicato in S. Lorenzo di Ghisalba e un beneficio chiericale semplice in SS. Gervasio e Protasio di Spirano (URBANO V, *Lettere comuni*, n° 23329, Montefiascone, 13 giu. 1369; per i riferimenti alle lettere e ai registri dei papi si è utilizzato il data-base *Ut per litteras apostolicas ...* della Brepols Publishers; L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 510).

Qui dominus presbiter Lafranchus sponte suscipiens visitationem ab ipso domino episcopo dixit et confessus fuit infrascripta omnia prefato domino episcopo.

Dixit enim interrogatus et confesus fuit quod non est aliquis canonicus nec mansionarius suprascripte ecclesie Sancti Alexandri qui diligit suprascriptum dominum Petrum Cestam prepositum suprascripte ecclesie Sancti Alexandri propter crudelitatem suam.

Item dixit quod quedam mulier quam solebat tenere dominus Albertinus de Petergalis canonicus dicte ecclesie vadat aliquando ad domum suam.

Item dixit quod Zinus de Brumano custos dicte ecclesie Sancti Alexandri dixit verba iniuriosa suprascripto domino preposito.

||c. 191r|| Item dixit quod Zinus de Brumano<sup>13</sup> et Bertraminus de Brumano custodes dicte ecclesie Sancti Alexandri<sup>14</sup> et Iacobus de Verdolo crucifer dicte ecclesie sepe garulant post altare<sup>b</sup> dicte ecclesie quando dicitur officium in dicta ecclesia.

Item dixit quod suprascriptus dominus prepositus nescit officium nec est devotus in officio.

Item dixit quod dominus Guillelmus de Buscho olim canonicus dicte ecclesie Sancti Alexandri<sup>15</sup> impignavit unum librum nomine Iob magni valoris.

Item dixit quod in dicta ecclesia sepe mutatur hostia consecrata.

Item dixit quod Guidotus de Collionibus<sup>16</sup> canonicus dicte ecclesie et Zinus de Brumano custos dicte ecclesie non vadunt in habitu clericali sicut deberent.

Item dixit quod suprascriptus dominus prepositus de blado quod recipit quolibet anno et quod spectat ad elimosinam non dat elimosinam pauperibus.

<sup>a</sup> dixit nell'interl. <sup>b</sup> Così

<sup>13</sup> Giovanni detto Zino de Brumano, custode di S. Alessandro Maggiore almeno fino al 1371 (AC, 47, «Atti del notaio Francesco Zenale», 12 lug. 1371) deteneva anche un beneficio clericale semplice in S. Maria di Brembate Superiore (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 514).

<sup>14</sup> Beltramo de Urniano deteneva anche un beneficio clericale semplice nella chiesa campestre di S. Martino di Urniano (*ibid.*).

<sup>15</sup> Guglielmo di Beltramo detto Brunello de Buscho nel 1324 era stato provvisto dall'arcivescovo di Milano di una prebenda canonica nella chiesa di Treviglio (ASBg, *Notarile*, 25, «Atti del notaio Graziolo di San Gervasio», 16 apr. 1348; Giovanni XXII, *Lettere comuni*, n° 19104, Avignone, 5 mar. 1324) e nel 1327 di un canonicato e prebenda in S. Giovanni di Pontirolo e ancora nella chiesa di Vercelli, in seguito alla morte di Giovanni de Busco (non conosciamo il rapporto di parentela tra i due, ma vari de Buscho tennero benefici ecclesiastici in diocesi di Lodi e Novara; Giovanni XXII, *Lettere comuni*, n° 28693, Avignone, 10 mag. 1327 e n° 28694, Avignone, 10 mag. 1327). Canonico della chiesa di Bergamo e arciprete di S. Vincenzo dal 1360 al 1363 (anno della morte, avvenuta in curia romana), era cappellano del cardinale Rinaldo Orsini (L. CHIODI, A. BOLIS, *Nota ecclesiarum civitatis et episcopatus Bergomi MCCCLX*, «Bergomum», LI, 1957, p. 50; Urbano V, *Suppliche*, n° 699, Avignone, 17 gen. 1363).

<sup>16</sup> Guidotto era figlio di Cavaita Colleoni, domicello del papa, oltre che uno dei protagonisti della vita politica cittadina (Urbano V, *Lettere comuni*, n° 23329, Montefiascone, 13 giu. 1369; B. BELOTTI, *op. cit.*, *ad vocem*). Nel 1340 ottenne un chiericato in S. Cristina di

Die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus, sedens pro tribunali, monuit trina monitione canonica Bertulinum dictum Episcopum<sup>a</sup> de Scanzo custodem dicte ecclesie rescidentem ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri ac eidem precepit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie dicat veritatem super hiis super quibus interrogabitur et super hiis que crediderit recommendare in honorem et comodum<sup>b</sup> prefate ecclesie et dicti domini episcopi.

Qui vero<sup>c</sup> Bertulinus dictus Episcopus custos sponte suscipiens precepta et visitationem dicti domini episcopi sponte dixit et confessus fuit coram prefato domino episcopo infrascripta et quodlibet eorum, videlicet dixit quod domini<sup>d</sup> presbiteri Petrus de Urniano et Graciolus de Sancto Gervasio canonici rescidentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri aliquando conversantur cum mulieribus.

||c. 191v|| Item dixit quod idem Bertulinus custos tenet quamdam mulierem senem non tamen in peccato.

Item dixit quod dominus presbiter Georgius de Roariis canonicus dicte ecclesie Sancti Alexandri<sup>17</sup> tenet in canonica suprascripte ecclesie Sancti Alexandri tres suos filios et habuit ipsos filios de quadam muliere que moratur in Broseta.

Item dixit quod suprascriptus Zinus custos multociens dixit iniuriam et verba iniuriosa suprascripto domino Petro preposito, et maxime in solemnitatibus in ecclesia suprascripta dixerit ei verba turpia, iniuriosa suprascripto domino preposito.

Item dixit quod furatus fuit unum<sup>e</sup> liber dicte ecclesie.

Item dixit quod canonici dicte ecclesie aliquando deciperunt et decipiunt mansionarios dicte ecclesie de spisia ipsorum mansionariorum.

Item dixit quod multis annis elapsis dominus Guillelmus de Buscho olim canonicus dicte ecclesie impignavit unum librum dicte ecclesie nomine Iob.

Item dixit quod suprascriptus Zinus custos dicte ecclesie ludit ad taxilos.

Item dixit quod suprascriptus Zinus custos stavit una nocte in una taberna.

<sup>a</sup> Segue custodem depenn. <sup>b</sup> et comodum nell'interl. <sup>c</sup> Segue dictus depenn. <sup>d</sup> Segue Graciolus depenn. <sup>e</sup> Così

Albegno (ASBg, *Notarile*, 27a, «Atti del notaio Alberto de Capitanei de Scalve», 17 set. 1340), nel 1363 un canonicato in S. Lorenzo di Ghisalba (AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 30 dic. 1362), due anni dopo dichiarò di possedere anche un beneficio clericale semplice in SS. Gervasio e Protasio di Spirano (L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 510).

<sup>17</sup> La famiglia bergamasca dei Roariis contò in questi anni ben quattro canonici all'interno dei capitoli cittadini, due dei quali furono Giorgio e il fratello Tommaso. Giorgio nell'ottobre del 1361 era presbiter rettore della chiesa di S. Alessandro in Colonna di Bergamo, quando entrò in Capitolo (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 22 ott. 1361). In questo stesso anno fu subesecutore apostolico (ASBg, *Notarile*, 31, «Atti di Bergamino di Zandobbio», 29 gen. 1361). Fu anche preposito di S. Lorenzo di Ghisalba (AC, 288, 2 feb. 1370), ebbe un beneficio sacerdotale *sine cura* nella chiesa di S. Maria Maggiore, fu chierico della chiesa di S. Vittore di Bottanuco, a San Pellegrino, nella chiesa dei SS. Pietro e Alessandro di Sorisole e in S. Stefano di Calcinate (L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 507 e AC, 45, «Atti del notaio Francesco Zenale», 16 gen. 1366).



Item dixit quod Guidotus de Collionibus canonicus dicte ecclesie et suprascriptus Zinus custos dicte ecclesie non cedunt in habitu clericali.

Item dixit quod in domo<sup>b</sup> domini Albertini de Petergalis canonici dicte ecclesie aliquando conversatur quedam mulier.

Item dixit quod mansionarii dicte ecclesie iuvenes garulant in ecclesia.

Item dixit quod suprascriptus dominus prepositus nescit divinum officium.

||c. 1927|| **Absolutio.**

Postea die suprascripto et loco et testibus predictis prefatus dominus episcopus ad cautelam cum modo iure et forma quibus melius potuit et potest secundum formam ecclesie consuetam absolvit et liberavit et absolvit et liberat suprascriptos dominos Graciolum canonicum, presbiterum Lafrancum capelanum et Bertulinum dictum Episcopum custodem ibidem presentes et hoc humiliter implorantes ab omni vinculo excommunicationis si quam suprascripti dominus Graciolus, presbiter Lafrancus et Bertulinus dictus Episcopus incurrisent occasione aliquarum litterarum et aliquarum mandatorum per prefatum dominum episcopum emanatarum et emanatorum dominis prelati, canonicis, capelanis, cruciferis, custodibus et capitulo ecclesie Pergamensis occasione alicuius visitationis facte seu fiende per prefatum dominum episcopum in personas suprascriptorum dominorum prelatorum, canonicorum, capelanorum, cruciferorum et custodum et capituli ecclesie Pergamensis, iniuncta eis et cuiquam eorum pro modo culpe penitentia salutari promittentes et iurantes <in> manibus prefati domini episcopi de parendo mandatis prefati domini episcopi et successorum suorum episcoporum Pergamensium canonicis intrancium et vicariorum ipsorum dominorum episcoporum.

Eodem die loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus, comisarius in hac parte specialiter deputatus a reverendissimo in Christo patre et domino domino Andruino miseratione divina ecclesie Sancti Marcelli presbitero cardinali apostolice sedis legato auctoritate sibi in hac parte comisa per prefatum dominum<sup>d</sup> legatum<sup>c</sup> iuxta formam ecclesie consuetam, absolvit prefatos dominum Graciolum canonicum, presbiterum Lafranchinum canonicum capelanum et Bertulinum dictum Episcopum custodem ibidem presentes, et absolutionis beneficium humiliter imploratus ab omnibus sententiis et penis quas occasione alicuius adhesionis et perticipationis, auxilii et consilii vel favoris per eos vel aliquem ipsorum prestiti alicui rebelli ecclesie aut excommunicato aut per ipsam ecclesiam de heresi condemnato vel alicuius excessus iniurie, dampni vel offensionis realis et personalis per eos vel eorum aliquem illati ||c. 192v|| et perpetrati contra romanam curiam seu ecclesiam, et quas propterea vigore quorumcumque apostolicorum vel aliorum processuum incurrisent vel quibus aliis ab hominis vel a iure prelati qualitercumque propterea legati existent recepto prius ab eis iuramento ad sancta Dei evangelia de stando mandatis ecclesie et quod in similibus de cetero non excedent iniuncta eis pro modo, culpe, penitentia salutari<sup>e</sup> super quibus<sup>a</sup> omnibus predictis et quolibet eorum cum predictis

<sup>a</sup> Segue dicte depenn. <sup>b</sup> Segue ipsius depenn. <sup>c</sup> Segue absolvit depenn. <sup>d</sup> Segue episcopum depenn. <sup>e</sup> Segue abs- depenn. <sup>f</sup> Segue dispondo dispensando depenn. <sup>g</sup> quibus neli-interl.

domino Graciolo canonico presbitero, Lafranco capelano et Bertulino dicto Episcopo custode super irregularitate si quam incurrissent prefatus dominus episcopus omni auctoritate qua potest misericorditer dispensavit. De qua auctoritate domini legati constat in quibusdam litteris quarum tenor talis est: Andruinus miseratione divina tituli Sancti Marcelli presbiter cardinalis apostolice sedis legatus, venerabili in Christo patri Dei gratia episcopo Pergamense, vel dilecto nobis in domino eius vicario in spiritualibus, salutem in Domino. Nuper sanctissimus pater et dominus noster dominus Urbanus divina prudentia papa .v. omnes et singulos tam prelatos et clericos quam laicos qui occasione alicuius adhesionis participationis, auxilii, consilii vel favoris per eos vel aliquem ipsorum prestiti alicui rebellis ecclesie aut excommunicato aut per ipsam ecclesiam de heresi condempnato vel alicuius excessus, iniurie, dampni vel offensionis realis vel personalis per eos vel eorum aliquem illati et perpetrati contra romanam curiam seu ecclesiam summosque pontifices, prelatos, clericos et personas ecclesiasticas, officiales, terras.\*

||c. 1937|| **Visitatio canonicorum ecclesie Sancti Vincentii.**

In nomine Domini. Cum reverendus in Christo pater et dominus dominus frater Lafranchus Dei et apostolice sedis gratia episcopus Pergamensis et comes, per suas litteras destinasset archidiacono, preposito, archipresbitero, singulis canonicis et capitulo ecclesie Pergamensis quod se ad sue visitationis officium suscipiendum preparare deberent, et ipsum volentem eius civitatem et diocesim et primo eorum fratres et subsequenter alios iuxta iuris exigentiam visitare, deberent certo termino expectare, alioquin in eorum et ipsorum singulos excommunicationis sententiam proferebat. Ipsique archidiaconus, prepositus, archipresbiter, canonici et capitulum ipsis litteris mandatis contra iusticiam recusantes ad reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum archiepiscopum Mediolanensem eiusque sedem metropolitancam appellasset et coram vicarium dicti domini archiepiscopi dicte appellationis causam prosequerentur. Cumque prefatus dominus episcopus occasione predicta fecisset denunciari excommunicatos plures canonicos dicte ecclesie, cumque pro parte ipsorum canonicorum et capituli ab ipsa denunciazione extitit appellatum ad reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Andruinum miseratione divina tituli Sancti Marcelli presbiterum cardinalem apostolice sedis legatum, nunc autem in choro ecclesie Sancti Vincentii Pergamensis venerabiles viri domini Stephanus de Lanteris archidiaconus et canonicus dicte ecclesie Pergamensis, presbiter Tomaxius de Roariis, presbiter Iohannes dictus pre Aquistinus de Bonoldis de Culzinate et presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne, presbiter Iacobus de Sonzinus, Nicolinus de Canali, Bertulinus de Suardis, Paganinus de Roariis, Avancius de Urio, Fachinus de Taliuno et Primolus de Udrugio et Filipolus de Monetariis residentes ad dictam ecclesiam Sancti Vincentii,<sup>18</sup> omnes

\* Il brano, che inizia con Andruinus, è stato aggiunto posteriormente e lasciato incompleto.

<sup>18</sup> Su questi canonici si veda *inf.*

canonici dicte ecclesie Pergamensis, ad capitulum convocati et congregati pro predictis et infrascriptis explicandis, in quibus consistit maior et sanior pars capituli suprascripti et qui sunt plus quam due partes trium partium omnium prelatorum et canonicorum dicte ecclesie residentium dicte ecclesie eorum nomine et nomine et vice ||c. 193v|| dicti capituli et nomine omnium et singulorum huic resignationi adherere volentium, volentes agnoscere bonam fidem conscientie, zello ac predictis appellationibus et omnibus aliis appellationibus interpositis pro parte suprascripti capituli vel alicuius predictorum dominorum prelatorum et canonicorum occasione predicta sponte et libere et ex certa scientia resignaverunt et resignant in <manibus> prefati domini episcopi et mei notarii tamquam persone<sup>a</sup> publice stipulantis et recipientis nomine et vice cuiuslibet persone cui<sup>b</sup> intererit et testium infrascriptorum presentia constituti volentes et expresse dicentes et etiam protestantes quod eis placet quod ipse dominus episcopus in eos libere sue visitationis officium exequatur non derogando propterea de quibus privilegiis et iuribus dicte ecclesie Pergamensis. Actum hoc anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, indictione secunda, die septimo mensis marcii. In civitate Pergami in ecclesia Sancti Vincentii. Presentibus domino Iohanne de Bossis canonico ecclesie Sancti Sismondi Bononiensis<sup>19</sup> vicario prefati domini episcopi et presbitero Leone de La Porta rectore ecclesie Sancte Agathe Pergamensis<sup>20</sup> et presbitero Iohanne de Vitalibus de Ciserano rectore ecclesie Sancti Pancratii Pergamensis et Venturino de Poma notario Pergamensi ac Antonio de Udrugio clerico ecclesie Sancte Agathe Pergamensis<sup>21</sup> vocatis et rogatis. Eodem die, loco, testibus predictis. Iohannes de Verdello crucifer<sup>22</sup> dicte

<sup>a</sup> Segue per depenn. <sup>b</sup> Così per cui

<sup>19</sup> Originario di Magenta fu *decretorum doctor e magister in artibus, salariatus a communitate Bononie*; oltre ad essere canonico di S. Sismondo di Bologna teneva un beneficio chiericale in S. Agata di Bergamo (e dichiarò di essere disposto a rinunciare ad entrambi se il papa gli avesse concesso la prepositura in S. Ambrogio a Milano e benefici nelle chiese di S. Nazzaro di Milano e S. Giovanni di Pontirolo). Vicario del vescovo di Bergamo almeno tra il 1363 ed il 1366 (AC, 659, 24 lug. 1363; PC, 3917, 24 gen. 1365), fu anche vicario del vescovo di Bologna (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 509).

<sup>20</sup> Deteneva anche una prebenda sacerdotale curata nella chiesa di S. Ambrogio di Ronco, pieve di Vimercate, diocesi di Milano (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 502). Testimone di vari documenti rogati dal notaio vescovile Francesco Zenale, la sua famiglia dovette essere attiva nella chiesa secolare cittadina: *presbiter* Bertramo de La Porta era rettore di S. Andrea di Bergamo e Lanfranchino chierico, nella stessa chiesa (AC, 7, «Atti del notaio Alberto de Anenis», 24 dic. 1333).

<sup>21</sup> Antonio fu Minolo, milanese, giunse a Bergamo al seguito del vescovo Lanfranco; come suo *domicellus* nel 1361 ricevette un beneficio nella chiesa di S. Pietro di Castione (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 9 ott. 1361). Deteneva anche un canonicato in S. Giovanni di Telgate e un beneficio clericale in S. Fermo di Bedesco (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, pp. 512, 513). Nel 1392 lo troviamo cappellano nella chiesa di S. Alessandro (cappella dotata da *magister* Venturino de Gargani canonico di Bergamo presso l'altare di S. Giovanni Battista, AC, 491).

<sup>22</sup> Crocifero nella chiesa di S. Vincenzo almeno tra il 1339 ed il 1371 (ASBg, Nota-

ecclesie Pergamensis et Iohannes de Barillis custos<sup>23</sup> dicte ecclesie residentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii resignaverunt suprascriptis appellationibus de quibus supra fit mentio et ita dixerunt et fecerunt in omnibus et per omnia ut supra fecerunt suprascripti domini archidiaconus et canonici. ||c. 194r|| Die suprascripto, loco et testibus predictis. Dominus episcopus<sup>a</sup> in presentia suprascriptorum dominorum archidiaconi et canonicorum ad capitulum congregatorum hac vice elegit tribunal suum in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii ad faciendum et exercendum visitationem contra ipsos dominos archidiaconum et canonicos.<sup>b</sup>

Postea die suprascripto et loco, prefatus dominus episcopus visitando suprascriptos dominos archidiaconum et canonicos vocavit eos et quemlibet eorum<sup>c</sup> a parte in dicta ecclesia<sup>d</sup> et eos et singulos eorum secreta<sup>e</sup> singulatim inquisivit prout inferius continetur.

#### Visitatio<sup>f</sup> domini archidiaconi.

Postea, die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum dominum Stephanum de Lanteriis archidiaconum et canonicum<sup>g</sup> ecclesie Pergamensis residentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii,<sup>h</sup> in presentia prefati domini episcopi constitutum et humiliter et devote suscipientem visitationem ab ipso domino episcopo, precepit eidem domino Stephano archidiacono et canonico ibidem presenti et eum monuit quod in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac etiam eidem domino episcopo dicat et revelat ea que crediderit fore utilia et comoda dicte ecclesie et comunitatis et capituli eiusdem. Qui vero dominus Stephanus archidiaconus et canonicus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta et quodlibet eorum, videlicet dixit quod in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii est statum<sup>b</sup> aliquando per duodecim dies quod non est celebrata missa<sup>i</sup> in suprascripta ecclesia Santi Vincentii etiam ad altare maius<sup>j</sup> ipsius ecclesie.

<sup>a</sup> Segue una s- depenn. <sup>b</sup> Segue et depenn. <sup>c</sup> Segue secreta nell'interl. depenn. corr. di singulatim sul rigo e depenn. <sup>d</sup> a parte (...) ecclesia nel margine <sup>e</sup> eorum secreta nell'interl. <sup>f</sup> Segue ecclesie Sancti depenn. <sup>g</sup> canonicum nell'interl. <sup>h</sup> Segue per tantum tempus depenn. <sup>i</sup> Segue videlicet [...] quod nell'interl. depenn. a correzione di et hic non ponitur a prof[...] sul rigo depenn. <sup>j</sup> Così

rile, 27a, «Atti di Alberto de Capitanei de Scalve», 24 set. 1339; e *inf.*, testo della visita del 1371).

<sup>23</sup> Nel 1365 dichiarò di tenere anche un beneficio clericale semplice in S. Stefano, e SS. Michele e Alessandro di Trescore (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 509).

<sup>24</sup> Figlio di Bassiano e fratello di Ambrosino, milanese, giurisperito; nel 1325 ricevette, in concomitanza con il fratello, un canonicato nella chiesa di Bergamo (Giovanni XXII, *Lettere comuni*, n° 21685 e 21684, Avignone, 1 mar. 1325). Arcidiacono di S. Vincenzo di Bergamo dal 1361 alla morte, avvenuta nel 1368 (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 24 ott. 1361 e 2 dic. 1368).

Item idem dictus archidiaconus dixit quod Francischus de Crema eiusdem ecclesie custos<sup>25</sup> non bene facit officium suum.

Item dixit quod prefatus dominus episcopus habet curam in procedendo ad hoc ut canonici et mansionarii dicte ecclesie de cetero veniant ad officium vesperorum quia<sup>a</sup> bene non veniunt ad officium.

Item dixit quod Paganinus de Roariis canonicus<sup>26</sup> dicte ecclesie tenet unam mulierem inhonestam ut audivit dici.<sup>b</sup>

||c. 194v|| Item dixit quod interrogatus quod Nicolus de Canalis<sup>27</sup> canonicus dicte ecclesie Pergamensis tenet unam mulierem inhonestam ut audivit dici.

Item dixit quod dominus Albertus de Petergalis canonicus dicte ecclesie tenet similiter unam mulierem.

Item dixit quod ipse dominus archidiaconus non fecit rationem canavarie sue.

Item dixit quod<sup>c</sup> de consensu capituli suprascripte ecclesie fuerunt impignate infrascripte res de bonis comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Vincentii Pergamensis, videlicet una<sup>d</sup> crux,<sup>e</sup> unum palium, unum paramentum et unum librum<sup>f</sup> qui vocatur Papiam.

Item dixit quod canonici et mansionarii dicte ecclesie non bene obediunt nec servant reverentiam prelati dicte ecclesie.

Item dixit quod Gasparolus qui dicitur Rubeus de Monetariis canonicus<sup>28</sup> dicte ecclesie dixit verba iniuriosa et vadit ad loca inhonesta et conversatus est ad monasterium Sancte Lucie Pergamensis.<sup>29</sup>

Item dixit quod domini presbiter Tomaxius et Georgius fratres de Roariis canonici dicte ecclesie sunt mercatores vini et bladi.

<sup>a</sup> Segue non depenn. <sup>b</sup> Segue Simili anno fuit processum de suprascriptis aliis canonicis depenn. <sup>c</sup> Segue infrascripto depenn. <sup>d</sup> Segue -m depenn. <sup>e</sup> Segue crucem depenn. <sup>f</sup> Così.

<sup>25</sup> Francesco di Alessandro, fratello di Mafiolo (a sua volta chierico nella chiesa di S. Giovanni Evangelista di Bergamo, AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 20 ott. 1362).

<sup>26</sup> Canonico di S. Vincenzo, abitava nella vicinia di S. Cassiano; oltre al canonicato era detentore di un beneficio clericale semplice in S. Sisto di Colognola (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 506).

<sup>27</sup> Questa famiglia fu tra le protagoniste della chiesa cittadina della prima metà del XIV secolo, con otto canonici nelle chiese cattedrali, beneficiando della stretta parentela con Guglielmo Longhi (la madre apparteneva ai de Canale di Calepio, cf. G. CARIBONI, Longhi, *Guglielmo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 65, Roma 2005, pp. 645-47), diacono cardinale di S. Nicola in Carcere. Tra questi Nicolino fu Guglielmo.

<sup>28</sup> Famiglia attiva nella pratica della mercatura, legata ai signori di di Milano. Su Gasparolo di Andreolo e Filippolo, entrambi canonici bergamaschi si veda F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., p. 157.

<sup>29</sup> Il convento delle domenicane di S. Lucia fuori le mura venne fondato dal vescovo bergamasco Cipriano degli Alessandri nel 1336 (cf. A. PESENTI, *La signoria viscontea (1316-1428) e gli inizi della dominazione veneta (1428-1512)*, in *Storia religiosa della Lombardia*, a c. di A. CAPRIOLI, A. RINALDI, L. VACCARO, Brescia 1988, p. 138).

**Dominus presbiter Tomaxius de Roariis.**<sup>30</sup>

Die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus, sedens pro tribunali, precepit suprascripto domino presbitero Tomaxio de Roariis canonico prebendato dicte ecclesie Pergamensis<sup>a</sup> quod ibidem presenti et eum monuit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie dicat et confiteatur veritatem de hiis super quibus interrogabitur et etiam dicet ea que crediderit fore utilia dicte ecclesie et dicti capituli. Qui vero dominus presbiter Tomaxius canonicus sponte suscipiendo visitationem ab ipso domino episcopo confessus fuit infrascripta:

Item dixit quod idem dominus presbiter Tomaxius proiectit in terram quamdam litteram que sibi presentabatur ex parte prefati domini episcopi. Item dixit quod custodes dicte ecclesie non bene dicunt nec faciunt officium suum in dicta ecclesia Sancti Vincentii.

Item dixit quod Paganinus de Roariis<sup>31</sup> canonicus dicte ecclesie tenet unam mulierem inhonestam.

[[c. 1957]] Item interrogatus dixit quod impignate fuerunt infrascripte res de bonis ecclesie et comunitatis Sancti Vincentii Pergamensis, videlicet unum librum nomine Papias, una crux, unum palium et unum paramentum a presbitero, et dicitur quod ipsam crucem habet Bonus de Roariis impignatam.

**Visitatio domini presbiteri Aquistini.**<sup>32</sup>

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens et ibidem pro tribunali visitando dominum<sup>b</sup> presbiterum Iohannem dictum pre Aquistinus de Bonoldis de Culzinate canonicum prebendatum et primicerium dicte ecclesie Pergamensis rēscidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii Pergamensis, precepit eidem domino presbitero Iohanni dicto pre Aquistino ibidem presenti<sup>c</sup> quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super

<sup>a</sup> Segue quod depenn. <sup>b</sup> Segue pre Io- depenn. <sup>c</sup> ibidem presenti nell'interl.

<sup>30</sup> Presbiter, cimiliarca e canonico di San Vincenzo con prebenda sacerdotale, deteneva anche un beneficio chiericale in SS. Pietro e Alessandro di Sorisole (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 507). Tra il 1333 e il 1339 era canonico della pieve di S. Salvatore di Lemine (AC, 7, «Atti del notaio Alberto de Anenis», 8 mag. 1333; ASBg, *Notarile*, 27a, «Atti di Alberto de Capitanei de Scalve», 23 apr. 1339). Sappiamo che nel 1367 abitava nella vicinia de Antescolis (AC, 45, «Atti del notaio Francesco Zenale», 3 dic. 1367). Nel 1375 la sua prebenda è vacante in seguito alla sua morte (GREGORIO XI, *Lettere comuni*, n° 39134, Avignone, 1 ott. 1375).

<sup>31</sup> Canonico di S. Alessandro, poi di S. Vincenzo, risiedeva nella vicinia di S. Casiano (PC, 286, 20 mag. 1355), deteneva un beneficio clericale semplice in S. Sisto di Colognola (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 506).

<sup>32</sup> Giovanni detto presbiter Aquistino del fu Bergamino de Bonoldis di Calcinate nel 1360 era custode di S. Vincenzo, l'anno successivo ottenne un canonicato nella stessa chiesa (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 22 ott. 1361). Nel frattempo deteneva anche beneficio sacerdotale e cappellania in S. Maria di Rosate. Fu primicerio fino al 1377 (PC, 391, 12 ott. 1377).

quibus interrogabitur ac etiam dicat ea que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie.

Qui dominus presbiter Iohannes dictus pre Aquistinus interrogatus et examinatus super infrascriptis\* per prefatum dominum episcopum sponte suscipiendo dictam visitationem ab ipso domino episcopo dixit quod ipse dominus presbiter Iohannes dictus pre Aquistinus bene turbatur in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii aliquando quia canonici et mansionarii dicte ecclesie non bene faciunt officium nec romanum nec officium galicanum, et quod dominus presbiter Tomaxius de Roariis et Petrus de Habiatitis<sup>33</sup> canonici dicte ecclesie sepe garulant in ecclesia quando dicitur officium in dicta ecclesia, et quod aliqui canonici dicte ecclesie et maxime Gasparolus dictus Rubeus de Monetariis canonicus dicte ecclesie veniunt ad officium in dicta ecclesia sine cota sepe.

Item dixit quod audivit dici quod dominus Paganinus de Roariis et dominus Nicolinus de Canali canonici dicte ecclesie tenent mulieres inhonestas. Item interrogatus dixit quod audivit dici quod<sup>b</sup> suprascriptus dominus Nicolinus de Canali canonicus dicte ecclesie et Francischus de Crema custos dicte ecclesie luserunt ad taxilos sub ulmo ecclesie Sancte Marie in vicinia de Antescollis civitatis Pergami.

||c. 195v|| Item interrogatus si scit aliquem canonicum et mansionarium dicte ecclesie portantem arma,<sup>c</sup> dixit quod suprascriptus Nicolinus de Canali canonicus aliquando portat arma.

Item dixit quod non est facta ratio bonorum comunitatis dicte ecclesie de anno proximo preterito nec est data spisia canonicis dicte ecclesie de ipso anno proximo preterito.

#### Visitatio Bertulini de Suardis.<sup>34</sup>

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando Bertulinum de Suardis canonicum dicte ecclesie precepit eidem Bertulino ibidem presenti et intelligenti rescidenti ad supra scriptam ecclesiam Sancti Vincentii<sup>d</sup> sponte suscipienti visitationem ab ipso domino episcopo quod ipse Bertulinus sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum

\* super infrascriptis *nell'interl.* <sup>b</sup> *Segue Nicol- depenn.* <sup>c</sup> *Segue respondit e item depenn.* <sup>d</sup> ad (...) Vincentii *nell'interl.*

<sup>33</sup> Nel 1334 Pietro fu Giovanni ottenne una grazia aspettativa su un beneficio nella chiesa di S. Zenone di Osio Sopra in diocesi di Milano (GIOVANNI XXII, *Lettere comuni*, n° 62616, Avignone, 4 feb. 1334), beneficio che nel 1365 teneva ancora (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 506). Nel 1377 fu vicario generale dell'arcidiacono Giovanni de Curatis (PC, 391, 12 ott. 1377).

<sup>34</sup> Uno dei numerosi esponenti della famiglia Suardi all'interno del Capitolo cattedrale. Su questa potente consorceria manca uno studio specifico, si vedano B. BELOTTI, *op. cit.*; G. ANTONUCCI, *Domus Suardorum*, «Bergomum», XXII (1928), pp. 258-62; A. MAZZI, *Visconti, Pusterla e Suardi nei documenti della Civica Biblioteca*, «Bergomum», XI (1917), pp. 1-21; A. SALA, *op. cit.*, pp. 255-373.

dominum episcopum et quod etiam dicet et revelabit ipsi domino episcopo et ea que crediderit fora utilia prefate ecclesie et comunitatis eiusdem.

Qui Bertolinus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta, videlicet dixit enim quod custodes dicte ecclesie non bene faciunt officium suum sicut debentur.

Item dixit quod domini presbiter Tomaxius de Roariis, Petrus de Habaticis et Gasparolus de Monetariis canonici dicte ecclesie sepe garulant in suprascripta ecclesia in officio.

Item dixit quod audivit dici quod Nicolinus de Canali et Paganinus de Roariis canonici dicte ecclesie tenent mulieres inhonestas.

Item dixit quod impignate fuerunt suprascripte res suprascripte ecclesie Sancti Vincentii, non tamen de consensu suprascripti Bertulini ut supra dixerunt alii canonici dicte ecclesie.

Item dixit quod ipse Bertulinus non fecit designationem iurium prebende sue.

Item dixit interrogatus quod Nicolinus de Canali canonicus dicte ecclesie est mercator equorum.

Item dixit quod de duobus annis proximis preteritis et spisia nec cotidiane dictribuciones non sunt designate canonicis nec mansionariibus dicte ecclesie.

Item dixit quod domus canoniche dicte ecclesie vadunt in ruinam.

||c. 196r|| **Visitatio presbiteri Iohannis de Gorne.**<sup>39</sup>

Die suprascripto et loco, prefatus dominus episcopus, sedens pro tribunali, precepit domino presbitero<sup>c</sup> Iohanni de Sozonibus de Gorne canonico prebendato ecclesie Pergamensis rescidenti ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii<sup>d</sup> ibidem presenti et intelligenti sponte suscipienti visitacionem a prefato domino episcopo quod sub pena excommunicationis in virtute sancte obediencie eidem domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et quod dicat ea que crediderit utilia suprascripte ecclesie. Qui dominus presbiter Iohannes interrogatus et examinatus sponte dixit et confessus fuit infrascripta.<sup>e</sup> Dixit quod canonici sacerdotes dicte ecclesie non bene faciunt officium suum nec septimanas suas.

Item dixit quod male pulsantur hore in dicta ecclesia et inter alias horas non pulsatur matutinum quia pulsatur in mane cum dies est facta.

Item dixit quod in missis celebratis in dicta ecclesia sepe turbatum est officium per canonicos suprascripte ecclesie et quod missa sepe non dicitur

<sup>a</sup> *Segue ea depenn.* <sup>b</sup> *Così* <sup>c</sup> *presbitero nell'interl.* <sup>d</sup> *rescendenti (...) Vincentii nell'interl.* <sup>e</sup> *sponte (...) infrascripta nell'interl.*

<sup>39</sup> Figlio di *magister Iohannis de Ferariis de Sozzonibus de Gorne* (attuale Gorno, in valle del Riso, laterale della Val Seriana; PC, 1793, 5 lug. 1365), deteneva già un beneficio sacerdotale della chiesa di S. Maria di Curno, poi ottenne l'arcipretura nella pieve di S. Lorenzo di Mologno e un chiericato nella chiesa di S. Salvatore di Monasterolo (PC, 4386, 24 feb. 1352; AC, 288, 2 feb. 1370; PC, 3979, 26 lug. 1373).



in nota et quod missa aliquando non dicitur nisi media in ipsa ecclesia et quod non cantantur vespere in ipsa ecclesia.

Item dixit quod Nicolinus de Canali et Paganinus de Roariis canonici dicte ecclesie tenent mulieres inhonestas.

Item dixit quod impignate seu tradite sunt pigni infrascripte res de bonis suprascripte ecclesie Sancti Vincentii scilicet unus liber nomine Papias, una crux, unum palium et unum paramentum a presbitero.

Item dixit quod canonici dicte ecclesie non faciunt debitam reverentiam dicte ecclesie sicut debent.

Item dixit quod de duobus annis proximis preteritis de spisia nec de cotidianis distributionibus non est responsum canonicis nec mansionariis dicte ecclesie.

||c. 196v|| **Visitatio presbiteri Iacobi de Sonzino.**<sup>36</sup>

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando dominum presbiterum Iacobum de Sonzino canonicum prebendam ecclesie Pergamensis rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii constitutum coram prefato domino episcopo sponte recipientem visitationem a prefato domino episcopo dixit et precepit eidem domino presbitero Iacobo presenti ed intellegenti quod sub excommunicationis pena et in virtute sancte obedientie eidem domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et etiam dicet ea que crediderit fore utilia dicte ecclesie et comunitatis eiusdem. Qui vero dominus presbiter Iacobus sponte suscipiens visitationem a prefato domino episcopo interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta.

Dixit enim quod custodes dicte ecclesie Sancti Vincentii non bene faciunt officium suum.

Item dixit quod Bertulinus de Suardis et Fachinus de Taliuno<sup>37</sup> canonici dicte ecclesie aliquando veniunt in ecclesie Sancti Vincentii ad officium sine corona clericali in capite.

Item dixit quod domini presbiter Tomaxius de Roariis, Petrus de Habiaticis et Gasparolus de Monetariis canonici dicte ecclesie et etiam alii canonici dicte ecclesie sepe garulant in suprascripta ecclesia quando dicitur officium. Item dixit quod domini presbiter Petrus de Urniano, Avancinus de Urrio,<sup>38</sup> Petrus de Habiaticis et Nicolinus de Canali canonici dicte ecclesie habent et tenent filios proprios.

\* *Segue domino depenn.*

<sup>36</sup> *Presbiter Iacopo di Soncino, canonico con prebenda sacerdotale, nel 1363 ottenne dal cardinale di S. Adriano Rinaldo Orsini, di cui era cappellano, l'arcipresbiterato in S. Vincenzo, carica che avrebbe tenuto almeno fino al 1395 (URBANO V, Lettere comuni, n° 4772, Avignone, 16 feb. 1363). Al contempo godeva di un beneficio semplice nella chiesa di S. Stefano di Fara Olivana (cf. L. MARTINELLI PERELLI, op. cit., p. 505).*

<sup>37</sup> Canonico di S. Vincenzo.

<sup>38</sup> Ottenne il canonicato nella cattedrale di Bergamo nel 1355, per dispensa papale,

Item dixit quod non servatur debita reverentia prelati dicte ecclesie per canonicos et mansionarios eiusdem.

Item dixit quod non est facta distributio spisie de bonis dicte ecclesie de duobus annis proximis preteritis.

||c. 197r|| **Visitatio domini Nicolini de Canali.**

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando dominum Nicolinum de Canali canonicum prebendatum ecclesie Pergamensis residentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii constitutum coram suprascriptum dominum episcopum sponte recipientem visitacionem a prefato domino episcopo dixit et precepit eidem domino Nicolino ibidem presenti et intelligenti quod sub excommunicationis pena et in virtute sancte obedientie eidem domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et etiam dicat ea que crediderit for utilia dicte ecclesie et comunitatis eiusdem. Qui vero dominus Nicolinus sponte suscipiens visitationem a prefato domino episcopo interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta. Dixit enim quod quidam canonicus de Pusterla<sup>9</sup> canonicus prebendatus dicte ecclesie obtinens prebendam sacerdotalem dicte ecclesie et qui etiam moratur Mediolani non facit septimanam suam nec<sup>a</sup> est in sacris ordinibus constitutus. Item dixit quod custodes dicte ecclesie non faciunt bene officium suum sicut debentur.

Item dixit quod est magna discordia in ecclesia Sancti Vincentii Pergamensis de officio inter canonicos suprascripte ecclesie dicendo unus debet dici sic et alter dicit non debet dici sic.

Item dixit quod ipse Nicolinus dimisit mulierem quam solebat tenere.

Item dixit quod aliquando ipse Nicolinus lusit ad tabullas.

Item dixit quod duo anni sunt elapsi quod non sunt facte rationes suprascripte comunitatis nec sunt date spisie nec cotidiane distribuciones canonicis et mansionariis dicte ecclesie.

**Visitatio domini Paganini de Roariis.**

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando dominum<sup>b</sup> Paganinum de Roariis canonicum prebendatum ecclesie residentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii constitutum coram prefato domino episcopo sponte recipientem visitationem a prefato

<sup>a</sup> Segue facit septimanam su- depenn. <sup>b</sup> Segue Nicolinum depenn.

nonostante avesse una prebenda nella cattedrale di Piacenza e vi esercitasse anche l'*officium vicedominatus*, aveva poi benefici nelle chiese di SS. Marco e Martino di Ciserano, diocesi di Milano, e in S. Giovanni de *Inchinis*, diocesi di Bergamo (GREGORIO XI, *Lettere comuni*, n° 22620, Villanova, 29 ago. 1372). Nel 1375 la carica di *vicedominatus* risulta vacante in seguito alla sua morte (Id., *Lettere comuni*, n° 36516, Avignone, 21 gen. 1375).

<sup>9</sup> Acatolo Pusterla, canonico bergamasco almeno tra il 1360 e il 1367, apparteneva a una delle più illustri famiglie milanesi elencate nella *matricula nobilium*, vantava legami con i signori di Milano (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., ad vocem).

domino episcopo dixit et precepit eidem domino Paganino ibidem presenti et intelligenti quod sub excommunicationis pena et in virtute sancte obedientie eidem domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac etiam dicet ea que crediderit fore utilia dicte ecclesie et comunitatis eiusdem.

Qui vero dominus Paganinus sponte suscipiens visitationem a prefato domino episcopo interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum dixit et confessus fuit infrascripta. Dixit enim quod Francischus de Crema custos dicte ecclesie non bene facit officium suum.

Item dixit quod<sup>a</sup> aliqui ex canonicis dicte ecclesie veniunt ad officium in dicta ecclesia sine cota.

Item dixit interrogatus quod ipse Paganinus tenuit quamdam mulierem sed bene relinquit eam.

Item dixit quod impignati fuerunt et sunt una crux et unus liber nomine Papias et unum palium et unum paramentum de bonis comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Vincentii.

Item dixit quod duo anni sunt quod non sunt date spisie et cotidiane distribuciones dicte ecclesie canonicis et mansionariis dicte ecclesie per eos in ipsis duobus annis perservite.

||c. 197v|| **Visitatio domini Avancini de Urio canonici.**

Die suprascripto et loco suprascriptus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando dictum Avancinum de Urio canonicum prebendatum ecclesie Pergamensis rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii constitutum coram prefato domino episcopo sponte percipientem visitationem a prefato domino episcopo precepit eidem domino<sup>b</sup> Avancino ibidem presenti et intelligenti quod sub excommunicationis pena et in virtute sancte obedientie eidem domino episcopo dicet veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac etiam dicet ea que crediderit fore utilia dicte ecclesie et comunitatis eiusdem. Qui vero dominus Avancinus sponte suscipiens visitationem a prefato domino episcopo interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum dixit et confessus fuit infrascripta: dixit enim idem dominus Avancinus quod custodes dicte ecclesie Sancti Vincentii non bene faciunt officium suum.

Item dixit interrogatus quod in choro suprascripte ecclesie Sancti Vincentii non bene fit officium et quod ibidem garulatur per certos canonicos dicte ecclesie. Item dixit quod canonici dicte ecclesie parvam reverentiam prelati dicte ecclesie servant.

Item dixit quod non sunt date spisie nec cotidiane distribuciones dicte ecclesie de duobus annis proximis preteritis, quod est male factum.

**Visitatio Fachini de Talliuno.**

Die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando Fachinum de Taliuno canonicum prebendatum ecclesie Perga-

<sup>a</sup> *Segue quod depenn.*    <sup>b</sup> *Segue episcopo depenn.*

mensis rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii constitutum coram prefato domino episcopo sponte suscipientem visitacionem a prefato domino episcopo precepit eidem Fachino ibidem presenti et intelligente quod sub excommunicationis pena e in virtute sancte obedientie eidem domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac etiam dicat ea que crediderit fore utilia dicte ecclesie et comunitatis eiusdem. Qui Fachinus sponte suscipiens visitacionem a prefato domino episcopo interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum dixit et confessus fuit infrascripta: dixit enim idem Fachinus quod in officio non servatur ordo in ecclesia, nec prelati et canonici dant ordinem circa officium sicut debentur.

Item dixit quod custodes dicte ecclesie non faciunt bene officium suum.

Item dixit quod domini presbiter Tomaxius de Roariis, Nicolinus de Canali et Paganinus de Roariis canonici dicte ecclesie tenent mulieres inhonestas. Item dixit interrogatus quod suprascriptus dominus presbiter Tomaxius de Roariis est mercator vini.

Item dixit quod de duobus annis proximis preteritis non est data spisia nec sunt date cotidiane distribuciones suprascripte ecclesie canonicis et mansionariis dicte ecclesie.

||c. 1987|| Die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando Primolum de Udrugio canonicum<sup>40</sup> prebendatum ecclesie Pergamensis rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii constitutum coram prefato domino episcopo sponte suscipientem visitacionem a prefato domino episcopo precepit eidem Primolo ibidem presenti et intelligente quod sub excommunicationis pena et in virtute sancte obedientie eidem domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac etiam dicat ea que crediderit fore utilia dicte ecclesie et comunitatis eiusdem. Qui Primolus de Udrugio canonicus sponte suscipiens visitacionem a prefato domino episcopo interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum, dixit et confessus fuit infrascripta. Dixit enim idem Primolus quod canonici sacerdotes dicte ecclesie aliquando in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii non bene faciunt septimanas suas in celebrando missas.

Item dixit quod custodes dicte ecclesie non bene pulsant horas nec bene faciunt officium suum.

Item dixit quod Nicolinus de Canali canonicus dicte ecclesie venit aliquando et sepe in choro suprascripte ecclesie ad officium sine cota.

<sup>40</sup> Chierico di origine milanese, dovette arrivare in città al seguito del vescovo Lanfranco, di cui fu procuratore per la riscossione di fitti e poi camerario (AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», mag. 1363). Oltre al canonicato in S. Vincenzo ottenne dal presule la prepositura *sine cura* in S. Matteo di Bergamo e un beneficio clericale semplice nella chiesa di S. Salvatore di Bergamo, era inoltre chierico della chiesa urbana di S. Giovanni evangelista (PC, 2144, 31 lug. 1361; L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 512). Fu l'unico canonico che nel 1363 accettò di essere visitato dal vescovo, dichiarandosi *paratum obedire predictis litteris prefati domini episcopi in quantum debet de iure* (AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 24 mag. 1363; F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., *ad vocem*).

Item dixit quod domini presbiter Tomaxius et Petrus de Habiaticis canonici dicte ecclesie sepe non cesant garulare in ecclesia quando fit officium. Item dixit quod canonici dicte ecclesie in officio inter se dicunt verba iniuriosa aliquando in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii.

Item dixit quod Nicolinus de Canali canonicus dicte ecclesie prestat ad biselantiam ut audivit dici.

Item dixit quod audivit dici quod Gasparolus dictus Rubeus de Monetariis canonicus dicte ecclesie et Francischinus de Crema custos dicte ecclesie vadunt aliquando ad loca inhonesta ut audivit dici.

Item dixit quod audivit dici quod canevarii dicte comunitatis Sancti Vincentii hactenus non bene fecerunt rationes suas capitulo dicte ecclesie.

Item dixit quod audivit dici quod Gasparus de Duniotis canonicus<sup>41</sup> dicte ecclesie hactenus tenuit quamdam mulierem nuptam in burgo Sancti Andree.

Item dixit quod audivit dici quod dominus Petrus de Habiaticis canonicus dicte ecclesie tenet secum filios suos proprios, non tamen tenet eos in ecclesia nec in canonica.

#### ||c. 198v|| **Visitatio Filipoli de Monetariis.**

Die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus, sedens pro tribunali, precepit Filipolo de Monetariis canonico dicte ecclesie Pergamensis rescidenti ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii ibidem presenti et intelligenti sponte suscipienti visitationem a prefato domino episcopo quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie eidem domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et quod dicat ea que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie et comunitatis eiusdem. Qui Filipolus canonicus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum,<sup>b</sup> dixit cum sit nominatus canonicus et iuvenis nihil scire de negotiis canonicorum dicte ecclesie.

#### **Visitatio Iohannis de Verdelo cruciferi.**

Die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus sedens, pro tribunali, precipit Iohanni de Verdelo crucifero<sup>c</sup> dicte ecclesie rescidenti ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii ibidem presenti et intelligenti sponte suscipienti visitationem a prefato domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et quod eidem domino episcopo quod dicet ea que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie. Qui Iohannes crucifer interrogatus et examinatus per prefatum

\* *Segue in off. depenn.* <sup>b</sup> per (...) episcopum *nell'interl.* <sup>c</sup> crucifero *nell'interl. corr.* canonico *sul rigo depenn.*

<sup>41</sup> Gasparo di Bonfadino, fratello del mercante Giovanni, iniziò la sua carriera come notaio del Capitolo (i suoi atti sono conservati in ASBg, *Notarile*, 44). Prima custode, poi cappellano di S. Alessandro e canonico di S. Vincenzo, teneva anche la prepositura *sine cura* nelle chiese campestri di S. Maria del Mismo e di di S. Siro a Cologno, oltre a un beneficio semplice nella chiesa di S. Stefano di Fara Olivana (AC, 44, «Atti del notaio Francesco Zenale», 31 gen. 1363; PC, 773, 9 lug. 1362).

dominum episcopum dixit et confessus fuit infrascripta coram ipso domino episcopo. Dixit enim interrogatus idem Iohannes quod custodes dicte ecclesie non bene faciunt officium suum.

Item dixit quod Paganinus de Roariis canonicus dicte ecclesie tenet unam mulierem inhonestam.

Item dixit quod Nicolinus de Canali lusit ad taxilos.

Item dixit quod duo anni sunt elapsi quod per camerarios dicte ecclesie non sunt date cotidiane distributiones canonicis et mansionariis dicte ecclesie. Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus, sedens pro tribunali, precipit Iohanni de Barillis custodi ecclesie Pergamensis rescidenti ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii ibidem presenti et intelligenti sponte suscipienti visitationem a prefato domino episcopo quod sub pena excommunicationis et in virtutem sancte obedientie eidem domino episcopo dicat veritatem de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et quod dicat ea que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie. Qui Iohannes custos interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum dixit et confessus fuit infrascripta coram prefato domino episcopo. Dixit enim idem Iohannes custos quod audivit dici quod presbiter Tomaxius et Paganinus de Roariis canonici dicte ecclesie tenent mulieres inhonestas.

Item dixit quod canonici dicte ecclesie impignerunt unam crucem magnam iuris dicte ecclesie.

Item dixit et conqueritur idem Iohannes custos quod postquam ipse Iohannes custos dicte ecclesie non est sibi data spisia de eo quod perservivit, et sunt duo anni elapsis quod ipse Iohannes est custos dicte ecclesie.

||c. 199r|| **Absolutio canonicorum Sancti Vincentii.**

Postea die suprascripto et loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus ad cautelam omni modo iure et forma quibus melius potuit et potest secundum formam ecclesie consuetam absolvit et liberavit et absolvit et liberat suprascriptos dominos Stephanum archidiaconum, presbiterum Iohannem dictum pre Aquistinum, presbiterum Iohannem de Sozzonibus de Gorne, presbiterum Iacobum, Bertulinum, Avanzinum, Fachinum, Primolum et Filipolum canonicos, Iohannem de Verdello cruciferum et Iohannem de Barillis custodem ibidem presentes et hoc humiliter implorantes ab omni vinculo excommunicationis, si quam suprascripti domini archidiaconus et canonici et mansionarii\* incurissent occasione aliquarum litterarum et aliorum mandatorum per prefatum dominum episcopum emanatarum et amanatorum dominis prelati, canonicis, capelanis, et custodibus capitulo ecclesie Pergamensis occasione alicuius visitationis facte seu fiende per prefatum dominum episcopum in personas suprascriptorum dominorum prelatorum, canonicorum, capelanorum, cruciferorum et custodum capituli ecclesie Pergamensis, et relaxavit et relaxat omne interdictum<sup>b</sup> dicte ecclesie Pergamensis et omnem suspensionem<sup>c</sup> capituli suprascripte<sup>d</sup> ecclesie Perga-

\* et mansionarii nell'interl. <sup>b</sup> Segue fac- depenn. <sup>c</sup> Segue dic- depenn. <sup>d</sup> suprascripte nell'interl.

mensis factum et prolatum per prefatum dominum episcopum iniuncta eis et cuique eorum et cuique eorum pro modo culpe penitentia salutari, promittentes et iurantes in manibus prefati domini episcopi de parendo mandatis<sup>a</sup> prefati domini episcopi et successorum suorum episcoporum Pergamensium canonice intrantium et vicariorum ipsorum dominorum episcoporum Pergamensium.

Eodem die, loco et testibus predictis prefatus dominus episcopus comisarius in hac parte specialiter deputatus a reverendissimo in Christo patre et domino domino Andruino miseratione divina tituli Sancti Marcelli presbitero cardinali et apostolice sedis legato, auctoritate sibi in hac parte comisa per prefatum dominum legatum iuxta formam ecclesie consuetam, absolvit prefatos dominos ||c.199v|| Stephanum archidiaconum, presbiterum Iohannem dictum pre Aquistinum, presbiterum Iohannem de Sozzonibus de Gorne, presbiterum Iacobum, Bertulinum, Avanzinum, Fachinum, Primolum, Filipolum canonicos, Iohannem de Verdello cruciferum et Iohannem de Barillis custodem ibidem presentes et absolutionis beneficium humiliter implorantes ab omnibus sententiis et penis, quas ipsi occasione alicuius adhesionis, participationis, auxilii, consilii vel favoris per eos vel aliquem ipsorum prestiti alicui rebelli ecclesie aut excommunicato aut per ipsam ecclesiam de heresi condempnato vel alicuius excessus iniurie et dampni vel offensionis reallis et personallis per eos vel eorum aliquem illati et perpetrati contra romanam curiam seu ecclesiam, et quas propterea vigore quorumque apostolicorum vel aliorum processum incurissent vel quibus vel ab homine vel a iure prelati qualitercumque propterea ligati existent, recepto prius ab eis iuramento ad sancta evangelia de stando mandatis ecclesie et quod in similibus decetero non excedent iniuncta eis pro modo culpe penitentia salutari. Super quibus omnibus predictis et quolibet eorum prefatus dominus episcopus omni auctoritate que potest<sup>b</sup> cum predictis dominis archidiacono, canonicis, crucifero, custode super irregularitatem si quam incurissent pro predictis<sup>c</sup> misericorditer dispensavit. [De] qua auctoritate prefati domini legati constat in quibusdam litteris ipsius domini legati registratis in absolutione domini Gracioli de<sup>d</sup> Sancto Gervasio canonici,<sup>e</sup> presbiteri Lafranci de Assonica capelani et Bertulini dicti Episcopi de Scanzo custodis per cartam rogatam per me notarium die vigesimoquarto februarii proximi preteriti.

||c. 200r|| **Rennunciatio appellationis facte per canonicos Sancti Alexandri.** In nomine Domini. Cum reverendus in Christo pater et dominus dominus frater Lafranchus Dei et apostolice sedis gratia episcopus Pergamensis et comes per suas litteras destinasset archidiacono, preposito, archipresbitero singulisque canonicis et capitulo ecclesie Pergamensis quod se ad sue visitationis officium suscipiendum preparare deberint et ipsum volentem eius civitatem et diocesim et primo eorum fratres et subsequenter alios iuxta iuris exigentiam visitare deberint certo termino expectare alioquin in eorum et ipsorum singulos excommunicationis sententiam prescribat.

<sup>a</sup> mandatis *nell'interl.* <sup>b</sup> omni (...) potest *nell'interl.* <sup>c</sup> pro predictis *nell'interl.*, *segue* prefatus dominus episcopus *depenn.* <sup>d</sup> A dicto <sup>e</sup> canonici *nell'interl.*

Ipsique archidiaconus, prepositus, archipresbiter, canonici et capitulum ipsis litteris et mandatis contra iusticiam recusantes ad reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum archiepiscopum Mediolanensem eiusque sedem metropolitanam appellasset et coram vicario dicti domini archiepiscopi dicte eppellationis causam persequerentur. Cumque prefatus dominus episcopus occasione predicta fecisset denunciari excommunicatos plures canonicos dicte ecclesie, cumque pro parte ipsorum canonicorum et capituli ab ipsa denunciatione extitit appellatum ad reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Andruinum miseratione divina tituli Sancti Marcelli presbiterum cardinalem apostolice sedis legatum. Nunc autem in choro ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis venerabiles viri Petrus Cesta prepositus et canonicus dicte ecclesie Pergamensis, presbiter Petrus de Urniano, presbiter Graciolus de Sancto Geruaxio, Albertus de Petergaliis, presbiter Georgius de Roariis residents ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri omnes canonici dicte ecclesie Pergamensis ad capitulum convocati et congregati pro predictis et infrascriptis explicandis in quibus consistit maior et sanior pars capituli suprascripti et qui sunt plus quam due partes trium parcium prelatorum et canonicorum residentium dicte ecclesie Sancti Alexandri eorum nomine et nomine et vice dicti capituli ||c. 200v|| et nomine omnium et singulorum huic resignationi adherere volencium, volentes agnoscere bonam fidem conscientie zello ducti predictis appellationibus et omnibus aliis appellationibus interpositis pro parte suprascripti capituli vel alicuius predictorum dominorum prelatorum et canonicorum occasione predicta sponte libere et ex certa scientia resignaverunt et resignant in prefati domini episcopi et mei notarii tamquam persone<sup>a</sup> publice, stipulantis et recipientis nomine et vice cuiuslibet persone cui(us)<sup>b</sup> intererit et testium infrascriptorum presentia constituti, volentes et expresse dicentes ac etiam protestantes quod eis placet quod ipse dominus episcopus in eos libere sue visitationis officium exequatur, non derogando propterea aliquibus privilegiis et iuribus dicte ecclesie Pergamensis. Actum hoc anno nativitatatis Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto indictione secunda, die septimo mensis marcii. In choro ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis. Presentibus testibus domino Iohanne de Bossis vicario prefati domini episcopi, fratre Stephano de Ayroldis de Robiate<sup>c2</sup> dicto de Vicomercato et Venturino de Poma notario Pergamensi et Antonio de Udrugio clerico ecclesie Sancte Agathe Pergamensis et Simon dicto Patono de Tercio similiter vocatis ad premissa et rogatis.

Eodem die et loco et testibus predictis.<sup>d</sup> Iacobus de Caversenio crucifer dicte ecclesie Pergamensis, Iohannes dictus Zinus de Urniano et Bertraminus de Urniano custodes dicte ecclesie Pergamensis residents ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis resignaverunt

<sup>a</sup> Segue per depenn. <sup>b</sup> Così per cui. <sup>c</sup> Segue capelano depenn. <sup>d</sup> Segue Iohan- depenn.

<sup>c2</sup> Lo si trova anche indicato come *de Vicomercato*, frate minore, cappellano del vescovo Lanfranco (ASBg, *Notarile*, 98, «Atti del notaio Venturino de Poma», 17 feb. 1367).



suprascriptis appelationibus de quibus supra fit mentio et ita dixerunt et fecerunt in omnibus et per omnia ut supra fecerunt suprascripti domini prepositus et canonici.

||c. 2007<sup>bis</sup>|| Die suprascripto, loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus in presentia suprascriptorum dominorum prepositi, canonicorum, cruciferi et custodum eligit tribunal hac vice in suprascripta ecclesia Sancti Alexandri causa visitandi suprascriptos dominos prepositum, canonicos, capelanum, cruciferum et custodes dicte ecclesie.

Postea<sup>a</sup> die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus visitando suprascriptos dominos prepositum, canonicos, cruciferum et custodes rescidentes ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri<sup>b</sup> vocavit eos et eorum singulos a parte in dicta ecclesia<sup>c</sup> et eos et quemlibet eorum secrete et<sup>d</sup> singulatim inquisivit prout inferius continetur.

Postea die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum dominum Petrum prepositum et canonicum ecclesie Pergamensis rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri in presentia prefati domini episcopi constitutum et humiliter et devote suscipientem visitationem ab ipso domino episcopo precepit eidem domino Petro preposito et canonico ibidem presenti et eum monuit quod in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac etiam eidem domino episcopo dicat et revelet ea que crediderit fore utilia et comoda dicte ecclesie et comunitatis et capituli eiusdem. Qui vero dominus<sup>e</sup> prepositus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta et quodlibet eorum.<sup>f</sup>

||c. 2007<sup>bis</sup>|| Prefatus enim dominus Petrus prepositus dixit quod domini Graciolus de Sancto Gervasio et presbiter Georgius de Roariis canonici dicte ecclesie fideliter non tractant negotia et bona dicte ecclesie Sancti Alexandri<sup>g</sup> et presertim in anualibus dicte ecclesie.

Item interrogatus dixit quod idem dominus prepositus non celebrat missam cum non teneatur eam celebrare ut dicit.

Item dixit quod custodes dicte ecclesie Sancti Alexandri male faciunt officium suum in ecclesiis.

Item dixit quod prefatus dominus episcopus recordetur inquirere de quadam scriptura scripta<sup>h</sup> cum carbono in pariete dicte canonice dicte ecclesie Sancti Alexandri de verbis vituperosis contra ipsum dominum prepositum, et videtur et non delectur.

Item dixit quod dominus presbiter Petrus de Urniano canonicus dicte ecclesie non celebrat missas in septimana sua nec in aliis diebus nec pluris annis celebravit.

<sup>a</sup> Postea a *marginē*. <sup>b</sup> singulatim *depenn.* <sup>c</sup> vocavit (...) ecclesia *nell'interl.* <sup>d</sup> secretim et *nell'interl.* <sup>e</sup> *Segue episcopus depenn.* <sup>f</sup> *Segue Videlicet tale quod et cetera.* Similiter processum est de suprascriptis aliis canonicis, capelanis et custodibus et cetera. Item suprascripti domini prepositus et canonici absoluti sunt in simili forma ut in suprascripta absolute domini archidiaconi et aliorum canonicorum continetur *depenn.* <sup>g</sup> *Così* <sup>h</sup> *Segue in depenn.*

Item dixit quod Zinus de Brumano custos dicte ecclesie non vadit in habitu clericali et non vult dare lumen ipsi domino preposito ad matutinum sicut dat omnibus canonicis dicte ecclesie hoc faciendo iniuria dicto domino preposito.

Item dixit quod carte solutionum comunitatis dicte ecclesie non sunt de consensu dicti domini prepositi et debentur fieri.

Item dixit quod canevarius dicte canonice et comunitatis non notat illos canonicos et mansionarios dicte ecclesie per absentes secundum mandatum dicti domini prepositi.

Item dixit quod sunt impignate infrascripte res de bonis comunitatis dicte ecclesie Sancti Alexandri, videlicet tria palia serica pro uno deposito.

Item dixit quod videantur reliquia sanctorum.

Item dixit quod canonici dicte ecclesie non servant debitam reverentiam suprascriptis dominis archidiacono et preposito dicte ecclesie.

[[c. 201r]] Item dixit quod rationes comunitatis dicte ecclesie non fiunt per canonicos dicte ecclesie nec dantur cotidiane distribuciones canonicis dicte ecclesie sicut debentur.

Item dixit quod Graciolus de Sancto Gervaxius canonicus dicte ecclesie est executor plurium testamentorum que spectant ad dictam ecclesiam et ea non mandat executioni.

#### **Visitatio domini presbiteri Petri de Urniano.**

Die suprascripto et loco prefatus dominus\* episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum dominum presbiterum Petrum de Urniano canonicum residentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri precepit eidem domino presbitero Petro ibidem presenti ac eum monuit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus per ipsum dominum episcopum interrogabitur ac etiam de quod dicit eidem domino episcopo ea que crederit fore utilia suprascripte ecclesie.

Qui dominus presbiter Petrus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte suscipiendo dictam visitacionem a prefato domino episcopo dixit et confessus fuit infrascripta videlicet: dixit enim quod dominus Petrus Ceste prepositus dicte ecclesie numquam celebravit missam et deberet celebrare in festivitibus solempniis.

Item dixit quod ipse dominus prepositus dicte ecclesie non bene stat cum canonicis dicte ecclesie.

Item dixit quod non predicatur in ecclesia Sancti Alexandri suprascripta a tempore morbi citra, quod fuit millesimo trecentesimo sexagesimo primo.

#### **Visitatio domini presbiteri Georgii de Roariis.**

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando dominum presbiterum Georgium de Roariis canonicum dicte ecclesie residentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri<sup>b</sup> monuit eundem dominum presbiterum Georgium ibidem presentem et eidem precepit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie idem dominus

\* *Segue vicarius depenn.*    <sup>b</sup> *Segue p- depenn.*

presbiter Georgius dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus per ipsum dominum episcopum interrogabitur et quod dicet et revelabit eidem domino episcopo que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie.

||c. 201v|| Qui dominus presbiter Georgius sponte suscipiens visitacionem ab ipso domino episcopo sponte dixit et confessus fuit infrascripta coram prefato domino episcopo.

Dixit enim prefatus dominus presbiter Georgius quod audivit dici quod Betinus de Lavancii vendidit perticas septem terre iuris prebende suprascripti domini presbiteri Georgii iacentes in territorio de Culzinate ex quo esset procedendum contra ipsum Betinum.

Item dixit quod dominus Petrus Cesta prepositus dicte ecclesie est nimis animosus et incredibilis et odit omnes canonicos dicte ecclesie, et non permitit affictare terras de Terno iure suprascripte comunitatis que terre sunt ad guastum.

Item dixit quod sunt impignati loco depositi tres palei de bonis dicte comunitatis Sancti Alexandri.

Item dixit quod non est data nec distributa spisia canonicis et mansionariis dicte ecclesie que est perservita tempore canevarie domini Gisalberti de Collionibus olim dicte ecclesie canevarii de anno millesimo trecentesimo sexagesimo tercio.

#### **Visitatio domini Alberti de Petergallis.**

Die suprascripto et loco. Dominus episcopus sedens pro tribunali visitando dominum Albertum de Petergallis canonicum ecclesie Pergamensis rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri ibidem presentem monuit eundem dominum Albertum ac ei precepit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie idem dominus Albertus dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus per ipsum dominum episcopum interrogabitur et quod dicet et revelabit ea que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie et honoris prefati domini episcopi.

Qui dominus Albertus sponte et voluntarie suscipiens visitacionem ab ipso domino episcopo dixit et confessus fuit infrascripta videlicet:

dixit enim idem dominus Albertus quod quedam pecia terre que est comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Alexandri iacens in Viadoga, et que pecia terre olim per dominos episcopos Pergamenses suprascripte comunitati dimitebatur loco vini quod dominus episcopus tenetur suprascripte ecclesie, et quod dominus Graciolus de Sancto Gervaxio canevarius dicte ecclesie non curat affictare eam nec laborari facere, quod reddondat in damno suprascripte ecclesie.

Item dixit quod suprascriptus dominus Gratiolus canevarius dicte ecclesie et comunitatis non curat de negotiis dicte comunitatis sed curat plus de negotiis Misericordie de Pergamo<sup>49</sup> et cotidie est ad Misericordiam non curando de negotiis suprascripte comunitatis.

<sup>\*</sup> *Segue monu- depenn.*

<sup>49</sup> Sul Consorzio della Misericordia Maggiore di Bergamo si rimanda almeno a K.L. LITTLE, *Libertà, carità, fraternità. Confraternite laiche a Bergamo nell'età del Comune*, Berga-

||c. 202r|| Item dixit quod suprascriptus dominus prepositus dicte ecclesie non permitit afictare terras de Terno iure dicte comunitatis sed ipse terre sunt ad guasturam. Et quod ipse dominus prepositus est periurus eo quia ipse dominus prepositus numquam dedit suprascripte comunitati Sancti Alexandri pastum nec palium que dare tenetur vigore iuramenti per ipsum dominum prepositum et canonicum prestiti, et quod ipse dominus prepositus numquam celebravit missam et teneretur eam celebrare.

Item dixit quod audivit dici quod suprascripti domini archidiaconus et prepositus dicte ecclesie indebite<sup>a</sup> fecerunt citari multos in magia quarum personarum extorquendo eos indebite et facendo ipsas<sup>b</sup> personas tamquam fictuales ipsorum dominorum archidiaconi et prepositi solvere bis ficta sua coram Piligrino Stazoni et Betino de Lapesina laycis.

Item dixit quod suprascriptus dominus prepositus dicte ecclesie non audet corrigere nec corripit in suprascripta ecclesia Sancti Alexandri in officio canonicos nec mansionarios dicte ecclesie erantes in officio.

Item dixit quod officium dicte ecclesie in ipsa ecclesia dicitur spesegandi, quod est male factum.

Item dixit quod<sup>c</sup> prelati, canonici et<sup>d</sup> mansionarii dicte ecclesie non servant constituciones dicte ecclesie, nec provinciales, nec sinodales.

Item dixit quod comunitas suprascripte ecclesie Sancti Alexandri est peliorata et deteriorata postquam suprascriptus dominus prepositus fecit rescidentiam suprascripte ecclesie et est deteriorata causa ipsius domini prepositi.

#### **Visitatio Iacobi de Caversenio cruciferi.<sup>44</sup>**

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando Iacobum de Caversenio cruciferum dicte ecclesie rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri ibidem presentem monuit ipsum cruciferum ac ei precepit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie idem crucifer dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac eidem domino episcopo dicat et revelet ea que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie.

||c. 202v|| Qui Iacobus crucifer sponte suscipiens visitationem ab ipso domino episcopo coram ipso domino episcopo dixit et confessus fuit quod dominus Petrus Cesta prepositus ecclesie Pergamensis nescit cantare ad lecturilem.

Et quod ipse Iacobus crucifer facit officium suum et quod nescit cantare ad lecturilem.

<sup>a</sup> Segue ut audivit dici depenn. <sup>b</sup> Segue homines depenn. <sup>c</sup> Segue [...]ca depenni.

<sup>44</sup> Segue pre- depenn.

mo 1988; *La matricola femminile Della Misericordia Di Bergamo (1265-1339)*, a c. di M.T. BROLIS, G. BREMBILLA e M. CORATO, Roma 2001; *La Misericordia Maggiore di Bergamo fra passato e presente*, Bergamo 2003.

<sup>44</sup> Iacopo fu Simone, crocifero di S. Alessandro, appartenente a una famiglia di tradizione notarile, probabilmente esercitò egli stesso l'ars (PC, 1716, 20 giu. 1376 e F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., p. 63).

**Visitatio Zini de Brumano custodis.**

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando Iohannem dictum Zinum de Brumano custodem rescidentem ad ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis ibidem presentem monuit eundem custodem ac eidem precepit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie idem Iohannes custos dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac eidem domino episcopo dicet ea que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie.

Qui Iohannes dictus Zinus custos sponte suscipiens visitacionem ab ipso domino episcopo sponte dixit et confessus fuit infrascripta.

Dixit enim idem Iohannes dictus Zinus custos quod dominus Petrus Ceste prepositus dicte ecclesie non bene continue facit citari capitulum suprascripte ecclesie nec tractat negotia dicte ecclesie sicut debet.

Et quod quidam Donathinus de Bondo scripsit seu fecit quandam scripturam de carbono contra suprascriptum dominum prepositum super parietem dicte ecclesie.

**Visitatio Bertrami de Urniano custodis.<sup>43</sup>**

Die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedendo pro tribunali visitando Bertraminum de Urniano custodem rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri coram prefato domino episcopo constitutum, monuit eundem Bertraminum custodem ac eidem precepit quod, sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie, et idem Bertramus custos dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac eidem domino episcopo dicet ea que crediderit fore utilia suprascripte ecclesie.

Qui Bertraminus custos sponte suscipiens visitacionem ab ipso domino episcopo dixit et conqueritur quod suprascriptus dominus Petrus Ceste prepositus tenuit ipsi Bertramino indebite unum caponem.

[c. 203r] | **Absolutio dominorum prepositi et canonicorum Sancti Alexandri.** Postea die suprascripto, loco et testibus predictis, prefatus dominus episcopus ad cautelam omni modo iure et forma quibus melius potuit et potest secundum formam ecclesie consuetam absolvit et liberavit et absolvit et liberat suprascriptos dominos Petrum Cestam prepositum dicte ecclesie, presbiterum Petrum de Urniano,<sup>a</sup> presbiterum Georgium de Roariis, Albertum de Petergaliis canonicos dicte ecclesie,<sup>b</sup> Iacobum de Caversenio cruciferum, Iohannem dictum Zinum<sup>c</sup> et Bertraminum custodes rescidentes ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri ibidem presentes et hoc humiliter implorantes ab omni vinculo excommunicationis si quam suprascripti domini

<sup>a</sup> *Segue Graciolum depenn.* <sup>b</sup> *Segue rescide depenn.* <sup>c</sup> *Segue de depenn.*

<sup>43</sup> Ottenne anche un beneficio clericale semplice nella chiesa campestre di S. Martino di Urniano (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 514).

prepositus, canonici, crucifer et custodes incurissent occasione aliquarum litterarum et aliquorum mandatorum per prefatum dominum episcopum emanatarum et emanatorum dominis prelati, canonicis, capelanis, criciferis et custodibus et capitulo ecclesie Pergamensis occasione alicuius visitationis facte seu fiende per prefatum dominum episcopum in personas ipsorum dominorum prelatorum, canonicorum et capelanorum, cruciferorum et custodum capituli ecclesie Pergamensis, et relaxavit et relaxat omne interdictum dicte ecclesie Pergamensis et omnem suspensionem capituli supra-scripte ecclesie Pergamensis factum et prolatum per prefatum dominum episcopum iniuncta eis et cuique eorum pro modo culpe penitentia salutari, promittentes et iurantes in manibus prefati domini episcopi de parendo mandatis prefati domini episcopi et successorum suorum episcoporum Pergamensium canonice intransium et vicariorum ipsorum dominorum episcoporum Pergamensium.

Eodem die, loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus comisarius in hac parte specialiter deputatus a reverendissimo in Christo patre et domino domino Andruino miseratione divina tituli Sancti Marcelli presbitero cardinali apostolice sedis legato, auctoritate sibi in hac parte comisa per prefatum dominum legatum iuxta formam ecclesie consuetam, absolvit et liberavit prefatos dominos Petrum prepositum, presbiterum Petrum de Urniano, presbiterum Georgium, Albertum canonicos, Iacobum cruciferum, Iohannem dictum Zinum et Bertraminum custodes ibidem presentes et absolutionis beneficium humiliter ||c. 203v|| implorantes ab omnibus sentenciis et penis quas ipsi occasione alicuius adhesionis, perticipationis, auxiliis, consilliis vel favoris per eos vel aliquos eorum prestiti alicui rebelli ecclesie aut excommunicatis aut per ipsam ecclesiam de heresi condemnato vel alicuius excessus, iniurie, dampni vel offensionis reallis et personallis per eos vel eorum aliquem illati et perpetrati contra romanam curiam seu ecclesiam et quas propterea vigore quorumcumque apostolicorum vel aliorum processuum incurissent vel quibus aliis ab homine vel a iure prelati qualitercumque propterea ligati existent, recepto prius ab eis iuramento ad sancta Dei evangelia de stando mandatis ecclesie et quod in similibus decetero non excedent iniuncta eis pro modo culpe penitentia salutari, super quibus omnibus predictis et quolibet eorum prefatus dominus episcopus omni auctoritate qua potest cum predictis dominis preposito, canonicis, crucifero et custodibus super irregularitatem si quam incurissent pro predictis misericorditer dispensavit. De qua auctoritate ipsius domini legati constat in quibusdam eius litteris registratis in absolutione domini Gracioli de Sancto Gervasio canonici, presbiteri Lafranci de Assonica capelani et Bertulini dicti Episcopi custodis per cartam rogatam per me notarium die vigesimoquarto februarii proximi preteriti.<sup>b</sup>

#### **Renunciatio domini Petri de Habitiacis.**

Die nono mensis marcii suprascriptis anni et indicione. In civitate Pergami in capela Sancte Crucis scita in episcopali hospitio Pergamensi. Presentibus

<sup>a</sup> Segue ecclesiam depenn. <sup>b</sup> De qua (...) preteriti nell'interl.

testibus domino Iohanne de Bossis vicario prefati domini episcopi,<sup>a</sup> domino Primolo de Udrugio preposito ecclesie Sancti Mathey Pergamensis et presbitero Blaxio de Farra canonico suprascripte ecclesie Sancti Mathey et Iacobo dicto Gurdelo calegario civitatis Pergami vocatis ad infrascripta et rogatis. Dominus Petrus de Habiaticis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis expressim sponte et ex certa scientia et non per errorem volens<sup>b</sup> adherere cuidam resignationi facte per dominum archidiaconum, canonicos et capelanos ecclesie Pergamensis de quibusdam appellationibus per eos seu eorum nomine<sup>c</sup> interpositis a prefato domino episcopo per cartam ipsius resignationis rogatam per me notarium die septimo presentis mensis marcii, ratificabit et aprobavit ipsam resignationem et cuncta in ea, et volens agnoscere bonam fidem conscientie zelo ductus ad cautelam predictis appellationibus et omnibus aliis appellationibus interpositis pro parte suprascripti capituli vel alicuius predictorum<sup>d</sup> occasione predicta, sponte, libere et ex certa scientia resignavit et resignat in prefati domini episcopi et mei notarii tamquam persone publice<sup>e</sup> stipulantis et recipientis nomine et vice cuiuslibet persone cui<sup>f</sup> intererit et testium suprascriptorum presencia constitutus, volens et expresse dicens ac etiam protestans quod<sup>g</sup> ipsi domino Petro placet quod ipse dominus episcopus in eum dominum Petrum et suprascriptum capitulum libere<sup>h</sup> sue visitacionis officium exequatur.

||c. 204r|| Die suprascripto, loco et testibus predictis. Dominus episcopus in presencia suprascripti domini Petri de Habiaticis canonici hac vice eligit et elegit tribunal ipsius domini episcopi in suprascripta capela Sancte Crucis in visitando ipsum dominum Petrum et in faciendum et exercendum officium visitacionis contra ipsum dominum Petrum et pro infrascriptis faciendis.

#### **Visitatio suprascripti domini Petri de Habiaticis.**

Postea die suprascripto et loco. Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum dominum Petrum canonicum ecclesie Pergamensis residentem ad ecclesiam Sancti Vincentii Pergamensis, in presentia prefati domini episcopi constitutum et humiliter et devote susipientem visitacionem ab ipso domino episcopo monuit eundem dominum Petrum ac eidem precepit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et ac etiam eidem domino episcopo dicat et revelet ea que crediderit refformanda et fore utilia et comoda dicte ecclesie, comunitatis et capituli eiusdem. Qui vero dominus Petrus canonicus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta et quodlibet eorum videlicet: quod canonici presbiteri dicte ecclesie non celebrant missas in eptamoda sua.

Item interrogatus dixit quod custodes dicte ecclesie Sancti Vincentii et maxime Iohannes de Barillis et Francischus de Crema custodes dicte ecclesie non faciunt officium suum sicut deberent.

<sup>a</sup> Segue presbiter depenn. <sup>b</sup> Corretto su volentes <sup>c</sup> per (...) nomine nell'interl. <sup>d</sup> Seguono tre lettere depenn. <sup>e</sup> Segue pp depenn. <sup>f</sup> Così per cui. <sup>g</sup> Segue ei depenn. <sup>h</sup> et (...) capitulum nell'interl.

Item dixit quod utile esset quod prefatus dominus episcopus veniret aliquando ad officium in benedictionibus et quod bonum esset ordinare quod canonici et mansionarii dicte ecclesie haberent denarios duos qualibet vice ad vespervas et diminuntur tantum minus ad missas ad hoc ut canonici mansionarii citius veniant ad officium vesperarum.

Item dixit interrogatus quod domini presbiter Tomaxius de Roariis, Antolinus de Canali\* et Paganinus de Roariis canonici dicte ecclesie tenent mulieres inhonestas ut audivit dici.

Item dixit quod utile esset quod corigeretur illos canonicos suprascripte ecclesie\* qui dare debent palia et medietatem prebendarum suarum ad dandum et solvendum suprascripte comunitati Sancti Vincentii.

#### **Absolutio.**

Die suprascripto et loco. Presentibus testibus suprascripto domino Iohanne de Bossis vicario prefati domini episcopi et domino Primolo de Udrugio<sup>b</sup> preposito ecclesie Sancti Mathei Pergamensis et Iohanne de Verdello crucifero ecclesie Pergamensis ||c. 204v|| et Antonio de Udrugio clerico ecclesie Sancte Agathe Pergamensis vocatis et rogatis. Prefatus dominus episcopus ut<sup>c</sup> comisarius ut supra<sup>d</sup> secundum formam ecclesie consuetam absolvit et liberavit suprascriptum dominum Petrum et cum eo dispensavit ita et eodem modo et forma ut superius<sup>e</sup> absolvit et liberavit suprascriptos dominos archidiaconum et canonicos a suprascripto vinculo excommunicationis et a reatu periurii iniunctaque ipsi domino Petro pro modo culpe penitentia salutari promitens et iurans, ita in omnibus et per omnia ut supra fecerunt suprascripti domini archidiaconus, prepositus et canonici.

#### **Renunciatio presbiteri Gaspari de Duniottis.**

Die tertio decimo suprascripti mensis marcii, in suprascripta capela Sancte Crucis. Presentibus testibus domino Iohanne de Bossis decretorum doctore, canonico ecclesie Sancti Sismondi Bononiensis, vicario prefati domini episcopi, et Ambroxiolo filio quondam Bertrami de Landriano<sup>7</sup> et Bono filio quondam Iacobi de Burris de Maxatica et Branchadino filio quondam de Layding de Scanzo vocatis et rogatis.

Dominus presbiter Gasparus de Duniotis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis, constitutus coram prefato domino episcopo, expressim sponte et ex certa <scientia> et non per errorem, volens adherere suprascripte resignationi facte per dominos archidiaconum et canonicos et capitulum ecclesie Pergamensis de quibusdam appellationibus per eos seu eorum nomine interpositis a prefato domino episcopo per cartam ipsius resignationis<sup>f</sup>

\* illos (...) ecclesie nell'interl. <sup>b</sup> Segue canonico Pergamensi depenn. <sup>c</sup> ut nell'interl. <sup>d</sup> Segue eodem [...]no depenn. <sup>e</sup> superius nell'interl. <sup>f</sup> Segue p- depenn.

<sup>46</sup> Non è altrimenti attestato questo canonico (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., pp. 249 sgg.).

<sup>47</sup> Domicello del vescovo Lanfranco, *Ambroxolo* fu Bertramo de Landriano, milanese, chierico di S. Grata *inter Vites* (ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 6 apr. 1377).



rogatam per me notarium die septimo presentis mensis marcii, ratificavit et aprobavit et ratificat et aprobat ipsam resignationem et contenta in ea; etiam, volens agnoscere bonam fidem, conscientie zelo ductus ad cautelam, predictis appellacionibus et omnibus aliis appellacionibus interpositis pro parte suprascripti capituli vel alicuius predictorum occasione predicta sponte, libere et ex certa scientia resignavit et resignat, in <manibus> prefati domini episcopi et mei notarii tamquam persone publice stipulantis et recipientis nomine et vice cuiuslibet persone cui(us)a' intererit et testium suprascriptorum presentia constitutus, volens expresse, dicens ac protestans quod ipsi domino presbitero Gasparo placet quod ipse dominus episcopus in ipsum dominum presbiterum Gasparum libere sue visitationis officium exequatur. Die suprascripto, loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus, sedens pro tribunali, in presentia suprascripti domini presbiteri Gaspari canonici hac vice elegit et eligit tribunal ipsius domini episcopi in suprascripta capela Sancte Crucis in visitando suprascriptum dominum presbiterum Gasparem et in faciendum et exercendum officium visitacionis contra ipsum dominum presbiterum Gasparum pro infrascriptis faciendis.

||c. 205r|| **Visitatio suprascripti presbiteri Gaspari.**

Postea die suprascripto et loco prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum dominum presbiterum Gasparum canonicum suprascripte ecclesie Pergamensis rescidentem ad ecclesiam Sancti Vincentii coram prefato domino episcopo constitutum et humiliter et devote suscipientem visitacionem ab ipso domino episcopo monuit eundem dominum presbiterum Gasparum ac eidem precepit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum ac etiam eidem domino dicet et revelabit ea que crediderit refformanda<sup>b</sup> fore utilia et comoda dicte ecclesie et comunitatis eiusdem. Qui vero dominus<sup>c</sup> presbiter Gasparus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit coram ipso domino episcopo infrascripta et quodlibet eorum, videlicet:

interrogatus dixit quod audivit dici quod dominus presbiter Tomaxius de Roariis canonicus dicte ecclesie tenet quandam mulierem.

Item dixit quod impignata est crux magna dicte ecclesie Sancti Vincentii per canonicos dicte ecclesie ut audivit dici.

Item interrogatus si portatur debita reverentia prelati dicte ecclesie, respondit non.

Interrogatus qualiter et commo respondit quod hodie audivit dici dominum Avancinum de Urio canonicum dicte ecclesie verba iniuriosa domino Stephano de Lanteriis archidiacono dicte ecclesie.

Item dixit quod non est facta ratio de spisia et cotidianis distributionibus prelatorum, canonicorum et mansionariorum dicte ecclesie de anno proximo preterito.

<sup>a</sup> Così per cui <sup>b</sup> refformanda *nell'interl.* <sup>c</sup> Segue episcopus *depenn.*

**Absolutio eiusdem.**

Die suprascripto et loco, presentibus testibus presbitero Leone de Laporta rectore ecclesie Sancte Agathe Pergamensis, presbitero Corona de Coronis rectore ecclesie Sancti Salvatoris Pergamensis et Ambroxolo de Landriano domicelo et Branchadino de Scanzo vocatis et rogatis. Prefatus dominus episcopus et etiam ut comisarius ut supra secundum formam ecclesie consuetam absolvit et liberavit suprascriptum dominum presbiterum Gasparum a suprascripto vinculo excommunicationis et cum eo dispensavit ita et eodem modo et forma ut superius fuit et<sup>a</sup> absolvit et liberavit suprascriptos dominos archidiaconum et canonicos iniuncta quod ipsi domino presbitero Gasparo pro modo culpe penitentia salutari promittens et iurans, ita in omnibus et per omnia ut supra fecerunt suprascripti domini archidiaconus, prepositus et canonici.

**Renunciatio.**

Die quintodecimo mensis marcii, suprascriptis anno, indictione et loco. Presentibus testibus fratre Stephano de Ayroldis de Robiate dicto de Vicomercato ordinis minorum,<sup>b</sup> Venturino filio Martini de Poma notario Pergamensi et Ambroxolo filio quondam Bertrami de Landriano et Simone dicto Patono de Tercio servitore vocatis et rogatis. Francischus natus Alexandrini de Crema custos ecclesie Pergamensis, rescidens ad dictam ecclesiam Sancti Vincentii expresim, sponte et ex certa scientia et non per errorem volens adherere suprascripte resignationi facte per dominum archidiaconum et canonicos et capitulum ecclesie Pergamensis quibusdam appellacionibus per eos seu eorum nomine interpositis a prefato domino episcopo per cartam ||c. 205v|| ipsius resignacionis rogatam per me notarium die septimo presentis mensis marcii, ratificavit et aprobavit ipsam resignacionem et cuncta infrascripta, et volens agnoscere bonam fidem conscientie zelo ductus ad cautelam predictis appellacionibus et omnibus aliis appellacionibus interpositis pro parte suprascripti capituli vel alicuius predictorum occasione predicta sponte, libere et ex certa scientia resignavit et resignat in <manibus> prefati domini episcopi et mei notarii tamquam persone publice stipulantis et recipientis nomine et vice cuiuslibet persone cui<sup>d</sup> intererit et testium suprascriptorum presentia constitutus, volens et expresse dicens ac etiam protestans quod ipsi Francischi custodi placet quod ipse dominus episcopus in ipsum Francischum custodem<sup>e</sup> libere sue visitacionis officium exequatur.

Die suprascripto et loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus in presentia suprascripti Francischi custodis, hac vice ellegit et eligit tribunal ipsius domini episcopi in suprascripta capela Sancte Crucis in visitando suprascriptum Francischum custodem et in faciendo et exercendo officium visitacionis contra ipsum Francischum custodem et pro infrascriptis faciendis.

<sup>a</sup> fuit et nell'interl. <sup>b</sup> Segue capelano depenn. <sup>c</sup> Segue Ambroxolo depenn. <sup>d</sup> Così per cui <sup>e</sup> custodem nell'interl.

**Visitatio Francisci custodis.**

Postea die suprascripto et loco, prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum Franciscum custodem rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii, in presentia prefati domini episcopi et humiliter et devote suscipientem visitacionem ab ipso domino episcopo monuit eundem Franciscum custodem ac ei precepit quod sub excommunicationis pena et in virtute sancte obedientie dicat veritatem eidem domino episcopo et de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et ac etiam eidem domino episcopo dicat et revelet ea que crediderit<sup>a</sup> refformanda fore utilia dicte ecclesie, comunitatis et capituli eiusdem.

Qui vero Franciscus custos interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta, videlicet dixit enim idem Franciscus custos quod Acatolus de Pusterla canonicus prabendatus ecclesie Pergamensis obtinens prebendam sacerdotalem in dicta ecclesia non facit nec fieri facit septimanam suam in officio.

Item prefatus dominus episcopus reperuit suprascriptum Franciscum custodem visitantem sine corona in capite.

Item suprascriptus Franciscus custos eidem domino episcopo confessus confuit<sup>b</sup> et dixit quod aliquando dominus Petrus de Habiaticis canonicus dicte ecclesie garulat in suprascripta ecclesia quando dicitur officium.

Item suprascriptus Franciscus custos dixit quod audivit dici quod domini Tomaxius de Roariis et Paganinus de Roariis et Nicolinus de Canali canonici dicte ecclesie tenent mulieres inhonestas.

Item dixit quod impignate sunt per canonicos suprascripte ecclesie hec res de bonis dicte ecclesie, scilicet unum palium et una planeta de porpora rubea et unum antifonarium de nocte et unum librum<sup>c</sup> nomine Papias.

Item dixit quod bonum esset quod purgarentur paramenta suprascripte ecclesie Sancti Vincentii melius quam sunt purgata.

**||c. 206r|| Absolutio suprascripti Francisci.**

Die suprascripto et loco, presentibus testibus fratre Stephano, Simone dicto Patono et Venturino de Poma, presbitero Marcho de Petraziis rectore ecclesie Sancti Alexandri de Lacruce Pergamensis vocatis ad hoc et rogatis. Prefatus dominus episcopus et etiam ut comisarius ut supra secundum formam ecclesie consuetam absolvit et liberavit suprascriptum Franciscum custodem a suprascripto vinculo excommunicationis et cum eo dispensavit ita et eodem modo et forma ut superius fuit et absolvit et liberavit suprascriptos dominos archidiaconum et canonicos iniuncta quod ipsi Francisco pro modo culpe penitentia salutari ac ipse Franciscus custos promittens et iurans ita in omnibus et per omnia ut supra fecerunt suprascripti domini archidiaconus, prepositus et canonici.

<sup>a</sup> Segue fore depenn. <sup>b</sup> Segue quod ali- depenn. <sup>c</sup> Così

**Renunciatio domini presbiteri Belboni de Cavazzis.<sup>48</sup>**

Die sextodecimo suprascripti mensis marcii, in civitate Pergami, in choro ecclesie Sancti Vincentii Pergamensis. Presentibus testibus fratre Stephano de Ayroldi de Robiate dicto de Vicomercato ordinis minorum, Ambroxiolo nato quondam Bertrami de Landriano et Bergamino dicto Berguzzio filio quondam Alberti de Zendobio notario<sup>49</sup> Pergamensi et Bertramino filio quondam Rogerii de Zaniis de Albenio vocatis et rogatis. Dominus presbiter Belbonus de Cavazzis sive de Mazoate canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis residens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii, expressim sponte et ex certa scientia et non per errorem volens adherere suprascripte resignationi facte per dominos archidiaconum et canonicos et capitulum ecclesie Pergamensis quibusdam appellationibus per eos seu eorum nomine interpositis a prefato domino episcopo per cartam ipsius resignationis rogata per me notarium die septimo presentis mensis marcii, ratificabit et aprobavit ipsam resignationem et contenta in ea etiam volens agnoscere bonam fidem conscientie zelo ductus ad cautelam predictis appellationibus et omnibus aliis appellationibus interpositis pro parte suprascripti capituli vel alicuius predictorum occasione predicta sponte, libere et ex certa scientia resignavit et resignat in prefati domini episcopi et mei notarii tamquam persone publice<sup>a</sup> stipulantis et recipientis nomine et vice cuiuslibet persone cura<sup>b</sup> intererit et testium suprascriptorum presentia constitutus, volens expresse dicens ac etiam protestans quod ipsi domino presbitero Belbono canonico placet quod ipse dominus episcopus in ipsum presbiterum Belbonum canonicum libere sue visitationis officium exequatur.

Die suprascripto, loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus in presentia suprascripti domini presbiteri Belboni canonici, hac vice elegit et eligit tribunal ipsius domini episcopi in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii in visitando suprascriptum Belbonum canonicum et in faciendo et exercendo officium visitacionis contra ipsum dominum presbiterum Belbonum et pro infrascriptis faciendis.

**Visitatio suprascripti domini presbiteri Belboni.**

Postea die suprascripto et loco, prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum dominum presbiterum Belbonum canonicum rescidentem ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii, in presentia prefati domini episcopi constitutum et humiliter et devote suscipientem visitacionem ab ipso domino episcopo, monuit eundem dominum presbiterum Belbonum canonicum ac ei precepit quod sub excommunicationis pena

<sup>a</sup> *Segue rec- depenn.* <sup>b</sup> *Così per cui*

<sup>48</sup> Canonico e cimiliarca (almeno fino al 1373, ASBg, *Notarile*, 97, «Atti del notaio Venturino de Poma», 11 gen. 1373), fu anche rettore nella chiesa di S. Maria in Niardo di Trescore e prevosto nella chiesa di San Vittore di Terno (PC, 3278, 31 gen. 1349; L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 504); venne inquisito per concubinaggio nel 1367, perché nel 1365 ebbe un figlio da Bona (nella presente visita solo Pietro Cesta lo accusò; AC, 45, «Atti del notaio Francesco Zenale», 19 ott. 1367).

<sup>49</sup> Notaio vescovile (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., pp. 42, 43).

et in virtute sancte obedientie, dicat veritatem eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum et ac etiam eidem domino episcopo dicat et revelet ea que crediderit refformanda fore utilia dicte ecclesie, comunitatis et capituli eiusdem.

||c. 206v|| Qui vero dominus presbiter Belbonus canonicus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta. Dixit enim idem dominus presbiter Belbonus et interrogatus quod custodes predicte ecclesie Sancti Vincentii non bene faciunt officium suum nec bene pulsant horas.

Item dixit quod idem dominus presbiter Belbonus audivit dici quod domini presbiter Tomaxius de Roariis, Paganinus de Roariis et Nicolinus de Canali canonici dicte ecclesie tenent mulieres inhonestas.

Item dixit quod aliquando aliqui ex canonicis et mansionariis dicte ecclesie veniunt ad officium dicte ecclesie cum barba longa et sine cota in dorsu.

Item dixit quod ipse dominus presbiter Belbonus debet esse segregatus de iure ex eo quia ipse dominus presbiter Belbonus habet litteras papales super hoc et circa hoc esset providendum ad hoc ut ius ipsius domini presbiteri Belboni non pereat.

Item interrogatus si facta sunt rationes dicte comunitatis Sancti Vincentii, respondit sic ordinate.

#### **Absolutio.**

Die suprascripto, loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus et etiam ut comisarius ut supra secundum formam ecclesie consuetam absolvit et liberavit suprascriptum dominum presbiterum Belbonum ibidem presentem et petentem a suprascripto vinculo excommunicationis et cum eo dispensavit ita et eo modo et forma ut superius fecit et absolvit et liberavit suprascriptos dominos archidiaconum et canonicos iniunctaque sibi pro modo culpe penitentia salutari ac idem dominus presbiter Belbonus promittens et iurans ita in omnibus et per omnia ut supra fecerunt suprascripti domini archidiaconus, prepositus et canonici.

#### **Renunciatio Alcheri custodis.**

Die secundo mensis aprilis, suprascriptis anno et indictione, in civitate Pergami in capela Sancte Crucis scita in episcopali hospicio. Presentibus testibus domino Iohanne de Bossis vicario prefati domini episcopi et Ambroxolo filio quondam Bertrami de Landriano et Simone dicto Patono de Tercio servitore vocatis et rogatis. Alcherius de Habiaticis custos dicte ecclesie rescidens ad dictam ecclesiam Sancti Vincentii adhesit suprascripte resignationi et renunciavit suprascriptis apelacionibus<sup>a</sup> et ita dixit, fecit et parte similiter suprascripti domini archidiaconus et canonici.

Die suprascripto, loco et testibus. Prefatus dominus episcopus, sedens pro tribunali,<sup>b</sup> elegit suprascriptum locu suprascripto capelo<sup>c</sup> ad hunc actum per suum tribunal.

<sup>a</sup> Segue renunc- depenn. <sup>b</sup> Segue visi depenn. <sup>c</sup> Così per suprascripto capitulo nell'interl.

**Visitatio suprascripti Alcheri custodis.**

Postea die suprascripto et loco, prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum Alcherium<sup>a</sup> custodem coram prefato domino episcopo constitutum humiliter et devote suscipientem visitacionem ab ipso domino episcopo, monuit ipsum Alcherium custodem ac ei precepit ita et eo modo ut supra fecit suprascriptis canonicis et custodibus. Qui Alcherius custos interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum dixit quod aliqui canonici dicte ecclesie portant barbam longam.

**Absolutio suprascripti.**

Die suprascripto et loco. Presentibus testibus suprascripto domino Iohanne de Bossis vicario, Primolo de Udrugio canonico ecclesie Pergamensis et Mafeo de Longis. Prefatus dominus episcopus et etiam ut comisarius ut supra absoluit et liberavit suprascriptum Alcherium custodem ibidem presentem penitentem a suprascripto vinculo excommunicationis et cum eo simili modo et forma<sup>b</sup> dispensavit ut supra fecit de suprascriptis dominis archidiacono et canonicis et custodibus dicte ecclesie iniunctaque sibi pro modo culpe penitentia salutari, ac ipse Alcherius promittens et iurans ita in omnibus et per omnia ut supra fecerunt suprascripti domini archidiaconus, prepositus et canonici.

**||c. 207r|| Reformationes visitationis capituli ecclesie Pergamensis.**

In nomine Domini. Cum reverendus in Christo pater et dominus dominus frater Lafranchus Dei et apostolice sedis gratia episcopus Pergamensis et comes visitavit secundum formam iuris dominos prelatos, canonicos, capellanos, cruciferos, custodes et capitulum ecclesie Pergamensis, ut de ipsa visitatione continetur in instrumentis et actis rogatis per me notarium die septimo mensis marcii proximo preterito et aliis diebus ipsius mensis marci. Cumque idem dominus episcopus infrascripta reperuit fore utilia tam ecclesiis quam personis infrascriptis, tamen convocato et congregato capitulo ecclesie Pergamensis de mandato prefati domini episcopi pro infrascriptis specialiter explicandis, in quo quidem capitulo adherant:

domini Stephanus de Lanteris archidiaconus et canonicus dicte ecclesie  
 Petrus Cesta prepositus et canonicus dicte ecclesie

presbiter Petrus de Urniano

presbiter Graciolus de Sancto Gervasio

presbiter Tomaxius de Roariis

presbiter Aquistinus de Bonoldis primicerius

presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne

presbiter Iacobus de Sonzino

Nicolinus de Canali

Petrus de Habiatidis

Belbonus de Cavazziis

Albertinus de Petergaliis

Paganinus de Roariis

Bertulinus de Suardis

Fachinus de Taliuno

<sup>a</sup> Segue d- depenn. <sup>b</sup> et forma nell'interl.

||c. 207v|| presbiter Gasparus de Duniottis

Avancinus de Urio

presbiter Georgius de Roariis

Primolus de Udrugio et Filipolus de Monetariis

Omnes predicti canonici prebendati ecclesie Pergamensis rescidentibus quid ad ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis vel quid ad ecclesiam Sancti Vincentii Pergamensis ad capitulum convocati et congregati pro infrascriptis specialiter explicandis, in quibus consistit maior et sanior pars capituli suprascripti et qui sunt plus quam due partes trium partium<sup>a</sup> imo quasi omnes omnium prelatorum et canonicorum dicte ecclesie rescidentium dictis ecclesiis, eorum nomine et nomine et vice dicti capituli et nomine omnium et singulorum hiis adherere volencium

et presbiter Lafranchus capelanus dicte ecclesie Sancti Alexandri

Iohannes de Verdelo

Iacobus de Caversenio

cruciferi ecclesie Pergamensis

Bertulinus dictus Episcopus de Scanzo

Iohannes dictus Zinus de Brumano

Bertraminus de Urniano

Franciscus de Crema

Alcherius de Habitiacis

custodes dicte ecclesie Pergamensis

Prefatique domini archidiaconus, prepositus et canonici eorum nomine et nomine et vice aliorum canonicorum dicte ecclesie Pergamensis et capituli eiusdem et tamquam capitulum eiusdem ecclesie<sup>b</sup> et suprascripti capelanus, cruciferi et custodes expressim sponte et ex certa scientia et non per errorem ratificaverunt et aprobaverunt et ratificant ||c. 208r|| et aprobant ipsam visitationem seu ipsas visitationes factam seu factas per prefatum dominum episcopum in ipsos prelatos, canonicos, capelanos, cruciferos, custodes capituli ecclesie Pergamensis cum de iure ipsi domino episcopo pertineat et spectet ius visitandi dominos prelatos, canonicos, capelanos, cruciferos, custodes et capitulum ecclesie Pergamensis, sub hac protestatione quod ipse dominus episcopus<sup>c</sup> et ipsi domini prelati et canonici et capitulum propter predicta nec infrascripta nec aliquid eorum non intendit derogare iuri privilegiorum ipsius capituli ecclesie Pergamensis. Deindeque prefatus dominus episcopus ad executionem dicte visitationis monuit suprascriptos dominos archidiaconum, prepositum, canonicos et mansionarios ad suprascriptum capitulum congregatos ac eis et cuilibet eorum precepit quod infrascripta inviolabiliter observent, cum ea reperuit in visitatione suprascripta esse fienda et fore utilia dicte ecclesie Pergamensi et prelati et canonicis et mansionariis dicte ecclesie.

In primis cum prelati, canonici et mansionarii dicte ecclesie sepe non veniunt ad officium vesperorum in dicta ecclesia ex eo quia non habent aliquam spisiam nec aliquas distributiones, unde prefatus dominus episcopus super hoc de opportuno remedio providens statuit de consensu suprascripti capituli quod de cetero<sup>d</sup> de bonis dicte comunitatis dicte ecclesie dentur pro spisia et

<sup>a</sup> Segue omnium depenn. <sup>b</sup> Segue expressim sponte et ex certa scientia et non p. depenn. <sup>c</sup> Segue nec depenn. <sup>d</sup> de cetero nell'interl.

cotidianis distributionibus cuilibet canonico, qualibet die qua veniunt ad officium vesperorum in dicta ecclesia denarios tres et cuilibet capelano, crucifero et custodi dicte ecclesie, denarios duo qualibet die qua veniunt ad officium\* vesperorum in dicta ecclesia, et si fuerit prelati et canonicus habeat denarios quatuor et medium qualibet die qua veniunt ad officium vesperorum in suprascripta ecclesia Pergamensi.

Item cum sit magna querelatio de infrascriptis distributionibus, prefatus dominus episcopus precepit domino Gasparo de Duniottis canonico<sup>b</sup> et canevario suprascripte comunitatis ecclesie Sancti Vincentii et prelati et canonicis rescidentibus ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii quod infra decem dies proximos venientes, ipsi canevarius et canonici fecerint rationem et dederint et assignaverint cuilibet prelato, canonico et mansionario rescidenti ad dictam ecclesiam Sancti Vincentii more solito iura et actiones de eorum spisia et cottidianis distributionibus per eos perservitis de duobus annis proximis preteritis in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii, scilicet de annis .MCCCLXII. et .MCCCLXIII., et hoc faciant sub excommunicationis pena et librarum centum imperialium.

||c. 208v|| Item prefatus dominus episcopus precepit dominis Stephano de Lanteriis archidiacono et Petro de Habiaticis canonico dicte ecclesie, qui ambo steterunt canevarii comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Vincentii duobus annis proximis preteritis, quod infra suprascriptum terminum decem dierum proximorum venientium fecerint rationes eorum de receptis et expensis per eos de bonis dicte comunitatis Sancti Vincentii canonicis rescidentibus dicte ecclesie Sancti Vincentii seu maiori parti eorum, et hoc sub pena libris quinquaginta imperialium et excommunicationis pena pro quolibet eorum.

Item sunt impignata de bonis dicte comunitatis Sancti Vincentii infrascripte res, scilicet una crux, unum palium, unum paramentum, unus liber qui vocatur Papias. Prefatus dominus episcopus precepit suprascriptis dominis prelati et canonicis rescidentibus dicte ecclesie Sancti Vincentii quod de primis denariis qui erunt in comunitate dicte ecclesie ipsas res exigant.

Item precepit omnibus suprascriptis prelati, canonicis et mansionariis dicte ecclesie quod sub pena spisie sue illius hore et qui contra hoc fecerit de cetero non sit aliquis prelati, canonicus nec mansionarius dicte ecclesie qui audeat nec debeat garulare in choro dicte ecclesie quando celebratur divinum officium, nec inter se dicant verba iniuriosa, cum aliqui canonici hactenus predicta fecerunt.

Item non scribatur pro presente quilibet canonicus et mansionarius dicte ecclesie qui venerit ad officium in dicta ecclesia sine cota et sine corona in capite et sine habitu clericali et qui portaverit<sup>c</sup> barbam longam, et etiam sit pena cuilibet canonico et mansionario dicte ecclesie qui contra fecerit, sua spisia seu rescidentia et sue cotidiane distributiones illa vice quando contra fecerit et quod sit pena prelato qui scribi non fecerit per absentem illum qui contra fecerit solidorum centum imperialium et totidem canevario qui scribere recusaverit per absentem illum qui contra fecerit.

||c. 209r|| Item cum sit magna querelatio quod custodes dicte ecclesie non faciunt officium suum, prefatus dominus episcopus precepit suprascripto

\* *Segue in depenn.* <sup>b</sup> *Segue canevario depenn.* <sup>c</sup> *Segue p- depenn.*



domino archidiacono quod ipsos faciant scribi per absentes ab officio, ut non datur eis aliqua spisia tunc temporis in quo sic ipsi custodes non exercent dictum suum officium et non pulsant horas<sup>a</sup> scilicet missas, tercias, nonas, vespervas et matutinum et orationem ave Marie mane et sera.

Item quod cum sit magna discordia inter canonicos dicte ecclesie Sancti Vincentii de officio dicendo, <dicens> unus debet dici sic et alter dicens debet dici sic, ex quo non concordantur, unde super hoc detur ordo per primicerios sanctorum Alexandri et Vincentii Pergamensis de ipso officio dicendo et illum ordinem dederunt et redduxerunt in scriptis infra sex dies proximos venientes, et postmodum ille ordo sit datus, legatur in capitulo dicte ecclesie et sic laudabitur per maiorem partem dicti capituli observetur. Item prefatus dominus episcopus precepit domino Graciolo de Sancto Geraxio canonico<sup>b</sup> Pergamensi et canevario comunitatis ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis quod sub pena et arbitrio ipsius domini episcopi infra tempus arbitrio ipsius domini episcopi dederit et cesserit iura et actiones dominis preposito, canonicis et mansionariis dicte ecclesie de eorum spisia et cottidianis distributionibus per eos perservitis de anno proximo preterito millesimo trecentesimo sexagesimo tertio, tempore canevario domini Gisalberti de Collionibus, et quod domini prepositus et canonici seu maior pars residentium dicte ecclesie Sancti Alexandri<sup>c</sup> infra superscriptum tempus dederunt et assignaverunt ipsi domino Gratiolo canevario suam spisiam perservitam tempore canevarie superscripti domini Gisalberti.

Item quod domini prepositus et canonici rescidentes ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri non siant<sup>d</sup> negligentes in affictando seu laborari faciendo terras de Curno iure comunitatis superscripte ecclesie Sancti Alexandri et etiam alias terras dicte comunitatis, cum dicatur quod ipsi per maliciam vel omisionem alicuius eorum ipsam negligentiam comisisse.

||c. 209v|| Item prefatus dominus episcopus precepit superscriptis ambobus canevariis ecclesiarum<sup>e</sup> Sanctorum Alexandri et Vincentii Pergamensium quod una cum prelati earum ecclesiarum faciant seu fieri faciant inventarium de bonis mobilis dictarum ecclesiarum, scilicet de libris, calicibus, paleis, [...] bullis et [...] paramentibus et aliis rebus mobilibus dictarum ecclesiarum et illud inventarium ponatur ab uno capite unius libri nomine misalli aut alterius libri ad hoc ut illud inventarium non perdatur et hoc faciant infra unum mensem proximum venientem.

Item precepit et iniunxit superscriptis dominis preposito et canonicis quod in die dominica predicari faciant in ecclesia Sancti Alexandri ut consuevit fieri. Item quod cum sit furatus unus liber a mortuis ad ecclesiam Sancti Alexandri ut dicitur, precepit quod ille qui hoc sit notificet sub excommunicationis pena. Item dicitur quod impignatus est unus liber qui vocatur Iob valoris librarum centum imperialium de bonis superscripte comunitatis Sancti Alexandri per condam dominum Guillelmum de Buscho olim canonicum dicte ecclesie.

Item dixit quod impegnati sunt tres palei de bonis superscripte comunitatis Sancti Alexandri loco depositi<sup>f</sup> unde exigantur.

<sup>a</sup> Segue ecl- depenn. <sup>b</sup> Segue et depenn. <sup>c</sup> Segue dederunt depenn. <sup>d</sup> Così <sup>e</sup> ecclesiarum nell'interl. <sup>f</sup> Lacuna non restituibile <sup>g</sup> Segue un- depenn.

Item prefatus dominus episcopus precepit suprascriptis dominis preposito et canonicis rescidentibus ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri quod ipsi dicant que et qualis contentio et discordia est et hactenus fecerit inter ipsum dominum prepositum ex parte una et suprascriptos canonicos ex altera, cum ad aures ipsius domini episcopi hoc pervenerit ad hoc ut si potest sedari illa contentio et discordia inter eos.

Item prefatus dominus episcopus precepit omnibus suprascriptis canonicis et mansionariis dicte ecclesie Pergamensis quod omnes canonici et mansionarii dicte ecclesie obediant suprascriptis dominis archidiacono et preposito in officio et in aliis actibus secundum quod debent de iure et secundum consuetudinem ipsius ecclesie sub pena excommunicationis et periurii.

Item precepit et decrevit quod de privilegiis indulgentiarum ecclesie Pergamensis ordinetur ut divulgentur per modum exempli seu abstracti in carta, et ipsam cartam prelati et canonici affigant in loco ubi publice possunt videri et non delacerari nec exportari.

Actum hoc die secundo aprilis .MCCC. sexagesimo quarto, indictione secunda. In civitate Pergami, in choro suprascripte ecclesie Sancti Vincentii. Presentibus testibus domino Iohanne de Bossis vicario prefati domini episcopi, presbitero Guillelmo de Menutis capelano capele Sancti Benedicti sciti in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii et presbitero Guillelmo de Briona<sup>30</sup> et Simone dicto patono de Tercio servitore, vocatis ad premissa et rogatis. ||c. 2107|| (ST) In Cristi nomine. Ego Francischus Venturini Zenalie Pergamensis publicus imperiali auctoritate notarius ac officialis et scriba prefati domini episcopi et episcopalis curie Pergamensis infrascripta tradidi rogavi et scripsi in anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto indictione secunda ut inferius continetur.

#### **Resignatio appellacionis facte per Gasparolum de Monetariis.**

Die kallendis mensis iunii millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, indictione secunda. In civitate Pergami, in capela Sancte Crucis scita in episcopali hospitio Pergamensi. Presentibus testibus domino Stephano de Lanteriis archidiacono ecclesie Pergamensis, domino Petro Ceste preposito ecclesie Pergamensis, domino presbitero Belbono de Cavazziis et domino Primolo de Udrugio canonicis ecclesie Pergamensis et presbitero Leone de La Porta rectore ecclesie Sancte Agathe Pergamensis vocatis et rogatis. Gasparolus de Monetariis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii,<sup>b</sup> expresim sponte et ex certa scientia et non per errorem volens adherere cuidam resignationi facte per dominos archidiaconum, canonicos et capitulum ecclesie Pergamensis quibusdam appellacionibus per eos seu per eorum nomine interpositas a prefato domino episcopo occasione visitacionis per cartam ipsius<sup>c</sup> resignacionis rogatam per me nota-

<sup>a</sup> Segue con- depenn. <sup>b</sup> rescidens (...) Vincentii nell'interl. <sup>c</sup> Segue vis depenn.

<sup>30</sup> Presbiter Guglielmo de Briona, novarese, nel 1362 è attestato in qualità di rettore di S. Maria de Olene di Sforzatica (PC, 4188, 8 ago. 1362), ottenne poi una cappellania nella chiesa di S. Vincenzo all'altare di S. Maria o della Trinità (ASBg, *Notarile*, 57, «Atti di Francesco Zenale», 13 mar. 1364).

rium die septimo<sup>a</sup> mensis marcii proximi preteriti, ratificavit et aprobavit et ratificat et aprobat ipsam resignationem et cuncta in ea, et volens agnoscere bonam fidem consciencie zelo ductus ad cautelam predictis appellacionibus et omnibus aliis appellacionibus interpositis pro parte suprascripti capituli vel alicuius predictorum occasione predicta, sponte, libere et ex certa scientia resignavit et resignat in prefati domini episcopi et mei notarii tamquam persone publice stipulantis et recipientis nomine et vice cuiuslibet persone cura<sup>b</sup> intererit et testium suprascriptorum presentia constitutus, volens et expresse dicens ac etiam protestans quod ipsi Gasparolo canonico placet quod ipse dominus episcopus in ipsum Gasparolum et dictum capitulum libere sue visitacionis officium exequatur.

Die suprascripto, loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus in presentia suprascripti Gasparoli canonici ad hunc actum et ad infrascripta elegit et eligit tribunal ipsius domini episcopi in suprascripta capela Sancte Crucis in visitando ipsum Gasparolum et in faciendo et exercendo officium visitacionis contra ipsum Gasparolum canonicum et pro infrascriptis faciendis.

#### **Visitatio suprascripti Gasparoli.**

Postea die suprascripto et loco.<sup>c</sup> Prefatus dominus episcopus sedens pro tribunali visitando suprascriptum Gasparolum<sup>d</sup> canonicum rescidentem ad ecclesiam ||c. 210v|| Sancti Vincentii Pergamensis, in presentia prefati domini episcopi constitutum et humiliter et devote suscipientem visitacionem ab ipso domino episcopo, monuit eundem Gasparolum canonicum eidem precepit quod sub pena excommunicationis et in virtute sancte obedientie [dicat veritatem] eidem domino episcopo de hiis super quibus interrogabitur per prefatum dominum episcopum [et ac citra] eidem domino episcopo dicat et revelet ea que crediderit refformanda et fore utilia et comoda dicte ecclesie, comunitatis et capituli eiusdem. Qui vero dominus Gasparolus canonicus interrogatus et examinatus per prefatum dominum episcopum sponte dixit et confessus fuit infrascripta et quodlibet eorum.

Dixit enim idem Gasparolus quod Paganinus de Roariis canonicus dicte ecclesie tenet unam mulierem per concubinam.

Item interrogatus si suprascriptus Gasparolus ludit ad taxilos, respondit non, quatuor anni sunt elapsi et a quatuor annis citra.

Item interrogatus si ipse Gasparolus ivit et intravit in monasterios civitatis et burgorum Pergami sine licentia prefati domini episcopi et vicarii sui, respondit sic.

Item interrogatus si ipse Gasparolus scit cantare officium in ecclesia, respondit non.

Postea die suprascripto, loco et testibus predictis. Prefatus dominus episcopus et etiam ut comisarius a domine legato<sup>e</sup> secundum formam ecclesie consuetam, absolvit et liberavit suprascriptum Gasparolum canonicum et cum eo dispensavit, ita et eodem modo et forma ut absolvit et liberavit dominos archidiaconum et canonicos ecclesie Pergamensis a vinculo excommunicationis, die sep-

<sup>a</sup> Segue presentis depenn. <sup>b</sup> Così per cui <sup>c</sup> Segue visitan- depenn. <sup>d</sup> Segue Ga- depenn. <sup>e</sup> legato nell'interl. corr. cinque lettere illeggibili sul rigo depenn.

timo mensis marci proximi preteriti, iniunctaque ipsi Gasparolo pro modo culpe penitencia salutari promitens et iurans ita in omnibus et per omnia ut ipsa die septima mensis marci proximi preteriti in ipsa eorum absoluteione ipsi domini archidiaconus et canonici fecerunt et iuraverunt.

**Renunciatio et absolutio domini Gisalberti Collioni.**

Die vigesimo suprascripti mensis decembris suprascriptis anno et indicione, in episcopali hospitio Pergamensi\* in capela Sancte Crucis scita in suprascripto episcopali hospitio. Presentibus fratre Stephano de Ayroldis de Robiate dicto de Vicomercato ordinis minorum, Martino de Lonate canonico ecclesie Sancti Mathey Pergamensis<sup>51</sup> et Ambroxino nato quondam Bertrami de Landriano et<sup>b</sup> Venturino filio quondam Ambroxi de Grossis.

\* *Segue p- depenn.*    <sup>b</sup> *Segue amb- depenn.*

<sup>51</sup> Martino *de Plantanidis de Lonate*, canonico di S. Matteo di Bergamo, era uno dei *familiares* del vescovo Lanfranco; teneva anche un beneficio clericale semplice in S. Faustino di Bondo e in S. Giovanni di Telgate, sarebbe poi diventato canonico della cattedrale (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., p. 266; L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 500).

## DECRETA VISITATIONIS 1366

||p. 213|| In Christi nomine amen. Beltramus de Brosano, canonici iuris peritus, canonicus ecclesie Sancti Laurentii maioris Mediolani, reverendi in Christo patris et domini domini fratris Lafranchi Dei et apostolice sedis gratia episcopi Pergamensis et comitis vicarius generalis et ad actum visitationis a suprascripto domino episcopo, iusta de causa ad presens absente, specialiter deputatus. Ad perpetuam rei memoriam. Licet nostre sollicitudinis labor generaliter debeat ad omnes extendi, quia «sapientibus sumus et insipientibus debitores»,<sup>22</sup> specialiter tamen ad omnes clericos, qui dormire debent a viciis ut sint eis «penne columbe deargentate»,<sup>23</sup> ne quid appareat in illis quod offuscat candorem ecclesiastice puritatis, specialius vero ad illos quos constat in nostra cathedrali ecclesia Pergamensi velut principali elogio quadam compagine similitudinis membrorum ad caput nobis fore copulatos, ut ipsi, tamquam boni et electi unice Domini chooperatores a sumpno negligentie sanctius excitati resistere valeant asendentibus ex adverso: hinc est quod, nuperime diligenti in canonicos et capitulum ac mansionarios et certos beneficiatos dicte ecclesie et in ipsam ecclesiam per nos solerter visitatione peracta, super ipsius ecclesie et personarum eius statu bono et pacifico vigilantibus, modo mala in melius utiliter et necessario duximus statuenda et refformando statuimus in ea de cetero inviolabiliter observanda prout sequitur, ac monentes<sup>a</sup> infrascriptos prelatos et canonicos et alios infrascriptos trina monitione canonica<sup>b</sup> quod infrascripta inviolabiliter observent.

Convocato quoque et congregato capitulo suprascripte ecclesie Pergamensis in civitate Pergami in choro ecclesie Sancti Vincentii<sup>c</sup> pro suprascriptis et infrascriptis specialiter fiendis et explicandis, in quo quidem capitulo erant venerabili viri domini

Stephanus de Lanteriis archidiaconus

Petrus Cesta prepositus

Iacobus de Girardis de Sonzino archipresbiter

Fachinus de Talliuno

Graciolus de Sancto Gervaxio

<sup>d</sup>

presbiter Tomaxius de Roariis

presbiter Iohannes dictus

pre Aquistinus de Bonoldis

presbiter Gasparus de Duniottis

Gisalbertus Colleoni

Petrus de Habiaticis

Bertulinus de Suardis

Avancinus de Urio

Paganinus de Roariis

Ardigolus de Udrugio

magister Raymondus de Viglivano<sup>24</sup>

<sup>a</sup> *Seguono due lettere depenn.* <sup>b</sup> *Segue et per hoc depenn.* <sup>c</sup> in (...) Vincentii nell'interl. <sup>d</sup> presbiter Iohannes dictus Pre-*depenn.*

<sup>22</sup> *Rom.* 1, 14. Per le concordanze bibliche si è utilizzato il sito [www.biblegateway.com](http://www.biblegateway.com).

<sup>23</sup> *Ps.* 67, 14.

<sup>24</sup> *Magister Raimondò* fu *Uberto de Ferariis de Viglivano*, chierico pavese, aveva una grazia speciale per una prebenda non sacerdotale nel Capitolo cattedrale, ma venne re-

presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne      presbiter Georgius de Roariis  
 ||p. 214|| Primolus de Udrugio  
 Guidotus Colleoni  
 Cabrinus de Placentia<sup>55</sup>  
 Azzinus de Agazzis<sup>56</sup>  
 Iohannolus de Ulzinate<sup>57</sup>

omnes canonici prebendati ecclesie Pergamensis que sunt plus quam due partes trium parcium et maior et sanior pars prelatorum et canonicorum rescientium ecclesie Pergamensis.

Pia mater ecclesie plerumque nonnulla racionabiliter ordinat et consulte que suadente subiectorum utilitate postmodum consultus ac racionabilis revocat in melius ne commutat sane licet sit a iure statutum, ut antiquiores canonici gradatim meliores si voluerint possint cum vacant per se vel per alios optare prebendas et statuto ecclesie Pergamensis caveatur expresse quod omnes canonici gradatim possint optare prebendas cum vacant nulla taxatione interposita, et propter quod questiones in dicta ecclesia cotidie suscitantur redditus et proventus prebendarum cotidie minuuntur divinum officium non bene colitur rixe et contentiones incitantur, deliberavimus huic morbo ac ecclesie et comunitatis eiusdem de opportuno remedio providere ut canonica in pace sine litigio viventes melius possint Deo in officio divino famulari, habitis super hoc querimoniis non modicis maxime in hac visitatione noviter per nos facta in ecclesia Pergamensi cui propter officium quod gerimus cogimus merito provideri diligenti deliberatione prehabita<sup>a</sup> in presentia omnium suprascriptorum<sup>b</sup> prelatorum, canonicorum et capituli et de consensu et assensu<sup>c</sup> suprascriptorum dominorum Stephani archidiaconi, Gracioli, presbiteri Tomaxii, presbiteri Iohannis de Sozzonibus, Gissalberti, Petri de Habiatiscis, Fachini, Bertulini, Ardigoli, magistri Raymondii, presebiteri Georgii, Primoli, Cabrini, Azzini et Iohanoli canonicorum suprascripte ecclesie ut prefertur, qui sunt plus quam due partes trium parcium et maior et sanior pars canonicorum rescientium suprascripte Pergamensis ecclesie ut aseritur, eorum et cuiusque eorum nomine et nomine capituli suprascripte ecclesie et canonicorum eiusdem<sup>d</sup> pro bono pacis et

<sup>a</sup> *Segue de consensu et assensu omnium suprascriptorum depenn.* <sup>b</sup> in (...) suprascriptorum *nell'interl.* <sup>c</sup> et (...) assensu *nell'interl.* <sup>d</sup> suprascriptorum (...) eiusdem *nel margine sinistro*

spinto dai canonici e dovette attendere la vacanza di un'altra prebenda per essere ammesso in capitolo (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 6 ott. 1361). Fu certamente canonico dal 1361 al 1371 (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., p. 270).

<sup>55</sup> Non si sa nulla di questo canonico di S. Alessandro, che non dovette risiedere a Bergamo.

<sup>56</sup> Canonico di S. Vincenzo fino alla morte avvenuta nel 1374 (PC, 3723, 31 lug. 1374); al contempo teneva un canonicato in S. Lorenzo di Ghisalba, un beneficio clericale in S. Vittore di Terno, e in SS. Urbano e Desiderio di Brescia (L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 505).

<sup>57</sup> Notaio, poi canonico di S. Vincenzo per volontà del legato papale Androino de Rocha, cardinale di S. Marcello, almeno dal 1366 al 1395 (AC, 45, «Atti del notaio Francesco Zenale», 24 apr. 1366; F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., pp. 17 e 266).

concordie statuimus et ordinamus ac proptereò inviolabiliter observari mandamus ut de cetero quilibet canonicus ecclesie Pergamensis possit semel dumtaxat prebendam canonicalem cum vacat optare, statuto vel consuetudine ecclesie Pergamensis olim in contrarium observatis non obstantibus, que ex nunc penitus revocamus et anulamus, declarantes hanc nostram presentem constitutionem ad preteritas optiones et<sup>a</sup> ad iam inceptas non extendi sed ad<sup>b</sup> futuras dumtaxat et nullo modo inchoatas extendi volumus.<sup>c</sup>

Item statuimus et ordinamus in presencia, consensu et voluntate omnium suprascriptorum canonicorum et capituli<sup>d</sup> quod domus canonicarum suprascriptarum ecclesiarum in futurum<sup>e</sup> non possint per canonicos suprascripte ecclesie Pergamensis absentes<sup>f</sup> aut eorum procuratores optari.<sup>g</sup> Absentes vero declaramus qui non servivunt in officio in dicta ecclesia singulo anno per maiorem partem anni.

||p. 215|| Item edidit infrascripta<sup>h</sup> in presentia et consensu omnium suprascriptorum prelatorum, canonicorum et capituli excepto quod illorum infrascriptorum inferius vocatorum qui non consenserunt ut infra denotatum est. Item statuimus, precepimus et mandamus et ordinamus quod nullus presbiter sive sit canonicus sive non, sive sit parochialis sive non, dum tamen habeat beneficium sibi deputatum vadat ad celebrandum in ecclesia Sancte Marie maioris Pergamensis<sup>8</sup> precio aliquo, sua ecclesia dimisa, sine<sup>i</sup> licentia speciali domini episcopi Pergamensis aut eius vicarii. Qui vero contra hoc nostrum statutum facere presumpserit in penam solidorum quinque imperialium qualibet vice incurat ipso facto, in pios usus per ipsum dominum episcopum aut eius vicarium convertendorum et ultra hoc in penam nostro arbitrio imponendam. Item statuimus et ordinamus<sup>j</sup> quod diebus dominicis et festivitibus solemnibus in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii ad altare maius<sup>k</sup> celebretur et dicatur in cantu missa maior colegialis cum diacono et subdiacono, et debeat dominus<sup>l</sup> archipresbiter<sup>m</sup> dicte ecclesie eligere canonicos et capelanos dicte ecclesie in sacris ordinibus constitutos<sup>n</sup> ordinate successive quos viderit pro

<sup>a</sup> et nell'interl. corr. no- sul rigo depenn. <sup>b</sup> sed ad nell'interl. <sup>c</sup> Segue quibus predictis suprascripti domini Petrus prepositus, presbiter Iacobus archipresbiter, presbiter Aquistinus, presbiter Gasparus, concorditer non consenserunt depenn. <sup>d</sup> statuimus (...) capituli nell'interl. <sup>e</sup> in futurum nell'interl. <sup>f</sup> suprascripte (...) absentes nell'interl. <sup>g</sup> Segue et quod domus absentium possint per residentes teneri et habitare depenn. <sup>h</sup> Segue de consensu depenn. <sup>i</sup> Segue speciali depenn. <sup>j</sup> Segue consilio depenn. <sup>k</sup> Così <sup>l</sup> Segue archidiaconus depenn. <sup>m</sup> archipresbiter nell'interl. <sup>n</sup> canonicos (...) constitutos nell'interl.

<sup>8</sup> Chiesa battesimale dell'adiacente cattedrale di S. Vincenzo che si suppone nata come chiesa *biemale*, ossia per il culto invernale, riservata alle celebrazioni dei canonici. Ingrandita e ricostruita nel XII secolo, al suo interno si riunivano le assemblee dei cittadini, appropriata è dunque la definizione di Marin Sanudo quale 'cappella della comunità' (cf. P. PIVA, *Dalla cattedrale doppia allo spazio liturgico canonico. Linee di un percorso*, in *Canonici delle cattedrali nel Medioevo*, «Quaderni di storia religiosa», X, Verona 2003, pp. 69-93; A. PESENTI, *La chiesa nel primo periodo*, in *Storia religiosa della Lombardia*, a c. di A. CAPRIOLI, A. RINALDI, L. VACCARO, Brescia 1988, p. 76; F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., pp. 167, 168; G. ZIZZO, *S. Maria Maggiore di Bergamo. Cappella della città*, «Arch. stor. Bergamasco», II, 1982, pp. 207-29).

diacono et subdiacono parandos et ipsis canonicis et capelanis debeat precipere quod se preparent,<sup>a</sup> et ipsi canonici et capelani teneantur se preparare in ipsa missa ut prefertur.<sup>b</sup> Qui vero contra hoc venire presumpserit in penam solidorum .III. imperialium pro qualibet vice incurat ipso facto, in pios usus arbitrio suprascripti domini episcopi aut eius vicarii convertendorum.

Item statuimus et ordinamus quod omnes clerici cuiuscumque conditionis existant in officio stent devoti, sine murmuratione et garulatione, et reverentia asurgant, capucio seu bireto deposito quando cantatur evangelum et orationes, et quod asurgant quando alii actus reverentiales fiunt vel dicuntur per sacerdotem celebrantem, ut alii layci vestrorum exemplo ad maiorem devotionem moveantur. Qui vero contra hoc facere presumpserit in penam solidorum duorum imperialium incurat ipso facto, ad quorum denunciationem teneantur suprascriptus dominus archidiaconus in ecclesia Sancti Vincentii et dominus prepositus in ecclesia Sancti Alexandri sub pena consimili. ||p. 216|| Item ut clericorum mores et actus in melius refformentur, continent et caste vivere studeant universi in sacris ordinibus constituti ab omni libidinis vicio precaventes quatenus in conspectu omnipotentis Dei puro corde ac mondo corpore valeant ministrare. Ne facilitas venire incentivum tribuat delinquendi, statuimus ut quilibet presbiter civitatis et diocesis Pergamensis incedat cum birreto<sup>d</sup> supra<sup>e</sup> capite et capucio ad colum aut vestitum<sup>f</sup> et drapis honestis et capa seu tabardo sive sisuna, sub pena solidorum decem imperialium pro qualibet vice, terminum statuentes ut hinc ad festum nativitatis Domini nostri Ihesu Cristi tabarum deferant et huic ad mensem debeant deffere birretum sub pena suprascripta.

Qui suprascripti domini Petrus prepositus, presbiter Iacobus archipresbiter, presbiter Aquistinus, presbiter Gasparus et Guidotus suprascripto capitulo facienti mentionem quod quilibet<sup>g</sup> [.....] ecclesie possit semel [.....] non consenserunt nec consentiunt.<sup>h</sup> Suprascripti presbiter Aquistinus et presbiter Iacobus et suprascriptus presbiter Iohannes et Avancinus suprascripto capitulo facienti mentionem<sup>i</sup> quod nullus vadat ad celebrandam missam in suprascripta ecclesia Sancte Marie, non consenserunt nec consensunt; et suprascripti presbiter Aquistinus et presbiter Iohannes suprascriptis duobus capitulis, uni quorum facienti mentionem<sup>j</sup> quod diebus dolenicis et festivitibus solemnibus in ecclesia Sancti Vincentii et alteri capitulo mentionem facienti quod quilibet presbiter incedat cum bireto, non consenserunt nec consensunt. Actum et cetera.<sup>k</sup>

Postea die .xxv. suprascripti mensis septembris .MCCCLXVI. indictione quarta. In suprascripto<sup>l</sup> loco. Post sonum scille ante vesperis. Presentibus testibus.<sup>m</sup>

Exigit perversura audacia ut non simus sola delictorum prohibitionem contenti sed penam etiam delinquentibus imponamus iuxta sacrorum canonum insti-

<sup>a</sup> et (...) preparant nell'interl. <sup>b</sup> et (...) prefertur nel margine sinistro <sup>c</sup> Segue v. depenn. <sup>d</sup> Segue in depenn. <sup>e</sup> supra nell'interl. <sup>f</sup> aut vestitum nell'interl. <sup>g</sup> Qui (...) quilibet nell'interl. <sup>h</sup> [.....] ecclesie (...) consentiunt nel margine sinistro. Le lacune indicano lettere illeggibili. Segue Quibus et depenn. <sup>i</sup> Segue de depenn. <sup>j</sup> Segue dicte depenn. <sup>k</sup> Suprascripti (...) cetera nel margine sinistro. <sup>l</sup> Segue choro depenn. <sup>m</sup> Postea (...) testibus nel margine sinistro



tuta parum esset iura condere nisi essent qui ea executioni debite demandarent, statuimus et ordinamus ut nullus clericus cuiuscumque conditionis existat per se vel per alium presumat ecclesiam<sup>a</sup> convenire coram iudice seculari contra canonicas sanctiones. Qui vero contra hoc facere presumpserit excommunicationis sententiam incurat ipso facto, et ius quod habet amittat a qua sententia excommunicationis absolvi non possit nisi prius ad arbitrium domini episcopi Pergamensis aut eius vicarii convento satisfecerit de iniuria sibi inrogata, declarentes per hanc nostram constitutionem anulari omnes processus factos et inchoatos et obligationes inde subsecutas.<sup>b</sup>

Item quod dominus prepositus ecclesie Pergamensis debeat et astrictus sit cum consensu et assensu canonicorum et capituli sui vel maioris partis residencium<sup>c</sup> affictare possessiones comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Alexandri et ad hoc teneatur quilibet de capitulo dicte ecclesie operam et consensum sine molestatione adhibere.<sup>d</sup>

Convocato et congregato capitulo ecclesie Pergamensis pro infrascriptis fiendis et explicandis, in quo quidem capitulo aderant venerabili viri domini Stephanus archidiaconus, Petrus Cesta prepositus, presbiter Iacobus de Girardis de Sonzino archipresbiter, presbiter Petrus de Urniano, presbiter Tomaxius de Roariis, presbiter Iohannes dictus Aquistinus de Bonoldis, presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne, presbiter Gasparus de Duniotis, Petrus de Habiaticis, Fachinus de Talliuno, Bertulinus de Suardis, Paganinus de Roariis, Ardigolus de Udrugio, magister Raymondinus de Vigliano, presbiter Georgius de Roariis, Primolus de Udrugio, Gasparolus de Monetariis, Guidotus Colleoni, Azzinus de Agazzis, Cabrinus de Placentia et Iohannes de Ariali,<sup>e</sup> omnes canonici prebendati suprascripte ecclesie Pergamensis qui sunt plus quam due partes trium parcium et maior et sanior pars prelatorum et canonicorum rescidentium ecclesie Pergamensis. Prefatus Beltramus vicarius existens in suprascripto capitulo pro reformatione et visitatione dicti capituli in presentia et consensu<sup>f</sup> predictorum prelatorum et canonicorum, exceptis infrascriptis prelati et canonicis qui non consenserunt prout infra denotatum est. Reformatando edidit infrascripta.<sup>g</sup>

||p. 217<sup>g</sup>|| Item<sup>h</sup> mandat et precipit ut in suprascriptis ecclesiis cantentur<sup>i</sup>

<sup>a</sup> Segue aut alium debitorem bonorum ecclesiasticorum *depenn.* <sup>b</sup> Segue Item quod omnium rerum comunitatum suprascriptarum ecclesiarum que sunt in cimierchiis et in ecclesiis suprascriptis fiat inventarium infra item quod omnium rerum comunitatum suprascriptarum ecclesiarum que sunt in cimierchiis et in ecclesiis suprascriptis fiat inventarium infra *depenn.* <sup>c</sup> vel maioris partis residencium *nell'interl.* <sup>d</sup> segue ed quod fiat. Alioquin maior pars dicti capituli exercere possit *depenn.* <sup>e</sup> Segue omnium *depenn.* <sup>f</sup> L'intero paragnifo è stato scritto nel margine sinistro del foglio e in quello inferiore. <sup>g</sup> La pagina si apre con Quibus dominis archidiacono fr, preposito, archipresbitero, canonicis et beneficiatis in ecclesia Pergamensi tam rescidentibus in ecclesia Sancti Vincentii quam Sancti Alexandri presentibus et audientibus. Suprascriptus dominus vicarius precepit infrascripta precepta et mandata servari *depenn. in due distinte fasi redazionali, una prima volta fr- e una seconda il resto* <sup>h</sup> Item *nell'interl. a correzione di* in primis *sul rigo depenn.* <sup>i</sup> Segue in ecclesia *depenn.*

<sup>g</sup> Il canonico non è stato identificato.

festa. <sup>a</sup> *Qui vero contrafecerit*<sup>b</sup> puniatur arbitrio domini episcopi aut eius vicarii.<sup>c</sup> Item quod<sup>d</sup> canevarium comunitatis ecclesie Sancti Vincentii Pergamensis faciat aptare campanas suprascripte ecclesie Sancti Vincentii huic ad festum nativitatis Domini proximum futurum sub pena excommunicationis et<sup>e</sup> librarum .xxv. imperialium et ultra hoc sub pena arbitrio suprascripti domini episcopi et eius vicarii auferenda.<sup>f</sup>

Item quod spisia<sup>g</sup> que datur racione<sup>h</sup> cotidianarum distributionum per canevarium comunitatis eiusdem prelati,<sup>i</sup> canonicis, crucifero et custodibus residentibus ad suprascriptam ecclesiam quibus designari debeat et hoc<sup>l</sup> hinc ad callendas novembris proximas venientes<sup>k</sup> sub pena *suspensionis et decem librarum imperialium*.

Item quod liber qui appellatur antifonarium nocturnum suprascripte ecclesie Sancti Vincentii<sup>m</sup> qui est penes Mozachinum de Ravazeltis<sup>n</sup> reducatur per canevarium dicte ecclesie et comunitatis ad sacristiam dicte ecclesie hinc ad quinque dies proximos futuros sub pena excommunicationis.

Item quod per<sup>o</sup> prelatos et canonicos rescentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii detur ordo taliter quod domus scita in canonica ecclesie Sancti Vincentii que levare<sup>p</sup> et hedificari fecit comunitas suprascripte ecclesie Sancti Vincentii,<sup>q</sup> cui coheret ab una parte quidam curia suprascripte canonice, ab alia parte consueverat habitare magister Marchus ab alia parte habitat dominus presbiter Belbonus de Cavaziis canonicus suprascripte ecclesie, et medietas palatii dicte canonice que est coperta ordinentur et aptentur quod ulterius non destruuntur hinc ad festum nativitatis Domini proximum futurum, sub pena excommunicationis quam incurant si hoc non adimplerunt.

||p. 218|| Item quod bona ecclesie Sancti Vincentii, scilicet unus liber et una planeta et unum paleum et unum paramentum et alia duo palea antiquitus pignorata, debeant exigi per canevarium dicte ecclesie hinc ad festum resurrectionis Domini proximum venturum, sub pena librorum decem imperialium.

Item quod quando fit officium pro anualibus defunctorum, debeat missa cantari non dimisa missa diei.

Item quod diebus dominicis ante missam cantetur Asperges sub pena arbitrio<sup>r</sup> domini episcopi<sup>s</sup> aut eius vicarii auferenda.

||p. 219|| Item quod palea, libri<sup>t</sup> ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis qui sunt pignori recuperentur et exigantur per canevarium dicte ecclesie de bonis comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Alexandri<sup>u</sup> hinc

<sup>a</sup> *Segue et e altre quattro lettere depenn.* <sup>b</sup> *Segue privetur spisia qua datur inter tarasantibus in missa depenn., di mano del notaio Giovanni de Sigezis* <sup>c</sup> *Qui (...) vicarii nell'interl.* <sup>d</sup> *Segue ecclesia Sancti Vincentii ordinetur et aptetur ne ruat et ordinata et aptata per depenn. ordinata et aptata per nell'interl., di mano del notaio Giovanni de Sigezis* <sup>e</sup> *excommunicationis et nel margine sinistro* <sup>f</sup> *canevarium (...) auferenda nell'interl.* <sup>g</sup> *Segue seu depenn.* <sup>h</sup> *que datur racione nell'interl.* <sup>i</sup> *canevarium (...) prelati nell'interl.* <sup>j</sup> *Segue infra quindecim dies proximos futuros depenn.* <sup>k</sup> *hinc (...) venientes nell'interl.* <sup>l</sup> *suspensionis et nel margine sinistro, di mano del notaio Giovanni de Sigezis* <sup>m</sup> *suprascripte (...) Vincentii nell'interl.* <sup>n</sup> *Segue e. depenn.* <sup>o</sup> *per nell'interl.* <sup>p</sup> *Segue f. depenn.* <sup>q</sup> *Segue q. depenn.* <sup>r</sup> *arbitrio nell'interl.* <sup>s</sup> *Segue auferenda depenn.* <sup>t</sup> *Segue bacilia argentea depenn.* <sup>u</sup> *de (...) Alexandri nell'interl.*

ad<sup>a</sup> festum nativitatis Dominis proximum venientem<sup>b</sup> sub pena excommunicationis quam incurat ipso facto.

Item quod bacilia argentea suprascripte ecclesie Sancti Alexandri exigantur et recuperentur per suprascriptum canevarium<sup>c</sup> de bonis suprascripte ecclesie Sancti Alexandri<sup>d</sup> hinc<sup>e</sup> ad festum nativitatis Domini<sup>f</sup> proximum futurum sub pena librorum quinque imperialium.

Item quod quilibet canonicus suprascriptarum ecclesiarum Sanctorum Vincentii et Alexandri faciat septimanam suam in ordine suo in officio divino *per se vel per alium*<sup>g</sup> sub pena amisionis spisie dicte septimane in qua servire neglexerit. Nescentibus autem facere aut exercere dictum officium, ut discere possunt dictum officium exercere assignamus eis terminum sex mensium, quo elapso si<sup>h</sup> dictum officium in suis septimanis non exerceant volumus pro absentibus reputari et quod canevarii suprascriptarum ecclesiarum teneantur eos qui<sup>i</sup> suprascripta adimplere neglexerunt pro absentibus reputare et scribere.

Item quod canevarii suprascriptarum ecclesiarum teneantur et debeant quolibet mense facere rationem canevarie sue coram prelati et canonicis dictarum ecclesiarum rescidentibus in eisdem sub pena<sup>j</sup> contenta in instrumento canevarie.

Non fuit factum.<sup>k</sup>

||p. 220|| Item quod per prelatos et canonicos suprascriptarum ecclesiarum, canevarios ac per alios canonicos rescidentes<sup>l</sup> fiat inventarium omnium librorum et privilegiorum<sup>m</sup> et paramentorum et aliarum rerum que sunt in cimiarchia hinc<sup>n</sup> ad callendas ianuarii<sup>o</sup> proximum futurum<sup>p</sup> sub pena suspensionis a divinis.<sup>q</sup>

Qui suprascripti domini archidiaconus, prepositus, presbiter Petrus, presbiter Aquistinus et presbiter Iohannis suprascripto capitulo facenti mentionem ut nullus clericus presumat clericum convenire coram iudice seculari convenire non consenserunt nec conscenciunt.

Et qui suprascriptus dominus prepositus suprascriptis tribus<sup>r</sup> capitulis<sup>s</sup> unum<sup>t</sup> facit mentionem quod dominus prepositus debeat affectare et alia capitula ipsorum trium capitulorum faciunt mentionem quod palea, libri et bacilia recuperentur et exigentur per canevarium, non conscensit nec conscensit.

<sup>a</sup> Segue unum mensem proximum venturum depenn. <sup>b</sup> festum (...) venientem nell'interl. <sup>c</sup> Segue hunc depenn. <sup>d</sup> de (...) Alexandri nell'interl. <sup>e</sup> hinc nel margine sinistro <sup>f</sup> festum (...) Domini nell'interl. <sup>g</sup> per (...) alium nel margine sinistro, di mano del notaio Giovanni de Sigezzis <sup>h</sup> Segue dict- depenn. <sup>i</sup> Segue contra fecerunt depenn. <sup>j</sup> Segue suspensionis ab officio divino depenn. <sup>k</sup> non fuit factum nel margine sinistro, cui segue Item quod investiture terrarum prebendarum suprascriptarum ecclesiarum durent et valeant usque in fine investiturarum factarum et fiendarum non obstantibus optionibus factis vel faciendis dum tamen per dictas investituras non de fraude [...] ecclesie depenn. <sup>l</sup> per (...) rescidentes nell'interl. <sup>m</sup> Segue et instrumentorum depenn. <sup>n</sup> Segue festum carnis prin- depenn. <sup>o</sup> ad (...) ianuarii nell'interl. <sup>p</sup> Concorda con festum depenn. <sup>q</sup> Segue Item quod serventur precepta facta per suprascriptum dominum episcopum in ecclesia Sancti Alexandri et scripta publico instrumento per me Franciscum notarium episcopalis curie Pergami depenn. <sup>r</sup> tribus nell'interl. <sup>s</sup> Segue fiet unus quo depenn. <sup>t</sup> unum nell'interl.

**Suspensio.**

Die ultimo decembris .MCCCLXVII., indictione quinta. In<sup>a</sup> episcopali palacio Pergamensi. Presentibus testibus presbitero Ravanino de Scanzo<sup>60</sup> et Mayfredo Zampayle notario et Simone detto Patono de Tercio. Dominus vicarius suspendit suprascriptum capitulum de faciendo inventarium hinc ad festum Resurrectionis, et hec suspensio fecit in presentia domini Stephani archidiaconi Pergamensis, Bertulini de Suardis, Fachini de Talliuno et<sup>b</sup> Paganini de<sup>c</sup> Roariis.

||p. 221|| Die kallendis ianuarii, in suprascripto loco. Presentibus testibus<sup>d</sup> domino presbitero Aquistino et Bonomo de Viscardis et Simone dicto Patono de Tercio et Guillelmo filio quondam Domengini de Capriate. Suprascriptus dominus vicarius suspendit suprascriptum capitulum faciendi inventarium<sup>e</sup> et hoc in favorem presbiteri Gaspari de Duniottis et Iohannis de Canali canonicorum.

Die octavo mensis aprillis<sup>f</sup> .MCCCLXVII., indictione quinta. In episcopali palacio Pergamensi. Presentibus testibus Ardigolo de Udrugio canonico Pergamensi, Marino filio quondam Arimanini de Ferabobus et Iacobus<sup>g</sup> Iohannis de Zuchis. Suprascriptus dominus vicarius suspensionis preceptum fecit occasione faciendi inventarium usque ad beneplacitum suprascripti domini vicarii usque ad beneplacitum suprascripti domini vicarii<sup>h</sup> et hoc in favorem dominorum prelatorum et canonicorum ecclesie Sancti Vincentii Pergamensis.

Die nono aprilis .MCCCLXVII., indictione quinta. In suprascripto loco. Presentibus testibus fratre Guillelmo de Mediolaco converso hospitalis Sancte Grate inter vites Pergamensis et Iacobo dicto Gibelino filio quondam domini Antoni de Bragiis de Sancto Gervaxio et Iacobo filio quondam Otteboni de Marinonibus de Stezano.<sup>i</sup> Suprascriptus dominus vicarius suspendit suprascriptum capitulum faciendi inventarium in favorem prepositi et canonicorum Sancti Alexandri Pergamensis, usque ad beneplacitum suprascripti domini vicarii.

Die suprascripto et loco et testibus predictis. Prefatus dominus vicarius comisit<sup>j</sup> presbitero Iohanni de Triscurio capelano altaris Sancti Iohannis sciti in ecclesia Sancti Alexandri Pergamensis quod possit absolvere dominum prepositum et canonicos a vinculo excommunicationis si quam incurerunt occasione suprascripta.

Die decimo suprascripti mensis aprillis. In<sup>k</sup> canonica ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis, in habitacione Ardigoli de Udrugio. Presentibus testibus domino presbitero Iacobo de Roncho capelano suprascripte ecclesie, Iacobo de Caversenio crucifero, Beltramo de Urniano,<sup>l</sup> fratre Guillelmo de Mediolaco<sup>m</sup> custodibus dicte ecclesie. Suprascriptus dominus presbiter Iohannes comisarius absolvit dominos presbiterum Petrum de Urniano,<sup>n</sup> Gisalbertum Collionibus, Ardigolum de Udrugio et magistrum Raymondinum di Viglivano et presbiterum Georgium de Roariis et Cabrielem

<sup>a</sup> Segue suprascripto loco depenn. <sup>b</sup> Segue Petri depenn. <sup>c</sup> Segue Turi depenn. <sup>d</sup> Seguono quattro lettere depenn. <sup>e</sup> Segue de depenn. <sup>f</sup> Segue in episcopali depenn. <sup>g</sup> Segue filio condenn. <sup>h</sup> Così <sup>i</sup> Segue habit depenn. <sup>j</sup> Segue absoluc- depenn. <sup>k</sup> Segue suprascripta depenn. <sup>l</sup> Segue capelanus depenn. <sup>m</sup> fratre (...) Mediolaco nell'interl. <sup>n</sup> Segue et depenn.

<sup>60</sup> Cappellano di S. Vincenzo, altare di S. Maria; teneva inoltre un beneficio clericale nella chiesa di S. Maria in Rosciate (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 508).

de Placentia a vinculo excommunicationis<sup>a</sup> ad cautelam si quam incurerunt occasione suprascripta.

||p. 222|| Die suprascripto. In eipscopali palatio Pergamensi, in camera cubiculari suprascripti domini vicari. Presentibus testibus domino Ardigolo de Udrugio canonico Pergamensi, fratre Guillelmo de Mediolaco et Antonio filio quondam Tomaxio de Carbonibus de Laude. Suprascriptus dominus vicarius comisit prefato Mayfredo de Ruynis de Nimbro canonico ecclesie de Nimbro quod possit absolvere dominum Graciolum de Sancto Gervasio canonicum Pergamensem a vinculo excommunicationis si quam incurit occasione suprascripta.

### **Declaratio.**

In nomine Domini. Cum illius sit interpretari et declarare cuius est condere, idcirco recolentes nos Beltramus de Brosano iuris canonici peritus canonicus ecclesie Sancti Laurentii maioris Mediolani, reverendi in Cristo patris et domini domini fratris Lafranci Dei et apostolice sedis gratia episcopi Pergamensis et comitis vicarius generalis, quod in visitatione per nos facta in ecclesia Pergamensi millesimo trecentesimo sexagesimo<sup>b</sup> sexto eddidimus plura statuta, inter que statuta eddidimus quoddam statutum die vigesimo quarto septembris suprascripto anno,<sup>c</sup> cuius tenor sequitur in hec verba: «Pia mater ecclesia plerumque nonnulla racionabiliter ordinat et consulte que suadente subiectorum utilitate post modum consultus ac racionabilius revocat in melius, ne commutat sane licet sit a iure statutum ut antiquiores canonici gradatim meliores si voluerint possint, cum vacant, per se vel per alios optare prebendas, et statuto ecclesie Pergamensis caveatur expresse quod omnes canonici gradatim possint optare prebendas cum vacant nulla taxatione interposita propter quod questiones in dicta ecclesia cotidie susistantur, redditus et proventus prebendarum cotidie minuuntur, divinum officium non bene colitur, rixe et contentiones incitantur, deliberavimus huic morbo ac ecclesie et comunitatis eiusdem de opportuno remedio providere ut canonici in pace sive litigio viventes melius possint Deo in officio divino famulari, habitis super hoc querimoniis non modicis maxime in hac visitatione noviter per nos facta in ecclesia Pergamensi cui propter officium quod gerimus cogimur merito providere, diligenti deliberatione prehabita in presentia omnium suprascriptorum prelatorum, canonicorum et capituli et de consensu et assensu suprascriptorum dominorum Stephani archidiaconi, Gracioli, presbiteri Tomaxii, presbiteri Iohannis de Sozzonibus, Gisalberti, Petri de Habiatiscis, Fachini, Bertulini, Avancini, Paganini, Ardigoli, magistri Raymondii, prebiteri Georgii, Primoli, Cabrini, Azzini et Iohanoli canonicorum suprascripte ecclesie ut prefertur, qui sunt plus quam due partes trium parcium et maior et sanior pars canonicorum rescidentium suprascripte Pergamensis ecclesie ut aseritur, eorum et cuiusque eorum nomine et nomine capituli suprascripte ecclesie et canonicorum eiusdem pro bono pacis et concordie statuimus et ordinamus ac perpetuo inviolabiliter observari mandamus ut de-

<sup>a</sup> Segue s- depenn. <sup>b</sup> Segue octavo depenn. <sup>c</sup> die (...) anno nell'interl.

cetero quilibet canonicus ecclesie Pergamensis possit semel dumtaxat prebendam canonicalem cum vacat optare, statuto vel consuetudine ecclesie Pergamensis olim in contrarium observatis, ||p. 223|| non obstantibus, que ex nunc penitus revocamus et anulamus declarantes hanc nostram presentem constitutionem ad predictas optiones et ad iam inceptas non extendi sed ad futuras dumtaxat et nullo modo inchoatas extendi volumus». Cuius statuti causa et verba quamplura de eius dubitatione inusitantur, volentes igitur omnem materiam inusitandi ne de cetero dubium oriatur, duximus dictum statutum declarandum, videlicet quod ipsum statutum nolimus ad prebendas sacerdotales extendi sed alia statuta hactenus observata locum habere, sed inter canonicos prebendas non sacerdotales obtinentes volumus dumtaxat extendi et locum habere, mandantes infrascripto Francischo Venturini Zenalie notario ut de predictis publicum conficiat instrumentum. Actum hoc anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo, indictione sexta, die duo decimo mensis iunii. In civitate Pergami, in episcopali palacio Pergamense. Presentibus testibus fratre Stephano de Ayroldis de Robiate dicto de Vicomercato ordinis minorum, Martino de Lonate canonico ecclesie Pergamensis, Bertramo filio condam Bonazoli de Anguisolis de Azzano, Betino filio quondam Beni de Ferariis calegario burgi Sancti Stephani et Teutaldo dicto Balarino filio condam Lafranci dicti Berondi de Sancto Piligrino notis, vocatis ad premissa et rogatis.

#### **Ratificatio.**

Eisdem anno et indictione, die terciodecimo mensis iunii. In civitate Pergami, in episcopali hospicio<sup>b</sup> Pergamensi, in sala ipsius hospitii. Presentibus testibus fratre Stephano de Ayroldis de Robiate dicto de Vicomercato ordinis minorum, fratre Girardino de Crema dicti ordinis<sup>c</sup> fratre layco, Martino de Plantanidis de Lonate canonico ecclesie Sancti Mathey Pergamensis et Ambroxolo nato condam Bertrami de Landriano clerico notis, vocatis ad infrascripta et rogatis. Prefatus reverendus in Cristo pater et dominus dominus frater Lafranchus Dei et apostolice sedis gratia episcopus Pergamensis et comes, in presentia prefati domini Beltrami eius vicarii ex certa deliberatione prehabita et expressim sponte et ex certa scientia ratificavit, approbavit et confirmavit et ratificat et approbat et confirmat suprascriptum instrumentum<sup>d</sup> declarationis rogatum et traditum per me notarium esterna die et omnia contenta in eo et omnes alias constitutiones et omnia alia statuta edditas et ordinatas et eddita et ordinata per prefatum dominum Beltraminum vicarium diebus vigesimo quarto et vigesimoquinto mensis septembris millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, salvo et reservato suprascripto instrumento declarationis et in sui firmitate semper permanente, et etiam predictis omnibus et cuique eorum suam auctoritatem suumque decretum dedit, prestitit et interposuit solemur cum deliberatione.

<sup>a</sup> Segue i- depenn. <sup>b</sup> hospicio nell'interl. a correzione di palatio sul rigo depenn. <sup>c</sup> Segue layco depenn. <sup>d</sup> Segue confirmationis depenn.

## VISITA DEL 1371

ASDBg, *Archivio capitolare*, 47, «Atti del notaio Francesco di Venturino Zenale», cc.137r-69v.

||c. 137r|| (ST) In nomine Domini. Ego Francischus Venturini Zenalie Pergamensis publicus imperiali auctoritate notarius ac officialis et scriba episcopalis curie Pergamensis has sequentes imbreviaturas et instrumenta et acta infrascripta rogatus, tradidi et scripsi in anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, ut inferius continetur.

**Impositio littere occasione visitationis capituli ecclesie Pergamensis.**

In nomine Domini. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, die ultimo iunii. In civitate Pergami, in episcopali palatio Pergamensi ad banchum ubi iura redduntur per venerabilem virum dominum Guilielmum de Minutis presbiterum, iuris canonici peritum, reverendi in Christo patris et domini domini fratris Lafranchi Dei et Apostolice Sedis gracia episcopi Pergamensis et comitis vicarium generalem. Prefatus dominus vicarius, sedens pro tribunali, imposuit et iussit michi Francischo notario fieri et registrari litteras infrascripti tenoris quarum tenor sequitur in hec verba:

**Littera.**

«Guilielmus de Minutis presbiter, iuris canonici peritus, reverendi in Christo patris et domini domini fratris Lafranchi Dei et apostolice sedis gracia episcopi Pergamensis et comitis vicarius generalis, ac etiam in hac parte a prefato domino episcopo specialiter deputatus. Dilectis nobis in Christo archidiacono, preposito, archipresbitero, canonicis, capelanis, cruciferis et custodibus ecclesie Pergamensis ac omnibus dignitatibus, personatus, beneficia et officia quelibet obtinentibus in eadem, salutem in Domino et mandatis nostris huiusmodi firmiter obedire. Quoniam pastoralis officii debitum nos compelit visitationis officium exercere in civitate et diocesi Pergamensi, ut ecclesiarum status discusis meritis et excessibus clericorum in melius reformetur cum de custodia teneamur, ac iura que dant regulam visitandi a matrice ecclesia doceant inchoandum, ut capite diversis omnibus quietato visitationis fomento membra reliqua melius quietentur. Idcirco, intendentes visitationem facere secundum iuris traditam nobis formam, vos et vestrum singulos primo, secundo, tercio et perhemptorie citamus et requirimus vobisque et vestrum singulis sub infradictis penis discrete precipiendo, mandantes quatenus vos domini archidiaconus, archipresbiterus, canonici, capelani, cruciferi et custodes ad ecclesiam Sancti Vincentii residentes in choro suprascripte ecclesie Sancti Vincentii, et vos domini prepositus et canonici, ||c. 137v|| capelani, crucifer et custodes residentes ad ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis, ecclesias cathedrales, die iovis post nonam que erit dies decima suprascripti mensis iulii in predicta ecclesia Sancti Alexandri nos humiliter expectetis ad visitationis remedium assumendum, et deinde singulis aliis diebus sequenti-

bus donec dicta visitatio erit completa, nos expectetis in predictis locis ad dictam visitationem per nos in vos fiendam. Alioquin si nostris monitionibus et mandatis huiusmodi non duxeritis, quod non credimus, famulandum dicta canonica monitione premissa, in vos et vestrum singulos excommunicationis in capitulum vero suspensionis et in ecclesias predictas interdicti, pro tribunali sedentes ex nunc prout ex tunc sententias proferimus in hiis scriptis, ad actiora firmiter processuri, prout nobis suaserit ordo iuris. In quorum testimonium presentes fieri ac registrari iussimus et sigilli episcopalis curie Pergamensis impressione muniri. De quarum presentatione et relatione cuilibet nuntio iurato dicte curie dabimus plenam fidem. Datum in episcopali palatio Pergamense. Anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, die ultimo iunii».

### Relatio.

Die quinto iulii millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona. In episcopali palatio Pergamensi, ad banchum ubi iura redduntur per prefatum dominum vicarium. Venturinus dictus Franzinus de Clixono nuntius iuratus episcopalis curie Pergamensis retulit coram prefato domino vicario se ex parte suprascripti domini vicarii quid die ultimo iunii proximo preterito et quid die kallendis huius mensis iulii<sup>a</sup> omnibus infrascriptis prelati, canonicis,<sup>b</sup> capelanis, cruciferis et custodibus, quid personaliter ac quid ad domum habitacionis et familie eorum, quid in civitate Pergami et quid in burgis et canonica ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis, et hodie infrascripto domino Petro Paro in ecclesia Sancte Marie maioris Pergamensis, presentasse litteras suprascripti tenoris sigilo episcopalis curie Pergamensis munitas, ac eis vel ad habitacionem et familias ipsorum ut prefertur, precipisse ita in omnibus et per omnia ut in ipsis litteris continetur.

Quorum nomina sunt hec, videlicet:

domini Petrus Cesta prepositus ecclesie Pergamensis

Iacobus<sup>c</sup> de Girardis de Sonzino archipresbiter ecclesie Pergamensis ac vicarius<sup>d</sup> et procurator venerabilis viri domini Danielis de Cropelo archidiaconi<sup>e1</sup> ecclesie Pergamensis

||c. 138r|| domini Graciolus de Sancto Gervasio

presbiter Tomaxius de Roariis

presbiter Mafeus de Urniano<sup>e2</sup>

<sup>a</sup> Segue et h[.]d- depenn. <sup>b</sup> Segue excepto infrascripto d- depenn. <sup>c</sup> Segue Petrus depenn. <sup>d</sup> Segue ve- depenn.

<sup>e1</sup> Daniele di Tommaso *de Cropelo* era cremonese, giurisperito, già canonico di Cremona, arcidiacono di S. Vincenzo tra 1368 e 1371, non residente, apparteneva a una famiglia, i *de Cropello* o *Gropello*, impiegata in attività mercantile e di credito e apparteneva alla Motta, che doveva far parte dell'officialità promossa e sostenuta dai Visconti (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., pp. 154 e 179, 180).

<sup>e2</sup> Canonico almeno dal 1365 al 1395 (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., p. 272); nel 1365 dichiarò di tenere anche una prebenda semplice *sine cura* in diocesi di Pavia nella chiesa dei SS. Nabore e Felice (L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, p. 502); *presbiter*, fu anche rettore della chiesa di S. Andrea di Bergamo (AC, 288, 2 feb. 1370).



presbiter Iohannes dictus presbiter Aquistinus de Bonoldis  
 presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne  
 presbiter Gasparus de Duniottis  
 Paulus de Tinctoribus<sup>63</sup>  
 presbiter Franciscus de Advocatis<sup>64</sup>  
 Petrus de Habiaticis  
 presbiter Belbonus de Cavazzis  
 Iohanolus de Ulzinate  
 Fachinus de Talliuno  
 presbiter Georgius de Roariis  
 Iohannes de Canali<sup>65</sup>  
 Ardigolus de Udrugio  
 Azzinus de Agazzis  
 Nicorolus de Scanio<sup>66</sup>  
 Stephanolus de Codestaris<sup>67</sup> omnes canonici prebendati ecclesie Pergamensis  
 domini presbiter Lafranchus de Assonica  
 presbiter Iohannes de Guarimberris de Trescurio<sup>68</sup>  
 presbiter Iohannes de Crescenciis de Clixone<sup>69</sup> capelani ecclesie Pergamensis  
 presbiter Iacobus de Roncho residentes ad ecclesiam  
 Sancti Alexandri maioris Pergamensis  
 domini presbiter Gullielmus de Briona  
 presbiter Ravaninus de Scanzo capelani altaris Sancte Marie sciti in ecclesia  
 Sancti Vincentii Pergamensis, capelani residentes ad suprascriptam ecclesiam  
 Sancti Vincentii  
 Iohannes de Verdelo  
 Iacobus de Caversenio cruciferri ecclesie Pergamensis  
 Bertulinus dictus Episcopus de Scanzo  
 Bertraminus de Urniano

<sup>63</sup> Canonico di S. Alessandro almeno tra il 1370 e il 1385; fu anche arciprete della chiesa di S. Pietro *de Porporano* in diocesi di Parma (Gregorio XI, *Lettere comuni*, n° 9033, Avignone, 14 ott. 1371).

<sup>64</sup> Canonico almeno tra 1370 e 1395 (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., p. 270), già rettore di S. Sisto di Colognola (AC, 45, «Atti del notaio Francesco Zenale», 14 apr. 1366).

<sup>65</sup> Nel 1360 è attestato in qualità di mansionario della cattedrale e *presbiter* fu rettore della chiesa di S. Cassiano di Bergamo, divenne poi canonico di S. Vincenzo (cf. L. CHIODI, A. BOLIS, *op. cit.*, pp. 54-57).

<sup>66</sup> Canonico di S. Alessandro almeno dal 1361 e 1395 (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., p. 272).

<sup>67</sup> Canonico di S. Vincenzo almeno fino al 1377 (*ibid.*, p. 274).

<sup>68</sup> Nel 1365 dichiarò di tenere beneficio sacerdotale di cappellania *sine cura* all'altare di S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Alessandro Maggiore e un beneficio sacerdotale *sine cura* in S. Michele di Almengo (cf. L. MARTINELLI PERELLI, *op. cit.*, pp. 508, 509).

<sup>69</sup> *Presbiter* cappellano di S. Alessandro, poi attestato in qualità di rettore della chiesa di S. Grata *inter vites* di Bergamo (PC, 1566, 20 nov. 1377).

Zinus de Brumano

custodes ecclesie Pergamensis rescidentis ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis

Antonius Bernini de Tresolzo

Mafiolus de Crema<sup>70</sup>

Antonius de Muzzo

custodes ecclesie Pergamensis rescidentis ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii

||c. 138v|| In nomine Domini. Visitationes facte per venerabilem virum dominum Guilielmum de Minutis presbiterum, iuris canonici peritum, reverendi in Christo patris et domini domini fratris Lafranci Dei et apostolice sedis gracia episcopi Pergamensis et comitis vicarium generalem, ad actum visitationis per suprascriptum dominum episcopum deputatum circa infradicta et alia, scripte per me Francischum Venturini Zenalie notarium Pergamensem ac ipsorum dominorum episcopi et vicarii officialem et scribam. Anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, diebus et mensibus infrascriptis. Sunt hec.\*

In nomine Domini. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona. Die lune septimo iullii. In episcopali palatio Pergamensi, ad banchum ubi iura redduntur per infrascriptum dominum vicarium.

Hec sunt inquisitiones quas facit et facere intendit venerabilis vir dominus Guilielmus de Minutis presbiter, iuris canonici peritus, reverendi in Christo patris et domini domini fratris Lafranci Dei et apostolice sedis gracia episcopi Pergamensis et comitis vicarius generalis, ac in vicariatu suo ad actum visitationis specialiter per suprascriptum dominum episcopum deputatus circa visitationes faciendas super statu et corectione et refformatione ecclesie Pergamensis, prelatorum, canonicorum et mansonarium ipsius ecclesie super capitulis seu articulis infrascriptis, que ecclesia Pergamensis consistit in duabus ecclesiis simul unitis, videlicet ecclesia Sancti Alexandri maioris Pergamensis et ecclesia Sancti Vincentii Pergamensis.

Quorum capitulorum seu articulorum tenor talis est:

Primo si sciunt vel credunt aliquam personam in civitate vel diocesi Pergamensi contra fidem catholicam.

\* *Segue* In nomine Domini. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, die lune septimo iullii, in civitate Pergami, in choro ecclesie Sancti Vincentii. Presentibus testibus domino Iohanne filio quondam domini de Curtere \*\*\*\*\* de Curteregia civitatis Pergami \*\*\*\*\* dicto Donesinano filio quondam \*\*\*\*\* de Gavrina civitatis Pergami et Antonius *depenn.* in due distinte fasi *redazionali, una prima volta Curtere e una seconda il resto.*

<sup>70</sup> Fratello di Francesco di Alessandro, anch'egli custode, nel 1362 ricevette un beneficio clericale nella chiesa di S. Giovanni Evangelista di Bergamo (AC, 43, «Atti del notaio Francesco Zenale», 20 ott. 1362).

Secundo si sciunt in dicta ecclesia vel credant quod sit aliquis prelati vel canonicus qui habuit viciosum ingressum.

||c. 1397|| Tercio si dominus archidiaconus dicte ecclesie corripit canonicos et mansionarios dicte ecclesie erantes in officio divino ad superscriptam ecclesiam.

Quarto si canonicus dicte ecclesie et comunitatis eiusdem fideliter et diligenter facit officium suum.

Quinto si canonici resistentes ad dictam ecclesiam faciunt septimanas suas in officio divino in superscripta ecclesia et vadunt ad officium cum cotis et hore canonicè dicuntur in ecclesia.

Sexto si custodes dicte ecclesie horis debitis pulsant horas canonicas et debitas.

Septimo si garulatur in ecclesia quando celebrantur misse et alia divina officia et stant devote quando levatur corpus et sanguis Domini.

Octavo si diebus dominicis et festivis celebrantur misse cum diacono et subdiacono.

Nono si cantantur misse quando fiunt annualia pro animabus defunctorum.

Decimo si scit aliquem canonicum vel mansionarium dicte ecclesie qui teneat aliquam concubinam, amasiam vel focariam.

Undecimo si cantatur officium devote et ordinate non sicopando.

Duo decimo si tempore quo cantatur officium aliquis canonicus vel sacerdos vel alius beneficiatus vadit vagando per dictam ecclesiam.

Tercio decimo si aliquid impignorum dicte ecclesie et maxime libri, calices, palea et alia ornamenta dicte ecclesie.

Quarto decimo si domus dicte ecclesie et ipsa ecclesia cadunt aut minantur ruynam.

Quinto decimo si elemosine que consueverunt fieri ad festivitates nativitatibus Domini et Pascatis resurrectionis Domini fiunt de bonis comunitatis dicte ecclesie sicut consueverunt fieri an ne.

Sexto decimo si corporalia dicte ecclesie sunt munda an ne.

Decimo septimo si superscripta ecclesia illuminatur sicut debet.

Decimo octavo si ille canonicus superscripte ecclesie qui non est in sacris ordinibus semel in anno si comunicat et confitetur peccata sua an ne.

Decimo nono si portatur per canonicos et mansionarios dicte ecclesie debita reverentia prelatibus dicte ecclesie an ne.

Vigesimo si canonici dicte ecclesie vadunt ad celebrandum missas extra ecclesiam suam precio aliquo.

Vigesimo primo si mansionarii dicte ecclesie sint et resident in ecclesia.

Vigesimo secundo si statuta et constitutiones dicte ecclesie sunt corrigenda an ne et quid est corrigendum.

Vigesimo tertio si predicatur in ecclesia per fratres mendicantes diebus dominicis ut consuevit fieri.

Vigesimo quarto si canonici et mansionarii dicte ecclesie sunt lusores taxilorum an ne.

||c. 1398|| Vigesimo quinto si recordatur de aliquo quod sit utile et ad honorem dicte ecclesie quod sit ordinandum.

Vigesimo sexto si scit aliquem prelatum vel canonicum suprascripte ecclesie vel aliquem alium presbiterum vel clericum civitatis et diocesis Pergamensis diffamatum de aliquo termine.

Vigesimo septimo si habent in dicta ecclesia libros, calices, paramenta et alia ornamenta ecclesiastica decentia ad divinum cultum deputata.

Vigesimo octavo si <c>it aliquem qui teneat de bonis\* ecclesie suprascripte.

Vigesimo nono si sacerdotes celebrant devote in dicta ecclesia.

Tregesimo si corpus Christi, crisma, oleum sanctum et reliquia sanctorum sunt in loco tuto et honesto et sub bona clausura.

In nomine Domini. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, die lune septimo iullii post nonam. In civitate Pergami, in choro ecclesie Sancti Vincentii. Presentibus testibus domino Iohanne filio quondam domini \*\*\*\*\* de Curteregia civitatis Pergami et domino Donesmano<sup>b</sup> \*\*\*\*\* de Gavrina cive Pergami et Antonio filio Vitachini de Vegiuno habitante de Zezanicha Pergamensis diocesis, notis vocatis ad infrascripta et rogatis. Prefatus dominus Guillelmus vicarius existens in capitulo ecclesie Pergamensis in choro suprascripte ecclesie Sancti Vincentii convocato et congregato per infrascriptum dominum archipresbiterum et vicarium infrascripti domini archidiaconi, specialiter occasione dicte visitationis faciende per prefatum dominum vicarium prefati domini episcopi, vice ipsius episcopi. In quo quidem capitulo aderant congregati pro ipsa visitatione omnes infrascripti domini archipresbiter, canonici et mansionarii. Ibi que prius proposito verbo Dei pro exortatione, corectione et reformatione suprascripte ecclesie Pergamensis, prelatorum, canonicorum et mansionariorum et aliorum beneficiatorum ipsius ecclesie, precepit infrascriptis dominis prelati, canonicis et mansionariis et beneficiatis dicte ecclesie quatenus in virtute sancte obedientie respondant et dicant eidem domino vicario veritatem super ipsis capitulis que ibidem legit et per me notarium legi fecit singulis omnibus infrascriptis, quorum nomina sunt hec:

domini presbiter Iacobus de Girardis de Sonzino archipresbiter ecclesie Pergamensis ac vicarius venerabilis viri domini Danielis de Cropelo archidiaconi ecclesie Pergamensis

presbiter Tomaxius de Roariis

Iohannes de Canali

presbiter Iohannes dictus presbiter

Stephanus de Codestariis

Aquistinus de Bonoldis

presbiter Gasparus de Duniotis

presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne

Petrus de Habiaticis

Fachinus de Talliuno

omnes canonici ecclesie Pergamensis residentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Presbiter Ravaninus de Scanzo capelanus altaris Sancte Marie sciti in ecclesia suprascripta Sancti Vincentii.

Iohannes de Verdello crucifer suprascripte ecclesie Pergamensis.

Qui domini archipresbiter et vicarius suprascripti domini archidiaconi et

\* *Segue s- depenn.*    <sup>b</sup> *Segue de Gan filius quondam depenn.*

canonici superius nominati et constituti in presentia suprascripti domini vicarii<sup>a</sup> suprascripti domini episcopi protestati fuerunt quod propter predicta et infrascripta non intendunt nec volunt derogare iuri privilegiorum suprascripte ecclesie prius eis facto suprascripto precepto. Promiserunt in presentia mei notarii et testium dicere veritatem super suprascriptis capitulis et super hiis super quibus interrogabuntur per prefatum dominum vicarium vel me notarium, et insuper suprascriptus dominus vicarius elegit in suprascripto choro suum tribunal pro infrascriptis fiendis ac ipsi domini<sup>b</sup> archipresbiter et canonici suo et dicto nomine et dicti capituli nomine et mansionarii sub predicta protestatione dictam visitationem humiliter receperunt et recipunt.

[[c. 140]] Die .vii. iulii .mcccclxxi. archipresbiter

In nomine Domini. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, die septimo mensis iulii post nonam. In choro ecclesie Sancti Vincentii Pergamensis.

Dominus presbiter Iacobus de Girardis de Sonzino archipresbiter ecclesie Pergamensis ac vicarius venerabilis viri domini Danielis de Cropelo archidiaconi ecclesie Pergamensis suprascripte sponte recipiens et suscipiens suprascriptam visitationem sub suprascripta protestatione a prefato domino vicario, nomine prefati domini episcopi, constitutus coram ipso domino vicario pro tribunali sedente. Idem dominus vicarius legit suprascripta capitula singulariter et divissim suprascripto domino archipresbitero et ipsum dominum archipresbiterum super eis examinavit et interrogavit quid sciebat de contentis in ipsis capitulis, qui dominus archipresbiter respondit ut inferius continetur: super primo capitulo respondit quod non. Super secundo capitulo respondit quod non preter Paulum de Tinctoribus quem credit tenere prebendam<sup>c</sup> sacerdotalem suprascripte ecclesie quia non fecit se promoveri ad sacros ordines, et credit ipsum fuisse [.....] tempore [.....]<sup>d</sup> ellectus quia exercuit officium buletarum.<sup>e</sup>

Super tercio capitulo respondit quod dominus archidiaconus non facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam.

Super quarto capitulo<sup>f</sup> dixit quod dominus presbiter Belbonus de Cavazzis canonicus et canevarius dicte comunitatis ecclesie sancti Vincentii non facit rationem suam quolibet mense sicut iuravit.

Super quinto capitulo dixit quod non faciunt septimanas suas et bene cantantur matutinum, misina, tertia et sexta et vespera et<sup>g</sup> sed plures canonici suprascripte ecclesie vadunt ad celebrandum misam in ecclesia Sancte Marie quando deberent celebrare in ecclesia Sancti Vincentii, videlicet presbiter Aquistinus de Bonoldis, presbiter Gasparus de Duniotis, presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne canonici suprascripte ecclesie Pergamensis.

Super sexto capitulo dixit quod non, nec custodes ipsius ecclesie vadunt in habitis, sed vadunt ad modum latronum.

<sup>a</sup> Segue protestati fuerunt depenn. <sup>b</sup> Segue prepositus depenn., corr. da presbiteri nell'interl. <sup>c</sup> Segue suprascripte ecclesie depenn. <sup>d</sup> Lacuna per lettere illeggibili <sup>e</sup> preter (...) buletarum nell'interl. <sup>f</sup> Segue ip(se) depenn. <sup>g</sup> Segue quando cantatur misina in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii depenn.

Super<sup>a</sup> septimo<sup>b</sup> capitulo dixit quod sic garulatur<sup>c</sup> et inter alios garulant dominus Petrus de Habiaticis et dominus presbiter Tomaxius de Roariis et Fachinus de Talliuno et Avanzinus de Urio canonici suprascripte ecclesie.

Super octavo capitulo dixit quod nichil servatur de contentis in ipso capitulo<sup>d</sup> nec etiam in diebus solemnibus.

||c. 140v|| Super nono capitulo dixit quod non provantur contenta in ipso capitulo nisi aliquando raro.

Super decimo capitulo dixit quod sic, videlicet Azzinus de Agazzis, Iohan-nolus de Ulzinate, Antonius<sup>e</sup> Bernini<sup>f</sup> tenent concubinas et dicitur quod presbiter Belbonus suprascriptus habitat in monasterio Sancte Grate ad Columpnelos<sup>71</sup> et maxime de nocte<sup>g</sup> cum quadam monali, et dominus Paulus de Tinctoribus canonicus suprascripte ecclesie tenet duas concubinas, videlicet unam monalem monasteri Sancte Grate et unam aliam secularem ex qua monali habuit plures filias.<sup>h</sup>

Super undecimo capitulo dixit quod dicitur officium in suprascripta ecclesia nimis in magna frequentia.<sup>i</sup>

Super duo decimo capitulo dixit quod quando cantatur officium in ipsa ecclesia aliqui canonici et mansionarii dicte ecclesie vadunt vagando per suprascriptam ecclesiam, videlicet suprascriptus presbiter Aquistinus, Petrus de Habiaticis et omnes custodes suprascripte ecclesie.

Super tercio decimo capitulo dixit quod verum est quod impignatus est de bonis suprascripte comunitatis et ecclesie Sancti Vincentii, videlicet quod Azinus de Agazziis canonicus suprascripte ecclesie impignavit duo palea, videlicet unum pro uno floreno de consensu suprascripti capituli et aliud sine consensu capituli.

Super quarto decimo capitulo dixit quod domus dicte ecclesie cadunt et minantur in ruynam.

Super quinto decimo capitulo dixit quod nulle elemosine consueverunt fieri per prefatam comunitatem Sancti Vincentii.

Super sexto decimo capitulo dixit quod non sunt monda.

<sup>a</sup> super nel margine sinistro <sup>b</sup> Segue dixit depenn. <sup>c</sup> garulatur nell'interl. <sup>d</sup> Segue etiam depenn. <sup>e</sup> Segue de depenn. <sup>f</sup> Segue et depenn. <sup>g</sup> et maxime de nocte nell'interl. <sup>h</sup> et (...) filias nell'interl. <sup>i</sup> Segue et spal- depenn

<sup>71</sup> Monastero di benedettine la cui fondazione (nell'XI secolo) sarebbe legata alla traslazione delle reliquie di S. Grata dalla chiesa di S. Grata *inter Vites* alla chiesa del monastero di S. Maria *Vetus*. Nel 1186 il monastero di S. Grata venne sottoposto alla protezione apostolica e vide confermati beni e diritti, tra cui la chiesa di Calvenzano, il castello e la corte di Saranica, a cui si aggiunsero l'anno seguente la chiesa di S. Gervasio, beni ad Albegno e la chiesa di S. Michele. Nel 1214 il monastero ottenne l'esenzione dall'ordinario diocesano da parte del vescovo Giovanni Torrielli. Tra il XIII e il XIV secolo la comunità era composta da non più di dodici monache e, dalla fine del Duecento, era divisa al suo interno a causa dei molteplici interessi delle famiglie bergamasche nell'elezione della badessa (cf. B. BELOTTI, *op. cit.*, ad vocem; *L'archivio antico del Monastero di Santa Grata in Columellis*, a c. di M. CORTESE, Bergamo 2007).

Super decimo septimo<sup>a</sup> dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod aliquid de contentis in ipso capitulo fit exceptis Bertulino de Suardis et Stephano de Codestaris.

Super decimo nono capitulo dixit quod non serviunt aliquid de contentis in ipso capitulo.

Super vigesimo capitulo<sup>b</sup> dixit quod sic ut supra.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod non habent capelanum in ecclesia Sancti<sup>c</sup> Caxiani civitatis Pergami<sup>72</sup> nec presbiter Guillelmus de Briona facit rescidentiam in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii.

||c. 141r|| Super vigesimo secundo capitulo<sup>d</sup> dixit quod sibi videatur quod est corrigendum et refformandum statutum de colatione beneficiorum spectantium ad collationem capituli ecclesie Pergamensis, quia magna est contentio inter canonicos suprascripte ecclesie.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod bene servantur contenta in ipso capitulo.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod<sup>e</sup> sic Mafiolus de Crema custos dicte ecclesie, de aliis nescit.

Super vigesimo<sup>f</sup> quinto capitulo dixit quod sic, videlicet quod daretur ordo super facto officii videlicet quod diebus dominicis et festivitatis solemnibus cantaretur missa cum diacono et subdiacono et anniversaria defunctorum et quod canonici non sacerdotes facerent septimanas suas<sup>g</sup> in cantando invitatoria et lectiones et responsoria et benedicamus domino, et quod ordinaretur et statueretur quod prime quatuor prebende non sacerdotales dicte ecclesie que vacabunt sint diaconales, nec assignentur aliquis ad eas nisi fuerit in diaconale ordine constitutus et iuret facere rescidentiam et alii quatuor qui postmodum vacabunt sint subdiaconales<sup>h</sup> et iurent ut supra.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod non recordatur nisi ut supra dixit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod suprascripta ecclesia Sancti Vincentii est fulzita de contentis in ipso capitulo.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod<sup>i</sup> sic, videlicet quod dominus Stephanus de Lanteriis olim archidiaconus suprascripte ecclesie habuit unum librum suprascripte ecclesie qui vocatur super Iob quem credit haberet Gasparolus de Monetariis quoniam habuit res que<sup>j</sup> habebat suprascriptus dominus archidiaconus.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic quando celebratur hora debita, sed aliquando non celebratur hora debita.

Super tregesimo capitulo dixit quod sic reliquas, sed non tenent corpus

<sup>a</sup> Septimo aggiunto nell'interl. <sup>b</sup> capitulo ripet. <sup>c</sup> Segue Vincentii depenn. <sup>d</sup> Segue ip- depenn. <sup>e</sup> Segue maf- depenn. <sup>f</sup> Segue no(n) depenn. <sup>g</sup> Segue ut depenn. <sup>h</sup> Segue ne depenn. <sup>i</sup> Segue h- depenn. <sup>j</sup> vigesimo nell'interl.

<sup>72</sup> Documentata a partire dal IX secolo come *basilica Beati Cassiani martyris Christi*, nel XIV secolo era una delle chiese parrocchiali urbane, cf. *Le pergamene degli archivi di Bergamo. a. 740-1000*, a c. di M. CORTESE («Fonti per lo studio del territorio bergamasco», VIII), Bergamo 1988; L. CHIODI, A. BOLIS, *op. cit.*, p. 57.

Christi quia non habent curam animarum, nec habitur crisma pro presente anno.

||c. 141v|| Die suprascripto.

Die suprascripto et loco. Dominus presbiter Tomaxius de Roariis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii, sponte suscipiens et recipiens suprascriptam visitacionem sub predicta protestacione a prefato domino vicario nomine prefati domini episcopi, constitutus coram ipso domino vicario sedente pro tribunali. Idem dominus vicarius legit suprascripta capitula singulariter et divissim suprascripto domino presbitero Tomaxio et ipsum dominum presbiterum Tomaxium super eis examinavit et interrogavit quid sciebat de contentis in ipsis capitulis.

Qui dominus presbiter Tomaxius de Roariis super primo capitulo dixit quod non.

Super secundo capitulo dixit quod non.

Super tertio capitulo dixit quod dominus archidiaconus suprascripte ecclesie non facit aliquam rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam sed cedit ad modum layci.

Super quarto capitulo dixit quod credit quod sic, tamen non interfuit alicui ratio suprascripte ecclesie duo anni sunt.

Super quinto<sup>b</sup> capitulo dixit quod sic quando ipse interfuit, sed tamen stetit abscons propter infirmitatem suam.

Super sexto capitulo dixit quod non, sed incedunt in habitu inhonesto ita quod hostendunt bragam.

Super septimo capitulo dixit quod non garulatur sed stant devote quando levatur corpus et sanguis Domini.

Super octavo capitulo dixit quod non servatur aliquid de contentis in ipso capitulo.

Super nono capitulo dixit quod non servantur contenta in ipso capitulo.

Super decimo capitulo dixit quod nescit aliquid de contentis in ipso capitulo.

Super undecimo capitulo dixit quod bene cantatur officium et servitur devote prout ipse scit.

Super duo decimo capitulo dixit quod non multum.

Super tertio decimo capitulo dixit quod sic, impignorata<sup>c</sup> sunt duo palea iuris suprascripte comunitatis, tamen nescit quis impignoravit.

||c. 142r|| Super quarto decimo capitulo dixit quod domus suprascripte ecclesie ceciderunt, cadunt et minantur in ruynam.

Super quinto decimo capitulo dixit quod credit quod sic, tamen dimitit illam curam campanis suprascripte ecclesie.

Super sexto decimo capitulo dixit quod credit quod sic, tamen est longum tempus quod non celebravit missam propter infirmitatem suam quare non vidit utrum sint monda an ne.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

<sup>a</sup> Segue arch- depenn. <sup>b</sup> Quinto nell'interl. corregge sexto depenn. sul rigo <sup>c</sup> Segue p- depenn.



Super decimo octavo capitulo dixit quod non, quod sciat.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic secundum quod<sup>a</sup> ipsi prelati meruerunt.

Super vigesimo capitulo dixit quod canonici vadunt ad celebrandam missam in suprascripta ecclesia Sancte Marie, videlicet presbiter Aquistinus de Bonoldis, presbiter Gasparus de Duniotis et presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne et presbiter Avancius de Urio canonici suprascripte ecclesie. Super vigesimo primo capitulo dixit quod suprascripti canonici non habent mansionarium in suprascripta ecclesia, sed presbiter Ravaninus de Scanzo capelanus altaris Sancte Marie sciti in ecclesia Sancti Vincentii bene facit rescientiam et etiam presbiter Guillelmus de Briona capelanus suprascripti altaris quando non impeditur per dominum episcopum et dicitur quod ipse presbiter Guillelmus continue rescideret, nisi quod dicitur quod suprascriptus dominus archipresbiter est excommunicatus et non vult participare secum. Super vigesimo secundo capitulo dixit quod essent corrigenda statuta et constitutiones divissionis beneficiorum<sup>b</sup> spectantium ad collactionem<sup>c</sup> capituli suprascripte ecclesie. Item dixit quod credit esse utile quod prime quatuor prebende non sacerdotales suprascripte ecclesie essent diaconales et nonnullis assumeretur ad aliquam ipsarum prebendarum nisi esset in diaconali ordine constitutus, et quatuor alie prebende non sacerdotales que sucesive vacabunt essent subdiaconales et nonnullis assumeretur ad aliquam prebendam ipsarum nisi iurarent ut supra.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod sic per fratres predicatores.

||c. 142v|| Super vigesimo quarto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod sic, videlicet quod domus et hospitia suprascripte ecclesie que ceciderunt, cadunt et minantur in ruynam, et repararentur de denariis prebendarum canonicorum que vivunt in comuni.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod non.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod capitulum suprascripte comunitatis non habet<sup>d</sup> nisi unum calicem et de aliis est satis fulzitur.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod Simon nepos quondam domini presbiteri Simonis de Verzeriis<sup>e</sup> habet iura dicte ecclesie, videlicet instrumenta<sup>f</sup> decime de Gavazio<sup>g</sup> que dimititur quasi pro derelicta.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo capitulo dixit quod reliquie sunt in loco tuto, sed crisma et

<sup>a</sup> quod *nell'interl.* <sup>b</sup> *Segue collat- depenn.* <sup>c</sup> *Segue preben- depenn.* <sup>d</sup> *A habent* <sup>e</sup> *Segue ecclesie depenn.*

<sup>g</sup> *Decretorum doctor*, fu vicario vescovile (PC, 621, 6 feb. 1359; ASBg, *Notarile*, 98, «Atti del notaio Venturino de Poma», 5 feb. 1362), prevosto della chiesa di S. Matteo di Bergamo, aveva anche un canonicato nella chiesa di S. Giovanni di Telgate e in S. Salvatore di Lemine, oltre ad un beneficio clericale in S. Pancrazio di Bergamo (PC, 4771, 24 ago. 13\*\*); prima di diventare canonico della cattedrale fu cappellano presso l'altare di S. Pietro in S. Vincenzo (ASBg, 27a, «Atti del notaio Alberto de Capitanei de Scalve», 15 ott. 1339; PC, 3498, 30 dic. 1354).

<sup>h</sup> In valle Seriana, nella contrada di Clusone.

oleum sanctum et corpus Christi non habent nec servant quia non habent parochiam.

Die<sup>a</sup> suprascripto et loco. Suprascriptus dominus presbiter Iohannes dictus presbiter Aquistinus de Bonoldis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Dominus presbiter Iohannes dictus presbiter Aquistinus super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod sic, videlicet dominus Paulus de Tincoribus quia fuit electus minus solemniter et spretis illis qui habebant vocem in capitulo et deberet esse presbiter,<sup>b</sup> et quando fuit<sup>c</sup> collata prebenda suprascripte ecclesie non erat in sacris ordinibus et erat officialis officii buletarum et postmodum fuit etiam officialis dicti officii, et ante quam ipsi domino Paulo fuerit colata suprascripta prebenda<sup>d</sup> detinuit plures clericos videlicet priorem Sancti Pauli de Argon<sup>e</sup> et don Iohannem eius monachum, quia dicebat ipsum priorem fuisse hospitatum<sup>e</sup> in monasterio Sancti Pauli sine buleta.

||c. 1437|| Super tertio capitulo dixit quod numquam vidit dominum Danielem de Cropelo aserentem se archidiaconum suprascripte ecclesie<sup>f</sup> rescidere in suprascripta ecclesia,<sup>g</sup> quia ipse dominus Danielis quando fuit electus non erat legitime etatis nec erat in sacris ordinibus constitutus, prout ipse dominus presbiter Aquistinus audivit postquam fuit electus, quare non credit ipsum habere ius in ipsa<sup>h</sup> dignitate archidiaconale et quia fuit electus per impressionem et potentiam laycalem, prout audivit. Et credit<sup>i</sup> quod Fatiolus de Cavazzis aserentem se canonicum suprascripte ecclesie indebite detinet canonicatum et prebendam sacerdotalem suprascripte ecclesie cum non esset in sacris, quando suprascripta prebenda fuit sibi colata nec hodie est, nec rescidet in suprascripta ecclesia non obstante quod iuravit servare statuta et consuetudines ecclesie Pergamensis nec dimisit gaudere<sup>j</sup> prebendam suprascriptam quam tenebatur<sup>k</sup> per illum qui ipsam optavit sicut iuravit per procuram. Item quod suprascriptus Paulus similiter non dimisit gaudere illum qui optavit prebendam quam ipse detinet non obstante quod iuravit ipsam dimittere secundum consuetudinem et statuta ecclesie Pergamensis.

Super quarto capitulo dixit quod canevarius comunitatis ecclesie Santi Vincentii bene facit id quod potest pro ipsa comunitate, tamen non fecit

<sup>a</sup> Segue die suprascripto nell'interl. depenn. <sup>b</sup> Segue nec depenn. <sup>c</sup> A fuit(er)s <sup>d</sup> Segue fec. depenn. <sup>e</sup> Segue s. depenn. <sup>f</sup> Segue fuit nell'interl. depenn. <sup>g</sup> rescidere (...) ecclesia nell'interl. <sup>h</sup> Segue preb. depenn. <sup>i</sup> Segue quater super quarto capitulo depenn. Il notaio aveva predisposto uno spazio per il testo contenente la risposta al terzo quesito che poi si è rivelato insufficiente per la più ampia risposta del canonico. <sup>j</sup> gaudere nell'interl. segue iurare optare sul rigo depenn. <sup>k</sup> Segue iuravit depenn.

<sup>e</sup> L'abbazia di S. Paolo d'Argon fu uno dei priorati cluniacensi presenti nella diocesi di Bergamo, fondato nel 1079 da Gisalberto, esponente di un ramo della famiglia dei conti di Bergamo (cf. M. SIGISMONDI, *San Paolo d'Argon e il suo monastero, 1079-1979*, San Paolo d'Argon 1979; A. PESENTI, *La signoria viscontea*, cit., pp. 138, 139; F. MENANT, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano 1992, p. 351).

racionem de mensibus iunii et iulii proximis preteritis secundum quod tenetur ex forma iuramenti prestiti per eum.

Super quinto capitulo dixit quod hore bene cantantur per aliquos de canonicis, sed canonici non sacerdotes nullam faciunt septimanam sed dedignantur servire in ecclesia in divino officio nec cantant invitatorium nec «venite» nec brevia responsoria nec ad lectorilem responsoria magna nec «benedicamus domino» nec vadunt ad serviendum sacerdoti ad altarem nec ad accipiendum pacem, sed sunt plures canonici qui non portant clericatam.

Super sexto capitulo dixit quod custodes non pulsant horas nec portant libros in ecclesia sicut debent nec portant paramenta nec palea prout tenentur, sed incedunt in drapis brevibus ita quod hostendunt<sup>b</sup> screbulum et portant subtulares cum pansero longo.

||c. 143v|| Super septimo capitulo dixit quod dominus presbiter Tomaxius de Roariis et Petrus de Habiaticis canonici dicte ecclesie semper vel pro maiori parte garulantur in ecclesia quando celebratur officium et bene canonici dicte ecclesie stant devoti quando levatur corpus Christi.

Super octavo capitulo dixit quod non servantur contenta in ipso capitulo, quia in ipsa ecclesia non sunt<sup>c</sup> qui serviant in hoc.

Super nono capitulo dixit quod cantantur misse pro annualibus aliquando sic aliquando non.

Super decimo capitulo dixit quod nescit de contentis in ipso capitulo.

Super undecimo capitulo dixit quod cantatur officium devote et ordinate excepto Iohanne de Canali canonico et Iohanne de Verdello crucifero, qui dicunt medietatem versuum.

Super duo decimo capitulo dixit quod non, nisi modicum.

Super tertio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet duo palea que impignoravit Azzinus de Agazzis canonicus suprascripte ecclesie, et etiam dicitur quod Pezulus de Crema habet<sup>d</sup> unum vel duo palea dicte comunitatis Sancti Vincentii bene sunt viginti anni vel circa.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic quod domus suprascripte ecclesie ceciderunt in ruynam.

Super quinto decimo capitulo dixit quod elemosine fiunt secundum quod datur ordo inter canonicos suprascripte comunitatis.

Super sexto decimo capitulo dixit quod corporalia satis sunt competenter munda et alba.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod non quod sciat, nisi Stephanus de Codestaris.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic, sicut dixit, et ultra quam meruerint.

Super vigesimo capitulo dixit quod presbiter Gaspar de Duniotis et presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne canonici suprascripte ecclesie quasi quolibet die vadunt ad dicendum missam in ecclesia Sancte Marie Maioris Pergamensis sed nescit de pretio.

<sup>a</sup> Segue ads- depenn. <sup>b</sup> Segue scrop- depenn. <sup>c</sup> Segue servi depenn. <sup>d</sup> Segue plures depenn.

||c.144r|| Super vigesimo primo capitulo dixit quod ecclesia Sancti Caxiani vacat quia non inveniunt presbiterum.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod sic, videlicet quod esse corrigendum et reformandum statutum super divissionibus beneficiorum spectantium ad collationem capituli suprascripte ecclesie, et quod daretur ordo super cruce portanda per cruciferum suprascripte ecclesie quando fit processio quia semper fit rumor et scandalum, et quod prepararet turibulum pro incensando diebus domenicis et festivis. Item quod fiat unum statutum quod prime sex prebende non sacerdotales que vacabunt gradatim essent diaconales et non confererentur alicui nisi esset in diaconali ordine constitutus, et alie sex prebende non sacerdotales que subsequenter et gradatim vacabunt post predictas essent subdiaconales et non confererentur ut supra nisi esset in subdiaconali ordine constitutus, et alie sex prebende non sacerdotales que vacabunt ut supra essent acolitales et non confererentur alicui nisi esset in acolitali ordine constitutus, et quod detur ordo qualiter debet celebrari officium in ipsa ecclesia.\*

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod sic, secundum quod datus est ordo per canonicos.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod sic aliqui aliquando, videlicet archipresbiter et Gasparolus de Monetariis.

Super vigesimo quinto capitulo dixit ut supra dixit de suprascripto vigesimo secundo capitulo.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit, nisi quia esset removendum scandalum quod est in ecclesia Sancti Vincentii de suprascripto archipresbitero quia aliqui dicunt quod est excommunicatus et aliqui non, et etiam esset corrigendus Mafiolus de Crema custos qui ducit vitam inhonestam incedendo brevibus ita quod hostendit bragam et portando arma et ut stipendiariis.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod ipsa ecclesia Sancti Vincentii est satis male fulzita, videlicet de libris antifonariis a nocte et die et uno misali.

||c.144v|| Super vigesimo octavo capitulo dixit quod Daniel de Cropelo archidiaconus suprascripte ecclesie debet dare medietatem redditum prebende sue canonicalis et unum palium et unum convivium secundum quod iuravit que omnia posunt ascendere<sup>b</sup> in soma usque ad quantitatem florenorum quinquaginta auri et plus, et esset inquirendum quid est factum de lignamine palatii et doums nove.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo et ultimo capitulo dixit quod numquam servatur corpus Christi in suprascripta ecclesia nisi in festo diei Iovis Sancti, quia non habent curam animarum; de crisma oleo sancto dixit quod canonici non habent et quod numquam fuit quod ipsi canonici non habuisent in custodia nisi anno presenti. Et reliquie bene sunt in loco consueto et tuto. Item dixit quod consueverunt esse tres claves super hostio cimierchie que tenebantur per prelatos et canonicos antiquiores suprascripte ecclesie, et modo non est nisi una.

Item dixit quod dicitur quod Simon de Verzeriis habet penes se<sup>c</sup> instrumenta decime de Gavazio et plura alia instrumenta suprascripte ecclesie, et

\* in ipsa ecclesia ripet. <sup>b</sup> Segue ut depenn <sup>c</sup> Segue v. depenn.

quod Gasparolus de Monetariis canonicus suprascripte ecclesie habet penes se instrumentum emptionis terrarum de Stazano a mane parte dicti loci et plura alia instrumenta suprascripte ecclesie.

Item dixit quod suprascriptus presbiter Belbonus caneparius scripsit in libro spisie Iohannem de Verdello cruciferum suprascripte ecclesie indebite et contra sacramentum, eo quia<sup>a</sup> est consuetudo in ipsa ecclesia quod scribi debent canonici et mansionarii suprascripte ecclesie<sup>b</sup> per absentes ad divina euntes hinc et illiuc, et contra ipsam consuetudinem suprascriptus presbiter Belbonus scripsit suprascriptum Iohannem euntem per civitatem et modo venientem ad officium per presentem.

||c.145r|| Die octavo suprascripti mensis iullii. In suprascripto loco. Dominus presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad ecclesiam suprascriptam Sancti Vincentii. Super primo capitulo dixit quod non.

Super secundo capitulo dixit quod nescit contenta in ipso secundo capitulo.

Super tertio capitulo dixit quod dominus Daniel de Cropelo archidiaconus dicte ecclesie<sup>c</sup> numquam fecit nec facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam, etiam non est in sacris ordinibus constitutus nec portat habitum clericale. Super quarto capitulo dixit quod sic, salvo quod presbiter Belbonus de Cavazzis canonicus et caneparius comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Vincentii Pergamensis non facit rationem de mense in mensem sicut debet ex forma iuramenti sui, nec exegit<sup>d</sup> duo palea que sunt in pignore.

Super quinto capitulo dixit quod canonici qui non sunt sacerdotes non fecerunt nec faciunt septimanas suas, nec etiam ipse fecit ex eo quia ipse nolebat perticipare cum domino presbitero Iacobo archipresbitero suprascripte ecclesie quia reputat eum excommunicatum excommunicationis maioris, ex eo quia ipse dominus archipresbiter posuit manum violentam in<sup>e</sup> quendam monachum Valis Alte, et canonici qui non sunt sacerdotes non faciunt officium suum in suprascripta ecclesia prout tenentur, videlicet quia non cantant nec<sup>f</sup> «venite» nec versiculos nec brevia responsoria nec «benedicamus Domino», et quod suprascriptus dominus archipresbiter non celebravit missam nec continue celebrari fecit septimanam suam postquam inculpatus fuit de suprascripta excommunicatione.

Super sexto capitulo dixit quod custodes suprascripte ecclesie non pulsant horas, nisi matutinum nisi quando dies est, nec pulsant tertiam nec nonam, et si corigantur per canonicos dicunt iniuriam ipsis canonicis, nec incedunt in habitu clericali, videlicet quia ipsi custodes portant drapos breves ita quod hostendunt bragam, et sepe dimitunt deficere aquam sanctam in ecclesia et asperges.

||c.145v|| Super septimo capitulo dixit quod canonici sepe garulant in choro ecclesie quando dicitur officium et satis male stant devoti ad officium.

Super octavo capitulo dixit quod non servantur contenta in ipso capitulo, quia non sunt in ipsa ecclesia nisi tres presbiteri rescidentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

<sup>a</sup> Segue f- depenn. <sup>b</sup> Segue ent- depenn. <sup>c</sup> Segue non depenn. <sup>d</sup> Segue pale- depenn. <sup>e</sup> Segue sui depenn. <sup>f</sup> Segue super depenn.

Super nono capitulo dixit quod aliquando sic aliquando non servantur contenta in ipso capitulo.

Super decimo capitulo dixit quod sic, videlicet dominus presbiter Iacobus de Sonzino archipresbiter suprascripte ecclesie tenuit et tenet unam concubinam, Azzinum de Agazzis canonicus suprascripte ecclesie et Antonium Bernini tenent concubinas.

Super undecimo capitulo dixit quod non fit officium devote in suprascripta ecclesia nec morose, nec unus aspectat alterum, et maxime presbiter Aquistinus.

Super duo decimo capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non.

Super tertio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet duo palea siricca que impignoravit Azzinus de Agazzis canonicus suprascripte ecclesie nomine suprascripti comunitatis Gasparolo de Monetariis canonico suprascripte ecclesie, et postea ille Gasparolus impignoravit Antonio de Crema et etiam dixit se audivisse quod Pezulus de Crema habet duo palea suprascripte comunitatis in pignore.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic, videlicet patet omnibus.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic.

Super sexto decimo capitulo dixit quod nescit quia non celebravit in suprascripta ecclesia occasione suprascripta.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod non servantur contenta in ipso capitulo, quod sciat.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic plus quam sunt digni.

||c. 146|| Super vigesimo capitulo dixit quod sic, quia ipse vadit ad ecclesiam Sancte Marie Pergamensis et ad ecclesiam Sancti Caxiani,<sup>b</sup> et etiam presbiter Gasparolus de Monetaris et presbiter Avanzinus de Urio canonici suprascripte ecclesie vadunt sepe ad ecclesiam Sancte Marie ad celebrandum missam in suprascripta ecclesia.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod in ecclesia Sancti Caxiani non est capelanus, sed alii beneficiati minores bene faciunt rescidentiam excepto Mafiolo de Crema custode suprascripte ecclesie sed male preserviunt<sup>c</sup> in officio. Super vigesimo secundo capitulo dixit quod credit esse bonum et utile suprascripte ecclesie quod renoventur statuta et constitutiones ecclesie Pergamensis loquentium de anexionibus beneficiorum spectantium ad collectionem capituli suprascripte ecclesie divissim, et quod prebende que non sunt sacerdotales que in futuro vacabunt ita disponerentur diaconibus et subdiaconibus et acolitis prout supra dixit presbiter Aquistinus.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod sic per fratres predicatores.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod sic ad tabulas, videlicet archipresbiter suprascripte<sup>d</sup> ecclesie et ipse presbiter Iohannes de Sozzonibus.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod sic, quia esset ordinandum quod ecclesia Sancti Vincentii esset magis fulzita libris, videlicet diurnis et misali.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod dominus presbiter Iacobus archi-

<sup>a</sup> Segue Mafiolo de depenn. <sup>b</sup> Segue quia non potest celebrare depenn. <sup>c</sup> Segue in depenn. <sup>d</sup> Segue p- depenn. <sup>e</sup> Seguono quattro lettere depenn.

presbiter suprascripte ecclesie est excommunicatus ea<sup>a</sup> occasione<sup>b</sup> quia imetit manus violentas in quemdam monachum Valis Alte<sup>76</sup> et quia tenuit et tenet concubinam.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod ea<sup>c</sup> suprascripta ecclesia non est bene fulzita, prout supra dixit in capitulo vigesimo quinto.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet quod Grumerinus de Rivola habet unum librum suprascripte ecclesie Sancti Vincentii, cuius nomen ignoro, quem sibi dedit mutuo dominus Stephanus de Lanteriis olim archidiaconus suprascripte ecclesie, et dominus Daniel archidiaconus suprascripte ecclesie debet dare suprascripte ecclesie medium redditum prebende sue et unum paleum et unum pastum precio florenorum sedecim auri; et dominus Morus de Suardis ||c.146v||<sup>d</sup> tenuit et tenet pluris annis decimam de Gavazio qui est suprascripte ecclesie Sancti Vincentii et Simon de Verzeriis habet iura suprascripte decime, et fratres de Galgari<sup>77</sup> tenent sextarios sex frumenti quolibet anno quod fictum deberent dare suprascripte comunitati.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo et ultimo capitulo dixit quod non habent corpus Christi nec crisma, sed reliquia sanctorum sunt in loco tuto et clauso.

Die suprascripto et loco dominus Petrus de Habiaticis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Super primo capitulo dixit quod non.

Super secundo capitulo dixit quod nescit contenta in ipso capitulo.

Super tertio capitulo dixit quod dominus Daniel de Cropelo archidiaconus suprascripte ecclesie non facit aliquam corectionem quia numquam fecit nec facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam.

Super quarto capitulo dixit quod sic, prout ipse credit.

Super quinto capitulo dixit quod sic, salvo quod presbiteri canonici suprascripte ecclesie stant quandoque per octo dies quod non celebrant missam ad<sup>e</sup> altare maioris.<sup>f</sup>

Super sexto capitulo dixit quod non.

Super septimo capitulo dixit quod non fit magna garulatio in suprascripta ecclesia et stant satis devote quando levatur corpus Christi.

Super octavo capitulo dixit quod non servantur contenta in ipso capitulo.

Super nono capitulo dixit quod non servantur contenta in ipso capitulo.

||c.147r|| Super decimo capitulo dixit quod nescit contenta in ipso capitulo.

Super undecimo capitulo dixit quod bene servantur contenta in ipso capitulo.

<sup>a</sup> ea nell'interl. <sup>b</sup> Segue cuiusdam depenn. <sup>c</sup> ea nell'interl., segue non sunt bene fulzdepenn. <sup>d</sup> Precede sup- depennato <sup>e</sup> Segue stu- depenn. <sup>f</sup> Così

<sup>76</sup> Monastero benedettino maschile fondato nel 1136 dal vescovo di Bergamo Gregorio (cf. A. ZONCA, *Gli uomini e le terre dell'Abbazia San Benedetto di Vallalta (secoli 12.-14.)*, Bergamo 1998, pass.).

<sup>77</sup> Comunità umiliata sorta in città a inizio Duecento (cf. M. T. BROLIS, *Gli Umiliati a Bergamo nei secoli XIII e XIV*, Milano 1991, pp. 41-47).

Super duo decimo capitulo dixit quod non multum.

Super tercio decimo capitulo dixit quod quatuor palea sunt impignorata, quorum duo habet Pezulus de Crema et iam est diu, et duo habet Antonius de Crema, que fuerunt impignorata per unum canonicum Gasparolo de Monetariis canonico suprascripte ecclesie.

Super quarto decimo capitulo dixit quod domus dicte ecclesie Sancti Vincentii ceciderunt et cadunt in ruynam.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic.

Super sextodecimo capitulo dixit quod nescit utrum corporalia dicte ecclesie sunt monda an no quia ipse non est sacerdos.

Super decimoseptimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod ipse bene confitetur peccata sua semel in anno sed numquam se comunicavit.

Super decimo nono capitulo dixit quod bene portatur per canonicos et mansionarios prelati suprascripte ecclesie plus quam meruerunt.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic,<sup>a</sup> videlicet presbiter Aquistinus de Bonoldis, presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne, presbiter Gasparus de Duniotis et presbiter Avancinus de Urio canonici dicte ecclesie vadunt cotidie ad celebrandum missam ad ecclesiam Sancte Marie Maioris Pergamensis.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod in ecclesia Sancti Caxiani Pergamensis non est aliquis capelanus sed presbiter Ravaninus de Scanzo capelanus suprascripte ecclesie Sancti Vincentii bene rescidet.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod esset utile et bonum dicte ecclesie quod renovarentur statuta et divisiones beneficiorum spectantium ad colationem capituli ecclesie Pergamensis, et quod ordinaretur quod in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii fierent post decessum illorum canonicorum duodecim prebendas canonicales suprascripte ecclesie, videlicet sex diaconales et sex subdiaconales ut prefertur, et quod provideretur quod canonici presbiteri suprascripte ecclesie facerent rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam.

||c.147v|| Super vigesimo tercio capitulo dixit quod fratres predicatores predicant diebus domenicis in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod numquam vidit canonicos ludere in suprascripta ecclesia seu canonica.

Super vigesimo quinto capitulo dixit ut supra dixit de suprascripto vigesimo secundo capitulo.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit contenta in ipso capitulo.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic, salvo quod ipsa ecclesia indiget uno misali.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod<sup>b</sup> dominus Morus de Suardis<sup>c</sup> decimam de Gavazio iure suprascripte ecclesie indebite detinet, et quod Simon de Verzeriis habet instrumenta suprascripte decime, et fratres de Galgari tenuerunt et tenent partes quinque frumenti quolibet anno.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod bene servantur contenta in ipso capitulo.

<sup>a</sup> Segue omnes depenn. <sup>b</sup> Segue Vincentii depenn. <sup>c</sup> Segue una lettera depenn. <sup>d</sup> Segue tenet depenn.



Super tregesimo capitulo dixit quod non servatur ibi corpus Christi nisi in die Iovis Sancto, et reliquie sanctorum bene sunt in loco clauso et tuto, sed crisma et oleum sanctum hoc anno non habent.

Die suprascripto et loco. Dominus presbiter Gasparus de Duniottis canonicus prebendatus suprascripte ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii super primo capitulo dixit quod nescit de contentis in ipso capitulo.

Super secundo capitulo dixit quod nescit de contentis in ipso capitulo.

Super tertio capitulo dixit quod non, ex eo quia Daniel de Cropelo archidiaconus ecclesie Pergamensis numquam fecit aliquam rescidentiam in suprascripta ecclesia nec est in sacris ordinibus constitutus.

||c.148r|| Super quarto capitulo dixit quod canevarius suprascripte comunitatis Sancti Vincentii, scilicet presbiter Belbonus de Cavazzis canonicus et canevarius suprascripte comunitatis non facit rationem sue canevarie quolibet mense sicut debet ex forma iuramenti.

Super quinto capitulo dixit quod canonici suprascripte ecclesie rescidentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii non faciunt septimanas suas, sed veniunt ad ecclesiam cum cotis.\*

Super sexto capitulo dixit quod non servantur contenta in ipso capitulo.

Super septimo capitulo dixit quod garulatur per aliquos canonicos suprascripte ecclesie, videlicet per dominos presbiterum Tomaxium de Roariis, Petrum de Habiaticis et Avancinum de Urio; tamen canonici suprascripte ecclesie stant devote quando levatur corpus Christi.

Super octavo capitulo dixit quod non servantur contenta in suprascripto<sup>b</sup> capitulo.

Super nono capitulo dixit quod bene servantur contenta in ipso capitulo, tamen quandoque si aliquod annuale celebratur in die festi alicuius sancti fit officium illius sancti et in ipso officio dicitur oratio pro deffoncto illius annuali.

Super decimo capitulo dixit quod audivit dici quod dominus presbiter Iacobus de Sonzino archipresbiter suprascripte ecclesie, presbiter Belbonus de Cavazzis, Paulus de Tinctoribus, Azzinus de Agazzis et Iohannolus de Ulzinate canonici ecclesie Pergamensis et Tonolus Bernini custos suprascripte ecclesie tenent concubinas.

Super undecimo capitulo dixit quod melius posset fieri officium in suprascripta ecclesia quam sit.

Super duo decimo capitulo dixit quod sic aliquando.

Super tertio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet quatuor palea, videlicet duo que fuerunt impignorata Pezolo de Crema iam est longum tempus et duo alia palea<sup>c</sup> Azzinus de Agazzis canonicus suprascripte ecclesie impignoravit Gasparolo de Monetariis canonico suprascripte ecclesie, qui nunc habet Antonius de Crema et credit quod unum aliud paleum sit impignoratum sed non recordatur.

||c.148v|| Super quarto decimo capitulo dixit quod sic et illud patet omnibus.

Super quinto decimo capitulo dixit quod credit quod sic.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic sunt monda.

\* *Segue et bene cantant depenn.* <sup>b</sup> *Segue ecclesia depenn.* <sup>c</sup> *Segue habet depenn.*

Super decimo septimo capitulo dixit quod servantur contenta in ipso capitulo.  
Super decimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic,<sup>a</sup> secundum quod prelati dicte ecclesie meruerunt et non plus.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet presbiter Iohannes de Sozzonibus de Gorne, et ipsemet dominus presbiter Gasparus tamquam obligatus vadit ad ecclesiam Sancte Marie ad celebrandam missam.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod illi mansionarii quos habent suprascripti canonici faciunt rescidenciam ad suprascriptam ecclesiam.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod utile esset suprascripte ecclesie renovare statuta et consuetudines loquentes super beneficiis spectantibus ad collactionem capituli ecclesie Pergamensis totius vel divissim, et etiam fierent statuta et consuetudines quod fierent sex prebende canonicales et sex subdiaconales, et quod nullus admitteretur ad spisiam nisi faceret septimanam suam in officio.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod bene in dicta ecclesia Sancti Vincentii predicatur per fratres predicatores.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod sic, videlicet dominus presbiter Iacobus archipresbiter et presbiter Iohannes de Sozzonibus canonici suprascripte ecclesie.

Super vigesimo quinto capitulo dixit ut supra dixit de vigesimo secundo capitulo, et etiam quod canonici sacerdotes facerent septimanas suas in ordine suo et canonici<sup>b</sup> non sacerdotes similiter facerent septimanas suas in ordine suo et quod custodes suprascripte ecclesie pulsarent horas sicut deberent, et quod daretur ordo quod portaretur crux in suprascripta ecclesia in processionibus.

Super vigesimo sexto capitulo dixit sic ut supra dixit.

||c.1497|| Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic tenerentur ordinata.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod audivi dici quod Grumerinus de Rivola habet unum librum et quod fratres de Galgari tenent unum fictum parcium quinque frumenti quolibet anno iure suprascripte ecclesie.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo capitulo dixit quod in ipsa ecclesia.

Die suprascripto et loco. Fachinus de Talliuno canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii Pergamensis.

Super primo capitulo dixit quod non.

Super secundo capitulo dixit quod sic prout credit, videlicet dominus Paulus de Tinctoribus ex eo quia fuit officialis ad buletas tempore quo fuit sibi colatus canonicatus, et post fecit capi multos clericos prout audivi dici, tamen <non> recordatur a quibus, tamen est publica vox et fama; et Azzinus de Agazzis ex eo quia fuit banitus de homicidio et multa mala comisit prout audivit dici; et dominus Daniel de Cropelo indebite detinet archidiaconatum ecclesie Pergamensis,<sup>d</sup> quia vacat in curia romana per<sup>e</sup> mortem domini Ber-

<sup>a</sup> Segue q- depenn. <sup>b</sup> Segue s- depenn. <sup>c</sup> Stephani depenn. <sup>d</sup> Segue super tertio capitulo dixit quod depenn. <sup>e</sup> Segue dn depenn.

toldi de Canali olim dicte ecclesie archidiaconi et olim domini pape capelani,<sup>78</sup> seu per mortem \*\*\*\* de Mediolano<sup>79</sup> qui in curia romana decessit.

||c.149v|| Super tertio capitulo dixit quod dominus Daniel de Cropelo archidiaconus suprascripte ecclesie non corripit canonicos, mansionarios nec officiales suprascripte ecclesie, nec facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam, nec est in sacris ordinibus constitutus.

Super quarto capitulo dixit quod canevarius suprascripte comunitatis, scilicet presbiter Belbonus de Cavazzis canevarius suprascripte comunitatis, non fecit nec facit racionem suam de receptis et expensis quolibet mense prout tenetur, nec etiam de presentibus ad divinum officium suprascripte ecclesie Sancti Vincentii.

Super quinto capitulo dixit quod non per canonicos clericos suprascripte ecclesie, quia numquam fuit consuetudo postquam est in ecclesia, sed canonici sacerdotes suprascripte ecclesie aliquando faciunt septimanas suas et aliquando non, sed bene vadunt ad officium cum cotis et hore canonicè dicuntur in ecclesia.

Super sexto capitulo dixit quod non.

Super septimo capitulo dixit quod multum garulatur quando dicitur officium per omnes canonicos et custodes suprascripte ecclesie, sed quando levatur corpus et sanguis Domini stant satis devote.

Super octavo capitulo dixit quod non.

Super nono capitulo dixit quod annualia aliquando cantantur et aliquando non.

Super decimo capitulo dixit quod sic, videlicet dominus presbiter Iacobus de Sonzino archipresbiter unam secularem nomine Anexinam, presbiter Belbonus de Cavazzis unam de monialibus monasterii Sancte Grate ad Columpnelos Pergamensis et aliquando ducit eam Mazoate et aliquando alibi, et Paulus de Tinctoribus unam monialem suprascripti monasterii et unam aliam secularem in domo;<sup>b</sup> omnes suprascripti canonici ecclesie Pergamensis et Antonius Bernini custos suprascripte ecclesie unam secularem, et audivit etiam quod Iohanolus de Ulzinate habet unam monialem monasterii Sancti Thome de Lemen<sup>80</sup> Pergamensis diocesis.

\* Spazio privo di scrittura corrispondente a 18 lettere <sup>b</sup> Segue et An(tonius) depenn.

<sup>78</sup> Bertoldo di Armano *de Canalis* fu nipote del cardinale Guglielmo Longhi, cui dovette molti dei suoi benefici e una brillante carriera. Giovanissimo, nel 1311 ricevette il canonicato e la prevostura di S. Nazaro in Brolo di Milano, nonostante avesse già un beneficio perpetuo *sine cura* nella diocesi di Bergamo a Urniano e fosse in difetto d'età; nel 1312 ottenne il plebanato nella chiesa di S. Bartolomeo di Castellana Veneta e lo stesso anno venne dispensato *ut ad quadriennium iuris civilis studio libere insistat, nec interim ad sacerdotium promoveri teneatur*. Nel 1315 è attestato canonico di Bergamo e dal 1320 alla morte, avvenuta nel 1361, fu anche arcidiacono di S. Vincenzo (CLEMENTE V, *Lettere comuni*, Vienne, 31 ott. 1311, 14 apr. 1312, *in prioratu de Grausello*, 23 giu. 1312; AC, 286, 3 mar. 1315; F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., p. 249).

<sup>79</sup> Probabilmente Stefano *de Lanteris*, arcidiacono dal 1361 al 1368.

<sup>80</sup> Del monastero (benedettino?) femminile di S. Tommaso in Lemine, nell'attuale Almenno San Bartolomeo, si sa pochissimo, appartenne forse alle Umiliate, cf. G. SPINEL-

Super undecimo capitulo dixit quod in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii dicitur officium cum frequentia quod unus non intelligit alium, et specialiter est culpa suprascripti presbiteri Aquistini.

||c. 150r|| Super duo decimo capitulo dixit quod sic, videlicet presbiter Iacobus archipresbiter, presbiter Aquistinus de Bonoldis et presbiter Iohannes de Sozzonibus canonici suprascripte ecclesie.

Super tertio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet duo palea que fuerunt impignorata Gasparolo de Monetariis canonico suprascripte ecclesie, et dicitur modo quod ipse Gasparolus ipsa palea impignoravit Antonio Alexandri de Crema, qui ipsa palea gubernavit in domo cuiusdam mulieris meretricis que vocatur Cremonina que stat in bordelo, et dicitur quod Pezulus de Crema habet duo alia palea que fuerunt sibi impignorata iam est longum tempus.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic, prout patet omnibus.

Super quinto decimo capitulo dixit quod bene est ordinatum quod elemosine sint more solito, tamen audivit quod caneparii suprascripte comunitalis ponunt eis in expensis, et tamen fratres mendicantes conquerunt quod nichil recipiunt.

Super sexto decimo capitulo dixit quod nescit utrum sint monda an ne, quia de hoc se non impedit.

Super decimo septimo capitulo dixit quod non sufficienter de oleo.

Super decimo octavo capitulo dixit quod ipse bene confitetur semel in anno sed se non communicat quolibet anno nisi aliquando, sed de aliis nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic, plus quam ipsi prelati meruerunt.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic,<sup>d</sup> quia vadunt ad stipendium ad ecclesiam Sancte Marie Maioris Pergamensis, videlicet presbiter Iohannes de Sozzonibus, presbiter Gasparus de Duniotis et presbiter Avanzinus de Urio ad missas celebrandas.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod non habent capelanos ad ecclesiam Sancti Caxiani nec ad altare Sancti Petri scitum in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii,<sup>e1</sup> alii vero videlicet presbiter Ravaninus de Scanzo capelanus altaris Sancte Marie sciti in suprascripta ecclesia Sancti Vincentii bene facit rescidentiam et presbiter Guillelmus de Briona aliquando facit rescidentiam et aliquando non.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod utile et bonum esset suprascripte ecclesie corrigere et renovare statuta loquentia<sup>f</sup> de divisione bene-

<sup>a</sup> octavo nell'interl. corregge septimo sul rigo depenn. <sup>b</sup> nono nell'interl. corregge octavo sul rigo depenn. <sup>c</sup> Segue deci- depenn. <sup>d</sup> Segue h- depenn. <sup>e</sup> Così <sup>f</sup> Segue statuta l- depenn.

11, *I monasteri benedettini nella diocesi di Bergamo*, in *La presenza dei Benedettini a Bergamo e nella bergamasca* («Fonti per lo studio del territorio bergamasco», 2), Bergamo 1982, p. 35.

<sup>e1</sup> Nel XIV secolo vennero legati a questo altare almeno due benefici di cappellania. Nel 1309 l'arciprete di S. Vincenzo Lanfranco Colleoni creò un beneficio sacerdotale la cui collazione *immediate pertineat* all'arciprete e ai canonici, con obbligo di servire all'altare di S. Pietro verso cui il testatore aveva *specialem devotionem* (AC, 4, «Atti del notaio Bartolomeo de Osa», 6 mar. 1309). Un altro beneficio venne istituito nel 1332 dal canonico presbiter Peterbono Bergonzi (AC, 7, «Atti del notaio Alberto de Anenis», 24 mag. 1335).

ficioꝝ spectantium ad collactionem capituli ecclesie Pergamensis et quod sex prebende diaconales et sex prebende subdiaconales dicte ecclesie et sex prebende acolitane fiant in dicta ecclesie prout supra dixit suprascriptus presbiter Aquistinus.

||c. 150v|| Super vigesimo tertio capitulo dixit quod sic, per fratres predicatoros.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod sic, videlicet dominus presbiter Iacobus de Sonzino archipresbiter suprascripte ecclesie cum forensibus et cum egenis lusit ad taxilos ad tabulas super fonte, et vidit presbiterum Iohannem de Sozzonibus canonicum suprascripte ecclesie<sup>a</sup> et presbiterum Ravanninum de Scanzo pluries ludere ad taxilos ad tabulas super lobia suprascripte ecclesie Sancti<sup>b</sup> Vincentii, et Iohannem de Canali canonicum suprascripte ecclesie ad taxilos ad sozzum vidi ludere.

Super vigesimo quinto capitulo dixit ut supra dixit de suprascripto vigesimo secundo capitulo, et quod aptaretur chorus<sup>c</sup> ante altarem Sancti Petri scitum in suprascripta ecclesie ita quod posset in ipso choro cantari matutinum in yeme et reparetur de denariis prebende dicti altaris qui sunt penes presbiterum Aquistinum.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod non nisi ut supra dixit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod non habent nisi unum calicem et indigent saltem<sup>d</sup> uno alio, et indigent uno misali et esset ordinandum de officio dicendo, quia aliquando oritur magnum scandalum in choro quia unus vult servare certas consuetudines et alius vult facere secundum curiam romanam, et similiter esset ordinandum de cruce portanda ad procesiones, et quod portaretur de igne in turibulo pro incensando.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet suprascriptus presbiter Aquistinus qui tenet certam pecunie quantitatem quam recipit nomine altaris Sancti Petri, et dominus Morus de Suardis tenet decimam de Gavazio et Simon de Verzeriis habet iura dicte decime, et fratres de Galgarii tenent quoddam fictum parcium sex frumenti suprascripte ecclesie.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic satis sufficienter.

Super tregesimo capitulo dixit quod nescit de contentis in ipso capitulo.

||c. 151r|| Die nono suprascripti mensis iullii. In suprascripto loco. Stephanus de Codestariis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Super primo capitulo dixit quod non.

Super secundo capitulo dixit quod nescit de contentis in ipso capitulo.

Super tertio capitulo dixit quod non, quia non facit rescidentiam nec umquam vidit eum nisi semel.

Super quarto capitulo dixit sic prout credit.

Super quinto capitulo dixit quod dominus presbiter Iacobus de Sonzino archipresbiter suprascripte ecclesie multis temporibus retroactis non celebravit missam in suprascripta ecclesia, tamen bene venit ad officium in suprascripta ecclesia cum cota in dorsu, et quod presbiter Iohannes de Sozzonibus per longum tempus non venit ad officium in dicta ecclesia et

<sup>a</sup> Segue p- depenn. <sup>b</sup> Segue Stephani depenn. <sup>c</sup> Segue alt- depenn. <sup>d</sup> Segue al- depenn.

Iohannolus de Ulzinate canonicus suprascripte ecclesie similiter non venit ad officium, quia dicit suprascriptum dominum archipresbiterum esse excommunicatum, et Azzinus de Agazzis simili de causa, videlicet non venit ad officium in suprascripta ecclesia. Alii vero canonici<sup>a</sup> satis compacte faciunt officium.

Super sexto capitulo dixit aliquando sic et aliquando non servantur contenta in ipso capitulo.

Super septimo capitulo dixit quod non garulatur et quod stant satis devote quando levatur corpus Christi.

Super octavo capitulo dixit quod sic, in festo Sancti Vincentii et nativitatis Domini et in Paschate.

Super nono capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non.

Super decimo capitulo dixit quod archipresbiter consuevit habere unam concubinam in canonica<sup>b</sup> Sancti Vincentii et modo expulsi eam extra canonicam, tamen tenet eam extra canonicam.

Super undecimo capitulo dixit quod canonici rescidentes ad suprascriptam ecclesiam nimis frequentant officium.

||c. 151v|| Super duo decimo capitulo dixit quod non vadunt vagando nisi aliquando quando leguntur lectiones.

Super tertio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet unum paleum pulcrum.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic, prout patet omnibus.

Super quinto decimo capitulo dixit quod nescit de contentis in ipso capitulo.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod ipsemet Stephanus sic et de aliis vero canonicis<sup>c</sup> nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet presbiter Iohannes de Sozzonibus canonicus suprascripte ecclesie vadit ad ecclesiam Sancte Marie Maioris Pergamensis ad celebrandum missam.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod ecclesia Sancti Caxiani vacat capelano, sed alii bene faciunt officium suum.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod bonum et utile esset suprascripte ecclesie renovare statuta loquentia de<sup>d</sup> divissione seu anexionibus beneficiorum spectantium ad collactionem capituli suprascripte ecclesie<sup>e</sup> renovarentur et quod sex prebende diaconales et sex prebende subdiaconales et sex prebende acolitales fierent in suprascripta ecclesia per modum ut supra dixit presbiter Aquistinus.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod sic, fratres predicatores.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod sic prout supra dixit de suprascripto vigesimo secundo capitulo, et domus que cadunt reparantur.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit.

<sup>a</sup> Segue non veniunt officium depenn. <sup>b</sup> canonica nell'interl. corregge ecclesia sul rigo depenn. <sup>c</sup> Segue sic depenn. <sup>d</sup> Segue ben- depenn. <sup>e</sup> Segue et depenn.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod ecclesia Sancti Vincentii est male fulzita libris et calicibus, paramentis et aliis ornamentis.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod nescit.

||c. 1527|| Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo capitulo dixit quod reliquie sunt in loco bene tuto et mondo, de aliis nescit.

Die suprascripto et loco. Iohannes de Canali canonicus ecclesie Pergamentis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Super primo capitulo dixit quod nichil scit de contentis in eo.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

Super tertio capitulo dixit quod non, quia dominus Daniel de Cropelo archidiaconus suprascripte ecclesie non facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam.

Super quarto capitulo dixit sic, prout credit.

Super quinto capitulo dixit quod non, quia vacat altare quindecim diebus, sed bene veniunt ad officium cum cotis nisi quando faciunt eas lavare.

Super sexto capitulo dixit quod non.

Super septimo capitulo dixit quod aliqui bene garulant quando dicitur officium sed quando levatur corpus Christi stant satis devote.

Super octavo capitulo dixit quod non et nisi in festis nativitatis Domini, Pascatis et Sancti Vincentii.

Super nono capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non.

Super decimo capitulo dixit quod sic, videlicet dominus presbiter Iacobus archipresbiter suprascripte ecclesie tenet unam prope ecclesiam Sancti Michelis<sup>b</sup> de Archu,<sup>a2</sup> Azzinus de Agazzis tenet unam aliam concubinam, et presbiter Belbonus de Cavazzis tenet unam aliam concubinam in monasterio Sancte Grate et Iohannolus de Ulzinate tenet unam<sup>c</sup> monialem monasterii Sancti Thome de Lemen, et Paulus de Tinctoribus tenet unam monialem de monialibus monasterii Sancte Grate ad Columpnelos, de qua habuit tres filias, et unam aliam secularem in domo sua, et Antonius Bernini custos dicte ecclesie tenet unam concubinam.

||c. 1527|| Super undecimo capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non servantur contenta in ipso capitulo.

Super duo decimo capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non.

Super tercio decimo<sup>d</sup> capitulo dixit quod sic, videlicet duo palea que habet Antonius de Crema.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic, prout patet omnibus.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic, prout est ordinatum per canonicos.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.<sup>e</sup>

<sup>a</sup> *Segue Vinc- depenn.* <sup>b</sup> *Segue p- depenn.* <sup>c</sup> *Segue al- depenn.* <sup>d</sup> *tercio nell'interl. corregge duo sul rigo depenn.* <sup>e</sup> *Super (...) sic nell'interl.*

<sup>a2</sup> La chiesa di S. Michele dell'Arco è attestata nel XIV secolo tra le chiese parrocchiali urbane (cf. L. CHIODI, A. BOLIS, *op. cit.*, p. 56).

Super decimo octavo<sup>a</sup> capitulo dixit quod ipse bene confitetur semel in anno sed non recipit corpus Domini.

Super decimo nono<sup>b</sup> capitulo dixit quod sic, plus quam essent digni.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic illi qui sunt.

Super vigesimo secundo capitulo dixit prout supra dixit suprascriptus presbiter Aquistinus.

Super vigesimo tercio capitulo dixit quod sic per fratres predicatores.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod sic ad tabulas, videlicet dominus archipresbiter super fontem cum familiaribus domini potestatis, et presbiter Iohannes de Sozzonibus canonicus suprascripte ecclesie et presbiter Ravaninus de Scanzo capelanus suprascripte ecclesie luserunt in canonica suprascripte ecclesie.

Super vigesimo quarto capitulo dixit ut supra dixit de suprascripto vigesimo secundo capitulo.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit nisi ut supra dixit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic, salvo quod suprascripta ecclesia Sancti Vincentii indiget<sup>c</sup> uno misali.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet dominus Daniel archidiaconus suprascripte ecclesie debet<sup>d</sup> dare suprascripte comunitati medietatem prebende sue et unum paleum et unum pastum, et<sup>e</sup> Faciolus de Cavazzis canonicus suprascripte ecclesie debet dare medietatem prebende sue.

Super vigesimo nono capitulo dixit sic.

Super tresimo capitulo dixit quod reliquie sunt bene in tuto loco, et de aliis<sup>f</sup> contentis in ipso capitulo nichil scit.

||c. 1537|| Die suprascripto et loco. Dominus presbiter Belbonus de Cavazzis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Super primo capitulo dixit quod non.

Super secundo capitulo dixit quod non.

Super tercio capitulo dixit quod non, quia archidiaconus suprascripte ecclesie non facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam nec etiam vadit in ordine archidiaconali nec clericali.

Super quarto capitulo dixit quod ipse dominus presbiter Belebonus est canevarius suprascripte comunitatis Sancti Vincentii et diligenter et fideliter facit officium suum canevarie.

Super quinto capitulo dixit quod canonici presbiteri faciunt septimanam suam vel fieri faciunt, salvo quod postquam dominus presbiter Iacobus archipresbiter fuit inculpatus de percussione suprascripti monacii, aliqui presbiteri canonici suprascripte ecclesie cesaverunt a celebratione mise dicentes quod nolebant participare secum. Alii canonici non sacerdotes faciunt officium, tamen non faciunt septimanas suas et bene vadunt cum cotis, et cantantur hore<sup>g</sup> canonice.

<sup>a</sup> octavo nell'interl. corregge septimo sul rigo depenn. <sup>b</sup> nono nell'interl. corr. octavo sul rigo depenn. <sup>c</sup> A indigent <sup>d</sup> Compendio depenn. <sup>e</sup> Segue ille depenn. <sup>f</sup> Segue ni- depenn. <sup>g</sup> Depenn. la -s finale



Super sexto capitulo dixit quod non bene.

Super septimo capitulo dixit quod non garulatur enormiter, et stant satis devote quando levatur corpus Christi.

Super octavo capitulo dixit quod non servantur contenta in ipso octavo capitulo.

Super nono capitulo dixit quod sic.\*

Super decimo capitulo dixit quod nescit de contentis in ipso decimo capitulo.

Super undecimo capitulo dixit quod sic servantur contenta in ipso capitulo.

Super duo decimo capitulo dixit quod non.

||c. 153v|| Super tercio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet unum paleum.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic domus ecclesie<sup>b</sup> cadunt in ruynam.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic fratribus predicatoribus.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod ipse sic, de aliis nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet presbiter Gasparus de Duniotis, presbiter Iohannes de Sozzonibus et Avanzinus de Urto canonici suprascripte ecclesie vadunt ad celebrandum missas in ecclesia Sancte Marie Maioris Pergamensis.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod non habent mansionarium in ecclesia Sancti Caxiani, sed presbiter Ravaninus bene facit rescidentiam, sed presbiter Guillelmus de Briona male facit rescidentiam.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod sic, videlicet quod statuta et consuetudines essent, fient et refformanda in hoc, videlicet<sup>d</sup> ut supra dixit suprascriptus presbiter Aquistinus.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod sic per fratres predicatores.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod sic, videlicet dominus presbiter Iacobus archipresbiter ad tabulas super fontem novum et presbiter Iohannes de Sozzonibus canonicus suprascripte ecclesie et presbiter Ravaninus de Scanzo capelanus aliquando in domo.

Super vigesimo quinto capitulo dixit ut supra dixit de vigesimo secundo capitulo.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet dominus Bertramus de Suardis detinet partem decime suprascripte ecclesie loci et territorii de Stezano et Iohannes dictus Colegius de Crema detinet unam domo<sup>e</sup> in loco de Stezano et Morus de Suardis detinet decimam de Gavazo et fratres de<sup>f</sup> Galgari detinent quoddam fictum sestarii quinque frumenti suprascripte ecclesie.

||c. 154r|| Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tresesimo capitulo dixit quod<sup>g</sup> reliquie sanctorum sunt in loco hone-

\* Segue ead- depenn. <sup>b</sup> ecclesie nell'interl. <sup>c</sup> Segue Vincentii depenn. <sup>d</sup> Segue quod depenn. <sup>e</sup> Così <sup>f</sup> de ripet. <sup>g</sup> Segue su- depenn.

sto, sed clavatura non est satis bona secundum quod consueverat esse. Corpus Christi non servatur ibi de more, crisma et oleum sanctum non habuerunt pro presenti anno.

Die suprascripto et loco Iohannolus de Ulzinate canonicus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

Super tercio capitulo dixit quod Daniel de Cropelo qui se gerit per archidiaconum dicte ecclesie non fecit nec facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam nec est in sacris, immo vadit ad modum unius brigenti.

Super quarto capitulo dixit quod dominus presbiter Belbonus de Cavazzis canonicus dicte ecclesie est canevarius suprascripte comunitatis, non fecit rationem omni mense sicut debetur.

Super quinto capitulo dixit quod non,<sup>a</sup> propter discordiam quam habent certi canonici cum suprascripto domino archipresbitero, tamen vadunt ad officium cum cotis.

Super sexto capitulo dixit quod non continue sicut deberent.

Super septimo capitulo dixit quod non.

Super octavo capitulo dixit quod non, nec in festivitate nativitatis Domini nec Pascatis.

Super nono capitulo dixit quod non bene.

Super decimo capitulo dixit quod<sup>b</sup> sic, videlicet dominus presbiter Iacobus de Girardi de Sonzino archipresbiter dicte ecclesie, qui habet unam concubinam que est pregnans, et Paulus de Tinctoribus canonicus suprascripte ecclesie tenet unam concubinam que est pregnans, et Antonius Bernini custos similiter tenet unam concubinam.

Super undecimo capitulo dixit quod non.

||c.154v|| Super duo decimo capitulo dixit quod sic per aliquos, videlicet archipresbiter et presbiter Aquistinus de Bonoldis et presbiter Gasparus de Duniotis canonici et plures alii.

Super tercio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet quatuor palea quorum due habet Pezulus de Crema longum tempus et alia duo habet Antonius Alexandri de Crema,<sup>33</sup> et certi libri quos specificare nescit quorum aliquos habet archipresbiter et aliquos habet Gasparolus de Monetariis et aliquos habet suprascriptus presbiter Aquistinus, et suprascriptus archipresbiter habet certa instrumenta et iura seriole Guidane.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic domus prout patet omnibus.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic in festo Sancti Vincentii, videlicet in pane solidos viginti et unum sestarium ciceris.

Super sexto decimo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

<sup>a</sup> *Segue quia nisi depenn.* <sup>b</sup> *Segue audivit dici depenn.*

<sup>33</sup> Forse fratello di Francesco e Maffiolo, entrambi custodi nella chiesa bergamasca.

Super decimo octavo capitulo dixit se bene confitetur semel in anno tamen non comunicat, de aliis nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic, et ultra plus quam meruerint propter vilitates suas.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet presbiter Gasparus de Duniotis, presbiter Iohannes de Sozzonibus canonici suprascripte ecclesie vadunt ad ecclesiam Sancte Marie ad celebrandum missam.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod bene sunt mansionarii, tamen male nisi presbiter Ravaninus de Scanzo capelanus.

Super vigesimo secundo capitulo dixit ut supra dixit suprascriptus presbiter Aquistinus.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod sic per fratres predicatorum.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod <non> nisi<sup>a</sup> ut supra dixit de suprascripto vigesimo secundo capitulo.<sup>b</sup>

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod non nisi ut supra dixit in capitulo decimo.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod non.

||c. 1557|| Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet dominus Albertus miles de Suardis qui gaudet seriola de Stezano et modicam rationem de ea facit canonicis Sancti Vincentii, et dominus Morus de Suardis tenet decima de Gavazio iuris suprascripte ecclesie Sancti Vincentii, et fratres de Galgari tenent unum fictum pertice quinque frumenti pro quolibet anno.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo capitulo dixit quod corpus Christi non servatur ibi, crisma isto anno non habuerunt nec oleum sanctum, et reliquia sanctorum sunt in loco honesto tamen non bene clause, quia consueverent esse ibi tres clave et non est nisi una clavis quam habet suprascriptus archipresbiter.

||c. 1567|| Die suprascripto et loco. Iohannes de Verdello crucifer ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

Super tertio capitulo dixit quod non, quia archidiaconus dicte ecclesie non facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam.

Super quarto capitulo dixit quod sic.

Super quinto capitulo dixit quod pauci canonici suprascripte ecclesie faciunt rescidentiam, sed illi qui resident faciunt illud boni quod sciunt.

Super sexto capitulo dixit quod non.

Super septimo capitulo dixit quod non multum, et bene stant devoti quando levatur corpus Christi.

Super octavo capitulo dixit quod non.

Super nono capitulo dixit quod non, nisi aliquando faciunt unam orationem pro anniversariis.

<sup>a</sup> A nisit <sup>b</sup> Segue dixit depenn.

Super decimo capitulo dixit quod nescit, nisi de Antonio Bernini custode qui habet unam concubinam.

Super undecimo capitulo dixit quod bene faciunt officium ordinate more solito.

Super duo decimo capitulo dixit quod non multum.

Super tercio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet quatuor palea, quorum duo habet Pezulus de Crema et alia duo habet Antonius de Crema.

Super quarto decimo capitulo dixit quod ecclesia Sancti Vincentii est bene aptata, sed domus canonicè suprascripte ecclesie cadunt in ruynam prout patet omnibus.

Super quinto decimo capitulo dixit quod credit quod sic, tamen ipse Iohannes par(abolam) intromittit de hoc.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo septimo<sup>a</sup> capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic, plus quam meruerint.<sup>b</sup>

||c. 156v|| Super vigesimo capitulo dixit quod vadunt ad celebrandum missas ad ecclesiam sancte Marie, videlicet presbiter Gasparus de Duniotis et presbiter Iohannes de Sozzonibus canonici suprascripte ecclesie, tamen nescit aliquid de precio.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod in ecclesia Sancti Caxiani non est capelanus. Presbiter Ravaninus de Scanzo capelanus suprascripte ecclesie<sup>c</sup> bene facit rescidentiam suam.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo tercio capitulo dixit quod sic per fratres predicatores.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod esset refformandum quod canonici et custodes suprascripte ecclesie inciderent in honestiori habitu quam incedunt, et exigerentur palea.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tresagesimo capitulo dixit quod reliquie sanctorum sunt in loco tuto et honesto, sed corpus Christi et crisma et oleum non habent.

Die suprascripto et loco. Antonius de<sup>d</sup> Muzzo custos ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

Super tercio capitulo dixit quod non, quia non facit rescidentiam.

Super quarto capitulo dixit quod sic, tamen non solvit sibi de labore suo.

Super quinto capitulo dixit quod non.

||c. 157r|| Super sexto capitulo dixit quod sic, aliquando sic et aliquando non.

Super septimo capitulo dixit quod aliquando garulatur, et quando levatur corpus Christi stant devoti.

<sup>a</sup> Segue dix- depenn. <sup>b</sup> Segue dixit quod sic depenn. <sup>c</sup> Segue non facit depenn. <sup>d</sup> Segue Musto depenn.

Super octavo capitulo dixit quod sic per fratres predicatores.  
 Super nono capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non.  
 Super decimo capitulo dixit quod sic, videlicet Antonius Bernini custos  
 suprascripte ecclesie tenet unam concubinam.  
 Super undecimo capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non.  
 Super duo decimo capitulo dixit quod sic, videlicet archipresbiter et supra-  
 scriptus presbiter Aquistinus.  
 Super tercio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet quatuor palea.  
 Super quarto decimo capitulo dixit quod sic domus ecclesie.  
 Super quinto decimo capitulo dixit quod sic, in festo nativitatis Domini.  
 Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.  
 Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.  
 Super decimo octavo capitulo dixit quod ipse Antonius custos bene confi-  
 tetur semel in anno, de aliis nescit.  
 Super decimo nono capitulo dixit quod sic, plus quam meruerint.  
 Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet presbiter Gasparus de  
 Duniotis et presbiter Iohannes de Sozzonibus canonici suprascripte ecclesie.  
 Super vigesimo primo<sup>a</sup> capitulo dixit quod sic.  
 Super vigesimo secundo capitulo dixit quod nescit.  
 Super vigesimo tertio capitulo dixit quod sic per fratres predicatores.  
 Super vigesimo quarto capitulo dixit quod sic, ad tabulas ipsemet Anto-  
 nius, archipresbiter et suprascriptus presbiter Iohannes.  
 Super vigesimo quinto capitulo<sup>b</sup> dixit quod non.  
 Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit.  
 Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.  
 Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet archipresbiter te-  
 net prebendam archidiaconi et paleum et pastum que veniunt in comuni.  
 Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.  
 Super tregesimo capitulo dixit quod reliquia sunt in loco tuto et honesto, de  
 aliis nescit.  
 ||c. 157v|| Die suprascripto et loco. Antonius Bernini de Tresolzo custos  
 ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincentii.  
 Super primo capitulo dixit quod non.  
 Super secundo capitulo dixit quod non.  
 Super tercio capitulo dixit quod aliquis archidiaconus non facit resciden-  
 ciam ad suprascriptam ecclesiam.  
 Super quarto capitulo dixit quod sic.  
 Super quinto capitulo dixit quod non, immo tota ista septimana non est  
 facta aliqua missa in choro suprascripte ecclesie.  
 Super sexto capitulo dixit quod sic.  
 Super<sup>c</sup> septimo capitulo dixit quod bene garulatur in ecclesia scilicet per  
 Iohannem de Canali canonicum, tamen canonici stant devoti quando leva-  
 tur corpus Christi.  
 Super octavo capitulo dixit quod non.  
 Super nono capitulo dixit quod non.

<sup>a</sup> primo *nell'interl.*    <sup>b</sup> *Segue quod depenn.*    <sup>c</sup> *Segue tercio cap- depenn.*

Super decimo capitulo dixit quod nescit.  
 Super undecimo capitulo dixit quod sic.  
 Super duo decimo capitulo dixit quod nescit.  
 Super tercio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet quatuor palea quorum duo habet Pezulus de Crema et alia duo habet Antonius de Crema.  
 Super quarto decimo capitulo dixit quod sic, domus ipsius ecclesie prout patet omnibus et ecclesia non.  
 Super quinto decimo capitulo dixit quod nescit nisi de viginti solidis et uno sextario que dantur ad festum Sancti Vincentii.  
 Super sexto decimo capitulo<sup>a</sup> dixit quod<sup>b</sup> corporalia dicte ecclesie sunt monda.  
 Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.  
 Super decimo octavo capitulo dixit quod nescit.  
 Super decimo nono capitulo dixit quod sic, plus quam meruerunt.  
 Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet ad ecclesiam Sancte Marie maioris Pergamensis, videlicet presbiter Iohannes de Sozzonibus, presbiter Gasparus de Duniotis canonici suprascripte ecclesie.  
 Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic.  
 ||c. 158r|| Super vigesimo secundo capitulo dixit quod nescit.  
 Super vigesimo tercio capitulo dixit quod sic per fratres predicatores.  
 Super vigesimo quarto capitulo dixit quod non.  
 Super vigesimo quinto capitulo dixit quod sic,<sup>c</sup> videlicet quod exigantur dicta palea, et quod fieret una porticus supra sepulturis<sup>d</sup> illorum de Crema.  
 Super vigesimo sexto capitulo quod nescit.  
 Super vigesimo septimo capitulo dixit quod non bene.  
 Super vigesimo octavo capitulo dixit quod nescit.  
 Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.  
 Super tregesimo capitulo dixit quod corpus Christi non servatur ibi, crisma, oleum sanctum hoc autem canonici suprascripte ecclesie non habent, et reliquie sunt in loco honesto et tuto.  
 Die suprascripto et loco. Presbiter Ravaninus de Scanzo<sup>e</sup> capelanus altaris Sancte Marie sciti in ecclesia Sancti Vincentii Pergamensis.  
 Super omnibus capitulis lectis singulariter et divissim, dixit eo modo ut supra dixit suprascriptus<sup>f</sup> Antonius Bernini custos.  
 Die suprascripto et loco. Presbiter Guillelmus de Briona capelanus altaris Sancte Marie scito in ecclesia Sancti Vincentii Pergamensis.  
 Super omnibus predictis capitulis ipso<sup>g</sup> presbitero Guillelmo lectis singulariter et divissim dixit ut supra dixit suprascriptus presbiter Ravaninus, salvo super suprascripto decimo capitulo dixit quod suprascriptus archipresbiter habet unam concubinam, et super vigesimo primo capitulo dixit quod ipse presbiter Guillelmus ad presens non rescidet ad suprascriptam ecclesiam propter quia dicitur quod suprascriptus dominus archipresbiter est excommunicatus propter quamdam provisionem cuiusdam monachi monasterii Valis Alte.

<sup>a</sup> Segue s- depenn. <sup>b</sup> quod nell'interl. a correzione di st- sul rigo depenn. <sup>c</sup> Seguono due lettere depenn. <sup>d</sup> A sepulturarum <sup>e</sup> Segue cust- depenn. <sup>f</sup> Segue presbiter Ravanin- depenn. <sup>g</sup> Segue testi lect- depenn.

||c. 159v|| **Visitatio dominorum prepositi et canonicorum ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis.**

In nomine Domini. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione nona, die decimo mensis iulii. In canonica ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis, in capitulo ipsius canonice. Presentibus testibus Bertulino dicto Episcopo de Scanzo custode suprascripte ecclesie, Guarischo filio quondam Filippini de Tarellis Valis Sasine habitatore suprascripte canonice et Antonio filio Vitachini de Vegiuno habitatore de Vezanica notis, vocatis ad infrascripta et rogatis. Venerabilis vir dominus Guilelmus de Menutis presbiter iuris canonici peritus, reverendi in Christo patris et domini domini fratris Lafranchi Dei et apostolice sedis gratia episcopi Pergamensis et comitis vicarius generalis, ac in hac parte per prefatum dominum episcopum specialiter constitutus, existens in capitulo suprascripte ecclesie Sancti Alexandri convocato et congregato specialiter occasione visitationis faciende per prefatum dominum vicarium vice et nomine prefati domini episcopi, in quo quidem capitulo aderant congregati pro ipsa visitatione omnes infrascripti prepositus et canonici ac mansionarii. Ibique prius preposito verbo Dei pro exortatione, corectione et reformatione suprascripte ecclesie Sancti Alexandri et dominorum prepositi, canonicorum, mansionariorum ac aliorum beneficiatorum ipsius ecclesie, precepit infrascriptis dominis preposito et canonicis et mansionariis quod in virtute sancte obedientie respondeant et dicant eidem domino vicario veritatem super infrascriptis capitulis que ibidem legit et per me notarium legi fecit singulariter omnibus infrascriptis, quorum nomina sunt hec: domini Petrus Cesta prepositus ecclesie Pergamensis

Graciolus de Sancto Gervasio

presbiter Mafeus de Urniano

Ardigolus de Udrugio

presbiter Georgius de Roariis

Nicorolus de Scanio

omnes canonici prebendati ecclesie Pergamensis residentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri,

presbiter Lanfrancus de Assonica

presbiter Iohannes de Crescenciis de Clixone

capelani ecclesie Pergamensis,

Bertulinus dictus Episcopus de Scanzo custos suprascripte ecclesie.

Qui domini prepositus et canonici superius nominati, constituti in presentia suprascripti domini vicarii, protestati fuerunt quod propter predicta et infrascripta non intendunt nec volunt derogare iura privilegiorum suprascripte ecclesie prius eis facto suprascripto precepto, salva protestatione premissa, promiserunt in presentia mei notarii et testium suprascriptorum dicere veritatem super ipsis capitulis et super hiis de quibus interrogabuntur. Et qui dominus vicarius elegit tribunal in choro suprascripte ecclesie Sancti Alexandri pro infrascriptis fiendis ac ipsi domini prepositus et canonici eorum et dicto capitulo nomine et capelani et mansionarii sub suprascripta protestatione dictam visitationem humiliter receperunt.

||c. 159v|| Quorum capitulorum tenor sequitur in hec verba:

Primo si sciunt vel credunt aliquam personam in civitate vel diocesi Pergamensi contra fidem catholicam.

Secundo si sciunt in dicta ecclesia vel credant quod sit aliquis prelatus vel canonicus qui habuerit viciosum ingressum.

Tercio si dominus archidiaconus et dominus prepositus dicte ecclesie cori- gunt canonicos et mansionarios dicte ecclesie erantes in officio divino ad suprascriptam ecclesiam.

Quarto si canonicus dicte ecclesie et comunitatis eiusdem fideliter et di- ligenter facit officium suum

Quinto si canonici residentes ad dictam ecclesiam faciunt septimanas suas in officio divino in suprascripta ecclesia et vadunt ad officium cum cotis et hore canonicè dicuntur in ecclesia.

Sexto si custodes dicte ecclesie horis debitis pulsant horas canonicas et debitas

Septimo si garulatur in ecclesia quando celebrantur misse et alia divina officia et stant devoti quando levatur corpus et sanguis Domini.

Octavo si diebus dominicis et festivis celebrantur misse cum diacono et subdiacono.

Nono si cantantur misse quando fiunt annualia pro animabus defuncto- rum.

Decimo si scit aliquem canonicum vel mansionarium dicte ecclesie qui teneat aliquam concubinam, amasiam vel focariam.

Undecimo si cantatur officium devote et ordinate non sicopando.

Duo decimo si tempore quo cantatur officium aliquis canonicus vel sacer- dos vel alius beneficiatus vadit vagando per dictam ecclesiam.

Tercio decimo si aliquid impignoratum de bonis dicte ecclesie et maxime libri, calices, palea et alia ornamenta dicte ecclesie.

||c. 160r|| Quarto decimo si domus dicte ecclesie et ipsa ecclesia cadunt aut minantur in ruynam.

Quinto decimo si elemosine que consueverunt fieri ad festivitates\* nativi- tatis Domini et Pascatis resurrectionis Domini fiunt de bonis comunitatis dicte ecclesie sicut consueverunt fieri an ne.

Sexto decimo si corporalia dicte ecclesie sunt monda an ne.

Decimo septimo si suprascripta ecclesia illuminatur sicut debet.

Decimo octavo si ille canonicus suprascripte ecclesie qui non est in sacris ordinibus semel in anno se comunicat et confitetur peccata sua an ne.

Decimonono si portatur per canonicos et mansionarios dicte ecclesie debita reverentia prelati dicte ecclesie an ne.

Vigesimo si canonici dicte ecclesie vadunt ad celebrandum missas extra ecclesiam suam<sup>b</sup> precio aliquo.

Vigesimo primo si sunt mansionarii dicte ecclesie et si resident in ecclesia.

Vigesimo secundo si statuta et constitutiones dicte ecclesie sunt corrigenda an ne, et quid est corrigendum.

Vigesimo tertio si predicatur in ecclesia per fratres mendicantes diebus domenicis ut consuevit fieri.

Vigesimo quarto si canonici et mansionarii dicte ecclesie sunt lutores taxi- lorum an ne.

\* Segue dn depenn. <sup>b</sup> Segue an- depenn.



Vigesimo quinto si recordatur de aliquo quod sit utile et ad honorem dicte ecclesie quod sit ordinandum.

Vigesimo sexto si scit aliquem prelatum vel canonicum suprascripte ecclesie vel aliquem alium presbiterum vel clericum civitatis et diocesis Pergamensis difamatum de aliquo termine.

Vigesimo septimo si habent in dicta ecclesia libros, calices, paramenta et alia ornamenta ecclesiastica decentia ad divinum cultum deputata.

||c. 160v|| Vigesimo octavo si scit aliquem qui teneat de bonis ecclesie suprascripte.

Vigesimo nono si sacerdotes celebrant devote in dicta ecclesia.

Tregesimo si corpus Christi, crisma, oleum sanctum et reliquia sanctorum sunt in loco et honesto et sub bona clausura.

||c. 161r|| Die iovis decimo suprascripti mensis iullii. In suprascripta<sup>a</sup> canonica, in suprascripto capitulo. Dominus Petrus Cesta prepositus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri, sponte suscipiens suprascriptam visitacionem sub suprascripta protestacione a prefato domino vicario nomine prefati domini<sup>b</sup> episcopi, constitutus coram ipso domino vicario sedente pro tribunali. Idem dominus vicarius legit suprascripta capitulla singulariter et divissim suprascripto domino archipresbitero et ipsum dominum archipresbiterum super eis examinavit et interrogavit quid sciebat de contentis in ipsis capitulis, qui dominus Petrus prepositus respondit prout inferius continetur.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit \*\*\*<sup>c</sup>

Super tercio capitulo dixit quod non quia ipse dominus prepositus non vadit ad officium, ex eo quia non vult participare cum presbitero Georgio de<sup>d</sup> Roariis et Ardigolo de Udrugio, qui sunt excommunicati.

Super quarto capitulo dixit quod non est in suprascripta comunitate Sancti Alexandri aliquis canevarius. Interrogatus quare non est aliquis canevarius, ibi respondit: quia Ardigolus de Udrugio quando fuit creatus se appellavit ab illa creatione ad sedem metropolitam.

Super quinto capitulo dixit quod nescit occasione suprascripta, quia non vadit ad officium.

Super sexto capitulo dixit quod nescit occasione suprascripta.

Super septimo capitulo dixit quod nescit occasione suprascripta.

Super octavo capitulo dixit quod nescit occasione suprascripta.

Super nono capitulo dixit quod nescit occasione suprascripta.

Super decimo capitulo dixit quod sic dominus Paulus de Tinctoribus<sup>e</sup> canonicus suprascripte ecclesie, de aliis nescit.

Super undecimo capitulo dixit quod nescit, ex eo quia non vadit <ad> officium occasione suprascripta.

Super duo decimo capitulo dixit quod nescit occasione suprascripta.

||c. 161v|| Super tercio decimo capitulo dixit quod sic aliqua palea, tamen

<sup>a</sup> Segue choro depenn <sup>b</sup> Segue vicarii depenn. <sup>c</sup> Spazio bianco corrispondente a quattro righe <sup>d</sup> Segue Georgis depenn. <sup>e</sup> Segue v- depenn.

nescit com(m)o, et presbiter Lanfrancus de Assonica\* capelanus suprascripte ecclesie habet unum breviarium.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic, quod alique domus suprascripte ecclesie ceciderunt.

Super quinto decimo capitulo dixit quod nescit.

Super sexto decimo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo septimo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod non.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet presbiter Georgius de Roariis et presbiter Mafeus de Urniano canonici suprascripte ecclesie.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod non.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod non.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod non.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod bene consueverunt esse.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet omnes canonici et mansionarii rescentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri, tamen <non> recordatur specificare.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo capitulo dixit quod nescit occasione suprascripta.

||c. 162r|| Die suprascripto. In choro ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis. Dominus Gratiolus de Sancto Gervasio canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri sponte<sup>b</sup> suscipiens et recipiens suprascriptam visitacionem sub suprascripta protestacione a prefato domino vicario nomine prefati domini episcopi, constitutus coram ipso domino vicario sedente pro tribunali. Idem dominus vicarius legit suprascripta capitula singulariter et divissim suprascripto domino Gratiolo et ipsum dominum Graciolum super eis examinavit et interrogatus quid sciebat de contentis in ipsis capitulis. Qui dominus Gratiolus respondit prout inferius continetur.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod credit quod omnes prelati dicte ecclesie Pergamensis et certi alii canonici suprascripte ecclesie<sup>c</sup> sunt habentes viciosum ingresum.

Super tercio capitulo dixit quod archidiaconus ecclesie Pergamensis non corrigit se ipsum nec alios nec residet, similiter dixit de preposito dicte ecclesie.

Super quarto capitulo dixit quod sic se stincte.

Super quinto capitulo dixit quod non, scilicet canonici-rescidentes ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri non faciunt septimanas suas in officio divino in dicta ecclesia, et maxime domini Paulus de Tinctoribus<sup>d</sup> qui tenet prebendam sacerdotalem canonicalem et Nicorolus de Scanio et Ambroxius

\* *Segue p- depenn.* <sup>b</sup> *Segue suscipiens depenn.* <sup>c</sup> *Segue h- depenn.* <sup>d</sup> *Segue canoni depenn.*

de Ranchate, qui nulla faciunt septimanam in gradibus suis. Immo quod penis est quod non curant discere officium et septimanam suam facere tenentur ad officium cum cotis bene vadunt et hore canonicè dicuntur in ecclesia salva nona.

Super sexto capitulo dixit quod non horis debitis pulsant ut tenerentur et debent. Immo pluriens oritur scandalum.

Super septimo capitulo dixit quod comunitè servantur contenta in dicto capitulo.

Super octavo capitulo dixit quod non, immo quod dictus est non servatur quandoque in solemnitatibus.

Super nono capitulo dixit quod sic.

Super decimo capitulo dixit quod de canonicis rescidentibus ad ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis nescit aliquem publice concubinam tenentem de presenti.

||c. 162v|| Super undecimo capitulo dixit quod sic.

Super duo decimo capitulo dixit quod non.

Super duo decimo capitulo dixit quod non.

Super tercio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet unum librum morale Gregori Magni voluminis quem credit esse penes Tomaxium de Grumelo et ei datum fuit pignori per dominum Guillelmum de Buscho olim canonicum dicte ecclesie et certa palea de quorum immo ignorat, tamen credit pignori esse penes<sup>a</sup> Petrinum de Leucho mercatorem et<sup>b</sup> penes Piligrinum de Mosesta, et etiam penes dominum presbiterum Iacobum archipresbiterum dicte ecclesie Pergamensis est unum paleum.

Super quarto decimo capitulo dixit quod alique domus canonicè suprascripte ecclesie Sancti Alexandri minantur ruynam propter stipendiarios.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic, salvo preposito suprascripte ecclesie qui facere tenetur et consuevit et modo minime.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic, quamvis aliquando sit defectus.

Super decimo octavo capitulo dixit quod ignorat.

Super decimo nono capitulo dixit quod non, quia viciosi sunt prelati nec digni honoris nec reverentia.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet domini presbiter Franceschus de Advocatis <et> presbiter Georgius de Roariis, et etiam vadunt capelam omitendo ecclesiam suam, excepto presbitero Lafranco de Assonica capelano suprascripte ecclesie.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod non.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod non, quia non veniunt ut consueverunt.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod esse refformanda pax maxime inter prepositum, canonicos et mansionarios dicte ecclesie, qui male vivunt

<sup>a</sup> penes ripet. <sup>b</sup> Segue Pili- depenn.

in concordia, et quod missa ordinaria celebretur diebus solempnibus et dōnēicis, et quod dicta palea que sunt pignori una cum predicto libro exigantur.

||c. 163r|| Super vigesimo sexto capitulo dixit ut supra dixit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo octavo capitulo dixit se ignorare, salvis certis et pluribus laycis qui occupant<sup>a</sup> et occupata tenent bona suprascripte ecclesie.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic quando celebrant.

Super tregesimo capitulo dixit quod corpus Christi habet in custodia ipsemet et tenet sub bona clausura et in tuto et honesto loco; crisma nec oleum sanctum nec reliquie habet penes se, tamen crisma et oleum habet dominus presbiter Georgius de Roariis canonicus suprascripte ecclesie.

Die suprascripto et loco. Dominus presbiter Mafeus de Urniano canonicus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

Super tertio capitulo dixit quod nescit,<sup>b</sup> quia archidiaconus non facit rescidentiam ibi et dominus prepositus suprascripte ecclesie male corigit canonicos rescidentes ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri.

Super quarto capitulo dixit quod sic, prout ipse credit.

Super quinto capitulo dixit quod canonici bene vadunt ad officium in suprascripta ecclesia cum cotis, tamen sunt aliqui qui nesciunt facere septimanam suam, videlicet Paulus de Tinctoribus canonicus suprascripte ecclesie et Nicorolus de Scanio et Ambroxius de Ranchate canonici suprascripte ecclesie, qui nesciunt facere septimanas suas nec fieri faciunt.

Super sexto capitulo dixit quod sic, scilicet Bertulinus dictus Episcopus custos, sed alii custodes non multum bene.

Super septimo capitulo dixit quod non garulatur, sed stant satis devoti quando levatur corpus Christi.

||c. 163v|| Super octavo<sup>c</sup> capitulo dixit quod<sup>d</sup> sic in festis principalibus, sed in diebus dōnēicis non.

Super nono capitulo dixit quod sic.

Super decimo capitulo dixit quod nescit.

Super undecimo capitulo dixit quod sic.

Super duo decimo capitulo dixit quod non.

Super tertio decimo capitulo dixit quod non quod sciat.

Super quarto decimo capitulo dixit quod alique domus ceciderunt in quibus habitabant stipendiarii.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo septimo capitulo dixit quod<sup>e</sup> sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic, plus quam meruerint ipsi prelati.

Super vigesimo capitulo dixit quod non, nisi dominus presbiter Georgius

<sup>a</sup> A occupata corr. occupant <sup>b</sup> Segue v. depenn. <sup>c</sup> octavo nell'interl. corr. nono sul rigo depenn. <sup>d</sup> Segue non in die depenn. <sup>e</sup> Segue nescit depenn.

de Roariis canonicus qui vadit ad ecclesiam Sancte Marie ad celebrandum missas.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod bonum et utile esset facere unum statutum quod non daretur aliqua spisia canonicis qui nesciunt facere septimanas suas. Item dixit quod esset bonum et utile renovare statuta loquentia super beneficiis spectantibus ad collactionem<sup>a</sup> capituli ecclesie Pergamensis comuniter et divissim. Item bonum esset et utile condere statuta et constitutiones quod quatuor prebende acolitales suprascripte ecclesie facerent diaconales et totidem subdiaconales<sup>b</sup> et totidem acolitales post mortem canonicorum.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod non.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo quinto capitulo dixit ut supra dixit de suprascripto vigesimo secundo capitulo.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit.

||c. 164r|| Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super treagesimo capitulo dixit quod sic.

Die suprascripto et loco. Dominus presbiter Francischus de Advocatis canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam<sup>c</sup> Sancti Alexandri.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit, nisi illos qui sunt ellecti per potentiam laycalem.

Super tertio capitulo dixit quod non, et quod archidiaconus non facit rescidentiam nec prepositus non venit ad officium.

Super quarto capitulo dixit quod sic.

Super quinto capitulo dixit quod sic illi qui sciunt facere septimanas, et illi qui nesciunt facere septimanas suas sunt hii, videlicet Paulus de Tinctoribus, Nicolus de Scanio et Ambroxius de Ranchate canonici dicte ecclesie.

Super sexto capitulo dixit quod sic.

Super septimo capitulo dixit quod sic, videlicet Bertramus de Urniano et Zinus de Brumano custodes, et deferunt drapos breves ita quod hostendunt screpulam, aliter ipsi et alii stant devoti ad officium quando levatur corpus Christi.

Super octavo capitulo dixit quod non.

Super nono capitulo dixit quod sic.

Super decimo capitulo dixit quod sic, scilicet dominus Paulus de Tinctoribus canonicus suprascripte ecclesie qui tenet unam concubinam secularem, de aliis nescit.

||c. 164v|| Super undecimo capitulo dixit quod sic.

Super duo decimo capitulo dixit quod non.

Super tercio decimo capitulo dixit quod nescit.

<sup>a</sup> Segue beneficiorum depenn. <sup>b</sup> Segue post depenn. <sup>c</sup> A ecclesie

Super quarto decimo capitulo dixit quod alique domus suprascripte ecclesie ceciderunt in ruynam.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic, sicut diabolo, quia prelati dicte ecclesie sunt<sup>a</sup> digni omni vituperio propter vilitates suas.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet ipse aliquando et presbiter Georgius de Roariis canonici ecclesie Pergamensis qui vadunt ad celebrandum missas<sup>b</sup> ad ecclesiam Sancte Marie.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod bonum et utile esset renovare statuta et consuetudines loquentes super anexionibus seu divissionibus beneficiorum spectantium ad collationem capituli ecclesie Pergamensis divissim, et quod ordinaretur quod<sup>c</sup> quatuor prebende<sup>d</sup> clericales fierent diaconales et quatuor prebende clericales suprascripte ecclesie fierent subdiaconales et quatuor acolitales, post mortem viventium canonicorum suprascripte ecclesie.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod non nisi raro.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod non.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod sic, prout supra dixit de suprascripto vigesimo secundo capitulo, et etiam dixit quod ordinaretur una campana ponenda super campanili.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit aliquem canonicum vel prelatum difamatum, nisi de presbitero Avogadrino rectore ecclesie de Sporzatica qui habuit unum filium de novercha sua.

||c. 1657|| Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo capitulo dixit quod sic.

Die suprascripto et loco. Dominus Paulus de Tinctoribus canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

Super tertio capitulo dixit quod non, quia non vidit ipsos venire in ecclesiam.

Super quarto capitulo dixit quod nescit, quia ipse non vidit omnes<sup>e</sup> rationes Ardigoli de Udrugio canevarii comunitatis suprascripte ecclesie Sancti Alexandri sed partim bene vidit.

Super quinto capitulo dixit quod sic per se vel per alios.

Super sexto capitulo dixit quod sic pro maiori parte.

<sup>a</sup> *Segue p- depenn.* <sup>b</sup> *Segue in depenn.* <sup>c</sup> *Segue se- depenn.* <sup>d</sup> *Segue dia- depenn.* <sup>e</sup> omnes nell'interi.

Super septimo capitulo dixit quod non garulatur in ecclesia quando dicitur officium, et stant devoti.

Super octavo capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non.

Super nono capitulo dixit quod sic.

Super decimo capitulo dixit quod non.

Super undecimo capitulo dixit quod sic.

Super duo decimo capitulo dixit quod non.

Super tercio decimo capitulo dixit quod dicitur quod sic, videlicet aliqua palea que dicuntur impignorata, sed aliter nescit.

Super quarto decimo capitulo dixit quod non, nisi alique domus que tenentur per stipendiarios.

||c. 165v|| Super quintodecimo capitulo dixit quod tempore quo ipse dominus Paulus fuit canevarius suprascripte comunitatis fecit contenta in ipso capitulo, sed de aliis nescit.

Super sexto decimo capitulo dixit se credere quod sic.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod credit quod sic.

Super<sup>a</sup> decimo nono capitulo dixit quod sic, nisi quod aliqua discordia fuit inter prepositum<sup>b</sup> suprascripte ecclesie et aliquos ex canonicis suprascripte ecclesie.

Super vigesimo capitulo dixit quod bene vadunt ad ecclesias<sup>c</sup> civitatis Pergami<sup>d</sup> ad celebrandum missam, tamen nescit si recipiunt precium, videlicet domini presbiter Georgius de Roariis, presbiter Mafeus de Urniano et presbiter Francischus de Advocatis.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod sic, quod statueretur quod nullus<sup>e</sup> optaret nisi semel, et quod renovaretur statuta loquentia de beneficiis spectantibus ad collactionem capituli ecclesie Pergamensis.

Super vigesimo tercio capitulo dixit quod non.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod multa essent ordinanda, tamen non recordatur nisi ut supra dixit.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet decime suprascripte ecclesie.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo<sup>f</sup> capitulo dixit quod sic.

||c. 166r|| Die duo decimo suprascripti mensis iullii. In suprascripto loco.

Dominus presbiter Georgius de Roariis canonicus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

<sup>a</sup> *Segue vigesimo depenn.* <sup>b</sup> *A prepositus* <sup>c</sup> *La -m- posta tra ecclesia- e -s- è stata depenn. segue Sancte Marie depenn.* <sup>d</sup> *civitatis Pergami nell'interl.* <sup>e</sup> *Segue se- depenn.* <sup>f</sup> *tregesimo nell'interl. corr. vigesimonono sul rigo depenn.*

Super tertio capitulo dixit quod archidiaconus non facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam nec prepositus suprascripte ecclesie non venit ad officium in ipsa ecclesia.

Super quarto capitulo dixit quod credit quod sic.

Super quinto capitulo dixit quod sic canonici presbiteri et minores mansionarii suprascripte ecclesie, et alii canonici suprascripte ecclesie quod non nisi Ardigolus et ipse presbiter Georgius.

Super sexto capitulo dixit quod sic.

Super septimo capitulo dixit quod non garulatur in ecclesia, et stant devote quando levatur corpus Christi.

Super octavo capitulo dixit quod aliquando sic et aliquando non.

Super nono capitulo dixit quod sic.

Super decimo capitulo dixit quod nescit.

Super undecimo capitulo dixit quod devote cantatur et ordinate.

Super duo decimo capitulo dixit quod non.

Super tertio decimo capitulo dixit quod non quod sciat.

Super quarto decimo capitulo dixit quod sic, multe domus suprascripte ecclesie ceciderunt in ruynam sed ecclesia non.

Super quinto decimo capitulo dixit quod sic.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic, convenienter.

||c. 166v|| Super decimo septimo capitulo dixit quod sic, convenienter.

Super decimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super decimo nono capitulo dixit quod sic, plus quam meruerint quia sunt digni omni miseria propter vilitates suas.

Super vigesimo capitulo dixit quod non, quod ipse sciat.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod bonum et utile esset renovare statuta seu anexiones vel divissiones beneficiorum spectantium ad collationem\* capitulo ecclesie Pergamensis, ita quod refformaretur pax inter prelatos et canonicos suprascripte ecclesie.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod non.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod non.<sup>b</sup>

Super vigesimo quinto capitulo dixit quod sic de pace, prout supra dixit.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod sic, videlicet dominus Petrus Cesta prepositus suprascripte ecclesie, qui est diffamatus quia vadit in vili habitu et solus et est excommunicatus, et de multis aliis.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod sic, videlicet decima in loco de Culzinate et de monte Pergami et de Bruseta et alibi.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tresimo capitulo dixit quod sic.

||c. 167r|| Die suprascripto et loco. Dominus Ardigolus de Udrugio canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis.

Super omnibus capitulis suprascriptis dixit sicut supra dixit suprascriptus

\* *Segue una p. depenn.* <sup>b</sup> *non nell'interl. Segue sic ut dixit supra de pace sul rigo depenn.*



dominus presbiter Georgius, salvo quod super quinto capitulo dixit quod canonici non bene faciunt septimanas suas et mansionarii sacerdotes; et super sexto capitulo dixit quod custodes male faciunt officium suum excepto Bertulino dicto Episcopo custode, qui bene facit officium suum; et super tertio decimo capitulo dixit quod sic, videlicet unum paleum quod impignoravit Zinus de Brumano custos suprascripte ecclesie; et super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet dominus presbiter Georgius de Roariis canonicus et presbiter Iohannes de Crescenciis de Clixone capelanus; et super sexto decimo capitulo dixit quod non; et super vigesimo secundo capitulo dixit quod refformaretur, quod melius et magis ordinate fieret officium in ecclesia Sancti Alexandri; et quod canonici, crucifer<sup>a</sup> et custodes suprascripte ecclesie incederent in habitu<sup>b</sup> honestiori quam incedunt, et quod renovarentur statuta et anexiones seu divisiones beneficiorum spectantium ad collationem capituli ecclesie Pergamensis. Et quod refform<sup>c</sup>etur quod quatuor prebende<sup>e</sup> subdiaconales et quatuor subdiaconales et quatuor acolitales fierent in suprascripta ecclesia Sancti Alexandri, prout supra dixit suprascriptus presbiter Aquistinus.

||c. 167v|| Die suprascripto et loco. Nicorolus de Scanio canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

Super tertio capitulo dixit quod<sup>d</sup> dominus Daniel de Cropelo archidiaconus dicte ecclesie non facit rescidentiam, nec prepositus<sup>e</sup> venit ad officium.

Super quarto capitulo dixit quod credit quod sic.

Super sexto capitulo dixit quod sic.

Super septimo capitulo dixit quod non garulatur in ecclesia, et stant devote in ecclesia quando levatur corpus Domini.

Super octavo capitulo dixit quod sic aliquando.

Super nono capitulo dixit quod sic.

Super decimo capitulo dixit quod nescit.

Super undecimo capitulo dixit quod sic.

Super duo decimo capitulo dixit quod non.

Super tertio decimo capitulo dixit quod ignorat.

Super quarto decimo capitulo dixit quod non.

Super quinto decimo capitulo dixit quod ignorat.

Super sexto decimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super decimo octavo capitulo dixit quod ipse sic, de aliis ignorat.

Super decimo nono capitulo dixit quod ipse facit magnam reverentiam prelati, de aliis nescit.

Super vigesimo capitulo dixit quod sic ad ecclesiam Sancte Marie, tamen nescit si vadunt aliquo pretio an ne.

Super vigesimo primo capitulo dixit quod sic.

<sup>a</sup> crucifer nell'interl. <sup>b</sup> Segue hosne- depenn. <sup>c</sup> Segue can- depenn. <sup>d</sup> Segue nescit depenn. <sup>e</sup> Segue fa- depenn.

Super vigesimo secundo capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo tertio capitulo dixit quod non.

Super vigesimo quarto capitulo dixit quod nescit.

||c. 168r|| Super vigesimo quinto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo sexto capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo septimo capitulo dixit quod sic.

Super vigesimo octavo capitulo dixit quod nescit.

Super vigesimo nono capitulo dixit quod sic.

Super tregesimo capitulo dixit quod sic.

Die suprascripto et loco. Ambroxius natus domini Petroli de Ranchate canonicus prebendatus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri.

Super primo capitulo dixit quod nescit.

Super secundo capitulo dixit quod nescit.

Super tertio capitulo dixit quod nescit quis scit<sup>a</sup> archidiaconus suprascripte ecclesie Pergamensis, nec aliquis<sup>b</sup> archidiaconus facit rescidentiam ad suprascriptam ecclesiam, nec dominus prepositus venit ad officium in suprascripta ecclesia.

Super quarto capitulo dixit quod sic.

Super omnibus aliis capitulis dixit ita ut supra dixit suprascriptus Nicorolus canonicus.

||c. 168v||<sup>c</sup>

||c. 169r|| Die suprascripto et loco. Dominus presbiter Iohannes de Guarimbartis de Triscurio capelanus altaris Sancti Iohannis Baptiste<sup>d</sup> sciti in ecclesia Sancti Alexandri maioris Pergamensis.<sup>e</sup>

Super omnibus suprascriptis capitulis<sup>e</sup> dixit ita et eo modo ut supra dixit suprascriptus dominus presbiter Georgius, salvo quod addidit quod dominus Ardigolus de Udrugio canevarius suprascripte comunitatis retinet paleum altaris sui suprascripti.

Die suprascripto et loco. Dominus presbiter Iohannes de Crescenciis de Clixone capelanus ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri.

Super omnibus suprascriptis capitulis dixit sicut supra dixit suprascriptus dominus presbiter Georgius de Roariis, salvo quod bene non illuminatur ecclesia oleo secundum consuetudinem antiquam, prout dicitur per Bertulinum dictum Episcopum custodem dicte ecclesie.

Die suprascripto et loco. Dominus presbiter Lafrancus de Assonica<sup>f</sup> cape-

<sup>a</sup> Così <sup>b</sup> Segue ali- depenn. <sup>c</sup> Segue Die suprascripto et loco. Presbiter Iohannes Iohannes Ravaninus de Scanzo capelanus altaris Sancte Marie sciti in ecclesia Sancti Vincentii Pergamensis depenn. in due distinte fasi redazionali, una prima volta Iohannes rip., una seconda il resto. <sup>d</sup> Segue Pg depenn. <sup>e</sup> Segue ip- depenn. <sup>f</sup> Segue una p- depenn.

<sup>e</sup> Questo altare venne fondato nel 1304 dal notaio vescovile Beltramo de Brolo. Nel 1332 il canonico Venturino de Garganis istituì un nuovo beneficio che faceva capo allo stesso altare (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., pp. 27 e 225).

lanus<sup>a</sup> altaris Sancte Marie sciti in ecclesia Sancti Alexandri maioris Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri.

Super omnibus suprascriptis capitulis dixit ut supra dixit suprascriptus dominus presbiter Georgius de Roariis, salvo quod super sexto decimo capitulo non bene illuminatur ecclesia, et super decimo octavo capitulo dixit quod non, et super vigesimo capitulo dixit quod sic, videlicet quod presbiter Georgius de Roariis canonicus et presbiter Mafeus de Urniano.

||c. 169v|| Die suprascripto et loco. Bertulinus dictus Episcopus de Scanzo custos ecclesie rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis.

Super omnibus suprascriptis<sup>b</sup> capitulis dixit ut supra dixit suprascriptus dominus presbiter Georgius de Roariis, salvo quod super quarto capitulo dixit quod suprascriptus Ardigolus canevarius non bene facit rationem suam cum canonicis et mansionariis ecclesie Sancti Alexandri maioris Pergamensis, et super quinto capitulo dixit quod canonici non faciunt septimanas suas, videlicet Paulus de Tinctoribus, Nicorolus de Scanio et Ambrosiolus de Ranchate, et alii duo custodes satis inordinate faciunt officium suum, et super tercio decimo capitulo dixit quod Zinus de Brumano custos impignoravit unum paleum sine licentia canonicorum, super decimo septimo capitulo non illuminatur ecclesia sicut debet et convenit fieri.

Die suprascripto et loco. Iacobus de Caversenio crucifer ecclesie suprascripte.

Super omnibus capitulis dixit quod ita et eo modo ut supra dixit suprascriptus presbiter Lafrancus capelanus.

Die suprascripto et loco. Zinus de Brumano custos ecclesie Pergamensis rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri.

Super omnibus capitulis dixit ut supra dixit suprascriptus presbiter Lafrancus.

<sup>a</sup> *Segue ecclesie depenn.*    <sup>b</sup> *Segue p- depenn.*

1363 maggio 13, Bergamo<sup>55</sup>

Lanfranco, vescovo di Bergamo, fa registrare e leggere al notaio Francesco Zenale una lettera indirizzata ai canonici del Capitolo della cattedrale, datata 13 maggio 1363, in cui comunica al Capitolo la sua intenzione di esercitare *visitationis officium*. Il presule convoca arcidiacono e canonici di S. Vincenzo il 24 maggio, prevosto e canonici di S. Alessandro il 29 per ricevere la visita, pena la scomunica. Il nunzio giurato della curia episcopale consegna la lettera ai singoli canonici.

Originale (A). Pergamena: mm 600x208/237. A tergo, di mano coeva: *pro visitacione ecclesie Pergamensis*. Altre note di mano moderna.

In nomine Domini. Anno nativitate eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo tercio, indictione prima, die tercio decimo mensis | madii. In civitate Pergami, in episcopali palacio Pergamensi. Presentibus testibus domino Iohanne de Bossis decretorum doctore | canonico ecclesie Sancti Sismondi Bononiensis vicario infrascripti domini episcopi, Martino de Lonato canonico ecclesie Sancti Mathei Pergamensis, | Bergamino quondam Alberti de Zendobio notario<sup>56</sup> et Venturino filio Martini de Poma notario Pergamensi ac Teutaldo filio quondam | Salvini de Casteniate notario<sup>57</sup> Pergamensi notis vocatis ad infrascripta et rogatis. Reverendus in Christo pater | et dominus dominus frater Lafranchus Dei et apostolice sedis gratia episcopus Pergamensis et comes, sedens pro tribunali, iussit | infrascripto Francischo notario fieri et registrari litteras infrascripti tenoris, et per infrascriptum Francischum notarium eas legi | fecit in presencia testium predictorum; et ipse dominus episcopus protulit contenta in ipsis litteris. Quarum quidem litterarum | tenor sequitur in hec verba: «Frater Lafranchus Dei et apostolice sedis gracia episcopus Pergamensis et comes. Dilectis nobis in Christo Stephano | de Lanteriis archidiacono, Petro Ceste preposito ceterisque canonicis, capelanis, cruciferis | et custodibus ecclesie Pergamensis, ac omnibus dignitates, personatus, beneficia et officia quelibet obtinentibus | in eadem, salutem in Domino et mandatis nostris firmiter obedire. Cum non liceat membra | a capite discedere, attendentes quod, ubi gubernaculum discipline contempnitur, restat ut ceteri | naufragentur, quoniam ubi non timetur repressor securus accedit temptatio, scientes quod, si ea que male | usurpantur omittimus, excessus viam aliis aperimus, et Pater quem diligit, corripit et castigat ne sanguis | vester de manibus vestris in die iudicii a nobis exigatur: quoniam pastoralis officii debitum

<sup>55</sup> Nell'Archivio storico diocesano, *Visite Pastorali*, c'è un fascicolo posto all'inizio della serie, ma collocato qui probabilmente nel XIX secolo, che contiene due pergamene. Segue l'edizione della seconda, quella relativa alla visita del vescovo Lanfranco Salvetti ai Capitoli cattedrali.

<sup>56</sup> Notaio vescovile (cf. F. MAGNONI, *Due canoniche un capitolo*, cit., pp. 42, 43).

<sup>57</sup> Notaio vescovile la cui documentazione è conservata presso l'Archivio storico diocesano di Bergamo, con segnatura AC 28-42.

nos compelit | visitationis officium exercere in civitate et diocesi Pergamensi, ut ecclesiarum status discusis meritis et excessibus clericorum in melius | reformetur cum de custodia teneamur, ac iura que dant regulam visitandi a matrice ecclesia doceant inchoandum, | ut capite diversis omnibus quietato visitationis fomento membra reliqua melius quietentur. | Idcirco, intendentes visitationem facere secundum iuris traditam nobis formam, vos et vestrum singulos primo, | secundo, tercio et perhemptorie citamus, requirimus et monemus vobisque et vestrum singulos sub infradictis penis districtu precipiendo | mandantes quatenus vos, domine archidiacone, cum canonicis ad ecclesiam Sancti Vincencii Pergamensis rescidentibus, die | mercurii post nonam ante vespervas, que erit dies vigesima quarta huius mensis madii, et vos, domine preposite, cum canonicis | rescidentibus ad ecclesiam Sancti Alexandri maioris Pergamensis, nostras ecclesias cathedrales, die lune post nonam ante | vespervas, que erit vigesima nona presentis mensis madii, nos in predictis ecclesiis humiliter expectetis ad visitationis remedium | assumendum. Alioquin, si nostris monitionibus et mandatis huiusmodi non duxeritis, quod non credimus, famulandum, dicta | canonica monitione premissa, in vos et vestrum singulos, ut singulos quibus hec littere fuerint presentate, excommunicationis in capitulum | vero suspensionis pro tribunali sedentes, ex nunc prout ex tunc sententias proferimus in hiis scriptis, ad | arctiora firmiter processuri prout nobis suaserit ordo iuris. In quorum testimonium presentes<sup>a</sup> fieri ac registrari iussimus et nostri | sigilli munimine roborari<sup>b</sup> quarum presentatarum et relatarum cuique nuncio iurato nostre episcopalis curie Pergamensis | dabimus plenam fidem. Datum in episcopali palacio Pergamensi, anno natiuitatis Domini millesimo trecentesimo sexagesimo tercio, | indictione prima, die tercio decimo mensis madii». | Die tercio decimo mensis madii millesimo trecentesimo sexagesimo tercio, indictione prima. In episcopali palacio Pergamensi. Presentibus testibus | Bergamino dicto Berguzzio filio quondam Alberti de Zendobio et Venturino filio Martini de Poma notario et Bono filio | quondam Iacobi de Burris vocatis et rogatis. Simon dictus Pattonus de Tercio nuncius iuratus episcopalis curie Pergamensis | retulit infrascripto Francischo notario publice persone postulanti et recipienti nomine et vice prefati domini episcopi et cuiusque | cuius interest vel interesse posset se ex parte prefati domini episcopi hodie presentasse litteras suprascripti tenoris, sigilo prefati domini episcopi | munitas ecclesiis cathedralibus Sanctorum Vincencii et Alexandri Pergamensis et personaliter infrascriptis dominis Stephano archidiacono, Petro | Ceste preposito, presbitero Petro, presbitero Graciolo, presbitero Tomaxio, presbitero Aquistino, presbitero Iacobo de Sonzino, Gisalberto, | Petro, Albertino, Primolo, presbitero Georgio, Guidotto, presbitero Belbono, canonicis rescidentibus ut infra quid ad canonicam | suprascripte ecclesie Sancti Vincencii et quid ad canonicam suprascripte ecclesie Sancti Alexandri et quid in civitate Pergami et ad domum habitacionis | et familie infrascriptorum Nicolini, Paganini, Fachini de Taliuno, Gasparoli et Filipoli canonicorum rescidencium ut | in-

<sup>a</sup> Così per presentia    <sup>b</sup> Segue de depenn.

fra et personaliter infrascripto presbitero Lafrancho capelano, Iacobo crucifero, Bertulino custodi, Bertramino | custodi et ad domum habitacionis et familie infrascriptorum Iohannis cruciferi, Francischi, Alcheri, Iohannis de Barillis | et Iohannis de Brumano custodum rescidencium ut infra continetur ac precepisse ita in omnibus et per omnia ut | in ipsis litteris continetur. Nomina quorum sunt hec videlicet:

domini Stephanus de Lanteriis archidiaconus et canonicus dicte ecclesie	
presbiter Tomaxinus de Roariis	Petrus de Habiaticis
presbiter Aquistinus de Bonoldis	presbiter Belbonus de Cavazzis
de Culcinante	
presbiter Iohannes de Sozzonibus	Paganinus de Roariis
de Gorne	
presbiter Gasparus de Duniottis	Primolus de Udrugio
presbiter Iacobus de Sonzino	Gasparolus et
Nicolinus de Canali	Filipolus de Monetariis

omnes canonici prebendati suprascripte ecclesie | Pergamensis residentes ad suprascriptam ecclesiam | Sancti Vincencii Pergamensis  
 Iohannes de Verdello crucifer rescidens ad suprascriptam ecclesiam Sancti Vincencii Pergamensis  
 Francischus de Crema  
 Alcherius de Habiaticis et  
 Iohannes de Barillis  
 custodes dicte ecclesie residentes ad dictam ecclesiam Sancti Vincencii domini Petrus Cesta prepositus et canonicus dicte ecclesie Pergamensis  
 presbiter Petrus de Urniano  
 presbiter Graciolus de Sancto Gervaxio  
 Gisalbertus de Collionibus  
 Albertus de Petergallis  
 presbiter Georgius de Roariis  
 Guidottus de Collionibus  
 omnes canonici prebendati dicte ecclesie Pergamensis residentes | ad suprascriptam ecclesiam Sancti Alexandri Maioris Pergamensis  
 presbiter Lafrancho de Assonica cappelanus dicte ecclesie residentes ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri  
 Bertulinus dictus episcopus de Scanzo  
 Iohannes de Brumano et  
 Bertraminus de Urniano  
 custodes dicte ecclesie residentes ad dictam ecclesiam Sancti Alexandri

(ST)\* Ego Bergaminus Alberti de Zendobio notarius publicus Pergamensis rogatu suprascripti | Franceschi notari scripsi.

\* *Sul signum è apposta l'iniziale del nome del notaio (B)*

KRISTJAN TOOMASPOEG

TERRA, UOMINI E DENARO  
UN INEDITO CENSUALE SICILIANO DEL QUATTROCENTO \*

A Vienna, nell'Archivio centrale dell'Ordine Teutonico, si custodisce un quaderno cartaceo di 51 *folii*, alto circa 300 e largo 100 mm, con l'elenco dei beni immobiliari del baliato siciliano dei Teutonici nei decenni centrali del XV secolo. Il documento contiene i nomi di 542 affittuari dell'Ordine e di 621 unità immobiliari in suo possesso in una serie di località dell'isola.<sup>1</sup>

Questo documento, pubblicato nell'appendice del presente saggio, ci trasmette dunque un *corpus* toponomastico di una certa consistenza che, per le sue caratteristiche, può essere considerato più utile per lo studio del territorio e della popolazione del Mezzogiorno che per la storia dell'Ordine Teutonico in sé. Tuttavia, esso è rimasto inedito ed è stato studiato meno del dovuto. Questo fatto si spiega con la sua collocazione Oltralpe — cosicché gli storici italiani non ne hanno avuto accesso — e con alcune sue peculiarità tecniche.

Innanzitutto, il quaderno è privo di un titolo e l'unica informazione sul contesto della sua redazione ci è offerta dall'ultimo passo del testo: si tratta di una compilazione, realizzata sulla base degli originali contenuti negli archivi del baliato teutonico dal suo tesoriere, Kristoph Rieder (si veda *Appendice*, f. 51r).

Poi, il quaderno non è datato, il che ci obbliga, per prima cosa, determinare l'epoca della sua redazione. Per nostra fortuna, nel documento si citano alcuni contratti di affitto, conclusi dai Teutonici dal 1418 (f. 43v) al 1455 (dopo il 1° settembre, f. 34v), ma quasi esclusivamente negli anni 1440 (ff. 25r, 36r, 38v, 43r e 43v) e '50 (ff.

\* Abbreviazioni utilizzate nel testo: ASPA = Palermo, Archivio di Stato; ASPA, CM = Palermo, Archivio di Stato, *Commenda della Magione*; ASPA, ND = Palermo, Archivio di Stato, *Notai Defunti. Prima stanza*; ASPA, TM = Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario della Magione*.

<sup>1</sup> Vienna, Zentralarchiv des Deutschen Ordens, *Abteilung Welschland*, vol. 124/1, ff. 1r-51v.

38v e 44r). Due altre transazioni sono indicate solo con l'anno indizionale (trattandosi della nona indizione), ma risultano comunque databili: il passaggio dei beni della confraternita di Santa Margherita di Sciacca sotto il patronato dei Teutonici (f. 46r) ebbe luogo il 12 novembre 1445,<sup>2</sup> mentre la permuta del feudo teutonico di Meselarmet (presso Salemi, Tp) con gli edifici posseduti dagli Abatellis nel quartiere della Kalsa di Palermo (f. 12r) fu effettuata tra il 1 settembre 1445 e il 31 agosto 1446.<sup>3</sup> Sappiamo anche che Guglielmo Ruffino, affittuario a Polizzi (f. 22r), aveva concluso il contratto di locazione con i Teutonici — del quale si conserva altrove la registrazione — l'8 maggio del 1456.<sup>4</sup>

Infine, le informazioni che possediamo sul redattore del quaderno offrono anche qualche riferimento cronologico: Kristoph Rieder è attestato dalle fonti dal 1440 al 1460;<sup>5</sup> l'ultimo documento dove questo prete teutonico risulta essere tesoriere del baliato è del gennaio 1453,<sup>6</sup> mentre quello successivo — che è anche la testimonianza finale sulle sue attività — è del maggio 1460 ed egli vi appare come

<sup>2</sup> In realtà, Santa Margherita si era già trovata sotto il patronato dell'Ordine Teutonico: questo fatto fu ribadito nel 1393, e si veda K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques en Sicile (1197-1492)*, («Collection de l'École française de Rome», 321), Roma 2003, doc. 733, p. 802, ma il vescovo di Agrigento aveva bloccato questo legame. Nel 1444, il vescovo perse la causa contro i Teutonici nella corte arcivescovile di Palermo (*ibid.*, doc. 936, p. 864) e, di conseguenza, Santa Margherita e l'Ordine ristabilirono i loro rapporti sul piano giuridico il 29 novembre 1445 (*ibid.*, doc. 940, pp. 864, 865).

<sup>3</sup> Questa operazione fu confermata dal re Alfonso il 25 novembre 1446: *I capitoli di Giovanni Luca Barberi, ora per la prima volta pubblicati*, a c. di G. SILVESTRI, III, *I feudi del Val di Mazzara* («Documenti per servire alla storia di Sicilia», s. I, 13), Palermo 1888, pp. 344, 345. Si trattava di una permuta vera e propria e non di un semplice scambio dei redditi, come prova peraltro il fatto che le case di Manfredi Abatellis fossero rimaste di proprietà della Magione dei Teutonici e che gli archivi della Commenda della Magione non contenessero alcuna ulteriore traccia sul feudo di Meselarmet.

<sup>4</sup> ASPA, ND, 834.

<sup>5</sup> Il primo documento dove egli appare è dell'arco di tempo tra gennaio e aprile 1440: *Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter*, hrsg. von M. BISKUP, I. JANOSZ-BISKUPOVA, I, 1236-1449 («Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens», 50/I, «Veröffentlichungen der Internationalen historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens», 10/I), Marburg 2002, doc. 99, pp. 129-60.

<sup>6</sup> 29 gen. 1453, ASPA, CM, 2, ff. 40v, 41r.



semplice frate.<sup>7</sup> Sulla base di queste informazioni si propone quindi la datazione del quaderno a un'epoca successiva all'8 maggio 1456 e prima del 2 maggio 1460, con buone probabilità più vicino al 1460 che al 1456.

Il documento appartiene a due realtà archivistiche diverse. Da una parte, trattasi di una copia dei libri censuali contenuti nell'archivio della casa madre dei Teutonici in Sicilia, la chiesa della Santissima Trinità della Magione di Palermo, descritti nel 1550<sup>8</sup> e 1552.<sup>9</sup> Benché gli archivi della commenda della Magione siano per il resto ben conservati, gli elenchi di possedimenti e censi anteriori alla partenza dei Teutonici dall'isola (avvenuta nell'ultimo decennio del XV secolo) sono oggi del tutto scomparsi.

Dall'altra parte, il quaderno fa fisicamente parte di un fondo molto particolare, creato all'origine dai maestri di Germania dell'Ordine Teutonico (superiori dei baliati italiani dell'Ordine). A seguito della secolarizzazione della Prussia, operata dal gran maestro Albrecht di Brandeburgo-Ansbach nel 1525, l'incarico del gran maestro passò al maestro di Germania,<sup>10</sup> il che spiega come l'archivio dei

<sup>7</sup> 2 mag. 1460, ASPA, ND, 793.

<sup>8</sup> «... hay tres libros encuadernados de taulas cobiertas de cuero puestos cada uno dellos con su cadena (...) el un se llama liber mayor actorum sacre domus Mansionis el otro se llama liber minor actorum in quo continentur juria censualia sacre Mansionis (...). Item (...) nuovee libros (...) el secundo libro es deroglo de las terras que las sacra Mayson possede per el reyno de Sicilia ...»: A. GIUFFRIDA, *Il potere del segno. La transizione della Magione da baliato a commenda*, in *I Cavalieri Teutonici tra Sicilia e Mediterraneo. Atti del Convegno internazionale (Agrigento, 24-25 marzo 2006)* («Acta Theutonica», 4), a c. di A. GIUFFRIDA, H. HOUBEN e K. TOOMASPOEG, Galatina 2007, pp. 159-202, qui p. 193.

<sup>9</sup> «... extant tres libri magni optimae legati, repositi in armarium quodam cum catenis, in quibus sunt descripti suo ordine omnes contractus omnium bonorum praedictae Commendae»: Vienna, Zentralarchiv des Deutschen Ordens, *Abteilung Welschland*, 131/1, ff. 212r-16v.

<sup>10</sup> All'inizio, dal 1527, i maestri di Germania erano ufficialmente solo «amministratori del demanio del gran maestro», ma finirono più tardi per assumere il titolo di gran maestro. Si veda U. ARNOLD, *Deutschmeister, Administrator des Hochmeisterturns in Preussen, Hoch- und Deutschmeister*, in *Herrschaft, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens im Mittelalter und Neuzeit. Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Marburg 2010* («Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens», 72, «Veröffentlichungen der

maestri di Germania del Medioevo fosse diventato quello dei gran maestri dell'epoca moderna e contemporanea, ovvero l'odierno Archivio centrale dell'Ordine Teutonico. Il nostro quaderno appartiene al fondo *Welschland* («Paese dei Guelfi») che contiene tutta la documentazione riguardante i possedimenti dei Teutonici in Italia, Spagna e altrove fuori dalle zone di lingua tedesca, completato sino al XIX secolo e utilizzato in epoca moderna per sostenere i tentativi dell'Ordine di recuperare i suoi possedimenti perduti. Il documento è rilegato insieme ad altri in un volume di 270 *folii*, che costituisce la prima unità del fondo<sup>11</sup> e porta il titolo *Wälschland I. Über die Ballei Apulien und Sizilien nebst Visitationsberichten. 1440-1449*. La parte più preziosa del volume è costituita dai resoconti delle missioni di controllo effettuate dagli inviati (visitatori) dei maestri di Germania in Puglia e in Sicilia negli anni 1440, con la conseguente trascrizione dei libri contabili di questi due baliati: questi atti sono stati di recente pubblicati sia in originale che in traduzione italiana.<sup>12</sup>

Il quaderno siciliano fu senza dubbio realizzato dal tesoriere del baliato per conto del suo superiore (il maestro di Germania), ma, visibilmente, non nell'ambito delle visite ordinate nell'isola: in quest'ultimo caso, il documento sarebbe stato redatto o almeno firmato dai visitatori. Si possiedono delle notizie su una visita organizzata nel 1445-46,<sup>13</sup> quindi molto prima della redazione del quaderno, mentre un'altra è documentata nel primavera del 1463.<sup>14</sup> Non è da escludere che il nostro elenco fosse stato portato nell'Oltralpe proprio dai visitatori del 1463, anche se essi non erano autori materiali del documento.

Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens», 12), hrsg. von K. MILTZER, Weimar 2012, pp. 159-76.

<sup>11</sup> Anticamente, il fondo si divideva in una cinquantina di 'casse' (*Kartons*) indicate con numeri romani, che corrispondono alla parte antica dell'attuale fondo, dal numero 124 in poi.

<sup>12</sup> *Visitationen*, I, cit., docc. 99, pp. 129-60 e 136, pp. 327-485, *La contabilità delle Case dell'Ordine Teutonico in Puglia e in Sicilia nel Quattrocento* («Acta Theutonica», 2), a c. di K. TOOMASPOEG, Galatina 2005, pp. 1-391.

<sup>13</sup> Lo scambio dei beni con gli Abatellis è stato effettuato, in questi tempi, proprio dai visitatori: si veda *Appendice*, f. 12r.

<sup>14</sup> *La contabilità*, cit., p. xx.

Il documento è stato redatto in massima parte in un latino che non è privo di sviste, probabilmente da considerare come semplici refusi: così, *pro census unius domorum solerate* (f. 4v) o *et pro nunc tenent eius filius* (f. 7v). In molti passaggi, il latino è mescolato con il tedesco medio alto, così *Item iii uncias von Lentini, Meneo und von Sancto Philippo* (f. 50r), *Item xv tareni solvunt de cabellottii von einer barken fisch zu fahen [= Hafen] scilicet hin gelichen zu zeyten* (f. 16r) o, frequente, *ein uncia*.

A questo punto, bisogna chiedersi, come mai il documento sia stato redatto in latino e non in tedesco, lingua amministrativa e di corrispondenza nell'Ordine Teutonico. Sappiamo anche che negli anni 1440, quando i visitatori teutonici trascrissero la contabilità dei baliati di Puglia e Sicilia, il lavoro fu fatto in tedesco, con l'uso, se necessario, della terminologia locale (così *caseus caballi* per cacciocavallo, evidentemente intraducibile, o *regaczzen* per ragazzi).<sup>15</sup> La risposta più probabile a questa domanda è che il redattore si fosse semplicemente limitato a copiare gli elenchi in suo possesso, redatti in latino dai procuratori siciliani del baliato. Le aggiunte in tedesco permettono di confermare che il destinatario finale del quaderno si trovasse effettivamente Oltralpe e il documento stesso fa riferimento al 'maestro' (f. 51r), da intendere come maestro di Germania.

Il quaderno porta le tracce di due ulteriori passaggi redazionali: in un primo tempo, lo stesso Kristoph Rieder ha corretto alcune rubriche, aggiungendo delle parole mancanti e aggiustando dei numeri, poi, un'altra mano ha proceduto ad una serie di evidenziazioni, sottolineando i nomi dei luoghi e aggiungendo dei segnetti accanto alle rubriche che riguardano i beni sfitti. È del tutto plausibile che questa seconda operazione si sia svolta nell'ambito della lettura del quaderno nella cancelleria del maestro di Germania.

A presente si propone l'edizione commentata del censuale viennese, preceduta da uno studio che si è voluto conciso e che esaminerà le tre principali categorie d'informazioni offerte dal documento, ovvero le notizie geografiche e patrimoniali, il *corpus* prosopografico dei nomi delle persone e, infine, gli aspetti puramente economici e finanziari traibili dalla fonte.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. XXIX.

*Terra.*

Durante la sua presenza in Sicilia, dal 1197 al 1493,<sup>16</sup> l'Ordine Teutonico ebbe tempo di accumulare un patrimonio di notevole entità, il che risulta ben visibile anche dalla lettura del quaderno. Le località principali elencate nel documento sono successivamente Palermo con la Conca d'Oro (ff. 2v-16r), Polizzi (con il feudo della Gulfa, ff. 18r-23r), Noto (e il feudo della Canseria, ff. 24r-26r), Palazzolo (f. 26v), Caltagirone (f. 27r), Terranova (Gela, ff. 27r-28r), Avola (ff. 29r-30v), Siracusa (f. 30v), Agrigento (con il feudotto della Minàga, ff. 32r-36v), Salemi (f. 38r-v), Corleone (e il feudo di Haiarzineto, ff. 40r-42r), Castronuovo (f. 43r-44r), Cammarata (f. 44v), Vicari (f. 44v), Sciacca (f. 46r-v), Messina (ff. 48r-49v), Taormina (f. 49v), Lentini, Mineo e Agira (f. 50r) e, infine, il feudotto di Pezzolo (Messina, ff. 50v, 51r). Bisogna notare che la fonte ci trasmette un'immagine distorta del patrimonio dell'Ordine, perché il documento elenca per lo più i terreni urbani ed extraurbani e tende a tralasciare i feudi dei Teutonici. Per quanto riguarda invece il territorio siciliano, otteniamo delle informazioni soprattutto dalla parte occidentale dell'isola (prima di tutto dalle odierne province di Palermo e Agrigento), nucleo principale del baliato teutonico, poi dalla Val di Noto dove l'Ordine si insediò dopo i Vespri e — a eccezione di Messina e del feudo di Pezzolo — meno dalla Val Demona.

Il quaderno è relativamente avaro di indicazioni topografiche, limitandosi di solito al quartiere di appartenenza dei beni e, nel caso si trovassero al di fuori dalle mura cittadine, alla contrada: tutto sommato, si tratta solo di un elenco destinato a fornire la collocazione approssimativa dei beni, i nomi dei loro affittuari e l'ammontare degli affitti. Le descrizioni più esaustive si trovavano nei contratti di locazione originali conclusi dai Teutonici e conservati nei loro archivi: diverse centinaia di questi documenti sono tuttora conservati.

<sup>16</sup> Per la storia del baliato di Sicilia dell'Ordine Teutonico, che non approfondirò in questa sede, si veda K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., e *I Teutonici tra Sicilia e Mediterraneo*, cit. Per la storia generale dell'ordine si consiglia U. ARNOLD, *L'Ordine Teutonico una viva realtà*, Lana 2001.

Così, nel caso di Palermo, centro del baliato teutonico,<sup>17</sup> non possiamo seguire le suddivisioni del patrimonio tra le contrade, vie e piazze urbane, dovendoci limitare solo al quartiere. A questo punto vengono in aiuto gli atti notarili dell'antico archivio palermitano dei Teutonici che permettono di ricostruire con una certa precisione la topografia dei possedimenti teutonici, ma solo sino alla metà esatta del XIV secolo: in seguito, la documentazione risulta essere più lacunosa.

Il quartiere della Kalsa era da sempre il punto di maggior concentrazione dei beni dell'Ordine e il nostro elenco vi enumera 57 unità immobiliari, comprese le 18 ricevute in cambio dagli Abatellis. Come sappiamo da altre fonti, questo patrimonio si estendeva per grandi linee dalla piazza di Feravecchia (Piazza Rivoluzione) sino alla Porta dei Greci (Piazza Kalsa), avendo come centro la chiesa della Magione.<sup>18</sup> A cominciare dalla fine del Duecento, i Teutonici avevano concesso in affitto una parte consistente del loro grande giardino dell'Hartilgidie, intorno alla Magione, con la conseguente formazione della *ruga nova Alamannorum*, l'odierna via Alloro.<sup>19</sup> Anche per questo, gli immobili della Kalsa elencati nel quaderno erano soprattutto delle case di dimensioni notevoli, ad uno o diversi piani, spesso residenze di personaggi importanti nella società. A que-

<sup>17</sup> Per la topografia urbana di Palermo, si vedano H. BRESCH, *Les jardins de Palerme (1290-1460)*, «Mél. École franç. Rome. Moyen Âge, Temps Modernes», 84/1 (1972), pp. 55-127; Id., «In ruga que arabice dicitur zucac...»: *les rues de Palerme (1070-1460)*, in *Le paysage urbain au Moyen Âge. Actes du XI<sup>e</sup> congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public*, Lyon 1981, pp. 155-86 (entrambi i lavori sono stati ristampati in Id., *Politique et société en Sicile. XII-XV<sup>e</sup> siècle*, London 1991); diversi passaggi di Id., *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile. 1300-1450* («Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome», 262), Palermo, Roma 1986; *Palerme 1070-1492: mosaïque de peuples, nation rebelle: la naissance violente de l'identité sicilienne*, éd. par H. BRESCH, G. BRESCH-BAUTIER, Paris 1993; F. D'ANGELO e V. ZORIC, *La città di Palermo nel Medioevo* («Scrinium. Quaderni e estratti di Schede medievali», 11), Palermo 2002; *Storia di Palermo*, III, a c. di R. LA DUCA, Palermo 2003.

<sup>18</sup> Per le planimetrie e i rilievi della chiesa si veda F. TOMASELLI, *Palermo. La Santissima Trinità della Magione*, in *Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Archeologia e architettura*, a c. di C.A. DI STEFANO e A. CADEI, Palermo 1995, pp. 627-47.

<sup>19</sup> K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., pp. 196, 197.

ste si aggiunsero alcune botteghe e taverne che, a giudicare dalle somme richieste per il loro affitto, dovevano essere di una certa consistenza. La Kalsa era a tutti gli effetti 'il cuore' del baliato e possiamo paragonarla da questo punto di vista con il Borgo Zucco, quartiere teutonico di Padova e luogo di maggiore concentrazione dei beni del loro baliato di 'Lombardia',<sup>20</sup> in una misura minore anche con il sobborgo di Bassano a Foggia dove i Teutonici costruirono nel Duecento un patrimonio di notevole entità.<sup>21</sup> Un altro paragone è possibile con il quartiere giovannita di Messina, Borgo San Giovanni,<sup>22</sup> mentre i beni palermitani dell'Ospedale, alla Guilla,<sup>23</sup> rimasero molto meno rilevanti di quelli dei Teutonici.

Alla Kalsa segue nel quaderno di Rieder il quartiere della Conciaria. A questo punto bisogna precisare che non si tratta della Conciaria così come era intesa ancora nel Trecento, ovvero un sotto-quartiere del Seralcadi che sfruttava il corso dell'acqua del Papireto e del fiume Conciaria appunto per l'attività della concia,<sup>24</sup> ma del quartiere che nei secoli precedenti era noto come *Porta Patitellorum*. Si trattava di un quartiere relativamente piccolo ma ubicato in una posizione che si potrebbe definire come strategica, tra la Kalsa, il Cassaro e il Seralcadi e che comprendeva delle zone importanti

<sup>20</sup> ID., *La fondazione della provincia di «Lombardia» dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici (secoli XIII-XIV)*, «Sacra Militia», 3 (2003), pp. 111-59, qui pp. 134, 135.

<sup>21</sup> H. HOUBEN, *Federico II e i cavalieri teutonici a Belvedere (Apricena) e a Foggia: scavi archivistici (con un'appendice documentaria 1220-1417)*, in *Federico II e i cavalieri teutonici in Capitanata. Recenti ricerche storiche e archeologiche. Atti del Convegno internazionale (Foggia, Lucera, Pietra Montecorvino, 10-13 giugno 2009)* («Acta Theutonica», 7), a c. di P. FAVIA, H. HOUBEN e K. TOOMASPOEG, Galatina 2012, pp. 123-81.

<sup>22</sup> K. TOOMASPOEG, *Templari e Ospitalieri nella Sicilia Medievale* («Gran priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano militare ordine di Malta. Melitensia», 11), Bari 2003, p. 103.

<sup>23</sup> S. FODALE, *San Giovanni in Sicilia: l'inchiesta di Gregorio XI sull'ordine gerosolimitano*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante* («Centro italiano di studi sull'alto medioevo. Collectanea», 1), Spoleto 1994, pp. 361-73, qui pp. 367-69; *L'inchiesta pontificia del 1373 sugli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel Mezzogiorno d'Italia* («Università degli studi della Calabria, Corso di laurea in Storia e conservazione dei beni culturali. Itineraria», 10), a c. di M. SALERNO e K. TOOMASPOEG, Bari 2008, pp. 126-28.

<sup>24</sup> F. D'ANGELO, *Palermo alla fine del Duecento e inizi del Trecento*, in F. D'ANGELO, V. ZORIC, *La città di Palermo*, cit., pp. 35-57, qui p. 39 e carta pp. 40, 41.

come la Vucciria (area del 'grande macello'), l'Amalfitania e una parte dell'attuale Piazza Marina.<sup>25</sup> I Teutonici, che erano presenti in questa zona già nel Duecento,<sup>26</sup> vi possedevano 12 unità immobiliari, tutte case (quasi esclusivamente di grande valore), salvo un orto e una cappella dedicata a santa Caterina (f. 6v).

Il Cassaro era il quartiere più importante di Palermo che conteneva il palazzo reale, la cattedrale e la via principale della città, la grande Via Marmorea (più o meno nel percorso dell'attuale Corso Vittorio Emanuele). I Teutonici erano dal Duecento proprietari di terreni intorno a Via Marmorea e nel Ballarò, un sotto-quartiere (che prese il suo nome dal grande bagno di *Balneum Jaubar*) abitato in gran parte dai rappresentanti della comunità ebraica. Gli affittuari erano qui infatti spesso degli ebrei di Palermo, ma non solo loro. Il quaderno non indica separatamente il sotto-quartiere del Galca, ovvero, a grandi linee, i dintorni del Palazzo, dove i Teutonici — come indicano altre fonti — erano presenti almeno dal 1237,<sup>27</sup> ma non in un modo massiccio. Anche nel Cassaro, i Teutonici possedevano solo degli edifici e non dei terreni agricoli, le case erano tuttavia di minor valore di quelle della Kalsa: in tutto troviamo nel Cassaro 28 unità immobiliari.

Solo nell'Albergheria (34 unità), dove il patrimonio dei Teutonici è attestato in particolare presso la Porta di Mazara (Via dei Benedettini),<sup>28</sup> cominciamo a intravedere anche la presenza di giardini e altri terreni coltivati nel tessuto urbano. Tuttavia, persino nell'esteso Seralcadi (25 unità) dove il baliato possedeva all'origine alcuni spazi verdi, si nota un'urbanizzazione praticamente definitiva del suo patrimonio.<sup>29</sup> Tutti i quartieri compresi, troviamo a Palermo entro le mura 174 unità immobiliari dell'Ordine, per circa 80% delle

<sup>25</sup> V. DI GIOVANNI, *La topografia antica di Palermo dal secolo X al XV*, I, Palermo 1889, p. 191.

<sup>26</sup> 1277, ASPA, *Tabulario di San Martino delle Scale*, 7.

<sup>27</sup> Gen. 1237, ASPA, TM, 39.

<sup>28</sup> Il primo documento sui beni dei Teutonici nell'Albergheria è del 27 dicembre 1259: ASPA, TM, 82.

<sup>29</sup> L'insediamento dell'Ordine Teutonico nel Seralcadi ebbe luogo soprattutto nella prima metà del Trecento: si veda K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., pp. 201, 202.

case e per circa 20% delle case a uno o diversi piani, alle quali si aggiungono 6 taverne e 3 botteghe, e solo 3 orti e 2 *casalina*, ovvero, nel nostro caso, dei terreni urbani ad uso agricolo.

La descrizione è più interessante per quanto riguarda lo spazio fuori le mura di Palermo.<sup>30</sup> Il nucleo principale dei possedimenti teutonici era ubicato a Sud-Est della città, andando da Porta Termini (f. 137) sino al Passo di Corleone a Ovest, Ponte dell'Ammiraglio e San Giovanni dei Lebbrosi (f. 16r) a Est e Maredolce (ff. 14v-15v) a Sud. Il centro di questi possedimenti era l'ospedale di San Giovanni dei Lebbrosi, concesso ai Teutonici da Federico II nel 1219; un altro punto importante era Favara-Maredolce, dove i cavalieri si erano insediati nel Trecento<sup>31</sup> e dove nel Quattrocento traevano grandi risorse dalla vendita dell'acqua, non documentata dal nostro elenco.

Grazie a numerose donazioni da parte dei privati, i Teutonici avevano tuttavia espanso il loro patrimonio su tutta la pianura palermitana, sia a Ovest che nel Nord della Conca d'Oro, da Guadagna sino a Margiferaci e da Terre Rosse e Ucciardone (indicato solo in questa fonte, f. 14v, come un feudo dell'Ordine) sino alle falde del Monte Pellegrino. Alcune contrade menzionate nel quaderno, come *Ficus Rotunde* (f. 15r), sono relativamente poco documentate per il periodo medievale. Alla presenza di vigne, uliveti (spesso si tratta in realtà di terreni coltivati sia a vigna sia a olive), giardini, canneti e terreni seminati dell'Ordine (in tutto 55 unità) si aggiunge anche il possesso dei due mulini detti di Li Furki (f. 14v) sull'Oreto, mentre l'elenco non menziona l'altro mulino dei Teutonici sul fiume, Kelbi.<sup>32</sup> Infine, il redattore del quaderno ingloba tra i possedimenti

<sup>30</sup> Non esiste uno studio monografico consacrato esclusivamente alla Conca d'Oro di Palermo nel Medioevo, si vedano soprattutto i lavori citati di H. BRESC, *Jardins* e *Id., Un monde*.

<sup>31</sup> Il 20 aprile 1328, il siniscalco del regno, Giovanni Chiaramonte, concedette ai Teutonici dei terreni in questa zona, per compensarli delle proprietà perdute con il rifacimento delle mura di Palermo e di Messina: A. MONGITORE, *Monumenta historica sacrae domus mansionis SS. Trinitatis militaris ordinis Theutonicorum urbis Panormi et magni ejus praeceptoris. Origo, privilegia, immunitates, praeceptores, commendatarii, ecclesiae suffraganae, proventus, aliaque memorabilia ejusdem sacrae domus recensentur et illustrantur*, Palermo, G.B. Aiccardo, 1721, pp. 86-90.

<sup>32</sup> Questo mulino fu donato all'Ordine il 24 agosto 1303 da Ruggero Mastrangelo (ASPA, TM, 394) ed è successivamente documentato con regolarità. Sappiamo



nel territorio di Palermo anche i feudi di Rebuttone<sup>33</sup> (vicino ad Altofonte, f. 15r) e Risalaimi<sup>34</sup> (presso Misilmeri, f. 14v), ubicati a circa 16 km dalla città.

Le informazioni del quaderno sono particolarmente preziose per la città di Polizzi. Come è noto, gli antichi archivi dei Teutonici contengono molte fonti per la storia della città: il confrate dei Teutonici, l'imprenditore Rinaldo di Giovanni Lombardo, lasciò nel 1313 all'Ordine non solo il suo ricco patrimonio a Polizzi, ma anche tutta la documentazione sulle sue attività economiche.<sup>35</sup> Altre fonti tre e quattrocentesche riguardano la gestione della commenda locale<sup>36</sup> e, infine, l'elenco di Kristoph Rieder offre un inedito sguardo sulla città e della sua popolazione nella seconda metà del XV secolo.

A Polizzi, i Teutonici avevano affittato, probabilmente già alla fine del XIV secolo, la maggior parte del loro patrimonio alla comunità ebraica locale — torneremo più tardi su questo fatto — e oltre alle numerose dimore abitative, l'Ordine possedette nella città delle botteghe e taverne e due macelli (ff. 18r e 20v). I beni teutonici si concentrarono soprattutto nel quartiere di Santa Maria Maggiore (f. 18r-v) dove si trovava la casa madre della commenda (19 unità immobiliari), poi in quelli di San Nicola (f. 19r-v, 14 unità), Santa Maria Maddalena (f. 20r, 10 unità), San Pancrazio (ff. 20v, 21r, 11 unità) e San Biagio (f. 21r, 6 unità), estendendosi quindi su quasi tutto il territorio cittadino entro le mura. Nel territorio extraurbano, i Teutonici possedevano una trentina di vigne delle quali si ignora la collocazione precisa. Kristoph Rieder ingloba tra questi possedimenti anche il feudo della Gulfa, a più di 30 km SO dalla città, perché il feudo era gestito a partire dalla commenda di Polizzi. A Gulfa, il quaderno ci fornisce una rara indicazione sulla presenza di una ta-

che nel 1436 Kelbi fu tenuto in locazione dalla famiglia Ponte (11 dic. 1436, ASPA, ND, 778) che lo subaffittava per poco meno di un'oncia d'oro a Giovanni de Nollio.

<sup>33</sup> Per la descrizione e le piante del feudo si veda K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., pp. 95, 96.

<sup>34</sup> *Ibid.*, pp. 330-33.

<sup>35</sup> I. PERI, *Rinaldo di Giovanni Lombardo habitator terre Policii*, in *Studi medievali in onore di Antonino de Stefano*, Palermo 1956, pp. 429-506 (rist. in *Id.*, *Villani e cavalieri nella Sicilia medievale*, Roma, Bari 1993, pp. 143-97).

<sup>36</sup> K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., pp. 213, 214 e 326-28.

verna-albergo dell'Ordine (f. 22v), che serviva una delle strade che portavano da Palermo a Messina.

L'altra commenda importante dell'Ordine Teutonico nella parte occidentale dell'isola era Agrigento, dove la presenza dei cavalieri è attestata dal 1215<sup>37</sup> e dove questi si erano insediati grazie alla favore di Guglielmo Capparone qualche tempo prima. Il patrimonio locale, che gravitava intorno alla chiesa teutonica di San Giovanni Battista, fu considerevolmente arricchito alla fine del XIV secolo quando re Martino I concedette all'Ordine l'ospedale di Santa Maria Maddalena.<sup>38</sup> Secondo il quaderno, si trattava di solito di case di poco valore, destinate alle abitazioni, a eccezione di una *domus de specerie* (f. 33v), tuttavia anch'essa di piccola entità, come indica il fatto che per il suo affitto annuo fosse richiesta una somma molto ridotta di appena due tari d'oro. Nel territorio di Agrigento, i Teutonici avevano raggruppato alla fine del Duecento e all'inizio del Trecento tutti i loro beni in un feudotto, detto La Minàga, che forma ancora oggi una contrada a parte.<sup>39</sup> Il feudotto era diviso in parcelle uguali dove, a eccezione di un paio di giardini, si coltivavano le vigne.

A Castronuovo, l'Ordine aveva ricevuto a cavallo tra il Duecento e il Trecento, tramite donazioni effettuate da privati, un importante patrimonio immobiliare, concentrato soprattutto nel sobborgo di Rabato, collegato ai beni rurali nel feudotto di Sant'Andrea, nella contrada di Melia (nelle parti del lago Fanaco). Lo stesso legame tra beni urbani e rurali è ben visibile anche altrove, così a Corleone, dove i cittadini presero in affitto mulini, vigne e terreni dei Teutonici nel vicino feudo di Haiarzineto,<sup>40</sup> mentre a Salemi, i beni dell'Ordine

<sup>37</sup> 3 lug. 1215, ASPA, TM, 18.

<sup>38</sup> 7 gen. 1398, A. MONGITORE, *Monumenta*, cit., pp. 108, 109, sulla storia dell'ospedale si veda K. TOOMASPOEG, *Templari e Ospitalieri*, cit., pp. 86, 87.

<sup>39</sup> Si veda M.S. RIZZO, *L'insediamento medievale nella Valle dei Platani*, Roma 2004, pp. 39 e 136.

<sup>40</sup> Questa problematica è stata affrontata in K. TOOMASPOEG, *Base économique de l'expansion des bourgs siciliens. Exemple des possessions de l'Ordre Teutonique dans la zone Corleone-Vicari-Castronuovo, 1220-1310*, in *Actas del XVII congreso de historia de la Corona de Aragón, «El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta»*, Barcelona, Lleida, 7-12 septiembre 2000, Barcelona 2003, I, pp. 595-604.

nella città erano rimasti nell'ombra del grande feudo di Meselarmet, a quell'epoca già concesso alla famiglia Abatellis.

Passiamo adesso direttamente alla Sicilia orientale, dove le notizie del quaderno sono forse le più rilevanti, perché non trovano molte corrispondenze nel resto della documentazione teutonica. Le due commende locali dell'Ordine, a Messina e a Noto Antica possedettero ciascuna un proprio archivio, entrambi scomparsi con i terremoti del Seicento, e nell'antico archivio del baliato teutonico a Palermo troviamo nel migliore dei casi solo delle copie di queste fonti.<sup>41</sup> Allo stesso tempo, i cataclismi naturali hanno modificato in un modo consistente l'aspetto di molte località elencate nel quaderno — tra le quali Noto Antica e Avola Antica furono persino abbandonati dopo il terremoto del gennaio 1693 — cosicché le informazioni in nostro possesso possono risultare utili per ricostruire la loro morfologia medievale.

A Noto Antica, i Teutonici possedevano la chiesa della Santissima Trinità, una ventina di unità abitative e tre botteghe entro le mura, alle quali si aggiunsero i beni nel territorio cittadino, in una serie di contrade che inglobano un'area piuttosto ampia tra Noto Antica, i confini del territorio di Avola Antica e il feudo teutonico della Canseria, noto anche come Santa Maria della Cava, appena oltre il fiume della Cava Grande. Ad Avola Antica, il quaderno è l'unica fonte medievale a documentare la presenza di una chiesa teutonica, dedicata ai santi Leonardo e Elisabetta, munita di una cappella esterna (f. 29r); oltre a questo edificio, troviamo nella città una ventina di case, grotte e giardini dei Teutonici.

Gli altri gruppi di possedimenti sottoposti alla commenda di Noto erano piuttosto ridotti e si possono notare le difficoltà avute dall'Ordine nel diffondersi nella parte sud-orientale dell'isola. A questo punto, possiamo approfondire il caso di Terranova (Gela di oggi), dove il baliato teutonico possedeva una dozzina di unità immobiliari, per lo più dei terreni agricoli, con eccezione di un'unica 'casetta' (*domuncula*) e spesso sfitti. Il quaderno di Kristoph Rieder non permette di affermare che la chiesa di Santa Maria degli Ale-

<sup>41</sup> Di aiuto sono soprattutto i volumi n° 17, 25, 361 e 364 del fondo ASPA, CM.

manni, documentata in epoca moderna in possesso della Commenda della Magione e luogo d'origine del culto della Madonna degli Alemanni o della Manna, santa protettrice della città, fosse allora già esistente: mentre nei casi citati di Noto, Avola e Palazzolo, la fonte indica con molta precisione la presenza dei luoghi di culto dell'Ordine, a Terranova, il suo redattore si limita a menzionare una *contrata Sancte Marie de Alamanniis* (f. 27r). Certo, la contrada sembra fare riferimento ad una chiesa omonima. Quando, nell'aprile del 1452, i Teutonici sospesero dal suo incarico Guglielmo de Rainerio, cappellano di Santa Maria degli Alemanni di Messina e «di una chiesa a Terranova»,<sup>42</sup> trattavasi invece di un quartiere messinese.

Messina può essere considerata il primo centro urbano dove i Teutonici si insediarono, perché la commenda locale dell'Ordine si basava su un ospedale dei crociati tedeschi, fondato alla fine del XII secolo, già prima della formazione dell'Ordine Teutonico.<sup>43</sup> La chiesa di Santa Maria degli Alemanni,<sup>44</sup> nei pressi del palazzo reale, possedeva tuttavia solo pochi beni (9 unità immobiliari) nei suoi dintorni immediati (f. 49r) e nel quartiere della Conciaria grande (f. 49r), tra cui un bagno e una taverna (f. 49r), disponendo anche di alcuni terreni, orti e vigne nel territorio di Messina. Il quaderno di Rieder menziona tra i beni messinesi anche alcuni terreni a Santo Stefano di Briga e altri ubicati nel feudotto di Pezzolo,<sup>45</sup> anche se il feudotto viene poi considerato a parte, alla fine del documento. Il feudotto che si trovava nella contrada di Casso del villaggio di Pezzolo (oggi frazione di Messina, benché si trovasse in montagna a circa 20 km dalla città), era visibilmente diviso, similmente al feudotto di Minàga presso Agrigento, in appezzamenti di terra coltivata di uguali dimensioni.

Come è stato detto, l'elenco dei censi ci fornisce un'immagine distorta del patrimonio teutonico, perché si concentra su case e ter-

<sup>42</sup> 17 apr. 1452, ASPA, ND, 788.

<sup>43</sup> K. TOOMASPOEG, *I cavalieri teutonici tra Sicilia e Mediterraneo*, in *I Cavalieri Teutonici tra Sicilia e Mediterraneo*, cit., pp. 75-90, qui pp. 76, 77.

<sup>44</sup> . SPANÒ e D. SPARACINO, *Messina. Chiesa di Santa Maria degli Alemanni*, in *Federico e la Sicilia*, cit., pp. 677-90.

<sup>45</sup> Su questo feudo, si veda K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., p. 337 e ill. 22, p. 910.

reni concessi in affitto, ignorando o mettendo in secondo piano i grossi latifondi dell'Ordine, ovvero i feudi della Margana (mai menzionato), Gulfa e Risalaimi (dove si indicano solo alcuni terreni e redditi). In alcuni casi, le altre fonti storiche provenienti dalla stessa epoca ci forniscono delle informazioni su beni non menzionati dal quaderno. Così, sappiamo che uno dei mulini di Risalaimi, detto Lu Mulinellu, era a quest'epoca tenuto in affitto prima da un tedesco, Federico da Magonza,<sup>46</sup> e poi da Antonio de Naczano,<sup>47</sup> mentre un mulino e un orto della Margana erano tenuti in locazione da Nicola Marella da Castronuovo:<sup>48</sup> nessuna di queste persone è menzionata nel nostro elenco.<sup>49</sup> Esiste anche una lacuna geografica che riguarda i beni a Lentini (Sr), Mineo (Ct) e Agira (En), non reperiti dal tesoriere, che si limitò ad indicare il loro reddito complessivo (f. 50r). Mancano completamente le notizie sui beni, documentati altrove, a Paternò e nel suo territorio, in particolare nella tenuta detta Terre di Navarro, ad Ovest dalla città.<sup>50</sup> Infine, il lebbrosario di San Giovanni, alle porte di Palermo (oggi a Via Salvatore Cappello), di proprietà dei Teutonici dal 1219,<sup>51</sup> possedeva alcuni beni a titolo proprio, non contabilizzati dal baliato e dei quali si ignora l'importanza,<sup>52</sup> visto che l'archivio del lebbrosario è andato perduto.<sup>53</sup>

<sup>46</sup> 15 ott. 1453, ASPA, ND, 788.

<sup>47</sup> 22 set. 1457, ASPA, ND, 791; 2 mar. 1461, ASPA, ND, 793.

<sup>48</sup> 8 apr. 1457, ASPA, ND, 791.

<sup>49</sup> Nel caso di altri beni, come i terreni alle pendici del Monte Grifone, nel Palermitano, affittati qualche anno più tardi al notaio Giacomo Randisio (2 mar. 1467, ASPA, CM, 11, ff. 40r-47v; 6 mag. 1480, ASPA, CM, 11, ff. 239r-417; 15 gen. 1484, ASPA, CM, 2, ff. 158r-60r), ma non menzionati nel quaderno, possiamo supporre che a quell'epoca fossero stati considerati come appartenenti nella zona Favara-Maredolce.

<sup>50</sup> K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., pp. 337 e 339.

<sup>51</sup> Il lebbrosario, con i suoi feudi in Sicilia occidentale, fonte della ricchezza patrimoniale dei Teutonici nell'isola, fu donato all'Ordine da Federico II (J.L.A. HULLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, I, Paris 1859, pp. 590, 591): si tratta della più grande concessione di terre mai realizzata nel Regno di Sicilia a favore di un ordine religioso-militare.

<sup>52</sup> Così, nel 1435, si cita una taverna di San Giovanni dei Lebbrosi dove era scoppiata una rissa: H. BRESCH, *Un monde*, cit., p. 194, n. 100.

<sup>53</sup> A questo punto, è utile ricordare che, nonostante la creazione dell'Ospedale Grande, il lebbrosario continuò a far parte del patrimonio dei Teutonici, cosicché il

*Uomini.*

Il redattore del quaderno, Kristoph Rieder, era un prete dell'Ordine Teutonico che con buone probabilità terminò la sua carriera e forse anche la sua vita in Sicilia. Egli proveniva da una famiglia di piccola nobiltà cavalleresca della Bassa Franconia, residente in origine a Miltenberg (oggi centro dell'omonimo circondario del Libero Stato di Baviera) ma nel XV secolo documentata per lo più a Norimberga. Troviamo un altro membro della famiglia, Peter, come prete teutonico a Mergentheim, Ellingen, Norimberga e Rothenburg ob der Tauber dal 1451 al 1495,<sup>54</sup> e un altro, Sebald Rieter il Vecchio, è noto come autore di resoconti dei suoi pellegrinaggi a Roma (1450),<sup>55</sup> Santiago di Compostela (1462)<sup>56</sup> e Terra Santa (1479).<sup>57</sup>

All'epoca della compilazione dell'elenco, Rieder aveva già passato almeno una quindicina d'anni nell'isola. Egli faceva parte della schiera di frati preti, colti e abili con i numeri, che appaiono negli atti della Magione di Palermo, come ad esempio Konrad Teufel, un altro originario di Norimberga, presente nell'isola dal 1416 al 1442.<sup>58</sup> Si può notare la familiarità di Rieder con la lingua siciliana, visibile nella trascrizione fedele dei cognomi delle persone, talvolta anche difficili, e nell'utilizzo frequente dei diminutivi dei primi nomi: così, *Guilbelmus vel Lemmu Levasusu* (f. 7r) o *Tuzu de Baldimundo* (f. 29v) o ancora *Barthulu de Benthiveni* (f. 22r) o *Thomuzo Scannavulturi* (f. 14v).

suo possesso fu confermato all'Ordine nel 1477 dall'*Universitas* (Senato) di Palermo (A. MONGITORE, *Monumenta*, cit., p. 185).

<sup>54</sup> *Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien. Regesten* («Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens», 60/III), hrsg. von U. ARNOLD, Marburg 2007, docc. 4295, p. 1257 e 4347, p. 1269; B. KLEBES, *Der Deutsche Orden in der Region Mergentheim im Mittelalter. Kommende, Stadt- und Territorialherrschaft (1219/20-ca 1525)* («Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens», 58), Marburg 2002, pp. 704 e 723.

<sup>55</sup> *Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Eine analytische Bibliographie*, dir. W. PARAVICINI, I, *Deutsche Reiseberichte* («Kieler Werkstücke, Reihe D. Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters», 5), hrsg. von C. HALM, Frankfurt am Main 2001<sup>2</sup>, n° 42, pp. 108-10.

<sup>56</sup> *Ibid.*, n° 58, pp. 143, 144.

<sup>57</sup> *Ibid.*, n° 81, pp. 188, 189.

<sup>58</sup> K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., p. 479.

Kristoph Rieder si era visibilmente ben adattato al contesto siciliano. In questo, egli non era certo né il primo né l'ultimo frate dell'Ordine Teutonico nell'isola: si possiedono diverse testimonianze sui rapporti molto intensi stretti dai cavalieri e preti teutonici con la società insulare, tra le quali spicca il verbale della visita ordinata dal maestro di Germania a Palermo nel 1491.<sup>59</sup> Anche il quaderno di Vienna, benché si tratti di una fonte molto sintetica e poco ricca di sfumature, non manca di confermare il buon inserimento dei Teutonici nella società.

Prima di esaminare in dettaglio le informazioni fornite dalla fonte, bisognerebbe soffermarsi sul quadro generale degli studi sulla popolazione siciliana nel Quattrocento. Da questo ambito provengono alcuni strumenti molto utili, che sono prima di tutto gli elenchi fiscali redatti dalle autorità municipali di Palermo, città dove la presenza dei Teutonici era maggiore. Antonino Giuffrida pubblicò nel 1971 l'elenco delle imposte dovute dai capifamiglia del Cassaro di Palermo,<sup>60</sup> databile tra il 1442 e il 1444,<sup>61</sup> essendo quindi solo una quindicina d'anni anteriore al nostro quaderno. Due altri estimi fiscali furono realizzati nel 1479<sup>62</sup> e, in un modo più dettagliato, nel 1480<sup>63</sup> (la frequenza di queste misure si spiega con le necessità della guerra in corso contro i Turchi). Del censimento del 1480 si conserva solo la parte riguardante il quartiere della Kalsa, redatta peraltro da un uomo vicino ai Teutonici, il giurato Giovanni Adam,<sup>64</sup> che in un'altra occasione si intitolò come «console dei Tedeschi di

<sup>59</sup> Id., *Ultimi Teutonici di Sicilia (1491-1492)*, «Sacra Militia», 2, (2001), pp. 155-77.

<sup>60</sup> A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*». *Note sul quartiere del Cassaro e Palermo nella prima metà del secolo XV*, «Mélan. École franç. Rome. Moyen Âge, Temps Modernes», 83 (1971), pp. 439-82. Questo quaderno è l'unico rimasto dei materiali del censimento che all'origine riguardava tutta la città.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 440.

<sup>62</sup> R. STARRABBA, *Censimento della popolazione di Palermo fatto nel 1479*, «N. effemeridi siciliane», 2 (1870), pp. 269-72. Si tratta di un estimo generico che non elenca i capifamiglia per nome.

<sup>63</sup> A. DI PASQUALE, *Palermo nel 1480. La popolazione del quartiere della Kalsa*, Palermo 1975.

<sup>64</sup> *Ibid.*, pp. 66, 67: «... lu magnificu Joanni Adam Regiu locumtenens di conservaturi et juratus». Sulle attività di Adam si veda *ibid.*, p. 66, n. 20.

Palermo». <sup>65</sup> Questo documento indica, come quello del 1442-44, i nomi dei singoli capifamiglia, ma a differenza del precedente, non precisa le somme loro richieste.

Abbiamo quindi una testimonianza abbastanza ravvicinata su un quartiere, il Cassaro, dove abitavano numerosi affittuari dell'Ordine Teutonico, mentre la Kalsa, da questo punto di vista ancor più rilevante, è purtroppo documentata 20-25 anni — o una generazione — dopo la redazione del quaderno di Rieder. Quasi nessuno degli affittuari dei Teutonici era allora ancora in vita, il che è normale, visto che gran parte della popolazione del 1480 sembra essere stata di giovane età (molti avevano dei figli piccoli) e troviamo nell'elenco solo delle vedove e dei parenti delle persone menzionate nel nostro quaderno.

Queste informazioni possono essere completate con le notizie dei fondi notarili quattrocenteschi palermitani che rimangono per la maggior parte ancora inediti. Nel nostro caso, si traggono delle notizie utili prima di tutto dai volumi dei notai Nicolò Aprea, <sup>66</sup> Giacomo Maniscalco <sup>67</sup> e Giovanni Traversa, <sup>68</sup> ai quali si aggiungono i contratti di affitto e altri documenti ancora conservati, in originale <sup>69</sup> o in copia, <sup>70</sup> nei fondi della Commenda reale della Magione, erede del baliato teutonico. A presente non sono andato molto oltre una semplice ricerca delle origini dei beni menzionati nel quaderno di Rieder e non ho proceduto ad uno spoglio sistematico delle fonti notarili, in una prospettiva prosopografica: si tratterebbe di una impresa molto vasta che supererebbe di molto il compito affidato al presente saggio.

Al di fuori del territorio di Palermo, le difficoltà nel reperire delle informazioni sulle persone menzionate nell'elenco dei Teutonici sono maggiori, con un'unica eccezione. Si tratta di ricerche sulla comunità ebraica dell'isola — ben presente nel quaderno — le quali

<sup>65</sup> 4 mag. 1491, *Regesta ordinis S. Mariae Theutonicorum. 1198-1525*, hrsg. von E. JOACHIM (ed. W. HUBATSCH), Göttingen 1948-50, n° 17608.

<sup>66</sup> ASPA, ND, voll. 822-35.

<sup>67</sup> ASPA, ND, vol. 342.

<sup>68</sup> ASPA, ND, voll. 765-91.

<sup>69</sup> Nel fondo pergamenacco ASPA, TM.

<sup>70</sup> Nei volumi cartacei del fondo ASPA, CM.



possiedono una notevole consistenza. A presente ho utilizzato per lo più i più recenti studi monografici di Henri Bresc<sup>71</sup> e di Shlomo Simonsohn,<sup>72</sup> che offrono delle notizie su molte famiglie ebraiche legate ai Teutonici di Sicilia, senza voler minimamente trascurare i lavori degli altri studiosi del presente e del passato, da David Abulafia a Leopold Zunz.

Una lettura attenta del quaderno viennese permette di seguire la continuità dei legami annodati tra i Teutonici e 'l'alta società', soprattutto a Palermo e in Sicilia occidentale in generale, dal Vespro in poi. Per cominciare, tra gli affittuari della Kalsa troviamo il cavaliere Stefano de Ponte (f. 3r), pretore di Palermo per ben tre volte, nel 1442, 1443 e 1452,<sup>73</sup> che quindi abitava in una casa dei Teutonici, come anche due altri ex pretori, ovvero quello del 1441 e 1444,<sup>74</sup> Jaymus Paruta (f. 2v),<sup>75</sup> e quello del 1447,<sup>76</sup> Tommaso de Giliberto (f. 4v), senza contare i membri del senato palermitano come Onorio Garofalo (f. 15r).

L'elenco menziona anche altri personaggi, collocati ancora più in alto sulla scala sociale. Prendiamo il caso di Antoni Sin (f. 2v), tesoriere del Regno di Sicilia negli anni 1440-60, membro di una famiglia nobile catalana che ha fornito diversi ufficiali alla Corona.<sup>77</sup> Egli affittava, dal 1432 circa, una casa dei Teutonici nella Kalsa e il fatto che l'archivio del baliato teutonico contenesse alcuni documenti sulle sue attività personali induce a pensare che il tesoriere avesse lasciato tramite una dona-

<sup>71</sup> H. BRESCH, *Arabi per lingua, ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Messina 2001.

<sup>72</sup> S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia* («La storia. Saggi», 3), Roma 2011.

<sup>73</sup> F.M.E. DI VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, Palermo, P. Bencivenga, 1754-59, III, pp. 47, 48.

<sup>74</sup> *Ibid.*, loc. cit.

<sup>75</sup> Su Jaymus Paruta, membro di una famiglia aristocratica di origine pisana, si veda H. BRESCH, *Un monde*, cit., pp. 146, 149, 755 e 905. Nel 1449, Jaymus chiese l'autorizzazione alla città di Palermo per radere al suolo le case vicine alla sua dimora, «per il decoro e la bellezza della città»: *ibid.*, p. 755.

<sup>76</sup> F.M.E. DI VILLABIANCA, *Della Sicilia*, cit., p. 48.

<sup>77</sup> H. BRESCH, *Un monde*, cit., p. 765, n. 394; P. CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento* («Nuovo Medioevo», 39), Napoli 1991, p. 417.

zione o un lascito testamentario i propri beni all'Ordine. Nel Cassaro troviamo tra gli affittuari dei Teutonici, invece, il gran giudice del regno, Pietro Berlione (f. 107), figlio del giurista Ruggero Berlione.<sup>78</sup>

Un altro uomo ben noto nella società, Bernat Pinos, affittava alcuni immobili di grande prestigio della Magione dei Teutonici nel quartiere della Kalsa (f. 3v), ma da altre fonti sappiamo che teneva in locazione anche dei beni dell'Ordine nella Conciaria e delle sue risorse d'acqua nel territorio della città.<sup>79</sup> Si tratta del figlio o nipote dell'omonimo cavaliere catalano, giunto in Sicilia con l'esercito di Martino di Montblanc nel 1392,<sup>80</sup> egli stesso dottore in diritto e giudice della Gran Corte dal 1444, attivo in seguito come rappresentante degli interessi della Corona.<sup>81</sup> Dopo il suo decesso, avvenuto intorno al 1481, sua figlia Brianda rimase sotto la tutela dei Teutonici e della nobile Giulia Madrigal.<sup>82</sup>

L'Ordine Teutonico aveva dunque saputo creare dei legami durevoli, di natura socio-economica e religiosa, con alcuni uomini che 'contavano' nella società aragonese, senza tuttavia infrangere le sue 'amicizie' tradizionali: così, troviamo tra i locatari gli eredi di Davide Sottile (f. 3r), esponente di una famiglia di giuristi, ufficiali reali, banchieri ed eruditi<sup>83</sup> da tempo legata ai Teutonici. Davide era deceduto prima dell'ottobre 1439: i suoi figli minori, sotto tutela di Nicola de Sanguineo, beneficiarono allora di una decisione della Curia Secretis di Palermo che liberava gli affittuari dei Teutonici dalla *gabella fructuum*.<sup>84</sup>

Sebbene il vivaio tradizionale dei familiari e confrati dell'Ordine Teutonico fossero stati gli strati medi della società,<sup>85</sup> i Teuto-

<sup>78</sup> *Ibid.*, p. 534.

<sup>79</sup> 1445, ASPA, CM, 8, ff. 33r-37r, 16 mar. 1464, ASPA, CM, 9, ff. 1r-9r; 24 apr. 1486, ASPA, CM, 8, ff. 33r-37r.

<sup>80</sup> P. CORRAO, *Governare un regno*, cit., p. 460.

<sup>81</sup> H. BRESC, *Un monde*, cit., pp. 765-67 e 771.

<sup>82</sup> Il documento appena citato del 24 aprile 1486 contiene, oltre a questi dettagli, anche il regolamento dei rapporti economici tra la Magione dei Teutonici e gli eredi di Bernat Pinos.

<sup>83</sup> Si vedano diversi passaggi di H. BRESC, *La culture patricienne entre jurisprudence, humanisme et chevalerie. 1400-1470*, «B. Centro Studi filol. linguistici siciliani», 13 (1977), pp. 205-21.

<sup>84</sup> 12 ott. 1439, ASPA, TM, 763.

<sup>85</sup> Su questa problematica si veda K. TOOMASPOEG, «*Confratres, procuratores*,

nici possedevano da sempre dei legami molto solidi anche con la nobiltà dell'isola. Nel periodo storico della redazione del quaderno spiccava soprattutto l'amicizia con i Ventimiglia. Si trattava di rapporti documentati a cominciare dal lontano 1282, quando Bartolomeo Ventimiglia divenne affittuario di un terreno del baliato nel Palermitano,<sup>86</sup> e rinforzati pochi decenni più tardi attraverso l'adesione del ramo di Polizzi della famiglia alle attività della locale commenda teutonica.<sup>87</sup> Nel Quattrocento, era una dinastia che aveva subito un processo di 'catalanizzazione', il che non influì minimamente sulla continuità dei rapporti. Oltre agli eredi di Federico ed Enrico Ventimiglia, che affittavano dei beni della Magione dei Teutonici nella Kalsa e nel Seralcadi di Palermo (ff. 11v e 12v), troviamo nelle fonti del XV secolo anche altri membri della famiglia come locatari dell'Ordine — così Pietro, che nel 1418 teneva una casa nell'Albergheria —<sup>88</sup> e dal verbale della visita del 1491 si possono trarre dei dettagli piccanti sull'amicizia del commendatore teutonico, Heinrich Hoemeister, con Joan Jaymo Ventimiglia e il figlio di quest'ultimo, Vincenzo, al quale il commendatore avrebbe 'passato' la propria amante, Eleonora de Maculosa.<sup>89</sup>

Un'altra famiglia di alta nobiltà legata ai Teutonici — per non citare che alcuni esempi — era quella dei Romano.<sup>90</sup> Benché fossero noti soprattutto come membri e sostenitori dei Giovanniti, i Romano avevano da tempo un ruolo anche nell'amministrazione dei beni dell'Ordine Teutonico a Messina. Nel nostro elenco troviamo Tommaso

*negociorum gestores et factores eorum ...». Storia dei familiares dei Cavalieri Teutonici in Sicilia (1197-1492)*, «Sacra Militia», 1 (2000), pp. 151-65.

<sup>86</sup> 3 gen. 1282, ASPA, TM, 149.

<sup>87</sup> I Ventimiglia di Polizzi erano clienti di Rinaldo di Giovanni Lombardo, confrate dei Teutonici, che lasciò i suoi beni e le sue attività all'Ordine: si veda ad esempio il documento del 3 giugno 1301 (ASPA, TM, 351).

<sup>88</sup> 10 nov. 1418, ASPA, CM, 2, f. 646r.

<sup>89</sup> *Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter*, hrsg. von M. BISKUP, I. JANOSZ-BISKUPOVA, II, 1450-1519 («Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens», 50/II, «Veröffentlichungen der Internationalen historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens», 10/II), Marburg 2004, p. 206.

<sup>90</sup> Su questa dinastia messinese si veda D. SANTORO, *Messina l'indomita. Strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo* («Medioevo mediterraneo», 2), Caltanissetta, Roma 2003, pp. 231-51.

(Masius) Romano come affittuario di alcuni terreni nel feudo di Pezolo (f. 48r), ma possiamo aggiungere anche Bartolomeo, che nel 1480 teneva in locazione due erbaggi di Santa Maria degli Alemanni di Messina,<sup>91</sup> trattandosi forse degli stessi beni già tenuti da Tommaso. Prendiamo ancora il caso dei Crispi, una famiglia molto altolocata, con ramificazioni a Messina e a Palermo. Il 'magnifico' Giovanni Crispi<sup>92</sup> e suo fratello Tommaso erano affittuari nei Teutonici nel feudo di Risalaimi nel 1441,<sup>93</sup> nel nostro quaderno (3r) troviamo Giovanni come locatario di una casa nella Kalsa.<sup>94</sup>

Scendendo, ma poco, sulla scala sociale, troviamo nel quaderno delle testimonianze anche sui rapporti persistenti con la famiglia Milite, in epoca già nota come Lacavalerio o Cavalerio.<sup>95</sup> Con questo esteso casato di nobiltà media e medio-alta, i Teutonici avevano creato dei legami molto intensi già alla fine del Duecento, agendo contemporaneamente presso tre rami della famiglia: quello principale a Polizzi,<sup>96</sup> un secondo a Palermo<sup>97</sup> e un terzo ad Agrigento.<sup>98</sup> Kristoph Rieder annota nel suo elenco dei beni tenuti dai Lacavalerio

<sup>91</sup> 2 giu. 1480, ASPA, CM, 361, ff. 15r-29r; 13 giu. 1380, ASPA, CM, 361, ff. 38r-39r.

<sup>92</sup> Sulle sue attività si veda D. SANTORO, *Messina l'indomita*, cit., pp. 204, 205, 269.

<sup>93</sup> 9 gen. 1441, ASPA, ND, 342.

<sup>94</sup> La casa in affitto nel quartiere della Kalsa, nell'Hartilgidie (zona intorno alla chiesa della Magione), è attestata anche nel 1486: 24 apr. 1486, ASPA, CM, 8, ff. 33r-37r. Nel 1480 si documenta nella Kalsa un Joanni Crispo con moglie e quattro figli, che è un semplice omonimo del nostro. Alla famiglia di Giovanni appartenevano invece Federico Crispo, segreto di Palermo, e suo fratello Giacomo: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., pp. 80, 81 e n. 36.

<sup>95</sup> Si veda A. MARRONE, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, Palermo 2006, pp. 268-70.

<sup>96</sup> La prima testimonianza dei rapporti con i Milite è il contratto di affitto del casale teutonico di Garbilcauli vicino a Polizzi a beneficio di Andrea de Milite, concluso l'11 dicembre 1274 (ASPA, TM, 266).

<sup>97</sup> A Palermo, troviamo i Milite tra i testimoni degli atti della Magione dei Teutonici dal 1292 (20 mar., ASPA, TM, 246), i legami si intensificarono dopo lo scambio di alcuni beni palermitani della famiglia con il casale di Garbilcauli: 5 mar. 1307, ASPA, TM, 469.

<sup>98</sup> Si veda la donazione fatta da Giovanni e Riccarda de Milite ai Teutonici il 29 settembre 1288 (ASPA, TM, 189).

nella Kalsa e nel Cassaro di Palermo (ff. 2v e 10r) e a Polizzi, nel quartiere di San Nicola (f. 19v). Allo stesso modo, sono documentati anche i legami con i Diana di Corleone (ff. 40r e 41v), con i Falcone di Messina<sup>99</sup> (f. 48v) e con tutta una serie di altre famiglie locali.

L'elenco delle famiglie di nobiltà media e piccola, legate ai Teutonici e documentate dal quaderno di Rieder, potrebbe essere lungo: prendiamo solo il caso dei Campo, nobili palermitani di origine pisana:<sup>100</sup> i rapporti con questo casato sono documentati dalla fine del XIV secolo con il giudice Lombardus de Campo,<sup>101</sup> nel quaderno troviamo Aloisio (f. 11r) e Blundo (f. 16r) de Campo come affittuari dell'Ordine. In questo caso, si tratta di una famiglia dove spesso si esercitava la professione di giurista, uno dei mestieri più frequenti tra le persone legate alla Magione dei Teutonici. Così, troviamo tra gli affittuari il notaio Giovanni de Baldo (f. 15v), che apparteneva ad una famiglia di giuristi documentata a servizio del baliato siciliano già dal 1279.<sup>102</sup>

Non mancano anche i notai e giudici attivi a servizio degli stessi Teutonici: così Giovanni Traversa, notaio che dal 1421 al 1464 ha redatto almeno 42 atti per l'Ordine,<sup>103</sup> pagava l'affitto per una grande casa nel quartiere della Kalsa di Palermo (f. 4v); nel 1480, quando troviamo nella Kalsa una *donna Janna di Traversa vidua*,<sup>104</sup> si trattava con buone probabilità della vedova del notaio. Un altro notaio ben noto all'epoca, Giacomo Tavernis o Tabernis, affittava una vigna dei Teutonici nel Palermitano (f. 15r). Il notaio Ruggero de Formosa, membro di una famiglia palermitana legata all'Ordine dal XIII secolo,<sup>105</sup> teneva in locazione dei beni nel territorio di Salemi (f. 38v).

<sup>99</sup> D. SANTORO, *Messina l'indomita*, cit., p. 270.

<sup>100</sup> A. MARRONE, *Repertorio*, op. cit., pp. 113, 114. Non a caso, i Teutonici ebbero molti legami con alcune famiglie di origine pisana, visto che, nel Duecento, i giuristi e imprenditori toscani dell'isola avevano costituito la base del gruppo dei loro familiari: K. TOOMASPOEG, «*Confratres*», cit., p. 163.

<sup>101</sup> 11 mar. 1390, ASPA, TM, 681; 1390, ASPA, TM, 680.

<sup>102</sup> Si veda K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., pp. 151 e 154.

<sup>103</sup> *Ibid.*, pp. 823-30, 837-41, 843, 848, 851-53, 855, 857, 864-72 e 874-80.

<sup>104</sup> A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., p. 96.

<sup>105</sup> 1 set. 1238, ASPA, TM, 42; 15 mar. 1260, ASPA, TM, 86.

Il nostro elenco fornisce qualche informazione aggiuntiva su alcuni personaggi che si potrebbero definire come dei 'grandi imprenditori' dell'epoca. Il più noto tra di essi è probabilmente Onorio Garofalo, uomo che teneva in affitto il feudo teutonico di Rebuttone, una zona di boschi e pascoli a circa 5 km SE da Altofonte. La sua famiglia, di origini modeste, aveva fatto fortuna con la produzione dello zucchero — per rendersi conto dell'importanza del personaggio basta pensare che Onorio abitava nel Cassaro in una strada che portava il suo stesso nome —,<sup>106</sup> finendo per accedere alla nobiltà.<sup>107</sup> Lo zucchero aveva creato la ricchezza anche per Marino de Iarrusso o Ianrusso che possedeva delle piantagioni di 'cannameli' in diverse zone della Conca d'Oro palermitana e un trappeto nella città:<sup>108</sup> egli abitava in una casa dei Teutonici nel Cassaro (f. 10r) e, intorno al 1442-44, pagava non meno di cinque once d'oro d'imposta allo Stato.<sup>109</sup> Un altro 'zuccheraio', Pietro de Marino, affittuario di un cortile e di un pozzo nel Seralcadi di Palermo (f. 11r), poteva essere un parente di Marino de Iarrusso. Infine, non è da escludere che Johannes Castoni, affittuario di una vigna con ulivi nel territorio di Palermo (f. 13r), fosse identico a Giovanni Carastono, ricchissimo imprenditore che in quei tempi era nell'apice della sua ascesa sociale ed economica, proprietario di feudi e terreni.<sup>110</sup>

A Corleone troviamo tra gli affittuari dei Teutonici due membri (Andrea e Bartolomeo, f. 40v) della famiglia Castagnino, allevatori di bestiame,<sup>111</sup> mentre a Messina spicca il cavaliere Giovanni Bonfiglio (f. 48v), nobile e uomo d'affari.<sup>112</sup>

Alcuni imprenditori erano stati nel passato a servizio dei Teutonici o avevano concluso degli affari con loro. Andrea de Firrerio, i cui eredi affittavano dei beni del baliato a Noto Antica (f. 24r), era stato nel 1431 concessionario dei mulini (Kelbi e i due Li Furki)

<sup>106</sup> A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., pp. 463 e 472.

<sup>107</sup> H. BRESCH, *Un monde*, cit., pp. 237 e 248.

<sup>108</sup> A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 452.

<sup>109</sup> *Ibid.*, p. 470.

<sup>110</sup> *Ibid.*, pp. 447, 448.

<sup>111</sup> I. MIRAZITA, *Corleone: ultimo Medioevo. Eredità spirituali e patrimoni terreni*, Palermo 2006, p. 115.

<sup>112</sup> D. SANTORO, *Messina l'indomita*, cit., pp. 184, 225, 277 e 358.

dell'Ordine nel Palermitano<sup>113</sup> e, almeno dal 1433 al 1440, procuratore a Palermo.<sup>114</sup> Laurino Diana, che nell'elenco di Rieder tiene in affitto un mulino del feudo di Haiarzineto (f. 41v), era stato procuratore dei Teutonici a Corleone.<sup>115</sup> Cristoforo Maculoso, affittuario di una vigna a Guadagna, nel territorio di Palermo (f. 14r), era stato dal 1437 al 1446 concessionario delle risorse del feudo della Margana.<sup>116</sup> Paolo Cuthico, menzionato come precedente locatario di una casa a Polizzi (f. 18v), non era altro che il procuratore dei Teutonici nella città negli anni 1430,<sup>117</sup> mentre il prete Guglielmo de Reynerio che teneva, per prezzi piuttosto simbolici, in affitto alcuni terreni a Messina (ff. 48v-49r) era, come abbiamo visto, sino alla sua destituzione nel 1452, il procuratore locale dell'Ordine.<sup>118</sup>

Il quaderno non indica di solito, a parte i numerosi notai (ben 45), il mestiere dell'affittuario, salvo qualche eccezione. Vi troviamo tre canonici palermitani, Andrea La Cavalerio (f. 10r), Giacomo de Monte (f. 11r) e Vabinus de Bankerio (f. 14r) — senza dubbio Ardoino Bancherio, canonico e vicario generale della chiesa palermitana —<sup>119</sup> e 17 preti, sparsi su tutta l'isola. Anche se non possiamo definirli con certezza come dei bottegai o dei tavernieri, possiamo notare che 21 persone tenevano in affitto una o diverse botteghe dell'Ordine e che 5 persone erano concessionarie delle sue taverne, in entrambi i casi in tutta la Sicilia. La concessione in affitto dei macelli è invece attestata solo a Polizzi, nelle contrade di Santa Maria Maggiore e San Pancrazio (ff. 18r e 20v). In quattro casi abbiamo a che fare con dei produttori di zucchero palermitani, mentre gli altri mestieri sono rappresentati solo dal barbiere Simone de Stilla (f. 6r),

<sup>113</sup> 9 nov. 1431, ASPA, *Spezzoni notarili*, 57.

<sup>114</sup> 16 ott. 1439, ASPA, TM, 763; 1433-40, *La contabilità*, cit., pp. 17-28 e 51-53.

<sup>115</sup> 10 apr. 1443, ASPA, *Notai Defunti, Quinta Stanza*, 53.

<sup>116</sup> 1437, *La contabilità*, cit., pp. 38, 39 e 40, 41; 10 ott. e 5 nov. 1446, ASPA, ND, 785. Si veda H. BRESCH, *Un monde*, cit., p. 152.

<sup>117</sup> 1438-39, *La contabilità*, cit., pp. 5-7.

<sup>118</sup> 17 apr. 1452, ASPA, ND, 788.

<sup>119</sup> G. PALERMO, *Guida istruttiva per potersi conoscere con facilità tanto dal Siciliano che dal forestiere tutte le magnificenze, e gli oggetti degni di osservazione della città di Palermo. Giornata III e IV*, Palermo 1816, p. 64.

dallo *speciarius* Bartolomeo de Pellagrino (3r) e dal banditore della città di Palermo, Jorsii de Banora (7r).<sup>120</sup> In alcuni casi possiamo trarre delle informazioni sul mestiere di una persona da altre fonti esistenti: così, maestro Nicola de Braciocurto, affittuario a Corleone (f. 41r) era un conciatore.<sup>121</sup> Infine, due persone, *sora* Sibilia Cipriana (Palermo, f. 4r) e *soror* Aloisia (Agrigento, f. 33v), appartenevano senza dubbio alla confraternita laica dei Teutonici.<sup>122</sup>

Un veloce studio dei titoli utilizzati per designare gli affittuari indica 12 persone accompagnate dall'appellativo *nobilis*, alle quali bisogna aggiungere i 13 *domini*, mentre ben 84 persone sono chiamate *magister*. L'impiego di questi titoli è, salvo nel caso dei nobili di una certa importanza, incompleto e incoerente (molte persone sono indicate solo con il loro nome) ma, tutto sommato, questo dato sottolinea l'appartenenza di una buona parte dei 'clienti' e familiari della Magione dei Teutonici alla classe media della società.

Comunque, le reti sociali formatesi intorno al baliato teutonico erano molto estese e flessibili, non limitandosi affatto a sole persone benestanti e potenti. A Messina, l'Ordine affittava dei beni sia ai *confratres societatis discipline* della chiesa di San Nicola de Montanea (f. 48r), esponenti della nobiltà cittadina,<sup>123</sup> che ai *confratres Sancti Sebastiani* (f. 48v), dunque membri della confraternita dei fornai messinesi, associata alla chiesa di San Sebastiano, nel Borgo San Giovanni.<sup>124</sup>

Come accennato, il quaderno viennese contiene non pochi nomi di membri della comunità ebraica dell'isola, in tutto una trentina, quasi tutti residenti a Palermo e a Polizzi, salvo una persona che abita ad Agrigento e un'altra che troviamo a Sciacca. I legami

<sup>120</sup> Non sono stati presi in considerazione i cognomi come *Carpinterius*, che potevano in quest'epoca anche essere ereditati dal padre e non riferirsi al mestiere esercitato dalla persona stessa.

<sup>121</sup> I. MIRAZITA, *Corleone*, cit., pp. 115 e 129.

<sup>122</sup> Su questa confraternita si veda sempre K. TOOMASPOEG, «*Confratres*», cit., un paragone interessante è offerto dal caso del baliato pugliese dell'Ordine: M. INTINI, «*Offero me et mea*». *Oblazioni e associazioni all'Ordine Teutonico nel baliato di Puglia fra XIII e XV secolo* («*Acta Theutonica*», 8), Galatina 2013.

<sup>123</sup> Si veda D. SANTORO, *Messina l'indomita*, cit., pp. 335, 336.

<sup>124</sup> C.D. GALLO, *Apparato agli Annali della città di Messina (1755)*, rist. anast., Messina 1985, pp. 240, 241.



esistenti tra i Teutonici di Sicilia e gli ebrei dell'isola sono stati studiati in modo approfondito in altra sede,<sup>125</sup> anche tramite il ricorso al quaderno di Rieder, il che mi induce a sintetizzare questo specifico argomento.

Il rapporto tra la Magione dei Teutonici e gli ebrei trova un corrispettivo, anche se di minore entità, nel caso del priorato di Messina dell'ordine di San Giovanni che era proprietario di gran parte della giudecca di Lentini<sup>126</sup> e si serviva della manodopera specializzata degli ebrei a Palermo, nella Guilla.<sup>127</sup> Benché vi fossero stati dei contatti tra la comunità ebraica e i Teutonici di Sicilia già prima, una vera collaborazione tra di loro cominciò a seguito di un importante lascito di beni (che si basò su un testamento redatto nel gennaio 1308) nel Ballarò di Palermo, zona in gran parte abitata dagli ebrei.<sup>128</sup> I legami si intensificarono dopo il passaggio della gestione del baliato teutonico di Sicilia nelle mani del maestro di Germania dell'Ordine nel 1367. In quest'epoca, nell'ambito di una riorganizzazione dell'amministrazione del baliato, i suoi commendatori scelsero di affittare i beni della commenda teutonica di Polizzi in gran parte agli ebrei locali: questa decisione si fondava sulla vecchia prassi di affidare i beni dell'Ordine a delle persone dinamiche ma 'non potenti', per scongiurare il pericolo delle usurpazioni. L'elenco di Rieder documenta proprio queste due realtà, il Ballarò di Palermo e Polizzi. Per gli ebrei, il fatto di tenere in affitto delle case e botteghe dell'Ordine Teutonico costituiva certo un interesse economico, ma anche una sicurezza per la propria dimora, peraltro, gli affittuari dei Teutonici erano assimilati ai loro familiari, beneficiando dunque di una serie di immunità ed esoneri.

Si conoscono alcuni esempi di esponenti importanti della co-

<sup>125</sup> K. TOOMASPOEG, *L'Ordine Teutonico in Sicilia. Una minoranza fra le altre*, «Quellen u. Forsch.», 85 (2005), pp. 104-26; ID., *Les Allemands, les juifs et les musulmans en Sicile: exemple d'une cohabitation médiévale*, in *Chrétiens, juifs et musulmans dans la Méditerranée médiévale. Études en hommage à Henri Bresc*, éd. par B. GRÉVIN, A. NEF, e E. TIXIER, Paris 2008, pp. 115-30.

<sup>126</sup> Si vedano ASPA, CM, voll. 413 e 419.

<sup>127</sup> H. BRESCH, *Arabi per lingua*, cit., p. 195.

<sup>128</sup> Sulla collocazione geografica dei beni ricevuti, cf. K. TOOMASPOEG, *Les Allemands*, cit., p. 125.

munità ebraica legati ai Teutonici: così Sabet Cusentinus, produttore di formaggio, vino e zucchero e grande imprenditore agricolo a Palermo nella fine del XIV secolo, concessionario di una taverna dell'Ordine.<sup>129</sup> Anche le due famiglie ebraiche principali menzionate nell'elenco di Rieder, i Taguil<sup>130</sup> (ff. 9r e 20r) e i Minnichi<sup>131</sup> (f. 9r) collaboravano da tempo con i Teutonici. Già nel 1303 troviamo Salomone Taguil come teste in un documento del baliato redatto a Castronovo,<sup>132</sup> mentre Elya Minnichi prese nel 1385 in locazione gli alberi di gelso della Magione nel Cassaro di Palermo.<sup>133</sup>

Queste due famiglie, apparentate tra di loro (come si vede anche nel nostro elenco, f. 9r: Josep Minichi è genero di Galuffo Taguil), beneficiavano di una posizione di rilievo nella comunità ebraica siciliana e possedevano propri nuclei in diverse zone dell'isola. Ma troviamo anche altre famiglie, come quella dei Maltesi di Polizzi (f. 20v), mercanti di panni ma anche medici<sup>134</sup> o i Xifuni palermitani, che sembrano aver goduto di un grande rispetto nella comunità.<sup>135</sup>

### *Denaro.*

La fonte che stiamo osservando è un elenco di censi, destinato a supportare le attività di chi doveva gestire l'economia del baliato teutonico di Sicilia. Sarebbe dunque del tutto errato trascurare gli aspetti finanziari del documento, anche se si possiedono già non pochi lavori specifici sull'economia dei Teutonici nell'isola, nel Mez-

<sup>129</sup> K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., doc. 924, p. 860. Su *Sabet Cusentinus* si veda H. BRESCH, *Arabi per lingua*, cit., pp. 187, 191, 194, 196 e 243.

<sup>130</sup> Sulla famiglia Taguil si veda *ibid.*, p. 242.

<sup>131</sup> Sulla famiglia Minichi si veda S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., p. 437.

<sup>132</sup> 6 nov. 1303, ASPA, TM, 396.

<sup>133</sup> K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques*, cit., doc. 722, p. 798.

<sup>134</sup> H. BRESCH, *Arabi per lingua*, cit., p. 241, A. SCANDALIATO, *Note sugli ebrei di Polizzi Generosa nel XV secolo*, «Materia giudaica», 7/1 (2002), pp. 105-11 (rist. in A. SCANDALIATO e M. GERARDI, *Judaica minora sicula: indagini sugli ebrei di Sicilia nel Medioevo*, Firenze 2006, pp. 223-39), qui pp. 107, 108.

<sup>135</sup> M. KRASNER, *La comunità ebraica palermitana nel XV secolo attraverso uno studio sui documenti notarili*, diss. PhD., Università di Tel Aviv, 2002, p. 69.

zogiorno e in Italia,<sup>136</sup> cosicché questo argomento può ormai essere considerato sufficientemente studiato e divulgato.

Gli elenchi dei censi, tenuti dai procuratori locali del baliato siciliano, servivano sia da promemoria per documentare i diritti patrimoniali dell'Ordine sia da strumento contabile. In quest'ultimo caso, la loro utilità era tuttavia solo parziale, perché non tutti i redditi dei Teutonici provenivano dall'affitto dei terreni edificati ed agricoli che essi documentavano. Dal 1260 circa, tutti i censi di questa tipologia di beni furono percepiti in denaro contante,<sup>137</sup> il che spiega come nel nostro quaderno troviamo solo due casi di un censo in prodotti naturali: entrambi (f. 42r) provengono dal feudo di Haiarzineto (Corleone) o dai suoi dintorni e implicano, in un caso, il pagamento annuale di 13,75 l di miele e 0,8 kg di cera, mentre nell'altro si trattava di circa 2 hl di frumento. Per il resto — compresi i casi dei feudi minori ceduti in affitto — si trattava di pagamenti annui in contanti, il che ci permette di calcolare con relativa facilità il totale dei redditi:<sup>138</sup> si tratta di 297 once d'oro (o.), o, per utilizzare una 'valuta internazionale' dell'epoca, di 1486 fiorini di Firenze (fl.).

Questa somma (che possiamo arrotondare per maggiore facilità a 300 o., ovvero 1500 fl.) è minore del totale dei redditi del baliato indicato nel 1492 dal Teutonico Adolf von Geroldseck, ovvero 506

<sup>136</sup> H. HOUBEN, *Die Wirtschaftsführung der Niederlassungen des Deutschen Ordens in Süditalien und auf Sizilien*, in *Die Ritterorden in der europäischen Wirtschaft des Mittelalters* («Universitas Nicolai Copernici. Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica», 12), hrsg. von R. CZAJA, J. SARNOWSKY, Torun 2003, pp. 89-106; K. TOOMASPOEG, *L'economia dei Teutonici in Italia*, in *San Leonardo di Siponto. Cella monastica, canonica, domus Theutonicorum*, *Atti del Convegno internazionale (Manfredonia, 18-19 marzo 2005)* («Acta Theutica», 3), a c. di H. HOUBEN, Galatina 2006, pp. 133-51; *La contabilità*, cit., pp. I-CXLII.

<sup>137</sup> La situazione era diversa negli altri baliati italiani: in Puglia, i Teutonici riscossero, oltre ai censi monetari, anche alcuni in vino, olio e altri prodotti naturali, mentre in 'Lombardia' (nei territori delle attuali regioni di Veneto, Emilia Romagna e Friuli) si praticava spesso un censo misto in denaro contante e in prodotti.

<sup>138</sup> Il calcolo omette i redditi della confraternita di Santa Margherita di Sciacca (f. 46r-v) che, sul piano giuridico, si trovava sotto il patronato dei Teutonici, ma a tutt'evidenza continuava ad usufruire dei propri beni (le sue entrate ammontarono a ca 4 o. ovvero 20 fl.). Sono invece state considerate tutte le entrate indicate nel quaderno come *una tantum* e i redditi nominali dei beni che al momento della redazione dell'elenco erano sfitti, quando essi sono noti.

o. (2531 fl.),<sup>139</sup> ma equivale alla somma riferita allo stesso anno da papa Innocenzo VIII (300 o.<sup>140</sup>): evidentemente, il pontefice fece riferimento solo ai redditi immobiliari. Secondo il verbale della visita del 1440, tra gli anni 1437 e 1440 i redditi annui complessivi del baliato ammontarono a una media di 508 o. (2540 fl.). Nel 1451, gli agenti del gran maestro dell'Ordine Teutonico, che però conoscevano poco le condizioni del Mezzogiorno, stimarono le entrate del baliato di Sicilia una volta a 500 o. e un'altra a 1000<sup>141</sup> o. (5000 fl.). La somma di circa 500 onces si ripete sufficientemente spesso nelle fonti per ritenerla attendibile e risulta dunque ragionevole pensare che la somma deducibile dal quaderno di Rieder corrispondesse, a quell'epoca, a circa il 60% del reddito lordo incassato dall'Ordine nell'isola.

Le entrate del baliato superavano quelle monetarie dirette della maggioranza delle diocesi del Mezzogiorno,<sup>142</sup> nel caso siciliano quelle delle diocesi di Cefalù, Malta, Mazara e Siracusa, forse anche di Agrigento. I Teutonici ebbero dunque un certo peso nell'isola, il che spiega più tardi l'interesse della corona aragonese per l'esproprio dei loro beni.<sup>143</sup>

Come è stato detto, solo una parte di questi redditi proveniva dalla locazione degli immobili, sebbene il baliato siciliano fosse meno impegnato nell'agricoltura intensiva del suo omologo pugliese: nel baliato di Puglia, le locazioni enfiteutiche ebbero un ruolo molto minore che nell'isola e gran parte dei redditi provenivano qui da due commende agrarie, San Leonardo di Siponto e Torre Alemanna (Cerignola, Fg). In Sicilia, qualcosa di simile si mise in atto nel Tre-

<sup>139</sup> *Visitationen*, II, cit., p. 236.

<sup>140</sup> *Ibid.*, p. 225.

<sup>141</sup> *Ibid.*, p. 51.

<sup>142</sup> *Decimae. Il sostegno economico dei sovrani alla Chiesa del Mezzogiorno nel XIII secolo. Dai lasciti di Eduard Stamer e Norbert Kamp* («Ricerche dell'Istituto storico germanico di Roma», 4), a c. di K. TOOMASPOEG, Roma 2009, p. 76 e tav. 3 pp. 536-39.

<sup>143</sup> Per sapere, tramite alcuni esempi di vita quotidiana, a che corrispondessero queste somme, si veda *La contabilità*, cit., pp. XXIX, XXX. Mi limiterò a ricordare che, sempre secondo le fonti dei Teutonici, negli anni 1430-40 si poteva comprare un cavallo per ca 2,5 o. (12,5 fl.) e un maiale (all'ingrosso) per 7 tari (0,2 o., 1,2 fl.).

cento nei feudi della Margana e di Risalaimi, ma, a differenza delle due commende pugliesi, appena citate, i Teutonici non amministrarono questi feudi in gestione diretta, bensì attraverso il ricorso agli imprenditori, i *massari*.

In realtà, il quaderno di Rieder non omette del tutto il ricavato dei feudi: anzitutto, la fonte ci indica una serie di feudi minori, concessi totalmente<sup>144</sup> o in parte in affitto per una somma totale di circa 17 o. (86 fl.), in secondo luogo, ci vengono anche riferiti i redditi dei mulini (7,4 o., 37 fl.) e di alcune altre infrastrutture agricole (come la fossa a grano documentata ad Agrigento, f. 33v) o dei terreni ubicati nei feudi (così gli erbaggi della Gulfa, f. 23r, che portarono ai Teutonici annualmente ben 10 o. ovvero 50 fl. d'oro), ma che non sono elencati nella loro totalità. Mancano invece del tutto i redditi provenienti dalla vendita del bestiame e della carne che negli anni 1437-40 ammontarono al 6% del totale delle entrate del baliato, così come le somme derivanti dalla vendita dei cereali (7% dei redditi) e, soprattutto, dalla concessione in affitto delle risorser d'acqua di Maredolce, vicino a Palermo: quest'ultima attività fornì allora ai Teutonici non meno del 14% dei loro redditi. Un'altra entrata importante, non documentata nel quaderno, è la riscossione dei debiti (che, per dire il vero, la contabilità teutonica considerò insieme con le somme prese in prestito): nel 1437-40 si trattava del 9% delle entrate.<sup>145</sup>

Il nostro quaderno elenca principalmente tre tipi di possedimenti: gli immobili urbani, le vigne, gli orti, gli oliveti e i canneti extraurbani e alcuni altri beni che appartengono alla sfera dell'agricoltura estensiva di cereali e del bestiame. Solo due rubriche riguardano altri tipi di beni o diritti. Così, troviamo nel Palermitano un forno a tegole dei Teutonici (f. 14r), mentre, qualche pagina più tardi (f. 16r), il tesoriere del baliato ricorda la somma *una tantum* proveniente da un vecchio diritto dell'Ordine (ricevuto nel 1206<sup>146</sup>) di possedere una barca da pesca nel porto di Palermo. La nostra fonte è l'unica a confermare che i Teutonici avessero effettivamente usu-

<sup>144</sup> Così Rebuttone (f. 15r) e Sant'Andrea di Castronovo (f. 44r).

<sup>145</sup> Si veda *La contabilità*, cit., grafici 2 e 3, pp. CXIII, CXIV.

<sup>146</sup> A. MONGITORE, *Monumenta*, cit., pp. 19-21.

fruito di questo diritto, ma la somma che ne fu riscossa era relativamente piccola (0,5 o., 2,5 fl.), il che, più che al possesso della barca, fa pensare ad una compartecipazione all'attività.

Sul piano geografico, i redditi del baliato si dividevano in un modo simile a quello che abbiamo già osservato contabilizzando le unità immobiliari possedute dai Teutonici in diverse località dell'isola. Ovvero, il 58% dei redditi provenne da Palermo e dal suo territorio, mentre le tre grandi commende di Val di Mazara, Palermo, Agrigento e Polizzi, fornirono insieme più del 70% del ricavato. Tutto sommato, la parte occidentale della Sicilia produsse l'83% dei redditi elencati nel quaderno di Rieder. Nella parte orientale, le due commende presenti, Messina e Noto, divisero le entrate in parti quasi uguali; bisogna tuttavia notare che la città di Messina fornì tre quarti degli incassi della sua commenda, mentre i redditi della commenda di Noto si sparpagliarono tra diversi piccoli nuclei.

La città di Palermo e il suo territorio produssero dunque il grosso delle entrate della Magione dei Teutonici, senza dimenticare il fatto che la divisione delle somme tra i singoli quartieri e contrade era piuttosto disuguale, visto che leggermente più della metà del ricavato locale (50,1%) proveniva dal quartiere di Kalsa e il 18% dal territorio extraurbano, seguiti dai quartieri di Cassaro (10%), Conciaria (10%), Albergheria (7%) e Serlacadi (5%). La Kalsa di Palermo, con la somma di circa 87 o. (436 fl.), produsse da sola il 30% di tutte le entrate registrate da Kristoph Rieder.

La divisione diseguale dei redditi tra l'Est e l'Ovest dell'isola si spiega con l'inserimento relativamente tardivo (salvo nel caso di Messina) e debole dei Teutonici nel contesto della Val di Noto e della Val Demona. La concorrenza di Templari e Giovanniti e poi l'assenza di nuclei patrimoniali sufficientemente forti da diventare dei poli di integrazione socioeconomica (come erano i grandi feudi dell'Ordine nella Sicilia occidentale)<sup>147</sup> rallentò la crescita del patrimonio, mentre la sua amministrazione fu, in particolare nella commenda di Noto, delegata ai procuratori locali, sotto un controllo più o meno efficace dei commendatori teutonici a Palermo.

<sup>147</sup> Per questa problematica faccio riferimento a K. TOOMASPOEG, *Base économique*, cit.

Questa osservazione vale anche per la redditività di singoli beni concessi in affitto che, come vedremo, era più bassa in Sicilia orientale, in particolare nella Val di Noto. Su questo punto bisogna tuttavia prendere in considerazione una serie di elementi. Prima di tutto, la maggior parte delle unità immobiliari menzionate nel quaderno erano dei domicili urbani e dei piccoli appezzamenti di terreno, utilizzati dai cittadini per mantenersi o per incrementare il proprio reddito. Questi beni erano concessi in affitto in enfiteusi, quindi a patto che il locatario se ne prendesse cura, costruendo o riparando gli edifici e mettendo a coltura i terreni (ad esempio, piantando una vigna), o per 29 anni (caso prevalente) o in perpetuo. Nel caso di un contratto perpetuo, gli eredi dell'affittuario riprendevano, di solito in modo automatico, il contratto, mentre gli affitti a 29 anni (ovvero a vita, viste le aspettative dell'epoca) dovevano in teoria essere riconsiderati dopo la loro scadenza o la morte del locatario, ma per prassi anch'essi passarono agli eredi del precedente affittuario. Come si vede nel caso di un gruppo di edifici nel Cassaro, menzionato nel quaderno (f. 97) e tenuto in affitto prima da Musuda, vedova di Nixim Shinellu, e poi dalla sua nipote Xua Marchili, il passaggio dei diritti di locazione poteva creare dei contenziosi tra i diversi eredi.<sup>148</sup>

Qualunque sia stato il tipo di contratto utilizzato, l'elemento costante era rappresentato dagli affitti annui di bassa entità. I censi delle case urbane oscillarono generalmente, salvo per alcuni grandi palazzi a diversi piani, tra uno e due fiorini e i prezzi dei terreni agricoli suburbani non erano molto diversi. In realtà, l'enfiteusi, più che essere una strategia economica, era una modalità socioeconomica che riguardava il rapporto tra i Teutonici e i loro familiari — ai quali si affittavano i beni — e che non ebbe la sua ragione d'essere nella ricerca di un guadagno ma nella volontà di mantenere le case e i terreni in buono stato. L'affitto di una casa e di un appezzamento di terra agricola era anche un modo per ringraziare gli impiegati e i collaboratori del baliato, come nel caso osservato del prete Guglielmo de Reynerio a Messina.

Bisogna anche ricordare — ed è questa la seconda considera-

<sup>148</sup> M. KRASNER, *La comunità ebraica*, cit., p. 370.

zione da fare — che l'elenco non descrive con precisione le caratteristiche dei beni concessi in affitto, deducibili in taluni casi da altre fonti disponibili. Mentre nel caso delle *domus* urbane abbiamo delle idee più precise, grazie alla divisione di questi beni in diverse categorie, ovvero *palatium*, *domus solerata*, *domus terranea* e *domuncula*, ignoriamo del tutto l'estensione dei terreni extraurbani. Gli affitti delle dimore cittadine vanno da ben 7 once d'oro (35 fl.), richieste a Bernat Pinos per la sua casa nella Kalsa di Palermo (f. 3v), sino a 10 grana (0,02 o., meno di 0,1 fl.) — equivalente al prezzo di un paio di scarpe —<sup>149</sup> richiesti per alcune case ad Agrigento (f. 33v), Avola (f. 30r), Castronuovo (f. 43r) e Messina (f. 49r). Tra gli spazi extraurbani sotto coltura, le vigne valevano tra le tre once (15 fl.), che era il prezzo di locazione di una grande vigna nel Messinese (f. 48r), 1 tari (0,03 o., 0,2 fl.), richiesto per due vigne nel territorio di Polizzi (f. 22r).

I casi delle *domus* e delle *vinee* permettono un veloce e molto relativo calcolo statistico. Sommando gli affitti delle case urbane in singole località e dividendo il risultato per il numero delle unità (escluse quelle sfitte), arriviamo ad una media (che per comodità indicherò in fiorini di Firenze) di 6-7 fl. nella Kalsa e nella Conciaria di Palermo, di 3 fl. nel Cassaro, 1,7 fl. nell'Albergheria e solo 0,8 fl. nel Seralcadi di Palermo. Nel resto della Sicilia occidentale spicca Corleone con 1,5 fl., per il resto dei casi sufficientemente documentati, si tratta di somme equivalenti o leggermente inferiori ad un fiorino. Nell'Est dell'isola, otteniamo la cifra di 1,4 fl. per Messina, di 2 fl. per Noto e di soli 0,5 fl. per Avola. La proporzione rimane la stessa se non prendiamo in considerazione le somme richieste per le dimore più pregiate e dunque 'fuori dalla media'.

Nel caso delle vigne, gli affitti sono più uniformi, andando dalla media di 2 fl. nel territorio di Palermo sino a 1 fl. a Polizzi e nel territorio di Agrigento. In questo ultimo caso, si tratta in realtà delle vigne ubicate nel feudo di Minàga, che ebbero visibilmente quasi tutte le stesse dimensioni, visto che di 26 vigne ben 17 erano tenute in locazione per una somma identica (1 fl.). Le informazioni sono troppo incomplete per effettuare lo stesso tipo di calcolo per le

<sup>149</sup> *La contabilità*, cit., p. xxx.



località della Sicilia orientale, dove il nostro quaderno elenca solo quattro vigne del baliato.

I prezzi medi richiesti per l'affitto degli immobili ci indicano il radicamento dei Teutonici in alcune zone, in particolare nella Kalsa e nella Conciaria di Palermo — quartieri urbanizzati in parte proprio grazie alle attività dell'Ordine —, nella Conca d'Oro e in modo minore in centri come Corleone, Polizzi, Noto e Messina. Un altro indicatore utile — e questa volta anche meno relativo — è il numero di terreni rimasti senza un affittuario. Mentre nel caso di Palermo, il 98% dei beni elencati possiedono un locatario e anche nella maggior parte degli altri casi il numero dei terreni sfitti non supera il 2%, l'elenco di Rieder ci indica tre località 'problematiche': Castronuovo, dove il 22% dei terreni erano abbandonati, Avola Antica, con il 34,5% di beni sfitti e, infine, Terranova, dove ben il 71% delle unità, ovvero 10 su 14, non furono sfruttate.

Si tratta di un problema che non deriva dal contesto economico delle singole località, ma dalle caratteristiche dell'amministrazione teutonica: Castronuovo dipendeva tradizionalmente dal commendatario di Gulfa, un incarico che nel Quattrocento non fu più assegnato, cosicché il patrimonio locale dell'Ordine fu gestito, con fatica, direttamente da Palermo. Nel caso di Avola si possono osservare le difficoltà gestionali della commenda di Noto Antica, ormai di fatto trasformata in un semplice ufficio da procuratore (*Prokuratoramt*) e gestita non dai Teutonici ma dai loro rappresentanti locali. Per quanto riguarda Terranova, non si può che sottolineare l'isolamento geografico dei possedimenti locali dell'Ordine.

L'esistenza dei beni sfitti è segnalata con dovizia dal redattore del quaderno che, in altri casi, si è anche impegnato nel verificare la validità dei diritti dei singoli affittuari del baliato, citando i contratti di locazione conclusi con loro. Sul piano dell'amministrazione generale, Kristoph Rieder fa riferimento a tre decisioni prese nel passato: il passaggio della confraternita di Santa Margherita di Sciacca sotto il patronato dei Teutonici e lo scambio dei redditi del feudo di Meselarmet con gli immobili degli Abatellis nella Kalsa di Palermo, avvenuto, come è stato detto, nel 1445-46, e il passaggio dei redditi incassati a Lentini, Mineo e Agira dalla commenda di Noto a quella di Messina, una misura presa nel 1430, ma che doveva ancora essere convalidata dal maestro di Germania (ff. 50r e 51r).

*Conclusioni.*

Il documento pubblicato nell'appendice offre un inedito sguardo 'tedesco' sulla Sicilia del Quattrocento. Benché si trattasse di un semplice elenco dei censi e dunque di una fonte poco munita di dettagli e sfumature, possiamo trarre dal quaderno molte informazioni utili sulle persone, sul territorio e sull'economia della Sicilia. L'utilità del documento si spiega con il fatto che la Magione dei Teutonici era stata per ben tre secoli uno dei principali proprietari di immobili dell'isola e un attore di non poco conto della sua economia e vita sociale. Il far parte della cerchia dei familiari dell'Ordine Teutonico conferiva ad una persona un prestigio e dei vantaggi che sono sufficienti per spiegare la presenza nell'elenco degli affittuari del baliato sia di una buona fetta dell'alta società che di alcuni gruppi tra i più dinamici dell'isola, come la comunità ebraica.

Certo, il quaderno di Kristoph Rieder non rappresenta che una goccia d'acqua nel mare delle informazioni toponomastiche disponibili per il Quattrocento siciliano. Così, per dare due esempi, il documento elenca i nomi di appena una cinquantina di abitanti della Kalsa di Palermo, quartiere che nel 1480 si compose di 933 fuochi (ca 4000 abitanti),<sup>150</sup> mentre dal Cassaro, che nel 1442-44 conteneva 519 fuochi (con almeno 2595 persone),<sup>151</sup> ci provengono solo una trentina di nomi.

Le informazioni offerte dal quaderno non possono quindi che essere complementari a uno studio esaustivo sulla popolazione cittadina di Palermo e degli altri centri siciliani nel XV secolo. Come è stato accennato, i fondi notarili palermitani inediti, collegati ad una serie di altre fonti e alla bibliografia esistente costituiscono una buona base per questo genere di ricerche. Purtroppo, salvo nel caso di alcune opere di alto valore e grande utilità, consacrate alle élites della società isolana,<sup>152</sup> l'interesse degli storici per questo particolare aspetto della storia siciliana sembra essere venuto meno e le

<sup>150</sup> A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., p. 1.

<sup>151</sup> A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 443.

<sup>152</sup> P. CORRAO, *Governare un regno*, cit.; I. MINEO, *Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Roma 2001.

ricerche avviate da Illuminato Peri<sup>153</sup> e Henri Bresc<sup>154</sup> devono ancora essere continuate.<sup>155</sup>

A dire il vero, la situazione è migliore per i due secoli precedenti, sia dal punto di vista della pubblicazione delle fonti<sup>156</sup> che da quello dello studio del materiale disponibile.<sup>157</sup> Speriamo dunque che gli specialisti della documentazione notarile due-trecentesca arrivino anche ad affrontare il ricco lascito dei registri del XV secolo. Il caso siciliano è peraltro molto indicativo della dannosità della separazione del Quattrocento, secolo dell'Umanesimo, dai secoli del Medioevo, in seguito alla quale, alla fine, questa epoca non viene studiata né dai medievalisti, né dai modernisti e dobbiamo la sua conoscenza ad un ristretto sebbene eccelso gruppo di specialisti.

Le informazioni topografiche offerte dal quaderno viennese sulle città siciliane, anche se ridotte, non mancano tuttavia di offrire degli elementi utili. Anche in questo caso si sente la necessità di nuovi lavori sulla conformazione dei centri urbani del Quattrocento. Così, la città di Palermo è molto meno studiata per il XV che per il XIII e XIV secolo e manca una ricerca topografica esaustiva, in linea con quelle di Rosario La Duca, Henri Bresc e Franco d'Angelo.<sup>158</sup> Lo stesso vale per le altre città elencate nel quaderno, a eccezione di Messina, uno dei centri più studiati da questo punto

<sup>153</sup> I. PERI, *Restaurazione e pacifico stato in Sicilia. 1377-1501*, Roma, Bari 1988.

<sup>154</sup> H. BRESC, *Un monde*, cit.

<sup>155</sup> Per il Quattrocento, si vedano prima di tutto A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit.; A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit.; P. CORRAO, *La popolazione fluttuante a Palermo fra '300 e '400: mercanti, marinai, salariati*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, a c. di R. COMBA, G. PICCINI e G. PINTO, Napoli 1984, pp. 435-50.

<sup>156</sup> Penso in particolare alla collana «*Acta curie felix urbis Panormi*» e alle pubblicazioni dei registri notarili come *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (1286-1299)* («*Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum*», s. III, 1), a c. di P. BURGARELLA, Roma 1981.

<sup>157</sup> A questo punto, il numero delle opere da citare sarebbe davvero lungo, menzionerei ad esempio S. FODALE, *Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il grande scisma (1372-1416)* («*Nuovi studi storici*», 80), Roma 2008, un lavoro monumentale che offre molte considerazioni sulla popolazione dell'isola.

<sup>158</sup> Si veda la n. 17.

di vista,<sup>159</sup> e di Corleone, nota grazie ai lavori di Iris Mirazita.<sup>160</sup> Si rimane ancora in attesa di studi monografici completi su Agrigento e su Polizzi medievale, sulle orme di Illuminato Peri.<sup>161</sup>

Gli studi sulle persone e sul territorio sono oggi considerati ambiti molto promettenti della ricerca storica. Il quaderno compilato dal tesoriere Kristoph Rieder potrebbe forse, cinque secoli e mezzo dopo la sua redazione, richiamare l'interesse degli studiosi per gli uomini e la terra del Mezzogiorno.

<sup>159</sup> E. PISPISA, *Messina nel Trecento. Politica, economia, società* («Collana di testi e studi storici», 1), Messina 1980; D. SANTORO, *Messina l'indomita*, cit.

<sup>160</sup> I. MIRAZITA, *Corleone*, cit.

<sup>161</sup> I. PERI, *Rinaldo di Giovanni Lombardo*, cit.; ID., *Per la storia della vita cittadina e del commercio nel Medio Evo. Girgenti porto del sale e del grano*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, I, Milano 1962, pp. 529-617.

## APPENDICE

1456-60 ca Vienna, Zentralarchiv des Deutschen Ordens, *Abteilung Welschland*, vol. 124/1, ff. 1r-51v.

Elenco delle proprietà immobiliari del baliato di Sicilia dell'Ordine Teutonico redatto dal suo tesoriere Kristoph Rieder.

Quaderno cartaceo, 300 x 100 mm, 51 *folii* rilegati, in ottimo stato di conservazione, i ff. 1r-2r, 16v-17v, 23v, 28v, 31r-v, 37r-v, 39r-v, 42v, 45r-v, 47r-v, 51v sono privi di scrittura. Testo in latino e medio alto tedesco, scritto con inchiostro di colore marrone chiaro. La scrittura è una gotica cancelleresca molto regolare, con un aspetto curato. Il redattore si è premurato di mantenere spazi relativamente ampi tra le singole righe e rubriche e di distinguere bene le lettere come 't' (con la barra mediana) e 'c' (con la legatura da sopra), arrivando in alcuni casi persino a munire le 'i' del puntino. Questo intento di chiarezza non si mantiene in tutti i passaggi del testo, ma, in generale, trattasi di scrittura molto ben leggibile. Al testo sono state aggiunte alcune correzioni ed evidenziazioni sia dal redattore che da una seconda mano, che si è servita di un inchiostro marrone scuro. Da questo secondo passaggio deriva anche la sottolineatura dei nomi di località all'inizio dei singoli capitoli che, per non appesantire l'apparato critico, non sarà segnalata con delle note paleografiche. La punteggiatura del testo, assente nell'originale, è opera dell'editore.

[f. 2v] Jhesus. Halcie.

1. Item xxiiii tarenì solvit magister Fridericus de Pantillu pro census unius domus solerate pro nunc ad tempus xxviii annorum et post finitum tempus xxviii annorum debet idem solvere unciam unam imperpetuum.

2. Item xii tarenì solvit Lucas de Jacopino pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.<sup>1</sup>

3. Item vii tarenì solvunt heredes condam Jacobi Drago<sup>2</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

4. Item xii tarenì solvit magister Marinus de Falco pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

5. Item ein uncia solvit dominus Jaymus de Paruta<sup>3</sup> pro census unius domus solerate imperpetuum.

<sup>1</sup> Il *marmorarius* Luca de Jacopino detto Lu Rizu era affittuario di una casa senza piani e di un pozzo nella contrada della Porta dei Greci: 6 set. 1424, ASPA, TM, 737.

<sup>2</sup> Giacomo Drago era un giudice che ha ratificato anche un documento dei Teutonici: 15 apr. 1452, ASPA, CM, 2, ff. 38r-40r. Un Antoni Dragu e un Joanni Dragu abitavano nella Kalsa nel 1480: A. DI PASQUALE, *Palermo nel 1480. La popolazione del quartiere della Kalsa*, Palermo 1975, pp. 49, 58 e 102.

<sup>3</sup> Su Jaymus de Paruta si veda *sup.* Lo troviamo anche tra i testimoni di un contratto di affitto dei Teutonici: 15 apr. 1452, ASPA, CM, 2, ff. 38r-40r.

6. Item xv tarenì solvunt heredes condam de Ja Cavaleria<sup>4</sup> pro census unius domus cum coquina et jardinello ad tempus xxviii annorum.
7. Item iiii uncias xii tarenì solvit dominus Antonius Sin pro certis corporibus domorum cum viridario ad tempus xxviii annorum, cum condicione clapso tempore ut confirmentur et isto modo sunt imperpetuum.<sup>5</sup>
- [f. 3r] 8. Item i uncia vi tarenì solvit dominus Stephanus de Ponte<sup>6</sup> pro census unius tenimenti domorum cum viridario imperpetuum.
9. Item xxviii tarenì x grana solvit Petrus de Maurichio pro census unius tenimenti domorum cum magatheno imperpetuum.<sup>7</sup>
- Item xx tarenì solvit notarius Andreas de Aprea pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.<sup>8</sup>
- Item xx tarenì solvit magister Bartholomeus de Pellagrino speciarius pro census duarum domorum imperpetuum.
- Item ii tarenì x grana solvunt heredes condam domini David Suttis pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item xv tarenì solvit presbiter Johannes de Rosando pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.
- Item xvi tarenì solvit dominus Johannes de Crispis pro census unius domus imperpetuum.
- Item ein uncia vi tarenì solvit domina Finia de Francisco pro census unius domus causa permutationis cum domino Bertrando Pinos imperpetuum.
- [f. 3v] Item vii uncias solvit dominus Bertrandus Pinos pro census unius cortile domorum ad tempus xxviii annorum.
- Item ein uncia vi tarenì solvit idem dominus Bertrandus pro census usque ad recuperationem unius domus permutatam imperpetuum.
- Item xv tarenì solvit Juhanus de Paulilo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item i uncia ii tarenì solvit Florenza de Naso<sup>9</sup> pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.
- Item ein uncia xviii tarenì solvunt heredes condam Nitto de la Maralga pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.

<sup>4</sup> Si tratta con buone probabilità degli eredi di Antonius de Lacavalerio, giudice che ratificò un contratto della Magione dei Teutonici: 9 nov. 1431, ASPA, TM, 754.

<sup>5</sup> Questi beni che si trovavano alla *ruga de Li Santicelli* erano tenuti in affitto da Antoni Sin dagli anni '30: 15 apr. 1452, ASPA, CM, 2, ff. 38r-40r.

<sup>6</sup> La madre di Stefano, Sannella, vedova del cavaliere Stefano de Ponte, teneva nel 1436 in affitto il mulino di Kelbi: 11 dic. 1436, ASPA, ND, 778.

<sup>7</sup> Si trattava di una parcella del grande giardino di Hartilgidie: 28 mar. 1441, ASPA, ND, 342.

<sup>8</sup> Il notaio teneva in affitto tre case del baliato a Palermo: 6 set. 1424, ASPA, TM, 737; 19 apr. 1425, ASPA, TM, 742; 10 lug. 1426, ASPA, TM, 745; giu. 1439, ASPA, TM, 762; 1440, ASPA, TM, 765. Nel 1480, troviamo nella *Kalsa* Giovanni di Aprea e la vedova Caterina di Aprea (forse la moglie di *Andreas*): A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., pp. 64 e 94.

<sup>9</sup> I Naso di Palermo sono documentati a servizio della Magione dal 1291, nel Quattrocento troviamo anche Filippo Naso come affittuario di una casa a Palermo: 1 lug. 1411, ASPA, CM, 2, ff. 688r-91r.

Item ii uncias xii tarenì solvit Nicolaus de Salerno pro census unius tenimenti domorum ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenì solvunt heredes condam Alienori de Solacio pro census unius domus imperpetuum.

Item xxviii tarenì solvunt heredes de\* condam Nardo de Vinterino<sup>10</sup> pro census trium domorum ad tempus xxviii annorum.

[f. 4<sup>v</sup>] Item xviii tarenì solvit magister Petrus de Trani pro census duarum domorum cum cortilio ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia solvunt heredes condam Petri Caspi pro census quatuor domorum cum cortilio ad tempus xxviii annorum.

Item xviii tarenì solvunt heredes condam Francissi de Carazulo pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia i tarenum solvit Jacobus de Lauria pro census duarum domorum cum cortilio ad tempus xxviii annorum.

Item xxiii tarenì solvunt heredes condam Johannis de Li Ferrii pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.<sup>11</sup>

Item xiii tarenì solvit Gregolo de Assaro<sup>12</sup> pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia solvit Antonius de Monte Leone<sup>13</sup> pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum<sup>b</sup> imperpetuum.

Item viiii tarenì solvit magister Jacobus de Pisano pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xxi tarenì solvit sora Sibia Cipriana<sup>14</sup> pro census unius domus soleratam ad tempus xxviii annorum

[f. 4<sup>v</sup>] Item ein uncia x tarenì solvunt heredes condam notario Johannis de Grabioni<sup>15</sup> pro census unius domorum<sup>c</sup> solerate imperpetuum.

\* de nell'interl.    b tempus xxviii annorum esp.    c Così

<sup>10</sup> Nardo prese nel 1429 in affitto una casa nella Kalsa, lui e sua moglie Costanza tenevano dal 1441 in affitto due giardini della Magione nella Feravecchia, alla *Madrazza*, e delle risorse d'acqua del baliato nel territorio della città: 6 ago. 1429, ASPA, TM, 750; 11 mag. 1441, ASPA, CM, 8, f. 15r; 2 nov. 1441, *ibid.*, ff. 1r-6v; 9 mag. 1463, *ibid.*, ff. 25v-27r; feb.-ott. 1472, *ibid.*, ff. 7r-9v, 11r-12r e 17r-23v.

<sup>11</sup> Giovanni Li Ferrii teneva nel 1422 in affitto una sola casa nella Kalsa, alla *ruga Viridi*: 16 ago. 1422, ASPA, TM, 734.

<sup>12</sup> La famiglia Assaro o Asaro si trova negli atti della Magione dal 1262 e risulta dal 1372 affittuaria di una casa del baliato nella Kalsa, nella *contrada della Porta di Termini*: 22 ago. 1262, ASPA, TM, 95; 3 mar. 1277, ASPA, TM, 563; 15 lug. 1311, ASPA, TM, 523; 30 gen. 1367, ASPA, TM, 649; 18 feb. 1371, ASPA, TM, 656; mar. 1372, ASPA, TM, 657.

<sup>13</sup> Antonio risulta nel 1442-44 abitare nel Cassaro, al *Lu cortiglu di Santu Nicola a lu Cassaru* (A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaru*». *Note sul quartiere del Cassaro e Palermo nella prima metà del secolo XV*, «*Mémoires de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes*», 83, 1971, p. 477), ma in seguito, nel 1480, la famiglia Monteleone risiedeva nella Kalsa: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., pp. 71, 72, 96, 103 e 106.

<sup>14</sup> Nel 1480 troviamo nella Kalsa un Andrea di Chiprianu con moglie e figlio di 8 anni: *ibid.*, p. 102.

<sup>15</sup> L'abitazione principale del notaio si trovava nel 1442 non nella Kalsa, ma nel Cassaro, al *Curtiglu di Santu Mathia*: A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaru*», cit., p. 468.

Item xxiiii tarenì solvit Masius de Gilberto pro census unius domus imperpetuum.<sup>16</sup>

Item vi tarenì solvit notarius Andreas de Aprea pro census unius domus imperpetuum.

Item xii tarenì solvunt heredes condam Roberti de La Pulla pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xiiii tarenì solvit presbiter Johannes de La Sapanara pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.<sup>17</sup>

Item iiii tarenì solvit Marcus de Abate pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia vi tari solvit Masius de Gilberto pro census unius domus soleratam<sup>a</sup> imperpetuum.

Item iiii uncias xxiiii tarenì solvit idem Masius pro census unius<sup>b</sup> tenimenti domorum imperpetuum.

Item viiii tarenì solvit notarius Johannes de Amicu pro census trium domorum imperpetuum.

Item ii uncias solvit notarius Johannes de Traversa pro census unius domus solerate imperpetuum.

[f. 5r] Item ii uncias viiii tarenì solvit magister Philippus de Bellazera pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

Item xv tarenì solvunt heredes condam magistro Rugerio de Bitanti<sup>18</sup> pro census unius domus imperpetuum.

Item iiii uncias xviii tarenì solvit dominus Antonius Sardu<sup>19</sup> pro census unius taberne cum domunculo ad tempus xxviii annorum.

Item xxvii tarenì solvit magister Petrus de Trani pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia solvit magister Bertrandus de Stangno pro census unius aopthece ad tempus xxviii annorum.

Item xxiiii tarenì solvunt heredes condam magistri Antonio de Machalda pro census unius domus cum cortilio ad tempus xxviii annorum.

<sup>a</sup> Così <sup>b</sup> Segue do- depenn.

<sup>16</sup> Questi beni e quelli che seguono furono presi in affitto da Theodericus de Giliberto nel maggio 1427 e si trovavano nella Feravecchia: 29 mag. 1427, ASPA, CM, 2, f. 276r; 12 nov. 1457, ASPA, CM, 2, ff. 280r e 286r. Masius era nel 1442-44 ancora residente nel Cassaro e si nota in questa occasione la sua ricchezza personale (egli pagava ben 2 onces d'oro d'imposta, R. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 478). Nel 1480, troviamo nella Kalsa misser Henricu di Gilibertu, Joanni di Gilibertu con moglie e quattro figli e Guillelmu Gibilertu: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., pp. 89 e 103.

<sup>17</sup> Una delle case era tenuta in affitto da Thomasius Lasapunara nel 1425: 17 apr. 1425, ASPA, TM, 740.

<sup>18</sup> Nel 1480 troviamo nella Kalsa un Joanni Bisanti, procuratore di Juan Fernández de Heredia: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., p. 104.

<sup>19</sup> I Sardus si trovano in due atti della Magione: 30 gen. 1389, ASPA, TM, 679 e 26 mag. 1404, ASPA, TM, 743. Nel 1480 troviamo nella Kalsa Franciscu Sardu con moglie e figli: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., p. 104.



Item ein uncia xxiiii tarenì solvit Gritta de Ramundo pro census duarum domorum cum cortilio ad tempus xxviii annorum.

Item iii uncias solvit Antonius de Gregolo<sup>20</sup> pro census unius taberne ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit Juhano de Rizo pro census unius domus imperpetuum.<sup>21</sup>

Item xviii tarenì x grana solvit magister Antonius de Leone pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

[f. 5v] Item xviii tarenì x grana solvunt heredes condam Chicco de Odo<sup>22</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia vi tarenì solvit magister Fridericus Carpenterius pro census unius domus cum cortilio ad tempus xxviii annorum.

Et hec omnia in quarterio Halzie.

Sequitur Conziarie.

[f. 6r] Jhesus.

In quarterio Conziarie.

Item ii uncias xii tarenì solvit David Xifuni judeus<sup>23</sup> pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia xviii tarenì solvit magister Symoni de Stilla barbitonsor pro census unius taberne ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenì solvit Franciscus de Salemi pro census unius domus imperpetuum.<sup>24</sup>

Item x tarenì solvit domina Betta de Clementhiis pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia xii tarenì solvit Johan de Paullilo pro census unius domus cum duabus magazeniis imperpetuum.

Item xviii tarenì solvit Cola de Balonga pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

Item viii tarenì solvit magister Antonius de Pessello pro census unius domus solerate imperpetuum.

Item vi tarenì solvit Petrus de Faxana<sup>25</sup> pro census unius domus imperpetuum.

Item iii uncias iiii tarenì solvit magister Philippus de Bellachera<sup>26</sup> pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

<sup>20</sup> Antonio era forse erede di quell'Amicus de Gregorio che teneva in locazione un giardino presso la Porta di Termini nel 1426: 7 mag. 1426, ASP, ND, 773.

<sup>21</sup> Forse trattasi del notaio Iohanni Riczu che abitava nel 1442-44 nel Cassaro, alla *ruga affachu la matri ecclesia* (A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 475). Un Mazullu, un Friderico e un Antoni Rizu abitavano nella Kalsa nel 1480: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., pp. 44, 76 e 96.

<sup>22</sup> Nel 1480 troviamo nella Kalsa un Joanni di Odu con moglie e figlia piccola: *ibid.*, p. 101.

<sup>23</sup> Su David Xifuni e la sua famiglia, cf. M. KRASNER, *La comunità ebraica palermitana nel XV secolo attraverso uno studio sui documenti notarili*, diss. PhD., Università di Tel Aviv, 2002, pp. 13, 14, 69, 84 e 130.

<sup>24</sup> La casa, senza piani, si trovava nella contrada del 'grande macello', vicino al convento di Santa Caterina del Cassaro: 6 ott. 1438, ASPA, TM, 761.

<sup>25</sup> I Fasana o Fasano di Palermo si trovano negli atti della Magione dal 1322: 1322, ASPA, TM, 594.

<sup>26</sup> Alfonso Bellathera prese nel 1480 in affitto quattro case dei Teutonici a Santa

- [f. 6v] Item iiii uncias xv tarenì solvit magister Symoni de Ansaloni pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.  
 Item iiii tarenì solvunt heredes condam Nicholai de Capochiis<sup>27</sup> pro census unius viridarii imperpetuum.  
 Item ein uncias solunt\* heredes condam magistri Nicholai de Bramato pro capella sancte Katerine et sepulture ipsius imperpetuum.
- Sequitur Bergarie.
- [f. 7r] Jhesus.  
 In quarterio Bergarie.  
 Item xii tarenì solvunt heredes condam magistri Antonio Cordario pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item xvi tarenì solvunt heredes condam Guilhelmi vel Lemmu Levasusu pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item iiii tarenì x grana solvit Friedricus de Bentivengni pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item ii uncias solvunt heredes condam magistri Guilhelmi de Dominico pro census unius cortili domorum imperpetuum.  
 Item xiiii tarenì solvunt heredes condam magistri Philippo de Silga pro census duarum domorum scilicet iiii tarenì duas\* imperpetuum et aliud ad tempus xxviii annorum.  
 Item xii tarenì solvit Chicco de Sigia pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item v tarenì solvit Symoni Augello pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item xxiiii tarenì solvunt heredes condam Chicco de Lapi pro census trium domorum ad tempus xxviii annorum.  
 Item x tarenì solvit Symon de Sancto Angelo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item x tarenì solvit Jorsii de Banora praeco civitatis Panormi pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.
- [f. 7v] Item iiii tarenì solvunt procuratores hospitalis nove<sup>28</sup> pro census unius viridarii imperpetuum.

\* Così

Maria di Gesù: ASPA, CM, 2, ff. 34-36. Nello stesso anno, troviamo nella Kalsa di Palermo diversi membri della famiglia: Affrisu, Pina, Micheli e la figlia di Jacobu Bellachera o Bellacera: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., pp. 74, 75 e 96.

<sup>27</sup> Un Nicolaus de Capochio era dal 1301 un vicino dei Teutonici nella Kalsa; nel 1336 si trovava tra i testimoni di un loro documento: 9 mag. 1301, ASPA, TM, 350; 13 ott. 1336, ASPA, TM, 617.

<sup>28</sup> L'Ospedale Grande, fondato nel 1429 e collocato nel 1435 a Palazzo Sclafani (vicino al Palazzo dei Normanni), predecessore dell'attuale Ospedale Civico: V. DI GIOVANNI, *La topografia antica di Palermo dal secolo X al XV*, I, Palermo 1889, pp. 43 e 247, *Id.*, *Palermo restaurato*, a c. di M. GIORGIANNI e A. SANTAMAURA, Palermo 1989, p. 123, cf. anche G. BONAFFINI, *Per una storia delle istituzioni ospedaliere a Palermo tra XV e XIX secolo. Fonti e proposte*, Palermo 1980.

Item iii tarenì solvit Johannes de Romeo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item iiiii tarenì solvit Micheli de Leo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.<sup>29</sup>

Item vii tarenì solvit Lenzu Cardinali pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xiii tarenì solvit Theri de Catania pro census unius domus cum quadam casalino ad tempus xxviii annorum.

Item viii tarenì solvit Ricco de Monte Leone pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenì solvunt heredes condam magistri Angelo de Burrumeti pro census unius viridarii ad tempus xxviii annorum.

Item xxi tarenì solvit Chicco Oliva pro census unius taberne ad tempus xxviii annorum.

Item ein uncia xii tarenì solvit magister Antonius Thanusu pro census unius taberne ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì solvit Cola Birruni pro census unius domus et pro nunc tenent\* eius filius ad imperpetuum.

[f. 8r] Item xv tarenì solvunt heredes condam Fridericii de Turturichi<sup>30</sup> pro census unius cortile domorum ad tempus xxviii annorum.

Item xii tarenì solvit Symoni de Branchi pro census duorum magathenorum ad tempus xxviii annorum.

Item x grana solvit Antonius Lu Trolgu<sup>31</sup> pro census unius casalini ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit magister Johannes Chrinaldo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xv tarenì solvit Jacobus de Miglazio pro census unius cortili domorum ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì solvit Nicolaus Campagnolo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì x grana solvit Paulu de La Custurera pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

\* Così

<sup>29</sup> Questa casa, senza piani, era tenuta in affitto da Michele dal 1441; egli possedeva nello stesso luogo anche una casa di proprietà sua (22 mag. 1441, ASPA, TM, 766) ed è forse collegabile a ser Jacobus de Leo, proprietario di una bottega nella Feravecchia, che appare negli atti della Magione tra il 1367 e il 1373: 30 gen. 1367, ASPA, TM, 649; 22 apr. 1367, ASPA, TM, 652; 18 feb. 1371, ASPA, TM, 656; mar. 1372, ASPA, TM, 657; 7 mag. 1373, ASPA, TM, 659.

<sup>30</sup> Nel 1442-44, troviamo la famiglia dei Turturici nel Cassaro: A. GIUFFRIDA, «Lu quarteri di lu Cassaro», cit., p. 477.

<sup>31</sup> Antonio Lu Trolgu appare nel 1439 come affittuario nelle riserve d'acqua dei Teutonici: *La contabilità delle Case dell'Ordine teutonico in Puglia e in Sicilia nel Quattrocento* («Acta Theutonica», 2), a c. di K. TOOMASPOEG, Galatina 2005, pp. 46, 47.

Item xiiii tarenì solvit Antonius Curuzinio<sup>32</sup> pro census duarum domorum ad imperpetuum.<sup>a</sup>

Item iiii tarenì solvit Petrus de Isca pro unius medietate cuiusdam domus ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì solvit Johannes Bruno pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

[f. 8v] Item v tarenì x grana solvit domina Clara uxor condam Nardelli Russo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xvi tarenì solvit Nicolaus de Angelo pro census unius cortile domorum ad tempus xxviii annorum.

Item iiii tarenì solvit magister Girberdo de Marca pro census unius casalini imperpetuum.<sup>b</sup>

Item xiii tarenì solvit magister Michele de Assaro vel eius heredes pro census duarum domorum imperpetuum.

Item iiii tarenì solvit Johannes de Fonte pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Sequitur Cassaro.

[f. 9r] Jhesus.

In quarterio Cassari.

Item ein uncia xxiiii tarenì solvit domina Ylaria de Lapi pro census unius cortile domorum ad tempus xxviii annorum.<sup>33</sup>

Item<sup>c</sup> vi tarenì solvebat Artali Detialleri pro census unius domus que nunc est ad penes ordinem et vacat.

Item xii tarenì solvit Franciscus de Flore<sup>34</sup> pro census unius domus solerate imperpetuum.

Item xviii tarenì solvit Nachonus de Nabira judeus<sup>d</sup> pro census unius domus imperpetuum.

Item ii uncias solvit Busacc Xacaruni judeus pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.<sup>35</sup>

Item ii uncias solvunt heredes condam Xua Marchili<sup>36</sup> judeis pro census unius cortile domorum ad tempus xxviii annorum.

<sup>a</sup> Precede ad tempus xxviii annorum esp. <sup>b</sup> Imperpetuum aggiunto successivamente sotto la riga <sup>c</sup> Questa rubrica è evidenziata nel margine sinistro. <sup>d</sup> Precede pro c(ensus)

<sup>32</sup> Nel 1441 i Teutonici gli prolungarono l'affitto di tre case nell'Albergheria: 31 set. 1441, ASPA, TM, 767.

<sup>33</sup> Nel 1442-44 troviamo nel Cassaro, alla *ruga di Misser Ganbinu*, via dove i Teutonici possedevano della case, la vedova Luchia di Lapi: A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 473.

<sup>34</sup> Nel 1442-44 troviamo nel Cassaro, alla stessa via, il notaio Antoni di Fluri: *ibid.*, p. 474.

<sup>35</sup> L'affitto del terreno era stato stipulato nel 1411 (1 lug. 1411, ASPA, CM, 2, ff. 688r-91r). Un David Xacaruni è noto dall'epoca dell'espulsione degli ebrei dall'isola: S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi. Stoa degli ebrei in Sicilia* («La storia. Saggi», 3), Roma 2011, p. 491.

<sup>36</sup> Questi beni furono presi in affitto da Xua Marchili, in sostituzione di Musuda vedova

Item i uncia iii tarenì solvit Mardoc Marchili judeus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xxiii<sup>4</sup> tarenì solvit Siboti judeus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item vii tarenì x grana solvit Galuffo Tauguili<sup>37</sup> pro census unius domus imperpetuum.

Item xiiii tarenì solvit Josep de Minichi<sup>38</sup> judeus maritus filie dicte ipsius imperpetuum.

[f. 9v] Item xv tarenì solvit Josep Colphi judeus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item viii tarenì solvit domina Dominica De Deo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì solvit presbiter Petrus de Skillazio pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item iiii tarenì xv grana solvit Gritta de Serriana pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item iiii tarenì v grana solvit Antonius de Manuelli<sup>39</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item i uncia solvit Angelus de Mubilia pro census unius domus soleratam<sup>b</sup> cum aliis domibus terraneis ad tempus xxviii annorum.<sup>40</sup>

Item vi tarenì solvit Antonius de Sessa pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xii tarenì solvit Dominicus Russo<sup>41</sup> pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

Item iiii tarenì solvit Matheo Caldaruni pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.<sup>42</sup>

Item ii tarenì solvit Symoni Cappalonga<sup>43</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

\* xxviii corr. dal redattore \* Così

di Nixim Shinellu, il 24 gennaio 1441 (M. KRASNER, *La comunità ebraica*, cit., pp. 349, 350), il che creò peraltro un contenzioso legale con gli eredi di Nixim Shinellu (*ibid.*, p. 370).

<sup>37</sup> Galuffo Tauguil si trova in una serie di documenti redatti a Palermo negli anni 1450 e '60: *ibid.*, pp. 14, 15, 46, 259, 321 e 361.

<sup>38</sup> Josep Minichi si trova in alcuni atti palermitani degli anni 1450 e '70: *ibid.*, pp. 46, 47 e 237-39.

<sup>39</sup> Nel 1442-44 troviamo nel Cassaro, alla *ruga di Iohanni lu Crastuni*, un Masi Manuelli: A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 476.

<sup>40</sup> Angilu Mabilia risulta residente nel Cassaro, al *Lu darbu Iunini a lu scutinu*, già nel 1442-44: *ibid.*, p. 481.

<sup>41</sup> Già nel 1442-44, egli risiedeva nel Cassaro, al *Lu darbu Iunini*, trattandosi probabilmente della stessa casa qui menzionata (la Magione dei Teutonici possedeva dei beni in questa precisa zona): *ibid.*, p. 481.

<sup>42</sup> Anche in questo caso si tratta di un abitante del *Lu darbu Iunini* nel 1442-44: *ibid.*, p. 481.

<sup>43</sup> Non collegato alla potente famiglia dei Cappa che risiedeva nel 1442-44 nel Cassaro, nel *Lu cortiglu di Tommeu Cappa*, dal nome del capofamiglia (*ibid.*, p. 474), ma

- [f. 10r] Item vi tarenì solvit dominus Andreas de Cavalerio canonicus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item xv tarenì solvit Andreas de Risglano pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item i uncia solvit magister Paulus Galuzo pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.  
 Item vi tarenì solvunt heredes condam Stephani de Panipinto<sup>44</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item xv tarenì solvit dominus Petrus de Barleono pro census unius domus solerate imperpetuum.<sup>45</sup>  
 Item<sup>a</sup> i uncia solvit magister Marinus<sup>b</sup> de Jarrusso<sup>46</sup> zukurarius pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.  
 Item i uncia xii tarenì solvit magister Nicolaus de Nuzio<sup>47</sup> pro census unius domus soleratam<sup>c</sup> ad tempus xxviii annorum.  
 Item<sup>d</sup> iii tarenì solvebat olim Artalis Deutiallerii pro census unius domuncule et nunc est penes ordinem.

Sequitur Seralcadii.

[f. 10v] Jhesus.

In quarterio Seralcadii.

- Item una uncia solvit Cola Castelloti pro census unius magathene ad tempus xxviii annorum.  
 Item xxiii tarenì solvunt heredes condam magistri Nicolai de Arena pro census duarum domorum separatim ad tempus xxviii annorum.  
 Item xv tarenì solvunt heredes condam Johannis de Skillazo pro census unius cortile domorum ad tempus xxviii annorum.  
 Item viii tarenì x grana solvunt heredes condam Antonio de Ylaria pro census duarum domorum cum cortile ad tempus xxviii annorum.  
 Item viii tarenì solvit notarius Johannes de Grandoni pro census unius domus solerate imperpetuum.  
 Item iiii tarenì solvunt heredes condam Conrau de Mirabitu pro census unius domus imperpetuum.  
 Item xv tarenì solvunt heredes condam Antonio de Ardito pro census unius tenimenti domorum ad tempus xxviii annorum.

<sup>a</sup> Questa rubrica è evidenziata nel margine sinistro. <sup>b</sup> Segue zu (kurarius) eraso <sup>c</sup> Così

piuttosto a quella Maria di Cappalonga che abitava allora nello stesso quartiere, alla *ruga affachbu la matri ecclesia* (*ibid.*, p. 475).

<sup>44</sup> Stefano abitava nel 1442-44 nel Cassaro, al *Lu cortiglu di Santu Nicola a lu Cassaru*, pagando ben 2 once d'oro di imposta: *ibid.*, p. 477.

<sup>45</sup> Petrus de Berlione, gran giudice del regno, risiedeva nel 1442 nel Cassaro, alla *ruga di misser Petru Birluni*, e pagava una oncia d'oro di imposta: *ibid.*, p. 473.

<sup>46</sup> Marinus de Jarrusso o Ianrussu, ben noto personaggio (*ibid.*, p. 452), abitava intorno al 1442 nel Cassaro, alla *ruga domini Jobannis di Calvellis*, e pagava ben 5 once di imposta (*ibid.*, p. 470). Demetrio e Catherina Dejannussu erano affittuari di due giardini a Palermo, a *Lamadrazo*: feb.-ott. 1472, ASPA, CM, 8, ff. 9r, 11r-12r, 17r-23r.

<sup>47</sup> Egli abitava nel Cassaro, al *lu cortiglu di Mastru Micheli li Missi*, già nel 1442-44: *ibid.*, p. 480.

- Item xvi tarenì solvit magister Johannes de Sickt pro census certarum domorum in uno cortilio in parte imperpetuum et in parte ad tempus xxviii annorum.
- Item iiii tarenì solvit notarius Gaspano de Monte pro census unius domus imperpetuum.
- [f. 117] Item vii tarenì solvit nobilis Aloysius de Campo pro census unius domus imperpetuum.
- Item iiii tarenì solvit Paulus de Angelo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item ii tarenì solvit magister Paschuali de Chanzu pro census unius grotte ad tempus xxviii annorum.
- Item iiii tarenì solvit dominus Jacobus de Monte canonicus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item vii tarenì x grana solvit Bartholomeus de Cirroso pro census unius cortile domorum imperpetuum.
- Item iiii tarenì solvit magister Antonius de Marino pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item iiii tarenì solvunt heredes condam Jacobi de Imfermi pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item xii tarenì solvit Nicolaus de Rizo pro census unius tenimenti domorum ad tempus xxviii annorum.
- Item vi tarenì solvunt heredes condam Conrau de Mirabitu pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item vii tarenì x grana solvunt heredes condam Pino vel Jacobi Tirabexu pro census unius cortile domorum imperpetuum.
- Item xxi tarenì solvunt heredes condam magistri Petro de Marino pro census unius cortile domorum imperpetuum.
- [f. 117] Item vi tarenì solvit Roberto Scaranu pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.<sup>48</sup>
- Item xiii tarenì solvit Barbara uxor Ursi de Riso pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item viii tarenì solvit Johannes de Modica pro census duarum domorum imperpetuum.
- Item vii tarenì x grana solvunt heredes condam domini Friderichi de Vintimiliis pro census unius medietate cuiusdam viridarii imperpetuum.<sup>49</sup>
- Item vi tarenì solvit Juhanus de Martino pro census trium domorum ad tempus xxviii annorum.

<sup>48</sup> Un Petrus Scaranu si trovava tra i testimoni di un documento dei Teutonici nel 1323: 23 gen. 1323, ASPA, TM, 595. Roberto aveva preso in affitto questa casa, alla *vanella vocata de Madonna Sanda*, nel 1426, sempre per 6 tari: 10 lug. 1426, ASPA, TM, 745.

<sup>49</sup> Nel 1480 troviamo nella Kalsa due membri della famiglia: Antonuzu di Vintimiglia con moglie e due figli piccoli e Fredericu con moglie e due figli: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., pp. 85, 86.

Sequitur permutatio domini Manfredi de Patellis.

[f. 12r] Jhesus.

Permutatio pheudi vocatu\* La Mason in territorio Salemi per aliquas domos ruiatas per visitatores factas in anno viiii indictionis videlicet:

Item xii tarenì solvit notarius Johannes de Avaca pro census unius domus imperpetuum.

Item xx tarenì solvit Michaeli de Civitaro pro census unius domus imperpetuum.

Item xx tarenì solvit Salvo de Pietati pro census unius domus imperpetuum.

Item xvi tarenì solvit magister Petrus de Corte pro census unius domus imperpetuum.

Item ein uncia solvunt heredes condam magistro Antonio de Ferro pro census duabus domibus imperpetuum.

Item xviii tarenì solvit domina Aloysia de Nino pro census unius domus imperpetuum.

Item xviii tarenì solvit magister Petrus de Corte pro census unius domus imperpetuum.

Item xviii tarenì solvit magister Thomeous de Barnabia pro census unius domus imperpetuum.

Item xviii tarenì solvit magister Michaele de Catania pro census unius domus imperpetuum.

Item iii uncias solvit domina Katerina Spangnola pro census unius domus solerate imperpetuum.

Item xxv tarenì solvunt heredes condam notario Nicolao de Maniscalco<sup>30</sup> pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.

[f. 12v] Item xii tarenì solvit Johannes Buzerdo pro census unius domus imperpetuum.

Item ein uncia vi tarenì solvit Dominicus de Marino pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.

Item xvi tarenì solvunt heredes condam Henrici de Vintimiliis pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.

Item iii uncias solvunt heredes condam magistri Pino de Burso pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.

Item iiiii uncias solvunt heredes condam Nicholai Kalabresi pro census unius fundazi vel taberne cum apotheciis imperpetuum.

Item ein uncia xviii tarenì solvit magister Thomeus de Benedicto pro census duarum domorum imperpetuum.<sup>31</sup>

\* Così

<sup>30</sup> I Maniscalco, notai palermitani, erano legati alla Magione dal 1346: nov. 1346, ASPA, TM, 630. Nicola, a differenza di Giacomo, non ha redatto degli atti per i Teutonici ma figura tra i testimoni di due contratti: 27 apr. 1425, ASPA, TM, 743 e 26 giu. 1425, ASPA, TM, 744.

<sup>31</sup> Tommaso de Benedicto prese queste case in affitto nel 1428 da Giovanni Abatellis: 15 [...] 1428, ASPA, TM, 749.



Item ein uncia xxiiii tarenì solvit magister Fridericus Maltesi<sup>32</sup> pro census trium domorum imperpetuum.

Sequitur possessiones extra civitatem Panormo videlicet:

[f. 13r] Jhesus.

In primis.

Item i uncia viiii tarenì solvunt heredes condam magistri Henrichi Cannizario pro census unius canethe in contrata Cassarii ad tempus xxviii annorum.

Item x tarenì solvunt heredes condam Jacobi de Bolonga<sup>33</sup> pro census unius pecii terrarum in contrata de Li Pallmitelli imperpetuum.

Item i uncia solvit Nicolaus de Rosa<sup>34</sup> pro census unius vinee cum oliveto in contrata Scale de Li Monichi ad tempus xxviii annorum.

Item xv tarenì solvit Nicolaus de Angelo pro census unius vinee cum oliveto in contrata Passi de Corleono imperpetuum.

Item iii tarenì solvit Andreas de Lanoara<sup>a</sup> in contrata Altarelli Montis Regalis imperpetuum.

Item xxi tarenì solvit Antonius de Gregolo pro census unius pecii terrarum prope portam Terminarum ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit Johannes Castoni pro census unius vinee cum oliveto in contrata Altarelli Montis Regalis imperpetuum.

Item x tarenì solvit Petrus de Milazo pro census unius vinee in contrata Passo de Rigano ad tempus xxviii annorum.

Item xii tarenì solvunt heredes condam Andrea<sup>b</sup> de Stilla pro census unius vinee in contrata Fabarie imperpetuum.

Item xii tarenì solvit magister Symon de Castella cucurarius pro census unius vinee in contrata de Lu Mindulitu ad tempus xxviii annorum.

[f. 13v] Item vii tarenì x grana solvit Antonius de Mampolerio pro census unius vinee in contrata Xise imperpetuum.

Item x tarenì solvunt heredes condam Mathei de Principato<sup>35</sup> pro census unius vinee in contrata Garbelis imperpetuum.

Item vii tarenì solvit Silvester de Ferrarii pro census unius vinee in contrata Margi de Farragii imperpetuum.

<sup>a</sup> vinee sul margine sinistro <sup>b</sup> Così

<sup>32</sup> Nel 1442-44, egli o un omonimo abitava nel Cassaro, pagando la non modica somma di 2 onces d'oro di imposta: A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 480.

<sup>33</sup> Jacobus de Bononia era stato affittuario delle risorse d'acqua di Maredolce. Uno dei suoi eredi, Philippus, perse nel 1430 un processo contro la Magione per l'utilizzo di queste risorse: 8 set. 1430, ASPA, CM, 3, f. 157; 9 set. 1430, ASPA, CM, 3, f. 137; 6 feb. 1431, ASPA, CM, 607, ff. 217-22v; 20 apr. 1432, ASPA, CM, 3, f. 317.

<sup>34</sup> Un Johannes de Rosa figura tra i testimoni di un atto della Magione dei Teutonici nel 1452: 15 apr. 1452, ASPA, CM, 2, ff. 387-40r.

<sup>35</sup> Un Dominicu Princhipatu abitava nel 1442-44 nel Cassaro (A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 480) e un Cheli di Princhipatu nel 1480 nella Kalsa (A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., p. 95).

Item xx tarenì solvit Antonius de Guerrerio pro census unius vinee in contrata Margii de Farragii imperpetuum.

Item vi tarenì solvunt heredes condam notario Jacobo de Hazo pro census unius vinee in eadem contrata imperpetuum.

Item vii tarenì solvit Benedicto de Sigia pro census unius vinee in contrata Turris Rotunde imperpetuum.

Item viiii tarenì solvunt heredes condam Lamberto de Flore pro census unius vinee in contrata Xise imperpetuum.

Item viii tarenì solvunt heredes condam notario Jacobo de Hazo pro census unius vinee in contrata Aynisaduni imperpetuum.

Item v tarenì solvit nobilis Cola de Balunga pro census unius vinee in contrata eadem imperpetuum.

Item v tarenì solvit magister Augustino de Latorina pro census unius vinee in contrata Margii Farrachi imperpetuum.

[f. 147] Item xx tarenì solvit magister Nuzo Tolganti pro census duarum vinearum in contrata Fabarie imperpetuum primam et secundam ad tempus xxviii annorum.

Item i uncia x grana solvit Nardo Cheva pro census unius vinee cum oliveto in contrata Saboze imperpetuum.

Item vii tarenì solvit Johannes de Sancto Stephano pro census unius vinee in contrata de Lu Speciali ad tempus xxviii annorum.

Item i uncia vi tarenì solvit Cola de Alfano pro census unius vinee in contrata Porte Nove civitatis Panormo\* imperpetuum.

Item i uncia solvit dominus Vabinus de Bankerio canonicus pro census unius viridatii extra menia Panormi in contrata Porte Careni imperpetuum.

Item xviii tarenì solvit magister Symoni Scardino pro census unius stazono ad opus faciendi celamitas<sup>36</sup> ad tempus xxviii annorum in contrata Foze Fluminis.

Item vi tarenì solvit Andreas Agustara pro census unius vinee in contrata Chaccullorum imperpetuum.

Item viii tarenì solvit Chrispoffolus de Maculoso pro census unius vinee in contrata Guadonge imperpetuum.

Item ii uncias solvunt heredes condam Guilhelmi de La Habica pro census duarum pecium terrarum in contrata de Claramonte ad tempus xxviii annorum.<sup>37</sup>

[f. 14v] Item i uncia solvunt heredes condam notario Benedicto de Pisano pro census unius pheudi situm in territorio fluminis de Misilmerii imperpetuum.

Item xv tarenì solvit magister Bartholomeus de Pellagrino speciarius pro census unius vinee in contrata Mare Dulcis imperpetuum.<sup>38</sup>

\* Così

<sup>36</sup> Ovvero di un forno a tegole: si veda H. BRESCH, *Un monde*, cit., p. 245, la parola utilizzata è il termine siciliano *stazzuni* (V. MORTILLARO, *Nuovo dizionario siciliano-italiano*, Palermo 1876<sup>3</sup>, p. 1063).

<sup>37</sup> Questi terreni erano tenuti in affitto dai nobili La Chabica (A. MARRONE, *Reperitorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, Palermo 2006, pp. 133, 134) già prima del 1433: *La contabilità*, cit., pp. 18-21.

<sup>38</sup> Il contratto d'affitto di questa vigna è del 17 set. 1429, A. MONGITORE, *Monumenta historica*, cit. (*sup.*, p. 388 n. 31), p. 114.

Item x tarenì solvit nobilis Johannes de Cortesio<sup>59</sup> pro census unius pecii terrarum cum arboribus in contrata Saltus de Lu Scavu imperpetuum.

Item ii uncias solvebat pheudum vocatum Rizardoni et stat penes ordinem circa x annos.

Item xviii tarenì solvit Franciscus de Flore pro census duarum pecium terrarum in contrata Xilate imperpetuum.

Item\* iii uncias solvebat molendinum vocatum de Li Furki et est penes ordinem circa annorum xii.

Item\* iii uncias solvit Thomuzo Scannavulturi pro census unius molendino superiorem vocatum etiam de Li Furki ad tempus xxviii annorum.

Item i uncias xviii tarenì solvit Antonius de Gregolo pro census unius viridarii prope Portam Termarum ad tempus xxviii annorum.

Item xxvi tarenì solvit Jacobus de Gansi pro census unius pecii terrarum in contrata Fasumerii ad tempus xxviii annorum.

[f. 15r] Item xviii tarenì solvunt heredes condam Antonio de Cito pro census certarum terrarum in contrata de Cassarii ad tempus imperpetuum.

Item iii uncias xv tarenì solvit nobilis Honorius Garofolo pro census unius pheudi vocatum Rabultuni ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit Johannes Archangelo pro census unius locii prope Sanctum Philippum Mare Dulcis ad tempus xxviii annorum.

Item iiiii tarenì x grana solvit Amato Quartarella pro census unius vineale prope Sanctum Philippum Mare Dulcis imperpetuum.

Item v tarenì solvit Gabrieli de Milacio pro census unius vinee in contrata Ficus Rotunde imperpetuum.

Item vi tarenì solvit Damianu de Messina pro census unius vinee in contrata Fycus Rotunde imperpetuum.

Item vi tarenì solvit Tuzu Lu Rizo pro census unius pecii terrarum in contrata Ficus Rotunde imperpetuum.

Item xi tarenì solvit notarius Jacobus de Tabernis<sup>60</sup> pro census unius vinee cum terra vacua in contrata Terrarum Rubearum imperpetuum.

Item v tarenì solvit Raynaldo Mezatesta pro census unius vinee in contrata Ficus Rotunde ad tempus xxviii annorum.

Item v tarenì solvunt heredes condam Paulo de Januesi pro census unius vinee in contrata Ficus Rotunde imperpetuum.

[f. 15v] Item v tarenì solvunt heredes supradicti pro census unius vinee in eadem contrata imperpetuum.

\* La rubrica è evidenziata nel margine sinistro della pagina.

<sup>59</sup> Si tratta della famiglia del notaio Henricus de Cortisio de Panormo, che troviamo tra i testimoni di un transunto: 30 mar. 1346, ASPA, TM, 629.

<sup>60</sup> Notaio palermitano, testimone di un transunto della Magione nel 1425: 26 giu. 1425, ASPA, TM, 744. Abitava intorno al 1442-44 nel Cassaro, alla *ruga domini Iobannis di Cahvellis*: A. GIUFFRIDA, «Lu quarteri di lu Cassaro», cit., p. 479.

Item vii tarenì x grana solvit\* notarius Johannes Barono<sup>61</sup> pro census unius vinee in eadem contrata imperpetuum.

Item i uncia solvit Nardus de Benedicto pro census unius pecii terrarum prope Sanctum Philippum Mare Dulcis ad tempus xxviii annorum.

Item vii tarenì solvit magister Pachius de Palumbo pro census unius vinee in contrata Saltus de Lu Scavu imperpetuum.

Item xii tarenì solvit magister Marinus de Jarrusso pro census unius pecii terrarum in contrata Xibeni imperpetuum.

Item v tarenì solvit Johannes Mirabella<sup>62</sup> pro census unius vinee in contrata Ficus Rotunde imperpetuum.

Item xxiii tarenì solvit notarius Johannes de Baldo pro census unius vinee in contrata Terrarum Rubearum ad tempus xxviii annorum.

Item i tarenum solvit magister Thomeo de Intornabeni pro census unius pecii terrarum in contrata Terrarum Rubearum imperpetuum.

Item viii tarenì solvit Antonius Squarza pro census unius pecii terrarum in contrata de Li Mucati imperpetuum.

Item vi tarenì solvit Blundo de Campo pro census unius locii prope Sanctum Johannem de Leprosis ad tempus xxviii annorum.

[f. 167] Item viii tarenì x grana solvit Johannes de Chayanolo pro census duarum vinearum imperpetuum.

Item vii tarenì solvit Antonello de Bono pro census unius pecii terrarum in contrata de Molare ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì x grana solvit magister Nuzo de Miroldo pro census unius vinee in contrata Ficus Rotunde imperpetuum.

Item v tarenì solvit Johannes Bisconti<sup>63</sup> pro census unius vinee in contrata Fycus Rotunde imperpetuum.

Item i uncia i tarenum deberet solvere notarius Berto de Trapanani<sup>64</sup> et ad hunc non solvit de annis tribus propter divisionem unius pecii terrarum sibi contingenti, propter questionem factam inter sacram domum et ecclesiam Sancte Lucie.

Item xv tarenì solvunt de cabellottii von einer barken fisch zu fahen<sup>b</sup> scilicet hin gelichen zu zeyten.<sup>65</sup>

\* *Segue* magister Johannes *eraso*    <sup>b</sup> *Così*

<sup>61</sup> Un omonimo (forse parente del notaio), mastro Joanni Baruni, abitava nel 1480, insieme con moglie e due figli piccoli, nella Kalsa: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., p. 105.

<sup>62</sup> Nel 1442-44, egli risiedeva nel Cassaro: A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 474.

<sup>63</sup> Un notaio Philippu lu Bisconti abitava nel 1480, con moglie e cinque figli, nella Kalsa di Palermo: A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., p. 90.

<sup>64</sup> Il notaio risulta residente nel Cassaro già nel 1442-44: A. GIUFFRIDA, «*Lu quarteri di lu Cassaro*», cit., p. 478. Nel 1484, egli o un omonimo parente prese in affitto una casa dei Teutonici nel Ballarò: 11 mag. 1484, ASPA, CM, 8, ff. 273r-74r. Un altro notaio, Simone de Trapania, era teste di un transunto nel 1436: 30 lug. 1436, ASPA, TM, 758.

<sup>65</sup> Ovvero, questa somma è pagata in modo irregolare dai concessionari della barca da pesca dei Teutonici al porto (qui il redattore ha senza dubbio cambiato *hafen* in *fahen*) di Palermo.

Secuntur bona exitentia in terra Polichi et eius territorio, videlicet:

[f. 18r] Jhesus.

Bona existentia in terra Polichi et in eius territorio videlicet:

In primis.

In quarterio Sancte Marie Mayoris.<sup>a</sup>

Item xiiii tarenis solvunt heredes condam Gayn judeo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xii tarenis solvit Marino judeo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xi tarenis solvit Johannes Lixandrello pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.

Item xx tarenis solvunt Muxa et Yacu judei pro census unius apothece ad tempus xxviii annorum.

Item i uncia solvit Masius Russo pro census cuiusdam maccelle imperpetuum.

Item vii tarenis solvit Nardo de Minardo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenis v grana solvit Tuzu judeo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item Galvangno<sup>b</sup> Lamberdo solvit tarenos v pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item v tarenis solvunt heredes condam Brayuchu judeo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

[f. 18v] Item v tarenis solvit Philippus Alferi pro census unius apothece ad tempus xxviii annorum.

Item xvi tarenis solvit Johannes Pagara pro census unius apothece ad imperpetuum.

Item iiii tarenis x grana solvit Rogerius de Calatanisetta pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item v tarenis solvit Henricus de Odo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xviii tarenis solvunt heredes condam Johanni de Blasio pro census unius tenimenti domorum ad tempus xxviii annorum.

Item xii tarenis solvit Guido Chappuni pro census unius domus cum duo corpora assistenti ad tempus xxviii annorum.

Item xi tarenis solvunt heredes condam Nardi Trumbetta pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item<sup>c</sup> domus una quam tenebat olim Paulus Cuthico in tarenorum xii, que est pro nunc penes ordinem.

Item iiii tarenis solvunt heredes condam magistri Rinaldo de La Porta pro census unius domus que fuit empta per ordinem ad tempus xxviii annorum.

Item i tarenum x grana solvit Tuzu judeo pro census unius casalini ad tempus xxviii annorum.

<sup>a</sup> Mayoris *corr.* in Mayoris. <sup>b</sup> Segue Fu-eraso <sup>c</sup> La rubrica è evidenziata nel margine sinistro.

[f. 19<sup>r</sup>] Jhesus.

In quarterio Sancti Nicolai.

In primis.

Item vi tarenì solvit Johannes Jamfolli pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item viii tarenì solvit monasterium Sancte Margarete<sup>66</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit Antonius Buerii pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item x tarenì solvit Berto de Mai[or]a pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xvi tarenì solvunt heredes condam Antonio de Girazi pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

Item xii tarenì x grana solvit Muxa Cikirii judeo<sup>67</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item viii tarenì x grana solvit Muxe Cikirii judeo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xviii tarenì solvit Muxa de Mineo pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

[f. 19<sup>v</sup>] Item x tarenì solvit Xibaduzu Canchulla pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item viii tarenì solvunt heredes condam Marini Actini ferrarii pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item x tarenì solvit Salamoni Udila judeus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item iiiii tarenì x grana Ganyu Forituca pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenì solvit Muxe Cikirii judeus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item i tarenum solvunt confratres Sancti Nicolai pro census unius casalini ad tempus.\*

Item ii tarenì solvunt heredes condam Andrea Lu Cavalerio pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xiiii tarenì solvit Benedictus Inpernatu judeus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Sequitur quarterius<sup>b</sup> Sancte Marie Magdalene.

\* Così    <sup>b</sup> *Segue Sancti Nicholai depenn.*

<sup>66</sup> Monastero delle suore benedettine di Santa Margherita di Polizzi, si veda S. GIAMBRUNO, *Il Tabulario del monastero di S. Margherita di Polizzi* («Documenti per servire alla storia di Sicilia», 20, 1), Palermo 1909.

<sup>67</sup> Forse quel Muxa Xigli la cui figlia si sposò a Polizzi nel 1469: S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., p. 522.

[f. 20r] Jhesus.

In quarterio Sancte Marie Magdalene.

In primis.

Item vii tarenì solvit Antonius Lu Paglaru pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item iiii tarenì solvit Johannes de Francu pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item vii tarenì solvit Manuelli de Mineo pro census unius domus cum quadam casalino ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit Braya Bonu judeus<sup>68</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xviii tarenì solvunt heredes condam Chicco Denti pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xx tarenì solvit Chicco\* Capilleri pro census unius domus cum duabus catogiis ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenì solvit Andrea Barranca pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì x grana solvit condam Gimuluni Taguyl pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item viii tarenì solvit Antonius de Pacti pro census unius domus ad tempus.

Item xii tarenì solvit Antonius de Magnu pro census unius domus ad tempus.

[f. 20v] Jhesus.

In quarterio Sancti Brancacii.

In primis.

Item xviii tarenì solvit Lemmu vel Guilhelmo Ruffino pro census unius apothece soleratam ad tempus xxviii annorum.

Item xxvii tarenì solvit Salamon judeo pro census unius apothece ad tempus xxviii annorum.

Item xii tarenì solvit Andrea Bartuchellu pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit Cola Macru pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item v tarenì solvit Johannes Mullicatu pro census unius domus cum casalino ad tempus xxviii annorum.

Item xv tarenì solvit Tuzu Maltesi pro census unius apothece solerata ad tempus xxviii annorum.

Item i uncia vi tarenì solvit Bartholomeus Canigla pro census unius macelle ad tempus xxviii annorum.

Item xiii tarenì x grana solvunt heredes condam Andrea de Clara pro census unius domus soleratam<sup>b</sup> cum duabus catogiis ad tempus xxviii annorum.

\* Segue Pa- eraso    b Così

<sup>68</sup> Un Bracha Binna di Mussuto si sposò a Palermo nel 1477 (*ibid.*, p. 524), la famiglia ebraica Binna è ben documentata a Palermo nel Quattrocento.

Item vi tarenì solvit Chicco Bueri pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.

[f. 217] Item iiii tarenì solvit Johannes de Alberto pro census unius domus terranea\* pro tempore xxviii annorum.

Item iiii tarenì solvit magister Matheus Bstalaqua pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Sequitur Sanctus Blasius.

In quarterio Sancti Blasi.

Item vii tarenì solvit Paulus Chiraldù pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item xi tarenì solvit Gnydu judeus pro census de duabus apothecii soleratarum ad tempus xxviii annorum.

Item vii tarenì solvit Masius de Cavaretta pro census unius domus solerata\* ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì x grana solvunt heredes condam notario Bartulu pro census unius domus terraneam ad tempus xxviii annorum.

Item iiii tarenì x grana solvit Nardo Laparu pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item i tarenum x grana solvit Nittu Bastalaqua pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

[f. 217] Possessiones vacue in terra Polichi.

Item casalinum unum in quarterio Sancti Blasi penes ordinem.

Item casalinum unum in quarterio Sancte Maria Magori penes ordinem.

Item casalinum unum in quarterio Sancte Marie Magdalene penes ordinem.

Secuntur possessiones extra terre Polichium scilicet in vineis et terris.

In primis.

Item ii tarenì x grana solvit Petrus Macaluso pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì x grana solvit Philippus Mudaru pro census unius vinee ad tempus.

Item i tarenum solvit domina Iosolda pro census unius vineali ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit presbiter Gandolfus<sup>69</sup> pro census unius vinee ad tempus.

Item iiii tarenì solvit Berto de Maiora pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum.

[f. 227] Item i uncia xii tarenì solvit Antonius de Herati pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì v grana solvit Johannes Tala pro census unius vinee ad tempus.

Item iiii tarenì solvit presbiter Nicolaus de Li Palgara pro census unius vinee ad tempus.

\* *Così*

<sup>69</sup> Forse l'omonimo procuratore dei Teutonici a Polizzi nel 1439-40: *La contabilità*, cit., pp. 6, 7.



- Item iiii tarenì solvit Johannes de Paulo pro census unius vinee ad tempus.  
 Item vi tarenì solvit Lemmu Rufino pro census unius vinee ad tempus.  
 Item ii tarenì x grana solvit Benedictus de Blasio pro census unius vinee ad tempus.  
 Item ii tarenì solvit Guilhelmus de La Salza pro census unius vinee ad tempus xxviii et cetera.  
 Item i tarenum solvit<sup>a</sup> Andreas Lu Perduaru pro census unius vinee ad tempus.  
 Item xv grana solvit Lorenzo Taverna pro censu unius vineali ad tempus.  
 Item vi tarenì solvit Aloysius Maripedi pro census unius vinee ad tempus.  
 Item vi tarenì solvit magister Henricus de Ansaloni pro census unius vinee,  
 Item i tarenum solvit Antonius de Li Zambrii pro census unius vinee ad tempus.  
 Item iiii tarenì solvit Barthulu de Benthiveni pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum ut supra.
- [f. 22v] Item i tarenum solvit Gandolfo Lugerzu pro census unius vineali ad tempus.  
 Item iiii tarenì solvit presbiter Johannes de Camarata pro census unius vinee ad tempus.  
 Item vi tarenì solvit Bartholomeus Canigla pro census unius pecii terrarum imperpetuum.  
 Item i tarenum solvit<sup>b</sup> heredes condam Antonio de Clara pro census unius pecii terrarum.  
 Item x grana solvit Petro Chirniglaru pro census unius vineali ad tempus xxviii annorum.  
 Item vi tarenì solvit Fridericus Benbinotu pro census unius vinee ad tempus.  
 Item ii tarenì solvit Philippus Capriolo pro census unius vinee ad tempus.  
 Item iiii tarenì solvit Petrus Gafiraru pro census unius vinee ad tempus.  
 Item xii tarenì solvit [iudex] Cola Jannopolo pro census unius vineali ad tempus.  
 Item ein uncia vi tari solvit Antonius Marsacca pro census unius fundazi seu taberne in de Golfen ad tempus xxviii annorum.  
 Item pecia dicte terrarum que stant penes ordinem.
- [f. 23r] Item x uncias solvunt annuatim pro logerio herbarum pheudi de La Gofa et secundum tempus plus.  
 Item restucia vendant quolibet anno pro salmata granos xv vel plus.  
 Item circa salmas frumenti de terragiis<sup>c</sup> salmas centum videlicet infra frumentu et ordeo.
- [f. 24r] Bona existentia in terra Nothi et ex<sup>b</sup> in eius territorio.  
 In primis.  
 Apothecam unam quam tenet magister Antonius de Rivilla ad tempus xxviii annorum pro tarenis xi.  
 Item iiii tarenì solvunt heredes condam Antonio de Xikli pro census unius domus solerate ad tempus xxviii annorum.  
 Item xii tarenì solvunt heredes condam Andree de Ferraro pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item<sup>d</sup> viii tarenì solvebat<sup>b</sup> olim pro una apotheca que nunc est penes ordinem.

<sup>a</sup> Segue ad enaso    <sup>b</sup> Così    <sup>c</sup> Segue una parola enasa    <sup>d</sup> non aggiunto al margine sinistro

- Item viii tarenì pro logerio unius domus de Scalilli scilicet a Johannes Papazo.  
 Item v tarenì x grana solvit Martinus de Morales pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item vii tarenì x grana solvit Antonius Scharbo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item xxiii tarenì solvit presbiter Nicolaus de Petro pro logerio et olim solvebat tarenì xii scilicet domos tres.
- [f. 24<sup>v</sup>] Item vi tarenì solvit Antonius Kalabresus pro logerio unius domus.  
 Item i uncia tarenì iii solvit notarius Thomasius Caputo pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.  
 Item vii tarenì pro logerio unius domus a La Scala<sup>70</sup> de anno in annum.  
 Item i tarenum x grana pro census unius domus quam tenet domina Joanna de Carrosio imperpetuum.  
 Item vii tarenì solvit Bartholomeus de Laurenzo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item xxiii tarenì solvit Johannes Carosio pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item xii tarenì solvit magister Andreas de Gambino pro census unius domus ad imperpetuum.  
 Item vii tarenì x grana solvit Mota de Minaldo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item viii tarenì solvunt heredes condam Symoni de Farrazu pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
 Item xiiii tarenì solvit magister Antonius de la Cruzei pro census unius apothece ad tempus xxviii annorum.  
 Item xiii tarenì solvunt heredes condam magistri Petri de Missana pro census unius apothece ad tempus xxviii annorum.
- [f. 25<sup>r</sup>] Item x tarenì solvit notarius Francisco de Musco pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Penes ordinem.

In primis.

Ecclesiam sub vocabulo Sancte Trinitatis.

Item tres domos prope ecclesiam et in servicio ecclesie penes ordinem.

Item vineam unam quam donavit olim quadam mulier pro medietate uvarum in vita sua et post mortem eius dicta vinea erit pro domo.

Item ecclesiam unam sub vocabulo Sancte Marie de la Cava Grandi cum uno tenimento domorum vacuarum.

- [f. 25<sup>v</sup>] Bona existentia extra terram Nothi.

In primis.

Item iii tarenì solvit magister Johannes de Plicu pro census unius locii vocatum La Piula ad tempus xxviii annorum.

<sup>70</sup> Si riferisce probabilmente alla collina della Madonna della Scala, ubicata tra Noto Antica e l'attuale città di Noto.

Item i tarenum v grana solvit Lucas de Risabila pro census unius pecii terrarum in contra<sup>a</sup> de Lubadu ad tempus xxviii annorum.

Item v grana solvit Johannes de Avula pro census unius grottisella imperpetuum.

Item xv tarenì solvit Antonius de Gerigento pro census unius pecii terre in contrata de La Canetta ad tempus xxviii annorum.

Item vi uncias solvit Mazullus Pipi pro census pheudi vocatum de Sancta Maria de la Cava ad tempus xxviii annorum per contractum factum notarii Antonii de Quatru mccccxlii vi indictionis.<sup>71</sup>

Item<sup>b</sup> una uncia<sup>c</sup> solvebat Thomasius de Amorii pro quadam pecia terrarum prope ecclesiam Sancte Marie de la Cava quem pecium dictus Bartholomeus refudavit ordini et stat pro nunc penes ordinem.

[f. 26r] Terras vacuas.

In primis.

Pecium unum terrarum in contrata Iarrubatu vel de Lanea vocat<sup>a</sup> penes ordinem.

Pecium unum terrarum in contrata de Li Porcarii scilicet<sup>d</sup> salmatas duas et tumularum iiii penes ordinem.

Item pecium unum terrarum in contrata de Bonocitu sed salmatam unam.

Item pecium unum terrarum in contata Mezu Li Fari sed salmatas duas.

Item pecium unum terrarum in contrata Chisechama et stat penes ordinem.

Item pecium unum terrarum in contrata de La Gulga et est diverentia inter ecclesiam et presbitrum Benedictum.

Item pecium unum terrarum in contrata de Bauli et stat penes ordinem.

Item pecium unum terrarum in contrata de Lu Badu et stat pro ecclesia.

Item pecium unum terrarum salmate unius cum dimidio in contrata de Li Ioy pro ecclesia vel penes ordinem.

Item pecium unum terrarum in contrata de Lu Cungnu et stat penes ordinem.

Item pecium unum terrarum in contrata de Avula et stat penes ordinem.

Item pecium unum terrarum que olim fuit de Philippo de Philippa et stat pro ecclesia.

[f. 26v] Bona existentia in terra Palazol pro terra Notho contingenti.

In primis

Ecclesia vel grotta una sub vocabulo sancte Trinitatis in eadem terra [Palaz]zolo.

Item iiii tarenì solvit Cola Thorella pro census unius domus ad tempus annorum xxviii solvendorum.

Item i tarenum x grana solvit Muchi Naverresi pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

<sup>a</sup> Così    <sup>b</sup> non aggiunto al margine sinistro    <sup>c</sup> Segue solvit depenn.    <sup>d</sup> Segue ii d. depenn.

<sup>71</sup> 1 set.-31 dic. 1442.

Item i tarenum solvit Nuchu de Lugalbi pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenii solvit Antonius Jamquinterii pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenii x grana solvit Franciscus de Capitanu pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Prosequitur.

[f. 27r] In terra Calathaxinoni.

In primis.

Item i tarenum solvit magister Anshelmus cum suo nepoti ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenii notarius Nardus de Girazi pro census unius vinee imperpetuum.

Prosequitur.

In Terra Nova

In primis

Item i tarenum solvit Chicco Trayna pro census duarum casaleni ad tempus xxviii annorum.

Item v tarenii solvit Ruserii de Mineo pro census unius pecii terrarum.

Item xv grana solvit Petrus de Borzo pro census unius domuncule.

Terras vacuas.

Pecium unum terrarum in contrata Sancte Sancte Marie de Alamanniis.

Pecium unum terrarum in contrata de Setti Farini.

Pecium unum terrarum in contrata de Sancto Nicolao.

[f. 27v] Pecium unum terrarum in contrata Alimoto de Sancto Francisco.

Pecium unum terrarum in contrata de La Falda de Sancto Nicolao de la Banda Meastro.

Tenimentum unum terrarum cum marcato in contrata de Poy de Zalduni confini cum li terri de Nicolao de Bono et cum viam publicam solvunt tarenii viii.

Pecium unum terrarum in contrata de Poyo Zaldunu et confinat cum terras de Caneto.

Et secus istas terras est alia pars terre que confinat cum terras Sancti Benedicti et cum terras Sancti Francisci scilicet a Li Grottisselli.

Tenimentum unum terrarum in contrata Alzie Alzaimia et confinat cum cum terras de Ruserii Minafra et cum terras condam Nicolao Bono.

Pecium unum terrarum in contrata de Li Andicadoni et confinat cum flumini et vadit versus viam de maritima.

[f. 28r] Pecium unum terrarum cum marcato et confinat cum ponte de Odorillo et cum Passo Malo,

Et ista sunt terras vacuas in tenimento Terre Nove.

[f. 29r] Bona existentia in terra Abule et eius territorio et sunt subtus preceptoriam terre Nothi.

In primis.

Ecclesiam unam cum oratorio prope dictam ecclesiam sub vocabulo Sancti Leonardi et Sancte Elzabette cum duabus campanis.

Sequitur.

Item iiii tarenis solvit magister Johannes de Natali pro census unius domus cum cortilio ad tempus xxviii annorum m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xxxviii<sup>o</sup> prime indictionis.<sup>72</sup>

Item i tarenum x grana solvit magister Thomasius Frapalara pro census unius grotte cum jardinello in contrata de Sancto Leonardo m<sup>o</sup> ut supra.

Item i tarenum xiii grana solvit Lemo de Cathanello pro census unius jardinelli m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xlvii<sup>o</sup> per notarium Rogerio.

Item i tarenum x grana solvit domina Pina uxor de Nuzo de Licati pro census unius domuncule ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenis solvit magister Antonius de Luca pro census unius domus in contrata de Sancto Leonardo ad tempus xxviii annorum m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>liiii<sup>o</sup> ii indictione.<sup>73</sup>

Item i tarenum v grana solvit Antonius Chuzilla pro census unius casalini ad tempus xxviii annorum m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xxxvii.

[f. 29v] Item x grana solvit domina Maria uxor condam Tuzu de Baldimondo pro census unius jardinello ad tempus xxviii annorum.

Item domus una quam tenebat domina Janna et nunc stat penes ordinem.

Item iiii tarenis solvit Philippus Taurina pro census unius domus in plaza ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenis solvit Fridericus Muulusi dictus Maltesi pro census unius domus in contrata de Sancto Leonardo ad tempus xxviii annorum.

Item iiii tarenis v grana solvit Fernando de Midia pro census unius palazotto ad tempus xxviii annorum m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>liiii<sup>o</sup> tertie indictionis.<sup>74</sup>

Item iiii tarenis x grana solvit Nicolaus de Gerigenti pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenis x grana solvit Cola Gagutu pro census unius grotte ad tempus xxviii annorum m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xxiii<sup>o</sup>.

Item i tarenum x grana solvit Altuza de Castu pro census unius domus in contrata de Sancto Leonardo et fuit facta confirmatio ad Ferando Cathalano imperpetuum m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>lii<sup>o</sup>.

Item x grana solvit Thomeo Kalabresi pro census unius jardinelli in contrata de la Grotta Grandi ad tempus xxviii annorum.

[f. 30r] Item domunculam unam prope ecclesiam Sancti Leonardi et stat penes ordinem.

Item xv grana solvit Johannes Cuzuni pro census unius medietate de quadsam apothece ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenis solvit Johannes de Viva pro census unius domus quam domum donavit presbiter Nicolaus olim procurator m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>lii<sup>o</sup>.

Item x grana solvit Lemmu Catinellu pro census unius domus in contrata de Funtanaza imperpetuum.

<sup>72</sup> 1 gen.-31 ago. 1438.

<sup>73</sup> 1 gen.-31 ago. 1454.

<sup>74</sup> 1 set.-31 dic. 1454.

Sequitur vinee.

- [f. 30v] Item ii tarenii solvit Marcus de Frabica pro census unius vinee in contrata de Sancto Johanne quam vineam nunc tenet Cola de Gerigent m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>lii<sup>o</sup>.  
Item xiii grana solvit idem Marcus pro census unius vineale imperpetuum.

Sequitur terras vacuas.

- Pecium unum terrarum in contrata de Vingnaza\* et stat penes ordinem.  
Pecium unum terrarum in contrata quo itur ad Sanctam Mariam de Cava et stat penes ordinem.  
Pecium unum terrarum in contrata Sancte Marie in contrata de Li Fossi pro ecclesia.  
Pecium unum terrarum in contrata de Lu Palmerio et sunt circa tumolorum octo et stat pro ecclesia.  
Pecium unum terrarum in contrata Flomerelle et confines non acostant et stat pro ecclesia vel penes ordinem.  
Pecium unum terrarum in contrata de La Funtana de Lu Castellu et stat penes ordinem.  
Pecium unum terrarum in contrata de Chircito et stat pro ecclesia.

Sequitur civitas Sarragusana.

Tenimentum unum domorum in contrata Sancti Francissi quam tenet Antonius de Brancaleoni ad tempus xxviii annorum et solvit quolibet anno uncias duas sive uncias ii et sunt in tenimento procuratore terre Nothi.<sup>75</sup>

- [f. 32r] Bona existentia in civitate Agrigenti et eius territorio.

In primis.

- Ecclesiam unam sub vocabulo Sancti Johannis Baptiste cum unam campanam.  
Item certa [...].<sup>b</sup>  
Item viii tarenii solvunt heredes condam Antonio de Lubey<sup>76</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
Item vii tarenii solvit Antonius de Alberto pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
Item<sup>c</sup> viii tarenii solvebat olim Nicolaus de Lu Portu ad tempus xxviii annorum pro census unius domus<sup>d</sup> et nunc stat penes ordinem.  
Item i tarenii solvit Nicolaus Maltesi pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
Item i tarenii solvit idem Nicolaus pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
Item v tarenii solvit uxor condam Gain judeo pro census unius apothecae ad tempus xxviii annorum.

\* Vingnaza *sottolineato* <sup>b</sup> *Segue testo eraso* <sup>c</sup> *La rubrica è evidenziata nel margine sinistro.* <sup>d</sup> pro census unius domus *aggiunto successivamente dal redattore sul margine destro*

<sup>75</sup> Questo terreno era nel 1442 tenuto in affitto da Martinus de Johanne: 14 nov. 1442, ASPA, TM, 768. L'affitto ammontava allora a 12 fiorini (nel nostro documento a 2 once ovvero 10 fiorini).

<sup>76</sup> Antonius de Lubey o Lubaldo appare nel 1405 come testimone di un contratto di locazione: 23 nov. 1405, ASPA, TM, 714.

- Item iii tarenì x grana solvit Antonius de Monteleoni pro census unius catoygo ad tempus xxviii annorum.
- Item iiii tarenì x grana solvunt heredes condam Jacobi de Lentini pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- [f. 32v] Item xviii tarenì solvit Aloysius de Rycupuru pro census unius tenimenti domorum ad tempus xxviii annorum.
- Item xii tarenì solvunt heredes de condam magistri Antonio Guarzo pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.
- Item xiii tarenì solvunt idem heredes pro census unius apothecae ad tempus xxviii annorum.
- Item iii tarenì x grana solvunt heredes condam Johannis de Ripulinu pro census unius casalini ad tempus xxviii annorum.
- Item v tarenì solvunt heredes condam Antonio Cozolongo pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item ii tarenì x grana solvit Antonius de Lu Presti pro census unius casalini ad tempus xxviii annorum.
- Item ii tarenì solvit Antonius Mussu pro census duarum domuncularum ad tempus xxviii annorum.
- Item i tarenum solvit notarius Luca pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item ii tarenì solvit idem notarius Lucas pro census duarum domorum cum quadam casalino ad tempus xxviii annorum.
- [f. 33r] Item ii tarenì solvit Betta de Dyana pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item xiiii tarenì solvit magister Angelus de Naro pro census unius cortile domorum ad tempus xxviii annorum.
- Item\* xiii grana solvebat olim Orlandus de Calataiud et nunc est penes ordinem.
- Item i tarenum v grana solvit Philippus de Magistro Pino pro census unius domus cum casalino ad tempus xxviii annorum.
- Item iiii tarenì solvunt heredes condam Johannis de Gallina pro census unius grotte cum puteo ad tempus xxviii annorum.
- Item i tarenum solvunt heredes condam Antonio Lupo extra civitatem pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item ii tarenì x grana solvit Reynaldo de Pitinga pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item ii tarenì x grana solvunt heredes condam Janna de Mole pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item iii tarenì x grana solvit Blaysius de Monteleoni pro census unius casalini cum qua[da]m grotta ad tempus xxviii annorum.
- Item x tarenì solvunt heredes condam Thomeo de Labatia pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.
- [f. 33v] Item i tarenum solvit Petrus de Ximeri pro census unius casalini ad tempus xxviii annorum.

\* La rubrica è evidenziata nel margine sinistro.

- Item xii tarenii solvunt heredes condam Aloysio de Licata pro census unius domus soleratam\* ad tempus xxviii annorum.
- Item iiii tarenii solvit Matheus de Marino pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item iii tarenii solvit idem Matheus pro census unius alie domus eadem modo.
- Item iii tarenii solvit soror Aloysua pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item iiii tarenii solvit Matheus de Lu Portu pro census unius fossam frumenti ad tempus xxviii annorum.
- Item ii tarenii solvit magister Matheus Ysfala pro census unius domus de specerie ad tempus xxviii annorum.
- Item x grana solvit Matheo Kozo pro census unius casalini ad tempus xxviii annorum.
- Item iiii tarenii pro logerio unius domus in contrata Sancti Salvatoris.
- Item viii tarenii pro logerio unius domus quam tenet nobilis Nicolaus de Franckardo.
- [f. 34r] Tenimentum unum domorum intus cortile ecclesie Sancti Johannis scilicet in parte pro ecclesie\* et ordinis et in parte stant pro logerio tarenorum x Tenimentum unum alium in dicto cortile prope ecclesiam stant pro logerio pro tarenis xvi.
- [f. 34v] Secuntur possessiones extra civitatem Agrigenti scilicet in vineis et pheudi. Jhesus.
- Item v tarenii solvit Blasius de Lena pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum scilicet in pheudo.
- Item xiiii tarenii solvit Reynerii Passarello pro census unius viridarii ad tempus xxviii annorum in eodem loco.
- Item v tarenii solvit Nardus de Boniorno pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.
- Item v tarenii solvit Juhanus Infusino pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.
- Item v tarenii solvit Antonius de La Mantia pro census unius vinee in eodem loco ad tempus xxviii annorum.
- Item xiii tarenii solvit magister Jacobus de Lucitu pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.
- Item iiii tarenii solvit Samueli de Voltera pro census unius vinee ad tempus xxix annorum in eodem loco.
- Item vi tarenii solvit Lemmus de Fusca pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco pheudi.
- Item xvi tarenii solvunt Johannes de de\* Poma et eius filius pro census unius locii arboratum vocatum La Maxuni ad tempus xxix annorum per contractum de notario Masi de Bonayro m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>lv<sup>o</sup> iiii indictionis<sup>77</sup> debet idem incipere ad solvendi dictum incensum.

\* Così

<sup>77</sup> 1 set.-31 dic. 1455.



- [f. 35<sup>r</sup>] Item vii tarenì x grana solvit Matheus de Limpi pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.  
 Item vii tarenì x grana solvit Caloyrus de Alfano pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.  
 Idem v tarenì solvit Cola de La Martorana pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.  
 Item v tarenì solvit presbiter Nardus de Crapanzana<sup>78</sup> pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.  
 Item v tarenì solvit Antonius de Pafunne pro census unius vinee imperpetuum m<sup>o</sup>ccccxliiii in eodem loco pheudi.  
 Item v tarenì solvit uxor condam Jacobi de Nigrello pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.  
 Item v tarenì solvunt heredes condam Ri<sup>a</sup> Philippo de Ricomanno pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.  
 Item v tarenì solvit presbiter Nicolaus Sardu pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco pheudi.  
 Item iii tarenì x grana solvit magister Jorlandus Barberius pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco pheudi.  
 Item v tarenì solvit Nardus de Lubeii tanquam heres Friderichi Terrazo pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in dicto pheudo vocatum<sup>a</sup> La Maxuni.
- [f. 35<sup>v</sup>] Item v tarenì solvit Orlandus de Rivello pro census unius vinee ad tempus xxix annorum in eodem loco pheudi.  
 Item v tarenì solvit magister Johannes de Mazara pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco pheudi.  
 Item v tarenì solvit Cola de Alfano et eius heredes pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco pheudi.  
 Item v tarenì solvit Nardus de Alfano pro census unius vinee ad tempus xxix annorum in eodem loco pheudi.  
 Item viii tarenì x grana solvit magister Salvatori pro census unius vinee prope Sanctum Antonium ad tempus xxviii annorum.  
 Item vi tarenì x grana solvunt heredes condam Bartholomei de Crapanzano pro census unius vinee in loco pheudi ad tempus xxviii annorum.  
 Item v tarenì solvit Nicolaus de Abruzo pro census unius vinee ad tempus xxix annorum in eodem loco pheudi.  
 Item v tarenì solvit Johannes de Rivellu pro census unius vinee ad tempus xxix annorum in eodem loco pheudi.  
 Item ii tarenì x grana solvit Johannes Vitularo pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum in eodem loco.  
 Item xiiii tarenì solvit Johannes de Zappatallara pro census unius locii arboratum versus Sanctum Antonium ad tempus xxviii annorum.

<sup>a</sup> Così

<sup>78</sup> La famiglia Crapanzano era nota anche a Palermo: cf. ad es. A. DI PASQUALE, *Palermo*, cit., p. 114 (n. 911).

- [f. 36r] Item v tarenis solvit Antonius de Momphie pro census unius pecii terrarum scilicet tumuli octo terre ad tempus xxviii annorum.  
Item xii tarenis solvit Jacobo Russo pro census unius viridarii in pheudo ad tempus xxviii annorum.  
Item xxx mensis novembris xi indictionis m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xlvii<sup>o</sup> fuit facta obligatio sacre domui mansionis per nobiles fratres de Monferrario scilicet Bartholomeum, Antonium, Johannem, Loysium et sororem ipsorum fratrum scilicet Sibiliam et eius maritum Guilhelmum de Facenti pro parte et legationis vel donationis condam nobilis Johannis de Baudii in uncias duabus imperpetuum super omnia bona sua dicti condam nobili testatoris et heredes ut supra per contractum manu notarii Salvatori de Plaza et debent\* incipere ad solvendum quilibet partem suam contingentem, scilicet tarenis xii in suam uncias duas sive uncias ii.<sup>79</sup>  
Item ii uncias xii tarenis pro logerio pheudi vocatum La Maxuni<sup>b</sup> pro arbazio.
- [f. 36v] Terras vacuas extra civitatem Agregenti.  
Item pecium unum terrarum prope viam Fabarie et stat pro inchole.  
Pecium unum terrarum prope viam qua itur Sacce prope flumen.  
Pecium unum terrarum vocatum Li Mariselli de li Mioriti.
- [f. 38r] Jhesus.  
Bona existentia in terra Salemi.  
In primis.  
Item xiii tarenis solvit Symon de Marcadanti pro census unius tenimenti domorum ad tempus xxviii annorum.  
Item vi tarenis solvit Gerhardus Lu Papa pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.  
Item ii tarenis x grana solvit Jofre de Chalia et eius filius Johannes ad tempus xxviii annorum ab anno viii indictionis.<sup>80</sup>  
Item vi tarenis solvit Andreas de Monca pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Secuntur possessiones extra terram Salemi.
- [f. 38v] Item xii tarenis solvit Cola de Oliva filius condam Petro de Oliva pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum per contractum de notario Rugerio de Formosa<sup>81</sup> m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>lii<sup>o</sup> prime indictionis.<sup>82</sup>  
Item v tarenis solvit Rizado de Ohituru pro census unius jardinello pro

\* *Segue* inp.- *eraso*    <sup>b</sup> *Maxuni sottolineato*

<sup>79</sup> Si conserva il contratto di locazione di questi beni, concluso dai Teutonici con Giovanni Monferraro l'11 novembre 1447 (ASP, TM, 769); l'atto citato da Rieder, del 30 novembre, dovrebbe essere stato un complemento del primo che implica anche i fratelli di Giovanni.

<sup>80</sup> Quindi dal 1<sup>o</sup> set. 1444 o 1459.

<sup>81</sup> Un Simone Formosa figura tra i testimoni di un atto dei Teutonici nel 1426: 10 lug. 1426, ASP, TM, 745.

<sup>82</sup> 1 set.-31 dic. 1452.

contractum factum manu de notario Palmerio de Puzardo m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xliiii<sup>o</sup> viii indictionis<sup>85</sup> ad tempus xxviii annorum.

Item xxv tarenì solvit Matzeato de Markesio pro census unius viridarii ad tempus xxviii annorum per contractum de notario Rugerio de Formosa m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>lii<sup>o</sup> secunde indictionis.<sup>84</sup>

Item xv tarenì solvebat olim Aloysius Baruni pro census unius viridarii que nunc stat penes ordinem et vacat.

Item x tarenì solvit Orlandus de Rizu cum fratre suo in solitum ad tempus xxviii annorum per contractum factum.

Item xxv tarenì solvit notarius Rugerius de Formosa pro census duarum<sup>b</sup> viridariorum ad tempus xxviii annorum per contractum factum manu notario Gerhardo de La Rocka ut apparet in actis dicti notarii.

[f. 40r] Jhesus.

Bona existentia in terra Corleone et in eius territorio.

In primis.

Item iii tarenì solvit Symone Zaurello pro census unius domus imperpetuum per notarium Guilhelmum de Marinzi in terra Corleone.

Item xiiii tarenì solvit Matheus de Buchino pro census unius domus soleratam ad tempus xxviii annorum.

Item x tarenì solvunt pro logerio pro una domo annuatim.

Item viii tarenì solvit Johannes de Bibona pro census unius domus ad tempus xxviii annorum per contractum.

Item viii tarenì solvit Johannes de Floraro pro census unius domus ad tempus xxviii annorum per contractum.

Item xv tarenì solvit Johannes de Ingingnera<sup>85</sup> pro census unius domus soleratam ad tempus xxviii annorum.

Item xii tarenì solvit Johannes de Salerno<sup>86</sup> pro census unius domus soleratam ad tempus xxviii annorum.

Item i tarenum x grana solvit Nicolaus de Dyana pro census unius domuncule ad tempus xxviii annorum.

[f. 40v] Item iii tarenì x grana solvit Antonius de Randazo<sup>87</sup> pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item i tarenum solvit Bartholomeus de Castangnino pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì solvit presbiter Johannes de Garinano pro census unius medietatem cuiusdam domus ad tempus xxviii annorum.

\* non aggiunto al margine sinistro <sup>b</sup> Così

<sup>85</sup> 1 set.-31 dic. 1444.

<sup>84</sup> Data errata: la seconda indizione andava dal 1 set. 1453 al 31 ago. 1454.

<sup>85</sup> La famiglia corleonese degli Ingingnera: Riccadonna de Ingingnera fece testamento nel 1388-89: I. MIRAZITA, *Corleone: ultimo Medioevo. Eredità spirituali e patrimoni terreni*, Palermo 2006, p. 61.

<sup>86</sup> Sua moglie Francesca fece testamento nel luglio 1422: *ibid.*, pp. 91 e 126.

<sup>87</sup> Un omonimo ereditò una casa a Corleone a fine Trecento: *ibid.*, p. 57.

- Item vi tarenì solvit Antonius de condam Angeli de Monte<sup>88</sup> pro census unius domus.
- Item viii tarenì solvit Guilhelmus de Randazo pro census unius domus imperpetuum.
- Item xxvi tarenì solvit Johannes de Florio pro census unius apothecae ad tempus.
- Item iii tarenì solvit Andreas de Castignuni pro census unius domus ad tempus.
- Item xvi tarenì solvit Fridericus de Sacca<sup>89</sup> pro census unius domus ad tempus.
- Item xii tarenì x grana solvit Antonius de Blasio pro census unius domus soleratam ad tempus xxviii annorum.
- Item xiii tarenì solvit Johannes de Anastasio pro census unius domus soleratam ad tempus xxviii annorum.
- [f. 41r] Item xii tarenì solvit magister Nicolaus Brazocurto pro census unius domus soleratam ad tempus xxviii annorum.
- Item viii tarenì solvit Guilhelmus de Assella pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item viii tarenì solvit magister Antonius Carbilga pro census unius domus imperpetuum.
- Item vii tarenì x grana solvit Andreas Tumarella pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.
- Item iii tarenì solvit magister Pinus de Scatarro pro census unius viridarii extra portam terre ad tempus.
- Item xxiii tarenì solvit Symone de Brando pro census unius tenimenti domorum imperpetuum.
- Item xvi tarenì solvit Ricardus de Trayna pro census unius domus imperpetuum. Capella vocatum<sup>\*</sup> de Sancto Andrea<sup>90</sup> ex parte unius domunculi et debet reduci pos[t] certum tempus ad sacram domus et solvunt tarenì iii. Extra terram sequitur.
- [f. 41v] Item i uncia solvit Layrunus de Dyana cum socio pro census unius molendino ad tempus xxviii annorum.
- Item iii uncias vi tarenì solvebat Symon de Arcudii pro census duorum molendinorum et fugit et ad presens stant penes ordinem.
- Item i tarenum solvit Fiscurio de Bello pro census unius cluse ad tempus xxviii annorum et nunc tenet Franciscus de Constantino.
- Item iii tarenì x grana solvit presbiter Rogerius de Arasi pro census unius vinee.
- Item iii uncias solvunt pro pheudo quolibet anno pro logerio arrarum.<sup>91</sup>

\* Così

<sup>88</sup> Si tratta con buone probabilità di un parente del *magister* Antonius de Monte, membro della confraternita di Sant'Elena nel 1416 ed esecutore di un testamento nel 1422 (*ibid.*, pp. 66 e 116).

<sup>89</sup> Un *magister* Federico de Xacca è menzionato in un testamento del luglio 1422: *ibid.*, p. 83.

<sup>90</sup> Il documento parla di 'cappella', non sappiamo dunque se si tratta della chiesa di Sant'Andrea, ubicata tra via Cammarata e vicolo San Pietro.

<sup>91</sup> Vista la parola utilizzata e anche l'entità della somma, si riferisce probabilmente alla concessione delle terre arabili o, nel caso il redattore avesse inteso *herbarum*, degli erbaggi.

Item xx tarenì solvit notarius Andreas de Sarzana<sup>22</sup> pro census unius pecii terrarum imperpetuum quam pecium terrarum nunc tenet eius frater scilicet Philippus.

Item iii tarenì x grana solvunt heredes condam Symuni Lu Caxsu pro census unius vinee.

Item iiii tarenì solvit Nardus de Blasco pro census unius medietate unius pecii terrarum scilicet cum tribus partibus.

[f. 42r] Medietas unius pecii terrarum in territorio Batticani<sup>23</sup> indiviso cum alio pecio terrarum de Sancto Francisco civitatis Panormi et solvit Andreas Cunellus in frumento tumolarum xii pro census.

Marratus Aparum solvit quolibet anno quartarium unum mellis et rotulum cerei pro census.

[f. 43r] Jhesus.

Bona existentia in terra Casternofo.

In primis.

Item xxiiii tarenì solvit magister Matheus de Cordario pro census unius tenimenti domorum ad tempus xxviii annorum per contractum de notario Francisco de Sanjorse m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xlviij<sup>o</sup> xii indictionis.<sup>24</sup>

Item x grana solvit Andrea de Lu Mizuso pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenì x grana solvit Rugerius de Rosata pro census unius domus per contractum de notario Francisco xvii augusti vii indictionis m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xliiii<sup>o</sup> in Casternofo celebratum.

Item i tarenum solvit Petrus de Dyrau pro census unius domus ad tempus xxviii.

Item ii tarenì solvit domina Antona de Pallatina pro census unius domus ad tempus.

Item i tarenum x grana solvit Momfre Lu Badu pro census unius domus ad tempus.

Item\* domus una quam olim tenebat Cola Grifulino et solvebat tarenum unum et nunc ruinata et penes ordinem.

Item ii tarenì solvit Fridericus de Lanchi pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item vi tarenì solvit Antonius de Armini pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

[f. 43v] Item iii tarenì solvit magister Marinus de la Porta pro census unius domus

\* non aggiunto al margine sinistro

<sup>22</sup> La moglie di Andrea, Belrisia, figlia di Giorgio Bracco, risulta dal testamento del padre, del luglio 1422: I. MIRAZITA, *Corleone*, cit., pp. 78 e 110.

<sup>23</sup> Sul feudo di Batticano nel territorio di Corleone, cf. H. BRESC, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile. 1300-1450* («Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome», 262), Palermo, Roma 1986, pp. 679, 684, 899 e pass.

<sup>24</sup> 1 set.-31 dic. 1448.

ad tempus xxviii annorum per contractum factum notario Francisco de Saniorsi m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xlvi<sup>o</sup> xii indictionis<sup>95</sup> in Castronoffo.

Item i tarenum x grana solvit Guidus de Turnetto pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenis solvit Cola Gudemi pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item i tarenum x grana solvit Andeas de Marturana pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item vii tarenis solvit magister Matheus de Cordario pro census duarum domorum ad tempus xxviii annorum.

Item ii tarenis solvit Rugerius de Rosata pro census unius vinee per contractum de notario Francisco de Saniorsi m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xlvi<sup>o</sup> vii indictionis.<sup>96</sup>

Item xvi tarenis solvit presbiter Antonius Lu Dissu pro census unius viridarii per contractum de presbitero Bartholomeo m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xviii<sup>o</sup> vel octo.

Item i uncia vi tarenis solvit Antonius de Matalano pro census unius viridarii arboratum ad tempus xxviii annorum per contractum de notario

Francisco de Saniorsi m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>xlvi<sup>o</sup> die xviii mensis augusti vii indictionis.

[f. 44r] Item iii tarenis solvit Petrus Lu Barberu pro census unius vinee ad tempus.

Item ii tarenis x grana solvit Johannes de Grimaldo pro census unius pecii terrarum ad tempus xxviii annorum iii indictionis in antea m<sup>o</sup>cccc<sup>o</sup>liiii<sup>o</sup>.<sup>97</sup>

Molendinum<sup>\*</sup> unum quam olim tenebat magister Nicolaus Carpenterius cum aliquas terras pro census tarenorum sex et nunc vacat.

Item ii uncias x tarenis x grana solvit Antonius Canella pro logatione pheudotti vocatum de Sancto Andrea pro annis quinque, scilicet ab anno prime indictionis in antea solvere debet.<sup>98</sup>

Terras vacuas.

In primis.

Pecium unum terrarum in contrata de Li Chonti.

Pecium unum terrarum in eadem contrata.

Vineale unum in eadem contrata.

Pecium unum terrarum in contrata de Olivi.

Vineale unum quam olim tenebat Antonius Saporitu et nunc vacat.

Pecium unum terrarum in contrata de Li Ayrri et ista stant penes ordinem.

[f. 44v] Jhesus.

In terra Camarate.

Item ii tarenis solvit magister Antonius de Li Saxi pro census unius vinee imperpetuum.

\* non aggiunto al margine sinistro

<sup>95</sup> 1 set.-31 dic. 1448.

<sup>96</sup> 1 gen.-31 set. 1444.

<sup>97</sup> 1 set.-31 dic. 1454.

<sup>98</sup> L'anno della prima indizione dovrebbe essere quello dal 1° settembre 1452 sino al 31 agosto 1453.

Item xv grana solvit Lu Maltesi pro census unius pecii terre in contrata Valluni.

Item iii tarenì solvir Johannes Brazalona pro census unius domus imperpetuum.

In terra Vicarii.

Item xxviii tarenì solvit Symoni de Vinanti pro census unius vinee ad tempus xxviii annorum.

Item iii tarenì solvit Chicco de Mirabili pro census unius domus.

Domuncula una quam olim tenebat Johannes de Patti et nunc vacat.

Pecias octo terrarum in territorio Vicarii cum eorum confinibus et vacant.

[f. 46r] Jhesus.

Bona existentia in terra Sacce consignutum<sup>a</sup> ordini per confratres Sancte Margarite die xii mensis novembris viiii indictionis.<sup>b</sup>

In primis.

Item iiii tarenì solvit Cheli Catanzaru pro census unius domus imperpetuum.

Item ii tarenì solvit Johannes Lu Scadutu pro census unius domus imperpetuum.

Item ii tarenì solvit Philippus Lu Iaganti pro census unius domus imperpetuum.

Item viiii tarenì solvit Petrus Pantaleo pro census unius domus imperpetuum.

Item i tarenum x grana solvit domina Themia pro census unius domus imperpetuum.

Item vii tarenì x grana solvit Johannes Barlirii pro census unius domus imperpetuum.

Item xi tarenì solvit Mardocho Scifria judeus pro census unius domus imperpetuum.

Item v tarenì solvit notarius Andreas de Lyotta pro census unius domus imperpetuum.

Item viii tarenì x grana solvit Fridericus de Clarello pro census unius domus imperpetuum.

Item vi tarenì solvit Johannes Taberna pro census unius domus imperpetuum.

Item iii tarenì solvit Petrus Guernerii pro census unius domus imperpetuum.

Item vi tarenì solvit condam magister<sup>b</sup> Pinus de Li Boy pro census unius domus imperpetuum.

<sup>a</sup> Così <sup>b</sup> Segue Petrus eraso

<sup>b</sup> Sul patronato della Magione dei Teutonici su Santa Margherita di Sciacca si veda sopra. La data è il 12 novembre 1445.

- [f. 46<sup>v</sup>] Item vi tarenì solvit Thomeo Iamquinterii pro census unius domus imperpetuum.  
 Item xii tarenì solvit idem Thomeo pro census unius domus imperpetuum.  
 Item vi tarenì solvit<sup>a</sup> Guilhelmo de Pyralta pro census unius domus imperpetuum.  
 Item xxi tarenì solvit Symon de Iussi pro census unius domus imperpetuum.  
 Item x tarenì solvit Lemmus Laboccara pro census unius domus imperpetuum.
- [f. 48<sup>r</sup>] Jhesus.  
 Redditus et proventus de in censualibus in civitate Missane et eius confinibus pro ecclesia Sancte Marie Alamanorum et que pertinent ad preceptoriam dicte domus<sup>b</sup> et cum suis pertinenciis.  
 In primis.  
 Item vi uncias solvit Cola de Sancto Sepulcho pro census unius cluse cum vvine<sup>c</sup> et arboribus imperpetuum.<sup>100</sup>  
 Item iii uncias solvunt Angelus de Aquila et Nicolaus eius filius pro census unius vinee imperpetuum.  
 Item ii uncias xii tarenì solvit Masius Calasto pro census unius locii arboratum ad tempus xxviii annorum.  
 Item ii uncias solvit Matheus de La Mantalpa pro census unius pheudotto ad tempus xxviii annorum.  
 Item xxi tarenì x grana solvit dominus Masius de Romano<sup>101</sup> pro census certarum terrarum in pheudi Pezuli imperpetuum.  
 Item xx tarenì solvunt heredes condam Philippo de Johanne<sup>102</sup> pro census unius domus et hoc imperpetuum.  
 Item xv tarenì solvunt confratres Sancti Nicolai pro census unius jardinelli imperpetuum.
- [f. 48<sup>v</sup>] Item xii tarenì solvit Antonius Chiso pro census unius domus ala Conzarie Grandi ad tempus imperpetuum.  
 Item xiii tarenì solvit magister Petrus de Falco de Patti pro certis terratoriis et<sup>d</sup> casalinis imperpetuum.  
 Item xii tarenì solvit domina Thura de Folga pro census unius viridarii et hoc imperpetuum.

<sup>a</sup> Segue Helmus *eraso*    <sup>b</sup> dicte domus *sottolineato*.    <sup>c</sup> Così    <sup>d</sup> s *depenn.*

<sup>100</sup> Nicola Sansepolcro ha comprato l'affitto di questo terreno nel 1442: 14 gen. 1442, ASPA, CM, 361, ff. 55<sup>r</sup>-56<sup>v</sup>. Un documento di Santa Maria degli Alemanni di Messina, del 1423, parla di altri terreni che gli erano appartenuti nel passato: 4 ott. 1423, ASPA, CM, 361, ff. 15<sup>r</sup>-29<sup>r</sup>.

<sup>101</sup> Masio Romano, figlio di Benedetto e di Sicilia Marchisio: si veda D. SANTORO, *Messina l'indomita. Strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo* («Medioevo mediterraneo», 2), Caltanissetta, Roma 2003, pp. 183, 238, 241 e 337.

<sup>102</sup> Filippo era defunto già nel 1430: *ibid.*, p. 297.



Item vii tarenì x grana solvunt heredes condam Alexandro de Falcuni pro census unius locii arboratum imperpetuum.

Item iiii tarenì x grana solvit Johannes de Bonfilgo<sup>103</sup> pro census unius locii arboratum imperpetuum.

Item vii tarenì solvit Cola Chirili pro census unius domus imperpetuum.

Item v tarenì solvit presbiter Guilhelmus de Reynerio pro census unius jardiñelli ad tempus xxviii annorum.

Item v tarenì solvunt heredes condam Johanni de Steygetta pro census unius domus imperpetuum.

Item iiii tarenì solvunt confratres Sancti Sebastiani pro census certarum terrarum scilicet ad Sanctum Stephanum<sup>104</sup> imperpetuum.

[f. 49r] Item iiii tarenì tenetur solvere monasterium Sancte Barbare<sup>105</sup> pro census certarum terrarum apud Sanctum Stephanum imperpetuum.

Item iii tarenì solvit dominus Antonius de Ricco pro census unius taberne imperpetuum.

Item i tarenum solvit conventus Sancti Francisci<sup>106</sup> pro census unius domus imperpetuum.

Item i tarenum solvunt heredes condam Nico Jordano<sup>107</sup> pro census unius domus imperpetuum.

Item iiii tarenì solvunt heredes condam magistri Angeli de Lebro pro census unius jardiñelli ad tempus xxviii annorum.

Item x grana solvit presbiter Matheus de Silvestro pro census unius casalini et hoc imperpetuum.

Item iiii tarenì solvunt heredes condam Katerine de Cantissa pro census unius domus prope ecclesiam Sancte Marie de Alamanniis.<sup>a</sup>

Item ii tarenì solvit presbiter Guilhelmus de Reynerio in vita sua pro balneo.

Idem presbiter Guilhelmus solvit pro census unius casalini pro tarenum i grana x imperpetuum.

Item xvi tarenì solvit magister Andreas de Alabrando pro census unius jardiñi prope ecclesiam Sancte Marie de Alamanniis<sup>a</sup> ad tempus.<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Così    <sup>b</sup> Segue un trattino

<sup>103</sup> Sul cavaliere Giovanni Bonfiglio, documentato negli anni 1420-40, si veda *ibid.*, pp. 184, 225, 277 e 358.

<sup>104</sup> Non si intende la zona presso la chiesa di Santo Stefano di Messina, nel borgo della Bocchetta, bensì Santo Stefano di Briga, a ca 14 km a Sud di Messina, non lontano dal feudo di Pezzolo.

<sup>105</sup> Si tratta del monastero benedettino di Santa Maria di Malfinò: si veda D. CICCARELLI, *Il tabulario di S. Maria di Malfinò* («Biblioteca dell'Archivio storico messinese», 6, 7), Messina 1986.

<sup>106</sup> Cf. E. VERMIGLIO, *La presenza francescana a Messina tra il XIV e XV secolo: lasciti, donazioni e testamenti*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Messina, Atti del convegno di studio, Messina, 6-8 novembre 2008* («Collana Franciscana», 27), a c. di C. MICELI e A. PASSANTINO, Palermo 2009, pp. 383-99.

<sup>107</sup> Un cavaliere Nicola Giordano era esecutore di un testamento nel lontano 1338: D. SANTORO, *Messina l'indomita*, cit., p. 313.

[f. 49v] Dicta ecclesia Sancte Marie Alamannorum civitatis Missane<sup>a</sup> tenet et possidet quadam vineam sitam et positam in contrata que vocant ala Nuciata prope vineam de Cola Parti et ex alia parte prope vineam de Cola de Placentini pro domo.

Introitus Talerme.

Item vii tarenii x grana solvit Cola de Mascarii pro census unius domus imperpetuum.

Item iii tarenii x grana solvit Antonius Calanzuni pro census unius domus ad tempus xxviii annorum.

Item v tarenii solvunt heredes condam Rosa de Maniserli pro census unius domus imperpetuum.

Item xv grana solvit Cola Factafu pro census unius jardinelli.

[f. 50r] Introitus Lentini et Meney.

Item iii uncias von Lentini, Meneo und von Sancto Philippo ex transacto locata quas uncias tres olim fuerunt preceptorie terre Nothi et dominus Conradus Täufel inpetravit pro ipse de domino Henrico Guldenbein<sup>108</sup> pro civitate Missane et taliter est deceptus preceptorie terre Nothi intantum.

[f. 50v] Introitus Paternioni.

Item ii uncias solvunt procuratores ibidem ex transacto pro incensualibus et terrariis, tergaais<sup>b</sup> ac etiam de piscariis vel laciis ibi existentibus et hec omnia ut supra pertinebant ad preceptoriam domus Sancte Trinitatis terre Nothi.

Secuntur<sup>c</sup> adhuc membra quas pertinent ad preceptoriam civitatis Missane scilicet de Sancto Stephano.

Introitus de Sancto Stephano<sup>109</sup> et de Pezulo pro civitate Missani.

In primis.

Item x tarenii solvit Berthulus de Misero pro census unius vinee et certarum terrarum imperpetuum.

Item iiiii tarenii x grana solvit Petrus Curuza pro census certarum terrarum imperpetuum.

Item iiiii tarenii solvit monasterium Sancti Placiti<sup>110</sup> pro certis terris imperpetuum.

<sup>a</sup> Frase sottolineata    <sup>b</sup> Così per terragiis    <sup>c</sup> Secundur correcto in Secuntur

<sup>108</sup> Commendatore del baliate teutonico dal 1430 al 1432: K. TOOMASPOEG, *Les Teutoniques en Sicile (1197-1492)* («Collection de l'École française de Rome», 321), Roma 2003, 218, p. 480.

<sup>109</sup> Santo Stefano di Briga (Me).

<sup>110</sup> Monastero benedettino di S. Placido Calonerò vicino a Pezzolo.

Item vi tarenii solvit Johannes Curuzu pro census certarum terrarum imperpetuum.

Item ii tarenii x grana solvit uxor condam Orlandi de Cugerii<sup>a</sup> pro census certarum terrarum imperpetuum.

Item ii tarenii x grana solvit uxor condam Petri Suluti pro census certarum terrarum in pheudo Cassi imperpetuum.

Item ii tarenii x grana solvit Nardo Calli pro census unius pecii terrarum in pheudo Cassi imperpetuum.

Item ii tarenii x grana solvit Johannes de Constantino pro census unius pecii terrarum in pheudo Cassi imperpetuum.

[f. 51r] Idem Johannes tenet et possidet aliam pecium terrarum et solvit terragium. Item i tarenium x grana solvunt insolitum Antonius Imbuto et Dominicus Lago pro census unius pecii terrarum que vocatur de Sancta Margarita imperpetuum.

Et<sup>b</sup> hec omnia sunt bona reservanda ius terre Nothe cum suis pertinentiis que stant ad voluntatem domini magistri ut provideatur scilicet de Lentini et Meneo et Paterneo.

Indignus famulus ordinis frater Chrispofforus Ryeder thesaurarius sacre domus mansionis ac totius provincie humilis extraxi ab horigenalibus quaternis manibus propriis.

<sup>a</sup> Gu- eraso <sup>b</sup> non aggiunto al margine sinistro



YASMINA ROCÍO BEN YESSEF GARFIA

REDES GENOVESAS EN LA MONARQUÍA  
IMPERIAL HISPÁNICA: LOS SERRA EN LA BANCA  
SEVILLANA A INICIOS DEL SEISCIENTOS \*

*Aproximación a la red de los Serra en la geografía hispánica a principios del siglo XVII.*

Para ilustrar las potencialidades y aplicaciones del análisis de redes para la comprensión de la logística del sistema imperial hispánico será útil acudir al estudio de los acontecimientos derivados de la quiebra del banco público de Sevilla «Jácome Mortedo y Compañía y Consortes» el 23 de marzo de 1601.<sup>1</sup> En concreto, se trata de dos procesos ejecutados contra Battista Serra, banquero genovés situado en la Corte desde finales del XVI y hasta 1618, y relacionados con su participación en las actividades del banco en cuestión: el primero lo

\* Este trabajo es fruto de una investigación más amplia y aún incompleta sobre el papel de las redes del banquero genovés Battista Serra en el funcionamiento y definición del sistema imperial hispánico a través de su participación en la banca pública de Sevilla, y cuyas hipótesis, implicaciones y primeras conclusiones espero poder desarrollar a corto plazo.

<sup>1</sup> El banco había sido el resultado de la adheala de un asiento firmado por el genovés y vecino de Sevilla, Adan de Vivaldo, en 1595. Este terminó cediendo el privilegio a Pedro de la Torre Espinosa que, junto a su sobrino Pedro Maella y a su hermano Juan Castellanos Espinosa, en esos momentos en Madrid, fundaron el banco «Pedro de la Torre Espinosa y cía». La muerte prematura de Pedro de la Torre el 20 de marzo de 1596 propició que Juan Castellanos tomara el control asistido por Pedro Maella, así como la entrada en la gestión del banco de Jácome y Juan Francisco Mortedo (hermanos), y de Martín Aguirre el 15 de abril de 1600. La entidad comenzó a funcionar bajo el nombre «Jácome Mortedo y compañía y consortes», aunque Juan Castellanos y Pedro de Maella continuaron actuando en segunda línea. En S. TINOCO RUBIALES, *Banca privada y poder municipal en la ciudad de Sevilla (siglo XVI)*, en *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Atti del Convegno, Genova, 1-6 ottobre 1990*, vol. II, Genova 1991, publicado por «Atti Soc. ligure Stor. p.», n.s., XXXI (CV), fasc. II, pp. 1053-131; F. RUIZ MARTÍN, *La banca de España hasta 1782*, en Id., *El banco de España: una historia económica*, Madrid 1980, pp. 1-196: 48-52.

encabezó Hernando de Torres en marzo de 1601<sup>2</sup> por un juro al quitar de 375.000 maravedíes a 14 mil el millar sobre alcabalas de Jerez, que Torres habría comprado a través del banco Mortedo para sus nietos don Hernando, doña Ana y doña Isabel de la Hoz, y que Serra había desempeñado al Adelantado de Castilla con el fin de revenderlo posteriormente a un interés más bajo;<sup>3</sup> el segundo litigio fue iniciado por los patronos de las obras pías de Juan y Marcos de Mendiola (difuntos) que exigieron a Serra en 1607 y en 1613 que les entregara el privilegio de un juro de 43.400 maravedís de a 20 mil el millar.<sup>4</sup> Una renta que, según los demandantes, Battista Serra había hipotecado como fianza del banco Mortedo y que, al haber quebrado, estos tenían el derecho a cobrar.

En los años en los que se desarrollaron los litigios precisados, la consolidación de la familia Serra era patente.<sup>5</sup> En esta época destacaba el ya mencionado Battista Serra q Antonio, sobrino predilecto de Geronimo Serra, este último su tutor debido a la muerte prematura de Antonio Serra y uno de los primeros en establecer asientos de dineros con la Corona hispánica en los años 90 del 1500.<sup>6</sup> El prota-

<sup>2</sup> Concretamente, el 19 de marzo de 1600, Torres obtuvo poder de sus nietos para ir a juicio y acto seguido, nombró procurador a Antonio Moya. En consecuencia, Serra instituyó como procurador a Francisco Álvarez de Villareal. Por tanto, unos días antes de que se anunciara la quiebra definitiva del banco el 23 de marzo. En Archivo general de Simancas (AGS), *Expedientes de Hacienda*, legajo 821, unidad no numerada.

<sup>3</sup> *Ibid.* Concretamente, el juro original en poder del Adelantado de Castilla, don Martín de Padilla, Conde de Santa Gadea, era un juro de por vida de 375.000 maravedíes de renta anual a 8 mil el millar. Es decir, si inicialmente por la entrega de un principal de 8000 maravedíes se recibían 1000 maravedíes de renta anual (un 12,5% de interés), la misma renta adquirida por Hernando de Torres, esta vez a 14 mil el millar, suponía la entrega de un principal mayor para obtener un interés anual menor (por cada 14.000 maravedíes de principal entregados, se obtendrían 1000 mrs de renta anual, lo cual supone un interés de 7,14% anual frente al 12,5% que rendía el mismo juro en manos del Adelantado).

<sup>4</sup> Por tanto, a un interés anual del 5%. Archivo general de Indias (AGI), *Contratación*, legajo 494, n° 2. El legajo está dividido en varios bloques no numerados, pero sí foliados.

<sup>5</sup> Sobre la familia Serra, véase E. PODESTÀ, S. MUSELLA, F. AUGURIO, *I Serra*, Torino 1990; L. SERRA DI GERACE, «Collezione completa dei manoscritti genealogici», voll. I-III (en el Archivio di Stato di Napoli, «Sala Diplomatica»).

<sup>6</sup> A pesar de su importancia, la andadura de Geronimo Serra es aún incierta. Su

gonismo de Battista desde finales del siglo XVI nos lo evidencian los sucesos previos al acuerdo del Medio General confirmado por el rey hispánico y sus acreedores el 14 de febrero de 1598. En el momento en el que se produjo el decreto de suspensión de pagos de la Real Hacienda hispánica del 29 de noviembre de 1596, el crédito de Battista Serra con la Corona montaba los 112.000.000 de maravedíes, por debajo de Ambrogio Spinola (cesionario de J.F. Galero) con 133.000.000.<sup>7</sup> Su participación en la Compañía del Medio General, fundada el 29 de noviembre de 1597 y compuesta por todos los hombres de negocios afectados,<sup>8</sup> fue bastante controvertida. Los intentos iniciales de Serra de negociar por su cuenta con los ministros españoles, a costa del resto de sus compañeros que veían en la unión el único modo de obtener el compromiso de pago de sus deudas, sin duda provocaron antipatías entre los otros genoveses.<sup>9</sup> Aunque se vio obligado a ceder ante las presiones del grupo, es evidente que Battista Serra salió fortalecido de la bancarrota. Fue a partir de 1599 que el apellido Serra emergió con fuerza en los asientos firmados en Madrid con la Corona.<sup>10</sup> Destacaron en este sentido, Cattaneo Serra q Nicolò (primo de Battista) y Gio Pietro Serra q Francesco (tío de ambos) que, en compañía con Gio Benedetto Spinola (muy probablemente cuñado de Cattaneo Serra) participaron en varios de los asientos efectuados

introducción en los asientos de dineros se produjo a través de su vinculación entre 1587 y 1591 con Nicolò Sivori, genovés que desde 1579 se encontraba establecido en Amberes. En V. VÁZQUEZ DE PRADA, *Lettres marchandes d'Anvers*, Paris 1960, vol. 1, pp. 193, 194. Sobre la colaboración entre estos y sobre las actividades de Geronimo Serra en la Monarquía Hispánica y en la República se profundizará en la tesis doctoral.

<sup>7</sup> En F. RUIZ MARTÍN, *Las finanzas durante el reinado de Felipe II*, «Hispania», 2 (1968), pp. 114-73: 68.

<sup>8</sup> La Compañía representaba a todos los financieros «decretados», pero se encontraba presidida por cuatro hombres de negocios: Hector Picamiglio, Ambrosio Spinola, Juan Jacome Grimaldi y Francisco de Maluenda, los tres primeros genoveses.

<sup>9</sup> R. CANOSA, *Banchieri genovesi e sovrani spagnoli tra Cinquecento e Seicento*, Roma 2000, p. 209.

<sup>10</sup> No es momento aquí de relacionar los extensos tratos económicos mantenidos por la familia Serra con la Monarquía Hispánica a principios del siglo XVII. No obstante, el análisis de los mismos es uno de los cometidos de mi actual investigación de tesis doctoral.

por Sinibaldo Fiesco y Juan Bautista Justiniano, dos de los banqueros genoveses más reconocidos de la Corte de Felipe III.<sup>11</sup>

En lo que respecta a Battista Serra, desarrollaba sus asientos financieros a través de una compañía comercial en la que participaban él mismo, su hermano Paolo Serra y su cuñado Nicolò Pallavicini, este último activo en las ferias de Piacenza y Besançon.<sup>12</sup> A su vez, Battista contaba para sus asientos en Flandes con otro hermano, Francesco Serra, que al menos desde 1599 se encontraba en Amberes donde colaboró con Geronimo Serra en los períodos que este transcurrió en la ciudad flamenca hasta su desplazamiento a Génova, y con Vincenzo Centurione, hermano de Ottavio Centurione.<sup>13</sup> En el

<sup>11</sup> Este último, hijo de Minetta Serra y de Vincenzo Giustiniani, era primo lejano de Cattaneo Serra y, al mismo tiempo, era cuñado de Sinibaldo Fiesco que contrajo nupcias con su hermana, Tomasina Giustiniani. Por otro lado, una hermana de Cattaneo Serra, Paola Serra, casó con un Gio. Benedetto Spinola, probablemente el mismo con el que Cattaneo se asoció junto a su tío Gio Pietro Serra. En relación a la implicación de la compañía Serra-Spinola en los asientos de Sinibaldo Fiesco y Juan Bautista Justiniano, ver AGS, *Dirección General del Tesoro (DGT), Inventario 11, legajo 2-8*.

<sup>12</sup> Pallavicini participaba de un 25% de la compañía que sostenía con Paolo y Battista Serra en Génova y en las ferias de Besançon y de Piacenza. Asimismo, para los negocios de España se hallaba en compañía al 25% sólo con Battista Serra. En E. PODESTÀ, *Uomini monferrini, signori genovesi*, Genova 1986, p. 250. Nicolò estaba casado con Maria Serra, hermana de Battista Serra, y era además cuñado de Ambrogio Spinola, futuro Marqués de los Balbases, puesto que su hermano mayor, Francesco Pallavicini, contrajo matrimonio con Battina Spinola, hermana de Ambrogio. Al respecto, véase A.M. BUONAROTI, *Alberi genealogici di diverse famiglie nobili, compilati et accresciuti con loro prove dal molto reverendo fra' Antonio Maria Buonaroti, sacerdote professo del Sag'Ordine Gerosolimitano in Genova, distribuita in tre tomi*, vol. III, p. 22 en BCB, m.r. VIII. 2. 31.

<sup>13</sup> De nuevo, el círculo de los Serra engloba a otro de los banqueros genoveses más potentes de principios del siglo XVII: Ottavio Centurione. Sobre el protagonismo de este personaje, véase C. SANZ AYÁN, *Octavio Centurión, I marqués de Monesterio. Un «bíbido» necesario en la monarquía hispánica de Felipe III y Felipe IV*, en *Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713)*, vol. II, publicado en «Atti Soc. ligure Stor. p.», n.s., LII (CXXV, 2011), pp. 847-72. Francesco Serra cooperaba además con el ya citado Nicolò Pallavicini al 25% en Amberes y al 25% en Génova, Besançon y Piacenza, y era el representante en Amberes de la compañía comercial genovesa con base en Madrid de Juan Jácome Doria al menos hasta 1602. Sobre los tratos de Pallavicini con Francesco Serra, véase E. PODESTÀ, *op. cit.*, p. 250. Sobre su impli-



reforzamiento de la posición de Francesco Serra en Amberes fue vital el nombramiento como gobernador de los Países Bajos en 1606 de Ambrogio Spinola, futuro marqués de los Balbases, así como la designación de Serra como cónsul de la nación genovesa de la ciudad flamenca en 1607.<sup>14</sup>

La red Serra habría sido poco funcional si no hubiera contado con representantes en Nápoles, Roma o Génova. En esta última, era necesario la ubicación estratégica de agentes al servicio de las necesidades financieras del embajador español en la República y que pudieran, al mismo tiempo, hacerse cargo de la plata que arribaba a Génova desde los puertos peninsulares. Además de Nicolò Pallavicini y de Geronimo Serra en períodos puntuales, sabemos de la presencia de Nicolao Serra (padre de Cattaneo), que además de establecer tratos económicos con el ministro español en Génova, desempeñó cargos en algunas las principales magistraturas del gobierno ligur.<sup>15</sup> En lo que se refiere a Roma, tanto la República como la monarquía hispánica y los Serra estaban enormemente interesados en contar con figuras preminentes que pudieran ejercitar su influencia sobre la política vaticana en modo de favorecer sus objetivos. Las

cación con la compañía Doria, C. ÁLVAREZ NOGAL, *Las compañías bancarias genovesas en Madrid a comienzos del siglo XVII*, «Hispania», LXV/1, 219 (2005), pp. 67-90: 73.

<sup>14</sup> La colaboración de los Serra con Ambrogio Spinola será de vital importancia en esta época, sobre todo en uno de los momentos más críticos vividos por los Serra a principios del Seicientos. Se trata de las dificultades que sufrieron junto a los Centurione en la feria de Piacenza de Pascua de 1606, que finalmente pudo celebrarse gracias a la intervención a su favor de Spinola. El «descubierto» se repitió en la feria de agosto por el incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los correspondientes de Nicolò Serra y Vincenzo Centurione en la plaza mencionada. Véase, I. PULIDO BUENO, *El gran mercader y la Corte Real del Renacimiento. La familia genovesa Centurión (mercaderes, diplomáticos y hombres de armas), al servicio de España. 1380-1680*, Huelva 2004, p. 243. A pesar de la nueva mediación de Spinola a favor de los susodichos, la feria de agosto tuvo que postergarse y, finalmente, cancelarse. Sobre la ayuda de Spinola a Francesco Serra y a Vincenzo Centurione, A. PACINI, «*Macchine, porte, chiavi, scale*»: *logistica militare e affari finanziari a Genova tra fine Cinque e inizio Seicento*, en *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, a c. di M. SCHNETTGER, C. TAVIANI, Roma 2011, pp. 89-127: 117 y 119.

<sup>15</sup> E. PODESTÀ, S. MUSELLA, F. AUGURIO, *op. cit.*, p. 60. Sobre la actividad política de Nicolò Serra se profundizará en el texto resultante de la tesis doctoral.

ambiciones de todos ellos se vieron satisfechas en 1611, cuando Giacomo Serra q Antonio, hermano de Battista, fue nombrado cardenal.<sup>16</sup> Tampoco el enclave napolitano, en el que los Serra contaban con una amplia experiencia, fue descuidado.<sup>17</sup> El interés que la familia mostró en la plaza se concentró fundamentalmente en el tráfico comercial del trigo mediterráneo, en la circulación del dinero a través de sus ferias de cambio y en las exigencias económicas del virrey. En todas estas facetas destacó, al menos en los primeros 20 años del 1600, Ottavio Serra q. Gio Battista el cual actuó como intermediario de la nobleza y de los mercaderes del reino de Nápoles, a los que asistía en la gestión y envió al virreinato de los documentos reales que testimoniaran los privilegios que les había concedido el monarca, y en la conclusión de los negocios que tenían pendientes con individuos de la Corte. Actividades en las que, por supuesto, fue imprescindible la colaboración con su primo Battista Serra, cuyos servicios pagaba a través de los correspondientes que la compañía Serra-Pallavicino ya citada tenía en las ferias de Piacenza.<sup>18</sup>

Como se ha podido observar hasta el momento, la enorme visibilidad de la familia a principios del XVII no sólo dependió de su

<sup>16</sup> Archivio di Stato di Genova (ASGe), *Archivio Segreto (AS)*, *Litterarum*, 1880, Carta de la República al Cardinal Serra, 25 de agosto de 1611, fol. 150v, en la que el gobierno de Génova lo felicita por su nombramiento.

<sup>17</sup> Es conocida la presencia temprana de genoveses en el virreinato de Nápoles. Al respecto, R. COLAPIETRA, *I genovesi a Napoli nel primo Cinquecento*, «Stor. e Politica», 6-7 (1968), pp. 386-419; A. CALABRIA, *Finanzieri genovesi nel Regno di Napoli nel Cinquecento*, «R. stor. ital.», 101 (1989), pp. 578-613; G. MUTO, *Cittadini e 'forestieri' nel regno di Napoli: note sulla presenza genovese nella capitale tra Cinque e Seicento*, en *Sistema di rapporti internazionali ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, a c. di M. DEL TREPPO, Napoli 1994, pp. 164-78; A. MUSI, *Mercanti genovesi nel regno di Napoli*, Napoli 1996; A. BRANCACCIO, «Nazione genovese». *Consoli e colonia nella Napoli Moderna*, Napoli 2001; L. COVINO, *La vicenda dei Cattaneo nel Mezzogiorno moderno: ascesa e consolidamento*, «Arch. stor. Prov. napoletane», CXXII (2004), pp. 213-56.

<sup>18</sup> Sobre las actividades económicas de Octavio Serra en Nápoles, en estrecha concomitancia con los negocios transcurridos en Madrid y con los cambios de Piacenza, me encuentro actualmente investigando en los fondos notariales del Archivio di Stato di Napoli (sección militar) en Pizzofalcone. Se ofrecerá información más detallada en el capítulo de la tesis doctoral dedicado a la presencia de los Serra en Nápoles.

capacidad para hacer de sus prestaciones un bien irremplazable para la Real Hacienda, sino del despliegue de esta tupida red de parientes, socios, amigos que hacía de los Serra en particular y de los genoveses en general un recursopreciado e imperativo a la hora de garantizar la sostenibilidad de la máquina imperial hispánica.<sup>19</sup>

Esta maraña de contactos no podía prescindir de Sevilla, a cuyo puerto llegaban los metales preciosos americanos con los que la Corona pagaba las provisiones de sus banqueros, así como todo tipo de mercancías que justificaban la presencia de un importante contingente mercantil de muy diversa proveniencia.<sup>20</sup> El dinamismo eco-

<sup>19</sup> En este sentido, los Serra constituyen sólo un caso de estudio que evidencia la importancia de las redes familiares ligures en el Antiguo Régimen que otras investigaciones han analizado previamente desde diversos presupuestos. Citaremos aquí algunas de las más significativas: G. DORIA, *Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti-finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII*, en A. MADDALENA, H. KELLENBENZ, *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, Bologna 1986, pp. 57-122; E. GRENDI, *I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero*, Torino 1997; C. ÁLVAREZ NOGAL, *op. cit.* (2005); ID., C. MARSILIO, L. LO BASSO, *La rete finanziaria della famiglia Spinola: Spagna, Genova e le fiere di cambio (1610-1656)*, «Quad. stor.», 124/1 (2007), pp. 97-110; M. HERRERO SÁNCHEZ, *La red genovesa Spínola y el entramado transnacional de los marqueses de los Balbases al servicio de la Monarquía Hispánica*, en *Las redes del Imperio. Élités sociales en la articulación de la monarquía hispánica. 1492-1714*, dir. por B. YUN CASALILLA, Madrid 2008, pp. 97-134; D. ALONSO GARCÍA, *Una nación, diferentes familias, múltiples redes. Genoveses en Castilla a principios de la Edad Moderna*, en *Comunidades transnacionales: Colonias de mercaderes extranjeros en el mundo atlántico (1500-1830)*, coord. por A. CRESPO SOLANA, Madrid 2010, pp. 65-82; M. HERRERO SÁNCHEZ, I. PÉREZ TOSTADO, *Conectores del mundo atlántico: los irlandeses en la red comercial internacional de los Grillo y Lomelín, en Irlanda y el Atlántico Ibérico. Movilidad, participación e intercambio cultural*, eds. por I. PÉREZ TOSTADO, E. GARCÍA HERNÁN, Valencia 2010, pp. 307-21; A. GARCÍA MONTÓN, *Trayectorias individuales durante la quiebra del sistema hispano-genovés: Domingo Grillo (1617-1687)*, en *Génova y la Monarquía Hispánica*, cit., vol. I, pp. 367-84; M. LOMAS, *Renovar el servicio a la monarquía tras la muerte del rey: Juan Andrea Doria y el pasaje de la reina Margarita (1598-1599)*, en *Servir al rey en la Monarquía de los Austrias: Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII*, dir. por A. ESTEBAN ESTRÍNGANA, Madrid 2012, pp. 183-216.

<sup>20</sup> El protagonismo de los genoveses en Sevilla se remonta al tardomedieval, sobre todo a partir de la toma de la ciudad por Fernando III en 1248, fecha que daría inicio a las negociaciones con la República de Génova que fructificarían en el Libro de Privilegios de la Nación Genovesa de Sevilla. Han sido muchos los trabajos que han centrado su atención sobre la colonia genovesa de Sevilla en la Edad Media y el

nómico de la ciudad hacía útil contar con delegados en la misma que accedieran a los objetos suntuosos y raros que pudieran ser demandados y apreciados en la Corte, donde como ya se vio, Battista Serra gozaba de una posición preminente. Asimismo, la presencia de aliados en la plaza facilitaba enormemente la cobranza de los juros que los banqueros tenían sobre determinadas rentas andaluzas. Juros que las más de las veces eran concedidos a los asentistas como compensación al riesgo y que estos cedían o vendían a terceros para obtener márgenes de beneficio.<sup>21</sup>

Los estudios de Álvarez Nogal sobre la entidad del emplazamiento sevillano han evidenciado lo esencial que era para los financieros que firmaban los asientos en Madrid contar con correspondientes en un enclave que tenía tanto que ofrecer. Los banqueros genoveses, precisamente por constituir los principales prestamistas de la Corona en el siglo XVII, fueron los más interesados en situar en Sevilla a individuos a su servicio que pudieran recaudar las partidas de metales preciosos que les correspondían y que se almacenaban en la Casa de la Contra-

siglo XVI. Nos limitaremos a señalar sólo algunos de los más significativos: R. PIKE, *Enterprise and Adventure: The Genoese in Sevilla and the opening of the New World*, Sevilla 1966; J. HEERS, *Los genoveses en la sociedad andaluza del siglo XV: orígenes, grupos, solidaridades*, Sevilla 1983; A. BOSCOLO, *Il genovese Francesco Pinelli, amico a Siviglia di Cristoforo Colombo*, en *Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas I Coloquio Hispano-Italiano*, Sevilla 1985, pp. 249-65; en el mismo volumen, ver también el trabajo de M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, *Genoveses en Sevilla (siglos XIII-XV)*, pp. 115-30; R. CARANDE, *Caballeros y mercaderes*, en *Id., Sevilla, fortaleza y mercado*, Barcelona 1990, pp. 50-59; E. VILA VILAR, *Los Corzo y los Mañara. Tipos y arquetipos del mercader con Indias*, Sevilla 1991; *El Libro de los Privilegios concedidos a los mercaderes genoveses establecidos en Sevilla*, ed. por C. CAMARERO BULLÓN, Madrid 1992; J. GIL, *Los genoveses y Sevilla a fines del siglo XV*, en *El libro de los privilegios concedidos a los mercaderes genoveses establecidos en Sevilla (siglos XIII-XVI)*, Madrid 1992, pp. 33-55; M.A. LADERO QUESADA, *I genovesi a Siviglia e nella sua regione: elementi di permanenza e di radicamento (secoli XIII-XVI)*, en *Sistema*, cit., pp. 211-30; E. OTTE, *Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media*, Sevilla 1996; E. VILA VILAR, *Colonias extranjeras en Sevilla: tipologías de los mercaderes*, en C.A. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, *Sevilla, Felipe II y la Monarquía Hispánica*, Sevilla 1999, pp. 33-48.

<sup>21</sup> Sobre la conexión temprana que se produjo entre juros y asientos de dineros, véase F. RUIZ MARTÍN, *Un expediente financiero entre 1560 y 1575: la Hacienda de Felipe II y la Casa de la Contratación de Sevilla*, «Moneda y Crédito», 92 (1965), pp. 3-58: 15-17.

tación.<sup>22</sup> Battista Serra no fue una excepción. Durante el reinado de Felipe IV, y en compensación por sus servicios financieros, recibió consignaciones sobre los fondos de la bula de Cruzada proveniente de América.<sup>23</sup> Para la década de 1629 y 1638, Álvarez Nogal señala al genovés Juan Cervino como el correspondiente de Battista Serra en Sevilla. Previamente, en 1621 y 1622, despuntó Jerónimo Burone, esta vez como agente de Francisco Serra, sobrino de Battista Serra.<sup>24</sup> Pero la relación de Battista Serra con Sevilla se remontaba ya al reinado de Felipe III, como se deducirá de los pleitos que se analizarán. Según Álvarez Nogal, a pesar del interés que suscitaban los metales preciosos americanos que llegaban a Sevilla, las compañías genovesas de Madrid se mostraron reacias a mandar parientes a la ciudad hispalense, prefiriendo contar para sus negocios con socios con los que mantenían relaciones estrictamente profesionales.<sup>25</sup> Battista Serra se valió por un corto periodo de tiempo del genovés Jácome Mortedo que, a pesar de haber realizado estancias puntuales en la Corte de principios del XVII, donde probablemente conoció a Serra, terminó asentándose de modo estable en Sevilla, ejerciendo entonces como agente de negocios de muchos de los ligures de Madrid.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Sobre el papel que jugaban las remesas americanas en las finanzas de la Real Hacienda, C. ÁLVAREZ NOGAL, *Las remesas americanas en las finanzas de la Real Hacienda. La cuantificación del dinero de la Corona (1621-1675)*, «R. Hist. económ.», XVI, 2 (1998), pp. 453-88.

<sup>23</sup> Agradezco a Álvarez Nogal que me haya proporcionado esta información. Actualmente se encuentra en vías de publicación una pequeña reseña sobre Battista Serra elaborada por este investigador para el *Diccionario biográfico* de la Real Academia de la Historia.

<sup>24</sup> En C. ÁLVAREZ NOGAL, *Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665)*, Madrid 1997, p. 129. A pesar de que en los documentos hallados por Nogal y por la autora de este artículo se define siempre a este Francesco Serra como «sobrino», muy probablemente era el hijo de Gio Pietro y, por tanto, primo de Battista, al que este último cedió sus negocios en España a partir de 1617 y del que A.M. Buonaroti dice que murió en España. En ASGe, *Notai Antichi (NA)*, 5861, testamento de Battista Serra del 3 de octubre de 1637; A.M. BUONAROTI, *op. cit.*, vol. III, p. 358.

<sup>25</sup> C. ÁLVAREZ NOGAL, *Sevilla y la Monarquía Hispánica en el siglo XVII*, Sevilla 2000, p. 133.

<sup>26</sup> Después de algunas incursiones infructuosas en los asientos de la Corona, creemos que decidió trasladarse a Sevilla donde probablemente residió aún después

La participación de Mortedo en el banco público de Sevilla, que desde 1595 actuaba en régimen de monopolio gracias a una concesión real realizada originariamente al asentista Adan de Vivaldo, debe entenderse en este contexto de absoluta preponderancia del *lobby* financiero genovés de la Corte de principios de siglo y de decadencia general de la banca privada castellana.<sup>27</sup>

Igualmente, el nacimiento del banco se encuentra directamente relacionado con la efervescencia del mercado de deuda pública cuyo desarrollo vino de la mano de los mecanismos arbitrados por los medios generales que vieron la luz a partir de las bancarrotas de 1575, 1596 y 1607.<sup>28</sup> En lo que se refiere a la suspensión de pagos de 1596, el Medio General de 1598 estableció que los acreedores del

de que se produjera la quiebra del banco que regentaba en 1601. Un intento fallido de participación en los asientos es recogido en R. MAGDALENO, *Catálogo XIX del Archivo General de Simancas. Papeles de Estado de Sicilia. Virreinato español*, Valladolid 1951, p. 166: «Incumplimiento del asiento tomado con Jacobo Mortedo para la entrega de 400.000 ducados». Sobre su hipotética permanencia en Sevilla tras la quiebra, sabemos de un Jacome Mortedo al cual Gregorio Rosso, depositario general y receptor de penas de cámara perpetuo de la ciudad de Sevilla, cedió el 19 de noviembre de 1619, un poder que anteriormente le había concedido Alonso Vázquez Montedoca, presbítero de Sevilla en la collación de Santa María, para que pudiera sustituir y vender en su nombre un juro sobre el almojarifazgo de Sevilla que pertenecía al dicho presbítero. En AGS, DGT, *Inventario 11*, legajo 8-7.

<sup>27</sup> La crisis que afectó a la banca castellana a finales del siglo XVI alcanzó tanto a los financieros extranjeros, como a los genoveses. De hecho, el banco «Jacome Mortedo y compañía y consortes» quebró el 23 de marzo de 1601, como veremos. Asimismo, el proceso perjudicó también a banqueros de otros territorios como Nápoles donde a finales del siglo XVI los bancos privados tuvieron que ceder sus negocios al Banco della Pietà. A partir de entonces, los bancos públicos pasaron a designar de modo exclusivo a los entidades de los lugares píos que conservaron durante siglos el monopolio. En A. MUSI, *Mercanti*, cit., p. 94. En lo que respecta a Castilla, no faltaron iniciativas para atajar la oleada de quiebras como la fundación de erarios públicos propuesta por el flamenco Pedro de Oudegherste, apoyada tras su muerte por Vázquez de la Cerda, que, entre otras medidas, preveía evitar a los ligures el ejercicio de esta actividad. Aunque el proyecto se llevo a cabo, en la práctica no echó raíces en parte por el apoyo decidido del Duque de Lerma a los genoveses. En A. ALVAR EZQUERRA, *La economía europea en el siglo XVI*, Madrid 1991, pp. 157-60.

<sup>28</sup> B. J. GARCÍA GARCÍA, *Los asentistas genoveses de la Corona de Madrid*, en *Actas del congreso nacional «Madrid en el contexto de lo Hispánico desde la época de los descubrimientos»*, vol. 2, Madrid 1994, pp. 997-1010: 998.

monarca católico fueran pagados con juros. Concretamente, dos tercios de la deuda se abonarían en juros de a 20.000 el millar, situados sobre cualquier renta y, del tercio restante, dos tercios en crecimientos de juros de una y dos vidas tasados a 14.000 el millar y un tercio en juros de idéntico valor situados en Nápoles, Milán o en Castilla.<sup>29</sup> Los genoveses afectados por el decreto de 1596, entre ellos Battista Serra, obtuvieron facultades para realizar los crecimientos de juros,<sup>30</sup> lo cual suponía el pago del principal de los títulos de una o dos vidas a sus antiguos poseedores para después poder revenderlos a un interés menor (en este caso, a 14 mil el millar, es decir, al 7,14%).

El inmenso poder conquistado por el banco en tan poco tiempo sin duda atrajo la atención de los financieros de Madrid y motivó que muchos de ellos, como Battista Serra, proporcionaran las fianzas necesarias para su fundación o se valieran de sus servicios para la colocación en el mercado de juros crecidos del Medio General de 1598.<sup>31</sup> La larga experiencia de Juan Castellanos Espinosa en Madrid como asentista y funcionario real seguramente propició que muchos de los

<sup>29</sup> C. DE CARLOS MORALES, *Felipe II: el Imperio en bancarota. La Hacienda Real de Castilla y los negocios financieros del Rey Prudente*, Madrid 2008, p. 300.

<sup>30</sup> P. TOBOSO SÁNCHEZ, *La deuda pública castellana durante el Antiguo Régimen*, Madrid 1987, p. 144.

<sup>31</sup> El aumento del poder del banco fue paralelo a la fulgurante promoción de Juan Castellanos. A éste se le concedió el 19 de abril de 1600 la tesorería general de los bienes de difuntos de América a cambio del pago de 133.000 ducados. Los fondos serían depositados en el banco público que regentaba colegiadamente con Mortedo, Martín Aguirre y Maella. Por otro lado, castellanos recibió el privilegio de controlar las acuñaciones de la plata que llegara de América para la Real Hacienda y particulares en modo que se labrase en todas las Casas de Moneda de forma igual y uniforme. El contrato duraría 10 años a partir del 1600 y a cambio debía entregar 300.000 ducados y depositar una fianza de 100.000 ducados. En E. MARTÍN ACOSTA, *La Casa de la Contratación garante de un banquero en quiebra: Juan Castellanos de Espinosa*, en M.J. SARABIA VIEJO, *Europa e Iberoamérica, cinco siglos de intercambios: actas*, vol. II, Sevilla 1992, pp. 535-550: 535 y 537; y E. SCHÄFER, *Una quiebra ruidosa del siglo XVII*, «Investigación y Progreso», VIII (1934), pp. 309-12: 311. Además de regidor, Juan Castellanos era, al igual que Mortedo, comprador de oro y plata. En S. TINOCO RUBIALES, *op. cit.*, p. 1058. Castellanos también fue mayordomo del Cabildo sevillano entre 1598 y 1599. J.I. MARTÍNEZ RUIZ, *Finanzas municipales y crédito público en la España moderna. La hacienda de la ciudad de Sevilla. 1528-1768*, Sevilla 1992, p. 219.

asentistas lo conocieran de persona.<sup>32</sup> De hecho, su extensa red de contactos abarcaba personalidades del Consejo de Castilla e Indias, y también del Cabildo municipal sevillano donde él mismo era regidor.<sup>33</sup> Pero los vínculos con las instituciones locales eran aún más estrechos: como han evidenciado las investigaciones de Tinoco Rubiales, el banco no sólo fue avalado por muchos banqueros genoveses de la Corte, sino que entre sus fiadores se detectaban numerosos miembros de la oligarquía sevillana entre los que destacaban regidores y jurados.<sup>34</sup>

El panorama descrito hasta el momento constata las estrechas conexiones entre la Corte y lo local. El banco público de Sevilla constituyó un punto de confluencia de las redes interdependientes que se tejían entre ambas esferas ya que, si bien para el funcionamiento del banco fue esencial la aportación previa de cuantiosos capitales procedentes de los banqueros genoveses cortesianos, la «política de Corte» de crecimiento de juros en la que Battista Serra y otros muchos financieros cortesianos participaban como acreedores del Medio general de 1598, no puede entenderse sin el acceso a la dinámica demanda local de títulos de deuda pública que el banco de Espinosa y Mortedo propiciaba a los financieros cortesianos.

<sup>32</sup> Sobre la familia y la figura de Juan Espinosa, véase G. LOHMANN VILLENA, *Les Espinosa. Une famille d'hommes d'affaires en Espagne et aux Indes à l'époque de la colonisation*, Paris 1968.

<sup>33</sup> S. TINOCO RUBIALES, *op. cit.*, p. 1117. Sobre el período de Espinosa en Madrid, véase C. DE CARLOS MORALES, *Finanzas y relaciones clientelares de Felipe II: Juan Fernández de Espinosa, banquero y ministro del rey*, en *Política, religión e inquisición en la España moderna: homenaje a Joaquín Pérez Villanueva*, dirs. por P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, V. PINTO CRESPO, J. MARTÍNEZ MILLÁN, Madrid 1996, pp. 221-38.

<sup>34</sup> S. TINOCO RUBIALES, *op. cit.*, pp. 1116 y 1117. Sin soslayar que el 23 de abril de 1600 la ciudad reconocía deber a Castellanos cantidades considerables por los pagos que este hizo de las rentas del almojarifazgo los años de 1598 y 1599. Las deudas del Cabildo con el banco acrecentaron los problemas de solvencia que por entonces atravesaba la entidad. Según versa el documento citado por Tinoco Rubiales «... los acreedores por horas le aprietan [a Juan Castellanos], y la Ciudad le es deudora de gran suma de dinero ...» por lo que se había decidido revisar lo que se le debía (unos 80 mil ducados) y abonar al banco una parte a finales de abril y otra a finales de mayo, *ibid.*, pp. 1119 y 1120.



*Serra y la seguridad del banco público de Sevilla: el pleito con los patronos de las obras pías de Juan y Marcos Mendiola.*

Los pleitos que se analizarán denotan el doble papel que Battista Serra ejerció en el banco Mortedo de Sevilla: como usuario de los servicios del banco y como fiador del mismo. En lo que respecta a este último aspecto, el pleito que iniciaron los patronos de las obras pías de Juan y Marcos Mendiola denota que el 9 de marzo de 1600 Marco Antonio Giudice y Battista Serra, banqueros de la Corte, obligaron para la seguridad del banco la cantidad de 3.508.865 maravedíes de juro (unos 9357 ducados) de a 14 y a 20 mil el millar situados sobre diversas rentas.<sup>35</sup> De estos maravedíes, sólo 375.000 situados sobre la renta de los naipes de Sevilla, fueron ofrecidos por Giudice, siendo los restantes aportados exclusivamente por Serra.<sup>36</sup> En cualquier caso, la participación conjunta de Serra y Giudice no fue casual. Un estudio preciso de las redes en las que actuaban nos evidencian la existencia de puntos de convergencia. Entre ellos, se halla el genovés Nicolò Sivori. Como se recordará, este ligur activo en Flandes a finales del siglo XVI había sido socio de Geronimo Serra

<sup>35</sup> La lista de los juros glosados en AGI, cit., fol. 137v. Como precisa el documento, los susodichos poseían en realidad 3.611.204 mrs de juro al quitar a 14 mil y 20 mil el millar, pero glosaron como fianza del banco sólo 3.508.865 mrs con la condición de «... que no se había de poder vender ni renunciar en persona alguna porque se habían obligados y hipotecados a la seguridad del banco de la ciudad de Sevilla de Jácome Mortedo y Cía ...».

<sup>36</sup> No obstante, la cantidad final que ambos hipotecaron a favor del banco debió de ser mucho mayor, tal y como han demostrado las investigaciones de Tinoco Rubiales. S. TINOCO RUBIALES, *op. cit.*, p. 1118. Según el investigador, a los 125.000 ducados que constituyeron la suma total de las fianzas aportadas por 37 fiadores particulares habría que sumar 83.028 ducados proporcionados exclusivamente por Giudice y Serra y escriturados únicamente sobre rentas de juros. De estos 125.000 ducados, al menos 15.000 fueron entregados por Giudice. Por otro lado, Giudice y Serra no fueron los únicos banqueros cortesanos que se interesaron en proporcionar fianzas al banco de Mortedo. Entre ellos, destaca Ambrosio Spinola. De hecho, E. Martín Acosta afirma que los oficiales de la Casa de la Contratación embargaron cierta cantidad de dinero y plata en pasta que Juan Jerónimo Spinola y Juan Bautista Squarciafigo cobraron por cuenta de Zanobi Carnisequí en el banco de Juan castellanos y que los oficiales creyeron que pertenecía a Ambrosio Spinola. En E. MARTÍN ACOSTA, *op. cit.*, p. 539.

(tío de Battista) al menos hasta 1599. Pero el susodicho se encontraba también en compañía con Marco Antonio Giudice, colaboración que finalizó el 8 de abril de 1601 cuando se produjo la quiebra de la sociedad en Valladolid.<sup>37</sup> Asimismo, Geronimo Serra figura como cesionario de Juan Bautista Doria por un asiento que este último realizó y firmó con los diputados del asiento de Flandes: Marco Antonio Giudice, Juan Bautista Grillo, Agostino de Franchi y Cosmo Masi.<sup>38</sup> Pero el desempeño de actividades económicas paralelas y la compartición de socios no basta a la hora de determinar y explicar el grado de vinculación de Giudice y Serra. Las relaciones entre ambos deben interpretarse en el marco de las tensiones previas al Medio General de 1598. De hecho, Giudice y Serra, junto a Simón, Luis y Alexandre Sauli, formaron parte de la facción que se opuso a uno de los principales componentes de la Compañía del Medio General fundada el 29 de noviembre de 1597, Ambrosio Spínola. A pesar de que esta facción terminó uniéndose a la Compañía, muy pronto el Consejo de Hacienda dio síntomas de realizar un tratamiento de favor hacia los susodichos: en otoño de 1598 el grupo compuesto por los Sauli, Battista Serra, Marco Antonio Giudice y Nicolò Doria consiguieron el privilegio de poder vender juro sobre las rentas de salinas que no les habían correspondido en el reparto establecido por el Medio General.<sup>39</sup> El estudio de estas redes certifica la imposibilidad de carac-

<sup>37</sup> J. GENTIL DA SILVA, *Stratégie des affaires à Lisbonne entre 1595 et 1607. Lettres des marchandes des Rodrigues d'Evora et Veiga*, Paris 1956, p. 68. Sobre el protagonismo de Marco Antonio Giudice en Valladolid, véase, L. FERNÁNDEZ MARTÍN, «Investigaciones hist.: Época moderna y contemporánea», 9 (1989), pp. 163-96: 167. Para sus tratos en Flandes, Marco Antonio Giudice contaba también con la colaboración de su Juan Bautista Giudice que residía en la plaza. Véase, V. VÁZQUEZ DE PRADA, *op. cit.*, vol. 1, p. 195.

<sup>38</sup> ASGe, NA, 3663.

<sup>39</sup> C. SANZ AYÁN, *La estrategia de la monarquía en la suspensión de pagos de 1596 y su Medio General*, en *La monarquía, recursos, organización y estrategias. Actas del congreso internacional «Las Sociedades Ibéricas y el mar a finales del siglo XVI»*, Madrid 1998, pp. 81-97. A pesar del éxito que parecía haber conquistado inicialmente el grupo de Ambrosio Spínola, entre los que se encontraron Agustín Spínola y Nicolao di Negro, Battista Serra sería en 1608 uno de los cuatro miembros de la Diputación del Medio General después de la suspensión de pagos de 1607. Hecho que Sanz interpreta como el definitivo triunfo de la facción que representaba, *ibid.*, p. 95.

terizar homogéneamente el colectivo de banqueros cortesanos genoveses y nos pone en guardia ante formulaciones precipitadas sobre la existencia de una teórica solidaridad «nacional» o un ideal de «unión» republicana en beneficio del bien común.<sup>40</sup> Si bien es evidente la voluntad del gobierno de la República por fomentar la actuación conjunta e unívoca por parte de sus ciudadanos en la negociación de los conflictos con la Real Hacienda<sup>41</sup> y la de los genoveses por fundar instituciones que promovieran la protección de los miembros del grupo y la creación de vínculos al interior del mismo, episodios como los del Medio General de 1598 revelan una realidad mucho más complicada e íntimamente conectada con las relaciones entretejidas por los sujetos.

También algunos mercaderes genoveses residentes en Sevilla contribuyeron a la seguridad del banco. Algunos, como Juan Jerónimo Spinola y Jerónimo Burone, se encontraban conectados con Battista Serra. Como afirma Tinoco Rubiales, Juan Jerónimo Spinola aportó unos 3000 ducados de fianzas mientras que Jerónimo Burone lo hizo con 1000.<sup>42</sup> Respecto a Spinola, una certificación presentada por Antonio Moya, procurador de Hernando de Torres en el pleito contra Battista Serra, afirmaba que Jácome Mortedo, en marzo de 1601, había realizado pagos en Sevilla en nombre de Serra por can-

<sup>40</sup> La quiebra de la solidaridad en el seno de la comunidad genovesa que se deduce del estudio del medio general de 1598 no constituyó un caso aislado. Contamos con numerosos ejemplos al respecto. Destaca el referido por Collado Villalta para la comunidad genovesa de Sevilla que en 1623 protagonizó un duro enfrentamiento por la elección del cónsul de la nación. En P. COLLADO VILLALTA, *La Nación Genovesa en la Sevilla de la Carrera de Indias: Declive mercantil y pérdida de la autonomía consular, en Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas I Coloquio Hispano-Italiano*, Sevilla 1985, pp. 53-114. Por otro lado, los litigios no se originaban sólo en el seno del colectivo genovés, sino también en el interior del mismo linaje, quebrando con ello el principio de solidaridad que se da demasiadas veces por descontado en los estudios de familias de esta época. Un caso de lo que venimos diciendo en Y.R. BEN YESSEF GARFIA, *Entre el servicio a la corona y el interés familiar. Los Serra en el desempeño del oficio del Correo Mayor de Milán (1604-1692)*, en *Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713)*, cit., vol. I, pp. 303-30.

<sup>41</sup> A. PACINI, en *Génova y España*, en *La Monarquía de Felipe III. Los reinos*, dirs. por J. MARTÍNEZ MILLÁN, M.A. VISCEGLIA, vol. IV, Madrid 2008, pp. 1100-33.

<sup>42</sup> En S. TINOCO RUBIALES, *op. cit.*, p. 1118.

tividad de 12.000 ducados (4.500.000 maravedíes) a Juan Jerónimo Spinola y a Juan Bautista Squarciafigo.<sup>43</sup> De Jerónimo Burone ya se han mencionado sus funciones como correspondiente de Francesco Serra en los años 20 del 1600. Su trayectoria como representante de los intereses de los ligures de la Corte debe remontarse al menos a principios del XVII, cuando en 1608 se erigió en defensor en la plaza sevillana de los intereses de los hombres de negocios que se vieron afectados por la suspensión de pagos de 1607.<sup>44</sup> En el caso que nos ocupa, Jerónimo Burone, además de fiador de la institución bancaria, figura como agente de Serra en el pleito contra él iniciado por Hernando de Torres.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> El traslado de las partidas pagadas por Mortedo en nombre de Serra lo sacó el 18 de febrero de 1603 Francisco de la Paraya, escribano del rey y de la comisión presidida por Avellaneda (asistente de Sevilla y juez de comisión en la quiebra del banco Mortedo). En AGS, *Expedientes de Hacienda*, legajo 821. Juan Jerónimo Spinola puede haberse tratado del hijo de Luis Spinola que casó con Eugenia Imbrea, hija de Lelio Imbrea, uno de los principales banqueros de Madrid de principios del siglo XVII. Véase, C. ÁLVAREZ NOGAL, *op. cit.* (2005), pp. 77 y 78. Por lo que respecta a Juan Bautista Squarciafigo, probablemente era hijo de Scipione Squarciafigo y Jeronima Justiniano, esta última, a su vez, hija de Vincenzo Justiniano y de Minetta Serra. Si fuera así, sería un pariente de Battista Serra, además de uno de los testamentarios de Jerónimo Serra, tal y como reflejó este en su testamento de 4 de julio de 1613 y en su codicilo realizado en Loano el 12 de mayo de 1616. En ASC, *parte seconda, Scritture Napoli*, vol. 5, 2. Un Juan Bautista Squarciafigo figura como testigo de una escritura de poder realizada el 6 de junio de 1619 en Génova por Battista Serra y sus hermanos Paolo y Francesco. Por ella concedían poder a Francesco Serra q. Gio. Pietro (en esos momentos activo en Madrid) para cobrar y administrar rentas de juros que la difunta madre de Battista, Paolo y Francesco (Claudia Lomellini) poseía en España. En AGS, *Contaduría de Mercedes (CME)*, leg. 570<sup>5</sup>/22, doc. 53.

<sup>44</sup> Una función para la cual se encontraba perfectamente posicionado en la ciudad donde ejercía como mercader de reconocida reputación desde finales del siglo XVII y en la que, desde el 27 de junio de 1612, era caballero veinticuatro. En J.I. MARTÍNEZ RUIZ, *Finanzas municipales*, cit., p. 229. En la tesis doctoral actualmente en curso se realizará un análisis más detallado sobre las relaciones de los Serra con la familia Burone y sobre la importancia de este personaje en el ámbito sevillano y genovés.

<sup>45</sup> AGS, *Expedientes de Hacienda*, legajo 821. Sería Jerónimo Burone el encargado de solicitar en nombre de Battista Serra a Luis de Vitoria, escribano de la comisión de la quiebra del banco Mortedo, la elaboración de las certificaciones del 2 y 3 de diciembre de 1602 por las que se corroboraba que Battista Serra no aparecía

Lo hasta aquí expuesto nos conmina a la relativización del papel eminentemente mercantil, y principalmente vinculado al comercio americano que se ha atribuido hasta la saciedad a los ligures con intereses en la plaza sevillana. A esta visión han contribuido los numerosos estudios que se han publicado sobre mercaderes genoveses en Sevilla, así como otros que han vinculado en exceso el florecimiento de esta última a los tráficós con América.<sup>46</sup>

Paradójicamente, la presencia de tan variado y potente grupo de fiadores no sirvió de mucho a los acreedores cuando el 23 de marzo de 1601 el banco se declaró insolvente. El fin de la actividad se vio condicionado por una inadecuada gestión por parte de sus dirigentes, por el contexto de penuria económica atravesado por el cabildo sevi-

como acreedor del banco ni en el libro de Mortedo de enero de 1601 ni en otro con fecha desde 16 de abril. Así, diría Luis de Vitoria en la certificación del 2 de diciembre de 1602 «no parece estar hecho acreedor Baptista Serra así por las hojas del dicho libro como por el abecedario del questa cosido al principio del dicho libro y para que deello conste de pedimiento de Geronimo Buron en nombre de su parte di esta fe en Sevilla a dos de diciembre de mill y seiscientos y dos».

<sup>46</sup> Domínguez Ortiz es un ejemplo de estos historiadores que atribuyeron el desarrollo comercial y el resurgir de Andalucía al filón americano. Sevilla ha sido, de entre las ciudades de esta región, la más afectada por este tipo de juicios. En A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Orto y ocaso de Sevilla*, Sevilla 2003. Es evidente que los tratos con América fueron definitivos a la hora de situar a Sevilla como una de las ciudades castellanas más dinámicas del siglo XVI y XVII. Sin embargo, que Sevilla se convirtiera en una de las principales ciudades de la Corona no puede atribuirse tan sólo a su relación con el descubrimiento americano o a la instalación en la urbe de las instituciones más representativas del monopolio de Indias, como sería el caso de la Casa de la Contratación en 1503. Precisamente, Álvarez Nogal nos recuerda el papel de Sevilla en el «espectacular desarrollo del comercio europeo a lo largo del siglo XVI», relativizando, de este modo, la creciente importancia que se ha dado a los tratos americanos como los únicos responsables del desarrollo de esta ciudad. En C. ÁLVAREZ NOGAL, *op. cit.* (2000), p. 149. El estudio de Sevilla y su participación como emporio comercial en las redes de comercio europeo constituye una de las líneas de investigación desarrolladas por historiadores como Renate Pieper: R. PIEPER, *Entre el mediterráneo y el Atlántico. Sevilla y la Baja Andalucía en una encrucijada de redes suprarregionales (1550-1650)*, en *El fruto de la fe. El legado artístico de Flandes en la Isla de la Palma*, Madrid 2004, pp. 39-45; R. PIEPER, P. LESIAK, *Redes mercantiles entre el Atlántico y el Mediterráneo en los inicios de la guerra de los Treinta Años*, en *Redes sociales e instituciones comerciales en el imperio español, siglos XVII a XIX*, eds. por A. IBARRA, G. DEL VALLE PAVÓN, México 2007, pp. 19-39.

llano (uno de los principales acreedores del banco, como ya se vio), el retraso de las flotas y la política de secuestros sobre los metales preciosos efectuada por la Corona.<sup>47</sup> Las funciones del banco como depositario de los bienes de difuntos americanos explican los muchos pleitos que se incoaron a raíz de su caída.<sup>48</sup> Litigios que se prolongaron largamente en el tiempo (el que afectó a Serra con los patronos de los Mendiola finalizó sólo en marzo de 1614) y cuyos resultados fueron en muchos casos insatisfactorios para los demandantes, vista la imposibilidad del banco para satisfacer las deudas en mucho tiempo.<sup>49</sup> De hecho, las fianzas apenas bastaron para atender los pasivos resultantes en un momento en el que los fiadores tampoco atravesaban por una situación holgada. Como se ha mencionado, Marco Antonio Giudice y la sociedad que mantenía con Nicolás Sivori cerró sus puertas el 8 de abril de 1601 en Valladolid después de continuos incumplimientos de los compromisos financieros contraídos por Giudice con los ministros hispánicos.<sup>50</sup> A pesar del recono-

<sup>47</sup> Sobre el modo en el que los embargos suscitaron la caída del banco, véase En I. PULIDO BUENO, *Almojarifazgos y comercio exterior en Andalucía durante la época mercantilista, 1526-1740: contribución al estudio de la economía en la España Moderna*, Huelva 1993, p. 23.

<sup>48</sup> En el Archivo general de Indias tenemos constancia de la existencia de unos 26 legajos en la sección de *Contratación*, además de algunos legajos dispersos en la sección de Indiferente, dedicados a la sonada quiebra del banco y a las reclamaciones de sus acreedores. Tras la caída del banco, la Casa de la contratación recuperó la facultad de depositaria de estos bienes.

<sup>49</sup> E. Schäffer afirma que la mayor parte de los beneficiarios de los bienes de difuntos perdió más del 75 por 100 de su fortuna «... porque la cuenta definitiva del año 1615 rindió de pasivo la enorme cantidad de 142.451.208 maravedís y de activo solamente 34.587.046 maravedís (equivalentes a 380.000 y 92.000 ducados, respectivamente)», en E. SHÄFFER, *op. cit.*, p. 312.

<sup>50</sup> Una de las cartas enviadas por los mercaderes y hermanos De Veiga a Cosme Ruiz recogidas en el trabajo de J. Gentil da Silva nos informan de las dudas sobre la viabilidad económica de Giudice. En concreto, se trata de una carta de Manuel da Veiga y hermanos (en Lisboa) a Cosme Ruiz el 1 de agosto de 1598: «Y quanto a lo que deve Giudice y Negron por letra de los suyos de Enberes, sobre Joan Luis que no la acetó, v.m. no no abla en elha y Marcantonio Giudice prometio ahí a Manuel de Vega lo pagaria en buena moneda quando se hiziessen ferias. Y parecenos que, como Joan Luis no acetó la letra, toca la obligacion delha solamente a dichos Judices, con los quales procure v.m. acomodarse lo mejor que se pueda», en J. GENTIL DA SILVA, *op. cit.*, p. 186. Sobre los tratos de Giudice (Judici, Judice) con la Corona, Gentil da Silva

cimiento que gozaba en la Monarquía Hispánica (era marqués de Longobucco en Nápoles y de Voguera y Bosco en Milán además de maestro de la posta de Milán desde el 1600), Giudice fue condenado a muerte y terminó sus días en la cárcel.<sup>51</sup>

El daño no debió de ser menor para Battista Serra. La causa interpuesta por los patronos de los Mendiola dio inicio el 13 de noviembre de 1607, por tanto, unos días después de la bancarrota declarada por el monarca hispánico el 9 de noviembre 1607 y tras un difícil periodo de «descubiertos» por parte de los Serra en las ferias de Piacenza de Aparición y de agosto de 1606. Sin olvidar que el 22 de diciembre de 1606 y el 2 de enero de 1607 el rey encargó a Fernando Carrillo las averiguaciones pertinentes sobre las actividades sospechosas de los ministros Alonso Ramírez y de Pedro Franqueza, ambos miembros destacados de la Junta del Desempeño fundada en 1602. Averiguaciones que sacaron a la luz el sínfin de cohechos en los que estuvieron implicados los principales banqueros cortesanos de la Corona, entre ellos Battista Serra, y de los que se beneficiaron Ramírez y Franqueza.<sup>52</sup>

refiere que, en febrero de 1604, Giudice concluyó un asiento de 600.000 ducados en Madrid, pero que «Il ne sera pas ratifié, avant que le gouvernement royal n'ait dressé le bilan de ses affaires avec ce financier, qui a un gros passif. S'il doit quelque somme au Roi, Giudice sera perdu et ses créanciers aussi», *ibid.*, pp. 82 y 83.

<sup>51</sup> L. Cabrera de Córdoba menciona el 27 de noviembre de 1604 que habría muerto dos semanas antes en prisión: «(...) preso en la cárcel, habiéndosele notificado sentencia de ahorcarle y después de degollar: que ha sido ejemplo extraordinario en un hombre que compraba estados a S.M. y oficios en gruesas cantidades, haber venido en breve tiempo a morir tan miserablemente, y con millón y medio de deuda». En L. CABRERA DE CÓRDOBA, *Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614*, Salamanca 1997, p. 230.

<sup>52</sup> La participación de Battista Serra en el proceso contra Alonso Ramírez de Prado y Pedro Franqueza es otro de los puntos que será abordado en la investigación de tesis doctoral. A pesar de que no se tomaron medidas contra los hombres de negocios que participaron en los sobornos, no deben subestimarse las consecuencias que pudieron tener estos procesos en un valor tan importante en la época como la reputación y el «crédito», básicos para el desarrollo de la actividad financiera. Sólo en algunos casos se establecieron penas importantes. En concreto, cabe destacar el encarcelamiento de Juan Bautista Justiniano del que nos da noticia L. Cabrera de Córdoba el 20 de enero de 1607, motivado por la negativa del mismo a revelar detalles sobre uno de los cohechos: «... Juan Bautista Justiniano, ha estado en la

El 13 de noviembre de 1607, a Asensio de Izaguirre (juez ejecutor) y Andrés de Rivera (escribano real) se les ordenó notificar a Serra en su domicilio de Madrid sobre las deudas que este tenía pendientes como fiador del banco Mortedo.<sup>33</sup> Esta primera comisión representada por Izaguirre proporciona detalles interesantísimos sobre la actividad cotidiana de Serra en Madrid y nos ofrece algunas atisbos sobre el carácter del genovés. Así, en la descripción sobre los primeros encuentros con Serra redactados por el escribano real se detecta su descortesía hacia Izaguirre y Rivera, a los que literalmente expulsó de su casa o despachó con evasivas.<sup>34</sup> Las exigencias de Izaguirre eran categóricas: bajo amenaza de cárcel, en varias ocasiones ordenó a Serra la entrega de los privilegios de juro que le solici-

cárcel, y muy cerca de darle tormento, hasta que descubrió lo que se le preguntaba de cierto juro y diamante y otras cosas que le había dado». Muy probablemente, se trata del hijo de Minetta Serra y de Vincenzo Justiniano mencionado anteriormente, *ibid.*, p. 298.

<sup>33</sup> AGI, cit., fol. 45v.

<sup>34</sup> Andrés de Rivera narra el 26 de noviembre de 1607 el desarrollo de los acontecimientos desde el momento en el que un criado de Serra les abrió la puerta y hasta que el mismo Bautista los despachara duramente: «... y estando en esto salió el dicho Bautista Serra con una mujer acompañándola y el dicho juez ejecutor dijo de palabra qué contenía su comisión el cual dijo que ya le había visto y que tenía muy largo que responder y envió a llamar a Miguel Guerrero solicitador para ello y se entró en un aposento (...) hizo cerrar por dentro e dijo fuera al dicho juez ejecutor y a mí el dicho escribano de que doy fe», *ibid.* Este «Miguel Guerrero» debió de ser uno de los administradores de Serra. De hecho, su nombre aparece de nuevo en los documentos del pleito de Hernando de Torres con Battista Serra. En concreto, en un traslado realizado sobre los libros de cuentas y juros de Serra en 1602 en el que figuran como testigos Juan Pio Marin, estante en corte, y un tal «Miguel Herrero», el cual es definido como «agente de sus negocios» en otro de los documentos contenidos en el litigio, en AGS, *Expedientes de Hacienda*, cit. Otro de los informes elaborados por el escribano el 28 de noviembre de 1607 nos evidencia nuevamente las reticencias de Serra para atender a las reclamaciones de Izaguirre: «... el dicho juez ejecutor dijo a dos criados del susodicho le dijese estaba allí que venía a hacer diligencia con él y los dichos criados entraron y salieron algunas veces diciendo estaba su amo ocupado con otro genovés y desta manera le detuvieron una hora larga y al cabo uno de los dichos criados dijo que ya se lo había dicho al dicho Bautista Serra y que decía que aguantase o que se volviese a la noche porque no lo podrían hablar y así el dicho juez ejecutor por no alborotarse se fue sin hacer diligencia alguna con el dicho Serra ...», en AGI, cit., fol. 48r.



taba, 118.400 mrs de renta situados sobre las alcabalas de Tuy y Orense (en ellos estarían comprendidos los 43.400 de los patronos de las obras pías de los difuntos Mendiola), así como el pago de las costas y salarios derivados de su comisión. La reacción de Serra fue la petición de traslados de los libros de juro de la Contaduría de Mercedes con el fin de probar cómo ya había cumplido con sus obligaciones para con el banco y cómo, por este motivo, debían desembargarse y desglosarse sus bienes y juro inmediatamente.<sup>55</sup> En definitiva, los traslados solicitados revelan cómo Serra había obligado dos partidas de juro a favor del banco: una de 43.400 mrs de juro de a 20 sobre la renta de Solimán y azogue;<sup>56</sup> otra de 75.000 mrs de juro de a 20 sobre alcabalas de Tuy.<sup>57</sup> La suma total hacía los 118.400 maravedíes que solicitaba Izaguirre. La alegación de Serra surtió efecto en el Consejo de Hacienda y se materializó en la sentencia a su favor del 13 de diciembre de 1607 (confirmada el 17 de enero de 1608) por la cual se reconocía el cambio en la glosa de los juro que Serra había cedido como fianza al banco y, por tanto, su libertad de cargos.<sup>58</sup>

Sin embargo, en 1613, la causa contra Serra se recuperó coinci-

<sup>55</sup> *Ibid.*, fols. 54v-55r.

<sup>56</sup> Inicialmente, los 43.400 maravedíes de a 20 glosados para el banco estaban situados sobre las alcabalas de Orense, pero posteriormente, el 10 de febrero de 1601, Serra los desglosó y en su lugar hipotecó 43.400 de los 56.300 que le habían quedado de los 500.000 maravedíes que tenía sobre la renta de solimán y azogue que obtuvo por privilegio real el 28 de julio de 1598 (por tanto, se trató de uno de los juro recibidos tras la bancarrota de 1596). Es importante señalar que el cambio de situación se realizó con la condición de que los dichos 43.400 maravedíes de juro no se pudieran mudar a otro juro aunque fuera mejor, *ibid.*, fol. 54r y v.

<sup>57</sup> La glosa de estos 75.000 maravedíes sobre alcabalas de Orense fue fruto de un acto de solidaridad hacia Battista Serra por parte de Juan Lucas Pallavicini. Fue el mismo Pallavicini el que solicitó que, en lugar de los 75.000 mrs de a 20 sobre alcabalas de Tuy que Serra había obligado al banco, se aceptara glosar otros 75.000 mrs por el mismo precio que él poseía sobre la misma renta, *ibid.*, fol. 55r y v. Los intensos tratos económicos que mantenían Serra y Pallavicini pueden encontrarse en la base del acto solidario de Pallavicini. Sobre la figura de Juan Lucas Pallavicini, véase A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Política y Hacienda de Felipe IV*, Madrid 1960, pp. 108 y 109; C. ÁLVAREZ NOGAL, *op. cit.* (1997), pp. 66-69; *Fortuna y promoción social. Las expectativas de los genoveses toledanos en tiempos del Quijote*, en *La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote*, coord. por P. SANZ CAMAÑES, Madrid 2005, pp. 165-87: 181.

<sup>58</sup> En AGI, cit., fol. 59v.

diendo con el nombramiento tres años antes de Diego Lorenzo Naharro como juez particular del banco Mortedo y de la Casa de la Contratación (concretamente, el 30 de abril de 1610). La designación de Naharro con plenos poderes para el asunto de la quiebra tenía como objetivo aligerar el pago a los acreedores del banco sin que ello supusiera gastos dispendiosos que sin duda resultarían de un amplio equipo de burócratas encargados del asunto.<sup>59</sup> Esta vez, Cristóbal Álvarez, el juez ejecutor mandado a la Corte por Naharro, exigía a Serra, no sólo la entrega de los privilegios de juros,<sup>60</sup> sino también el pago de los salarios y costas derivados de su comisión.<sup>61</sup> El 2 de junio de 1613, Cristóbal Álvarez llegó a Madrid. Para el 8 de junio ya contamos con un informe del juez ejecutor donde describe la negativa de Serra a responder a acusaciones por las que ya había sido absuelto y las durísimas medidas impuestas contra el genovés en consecuencia.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> *Ibid.*, fol. 26r. Sobre los enormes costes que generó el intento de extinción de las deudas del banco entre 1601 y 1602 nos informa la relación emitida por los contadores Pedro Aguinaga y Francisco Collantes el 7 de septiembre de 1602. Según ésta, los gastos montaban 1.964.359 mrs., en E. MARTÍN ACOSTA, *op. cit.*, pp. 541-48.

<sup>60</sup> En este caso, reclamaba 118.400 mrs que inicialmente Serra había glosado a favor del banco sobre la renta del almojarifazgo de la ciudad de Sevilla. Pero estos maravedíes habían sido consumidos en los libros de Su Majestad y, en su lugar, como sabemos, Battista había hipotecado los 43.400 sobre la renta del Solimán y el azogue y los 75.000 sobre alcabalas de Tuy. Los continuos cambios de situación complican la comprensión de los objetivos de esta nueva comisión, pero nos aventuramos a pensar que los patronos de las obras pías de Mendiola reclamaban a través de Álvarez los juros de la antigua situación (sobre el almojarifazgo), sin aceptar por tanto el cambio de situación realizado por Battista y ya precisada, AGI, cit., fol. 12r. Si así fuera, la repetición del proceso en 1613 después de que Serra fuera absuelto en 1608, puede estar relacionada con la progresiva decadencia que la renta de Solimán y azogue sufría desde finales del siglo XVI. Si en 1594 montaba a la Corona 7.031.002 mrs en 1599 descendió a 6.860.000. Nada que ver, por otro lado, con los flamantes ingresos de la renta del almojarifazgo mayor de Sevilla que, aunque también sufrieron un descenso importante, en 1594 rendía la friolera de 247.004.500 mrs mientras que en 1599 bajó a los 181.467.000, J.I. ANDRÉS UCENDO, R. GARCÍA LANZA, *Estructura y evolución de los ingresos de la Real Hacienda de Castilla en el siglo XVII*, «Studia stor. Hist. moderna», 30 (2008), pp. 147-90: 153 y 154.

<sup>61</sup> AGI, cit., fol. 62r y v.

<sup>62</sup> Concretamente, Álvarez precisa que «por no dar la dicha fianza le requería tengo su casa por cárcel y no salga de ella en manera alguna ...». Por otro lado, el mismo 8 de junio el ejecutor visitó al pregonero para que proclamara en las calles de

La agresividad del ejecutor condujo a la apelación de Serra en la que recusaba a Álvarez «... porque el susodicho es parte en este negocio y le tengo por sospechoso y apasionado ...». <sup>63</sup> Finalmente, un primer auto del Consejo de Hacienda del 18 de junio de 1613 respondía a favor de Serra. <sup>64</sup>

La aceptación de la sentencia por parte de Juan Alonso del Camino, procurador de los patronos de las obras pías de Juan y Marcos de Mendiola, emitida el 17 de marzo de 1614 puso fin al proceso. <sup>65</sup>

*Battista Serra, cliente del banco público de Sevilla: el proceso encabezado por Hernando de Torres.*

Los hechos hasta aquí analizados evidencian las profundas conexiones entre la política de Madrid y la política local, así como la utilidad demostrada del seguimiento de los individuos, de sus actividades y de sus relaciones para la comprensión del contexto económico y político del momento. La inclinación de los banqueros corte-

Madrid el pleito en el que se hallaba implicado Serra. Además del realizado el 8 de junio, se dieron dos pregones más contra Serra los días 12 y 15 de junio, *ibid.*, fols. 30<sup>v</sup> y 31<sup>r</sup>.

<sup>63</sup> Además de recusarlo, Serra solicitaba al escribano de provincia, Pedro de Munguía, que certificara la comisión realizada en el pasado contra él por la misma causa y de la cual salió libre de culpas, *ibid.*, fol. 34<sup>r</sup> y *v*.

<sup>64</sup> *Ibid.*, fol. 63<sup>r</sup>.

<sup>65</sup> «Juan Alonso del Camino en nombre de los patronos de obras pías de Juan y Marcos de Mendiola. Digo que V.M. mandó dar causa de adjudicación para que Bautista Serra vecino de Madrid diese despachado carta de privilegio de S.M. a sus partes por 43.400 mrs de renta de ciertos juros que faltaban por entregar de los que había obligado y subrogado para la seguridad del banco de Jácome Mortedo y compañía la cual fue notificada al susodicho y por no lo cumplir de mi pedimento V.M. dio comisión de ejecución por el principal y de la dicha renta en virtud de la cual el dicho Bautista Serra fue ejecutado de la cual se agravio en el Consejo Supremo de SM diciendo que no tenía obligación a entregar el dicho privilegio porque en los libros de SM tenía glosados los juros que había subrogado en lugar de los que había obligado a la seguridad del dicho banco y visto por los dichos señores mandaron que se hiciese diligencia en los juros glosados y obligados por el dicho Bautista Serra que constan en los libros de SM y que no se procediese contra el dicho Bautista Serra según todo consta más largo por los autos y recaudos que trujo el dicho ejecutor y para que mis partes consigan su intento y saquen el dicho privilegio», *ibid.*, fol. 64<sup>r</sup>.

sanos a proporcionar fianzas al banco Mortedo fue directamente proporcional a su interés por valerse de sus servicios en un periodo de crisis de las ferias castellanas y en el que era necesario recuperar las pérdidas originadas por la suspensión de pagos de 1596 a través de la colocación en el mercado de juros «crecidos» del Medio General de 1598.

El pleito de Hernando Torres con Battista Serra expresa en modo elocuente estas operaciones de las que dependía la «política de Corte» que, en pleno conflicto bélico con los Países Bajos, requería más que nunca aumentar sus bases de endeudamiento para garantizar el buen rumbo de los asientos flamencos. Tal y como reflejan los documentos analizados, Torres reclamaba a Serra el privilegio de un juro de 375.000 maravedís al quitar a 14 mil el millar sobre alcabalas de Jerez<sup>66</sup> que, según Torres, había pagado mediante el depósito de varias cantidades en el banco Mortedo.<sup>67</sup> Basándose en los tratos comunes mantenidos por Mortedo y Serra y en la existencia de una carta de venta a su nombre, Hernando de Torres afirmaba que Serra había abonado el principal del juro con los dineros que él había ingresado en el banco y que, por tanto, estaba obligado a remitirle el privilegio del mismo a nombre de sus nietos para que estos pudieran comenzar a gozar de la dicha renta. Como ya se refirió, la renta reclamada por Torres era originariamente un juro de por vida de a 8 mil el millar perteneciente al Adelantado de Castilla, don Martín de Padilla, Conde de Santa Gadea. Se trató, por tanto, de uno de los juros sometidos a procesos de «crecimiento» a raíz del Medio General de 1598. Proceso

<sup>66</sup> Un magnífico estudio sobre la evolución de las alcabalas de Cádiz, Burgos y Murcia en la edad moderna y sobre el funcionamiento del mercado de juros en C. ÁLVAREZ NOGAL, *Oferta y demanda de deuda pública en Castilla. Juros de alcabalas (1540-1740)*, Madrid 2010.

<sup>67</sup> En uno de los interrogatorios realizados a Jácome Mortedo mientras se encontraba recluso en la casa del Marqués de Montesclaros, Asistente de Sevilla, este declaró «que es verdad (...) que a cuenta de la paga de los dichos juros fue poniendo en el banco de este declarante el dicho Hernando de Torres del Salto 14 cuentos de mrs poco más o menos en diferentes partidas que recibió este declarante como consta por sus libros a que se refiere y aunque en ellos no se declara que fueron a cuenta de la paga de los dichos juros contenidos en esta cédula y en el dicho pedimiento fueron e los puso para este dicho efecto e así todos los juros que este declarante vendía...», en AGS, *Expedientes de Hacienda*, cit., 15 de febrero de 1602.

para el cual era necesario que el banquero afectado por el decreto de suspensión de pagos, en este caso Serra, «consumiera» el juro pagando el principal al propietario original (el Adelantado de Castilla) para poder así venderlo a un interés menor (a 14 mil el millar, es decir, un 7,14%) a Torres.<sup>68</sup> Según la carta de pago que emitió el tesorero general, Pedro Mexia de Tovar, Serra pagó un principal de 5.250.000 maravedíes, que era el equivalente a una renta de 375.000 mrs anuales al 7,14%.<sup>69</sup> Por petición de Battista Serra, el contador Diego Pérez de Salcedo confirmaba el 7 de noviembre de 1602 la existencia de la carta de venta en cabeza de los nietos de Torres y emitida el 6 de diciembre del 1600. Pero, a su vez, hacía también observaciones importantes que cuestionaban la legitimidad de las reclamaciones de la parte contraria. Según el contador, el pago del principal declarado por Mexia de Tovar

... fue entrada por salida sin que en poder del dicho tesorero [Mexia de Tovar] entrasen mrs ningunos porque conforme a las dichas cédulas los dichos 375.000 de juro [de lectura confusa] los hubo de desempeñar el dicho tesorero por cuenta y de dineros propios de los dichos Francisco y Pedro de Maluenda, Antonio Suárez y Juan Luis de Vitoria, Baptista Serra y Mucio Palavesín, sin ocupar en ellos ningún dinero de lo de su cargo ...<sup>70</sup>

Esta aseveración debe analizarse en paralelo al traslado de los libros contables de Serra realizado por un escribano el 24 de abril de 1602 y a petición de Antonio Moya. En concreto, se trata del «debe»

<sup>68</sup> El juro en cuestión fue desempeñado el 23 de diciembre de 1599 «conforme a ciertas cédulas y facultades dadas a favor del dicho Bautista Serra y de Mucio Paravicino, Antonio Suárez y Juan Luis Vitoria y Francisco y Pedro de Maluenda, para desempeñar juros de por vida y crecerlos a 14», *ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.* De esta carta de pago nos habla el traslado del «consumo» del juro que fue solicitado por Serra para defenderse de las acusaciones de Torres. Por una sencilla regla de tres, deducimos que el principal de una renta anual de juro de 375.000 mrs a 14 mil el millar (es decir, con un rendimiento del 7,14% al año) era de 5.252.100 mrs. No obstante, la fuente nos refiere una cantidad redondeada, 5.250.000 mrs, probablemente porque Torres no estaba reclamando a Serra el principal, sino la emisión del privilegio de renta anual. Agradezco infinitamente al profesor C. Álvarez Nogal por su inestimable ayuda para la comprensión del funcionamiento de las rentas de juros y de las operaciones de «crecimiento» y «consumo» asociadas a éstas.

<sup>70</sup> *Ibid.* Se trataba de algunos de los principales acreedores de la Corona en el momento de la suspensión de pagos de 1596.

del libro de cuentas de los años de 1601 y 1602 (en los que aparecen numerosas ventas de juros realizadas por Mortedo a cuenta de Serra),<sup>71</sup> y de los libros de juros de a veinte y alcances y crecimientos habidos por cuenta del Medio General de 1596. En estos últimos, Hernando de Torres figura claramente como acreedor de Serra por el juro mencionado.<sup>72</sup>

La defensa de Torres, encabezada por el procurador Antonio Moya, no parecía constar de bases sólidas, puesto que era difícil, por no decir imposible, demostrar que el dinero que Torres entregó a Mortedo en Sevilla se había transferido verdaderamente a Serra. En un intento desesperado por aportar pruebas, en febrero de 1602, Moya alegó diversas partidas económicas que Mortedo había pagado desde Sevilla a Serra y a diversas personas «todos los cuales dichos mrs el dicho Jácome Mortedo le va entregando por cuenta del dicho Hernando de Torres del Salto y a cuenta del principal del dicho juro y de otros que él compró». <sup>73</sup> En concreto, se refiere a los 7.500.000 maravedís que, por letra de 30 de julio de 1600, Mortedo mandó a Serra; al pago de 6.000.000 maravedís que un vecino de Toledo, Juan Ladrón de Guevara, pagó a Serra a través de Mortedo el 17 de marzo

<sup>71</sup> En una de estas ventas, concretamente en la venta de juros de a 20 y de a 14 vendidos a Bartolomé Bautista y B. [nombre ilegible] González y a Francisco del Castillo se precisa que «extinguido el débito que habrá [se refiere a Mortedo] por dicha cuenta el beneficio se habrá de repartir por mitad», *ibid.*

<sup>72</sup> «1601, a 27 de febrero. Hernando Torres del Salto de Sevilla debe por mis 5 cuentos 250.000 mrs que monta el precio principal de 375.000 mrs de renta de juro de alcance que le vendí a razón de a trece por medio de Jácome Morteo de Sevilla situados sobre alcabalas de Jerez de que he despachado venta en cabeza de don Hernando, doña Ana y doña Isabel de la Hoz en la misma a fin que hayan relación de los juros de por vida que desempeñé al Adelantado de Castilla a ocho mil el millar y los crecí a catorce a saber 138.750 mrs a cuenta de las facultades que me dio Mucio Palavesín, 169.460 mrs a cuenta de mis facultades; 63.706 a cuenta de las facultades que me cedieron los Vitorias y más 3.072 a cuenta de las facultades que me dieron los Maluenda van por partimentos». Como nos ha hecho notar Álvarez Nogal, es interesante observar que la venta del juro a Torres se previó al 13 mil el millar, por debajo del valor nominal estipulado (14 mil el millar). Esto significa que el principal que se solicitó a Torres fue de 4.875.000 mrs, y no de 5.250.000 mrs. Un hecho que podría explicarse en la voluntad de los banqueros de desprenderse de los juros lo antes posible, *ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

de 1601; al pago de 12.000 ducados (4.500.000 mrs) que realizó Mortedo en Sevilla y en nombre de Serra en marzo de 1601 a Juan Jerónimo Spinola y a Juan Bautista Squarciafigo; y por último, Moya asegura que por cuenta de Serra, Mortedo habría pagado en Sevilla en marzo de 1600 la cantidad de 40.000 reales que valen 1.360.000 mrs a un tal Pedro Priemy. Sobre algunos de estos personajes nos dará después más información la correspondencia enviada por Mortedo a Serra y exhibida en el pleito por Battista. En cualquier caso, estos negocios demuestran que Mortedo y Serra mantenían estrechos tratos, pero no que los capitales que se movían entre ambos procedieran de los ahorros consignados por Torres al banco. Un hecho sobre el que Serra insistía aduciendo diversas pruebas, como se ha visto con las escrituras ya citadas presentadas en abril y noviembre de 1602.

Siempre en febrero de 1602, Moya optó además por aportar testimonios de varios vecinos de Sevilla (cuidadosamente escogidos)<sup>74</sup> para demostrar que el destino de los capitales de Torres custodiados por el banco Mortedo era, por descontado, la compra de juros. A pesar de la subjetividad inherente al recurso, las probanzas efectuadas por el procurador nos proporcionan una interesantísima información sobre las conexiones entre Mortedo y los banqueros de la Corte. Así, Jerónimo Pérez de Artiaga, de la collación de San Miguel, aseveró

... que Jácome Mortedo es genovés e mientras tuvo banco público en esta ciudad se correspondía con los dichos Cataños, Bautista Serra e consortes y había entre ellos muchos dares y tomares y cuentas porque así se lo oyó decir este testigo al dicho Jácome Mortedo ...<sup>75</sup>

Otro testigo, Francisco de Ortega, mercader y habitante de la collación de San Vicente, afirmaba que

... el dicho Jácome Mortedo era agente en esta ciudad lo cual era público y notorio y lo sabía este testigo por habérselo oído decir de su boca al dicho Jácome Mortedo e a otras muchas personas en las partes e

<sup>74</sup> *Ibid.* La mayor parte de ellos declaran tener una relación con Torres: uno es pariente, otro un criado y el resto conocidos del susodicho.

<sup>75</sup> *Ibid.*

lugares de Gradas y en la Lonja donde están y asisten los mercaderes y hombres de negocios de esta ciudad y el dicho Jácome Mortedo como agente de los susodichos recibía el dinero del precio de los juros que vendía e se obligaba por sus cédulas o escrituras que hacía de traer los dichos privilegios despachados en cabeza de las personas cuyos eran e de quien recibía el precio de ellos e públicamente oía decir este testigo que los dichos juros que vendía eran de los dichos Cataño e Bautista Serra e consortes.<sup>76</sup>

Serra en ningún momento negó la existencia de este entendimiento con Mortedo o los servicios que le brindaba en la venta de juros. Es más, fue él el que, con el fin de demostrar que Mortedo no le había abonado el principal del juro de Torres, exhibió dos cartas que recibió del genovés el 9 de enero y el 20 de febrero de 1601. En concreto, la carta del 9 de enero nos descubre cómo Jácome Mortedo era el agente de Serra en la Casa de la Contratación,<sup>77</sup> así como los obstáculos para el acceso a la partida de metales preciosos destinada a Serra. Por su enorme interés transcribimos a continuación buena parte de la misma:

... como havete inteso se incomincio a dar la plata a particolari (...) e poi si alzo la mano per occupazioni che hanno havuto questi signori della Contratazione che non hanno potuto assistere, dicono che domani proseguirano nel che non metto dubio perché per nessuna via non so penetrare che non lo debbino fare, della poca plata che si e dato sino adesso ne ho mandato a Granata [...] e in Toledo cosa de 12 e fra qui e domenica seguira de molto maggior somma in esso luoco de Toledo in quale ogni volta che habbi aviso esserli gionto Juan Ladron de Guevara li daro (esecuzione) perche osservi li [...].

<sup>76</sup> *Ibid.* Estos testimonios confirman el papel de agente de negocios de Mortedo para Cattaneo y Battista Serra que, como se precisó anteriormente, eran primos y mantenían tratos en común. Por otro lado, el pleito de Torres con Serra no fue el único que este inició con motivo de los privilegios de juros teóricamente adquiridos y no despachados. Al respecto, sabemos de la existencia de otro litigio, del que nos da cuenta su procurador, Antonio de Moya, esta vez contra Cataño Serra y Juan Benito Spinola por la compra de otro juro de 1000 ducados sobre la renta de los naipes de Sevilla.

<sup>77</sup> Hecho que confesó el mismo Mortedo en el interrogatorio efectuado por el procurador Antonio Moya el 15 de febrero de 1602 y que relaciona a los Serra directamente con la comercialización de la plata americana y con las licencias de saca derivadas de sus asientos, *ibid.*



In quello vi tornera comodo valervi del mio avanzo vi affermo che per quello ho potuto intender in la Contratacion li effetti di sua maestà non sino più de ducati 1.650.000, e per la parte che vi ne possi spetare vi laudo a operare con contesti signori interessati, a che quanto per sua si mandi recatti per scoder, perche di altra maniera se tarderano le necessità costi e qui sono ogni giorno maggiori e non sara molto si vaglino del denaro che troverano piu pronto perché qua si trata di dispachiar li galeoni han de andar per la plata di questo presente anno che haverano bisogno di spender più di ducati 350.000 dell'averia e dovriano partire al più tardi per tutto il prossimo perche sua maestà vol far sforzo ritornino in fin di sette o circa che spendendo detta somma dell'averia li restera pochissimo panno per meter a ordine l'armata per le Isole de Barlovento perché possa partire per tutto aprile e più sarà forzoso che sua maestà proveda il denaro e non vorrei si valessero di quello trovassero più alla mano, però e bene darsi pressa nel riscotere. Ogni giorno vado tirando cose a terra, hacomodando per poter quanto [...] esser a basciarvi le mani. Espero che potra seguire [...] circa nel principio del prossimo, pero non mi partiro, sono a che como mi racordate lasci le cose di qui ben stabilite le quali ogni giorno vado migliorando d'essi l'opinione de che ne sia laudato nostro signore Iddio.

Ho visto como per mio debito havevi tenuto la via [...] perche fussi trato in Pasqua e vi ringrazio dell'assignacione che mi avisate esser stata tanto vantaggiosa per me e mi sara caro che con via comodita mi ni dichiarate il precio, e in tanto procurero per ogni via di proveder in essa fiera di pasqua.

Antonio Nuñez aveva provisto a la maggior parte del debito che mi doveva, espero lo fara del resto poi como dite vivero con l'occhio aperto (...). Come havete visto la plata si e incominciata a dare espero siano proseguendo, e in questo procurero di scoder il precio delli giuri de xerez che faro [¿inviare?] per lettere o per contanti in la sudetta Pasqua ...<sup>78</sup>

La escasez de este tipo de correspondencia privada para la época hace de este documento un testimonio de singular relevancia. La misiva de Mortedo, no sólo confirma la estrecha colaboración que mantenía con Serra, sino que desvela los intereses de Battista por otras plazas diversas a la de Sevilla, tales como Granada y Toledo, lo cual a su vez patentiza la tupida red de correspondientes que el genovés debía desplegar para el buen rumbo de sus negocios. En concreto, pensamos que los envíos de plata a Granada podrían estar relacionados con las acuñaciones de moneda, que en este período eran fundamentales para el

<sup>78</sup> *Ibid.*

pago de las libranzas a los asentistas.<sup>79</sup> De modo similar se podría explicar el contacto con Juan Ladrón de Guevara en Toledo, donde se encontraba una de las principales cecas castellanas y estrechamente relacionada con los pagos destinados a los banqueros del rey.<sup>80</sup> Aunque la cuestión requeriría de nuevas investigaciones que arrojaran algo de luz sobre la identidad de este personaje y sus tratos en Toledo, García Guerra nos informa del pago de 8.500.000 realizado por el teniente de la ceca de Toledo, Lucas de Gamarra a Battista Serra. No fue un hecho aislado: la misma investigadora refiere los 2.453.112,5 maravedís distribuidos a Serra por la ceca de Segovia el 20 de septiembre de 1602 como pago por el asiento de 400.000 ducados destinados a Flandes que esté firmó a finales del 1600.<sup>81</sup>

Esta carta manifiesta además los problemas económicos que acuciaban a Mortedo y su deseo de abandonar la actividad unos meses antes de que se verificara el cierre del banco el 23 de marzo de 1601. El retraso en la llegada de las flotas y la liquidez insuficiente de la Corona auguraban nuevas confiscaciones del metal precioso

<sup>79</sup> E. García Guerra explica, citando a Ruiz Martín, la relación existente entre las acuñaciones y los pagos a los asentistas del rey en E. GARCÍA GUERRA, *Las acuñaciones de moneda de vellón durante el reinado de Felipe III*, Madrid 1999, p. 42 n. Sobre las acuñaciones de moneda en la ceca de Granada, véase M. GARZÓN PAREJA, *La Real Casa de la Moneda de Granada*, Granada 1970.

<sup>80</sup> Como nos refiere E. García Guerra, «... a pesar de que en general en todas las cecas encontramos libranzas pertenecientes a cada uno de los grupos establecidos, algunas Casas de Moneda especializan sus pagos en función de la proximidad de las necesidades que hay que sufragar. Así, en La Coruña abundan sobremanera las libranzas destinadas al mantenimiento del ejército, en Toledo destacan los pagos hechos a asentistas — lo que demuestra su todavía clara vocación de centro comercial e industrial y su proximidad a Madrid, el verdadero centro financiero del reino —, mientras que en el Ingenio, Valladolid y Burgos se nota un predominio de los pagos destinados a la Casa Real», en E. GARCÍA GUERRA, *op. cit.*, p. 117.

<sup>81</sup> *Ibid.*, pp. 48 y 62. La relación de los Serras con las casas de la moneda castellanas en los primeros 30 años del siglo XVII era inevitable debido a la importancia de sus asientos para esta época. Así nos lo atestiguan los poderes que dan Francisco Serra y Agustín Centurión a ciertas personas el 6 de septiembre de 1621 para que cobren en las cecas de determinadas ciudades lo que se les debe por sus asientos. Se trata de poderes Pedro de Rábago (en Cuenca), Francisco Díaz de Soto (en Toledo); Juan de Herrera (en Segovia), en AGS, *Contaduría Mayor de Cuentas*, 3ª época, leg. 105.

llegado a Sevilla con consecuencias nefastas para el comercio en la plaza, las finanzas de Mortedo e, indirectamente, para los intereses de Serra, que continuaba a la espera del principal del juro sobre alcabalas de Jerez que había desempeñado.<sup>82</sup>

En lo que respecta a la carta de 20 de febrero de 1601, en ella Mortedo recalca nuevamente a Serra la necesidad de despachar el privilegio de Hernando de Torres que, como sabemos, Battista se negaba a remitir hasta que el principal de juro no le fuese pagado.<sup>83</sup>

El último intento de Moya por obtener una resolución favorable a su cliente se produjo el 15 de febrero de 1603. Como se recordará,

<sup>82</sup> L. Cabrera de Córdoba relaciona directamente los efectos que pudieron originar los problemas en la llegada de las flotas con el destino aciago del banco de Sevilla. Así nos lo refiere con fecha de 21 de abril de 1601: «Vino carabela de aviso los días pasados, con nueva que la flota que el año pasado fue a la Nueva España, había padescido muy recia tormenta y anegádose catorce navíos de ella, con mucha cantidad de mercaderías, en estimación de más de dos millones (...). De esto dicen que han tomado ocasión Juan Castellanos y Jacome Mortedo, dos muy gruesos mercaderes de Sevilla, de alzarse con más de dos millones de hacienda con que han destruido a los que aquella ciudad, y llevado tras sí otros que han habido de hacer lo mesmo; de manera que el daño ha sido muy general y de grande consideración, pues ha alcanzado hasta los difuntos, por ser el Juan Castellanos depositarios de los bienes que venían de Indias, de finados y haber entrado en su poder más de 350.000 ducados que se han perdido», en L. CABRERA DE CÓRDOBA, *op. cit.*, pp. 99 y 100.

<sup>83</sup> Esta carta nos informa también del motivo del pago de los 40.000 reales a Pedro Priemy que se señalaba en el libro de cuentas de Serra anteriormente referido. Según Mortedo, «Havete visto come fecce di qua partenza Pietro Priami al quale pagai per vostro conto reali 40.000 che mi haverete fatto buoni. Al detto priami non detti le perle del signor Agostino Spinola per non haver ritrovato due perle grosse de fo. IV che mi a comesso che percio si consignerano a Tiberio Casareto con il che faccio fine sui ...». Se trata de una evidencia más sobre el papel de Serra como intermediario que facilitaba a las elites cortesanas el acceso al mercado de bienes de lujo. Un fenómeno que encuentra su prueba más tangible en los cargos atribuidos a Pedro Franqueza y a Alonso Ramírez, ministros de la Corte y principales beneficiarios de los cohechos de los hombres de negocios. Como ya se señaló, estos asuntos serán explicados con mayor detenimiento en la tesis doctoral. Los tratos comunes entre Battista Serra y Pietro Priami se vislumbran a través de otros documentos de este período. En concreto, Priami figura varias veces en la lista de personas que compraron en 1619 a Battista Serra los juros que correspondieron a este último por su participación en el asiento de un millón de escudos y ducados firmado por los miembros de la Diputación del Medio General de 1608 el 29 de diciembre de 1617, en AGS, DGT, *inventario* 11, legajo 4-4.

en el traslado del libro de cuentas de Serra para los años de 1601 y 1602, Mortedo figuraba como su acreedor. Las certificaciones que el escribano de la comisión de la quiebra de Mortedo, Luis de Vitoria, había emitido los días 2 y 3 de diciembre de 1602 (véase n. 46), después de un primer examen de los libros del banco, no habían surtido los efectos deseados por Moya ya que, según estas certificaciones, Serra no aparecía como deudor en las cuentas de Jácome. De ahí que el 15 de febrero de 1603, el procurador de Torres exigiera un traslado detallado de las partidas de juro presentes en los libros de Mortedo para el año de 1601. Traslado que se produjo el 18 de febrero de 1603 y en el que, a pesar de comparecer juros vendidos por Mortedo por cuenta de Serra a Hernando de Torres (de nuevo, por debajo de su valor nominal, tal y como se señaló anteriormente), estos no se corresponden con aquel por el que se impuso pleito al genovés.<sup>84</sup>

En definitiva, todas las pruebas aducidas parecen apuntar a las maniobras de especulación puestas en práctica por Mortedo con el fin de retrasar el máximo posible el pago del principal del juro a Serra debido a las graves dificultades financieras en las que se hallaba. Dificultades que, a pesar de la insistencia de Mortedo, no conmovieron a Serra que se negó a entregarle el privilegio de juro hasta que su correspondiente no desembolsase lo que le debía.<sup>85</sup>

El 8 de febrero de 1603, y a la luz de las pruebas interpuestas, Battista Serra expone en Valladolid su último alegato con el fin de que se le devuelva la carta de venta del juro que le obligaron a presentar. A nuestro juicio, este constituye una habilísima argumentación, recopilatoria de todos los argumentos hasta el momento

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Es reveladora la temprana aseveración que realizó Serra al respecto el 11 de diciembre de 1601: «Y niega que se le haya pagado el precio de mil ducados de renta contenidos en esta petición (...) y que todavía se le queda debiendo que si la parte contraria [se refiere a Torres] pretende que los ha pagado muestre recaudos dello. Y en lo que toca a lo que se le pregunta de por cuya orden despachó esta venta dice en la petición, dijo que la despachó porque en el tiempo que estaba en esta corte Jacome Mortedo y aún después de estar en Sevilla le escribió que despachase la dicha venta a favor de las personas en ellas contenidas y que acabado de despachar el privilegio y venida la flota se le pagaría el dinero y que viendo que no se le ha pagado el dinero de la dicha venta no ha querido pasar adelante en el despacho...», en *ibid.*

enunciados por el genovés y, sobre todo, demoleadora de las pretensiones de Torres:

Bautista Serra en el pleito con Hernando Torres del Salto como tutor de sus nietos respondiendo a la petición y recaudos presentados por la parte contraria digo que sin embargo se ha de determinar como tengo pedido por lo siguiente.

Lo primero porque la cédula de concierto que dicen que fue hecha entre la parte contraria y Jacome Mortedo de más de no constar que sea cierta porque no está comprobada por recaudos legítimos ni lo es el reconocimiento del dicho Jacome hecho después de la quiebra es cosa sin duda que por ella misma se excluye la pretensión contraria pues ni en los juros contenidos en ella se comprende el de este pleito ni la venta se hizo en mi nombre sino en nombre del dicho Jacome Mortedo.

Lo otro porque de menos consideración son las partidas sacadas de los libros del dicho Jacome Mortedo porque demás de no hacer probanza en perjuicio mio ellas mismas me descargan de la obligación en que la parte contraria pretendía que estaba.

Lo otro porque de menos momento es la probanza de testimonios porque demás de ser sumarias y entre otras personas todo lo que en ella se pretende cobrar no importa para este pleito porque aunque hubiese la parte contraria puesto en el dicho banco la cantidad que pretende para pagar los dichos juros mientras no la librase estaba por suya y así lo dice por expresa condición en la dicha cédula en que declara que no ha de pagar el precio del dicho juro hasta que le entregue el precio de él y en todos los libros no hay libramiento de cosa alguna y aunque lo hubiera no importara nada no siendo en mi favor.

Lo otro porque como consta de esta fe que presento no estoy hecho acreedor en los dichos libros por suma alguna en razón del precio del dicho juro según lo que en cualquier estado que se considere el negocio entre la parte contraria y el dicho Jacome o concertado lo librado o pagado hace poco al caso para conmigo pues yo no puedo ser obligado a entregar juro que vendí ni se vendió con poder mio ni en mi nombre ni recibí ni se me dio el precio ...<sup>86</sup>

Poco después, el 2 de junio de 1603 se emitió auto de vista por el que se declaraba libre de todos los cargos a Battista Serra. Sentencia que se confirmó de nuevo el 28 de julio de 1603 después de que el presidente del Consejo de Hacienda y sus oidores rechazaran la apelación de Torres y su procurador.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

*Conclusiones provisionales.*

La tupida red tejida en torno a la familia genovesa de los Serra que se manifiesta a través de los pleitos aquí presentados es demostrativa del poder conquistado por la familia a principios del Seiscientos. El monarca católico nombró a Battista Serra como uno de los diputados del Medio General de 1608, lo cual era sintomático de la importante deuda que la Corona mantenía con el genovés en el momento de la suspensión de pagos declarada un año antes. Los estrechos lazos que los Serra, en general, y Battista, en particular, establecieron con la administración regia fueron aprovechados por las autoridades de la República de Génova, que escogieron a varios de los miembros de la familia como sus representantes en algunas de las misiones diplomáticas más importantes que se desarrollaron en defensa de los intereses de la república en Madrid y Milán a lo largo del siglo XVII. De hecho, contemporáneamente al ejercicio de su cargo al servicio de Felipe III como diputado del Medio General de 1608, cargo en el que se mantuvo hasta 1617, Battista fue designado en 1614 agente en Madrid por la «Signoria» genovesa, a la espera de que llegara a la Corte el nuevo embajador ordinario, acontecimiento que no se produjo hasta 1618. Las estrechas relaciones que Battista sostuvo desde principios del siglo XVII con algunos de los ministros más importantes de la Corte de Felipe III<sup>88</sup> (como el secretario de Estado, Pedro Franqueza, o el fiscal Alonso Ramírez de Prado, ambos caídos en desgracia en 1607), así como sus tareas de representación para la República y los lazos estrechos que fundó con algunos de los genoveses más destacados del momento (como Octavio Centurión), convertían a este personaje en una especie de «bisagra», a caballo entre los intereses de la República, el servicio al monarca católico y la defensa de los objetivos de su parentela y de su extensa clientela. Una posición intermedia que hace de este grupo familiar un punto de partida ideal para el análisis de las concomitancias entre sistemas políticos dinásticos y republicanos, habitualmente estudiados por la historiografía como contrapuestos.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Sobre la importancia de la amistad en las relaciones sociales, véase F. REQUENA SANTOS, *Amigos y redes sociales: elementos para una sociología de la amistad*, Madrid 1994.

<sup>89</sup> Las investigaciones más recientes sobre el modelo estatal republicano, nor-

Por otra parte, la familia Serra no sólo reunía las características de un gran *lobby* financiero internacional, de lo cual es síntoma el abigarrado entramado de correspondientes que los conectaban con ciudades como Piacenza, Amberes, Génova, Milán, Madrid, Nápoles y la aquí analizada, Sevilla, y sus alianzas con otros banqueros y mercaderes en forma de compañías comerciales. La disparidad de las actividades que practicaron, particularidad que compartían con otros ligures y entre las que se encontraban la comercialización de objetos de lujo, los asientos de galeras, el reclutamiento o el suministro de artillería, ha justificado que algunos estudiosos hayan preferido referirse a estos banqueros-mercaderes como «hombres de negocios».

Asimismo, el examen detallado de sus redes, estudiadas a partir de documentación de muy diversa procedencia, nos desvela la importancia que atribuían a otros vínculos que a primera vista podrían parecer de menor entidad, como los establecidos con ciudades de interior que como Segovia, Granada o Toledo albergaban algunas de las principales cecas castellanas. Sin olvidar el valor esencial que para estos ligures tenía el mantenimiento de los contactos con enclaves de singular relevancia económica, como Sevilla o la madre patria, a la que nunca renunciaron completamente a pesar de los largos períodos de ausencia. Aspectos que, unidos al acceso a la aristocracia castellana y napolitana en la segunda mitad del siglo XVII y al desempeño de cargos de administración como el Oficio de Correo Mayor de Milán, hicieron de los Serra un colectivo a duras penas reducible a una única categoría social. En la observación y en la interpretación de sus redes hallamos, no sólo una definición más precisa del grupo, sino también una instantánea elocuente de la complejidad del sistema imperial hispánico cuya logística se revelaba enormemente dependiente del funcionamiento de las conexiones entre sus distintos territorios.

malmente descrito como paradigma de la tolerancia y libertad y como «alternativa» al sistema dinástico, evidencian los numerosos puntos en común que mantenían con las monarquías. Sobre estos temas, véase M. HERRERO SÁNCHEZ, *Republican Monarchies, Patrimonial Republics. The Catholic Monarchy and the Mercantile Republics of Genoa and the United Provinces*, en *Polycentric Monarchies. How Did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?*, dirs. por. P. CARDIM et al., Brighton, Portland (Or.) 2012, pp. 181-96.

